

Gazzetta ufficiale

L 266

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

57° anno
5 settembre 2014

Sommario

II Atti non legislativi

DECISIONI

2014/542/UE, Euratom:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, Sezione I – Parlamento europeo** 1

Risoluzione del Parlamento europeo, del 16 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, Sezione I – Parlamento europeo 3

2014/543/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio** 24

Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio 26

2014/544/UE, Euratom:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III — Commissione e agenzie esecutive** 30

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III — Commissione e agenzie esecutive	32
Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discharge alla Commissione per l'esercizio 2012	69
2014/545/UE, Euratom:	
★ Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2012	102
2014/546/UE, Euratom:	
★ Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (ex Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione) per l'esercizio 2012	104
2014/547/UE, Euratom:	
★ Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare (ex Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori) per l'esercizio 2012	106
2014/548/UE, Euratom:	
★ Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2012	108
2014/549/UE, Euratom:	
★ Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per la ricerca per l'esercizio 2012	110
2014/550/UE, Euratom:	
★ Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (ex Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto) per l'esercizio 2012	112
2014/551/UE, Euratom:	
★ Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti del bilancio generale dell'Unione europea relativi all'esercizio 2012, sezione III — Commissione	114
2014/552/UE:	
★ Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione X — Servizio europeo per l'azione esterna	116

II

(Atti non legislativi)

DECISIONI

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 3 aprile 2014

sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, Sezione I – Parlamento europeo

(2014/542/UE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 ⁽¹⁾,
- visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2012 (COM(2013)0570 – C7-0274/2013) ⁽²⁾,
- vista la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria per l'esercizio 2012, Sezione I – Parlamento europeo ⁽³⁾,
- vista la relazione annuale del Revisore interno per l'esercizio 2012,
- vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2012, accompagnata dalle risposte delle istituzioni ⁽⁴⁾,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni ⁽⁵⁾, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2012, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti l'articolo 314, paragrafo 10, e l'articolo 318 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché l'articolo 106 *bis* del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁶⁾, in particolare gli articoli 145, 146 e 147,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽⁷⁾, in particolare gli articoli 164, 165 e 166,
- visto l'articolo 13 delle norme interne relative all'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo ⁽⁸⁾,
- visto l'articolo 166, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, a norma del quale tutte le istituzioni dell'Unione sono tenute ad adottare ogni misura utile per dare seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discharge del Parlamento europeo,
- vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 2012 – Sezioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X ⁽⁹⁾,

⁽¹⁾ GU L 56 del 29.2.2012.

⁽²⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 188 del 29.6.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 331 del 14.11.2013, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 122.

⁽⁶⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁸⁾ PE 349.540/Bur/ann/def.

⁽⁹⁾ GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 90.

- vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2012 – Sezione I – Parlamento ⁽¹⁾,
 - visti l'articolo 77, l'articolo 80, paragrafo 3, e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0246/2014),
- A. considerando che la revisione contabile della Corte dei conti indica, per le spese amministrative del 2012, che tutte le istituzioni hanno utilizzato in maniera soddisfacente i sistemi di supervisione e controllo prescritti dal regolamento (CE, Euratom) 1605/2002;
- B. considerando che il 6 settembre 2013 il segretario generale ha attestato con ragionevole certezza che il bilancio del Parlamento era stato eseguito in conformità dei principi di sana gestione finanziaria e che il quadro di controllo instaurato forniva le garanzie necessarie quanto alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;
- C. considerando che il segretario generale ha anche attestato di non essere a conoscenza di alcun fatto non dichiarato che possa ledere gli interessi dell'Istituzione;
1. concede il discharge al presidente per l'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo per l'esercizio 2012
 2. esprime le proprie osservazioni nella sua risoluzione del 16 aprile 2014 ⁽²⁾;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 226.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0428 Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 16 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione⁽¹⁾ sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, Sezione I – Parlamento europeo**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012⁽²⁾,
- visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2012 (COM(2013)0570 – C7-0274/2013)⁽³⁾,
- vista la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria per l'esercizio 2012, Sezione I – Parlamento europeo⁽⁴⁾,
- vista la relazione annuale del revisore interno per l'esercizio 2012,
- vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2012, accompagnata dalle risposte delle istituzioni⁽⁵⁾,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni⁽⁶⁾, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2012, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti l'articolo 314, paragrafo 10, e l'articolo 318 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽⁷⁾, in particolare gli articoli 145, 146 e 147,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002⁽⁸⁾, in particolare gli articoli 164, 165 e 166,
- visto l'articolo 13 delle norme interne relative all'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo⁽⁹⁾,
- visto l'articolo 166, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, a norma del quale tutte le istituzioni dell'Unione sono tenute ad adottare ogni misura utile per dare seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discharge del Parlamento europeo,
- vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 2012 – Sezioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X⁽¹⁰⁾,
- vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2012 – Sezione I – Parlamento⁽¹¹⁾,
- visti l'articolo 77, l'articolo 80, paragrafo 3, e l'allegato VI del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0246/2014),

(1) Testi approvati del 3.4.2014, P7_TA(2014)0289 (Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 56 del 29.2.2012.

(3) GU C 334 del 15.11.2013, pag. 1.

(4) GU C 188 del 29.6.2013, pag. 1.

(5) GU C 331 del 14.11.2013, pag. 1.

(6) GU C 334 del 15.11.2013, pag. 122.

(7) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(8) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(9) PE 349.540/Bur/ann/def.

(10) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 90.

(11) GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 226.

- A. considerando che il 4 luglio 2013 il presidente ha adottato i conti relativi all'esercizio 2012;
- B. considerando che nella sua certificazione dei conti definitivi, il Contabile del Parlamento ha attestato con ragionevole certezza che i conti forniscono sotto ogni aspetto significativo un'immagine veritiera e fedele della situazione finanziaria del Parlamento europeo e che non è stato portato alla sua attenzione alcun elemento su cui esprimere riserve;
- C. considerando che in data 6 settembre 2013 il segretario generale ha attestato con ragionevole certezza che il bilancio del Parlamento era stato eseguito in conformità dei principi di sana gestione finanziaria e che il quadro di controllo instaurato forniva le garanzie necessarie quanto alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;
- D. considerando che il segretario generale ha anche attestato di non essere a conoscenza di alcun fatto non dichiarato che possa ledere gli interessi dell'Istituzione;
- E. considerando che a seguito della sua revisione contabile la Corte dei conti conclude, per le spese amministrative del 2012, che i sistemi di supervisione e di controllo applicati da ciascuna istituzione sono conformi al regolamento finanziario e che delle 151 operazioni verificate dalla Corte una era inficiata da errore e che la stessa Corte stima la probabilità massima di errore allo 0 %;
- F. considerando che, conformemente alla procedura abituale, all'amministrazione del Parlamento è stato inviato un questionario le cui risposte sono state e ricevute e discusse dalla commissione per il controllo dei bilanci in presenza del segretario generale e del Revisore interno;
- G. considerando che la procedura annuale di discharge del Parlamento garantisce valore aggiunto in quanto comporta un'analisi approfondita dei conti finalizzata a permettere al Parlamento di assolvere le sue responsabilità nei confronti dei cittadini dell'Unione e di agire in piena trasparenza offrendo una rappresentazione dettagliata della sua gestione finanziaria; che oltretutto il discharge offre un'occasione per esercitare autocritica e per conseguire migliori risultati nelle aree in cui sussistono ancora margini di miglioramento in termini di qualità, efficacia ed efficienza di gestione delle finanze pubbliche e dunque del denaro dei contribuenti;

Gestione finanziaria e di bilancio 2012

Valore aggiunto della procedura di discharge per il Parlamento

1. evidenzia il valore aggiunto della procedura parlamentare che porta al discharge annuale del Parlamento;
2. rileva che la presente risoluzione si concentra principalmente sull'esecuzione del bilancio e sul discharge per l'esercizio 2012 e che il suo principale obiettivo è di garantire che il denaro pubblico sia utilizzato nel miglior modo possibile e di evidenziare le aree nelle quali è possibile apportare miglioramenti; esorta gli organi responsabili del Parlamento a continuare a migliorare, a tutti i possibili livelli, l'efficienza nelle attività ordinarie del Parlamento;
3. invita nuovamente l'Ufficio di presidenza a distribuire ai deputati un maggior numero di «Libri bianchi» tematici, il che permetterebbe ai gruppi politici di tenere un dibattito prima della decisione finale;
4. prende atto che il bilancio generale per l'Unione per il 2012 è stato pari a 148 200 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno, di cui 1 718 milioni di EUR per il bilancio del Parlamento; nota anche che tale cifra corrisponde a poco più dell'1 % del bilancio generale dell'UE ed è pari al 20 % degli 8 278 milioni di EUR stanziati per la spesa amministrativa della totalità delle istituzioni dell'Unione per il 2012; nota che tali valori sono in linea con l'Accordo interistituzionale tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione (sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria) relativamente alle spese per immobili e infrastrutture, retribuzioni e pensioni del personale, tecnologie dell'informazione e sicurezza;
5. nota che nel bilancio del Parlamento i quattro principali capitoli sono stati: Capitolo 10 (Membri dell'Istituzione), Capitolo 12 (Funzionari e agenti temporanei), Capitolo 20 (Immobili e spese accessorie) e Capitolo 42 (Spese relative agli assistenti parlamentari), che hanno rappresentato il 70 % degli impegni totali;

6. nota che gli stanziamenti autorizzati nel bilancio finale del Parlamento per il 2012 ammontavano a 1 717 868 121 EUR, corrispondenti a un aumento dell'1,9 % rispetto al bilancio 2011 (1 685 829 393 EUR) e che come nel 2011 non è stato presentato un bilancio rettificativo; è del parere che il Parlamento abbia dato prova di responsabilità e moderazione mantenendosi nel 2012 al di sotto del tasso d'inflazione del 2,6 %; si attende che la stessa moderazione sia usata per il bilancio 2015 mantenendolo al di sotto del 20 % della rubrica 5;
7. rileva che nel 2012 è stato impegnato il 99 % (93 % nel 2011) degli stanziamenti correnti finali, con un tasso di annullamento dell'1 % (6 % nel 2011) e che come negli anni precedenti si è raggiunto un elevato livello di esecuzione, peraltro influenzato a fine esercizio da un trasferimento di fondi inutilizzati compiuto su richiesta del gruppo di lavoro congiunto dell'Ufficio di presidenza e della commissione per i bilanci con il parere positivo di quest'ultima;

Relazione di gestione finanziaria e di bilancio del Parlamento

8. nota che le entrate totali iscritte nei conti del Parlamento al 31 dicembre 2012 ammontavano per il 2012 a EUR 175 541 860 (EUR 173 293 432 nel 2011) importo che comprende EUR 22 274 843 (EUR 23 815 077 nel 2011) in entrate con destinazione specifica;
9. nota che il Parlamento ha deciso di condurre a fine anno una operazione di *mopping-up* (storni di recupero di saldi inutilizzati) a partire da varie linee di bilancio per un importo di EUR 45 000 000, da destinare alla seconda rata di acquisto dell'edificio Trebel di Bruxelles (EUR 35 000 000) e alla costruzione del nuovo edificio KAD di Lussemburgo; considera che tale operazione comporterà un risparmio stimato a EUR 10,4 milioni in oneri finanziari per tutto il periodo di costruzione e di ammortamento del prestito; deplora peraltro che il Parlamento abbia dovuto chiedere ripetutamente in varie precedenti risoluzioni di scarico, ai fini della chiarezza in bilancio, che la spesa immobiliare sia iscritta in bilancio anziché essere finanziata da uno storno di recupero;

I conti 2012 del Parlamento

10. constata che le cifre di chiusura dei conti del Parlamento europeo per l'esercizio 2012 si presentano come segue:

(EUR)

a) Stanziamenti disponibili

Stanziamenti per il 2012	1 717 868 121
Riporti non automatici dall'esercizio 2011	21 700 000
Riporti automatici dall'esercizio 2011	222 900 384
Stanziamenti corrispondenti a entrate con destinazione specifica per il 2012	22 274 843
Riporti corrispondenti a entrate con destinazione specifica per il 2011	107 592 247
Totale	2 092 335 595

b) Utilizzo degli stanziamenti nell'esercizio finanziario 2012

Impegni	2 061 149 089
Pagamenti effettuati	1 623 172 878
Stanziamenti riportati automaticamente, compresi quelli provenienti da entrate con destinazione specifica	412 253 714
Stanziamenti riportati non automaticamente	0
Stanziamenti annullati	55 790 384

c) Entrate	
riscosse nel 2012	175 541 860
d) Totale bilancio al 31 dicembre 2012	1 539 591 147

11. segnala l'elevato livello di riporti al 2012 (244 600 384 EUR) e sollecita una migliore programmazione delle spese;
12. prende atto che nella sua certificazione dei conti definitivi, il Contabile del Parlamento ha attestato con ragionevole certezza che i conti forniscono sotto ogni aspetto significativo un'immagine veritiera e fedele della situazione finanziaria del Parlamento; nota inoltre che il Contabile ha dichiarato che non è stato portato alla sua attenzione alcun elemento sul quale esprimere riserve;
13. rammenta la decisione in data 4 luglio 2013 del suo presidente sull'adozione del bilancio per l'esercizio 2012;

Pareri della Corte dei conti sull'affidabilità dei conti 2012 e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

14. saluta favorevolmente il fatto che nella sua valutazione complessiva delle spese amministrative e di altra natura la Corte dei conti abbia rilevato che i test eseguiti indicano che il tasso massimo probabile di errore riscontrato nella popolazione di operazioni considerata è pari a zero e che i sistemi di supervisione e di controllo della spesa si sono mostrati efficaci; constata con soddisfazione che l'audit della Corte dei conti indica che nel 2012 i pagamenti a fronte di spese autorizzate non sono stati inficiati da un livello significativo di errori; nota che l'audit ha comportato l'analisi di un campione di 151 operazioni di pagamento - 91 pagamenti a titolo di stipendi, pensioni e indennità connesse e 60 relativi a contratti concernenti immobili e altre spese - contro le 56 sottoposte ad audit nel 2011;
15. nota che le spese amministrative e di altra natura comprendono le spese relative alle risorse umane (stipendi, indennità e pensioni) - che rappresentano circa il 60 % del totale delle spese amministrative e di altra natura - e le spese concernenti gli immobili, gli impianti e le apparecchiature, l'energia, le comunicazioni e le tecnologie dell'informazione, che sono considerate un'area a basso rischio; rileva che secondo la Corte dei conti i rischi principali inerenti alle spese amministrative e di altra natura riguardano l'inosservanza delle procedure per quanto riguarda gli appalti, l'esecuzione dei contratti, le assunzioni e il calcolo degli stipendi e delle indennità.

Assunzione di agenti temporanei e contrattuali

16. nota con soddisfazione che l'audit eseguito dalla Corte dei conti su 15 procedure di assunzione espletate al Parlamento nel 2012 non ha rilevato carenze o errori; invita tuttavia il segretario generale ad applicare rigorosamente le norme vigenti per la nomina o promozione di membri del personale, e in particolare di quelli che occupano posizioni manageriali;

Appalti

17. nota che l'audit della Corte dei conti ha analizzato 18 procedure di appalto del Parlamento; rileva che, in un caso, la Corte ha riscontrato carenze nell'applicazione di uno dei criteri di aggiudicazione e, in un altro, nella gestione e documentazione della procedura d'appalto;
18. raccomanda che gli Ordinatori migliorino la concezione, il coordinamento e l'efficacia del quadro regolamentare delle procedure d'appalto mediante opportune verifiche e direttive più chiare; osserva che l'attuazione del nuovo regolamento finanziario e delle sue norme di applicazione dovrebbe essere accompagnata dall'elaborazione di nuovi schemi di contratto e di Inviti a presentare offerte come pure dallo sviluppo di corsi di formazione specifici sul modo di definire e applicare i criteri di selezione e di aggiudicazione;

19. approva le risposte fornite dal Parlamento nella procedura in contraddittorio con la Corte dei conti;

Rassegna da parte della Corte dei conti dei progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni formulate nelle precedenti relazioni annuali

Risultati delle verifiche ex ante sulle procedure di assunzione

20. rammenta l'osservazione della Corte dei conti secondo cui, nelle procedure di assunzione degli Assistenti Parlamentari Accreditati (APA) il fascicolo non conteneva documenti che attestassero l'effettiva verifica ex ante dei documenti di assunzione; prende atto del fatto che la Corte dei conti ritiene la raccomandazione ora pienamente attuata, avendo il Parlamento formato la necessaria documentazione e conservato i documenti da verificare per giustificare le decisioni di assunzione di personale temporaneo e a contratto; invita il segretario generale a informare la commissione per il controllo dei bilanci entro il mese di settembre 2014 in merito all'efficacia delle misure adottate, fra cui quelle scaturite da osservazioni del Revisore interno, anche nella prospettiva dell'assunzione di un elevato numero di nuovi APA dopo le elezioni;

Appalti

21. constata con rammarico che l'analisi compiuta dalla Corte dei conti su un campione di procedure di appalto denotano il persistere di errori nella concezione, coordinamento e performance delle procedure di appalto, per cui il giudizio della Corte sui progressi compiuti è che le precedenti raccomandazioni sono per lo più ancora in corso di attuazione; ribadisce la sua richiesta di assicurare senza ulteriore indugio reali progressi su tutti i meccanismi di controllo dei pubblici appalti, al fine di colmare le carenze identificate e di garantire i prezzi più competitivi per i beni e servizi acquisiti;

Versamento di indennità e prestazioni sociali a membri del personale

22. rammenta le risultanze della Corte dei conti specificamente attinenti alle informazioni di cui dispongono i servizi del Parlamento per quanto riguarda la situazione dei membri del personale; constata che l'audit della Corte dei conti non ha fatto emergere nuove carenze ma che permane il rischio di effettuare pagamenti errati o indebiti; nota inoltre che nel 2012 il Parlamento ha adottato opportune misure che hanno ulteriormente migliorato il tasso di risposta in occasione della procedura annuale di verifica elettronica e di aggiornamento dei dati personali dei dipendenti e che, laddove necessario, le dichiarazioni del personale sono ora corredate da idonea documentazione;

Relazione annuale del Revisore interno

23. osserva che, nella riunione della commissione competente del 21 gennaio 2014 con il Revisore interno, quest'ultimo ha presentato la sua relazione annuale firmata il 12 luglio 2013 e ha indicato di aver nel 2012 effettuato i seguenti audit sull'amministrazione del Parlamento:

- consultazione della Revisione interna (*Internal Audit Service*) sul processo finalizzato alla scelta di telefoni ToIP ⁽¹⁾;
- Follow-up trasversale delle azioni in sospeso scaturite dalle relazioni di audit interno – Fase I del 2012;
- Follow-up trasversale delle azioni in sospeso scaturite dalle relazioni di audit interno – Fase II del 2012;
- audit sugli APA in servizio come Altri agenti dell'Unione;
- audit del processo di contabilità per competenza;
- follow-up dell'audit sulla politica immobiliare: pianificazione, valutazione e gestione del fabbisogno di locali;

24. rileva alcune delle conclusioni più significative contenute nella relazione annuale del Revisore interno:

- la regolarizzazione in bilancio delle spese di alcune casse anticipi permanenti (Uffici d'informazione e Viaggi dei deputati) resta soggetta a notevoli ritardi;
- sono stati realizzati progressi nel settore dei contributi ai partiti politici e alle fondazioni politiche a livello europeo;

⁽¹⁾ Telefonia via Internet Protocol.

- l'incarico di consultazione della Revisione interna sul processo che ha portato alla scelta di telefoni ToIP ha fatto emergere carenze nella formalizzazione delle decisioni relative al progetto ToIP, in relazione alle quali la DG ITEC ha indicato di stare già adottando le iniziative necessarie per attenuare eventuali rischi;
 - sono stati fatti notevoli passi avanti per quanto riguarda la governance delle tecnologie dell'informazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche; si segnalano in particolare i progressi metodologici realizzati dalla DG ITEC nello sviluppo di applicazioni;
 - dal primo follow-up relativo all'audit sui Gruppi di visitatori è emerso che tutte le azioni restano in sospenso, seppur con un rischio residuo parzialmente ridotto;
 - cinque azioni in sospenso per le quali le misure da adottare esulano dai poteri decisionali delle Direzioni generali interessate sono state deferite per decisione a un'autorità superiore;
25. nota e sostiene le opinioni espresse dal Revisore interno nel «Follow-up dell'audit sulla politica immobiliare: pianificazione, valutazione e gestione del fabbisogno di locali» secondo cui occorre:
- definire un'adeguata pianificazione del fabbisogno di locali nel medio e lungo periodo in funzione del previsto aumento del numero di occupanti;
 - effettuare l'assegnazione dei locali in base a criteri concordati a livello istituzionale e assicurare la disponibilità di norme e procedure che permettano di applicare effettivamente tali criteri;
 - utilizzare i locali in modo efficace ed efficiente;
26. nota e sostiene le opinioni espresse dal Revisore interno nell'«Audit degli assistenti parlamentari accreditati assunti in qualità di Altri agenti delle Comunità europee» secondo cui, in linea generale, l'ambiente di controllo (*control environment*) e relative attività delle DG Personale e Finanze danno la ragionevole certezza che gli APA sono assunti in conformità delle norme statutarie e che i loro emolumenti sono correttamente imputati all'indennità di assistenza parlamentare dei deputati; invita le due DG ad assicurare con ogni opportuno mezzo che tali garanzie divengano certe e inequivocabili;
27. prende atto del fatto che nel 2012 si è reso necessario uno storno dalla sotto-voce 4220-01 (Assistenti locali) alla sotto-voce 4220-02 (Assistenti accreditati) per un importo di EUR 7,3 milioni e che la sotto-voce 4220-01 è stata ridotta di complessivi EUR 14,1 milioni (14,3 %) a causa di un'errata stima del fabbisogno sia per gli assistenti locali che per gli assistenti accreditati, e ciò malgrado il fatto che il numero di assistenti accreditati sia aumentato solo marginalmente nel 2012 rispetto al 2011; ritiene che in futuro sarà necessario migliorare le stime per le sotto-voci in questione, onde rispettare il principio della sana gestione finanziaria e permettere di far fronte alle reali necessità;
28. rileva peraltro che, ai fini del pieno e stabile raggiungimento degli obiettivi di controllo interno nonché della corretta applicazione non solo del regolamento del Parlamento e delle pertinenti norme derivate adottate dai competenti organi parlamentari ma anche del regolamento finanziario, esistono margini per rafforzare ulteriormente determinate procedure di gestione e controllo che comportano un'esposizione moderata a rischi residuali; si tratta di:
- -- garantire informazioni tempestive e regolari agli APA su ogni modifica o aggiornamento delle norme loro applicabili - anche per analogia - e presentare ai loro rappresentanti una relazione motivata su tali modifiche e aggiornamenti al fine di garantire la trasparenza e i principi di pari trattamento e pari opportunità;
 - garantire ai deputati e agli APA adeguate e tempestive informazioni sui diritti e doveri connessi alla cessazione dei contratti di lavoro degli APA (ferie, disoccupazione, diritti pensionistici ecc.);
 - rafforzare i controlli interni per monitorare l'utilizzo dell'indennità di assistenza parlamentare;
 - garantire un'amministrazione più ordinata ed efficiente delle assunzioni di nuovi APA dopo le elezioni del 2014, pianificando in anticipo e prevedendo le necessarie risorse, in particolare quelle umane, e garantire continuità di assistenza ai deputati eletti per la nuova legislatura evitando interruzioni dei periodi contrattuali degli APA che continuano a prestare la loro opera;

29. rammenta ancora una volta la necessità, dopo cinque anni di applicazione del nuovo Statuto degli assistenti, di condurre al più presto possibile una valutazione completa prevedendo la possibilità di una revisione delle attuali norme;

Audit del Quadro di controllo interno

30. ricorda che nel 2003 e 2004 la *review* iniziale del Quadro di controllo interno ha dato luogo a 14 relazioni di audit riguardanti tutti gli uffici e i servizi centrali e che contengono 452 azioni concordate finalizzate a migliorare i livelli globali di:

- rispetto degli standard minimi di controllo interno dell'Istituzione;
- realizzazione degli obiettivi fondamentali di controllo (conformità con le disposizioni legislative e regolamentari applicabili e con le politiche vigenti; affidabilità delle informazioni e registrazioni degli atti gestionali; economicità, efficacia ed efficienza delle operazioni);

«Azioni pendenti» residue

31. nota che a fine 2012, dopo successivi audit di follow-up, restavano ancora da ultimare 15 azioni delle 452 del Quadro di controllo interno inizialmente concordate; prende atto della conclusione del Revisore interno secondo cui per due DG (Finanze e Infrastrutture e Logistica) vi sono evidenze di miglioramento nei processi di pubblico appalto;
32. nota il nuovo processo di monitoraggio della Revisione interna che serve ad assicurare il follow-up delle azioni concordate a seguito delle relazioni di audit e che prevede che ciascun incarico di follow-up si svolga in modo «trasversale» per coprire simultaneamente tutte le azioni pendenti da implementare; nota inoltre che gli incarichi sono ora assolti ogni due anni, in linea con la risoluzione del Parlamento del 10 maggio 2011 relativa al suo discarico per l'esercizio 2009;
33. nota che a fine 2012 il Revisore interno ha concluso che erano da implementare ancora 73 azioni, di cui 2 azioni critiche, 35 a rischio significativo e 36 a rischio moderato; rileva con soddisfazione che nel corso del 2012 sono state pienamente attuate e pertanto archiviate 80 azioni, fra cui 2 azioni critiche; incoraggia tutte le direzioni generali interessate a proseguire i loro sforzi per migliorare le rispettive procedure di gestione e controllo; chiede al Revisore interno di stabilire dei calendari più severi in materia di azioni da attuare; invita il Revisore a tenere la commissione per il controllo dei bilanci informata su tutte le azioni pendenti scaturite dalla *review* iniziale del Quadro di controllo interno; ribadisce la richiesta che la dirigenza centrale e periferica dia attuazione alle rimanenti azioni pendenti prima della fine dell'attuale legislatura;
34. nota la conclusione della Revisione interna secondo cui il processo di follow-up del 2012 denota un generale miglioramento con l'archiviazione di 80 delle 153 azioni pendenti validate a la riduzione del numero delle azioni critiche ad alto rischio (da otto a tre); è preoccupato tuttavia per il numero relativamente elevato (73) di azioni scadute, che sono state riportate al 2013; osserva che il profilo di rischio del Parlamento per le azioni in sospeso a fine esercizio presenta una maggiore percentuale di azioni nella categoria di rischio moderato rispetto all'inizio del 2012, il che indica che i servizi hanno compiuto progressi anche nei settori in cui le azioni non erano ancora state archiviate.

Follow-up dato dal segretario generale alla risoluzione di discarico 2011

35. prende atto dell'alta qualità delle risposte scritte alla risoluzione sul discarico 2011 fornite alla commissione per il controllo di bilancio il 25 ottobre 2013 e pervenute dunque prima dell'avvio della procedura di discarico 2012; saluta la successiva presentazione del segretario generale (25 novembre 2013) riguardante le risposte e il follow-up dell'amministrazione del Parlamento alle varie questioni e richieste contenute nella risoluzione di discarico del Parlamento per il 2011 e il dibattito che ne è seguito con i deputati;
36. saluta con soddisfazione il fatto che dal 2011 i servizi di traduzione e interpretazione del Parlamento stanno subendo importanti cambiamenti; constata che tale processo permetterà di accrescere notevolmente l'efficienza e conseguentemente di ridurre il fabbisogno finanziario mantenendo al tempo stesso la qualità e l'offerta per i deputati; nota che nel quadro della politica di multilinguismo integrale con utilizzo efficiente delle risorse, la traduzione *on-demand* del resoconto integrale delle plenarie e delle interrogazioni scritte ha permesso una riduzione permanente di spesa di 11 milioni di EUR sulle traduzioni esterne;

37. rammenta la seconda decisione adottata dall'Ufficio di presidenza il 12 marzo 2012 sul multilinguismo integrale ad uso efficiente di risorse, la quale ha stabilito che le delegazioni che richiedono deroghe per i viaggi compiuti durante le settimane di commissione (*Committee Weeks*) potranno beneficiare solo di un regime linguistico limitato (interpretazione in una sola lingua); nota che a seguito di tale provvedimento il numero delle missioni svolte nelle settimane riservate alle attività parlamentari esterne rispetto al totale delle missioni dello stesso anno è passato dal 36 % nel 2011 al 46 % nel 2012, mentre il numero di giornate/interprete in missione è diminuito tra il 2011 e il 2012 del 23 %;
38. nota che con successiva decisione del 23 marzo 2013 il segretario generale ha disposto che i pomeriggi di martedì e i mercoledì delle *Committee Weeks* siano riservati esclusivamente alle riunioni di commissione e ai triloghi; ritiene positivo che a seguito delle misure già attuate la quota dei servizi esterni di interpretazione sul totale del bilancio del Parlamento sia scesa dal 3,5 % del 2011 al 2,6 del 2012; ritiene che il principio della sana gestione finanziaria debba essere applicato anche all'interpretazione e che si debba procedere a una costante analisi critico-valutativa che indichi dove e come migliorare l'efficienza e controllare/limitare i costi, al fine di garantire un utilizzo ottimale del denaro dei contribuenti dell'Unione; invita il segretario generale a rendere pubblica la relazione annuale sull'applicazione del Codice di condotta sul multilinguismo ai membri della commissione competente;
39. nota la risposta del segretario generale in cui si indica che i costi del Premio LUX sono stati ridotti come proposto dalla commissione per il controllo dei bilanci e come votato in plenaria in occasione della relazione di discharge per il 2010; nota anche che sono state adottate una serie di misure concrete per comprimere al massimo detti costi, in particolare eliminando quelli relativi alle attività promozionali svolte in occasione di eventi internazionali e presso i locali del Parlamento; prende atto che nel 2012 la spesa per il Premio LUX è stata di EUR 434 421, con una riduzione del 24 % rispetto al 2011 (EUR 573 722); invita a identificare ulteriori misure di efficienza;
40. ritiene che i premi non rientrino fra le attività essenziali del Parlamento e chiede formalmente che prima di lanciare nuove iniziative di questo tipo si proceda a un'analisi costi-benefici;
41. nota che, stante il costante aumento della clientela e l'evoluzione dell'Istituzione, l'Ufficio di presidenza, nella sua riunione del 10 giugno 2013, ha adottato una strategia organica che delinea gli orientamenti principali per la politica di ristorazione al Parlamento fino al 2019; rammenta che le attività di ristorazione sono complessivamente cresciute di circa il 150 % dal 2002 al 2011, passando da 1,472 milioni di clienti nel 2002 a 3,711 milioni nel 2011; rileva che i servizi di ristorazione del Parlamento continuano ad essere caratterizzati da un disavanzo di esercizio che non può essere compensato esclusivamente dagli aumenti di prezzo; osserva che la politica dei prezzi al Parlamento deve mantenersi in linea con quella delle altre istituzioni e, vista la consistenza della clientela, che il Parlamento è nella posizione di ottenere migliori condizioni dagli appaltatori e di conseguire economie operative di scala;
42. nota che alcune delle richieste formulate nelle relazioni annuali di discharge approvate dall'Aula restano disattese; nota che secondo il segretario generale le richieste in questione rientrano nelle competenze dell'Ufficio di presidenza del Parlamento o della sua Conferenza dei presidenti; insiste sulla necessità che le richieste fatte nelle relazioni annuali di discharge siano pienamente attuate;

Discarico 2012 del Parlamento

43. osserva che il campo di applicazione della procedura di discharge non deve coprire unicamente l'esecuzione di bilancio e l'attività di gestione del segretario generale e dell'amministrazione del Parlamento per l'esercizio 2012, ma anche le decisioni adottate dagli organi direttivi, ossia il presidente, l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti; sottolinea che il Parlamento, nella sua azione di sindacato critico della gestione finanziaria dell'Istituzione, concede il discharge non tanto al segretario generale quanto piuttosto al suo presidente;
44. prende atto con soddisfazione a tale riguardo della qualità dello scambio di opinioni tra il segretario generale e la commissione per il controllo dei bilanci svoltosi alla presenza del Revisore interno il 21 gennaio 2014 nel quadro del discharge del Parlamento per l'esercizio 2012; ribadisce che gli organi direttivi e l'amministrazione del Parlamento devono, lungo tale processo, rispondere del proprio operato e che è pertanto essenziale che l'intero processo decisionale si svolga in modo assolutamente trasparente per garantire che ai cittadini dell'Unione sia offerta una rappresentazione veritiera e accurata del modo in cui il Parlamento prende le sue decisioni e dell'uso che fa delle risorse messe a sua disposizione; chiede conseguentemente che gli ordini del giorno delle riunioni e le decisioni adottate dal Parlamento siano comunicate immediatamente ai deputati, a tutto il personale del Parlamento e alla generalità del pubblico;

45. rileva che i principali punti di riferimento ai fini di una valutazione libera da considerazioni politiche dell'esecuzione del bilancio del Parlamento devono essere innanzitutto il parere del suo auditor esterno indipendente e in secondo luogo quello del Revisore interno e la sua valutazione del sistema di controllo interno; ribadisce la sua soddisfazione per il parere positivo dato dalla Corte dei conti sull'affidabilità dei conti del Parlamento e sulla legittimità e regolarità delle sottostanti operazioni;
46. rammenta che il Codice di condotta dei deputati del Parlamento adottato in Aula il 1° dicembre 2011 prescrive in merito agli interessi finanziari e al conflitto di interessi che i deputati dichiarino tutte le attività remunerate svolte all'esterno del Parlamento e i compensi ricevuti nonché tutte le altre funzioni potenzialmente in grado di generare conflitti di interesse, e vieta espressamente che i deputati accettino somme di denaro o altri doni in cambio di un'azione di influenza sulle decisioni del Parlamento; nota che il Codice detta chiare norme sull'accettazione di doni e sulle attività lobbistiche di ex deputati; chiede che l'amministrazione passi regolarmente al vaglio, e comunque con periodicità annuale, almeno il 15 % di tali dichiarazioni;
47. rileva che le norme di attuazione del Codice di condotta dei deputati sono state adottate dall'Ufficio di presidenza il 15 aprile 2013; nota con soddisfazione che le misure di applicazione relative all'articolo 5, paragrafo 3, in vigore dal 1° luglio 2013 e miranti a garantire la trasparenza per quanto riguarda le spese di viaggio, alloggio e soggiorno pagate da terzi, prescrivono l'obbligo di dichiarare ogni rimborso di spese di viaggio, alloggio e soggiorno a carico di soggetti terzi per la partecipazioni di deputati a eventi organizzati da tali soggetti; rileva inoltre che non occorre dichiarare rimborsi se i costi in questione riguardano solo pasti, biglietti d'ingresso e simili per un importo massimo di EUR 150;
48. chiede che tutti gli allegati alle interrogazioni parlamentari scritte (articolo 117 del regolamento del Parlamento) siano pubblicati sul sito web del Parlamento insieme alle interrogazioni cui si riferiscono;
49. ritiene che il Parlamento sia l'unica istituzione pubblica europea che versa un'indennità destinata a coprire le spese di gestione amministrativa su conti bancari privati e personali senza richiedere la conservazione delle ricevute o la revisione contabile della spesa; suppone che i deputati rivolgerebbero aspre critiche a qualsiasi altro organismo che, analogamente, omettesse di controllare l'impiego del denaro pubblico; invita il segretario generale a proporre disposizioni semplificate che garantiscano che l'indennità per spese generali sia utilizzata per gli scopi cui è destinata e non possa costituire un reddito privato integrativo per i deputati;
50. chiede una valutazione dell'indennità giornaliera dei deputati quanto al suo importo e utilizzo; chiede all'Ufficio di presidenza di rivedere di conseguenza le relative misure di esecuzione, onde garantire che l'indennità venga utilizzata nel modo più efficiente possibile sotto il profilo dei costi;

Attività politiche del presidente

51. chiede informazioni dettagliate sulle modalità con le quali il presidente, che ricopre un incarico politicamente neutro, abbia tenuto distinta la sua gestione amministrativa dalla sua campagna di candidato di punta dei Socialisti e Democratici alle elezioni europee, con specifico riguardo al personale del suo Gabinetto e degli uffici esterni del Parlamento e ai costi di viaggio; ritiene che per molte di tali attività non si sia fatta distinzione fra i due ruoli; chiede formalmente una chiara separazione delle funzioni dei titolari di pubblici uffici sul modello della Commissione, per evitare che siano i contribuenti dell'Unione a dover pagare per le campagne elettorali di candidati capolista europei;

Sedi di lavoro del Parlamento

52. nota che il Protocollo 6 allegato ai trattati riguardante l'ubicazione delle sedi delle istituzioni e approvato grazie all'accordo dei governi degli Stati membri impone al Parlamento tre sedi di lavoro; nota la richiesta espressa nella sua risoluzione del 17 aprile 2013 sul discharge 2011 ⁽¹⁾ che «il segretario generale e l'Ufficio di presidenza forniscano ai deputati informazioni e dati aggiornati sull'incidenza finanziaria e ambientale dell'esistenza di più sedi», richiesta seguita alla sua risoluzione del 6 febbraio 2013 relativa agli orientamenti per la procedura di bilancio 2014 ⁽²⁾ e alla sua risoluzione del 20 novembre 2013 sull'ubicazione delle sedi delle istituzioni dell'Unione europea ⁽³⁾;

⁽¹⁾ GU L 308 del 16.11.2013, pag. 3.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0048.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0498.

53. rammenta le importanti ragioni storiche alla base della determinazione della sede del Parlamento e ricorda che la scelta della sede delle istituzioni dell'Unione è di esclusiva competenza degli Stati membri; nota al riguardo che ogni decisione di cambiare le attuali norme sulla sede del Parlamento richiedono una modifica dei trattati, una decisione che deve essere presa all'unanimità dagli Stati membri;
54. osserva che la spesa legata alla dispersione geografica del Parlamento è stata identificata come importante area di potenziali risparmi; saluta con favore la relazione del segretario generale dell'agosto 2013 ⁽¹⁾ sull'incidenza finanziaria della dispersione geografica del Parlamento europeo; sottolinea che la relazione si basa sui seguenti parametri;
- si è preso a base il progetto di bilancio 2014;
 - i relativi calcoli sono stati aggiornati quando sono divenuti disponibili dati più recenti (ad esempio statistiche sulle missioni);
 - il metodo di valutazione dei costi di ammortamento è stato adattato per riflettere la proposta di fare di Bruxelles l'unica sede di attività, che permette una diminuzione di tali costi;
 - i costi derivanti dalle sedi di Strasburgo e Lussemburgo sono stati riportati separatamente;
 - sono state operate nuove stime per riflettere eventuali ulteriori spese ricorrenti dovute alla sede unica, investimenti a tantum e costi connessi all'unificazione delle sedi di lavoro;
55. osserva che la relazione stima il risparmio netto teorico conseguibile in caso di sede unica a Bruxelles a EUR 88,9 milioni l'anno, che rappresentano ca. il 5 % del bilancio del Parlamento per il 2014, l'1,03 % della spesa amministrativa totale dell'Unione e lo 0,06 % del bilancio complessivo dell'UE; prende nota che unificando le tre sedi di lavoro del Parlamento il beneficio netto annuo stimato per cittadino dell'Unione sarebbe di EUR 0,18;
56. rileva che la relazione indica in 14 milioni di EUR di spesa annua aggiuntiva l'eventuale assorbimento della sede Lussemburgo in quella di Bruxelles; sottolinea, sulla scorta di quanto indicato nella relazione, il diverso livello di supporto qualitativo e quantitativo fornito al Parlamento dagli Stati ospitanti; nota che tali potenziali costi non sono stati integrati nello scenario dei possibili risparmi realizzabili con Bruxelles come sede unica;
57. sottolinea che se Strasburgo e Lussemburgo non venissero più utilizzate come sedi di lavoro si otterrebbe un risparmio annuo di 10 703 tonnellate di emissioni CO₂, rispettivamente 10 235 per Strasburgo e 468 per Lussemburgo; constata con rammarico che questo impatto ambientale della dispersione geografica del Parlamento in termini di emissioni di carbonio ha rappresentato l'11,16 % dell'impronta carbonica totale del Parlamento nel 2011;
58. resta in attesa della pubblicazione dello studio della Corte dei conti che dovrebbe fornire un'analisi completa dei risparmi di bilancio realizzabili dall'Unione adottando un'unica sede per il Parlamento, come richiesto nella sua risoluzione del 20 novembre 2013 sull'ubicazione delle sedi delle istituzioni dell'Unione europea; chiede che lo studio tratti gli aspetti di bilancio insieme ai costi accessori, indicando ad esempio i risparmi ottenibili grazie a minori perdite di tempo lavorativo e a una maggiore efficienza; chiede che lo studio verta non solo sulle spese di viaggio del personale del Parlamento (fra cui quello interinale, gli esperti esterni e gli agenti temporanei) ma anche sui maggiori costi di viaggio per il personale della Commissione e del Consiglio generati dalla pluralità delle sedi;

Gestione amministrativa del Parlamento: rafforzare l'efficienza operativa

59. ribadisce che la presente risoluzione si concentra principalmente sull'esecuzione del bilancio e sul disarcico per l'esercizio 2012 e che il suo principale obiettivo è quello di garantire che il denaro dei contribuenti sia utilizzato nel miglior modo possibile e di evidenziare dove è possibile conseguire guadagni di efficienza; invita gli organi responsabili del Parlamento a continuare a migliorare l'efficienza nelle attività quotidiane del Parlamento a tutti i possibili livelli, al fine di prestare un migliore servizio ai cittadini dell'Unione; si attende che, nella sua prossima relazione annuale alla commissione per il controllo dei bilanci, il segretario generale si concentri maggiormente sull'efficacia e l'efficienza della spesa;

⁽¹⁾ «The three places of work of the European Parliament - Financial, environmental and regional impacts of geographic dispersion» (I tre luoghi di lavoro del Parlamento europeo: conseguenze finanziarie, ambientali e regionali della dispersione geografica), nota del segretario generale del Parlamento europeo del 30 agosto 2013.

60. è del parere che durante la legislatura 2009-2014, che è stata contrassegnata da un difficile quadro economico e finanziario, è stato spesso possibile conseguire notevoli risparmi, anche se in modo temporaneo e occasionale; è persuaso che l'amministrazione del Parlamento debba identificare nuovi interventi di efficienza che assicurino risparmi strutturali sistematici e definitivi, innanzitutto riducendo il bilancio del Parlamento e in secondo luogo permettendo la riassegnazione di risorse a nuove aree di intervento del Parlamento, in particolare per rafforzare la sua azione di sindacato sull'attuazione delle politiche unionali da parte della Commissione;
61. invita l'amministrazione del Parlamento a considerare un più intenso uso delle tecnologie disponibili come la teleconferenza e il telelavoro onde ridurre i costi amministrativi e di viaggio; chiede formalmente la presentazione di una proposta concreta che preveda un uso più esteso delle due soluzioni predette; ritiene che, senza compromettere la qualità delle azioni, sia possibile conseguire nuovi e significativi risparmi e che, prescindendo dai benefici finanziari, il ricorso alla teleconferenza e al telelavoro possa contribuire anche a un uso più efficiente del tempo e a un maggiore rispetto dell'ambiente da parte del Parlamento;
62. invita l'amministrazione ad applicare interventi intelligenti sui costi, per realizzare risparmi senza compromettere l'efficacia, l'efficienza e la qualità delle attività parlamentari;

Direzione generale della presidenza

63. nota che la DG PRES è stata riorganizzata, portando alla creazione di una nuova DG EPRS (Servizi di ricerca parlamentare) e che i servizi di sicurezza del Parlamento sono stati internalizzati portando alla creazione della DG Sicurezza; esprime soddisfazione per il fatto che l'internalizzazione della Sicurezza genererà prevedibilmente risparmi per oltre 11 milioni di EUR sul periodo 2013-2016; constata peraltro che per cinque membri del gabinetto del presidente è prevista la nomina a direttore o direttore generale nell'amministrazione del Parlamento; critica questa *longa manus* politica su posizioni manageriali che finisce per minare lo Statuto del personale; osserva che l'Unione critica il clientelismo politico in tutto il mondo e chiede formalmente che tale principio sia rispettato anche presso l'amministrazione del Parlamento; chiede di essere informato ogni anno dal segretario generale sull'esatta cifra risparmiata, che potrebbe rappresentare un'utile indicazione in grado di portare all'internalizzazione di altri servizi ora forniti da terzi;
64. nota che è stato assegnato un posto di direttore generale senza che, a sei mesi dalla nomina, l'interessato abbia assunto ancora le sue funzioni; chiede la soppressione di tale posto di direttore generale;

Direzione generale delle Politiche esterne

65. nota con preoccupazione che le esigenze generali di economia rischiano di ridurre la capacità delle delegazioni interparlamentari di conservare al Parlamento un profilo esterno che gli permetta una visibilità comparabile a quella delle altre istituzioni dell'Unione, specie la Commissione e il Consiglio, con la possibile conseguenza di minare l'approccio parlamentare alla politica esterna e il consolidamento della diplomazia parlamentare in quanto strumento integrativo delle attività della Commissione e del SEAE; giudica pertanto vitale conservare le conoscenze e l'esperienza acquisite dal Parlamento nella supervisione e nel conferimento di visibilità ai progetti europei e fare in modo che le misure proposte non indeboliscano il valore e l'efficacia del dialogo interparlamentare con altri paesi, specie in questi tempi di instabilità politica e di rischi per la democrazia (Primavera araba, conflitto mediorientale, conflitto in Ucraina, periodi pre-elettorali di consultazioni controverse ecc.); raccomanda caldamente che l'aspetto sicurezza delle delegazioni e missioni esterne del Parlamento venga garantito coordinandosi opportunamente con i servizi del SEAE ai fini dei preparativi e di un'efficace capacità di risposta;

Direzione generale della Comunicazione

66. nota che la DG COMM dispone alla voce 3 242 di un budget consistente per «pubblicazioni, informazioni e partecipazione a manifestazioni pubbliche»; vede nella corsa all'esternalizzazione costi supplementari per il contribuente; chiede un elenco dettagliato delle iniziative di esternalizzazione e relativi costi presso la DG COMM;
67. è preoccupato per i conflitti d'interesse che potrebbero celarsi dietro l'attribuzione di sovvenzioni a carico del bilancio del Parlamento; rammenta l'articolo 58 del regolamento finanziario e l'obbligo dell'amministrazione di verificare le dichiarazioni di beneficiari di sovvenzioni e appaltatori; chiede di conoscere quali analisi di rischio vengano condotte dall'amministrazione del Parlamento in relazione a dette dichiarazioni onde verificarne la veridicità;

Uffici di informazione

68. nota che nel 2012 le spese di missione per il personale degli Uffici di informazione sono state pari a EUR 1,8 milioni, di cui poco più di 1 milione per le missioni a Strasburgo; insiste sulla necessità di privilegiare il ricorso alla videoconferenza, che comporterebbe riduzioni strutturali di costo per il Parlamento e benefici ambientali, senza che l'attività parlamentare ne risenta;

Gruppi di visitatori

69. nota che dal gennaio 2012 sono entrate in vigore una serie di disposizioni che disciplinano l'accoglienza di gruppi di visitatori, fra cui norme relative al metodo di liquidazione delle sovvenzioni; rileva che l'Ufficio di presidenza ha deciso di mantenere l'opzione del pagamento in contanti ai gruppi di visitatori; è preoccupato per il grave rischio reputazionale e di sicurezza legato al pagamento in contanti; chiede una nuova decisione dell'Ufficio di presidenza per l'abolizione dei pagamenti in contanti che configurano una violazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾; prende atto del fatto che su ca. 2 000 gruppi di visitatori l'anno, nel 2012 solo 365 hanno ricevuto più di EUR 15 000 ma che la maggioranza di essi optano per il rimborso in contanti anche se l'amministrazione del Parlamento incoraggia il pagamento a mezzo bonifico bancario o la combinazione dei due metodi;

Casa della storia europea

70. prende atto che è stato assicurato il co-finanziamento dei costi operativi della Casa della Storia europea da parte della Commissione con un importo di EUR 800 000 in stanziamenti d'impegno nel bilancio 2014, imputati alla rubrica 3 del Quadro finanziario pluriennale; nota inoltre che l'importo, corrispondente al 30 % dei costi operativi iscritti in bilancio per tale anno, copre anche la spesa necessaria per un settimo giorno di apertura settimanale;
71. nota che il 22 ottobre 2012 l'Ufficio di presidenza ha adottato il progetto di massima per la mostra permanente della Casa della Storia europea;

EuroparlTV

72. nota che nel bilancio 2012 adottato in Aula dal Parlamento EUR 8,5 milioni erano riservati a EuroparlTV (voce di bilancio 3246); riconosce che, se il budget di EuroparlTV è stato significativamente ridotto dai 9 milioni di EUR del 2008 ai 5 milioni del 2014, la performance di tale servizio è stata migliorata con un certo numero di nuove attività e progetti, fra cui una quota maggiore di prodotti audiovisivi di pronto uso e con ciclo di vita più lungo e una serie di co-produzioni esclusive con stazioni televisive di vari Stati membri, il cui risultato è stato un aumento delle cifre di audience; saluta con favore l'aumento costante del numero dei *followers* del Parlamento sui media sociali, in particolare su Facebook (con attualmente oltre 1,2 milioni di «amici») per il quale sono in corso di sviluppo produzioni esclusive di EuroparlTV; attende con interesse l'analisi valutativa indipendente della produzione multimediale online del Parlamento, commissionata conformemente alla decisione dell'Ufficio di presidenza in data 3 dicembre 2012.
73. ritiene che EuroparlTV non rientri fra le attività essenziali del Parlamento e chiede formalmente che prima di lanciare nuove attività di EuroparlTV si proceda a un'analisi costi-benefici;

Direzione generale del Personale

74. sottolinea la difficoltà di assumere funzionari o agenti provenienti da alcuni Stati membri, tra cui la Germania, il Regno Unito, l'Austria o i Paesi Bassi, per i quali la quota di personale presso il segretariato generale del Parlamento è significativamente inferiore al «peso demografico» rispettivo di tali paesi all'interno dell'Unione e rileva tra il personale il numero relativamente elevato di cittadini del Belgio (13,6 %) o del Lussemburgo (2,2 %), dovuto al fatto che tali paesi sono sedi di lavoro del Parlamento; chiede all'Ufficio di presidenza di analizzare le procedure e i requisiti per l'assunzione, al fine di determinare in che modo esse possano creare difficoltà ad assumere personale proveniente da questi Stati membri;
75. chiede informazioni sulla tipologia contrattuale degli uscieri assunti localmente a Strasburgo e sull'impiego degli uscieri a Bruxelles durante le settimane di Strasburgo; chiede all'amministrazione del Parlamento una relazione che indichi se nel caso degli uscieri locali di Strasburgo le disposizioni UE in materia di previdenza sociale e diritto del lavoro siano rispettate e se siano previste garanzie contro il lavoro autonomo fittizio; chiede un raffronto di costi che stabilisca quale sia l'opzione più conveniente per il contribuente;

⁽¹⁾ Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

76. prende buona nota della decisione del Tribunale della funzione pubblica del 12 dicembre 2013 nella causa F-129/12 e constata con sconcerto che il Parlamento è stato condannato per non essere stato in grado di prestare assistenza in casi di vessazioni e licenziamenti irregolari; dà pertanto incarico ai servizi competenti di fare tutto il necessario per evitare in futuro situazioni analoghe;
77. chiede una relazione sull'aumento del numero di posti AD e ASD presso l'amministrazione del Parlamento tra il 2005 e l'anno finanziario corrente; chiede che i dati siano suddivisi per grado e nazionalità;
78. chiede una relazione sull'aumento del numero di posti di direttore e direttore generale presso l'amministrazione del Parlamento dopo il 2005; chiede che i dati siano suddivisi per nazionalità;
79. chiede una relazione che indichi quanti membri del personale dei gruppi politici siano divenuti «funzionari» dopo il 2009 a) tramite una procedura di selezione ordinaria e b) in forza della clausola della «passerella»;
80. rammenta che oltre 1 500 membri del personale del Parlamento hanno figli che frequentano Scuole europee; insiste sulla necessità che il Parlamento abbia una funzione leader nella struttura organizzativa delle Scuole;

Direzione generale Infrastrutture e Logistica (DG INLO)

Politica immobiliare del Parlamento

81. sottolinea che, negli anni, il Parlamento europeo è divenuto proprietario di immobili; che tale strategia comporta rischi intrinseci e che i costi di esercizio e manutenzione degli impianti tecnici non potranno in futuro che aumentare a causa della vetustà degli edifici; sottolinea in particolare che ogni strategia proprietaria e immobiliare deve anche tener conto dell'aumento di detti costi e della necessità di rinnovi edilizi a medio termine; rileva che la strategia proprietaria e immobiliare deve garantire la sostenibilità del bilancio del Parlamento e conservare un certo grado di flessibilità mediante una combinazione di acquisizioni, locazioni e usufrutti in modo da assicurare al Parlamento un uso ottimale delle sue risorse finanziarie; sottolinea che l'acquisto di un immobile potrebbe non essere sempre la soluzione migliore;
82. prende nota che nel corso del 2012 si è proceduto a una serie di revisioni contrattuali con un'analisi caso per caso delle condizioni finanziarie applicate, in particolare alla luce dei trend osservabili sul mercato della locazione di immobili; accoglie con favore il fatto che queste rinegoziazioni daranno luogo negli anni a venire ai seguenti risparmi strutturali:
 - usufrutto dell'edificio di rue Wiertz: riduzione di costi di EUR 0,45 milioni l'anno su imposta patrimoniale e spese;
 - trasferimento all'edificio Geos nel 2014: riduzione di costi pari a EUR 5 milioni su 45 mesi;
 - revisione contrattuale del canone per l'edificio Goldbell: riduzione di costi di EUR 2,5 milioni sino a fine 2017;
 - revisione contrattuale del canone per l'Ufficio informazioni di Madrid: riduzione di costi pari a EUR 0,27 milioni;

Edificio Konrad Adenauer (KAD)

83. rammenta l'iniziale esito negativo della selezione di candidati per il bando di gara relativo al progetto dell'edificio Konrad Adenauer, esito dovuto al fatto che i prezzi presentati a seguito del bando erano molto più elevati rispetto alle stime; nota la successiva decisione dell'Ufficio di presidenza del 2012 di ridefinire i bandi di gara per l'edificio KAD, il che ha portato alla presentazione di offerte molto più basse che rispettano il budget inizialmente concordato per questo progetto; rileva che i lavori sono iniziati nel settembre 2013 con un nuovo *project manager* e con migliori accordi di partnership nonché con il supporto del governo lussemburghese; si attende che il budget complessivo inizialmente concordato per il progetto edilizio sia rispettato malgrado gli inevitabili ritardi;

Aula del Parlamento a Bruxelles

84. prende atto del fatto che gli interventi di riparazione della struttura portante del soffitto dell'emiciclo del Parlamento a Bruxelles comportano costi per poco più di 2 milioni di EUR - dunque inferiori ai 3 milioni di EUR stimati - e che a causa dell'età dell'edificio non è stato possibile adire le vie legali; riconosce che le ispezioni regolari e la politica di manutenzione preventiva per gli edifici del Parlamento introdotta nel 2012 hanno permesso di individuare difetti nella travatura in legno del soffitto e di impedire un grave sinistro, con possibile perdita di vite umane e gravissimi danni all'immobile; prende atto del fatto che è stato possibile trasferire i servizi interessati negli altri edifici del Parlamento, disponendo la chiusura temporanea della zona A del Paul-Henry Spaak (PHS), e che l'Aula è nuovamente disponibile dall'inizio di aprile 2014;

Direzione generale Interpretazione e Conferenze e direzione generale della Traduzione

85. nota con soddisfazione che l'attuazione della decisione dell'Ufficio di presidenza sul multilinguismo con uso efficiente delle risorse ha generato nel 2012 risparmi per rispettivamente EUR 10,9 milioni e EUR 10 milioni nei servizi di interpretazione e di traduzione, senza pregiudicare il principio del multilinguismo o inficiare la qualità dell'attività parlamentare; ribadisce che la cooperazione interistituzionale è essenziale per lo scambio di buone prassi capaci di incrementare l'efficacia e di permettere risparmi;

Direzione generale delle Finanze*Fondo pensionistico volontario*

86. nota che nel 2012 il valore degli attivi del Fondo pensionistico volontario ⁽¹⁾ ha accresciuto il suo valore grazie a rendimenti sugli investimenti del 9,4 % in una situazione contrassegnata da un mercato ancora in ripresa dalla crisi finanziaria globale;
87. nota anche che a fine 2012 il deficit attuariale stimato, calcolato sulla base degli attivi del Fondo, era aumentato raggiungendo i 207,9 milioni di EUR; sottolinea che le passività future stimate si distribuiscono su un periodo di vari decenni;
88. nota tuttavia che tale situazione solleva preoccupazioni di possibile esaurimento del Fondo e che, se il Fondo non sarà in grado di far fronte ai suoi impegni, sarà il Parlamento a garantire la liquidazione delle pensioni per tutti gli ex deputati e alcuni deputati in carica affiliati al Fondo; rammenta che il Fondo pensionistico volontario era stato pensato come soluzione transitoria prima del nuovo Statuto dei deputati del Parlamento europeo entrato in vigore il 14 luglio 2009;
89. prende atto che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito nel 2013 che le decisioni adottate dall'Ufficio di presidenza nel 2009 - aumento da 60 a 63 anni dell'età pensionabile per gli affiliati al Fondo onde evitare l'esaurimento anticipato del capitale e allineamento con il nuovo Statuto dei deputati del Parlamento europeo - sono da considerare valide; rammenta che due terzi dei versamenti al Fondo sono stati fatti direttamente dal Parlamento e non da singoli deputati;

Direzione generale Innovazione e Assistenza tecnologica

90. è gravemente preoccupato per i danni arrecati alle cassette postali personali e riservate di un certo numero di deputati, assistenti parlamentari e funzionari, dopo che il Parlamento è stato vittima un attacco di tipo *man-in-the-middle* da parte di un hacker che ha intercettato le comunicazioni fra smartphone privati e il WiFi pubblico del Parlamento; insiste affinché si incarichi un soggetto terzo indipendente di condurre un audit di sicurezza su tutti i sistemi di informazione e comunicazione (TIC) del Parlamento secondo le specifiche di cui al paragrafo 99 e con una chiara tabella di marcia che porti nel 2015 a una più solida politica di sicurezza per tali sistemi;
91. ritiene che gli utenti «ospiti» debbano poter accedere a una rete WiFi che escluda l'accesso ai servizi intranet o ai servizi informatici interni del Parlamento come il webmail, e che occorra a tal fine separare le funzionalità della rete privata Wi-Fi e della rete Wi-Fi ospite; ritiene opportuno condurre un audit indipendente di sicurezza sull'intera infrastruttura informatica e di telecomunicazioni del Parlamento che dia assicurazioni sul fatto che il Parlamento opera secondo i migliori standard di sicurezza disponibili contro la pirateria e le intercettazioni telefoniche;

⁽¹⁾ Il Fondo pensionistico volontario è stato costituito il 14 luglio 1993 come associazione senza scopo di lucro (ASBL) di diritto lussemburghese.

92. ritiene che innovazioni importanti debbano essere puntellate da adeguati investimenti in attività di supporto e manutenzione dei progetti in questione e da un'idonea cooperazione con i deputati e il personale; rileva in particolare il riuscito avvio operativo del sistema AT4AM; esprime rammarico per l'interruzione della distribuzione Linux del Parlamento, configurazione che non è stata mai promossa o orientata verso i deputati e il personale che sarebbero stati interessati al progetto; rileva che l'introduzione di nuovi strumenti di lavoro per i deputati e il personale postula che i test della fase pilota siano eseguiti unicamente in cooperazione con deputati e membri del personale disposti a sobbarcarsi il lavoro supplementare che i test pilota comportano;
93. insiste in tal senso affinché il Parlamento collabori ancora con la direzione generale Informatica della Commissione per identificare, non soltanto nuovi strumenti TIC offensivi provenienti da distributori non tradizionali, ma anche idonee alternative agli strumenti e alle infrastrutture TIC di vecchio tipo che vadano nella direzione di soluzioni aperte, interoperabili e non legate a un particolare distributore, e ciò a fini di responsabilità sociale, etica ed economica;
94. prende atto del processo di internalizzazione del personale della Direzione Innovazione e Assistenza tecnologica, della promessa riduzione di costi e dell'accresciuta competenza e senso di identità istituzionale del personale operante nel settore delle TIC; rammenta che il maggiore livello di competenza per le innovazioni a carattere permanente era stata anche la motivazione fornita alcuni anni or sono per esternalizzare il settore; considera opinabile l'argomentazione della riduzione dei costi; è consapevole dei vincoli e delle sfide rappresentate dall'assunzione dei migliori professionisti disponibili sul mercato; invita il segretario generale a cooperare con l'Ufficio europeo per la selezione del personale per trovare il modo di accelerare le procedure di assunzione e di attrarre i migliori esperti nel campo delle tecnologie e della sicurezza informatica;
95. ritiene che debba essere il Parlamento ad avere l'ultima parola su tutte le questioni attinenti alle TIC;
96. nota che l'attuale infrastruttura TIC del Parlamento si basa solo in parte su soluzioni *open source* e che ciò limita il Parlamento nell'uso di soluzioni hardware e software; chiede la transizione graduale a un'infrastruttura basata su soluzioni *open source* che portino a una maggiore efficienza di costi e a una maggiore operabilità e permettano di raggiungere i massimi livelli di sicurezza; chiede a tale riguardo un supporto tecnico e amministrativo sufficiente a garantire un'adeguata manutenzione;
97. propone un più intenso utilizzo delle nuove TIC presso i servizi di traduzione e interpretazione;
98. sollecita inoltre il segretario generale a garantire che i deputati e il personale possano servirsi del personale di supporto TIC presso la sede di lavoro, in modo da assicurare ai deputati e al personale del Parlamento la sicurezza e il comfort dell'interazione personale con il personale tecnico; rammenta al segretario generale che il supporto TIC remoto può essere disagiata e meno adatto all'instaurazione di un rapporto di fiducia fra personale addetto alla manutenzione e beneficiari della manutenzione stessa; sottolinea l'inopportunità di affidarsi interamente a soluzioni remote, almeno fin quando il precitato audit di sicurezza non venga debitamente completato;
99. chiede formalmente al segretario generale di fare in modo che entro il 1° dicembre 2014 saranno assolti almeno i seguenti incarichi di audit;
 - test di penetrazione in contesto *black box*
 - test di penetrazione in contesto *white box*
 - revisione dei protocolli crittografici
 - revisione delle applicazioni
 - revisione delle liste di controllo degli accessi alle applicazioni
 - revisione delle liste di controllo degli accessi alle infrastrutture fisiche
 - revisione del processo di codifica per le applicazioni
 - revisione del codice sorgente per le applicazioni.

si attende che i risultati dell'audit siano presentati alla commissione per il controllo dei bilanci e alla commissione per i bilanci unitamente a un preventivo delle spese, delle risorse di personale e del tempo necessario a rimediare a eventuali deficit di sicurezza identificati nell'audit;

100. è del parere che la disponibilità dei dati non debba essere limitata da particolari architetture di piattaforma o di sistema e che il formato dei dati debba basarsi su standard liberamente accessibili e di grande diffusione supportati e mantenuti da organizzazioni indipendenti dai produttori; sottolinea che l'intera documentazione relativa al formato e a alle varie estensioni debba essere resa disponibile a titolo gratuito;

Agenzia di viaggi

101. accoglie con favore il fatto che, come sollecitato dalla commissione per il controllo dei bilanci, il nuovo contratto per l'agenzia di viaggi, entrato in vigore con il 1° gennaio 2014, permette l'esecuzione di audit finanziari e di performance; nota che l'unica agenzia a candidarsi è stata la BCD Travel N.V., la titolare del precedente contratto, e che il contratto attuale ha una durata di due anni;
102. suggerisce che, ove opportuno, per i voli intraeuropei dei deputati del Parlamento europeo sia incoraggiato l'acquisto di biglietti in classe economica;

Relazione annuale sui contratti aggiudicati

103. rammenta che il regolamento finanziario e le sue modalità di applicazione, entrati in vigore il 1° gennaio 2013, stabiliscono quali informazioni debbano essere fornite all'autorità di bilancio e al pubblico in merito all'aggiudicazione di appalti da parte dell'Istituzione; nota che il nuovo regolamento finanziario prescrive la pubblicazione dei contratti aggiudicati di valore superiore a EUR 15 000 (contro gli EUR 25 000 degli anni precedenti), corrispondenti alla nuova soglia oltre la quale è obbligatorio ricorrere a un appalto competitivo;
104. nota che tutte le Direzioni generali del Parlamento hanno aggiudicato nel 2012 appalti di valore superiore a EUR 25 000 per un valore complessivo di EUR 724 milioni (603 milioni nel 2011); rileva inoltre che i servizi centrali hanno trasmesso all'autorità di bilancio la relazione annuale sui contratti aggiudicati nel 2012, sulla base dei dati inseriti dagli uffici ordinatori nell'apposito registro;
105. rileva che la composizione tipologica dei contratti aggiudicati nel 2012 e nel 2011 è la seguente:

Tipo di contratto (fra EUR 15 000 e EUR 25 000)	2012	
	Numero di contratti	Valore (EUR)
Servizi	66	1 363 733
Forniture	13	246 663
Lavori	15	289 561
Edifici	0	0
Totale	94	1 899 957

Tipo di contratto (valore: EUR 25 000 o superiore)	2012		2011	
	Numero di contratti	Quota percentuale	Numero di contratti	Quota percentuale
Servizi	167	73 %	168	68 %
Forniture	39	17 %	43	18 %
Lavori	21	9 %	29	12 %
Edifici	3	1 %	5	2 %
Totale	230	100 %	245	100 %

Tipo di contratto (valore: EUR 25 000 o superiore)	2012		2011	
	Valore (EUR)	Quota percentuale	Valore (EUR)	Quota percentuale
Servizi	478 867 118	66 %	372 679 542	61 %
Forniture	20 050 555	3 %	181 515 814	30 %
Lavori	48 097 311	7 %	33 142 238	6 %
Edifici	177 282 082	24 %	15 881 213	3 %
Totale	724 297 066	100 %	603 218 807	100 %

(Relazione annuale sui contratti aggiudicati dal Parlamento europeo nel 2012, pag. 6)

106. rileva che la composizione dei contratti aggiudicati nel 2012 e nel 2011 per tipo di procedura è la seguente:

Tipo di procedura (fra EUR 15 000 e EUR 25 000)	2012	
	Numero di contratti	Valore (EUR)
Aperta	0	0
Ristretta	0	0
Negoziata	94	1 899 958
Competitiva	—	—
Eccezionale	—	—
Totale	94	1 899 958

Tipo di procedura (valore: EUR 25 000 o superiore)	2012		2011	
	Numero di contratti	Quota percentuale	Numero di contratti	Quota percentuale
Aperta	93	40 %	90	37 %
Ristretta	4	2 %	12	5 %
Negoziata	133	58 %	138	56 %
Competitiva	—	—	2	1 %
Eccezionale	—	—	3	1 %
Totale	230	100 %	245	100 %

Tipo di procedura (valore: EUR 25 000 o superiore)	2012		2011	
	Valore (EUR)	Quota percentuale	Valore (EUR)	Quota percentuale
Aperta	268 775 678	37 %	436 253 061	72 %
Ristretta	245 111 639	34 %	126 420 563	21 %
Negoziata	210 409 749	29 %	31 283 089	5 %
Competitiva	—	—	4 668 600	1 %
Eccezionale	—	—	4 593 494	1 %
Totale	724 297 066	100 %	603 218 807	100 %

(Relazione annuale sui contratti aggiudicati dal Parlamento europeo nel 2012, pag. 8)

107. prende atto che, su un totale di 230 contratti aggiudicati nel 2012, 97 per un valore di 514 milioni di EUR erano basati su procedure aperte o ristrette mentre 133, pari a un valore di 210 milioni di EUR, erano basati su procedure negoziate; nota che il considerevole aumento delle procedure negoziate dal 2011 al 2012 in termini di valore va ascritto a tre contratti edilizi per un valore complessivo era di EUR 177,28 milioni, che hanno inciso notevolmente sull'aumento totale;
108. deplora che, dopo la riduzione degli oneri amministrativi per i contratti di modesto importo finalizzata a favorire la partecipazione delle PMI, l'amministrazione non sia in grado di indicare il numero di PMI che hanno ottenuto contratti di modesto importo; constata pertanto che il segretario generale non è in grado di dimostrare se la riduzione degli oneri amministrativi abbiano effettivamente portato a una maggiore partecipazione delle PMI e quindi se le misure adottate si siano rivelate efficaci; chiede che venga monitorato il numero di PMI che hanno ottenuto contratti di modesto importo;
109. è del parere che per i contratti al di sotto dei 60 000 EUR debba essere garantita la piena trasparenza sui criteri di aggiudicazione e che tali contratti vadano verificati anche sotto il profilo dei conflitti di interesse;

Procedure negoziate a carattere eccezionale

110. segnala che il ricorso alle procedure negoziate eccezionali da parte del Parlamento è diminuito in cifre assolute nel 2012 (59 nel 2011 e 43 nel 2012), con una riduzione del 27 % per l'Istituzione; che cinque Direzioni generali non hanno utilizzato questo tipo di procedura nel 2012, mentre una sola DG ne ha utilizzato in numero pari rispetto al 2011 e due altre DG in numero superiore; rileva inoltre che dal 2012 l'Ordinatore responsabile deve sistematicamente indicare, in un allegato alle relazioni annuali di attività, i motivi del ricorso a una procedura negoziata eccezionale;

Gruppi politici (voce di bilancio 4 0 0)

111. è del parere che i gruppi politici sono soggetti chiave per il Parlamento e l'Unione tutta; il loro carattere transnazionale ne fa un modello unico al mondo e il loro ruolo è cruciale per garantire una solida responsabilità democratica in tutte le Istituzioni dell'Unione;
112. prende atto del fatto che nel 2012 gli stanziamenti iscritti alla voce di bilancio 4 0 0 sono stati utilizzati nel modo seguente:

Gruppo	2012					2011				
	Stanziameti annuali (*)	Risorse proprie e stanziamenti riportati	Spese	Tasso di esecuzione stanziamenti annuali	Importi riportati all'esercizio successivo	Stanziameti annuali	Risorse proprie e stanziamenti riportati	Spese	Tasso di esecuzione stanziamenti annuali	Importi riportati all'esercizio successivo (2011)
PPE	21 128	2 024	18 974	89,81 %	4 178	20 336	1 918	20 442	100,42 %	1 832
S&D	14 908	6 313	14 520	97,40 %	6 702	14 302	5 499	13 696	95,76 %	6 105
ALDE	6 673	2 281	6 855	102,72 %	2 100	6 477	2 416	6 676	103,07 %	2 217
Verts/ALE	4 319	1 460	4 002	92,65 %	1 778	4 025	1 242	3 820	94,91 %	1 447
GUE/NGL	2 563	1 094	2 602	101,52 %	1 055	2 535	1 088	2 553	100,71 %	1 070
ECR	3 765	1 219	3 407	90,51 %	1 577	3 831	720	3 375	88,09 %	1 176
EFD	2 538	881	2 494	98,29 %	925	2 088	835	2 046	98,03 %	876
Deputati non iscritti	1 362	413	963	70,73 %	367	1 270	409	924	72,72 %	413
Totale	57 255	15 687	53 817	94,00 %	18 680	54 866	14 126	53 514	97,53 %	15 137

(*) Tutti gli importi sono espressi in migliaia di euro.

Partiti politici europei e fondazioni politiche europee

113. prende atto del fatto che nel 2012 gli stanziamenti iscritti alla voce di bilancio 4 0 2 sono stati utilizzati nel modo seguente ⁽¹⁾:

Partito	Abbreviazione	Risorse proprie (*)	Sovvenzione PE	Totale delle entrate	Sovvenzione PE in % spesa ammissibile (max. 85 %)	Eccedenza di entrate (trasferimento alle riserve) o perdite
Partito popolare europeo	PPE	1 471	6 483	8 863	85 %	242
Partito dei socialisti europei	PSE	977	4 323	5 514	85 %	91
Partito dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa	ALDE	440	1 950	2 784	85 %	60
Partito Verde europeo	PVE	397	1 333	1 908	84 %	127
Alleanza dei conservatori e riformisti europei	AECR	216	1 139	1 701	85 %	13
Partito della Sinistra europea	EL	269	835	1 263	79 %	47
Partito Democratico europeo	PDE	79	363	630	84 %	0
Alleanza libera europea	EFA	91	382	530	85 %	23
Democratici UE	EUD	29	195	271	85 %	- 6
Movimento politico cristiano europeo	ECPM	44	242	285	85 %	0,6
Alleanza europea per la libertà	EAF	65	357	428	85 %	2
Alleanza europea dei movimenti nazionalisti	AEMN	44	186	333	85 %	- 2
Movimento per un'Europa della libertà e della democrazia	MELD	81	458	702	85 %	0
Totale		4 203	18 247	25 214	84 %	598

(*) Tutti gli importi sono espressi in migliaia di euro.

114. prende atto del fatto che nel 2012 gli stanziamenti iscritti alla voce di bilancio 4 0 3 sono stati utilizzati nel modo seguente ⁽²⁾:

Fondazione	Abbreviazione	Partito di affiliazione	Risorse proprie (*)	Sovvenzione PE	Totale delle entrate	Sovvenzione PE in % spesa ammissibile (max. 85 %)
Centre d'études européennes	CES	PPE	786	3 719	4 505	83 %
Fondazione europea di studi progressisti	FEPS	PSE	517	2 795	3 312	85 %

⁽¹⁾ Fonte: PV BUR 9.9.2013 (PE 512.496/BUR) punto 14 e PV BUR 7.10.2013 (PE 516.110/BUR) punto 12

⁽²⁾ Fonte: PV BUR 9.9.2013 (PE 512.496/BUR) punto 14, Nota SG all'Ufficio di presidenza: D(2013)33164

Fondazione	Abbreviazione	Partito di affiliazione	Risorse proprie (*)	Sovvenzione PE	Totale delle entrate	Sovvenzione PE in % spesa ammissibile (max. 85 %)
Forum liberale europeo	ELF	ALDE	183	996	1 179	85 %
Fondazione verde europea	GEF	PVE	156	865	1 020	85 %
Transform Europe	TE	EL	120	550	671	83 %
Istituto dei democratici europei	IED	PDE	48	238	286	85 %
Organizzazione per la cooperazione interstatale europea	OEIC	EUD	20	132	152	85 %
Centro Maurits Coppieters	CMC	EFA	36	200	235	85 %
Nuova Direzione	ND	AECR	141	679	820	85 %
Fondazione politica cristiana europea	ECPF	ECPM	30	167	197	82 %
Fondazione europea per la libertà	FEP	EAF	44	234	279	84 %
Fondazione per un'Europa della libertà e della democrazia	FELD	MELD	56	194	250	78 %
Totale			2 136	10 768	12 905	84 %

(*) Tutti gli importi sono espressi in migliaia di euro.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio**

(2014/543/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 ⁽¹⁾,
- visti i conti consolidati annuali dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2012 [COM(2013) 570 – C7-0275/2013] ⁽²⁾,
- vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2012, corredata delle risposte delle istituzioni ⁽³⁾,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni ⁽⁴⁾ presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2012 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare gli articoli 164, 165 e 166,
- visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽⁷⁾,
- visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0189/2014),

1. rinvia la decisione concernente il discharge al segretario generale del Consiglio per l'esecuzione del bilancio del Consiglio e del Consiglio europeo per l'esercizio 2012;

⁽¹⁾ GU L 56 del 29.2.2012.

⁽²⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 331 del 14.11.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 122.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 ⁽¹⁾,
 - visti i conti consolidati annuali dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2012 [COM(2013)0570 – C7-0275/2013] ⁽²⁾,
 - vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2012, corredata delle risposte delle istituzioni ⁽³⁾,
 - vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni ⁽⁴⁾ presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2012 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare gli articoli 164, 165 e 166,
 - visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽⁷⁾,
 - vista la lettera del commissario Algirdas Šemeta, in data 25 novembre 2011, con la quale ha risposto alla domanda 58 del questionario relativo al discharge 2011,
 - vista la lettera di Maroš Šefčovič, Vicepresidente della Commissione europea, in data 23 gennaio 2014, con la quale ha risposto alle domande poste dal relatore al Consiglio,
 - viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discharge,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0189/2014),
- A. considerando che tutte le istituzioni dell'Unione dovrebbero essere trasparenti e rendere pienamente conto ai cittadini dell'Unione in merito ai fondi loro affidati in qualità di istituzioni dell'Unione;
- B. considerando che in assenza di risposte alle domande del Parlamento e in mancanza di informazioni sufficienti, il Parlamento non è in grado di adottare una decisione con cognizione di causa sulla concessione del discharge;

⁽¹⁾ GU L 56 del 29.2.2012.

⁽²⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 331 del 14.11.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 122.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

1. constata con soddisfazione che, sulla base dell'audit svolto, la Corte dei conti ha concluso che l'insieme dei pagamenti dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 riguardanti le spese amministrative e di altra natura delle istituzioni e degli organismi non presenta errori rilevanti;
2. sottolinea che, nella relazione annuale del 2012, la Corte dei conti ha formulato osservazioni sul Consiglio europeo e sul Consiglio concernenti errori nella concezione delle procedure di appalto; constata che un errore riguardava lo svolgimento di una procedura negoziata e un altro riguardava l'applicazione di un criterio di selezione;
3. prende atto delle risposte date alle osservazioni della Corte dei conti e concorda con le raccomandazioni formulate da quest'ultima, secondo cui gli ordinatori dovrebbero migliorare la concezione, il coordinamento e i risultati delle procedure di appalto mediante controlli adeguati e orientamenti migliori; raccomanda altresì un'applicazione più rigorosa delle norme in materia di appalti, cui tutte le istituzioni dell'Unione sono tenute a conformarsi;
4. prende atto che nel 2012 il Consiglio europeo e il Consiglio disponevano di un bilancio globale pari a 533 920 000 EUR (563 262 480 EUR nel 2011), con un tasso di esecuzione del 91,8 %; è preoccupato per il fatto che il tasso di sottoutilizzo continua ad essere elevato e chiede che vengano sviluppati indicatori chiave di performance nei settori più sensibili, come le spese di viaggio delle delegazioni, la logistica e l'interpretazione;
5. rileva che 44 000 000 EUR di stanziamenti d'impegno sono stati cancellati nel 2012 a causa del sottoutilizzo e di un uso ridotto delle infrastrutture;
6. ribadisce che il bilancio del Consiglio europeo e quello del Consiglio dovrebbero essere separati al fine di contribuire alla trasparenza della loro gestione finanziaria e a una maggiore assunzione di responsabilità da parte di entrambe le istituzioni;
7. rinnova la richiesta dello scorso anno, invitando il Consiglio europeo e il Consiglio a trasmettere al Parlamento la loro relazione annuale di attività, comprendente un quadro generale dettagliato di tutte le risorse umane a disposizione delle due istituzioni, suddivise per categoria, grado, genere, nazionalità e formazione professionale;
8. appoggia la creazione di un comitato di revisione contabile presso il segretariato generale del Consiglio; invita il Consiglio a trasmettere al Parlamento le raccomandazioni di tale comitato;
9. prende atto dei miglioramenti realizzati nel seguito dato alle osservazioni del servizio di audit interno (87 %, rispetto all'84 % nel 2011); invita il Consiglio europeo e il Consiglio a migliorare ulteriormente questo risultato con la creazione del comitato di audit;
10. prende atto in particolare della raccomandazione dell'audit interno di creare un quadro specifico per la politica di lotta alla frode che è assente presso il segretariato generale del Consiglio; invita il Consiglio a includere, in conformità di tale raccomandazione, le misure adottate per attuare la raccomandazione nella sua relazione annuale di attività;
11. rileva che il progetto dell'edificio «Europa» continua ad essere oggetto di un attento controllo e che alcune raccomandazioni dell'audit interno non sono ancora state attuate; invita il Consiglio a informare l'autorità di scarico sullo stato di avanzamento dei lavori di costruzione e sulle proiezioni dei costi definitivi rispetto al bilancio iniziale di 240 milioni di EUR; invita il Consiglio a spiegare gli eventuali aumenti dei costi registrati tra l'inizio dei lavori di costruzione nel 2008 e il previsto completamento del progetto nel 2014;
12. invita il Consiglio a illustrare le modalità con le quali sono applicate le misure adottate nel periodo precedente per migliorare i risultati del progetto dell'edificio «Europa»; Invita inoltre il Consiglio a spiegare qual è il valore aggiunto apportato dall'équipe permanente responsabile della realizzazione del progetto;
13. chiede che vengano presentati una relazione sullo stato di avanzamento del progetto immobiliare del «Résidence Palace» e un elenco dettagliato delle spese sostenute finora;
14. invita nuovamente il Consiglio a fornire una spiegazione scritta esaustiva che indichi in modo dettagliato l'importo totale degli stanziamenti utilizzati per l'acquisto dell'edificio «Résidence Palace», le voci di bilancio da cui sono stati prelevati gli stanziamenti, le rate versate finora, il saldo rimanente e la destinazione prevista per l'edificio;
15. constata che gli stanziamenti di bilancio del Consiglio per il 2012 non sono aumentati; ritiene che questa tendenza sia positiva e si attende che essa continui anche nei prossimi esercizi;

16. accoglie con favore il processo di ammodernamento amministrativo in corso al Consiglio; si rammarica, tuttavia, della mancanza di informazioni sulle misure concrete adottate a tal fine e sull'impatto previsto sul bilancio del Consiglio; invita il Consiglio a fornire al Parlamento le informazioni mancanti quanto prima;
17. auspica di ricevere ulteriori informazioni sugli accordi sul livello dei servizi conclusi con il SEAE e non solo riguardo al processo di modernizzazione amministrativa;
18. invita il Consiglio a cooperare con le altre istituzioni per definire una metodologia uniforme per la presentazione dei costi della traduzione al fine di facilitare l'analisi e il raffronto di tali costi;
19. ritiene che il Consiglio abbia agito in modo sprezzante nei confronti del Parlamento nominando un membro della Corte dei conti nonostante il parere sfavorevole del Parlamento; esorta il Consiglio a tener conto dei pareri espressi dal Parlamento sulla nomina dei membri della Corte dei conti e delle dichiarazioni rilasciate dai potenziali membri della Corte dei conti prima della loro nomina;

Motivi del rinvio della decisione sulla concessione del discarico

20. ritiene che un controllo efficace dell'esecuzione del bilancio dell'Unione richieda una cooperazione tra il Parlamento e il Consiglio nel quadro di un accordo operativo;
21. deplora le difficoltà ripetutamente riscontrate finora nelle procedure di discarico; sottolinea che il Parlamento si è rifiutato di concedere il discarico al segretario generale del Consiglio per l'esecuzione del bilancio del Consiglio per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 per i motivi esposti nella sue risoluzioni del 10 maggio 2011, 25 ottobre 2011, 10 maggio 2012, 23 ottobre 2012, 17 aprile 2013 e 9 ottobre 2013;
22. ribadisce che un controllo di bilancio efficace può essere attuato solo mediante una cooperazione tra Parlamento e Consiglio, che deve prevedere innanzitutto riunioni ufficiali tra i rappresentanti del Consiglio e la commissione per il controllo dei bilanci, la risposta da parte del Consiglio alle domande formulate dai membri della commissione sulla base di un questionario scritto e la presentazione su richiesta di documenti che servano da materiale di supporto per il controllo di bilancio; ritiene che gli elementi fondamentali di un controllo di bilancio efficace siano contenuti nella sua risoluzione del 23 ottobre 2012;
23. ribadisce che, senza la cooperazione del Consiglio come indicato sopra, il Parlamento non è in grado di adottare una decisione informata sulla concessione del discarico;
24. sottolinea che la Commissione, nella sua risposta del 25 novembre 2011 alla lettera del presidente della commissione per il controllo dei bilanci, aveva già dichiarato che era auspicabile che il Parlamento continuasse a concedere, rinviare o rifiutare il discarico alle altre istituzioni, incluso il Consiglio, come è avvenuto fino ad ora;
25. sottolinea che il Parlamento, nella sua risoluzione sul discarico approvata nell'aprile 2013, ha deciso di trasmettere le domande del Consiglio alla Commissione; prende atto che la Commissione ha risposto con lettera in data 23 gennaio 2014;
26. appoggia pienamente il parere espresso dalla Commissione nella lettera del 23 gennaio 2014, secondo cui tutte le istituzioni devono partecipare pienamente al seguito da dare alle osservazioni formulate dal Parlamento nella procedura di discarico e che tutte le istituzioni dovrebbero cooperare per garantire il buon funzionamento della procedura di discarico nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del diritto derivato applicabile;
27. informa il Consiglio che nella sua lettera la Commissione afferma che non intende vigilare sull'esecuzione dei bilanci delle altre istituzioni e che rispondere alle domande indirizzate a un'altra istituzione costituirebbe una violazione dell'autonomia di tale istituzione nell'esecuzione della rispettiva sezione del bilancio; ricorda al Consiglio che una delle conclusioni del Consiglio europeo del 18 e 19 ottobre 2012 era che «occorre esplorare ulteriormente le questioni concernenti [...] la legittimità e la responsabilità democratiche»; ricorda che il Parlamento concede il discarico alle altre istituzioni dopo aver esaminato i documenti forniti e le risposte date alle domande; si rammarica che il Parlamento continui a incontrare difficoltà a ottenere risposte dal Consiglio;
28. valuta positivamente gli sforzi compiuti dalla presidenza greca per riaprire i negoziati tra le istituzioni; sottolinea, tuttavia, che tali negoziati non hanno prodotto i risultati attesi in passato;

29. ritiene auspicabile che il Parlamento eserciti il suo potere di concedere il discarico ai sensi degli articoli 316, 317 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in linea con l'attuale interpretazione e prassi, in particolare per concedere il discarico a ogni titolo di bilancio singolarmente, al fine di garantire la trasparenza e la responsabilità democratica nei confronti dei contribuenti dell'Unione;
 30. raccomanda di organizzare un workshop incentrato sull'analisi giuridica della funzione di controllo di bilancio del Parlamento e del dovere del Consiglio di cooperare; raccomanda di elaborare una relazione d'iniziativa su eventuali modifiche del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in preparazione alla possibilità di avviare procedure giuridiche e di apportare una modifica o un chiarimento delle norme sulla concessione del discarico alle altre istituzioni contenute nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 31. si rammarica che non tutte le istituzioni europee rispettino le stesse norme in materia di trasparenza; è convinto che il Parlamento e il Consiglio, in qualità di colegislatori, dovrebbero applicare gli stessi standard di trasparenza;
 32. ricorda che una buona cooperazione tra il Parlamento e il Consiglio è di fondamentale importanza per garantire una buona esecuzione del bilancio dell'Unione;
 33. chiede, di conseguenza, alla Corte dei conti di effettuare un audit approfondito delle attività amministrative e operative del Consiglio europeo, del Consiglio e del Servizio europeo per l'azione esterna, nel rispetto delle competenze previste dai trattati, e di riferire in merito al Parlamento;
 34. invita la Corte dei conti a includere nella sua prossima relazione annuale un esame del seguito dato dal Consiglio europeo e dal Consiglio alle raccomandazioni del Parlamento figuranti nella presente risoluzione.
-

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III — Commissione e agenzie esecutive**

(2014/544/UE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 ⁽¹⁾,
- visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2012 [COM(2013) 570 — C7-0273/2013] ⁽²⁾,
- visti la relazione della Commissione sul seguito dato alle decisioni di discharge 2011 [COM(2013) 668] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SWD(2013) 348 e SWD(2013) 349],
- vista la comunicazione della Commissione del 5 giugno 2013 dal titolo «Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2012» [COM(2013) 334],
- visti la relazione della Commissione sulla valutazione delle finanze dell'Unione in base ai risultati conseguiti [COM(2013) 461] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SWD(2013) 228 e SWD(2013) 229],
- vista la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2012 presentata all'autorità competente per il discharge [COM(2013) 606] e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione [SWD(2013) 314],
- viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2012, corredata delle risposte delle istituzioni ⁽³⁾, e le sue relazioni speciali,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni ⁽⁴⁾ presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2012, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 18 febbraio 2014, sullo scarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2012 (05848/2014 — C7-0048/2014),
- visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽⁶⁾, in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,
- visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0242/2014),

⁽¹⁾ GU L 56 del 29.2.2012.

⁽²⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 331 del 14.11.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 331 del 14.11.2013, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

- A. considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, procede all'esecuzione del bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;
1. concede il discharge alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III — Commissione e agenzie esecutive, nonché nella risoluzione del 3 aprile 2014 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discharge alla Commissione per l'esercizio 2012 ⁽¹⁾;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai ministri delle Finanze e dell'Agricoltura degli Stati membri e alle Corti dei conti nazionali, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0288 (cfr. pagina 69 della presente Gazzetta ufficiale).

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III — Commissione e agenzie esecutive**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 ⁽¹⁾,
- visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2012 [COM(2013) 570 — C7-0273/2013] ⁽²⁾,
- visti la relazione della Commissione sul seguito dato alle decisioni di discharge 2011 [COM(2013) 668] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SWD(2013) 348 e SWD(2013) 349],
- vista la comunicazione della Commissione del 5 giugno 2013 dal titolo «Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2012» [COM(2013) 334],
- visti la relazione della Commissione sulla valutazione delle finanze dell'Unione in base ai risultati conseguiti [COM(2013) 461] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SWD(2013) 228 e SWD(2013) 229],
- vista la comunicazione della Commissione sulla tutela del bilancio dell'Unione europea fino alla fine del 2012 [COM(2013) 682],
- vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle rettifiche finanziarie nette agli Stati membri nei settori dell'agricoltura e della politica di coesione [COM(2013) 934],
- vista la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2012 presentata all'autorità competente per il discharge [COM(2013) 606] e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione [SWD(2013) 314],
- viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2012, corredata delle risposte delle istituzioni ⁽³⁾, e le sue relazioni speciali,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni ⁽⁴⁾ presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2012, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014, sullo scarico da dare alla Commissione sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2012 (05848/2014 — C7-0048/2014),
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 18 febbraio 2014, sullo scarico da dare alle agenzie esecutive sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2012 (05850/2014 — C7-0049/2014),
- visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

⁽¹⁾ GU L 56 del 29.2.2012.

⁽²⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 331 del 14.11.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 331 del 14.11.2013, pag. 10.

- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,
 - visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari ⁽³⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafi 2 e 3,
 - viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni sul disarcio,
 - visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽⁴⁾;
 - visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0242/2014),
- A. considerando che per la diciannovesima volta consecutiva la Corte dei conti non è stata in grado di esprimere una dichiarazione di affidabilità positiva sulla legittimità e la regolarità dei pagamenti alla base dei conti;
- B. considerando che la continua assenza di una dichiarazione di affidabilità positiva rischia di compromettere la legittimità della spesa e delle politiche dell'Unione;
- C. considerando che, in una congiuntura in cui le risorse sono scarse a causa della crisi economica e finanziaria, assume una maggiore rilevanza la necessità di attenersi alla disciplina di bilancio e di utilizzare con la massima efficacia economica le risorse finanziarie;
- D. considerando che per l'Unione inizia ora un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 ⁽⁵⁾;
- E. considerando che, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), alla Commissione spetta la responsabilità ultima per l'esecuzione del bilancio dell'Unione e gli Stati membri sono tenuti a cooperare lealmente con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria;
- F. considerando che l'articolo 287 del TFUE prevede che «La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni [...]»
- G. considerando che assumono sempre maggiore rilevanza i controlli di rendimento per verificare il conseguimento degli obiettivi previsti con le operazioni di spesa;

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

- H. considerando che la gestione della Commissione va esposta in modo aperto, unitamente a quella degli Stati membri con responsabilità nell'ambito della gestione concorrente dei fondi, nell'ottica di rafforzare la fiducia dell'opinione pubblica nelle istituzioni;
- I. considerando che la relazione di valutazione delle finanze dell'Unione (articolo 318 del TFUE) è basata sui risultati conseguiti, in particolare rispetto alle indicazioni impartite, e rappresenta un'occasione per avviare una nuova cultura di rendimento all'interno della Commissione;
- J. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci deve essere in futuro maggiormente coinvolta nella verifica delle spese della Commissione; considerando altresì che occorre una migliore cooperazione con la Corte dei conti al fine di delinearne proposte ad ampio raggio per migliorare l'efficienza delle procedure di controllo;

Politica agricola e regionale: carenze nella gestione della Commissione e degli Stati membri

Lettera in data 5 novembre 2013 del relatore e dei relatori ombra al presidente della Commissione e risposta di quest'ultimo

1. esige che la Commissione, vista la ripetuta concentrazione degli errori in alcuni Stati membri, si assuma responsabilità maggiori e più incisive per prevenire pregiudizi finanziari a danno del bilancio dell'Unione;
2. rileva che il tasso di errore nel bilancio 2012 è aumentato per la terza volta consecutiva;
3. invita pertanto la Commissione, qualora il livello di errore permanga persistentemente elevato, ad applicare con maggiore rigore l'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento finanziario (EU, Euratom n. 966/2012) e, di conseguenza, a individuare le carenze nei sistemi di controllo e ad adottare o proporre interventi adeguati in termini di semplificazione, ulteriore rafforzamento dei sistemi di controllo e ridefinizione dei programmi o dei sistemi di erogazione;
4. è del parere che il rischio di errore nei settori d'intervento dell'Unione, in particolare nell'ambito della gestione concorrente, sia più elevato se le relative politiche risultano particolarmente complesse e se gli Stati membri sono restii a introdurre opportuni sistemi di controllo e di notifica; esorta tutti i soggetti interessati che concorrono al processo decisionale dell'Unione a procedere a un'ulteriore semplificazione, in particolare definendo norme di ammissibilità semplici e verificabili, riducendo le formalità burocratiche e predisponendo controlli opportuni ed efficaci;
5. prende atto che, secondo la comunicazione della Commissione sulla tutela del bilancio dell'Unione europea ⁽¹⁾, otto Stati membri sono responsabili per il 90 % delle rettifiche finanziarie nei settori a gestione concorrente; esorta pertanto la Commissione a prestare particolare attenzione ai paesi in questione;
6. constata che il relatore e i relatori ombra sul discharge alla Commissione per l'esercizio 2012 hanno sollecitato di imporre rettifiche finanziarie più rigorose per gli Stati membri i cui sistemi di gestione e di controllo evidenzino carenze persistenti e sistematiche;
7. prende atto che, nella sua risposta, il presidente della Commissione ha convenuto di:
 - a) inasprire la sorveglianza e i controlli negli Stati membri che evidenziano il profilo di maggiore rischio in termini di gestione e di controllo dei programmi dell'Unione;
 - b) continuare a sospendere i pagamenti e bloccare i programmi, ove giuridicamente possibile, se si verificano irregolarità gravi;
 - c) continuare a fornire i dati finanziari necessari per rendere possibile un'analisi approfondita degli Stati membri;

⁽¹⁾ COM(2013) 682 del 26.9.2013.

8. accoglie con soddisfazione la comunicazione della Commissione sulla tutela del bilancio dell'Unione, che presenta, per la prima volta, un quadro generale della situazione delle rettifiche finanziarie nei singoli Stati membri; chiede tuttavia un'analisi annuale più approfondita della situazione in ciascun paese, che indichi l'entità dei fondi che è stato effettivamente possibile restituire al bilancio dell'Unione;

Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle rettifiche finanziarie nette agli Stati membri nei settori dell'agricoltura e della politica di coesione ⁽¹⁾

9. si compiace del fatto che la Commissione, in risposta alla lettera dei deputati, abbia pubblicato detta comunicazione già nel dicembre 2013;
10. accoglie con favore le nuove norme per il periodo di programmazione 2014-2020, approvate mediante la procedura legislativa ordinaria, tra cui figurano misure quali la designazione delle autorità di audit e di certificazione, l'accreditamento delle autorità di audit, l'esame degli audit e l'accettazione dei conti, le rettifiche finanziarie e le rettifiche finanziarie nette, il controllo proporzionale e le condizionalità ex ante miranti a contribuire ulteriormente alla riduzione del livello di errore; sostiene, a tale riguardo, il crescente orientamento ai risultati e la concentrazione tematica della politica di coesione, che dovrebbero garantire un elevato valore aggiunto delle operazioni cofinanziate; plaude altresì alla definizione di carenza grave e al preannunciato innalzamento del numero delle rettifiche per le carenze ricorrenti;
11. si compiace del fatto che, nel nuovo periodo di programmazione 2014-2020, in caso di gravi carenze nell'esecuzione della politica di coesione possono e devono essere imposte rettifiche finanziarie nette, che continueranno ad essere la prassi normale in ambito agricolo;
12. ritiene che l'applicazione celere e corretta di rettifiche finanziarie nette costituisca uno strumento efficace per tutelare il bilancio dell'Unione ed è del parere che occorra tener conto dei recuperi e delle rettifiche finanziarie nell'ambito di una valutazione esaustiva del sistema generale di controllo interno; invita pertanto la Corte dei conti a trovare un accordo con la Commissione sulle modalità per integrare l'incidenza delle suddette misure correttive sulla tutela del bilancio dell'Unione;

Valutazione della comunicazione

a. Agricoltura e risorse naturali

13. rileva che tutte le rettifiche finanziarie nel settore agricolo sono rettifiche nette; sottolinea che l'applicazione di rettifiche finanziarie nette nel settore agricolo non rappresenta ancora l'avanzamento auspicato, in quanto
 - a) gli attuali parametri indicativi interni della Commissione prevedono già che la procedura di conformità non può superare una durata di due anni;
 - b) i criteri e i metodi cosiddetti «nuovi» per determinare la proporzionalità delle rettifiche finanziarie da applicare, citati nell'allegato I della comunicazione, fanno esplicito riferimento a orientamenti che saranno basati su quelli vigenti, adottati dalla Commissione già il 23 dicembre 1997; constata con stupore che per quasi vent'anni la Commissione non è stata in grado di ridurre la durata delle procedure di verifica della conformità al di sotto dei parametri autoimposti; considera tuttavia necessario accelerare la procedura di verifica della conformità ai fini di una sua piena efficacia, nonché migliorare ulteriormente i criteri e le metodologie per l'applicazione delle rettifiche finanziarie al di là dei nuovi orientamenti previsti;
 - c) gli Stati membri non forniscono, in maniera celere, semplice ed efficace, gli elementi di prova secondo cui la rettifica finanziaria netta prevista dalla Commissione non è giustificata, il che si traduce in frequenti ritardi nel trattamento dei dossier;

b. Politica di coesione

14. sottolinea che sono molti i fattori da cui dipende la possibilità che il nuovo strumento porti a più frequenti rettifiche finanziarie nette e quindi a un tasso di errore minore nella politica di coesione; ritiene inoltre problematica la possibilità esistente per gli Stati membri di eludere le rettifiche finanziarie nette (nessun limite in caso di sostituzione di progetti entro il 15 febbraio dell'anno «n+1», nessun termine per la notifica da parte degli Stati membri dei propri errori, complesse procedure di impugnazione);

⁽¹⁾ COM(2013) 934 del 13.12.2013.

15. chiede alla Commissione di presentare senza indugio una proposta intesa a limitare se non addirittura a vietare del tutto i progetti sostitutivi;
16. ritiene che l'efficacia di tale strumento per la politica di coesione non possa essere valutata anche perché la sua applicazione dipende dalla sua adozione dettagliata in un atto delegato previsto per l'aprile 2014;
17. segnala inoltre che alcune relazioni di audit di vari Stati membri, che costituiscono uno degli elementi su cui si basa la dichiarazione di affidabilità della Commissione, risultano sovente carenti, sottovalutano il grado di rischio e di errore e sono pertanto in parte inattendibili ⁽¹⁾; evidenzia altresì che solo recentemente la Corte dei conti ha confermato che la Commissione non deve fare affidamento sui risultati degli audit svolti dagli Stati membri riguardo all'impiego dei fondi regionali dell'Unione ⁽²⁾;

Riserve della Commissione, motivazione della richiesta di impegni formali

18. segnala che la Commissione Barroso si è insediata nel 2005 con l'obiettivo che la responsabilità finanziaria «dovrebbe essere rafforzata con il conseguimento di una dichiarazione di affidabilità da parte della Corte dei conti europea» ⁽³⁾;
19. ricorda l'assoluta importanza di una buona cooperazione, in particolare nell'ambito della gestione concorrente; esorta pertanto tutti i soggetti interessati che concorrono al processo decisionale dell'Unione a una maggiore efficienza, in particolare definendo norme di ammissibilità semplici e verificabili, emanando norme e procedure chiare per beneficiare dei fondi dell'Unione, riducendo le formalità burocratiche e predisponendo controlli opportuni ed efficaci;
20. esprime preoccupazione per il fatto che il tasso di errore nell'esercizio 2012 è aumentato per la terza volta consecutiva, anche tenendo conto della nuova metodologia della Corte dei conti;
21. continua ad essere molto preoccupato per il fatto che da anni la maggior parte degli errori rilevati dalla Corte dei conti avrebbero dovuto essere accertati dagli Stati membri stessi; ritiene pertanto che le statistiche di controllo, i risultati degli audit e le procedure in alcuni Stati membri rappresentino una base insufficiente per le valutazioni e le rettifiche finanziarie della Commissione e si aspetta miglioramenti significativi a questo proposito durante il periodo di programmazione finanziaria 2014-2020;
22. chiede pertanto, a norma dell'articolo 287, paragrafo 3, del TFUE, che sia rafforzata la cooperazione tra le istituzioni nazionali di controllo e la Corte dei conti per quanto riguarda i controlli della gestione concorrente;
23. riconosce, come la Commissione sottolinea costantemente, che circa l'80 % dei finanziamenti è speso nell'ambito della gestione concorrente; ricorda tuttavia che l'articolo 317 del TFUE precisa che alla Commissione spetta la responsabilità definitiva per l'esecuzione del bilancio; si attende tuttavia la piena collaborazione da parte degli Stati membri affinché garantiscano l'applicazione completa delle norme sulla corretta gestione finanziaria e i controlli;
24. considera che gli obblighi di rendiconto e di miglioramento costituiscano strumenti efficaci e appropriati per il scarico, che mirano ad avere un impatto tangibile sui tassi di errore;
25. sottolinea che il Parlamento esprime riserve solo per i settori nei quali non ha ricevuto adeguate garanzie dalla Commissione e/o dalla Corte dei conti per rispondere alle sue preoccupazioni; considera prioritario che la Commissione dimostri al Parlamento, in caso di riserve, quali misure correttive convincenti sono state prese per rispondere a tali preoccupazioni;

⁽¹⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione «Summary of Executive Summaries Internal Audit Engagements finalised by the IAS in 2012» [SWD(2013) 314], pag. 22 e seguenti, e Relazione annuale di attività della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale, pag. 6.

⁽²⁾ Comunicato stampa ECA/13/47 della Corte dei conti sulla relazione speciale n. 16/2013 sull'audit unico, 18 dicembre 2013.

⁽³⁾ COM(2005) 12 del 26 gennaio 2005, pag. 6.

26. considera le riserve come uno strumento di controllo di bilancio nuovo ed efficace, che indica l'impegno del Parlamento di sorvegliare da vicino le misure attuate da Commissione e Stati membri per eliminare i problemi identificati, giustificando così, in particolare dinanzi ai cittadini, la decisione di concedere il discarico;

... nel settore dell'agricoltura

27. rileva che il tasso di errore nel settore dello sviluppo rurale, dell'ambiente, della pesca e della sanità è pari al 7,9 %; deplora che, a seguito dei ritardi tra richieste di pagamento, pagamenti, controlli e statistiche pubblicate, non ci si possa aspettare un impatto significativo sulla riduzione del tasso di errore prima del 2014, nonostante il piano d'azione adottato nel 2012;
28. rileva che il servizio di audit interno della Commissione (SAI) ha osservato che la strategia di audit della DG AGRI non era sufficientemente formalizzata, vale a dire che vi erano lacune nella definizione del contesto dell'audit, nella fissazione di obiettivi quantitativi e misurabili (ad esempio il campo di applicazione dell'audit) e nella relativa capacità di analisi; esprime preoccupazione per le conclusioni del SAI, secondo cui i piani di controllo non erano sufficientemente sostenuti da valutazioni dei rischi e vi era un significativo ritardo dei controlli (il 13 % degli impegni 2007-2011 ancora in sospeso), nonostante gli sforzi della DG AGRI di ridurlo;
29. osserva che la Commissione ha riferito errori in merito al sistema di identificazione delle particelle fondiarie in Francia e in Portogallo dal 2006; osserva che prima del 2010 in tali paesi non era mai stato avviato un piano d'azione proprio; critica il fatto che i «piani d'azione» promossi dalla Commissione siano iniziati solo nel 2010 per il Portogallo e solo nel 2013 per la Francia; ritiene che, sebbene le modalità con cui la Commissione procede in caso di carenze riscontrate nel sistema di identificazione delle particelle fondiarie per calcolare le rettifiche finanziarie comportino lunghe procedure di conformità, ritardi nell'adozione dei piani d'azione e riserve nelle relazioni di attività annuali, esse consentano di effettuare reali rettifiche finanziarie, come richiesto dal Parlamento e dalla Corte dei conti, anziché rettifiche forfetarie suscettibili di essere contestate da Stati membri e beneficiari; appoggia l'approccio della Commissione e chiede che i sistemi siano migliorati in ogni modo possibile, anche fornendo formazione al personale, per potenziarne l'efficacia e la rapidità;
30. auspica di essere informato sull'importo totale di sovvenzioni, sussidi e altri strumenti finanziari dell'Unione spesi per creare e migliorare il sistema di identificazione delle particelle fondiarie a partire dalla relativa decisione, possibilmente ripartito per Stato membro;
31. sottolinea, in particolare, che gli errori riscontrati dalla Corte dei conti nel 2006 in Francia e in Portogallo, e successivamente confermati dalla Commissione nel 2008, non erano ancora stati completamente rimossi da parte degli Stati membri nel 2012, nonostante le decisioni sull'esecuzione di rettifiche forfetarie; evidenzia che dal 2006 al 2013 sono stati eseguiti pagamenti diretti, la cui legittimità e regolarità non erano completamente garantite; esprime preoccupazione per il bilancio dell'Unione, giacché le rettifiche finanziarie decise a seguito dell'identificazione di importi erroneamente erogati negli anni 2008-2013 in Francia e negli anni 2010-2013 in Portogallo, dovuti al persistere di errori nel sistema di identificazione delle particelle fondiarie individuati nel 2006, non sono state applicate; osserva tuttavia che la Commissione ha applicato rettifiche finanziarie nette già nel 2008 in Francia e nel 2010 in Portogallo; invita la Commissione a coprire integralmente i rischi finanziari comportati da tali errori nel bilancio dell'Unione mediante rettifiche nette;
32. prende atto che le procedure di verifica della conformità durano troppo a lungo e quindi non tutelano in modo efficace il bilancio dell'Unione; deplora le capacità amministrative rimaste congelate per anni e le perdite di entrate e di interessi per il bilancio dell'Unione;
33. osserva che il direttore generale della DG AGRI ha mantenuto una riserva reputazionale riguardo a carenze nella supervisione e nel controllo di prodotti biologici certificati; si attende che la Commissione metta in atto misure correttive volte ad assicurare che l'insufficienza dei controlli non porti a inique distorsioni della concorrenza tra gli agricoltori biologici e gli agricoltori convenzionali;
34. appoggia le riserve espresse dal Direttore generale della DG AGRI, e precisamente:
- una riserva riguardante gravi carenze nei pagamenti diretti a Portogallo, Bulgaria e Francia,
 - una riserva riguardante l'insieme della spesa destinata allo sviluppo rurale,
 - una riserva riguardante le carenze di supervisione e di controllo nell'ambito della produzione biologica;

... nel settore della politica regionale, dell'energia e dei trasporti;

35. rileva che il tasso di errore nella politica regionale è pari al 6,8 %;
 36. osserva che, in base agli audit della Corte dei conti e della Commissione, alcuni organi di controllo di taluni Stati membri non eseguono i rispettivi controlli con la necessaria diligenza e che non risulta sufficientemente chiaro se e a che proposito migliorano costantemente i propri sistemi di vigilanza e di controllo;
 37. osserva che le autorità degli Stati membri hanno interpretato gli orientamenti in modo diverso, in particolare per quanto riguarda il campionamento statistico e la copertura dell'universo di audit; esprime profonda preoccupazione per il fatto che il SAI abbia trovato variazioni di rilievo nella portata e nell'accuratezza dei controlli puntuali;
 38. constata che la Commissione non effettua sufficienti controlli a campione di propria iniziativa presso gli organi nazionali di controllo e i beneficiari finali;
 39. condivide la riserva espressa dal Direttore generale della DG REGIO in merito ai sistemi di gestione e di controllo del FESR/Fondo di coesione/Strumento di preadesione per il periodo di programmazione 2007-2013 in 17 Stati membri (72 programmi) e nell'ambito di 12 programmi europei di cooperazione territoriale; condivide altresì la riserva in merito ai sistemi di gestione e di controllo del FESR/Fondo di coesione/Strumento di preadesione per il periodo di programmazione 2000-2006 in cinque Stati membri (11 programmi); in tale contesto, rileva in particolare la necessità che:
 - le autorità di audit di tutti gli Stati membri prendano sul serio il loro compito di verifica al fine di migliorare durevolmente i sistemi di gestione, vigilanza e controllo;
 - la Commissione svolga un maggior numero di verifiche sui beneficiari finali e le autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni nell'anno «n» negli Stati membri in cui sono state riscontrate carenze nei sistemi amministrativi e di controllo durante l'anno «n-1»;
 - la Commissione si impegni a verificare i programmi operativi almeno una volta nel corso del periodo di programmazione;
 - la Commissione riferisca in tempo per la procedura di scarico 2013 in merito all'applicabilità operativa dell'espressione «carenze gravi» nell'atto delegato e nelle rettifiche finanziarie nette da esso scaturite;
- Pur non contestando la propria decisione di concedere il discarico, ribadisce le proprie riserve di cui ai paragrafi 34 e 39, che comportano i seguenti impegni vincolanti*
40. invita la Commissione ad adoperarsi affinché, nell'ambito della politica agricola, le procedure di verifica della conformità nei casi normali siano ultimate entro un periodo inferiore a due anni, come previsto nei suoi parametri di riferimento interni adottati oltre 15 anni or sono;
 41. invita la Commissione a risolvere senza indugio, in ambito agricolo, i problemi che emergono presso le agenzie di pagamento il cui rischio di errore residuo si situa al di sopra della soglia di rilevanza del 2 % individuata dalla Commissione; propone di concentrare gli sforzi soprattutto sulle agenzie di pagamento di Francia, Bulgaria, Romania, Portogallo e Lettonia;
 42. chiede, al fine di ovviare alle carenze dei sistemi di identificazione delle parcelle agricole, l'attuazione tempestiva dei piani d'azione; chiede altresì, in caso di inosservanza dei termini previsti nei piani d'azione, che siano imposte rettifiche nette proporzionate nel contesto delle procedure di verifica della conformità; rileva che i procedimenti in contraddittorio dovrebbero essere ultimati, di norma, entro due anni;
 43. invita la Commissione a riferire sui progressi dell'attuazione dei piani d'azione per Francia e Portogallo entro il 30 giugno 2014;
 44. è del parere che le ricorrenti carenze del sistema di identificazione delle parcelle agricole debbano essere affrontate inasprendo progressivamente le sanzioni ben oltre le rettifiche nette e forfettarie esistenti; invita la Commissione a presentare una proposta in questo senso;

45. invita la DG AGRI a elaborare e formalizzare la propria strategia di controllo, ripensare la propria valutazione dei rischi in funzione degli obiettivi prefissati e assicurare un'adeguata vigilanza grazie a migliori indicatori chiave del rendimento, quantitativi e qualitativi, la cui presentazione nella relazione annuale di attività dovrebbe essere migliorata;
46. chiede che nel settore della politica regionale, seguendo le raccomandazioni della Commissione e della Corte dei conti, gli Stati membri intensifichino e inaspriscano drasticamente i controlli di base;
47. invita la Commissione a riferire, nelle relazioni di attività delle direzioni generali, in che misura le statistiche di controllo o le relazioni di audit degli Stati membri sono state esaminate, verificate e convalidate e con quale livello di approfondimento;
48. invita la Commissione a evidenziare, nelle sue relazioni annuali di attività, in quale misura le proprie analisi del rischio abbiano influenzato l'attivazione delle proprie capacità di controllo, quali siano stati i paesi interessati e se le irregolarità siano state eliminate; chiede un numero maggiore di controlli a campione presso gli organi nazionali di autorizzazione e i beneficiari finali; rileva che, a tal fine, si potrebbe procedere a una riassegnazione del personale e/o a una riduzione del numero di audit negli Stati membri caratterizzati da tassi di errore contenuti;
49. sottolinea la necessità che gli orientamenti per gli audit effettuati dalla Commissione costituiscano un obbligo ovvio per tale istituzione; invita la Commissione ad esporli già nell'ambito della procedura di scarico 2013; chiede a tal fine indicazioni chiare sulla frequenza con cui in passato gli Stati membri e i programmi a rischio sono stati sottoposti a un criterio specifico di controllo e in che misura si possano accelerare le rettifiche finanziarie; sottolinea che tale approccio dovrebbe trovare riscontro già nei prossimi atti delegati e atti di esecuzione;
50. si attende che la Commissione migliori i controlli che svolge sulle relazioni annuali di controllo delle autorità di audit, al fine di assicurare che i revisori possano raggiungere conclusioni sull'impatto dell'affidabilità dei tassi di errore dagli audit degli Stati membri e rafforzare i processi di garanzia dell'affidabilità; è del parere che tali incongruenze debbano essere risolte al più presto per ridurre al minimo il rischio di mancata individuazione di carenze sistemiche e/o errori e irregolarità;
51. è consapevole del fatto che nelle prossime rettifiche finanziarie nette non possono figurare sanzioni automatiche, in quanto ciò violerebbe lo stato di diritto; chiede pertanto alla Commissione di impegnarsi a fondo ad abbreviare i procedimenti in contraddittorio che precedono l'imposizione di rettifiche nette o la sospensione dei pagamenti; invita a tale proposito la Commissione a presentare una relazione e a formulare una proposta; dichiara fin d'ora la propria intenzione di sostenere al riguardo la Commissione in caso di impugnazione da parte degli Stati membri;
52. invia la Commissione a inserire nella relazione annuale di attività sulla protezione del bilancio dell'Unione europea un capitolo sulle rettifiche finanziarie nette nei singoli Stati membri;
53. chiede alla Commissione di identificare, nella comunicazione sulla gestione concorrente dei fondi, i tre Stati membri caratterizzati dai più elevati tassi di errore e di rettifiche finanziarie, i quali saranno successivamente invitati a un'audizione con l'autorità di scarico nell'ambito della procedura di scarico;
54. invita il legislatore, alla prima occasione, a limitare nel tempo e in termini finanziari la possibilità di sostituire con nuovi progetti i progetti inficiati da errori prima del 15 febbraio dell'esercizio «n+1»;
55. invita la Corte dei conti ad avvalersi maggiormente dei controlli dei risultati per comparare i programmi di spesa in più paesi; ribadisce la propria richiesta alla Corte dei conti di presentare relazioni specifiche per paese nel caso di Stati membri particolarmente soggetti a errori (con strutture amministrative federali) e che hanno attirato l'attenzione in modo particolare (per l'elevato tasso di errori);

56. formula le seguenti richieste:

- le Direzioni generali interessate dovrebbero approntare una nuova strategia di audit più incisiva per ovviare alle carenze riscontrate in taluni Stati membri, come indicato ai paragrafi 47, 48 e 49;
- intensificazione dei controlli di qualità sugli audit e maggiori relazioni di controllo degli Stati membri, come indicato ai paragrafi 47 e 48;
- incrementare i controlli a campione sulla base degli audit effettuati in loco dalla Commissione e ricorrere in maniera più sistematica alle rettifiche finanziarie, come indicato al paragrafo 13;
- norme dettagliate nell'atto delegato RDC ai fini della definizione di carenze gravi e valutazione dei requisiti chiave per i sistemi di gestione e di controllo, come indicato al paragrafo 216;
- applicazione del graduale incremento delle riduzioni dei pagamenti e del graduale inasprimento delle sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità da parte del beneficiario finale di pagamenti diretti o di sostegno allo sviluppo rurale e in caso di ripetute irregolarità nel sistema di identificazione delle parcelle agricole;
- meccanismo di sospensione da utilizzarsi come strumento ex ante a tutela del bilancio dell'Unione, come indicato al paragrafo 42;
- il ricorso alle interruzioni, alle sospensioni, alle rettifiche finanziarie e ai recuperi sarà illustrato nei dettagli nella prossima relazione annuale sulla protezione del bilancio dell'Unione, con particolare riferimento ai fondi strutturali e al Fondo di coesione a partire dalla relazione per il 2016, come indicato al paragrafo 52;
- le relazioni annuali di attività delle Direzioni generali dovrebbero includere informazioni sulle riserve espresse in merito al rischio per il bilancio dell'Unione e tali riserve dovrebbero essere tolte una volta che gli Stati membri si saranno adoperati per ovviare alle carenze riscontrate e le spese irregolari saranno state rettificate; le relazioni annuali di attività dovranno indicare altresì il tasso di errore e il rischio residuo stimato, in particolare allorché gli Stati membri hanno effettuato interventi correttivi;
- dovrebbe essere preparata una nuova relazione orizzontale sulle modalità di attuazione dei nuovi strumenti di prevenzione e rettifica nell'ambito del QFP 2014-2020, in cui si valuti altresì i rischi derivanti dal divario tra la legislazione definitiva rispetto alle proposte della Commissione;
- i procedimenti in contraddittorio e le procedure di conciliazione dovrebbero essere razionalizzati in modo da ridurre a due anni l'intera procedura di conformità in tutti i casi normali, come indicato al paragrafo 40;
- per quanto riguarda la Francia e il Portogallo, dovrebbero essere predisposti piani di intervento generali in ambito agricolo, tra cui l'aggiornamento dei sistemi di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), come si richiede al paragrafo 44;
- introduzione di un modello per le dichiarazioni di gestione nazionali e formulazione di raccomandazioni in materia;
- limitazione della possibilità di sostituire con nuovi progetti i progetti inficiati da errori prima del 15 febbraio dell'esercizio «n+1»;
- migliore utilizzo dei RAL e limitazione del periodo coperto dai prefinanziamenti;
- la Commissione dovrebbe concludere accordi bilaterali vincolanti con gli Stati membri che hanno attirato l'attenzione in modo particolare, sulla falsariga del Semestre europeo;

57. chiede che il neoeletto presidente del Parlamento trasmetta le suddette richieste a tutti i candidati alla carica di presidente della Commissione, sollecitando impegni vincolanti per la realizzazione di quanto suesposto successivamente alle elezioni al Parlamento europeo del 2014; chiede inoltre al nuovo Parlamento di incorporare i suddetti impegni nella procedura scritta nell'ambito delle audizioni dei candidati designati alla nuova Commissione e di esigere adeguati impegni in proposito, al fine di garantire una migliore protezione del bilancio dell'Unione;
58. invita la Commissione a istituire un registro di tutti i finanziamenti unionali destinati ai media negli Stati membri a titolo dei fondi strutturali o agricoli, compresi quelli per lo sviluppo rurale;
59. invita la Commissione a concentrare i controlli sugli Stati membri vulnerabili o che richiamano l'attenzione al riguardo;
60. invita gli Stati membri che ancora non hanno introdotto una dichiarazione nazionale volontaria a farlo, basandosi sulla dichiarazione di gestione prevista all'articolo 59 del regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012; esorta la Commissione a definire al più presto possibile il modello per la dichiarazione di gestione; ricorda in proposito il lavoro in corso del gruppo di lavoro interistituzionale sulle dichiarazioni degli Stati membri, i cui risultati dipendono in larga misura dal nuovo contenuto delle dichiarazioni di gestione;
61. invita la Commissione a monitorare il processo di certificazione degli organi nazionali di controllo negli Stati membri in cui si registrano ripetutamente e più frequentemente elevati tassi di errore; incoraggia la Commissione a presentare una comunicazione e una proposta legislativa a tal fine;
62. invita la Commissione ad applicare l'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012, qualora il livello di errore si mantenga alto e, di conseguenza, a individuare le carenze dei sistemi di controllo, ad analizzare i costi e i benefici di possibili misure correttive e a intraprendere o proporre interventi adeguati in termini di semplificazione, miglioramento dei sistemi di controllo e ridefinizione dei programmi o dei sistemi di realizzazione;
63. chiede di ridurre in maniera significativa i requisiti di divulgazione e la densità dei controlli per gli Stati membri che operano in permanenza con tassi di errore alquanto ridotti; incoraggia la Commissione a presentare una comunicazione che comprenda una politica di controllo efficiente ed efficace a tal fine, che consenta di rendere disponibili maggiori risorse per le misure di controllo nei e per i paesi con elevati tassi di errore;
64. esorta la Commissione ad affrontare il problema dei prestanomi utilizzati per ottenere l'attribuzione di appalti pubblici; chiede che tutte le fasi delle procedure di appalto pubbliche siano pubblicate su Internet, assicurando la massima trasparenza e identificando anche i subappaltatori;
65. invita la Commissione a esaminare le sue modalità interne di gestione concorrente e a formulargli raccomandazioni in merito alla nomina di funzionari dell'Unione alla guida di organi nazionali di pagamento, di gestione e di controllo negli Stati membri responsabili dell'esborso dei finanziamenti dell'Unione;
66. raccomanda che il neoeletto Parlamento garantisca, tramite le commissioni competenti, che i rispettivi Commissari si impegnino formalmente, nella procedura scritta precedente alle audizioni, a mettere in atto misure correttive entro i tempi previsti; tali impegni, unitamente alle relazioni della Commissione e del Consiglio, gli consentiranno di adottare una decisione con cognizione di causa durante la procedura di scarico 2013;
67. invita il nuovo Parlamento a esaminare tutte le possibilità giuridiche esistenti in tal senso per ottenere, se del caso, nuovi miglioramenti legislativi nell'ambito della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale;

La dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti

Affidabilità dei conti — giudizio senza riserve

68. accoglie positivamente il fatto che i conti annuali dell'Unione europea per l'esercizio 2012 presentino fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'Unione al 31 dicembre 2012, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data;
69. fa rilevare che la Corte dei conti esprime non solo un parere sull'affidabilità dei conti ma anche tre pareri sulla legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti; ritiene che tale varietà di pareri non faciliti ai deputati il compito di valutare l'esecuzione del bilancio da parte della Commissione;
70. ritiene anormale che i conti annuali presentino una situazione patrimoniale negativa di -40,4 miliardi di EUR e si chiede se gli importi da esigere dagli Stati membri per le pensioni del personale, stimati a circa 42,5 miliardi di EUR, non dovrebbero figurare come attività, dal momento che costituiscono chiaramente un impegno; prende atto delle dichiarazioni del contabile della Commissione, secondo cui sarebbero state utilizzate norme contabili internazionali applicabili al settore pubblico; invita la Corte dei conti a pronunciarsi esplicitamente al riguardo; chiede che sia quantificato il rischio di non poter recuperare il suddetto importo vista la situazione finanziaria degli Stati membri; chiede che sia studiata la creazione di un fondo pensioni comunitario al fine di esternalizzare gli impegni finanziari nei confronti del personale;

Legittimità e regolarità delle entrate — giudizio senza riserve

71. constata con soddisfazione che le entrate su cui si basano i conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari;

Legittimità e regolarità degli impegni — giudizio senza riserve

72. constata con soddisfazione che gli impegni su cui si basano i conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari;

Legittimità e regolarità dei pagamenti — giudizio negativo

73. si rammarica profondamente del fatto che i pagamenti continuino a essere inficiati da errori in misura rilevante; ricorda alla Commissione che il Parlamento non ha alcuna tolleranza nei confronti degli errori;
74. esorta la Corte dei conti a valutare la pertinenza di un'analisi basata sul semplice tasso di errore e, nel rispetto della sua indipendenza, a prendere in considerazione la soglia di rilevanza ⁽¹⁾;
75. segnala che, in conformità delle norme internazionali di revisione contabile, spetta al revisore esterno fissare in piena indipendenza la soglia di rilevanza per gli errori;
76. rispetta il metodo della Corte dei conti di procedere secondo una «sezione rappresentativa» annuale con campionatura variabile di paesi e programmi prioritari; chiede, tuttavia, anche relazioni per paese legate al rischio e a programmi specifici iniziando dalla relazione annuale per il 2014;
77. rileva che il giudizio negativo della Corte dei conti si fonda sull'osservazione del fatto che i sistemi di vigilanza e controllo hanno un'efficacia soltanto parziale e che, di conseguenza, i pagamenti registrano un tasso di errore più probabile del 4,8 %;
78. osserva con preoccupazione che tutti i gruppi di politiche inerenti alle spese operative sono inficiati da errori in misura rilevante;

⁽¹⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sul futuro ruolo della Corte dei conti. Procedura di nomina dei membri della Corte dei conti: consultazione del Parlamento europeo (Testi adottati, P7_TA(2014)0060).

79. sottolinea la necessità di operare una chiara distinzione tra errori e frodi e ritiene che, nella stragrande maggioranza dei casi, gli errori dipendano da mancanze amministrative, molte delle quali derivano dalla complessità delle normative nazionali e dell'Unione, che possono essere rettificata; si attende che le istituzioni interessate prestino la dovuta attenzione a tale distinzione nelle loro comunicazioni al pubblico e ai mezzi d'informazione;
80. ricorda che il tasso di errore più probabile per i pagamenti era stato stimato al 3,9 % nell'esercizio 2011, al 3,7 % nell'esercizio 2010 e al 3,3 % nell'esercizio 2009; deplora tale aumento in quanto inverte la tendenza positiva constatata negli esercizi 2007, 2008 e 2009; riconosce, tuttavia, una delle ragioni dell'aumento del tasso di errore potrebbe risiedere nell'accresciuto numero di pagamenti nella fase conclusiva dei programmi;
81. deplora profondamente che la Commissione presieduta da Manuel Barroso non abbia onorato l'impegno assunto di ottenere una DAS integralmente positiva ⁽¹⁾;
82. osserva con preoccupazione che tutti i settori delle spese operative hanno contribuito a tale incremento, ma che quello dello sviluppo rurale, dell'ambiente, della pesca e della salute si conferma il gruppo di politiche più soggetto a errori, con un tasso stimato del 7,9 %, seguito dal gruppo della politica regionale, dell'energia e dei trasporti, con un tasso di errore stimato pari al 6,8 %;
83. sottolinea che gli aumenti del tasso di errore stimato sono risultati maggiori per quanto riguarda i settori di spesa «occupazione e affari sociali», «agricoltura: sviluppo rurale, misure di mercato e aiuti diretti», nonché «politica regionale, energia e trasporti»;
84. sottolinea che l'aumento del tasso di errore stimato è dovuto in parte al cambiamento del metodo di campionamento della Corte dei conti, dal momento che nel campione di operazioni considerato rientrano oramai soltanto i pagamenti intermedi, i pagamenti finali e la liquidazione degli anticipi;
85. rileva che la variazione del tasso di errore più probabile attribuibile al cambiamento del metodo di campionamento della Corte dei conti non supera gli 0,3 punti percentuali e che tale cambiamento è la ragione principale dell'aumento del tasso di errore stimato per le relazioni esterne, gli aiuti e l'allargamento, la ricerca e altre politiche interne;
86. valuta positivamente il fatto che nel 2012 la Corte dei conti abbia deciso di considerare quantificabili gli errori gravi commessi in materia di appalti da tutte le istituzioni e da tutti gli organismi dell'Unione, come già aveva fatto per gli errori commessi dagli Stati membri o da organizzazioni internazionali; fa osservare che la Corte dei conti non ha applicato retroattivamente tale approccio agli appalti delle istituzioni e degli organismi dell'Unione effettuati prima del 2011;
87. esorta vivamente la Corte dei conti ad adottare, assieme alla Commissione, un metodo comunemente concordato per il computo degli errori, dal momento che un approccio divergente offusca l'impatto reale di un errore sulla riuscita di un progetto e ne impedisce qualsiasi valutazione realistica;
88. osserva con soddisfazione che tale cambiamento di approccio consente di raffrontare il tasso di errore stimato relativo alle spese sotto gestione corrente (pari al 5,3 %) e quello relativo a tutte le altre forme di spesa operativa (pari al 4,3 %);
89. si compiace del fatto che il tasso di errore stimato dalla Corte dei conti per le spese amministrative gestite direttamente dalle istituzioni dell'Unione sia pari allo 0 %;
90. sottolinea che gli errori di ammissibilità rappresentano oltre i due terzi del tasso di errore stimato complessivo e che comprendono gravi inosservanze della normativa in materia di appalti pubblici (1,4 punti percentuali), progetti/attività o beneficiari completamente non ammissibili (1,1 punti percentuali), spese non ammissibili incluse nelle dichiarazioni di spesa (1,0 punti percentuali) e dichiarazioni incorrette nel settore agricolo (0,8 punti percentuali);
91. fa riferimento alla relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione [COM(2014) 38] secondo cui il settore degli appalti pubblici è particolarmente esposto a tale fenomeno; sottoscrive, a tale proposito, la richiesta di norme di integrità più rigorose e migliori meccanismi di controllo in diversi Stati membri;

⁽¹⁾ Il 26 gennaio 2005 il presidente Barroso ha esposto al Parlamento gli obiettivi strategici 2005-2009. Tra le priorità del quinquennio «La responsabilità finanziaria dovrebbe essere rafforzata con il conseguimento di una dichiarazione di affidabilità da parte della Corte dei conti europea» [COM(2005) 12, pag. 6].

92. rileva che nel 2012 le rettifiche finanziarie segnalate come attuate sono ammontate a 3,7 miliardi di EUR, oltre il triplo dell'importo del 2011 (1,1 miliardi di EUR), mentre i recuperi sono rimasti sostanzialmente invariati, attestandosi sui 678 milioni di EUR (733 milioni di EUR nel 2011), e che la maggior parte delle rettifiche del 2012 si riferisce al periodo di programmazione 2000-2006;
93. accoglie con favore il fatto che nel 2012 la Commissione sia riuscita a imporre rapidamente talune rettifiche finanziarie, laddove molte rettifiche vengono in generale effettuate solo diversi anni dopo l'esborso iniziale dei fondi; deplora che il protrarsi delle procedure comporti costi amministrativi supplementari nonché mancate entrate e interessi, venendo così a bloccare risorse di bilancio; ritiene che efficaci controlli ex ante rappresentino un modo migliore di tutelare il bilancio dell'Unione rispetto agli interventi finanziari ex post;
94. si compiace delle osservazioni specifiche per paese contenute nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo sulla protezione del bilancio dell'Unione europea alla fine del 2012 ⁽¹⁾; critica tuttavia la circostanza che non fornisce informazioni attendibili sulle revoche, i recuperi e i recuperi pendenti dei fondi strutturali per singoli Stati membri e chiede alla Commissione di comunicare dati specifici per paese con adeguato approfondimento e sulla base di dichiarazioni attendibili;
95. constata che l'importo totale delle rettifiche finanziarie e dei recuperi effettuati nel 2012 rappresenta in termini finanziari il 3,2 % di tutti i pagamenti di bilancio del 2012 e che l'importo medio annuale delle rettifiche finanziarie e dei recuperi effettuati dalla Commissione nel periodo 2009-2012 è stato pari a 2,6 miliardi di EUR, che corrisponde al 2 % dell'importo medio dei pagamenti a titolo del bilancio dell'Unione ⁽²⁾;
96. ritiene che tali misure abbiano avuto un impatto per ora contenuto sul bilancio dell'Unione e chiede alla Commissione di fornire a tale riguardo al Parlamento e al Consiglio, nella prossima comunicazione sulla tutela del bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2013, importi precisi e informazioni circa l'uso che è stato fatto di questi ultimi;
97. osserva che i conti 2012 registrano una rettifica finanziaria di 1,8 miliardi di EUR riguardo all'uso dei fondi nell'ambito della politica di coesione in Spagna nel corso del periodo 2000-2006, pari al 49 % del totale delle rettifiche del 2012; si rammarica del fatto che, in virtù delle normative attuali, le autorità spagnole abbiano avuto diritto a un ulteriore finanziamento per un importo di 1,390 miliardi di EUR;
98. accoglie favorevolmente il fatto che la Corte dei conti escluda dalla stima del tasso di errore solo le rettifiche finanziarie che danno luogo a rettifiche dettagliate a livello di progetto, ma riconosce che le rettifiche forfettarie decise dalla Commissione potrebbero rappresentare uno strumento efficace per tutelare il bilancio dell'Unione;
99. osserva che, nel caso della politica di coesione, solo circa l'1 % delle rettifiche finanziarie effettuate nel 2012 ha comportato una riduzione netta del finanziamento dell'Unione al programma e allo Stato membro interessato;
100. incoraggia la Commissione a fornire informazioni che consentano quanto più possibile una riconciliazione tra l'anno in cui viene effettuato il pagamento, l'anno in cui viene individuato il relativo errore e l'anno in cui il conseguente recupero o la conseguente rettifica finanziaria vengono menzionati nelle note allegare ai conti;

Relazione di sintesi e relazioni annuali di attività

101. constata che 12 direttori generali e due direttori di agenzie esecutive hanno espresso un totale di 23 riserve quantificate in materia di spese e che il direttore generale della DG Bilancio ha espresso una riserva nella sua dichiarazione sulle entrate;
102. si rammarica che l'espressione «importi a rischio» non sia definita nella «Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2012» (relazione di sintesi), adottata dalla Commissione il 5 giugno 2013, e che detti importi non siano calcolati su una base coerente dalle varie direzioni generali; invita la Commissione a definire un approccio comune tra le direzioni generali per quanto riguarda la determinazione degli importi a rischio;

⁽¹⁾ COM(2013) 682/2 del 30 settembre 2013.

⁽²⁾ Cfr. i punti 4 e 5 della comunicazione [COM(2013) 682/2].

103. sottolinea che, stimando che gli «importi a rischio» sono compresi tra l'1,9 % (2,6 miliardi di EUR) e il 2,6 % (3,5 miliardi di EUR) di tutti i pagamenti dell'esercizio, la Commissione riconosce che il livello di errore per ciò che riguarda le spese è verosimilmente rilevante, soprattutto quando essa stessa afferma che gli «importi a rischio» in una serie di settori, in particolare lo sviluppo rurale, sono probabilmente sottostimati; sottolinea, tuttavia, che questi importi non comprendono le potenziali future rettifiche finanziarie che riducono in misura sostanziale il rischio finale; esorta la Commissione a tutelare adeguatamente il bilancio dell'Unione e reputa incoraggiante il livello medio delle rettifiche finanziarie e dei recuperi effettuati in passato;
104. ritiene che il confronto operato nella relazione di sintesi della Commissione fra il totale degli «importi a rischio» e il livello medio delle rettifiche finanziarie nel corso degli ultimi anni andrebbe contestualizzato (i tempi delle rettifiche finanziarie e il loro impatto a livello degli Stati membri e dei beneficiari, la probabile sottostima degli «importi a rischio» e il riutilizzo dei fondi);
105. deplora il fatto che la Commissione continui a ignorare l'annosa richiesta del Parlamento di aggiungere la firma del singolo commissario alle relazioni annuali di attività delle rispettive direzioni generali di cui è competente; constata che la relazione di sintesi è adottata dal Collegio dei Commissari ma ritiene che ciò sia insoddisfacente alla luce dei principi democratici di rendicontabilità;

Pressione sul bilancio

106. prende atto dei tagli apportati dal Consiglio ai pagamenti, che hanno determinato un calo degli stanziamenti di pagamento rispetto ai bilanci adottati; sottolinea che il Consiglio continua a seguire la sua strategia che consiste nel tagliare in modo artificioso il livello dei pagamenti senza tener conto del fabbisogno reale e osserva con preoccupazione che l'importante divario tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento, associato a un elevato livello di sottoutilizzazione all'inizio del periodo di programmazione 2007-2013, si è tradotto in un accumulo di impegni inutilizzati che rappresenta l'equivalente di due anni e tre mesi;
107. sottolinea che l'attuale penuria di stanziamenti di pagamento è la causa prima del livello straordinariamente elevato di RAL, segnatamente negli ultimi anni del QFP 2007-2013; rileva con profonda preoccupazione che la Commissione incontra sempre maggiori difficoltà nel dar seguito a tutte le richieste di pagamento dell'esercizio nei limiti degli stanziamenti per pagamenti iscritti in bilancio e che il totale cumulato degli stanziamenti d'impegno disponibile nel periodo 2007-2013 ha superato di 114 miliardi di EUR il totale cumulato degli stanziamenti di pagamento nell'arco dello stesso periodo; osserva altresì che tale importo supera di 64 miliardi di EUR la differenza di 50 miliardi di EUR fra il totale degli stanziamenti d'impegno e il totale degli stanziamenti di pagamento previsti nel quadro finanziario;
108. esprime la propria preoccupazione per il fatto che gli impegni di bilancio non ancora liquidati della Commissione che non hanno ancora dato luogo a pagamenti e/o a disimpegni, sono aumentati di 10 miliardi di EUR raggiungendo i 217 miliardi di EUR, e che alla fine del 2012 non erano state ancora liquidate richieste di pagamento per un importo di 16,2 miliardi di EUR (contro 10,7 miliardi di EUR alla fine del 2011 e 6,4 miliardi di EUR alla fine del 2010); esprime inoltre preoccupazione per il fatto che il 52 % degli stanziamenti di pagamento richiesti nel progetto di bilancio 2014 è destinato al completamento dei programmi facenti capo al QFP 2007-2013;
109. deplora che la DG Aiuti umanitari e protezione civile della Commissione non abbia potuto onorare in tempo 60 milioni di EUR dei suoi obblighi di pagamento nel 2012 (e 160 milioni di EUR nel 2013), con gravi conseguenze per le persone vulnerabili e le ONG che cercano di aiutarle; chiede alla Commissione e all'autorità di bilancio, visti il carattere di urgenza nel salvare vite umane, la brevità del ciclo di progetto e la modesta dotazione (2 EUR per cittadino all'anno) per gli interventi dell'Unione in caso di emergenza, di riconoscere la natura eccezionale e la specificità di tali interventi, garantendo livelli adeguati di stanziamenti d'impegno e di pagamento a favore degli aiuti umanitari nel ciclo di bilancio annuale;
110. sottolinea che al 30 giugno 2013 l'importo lordo dei prefinanziamenti ammontava a 81 miliardi di EUR, di cui il 75 % (circa 61 miliardi di EUR) esistevano da oltre 18 mesi e il 20 % (16 miliardi di EUR) da oltre sei anni; rileva che l'inutile protrarsi dei periodi di prefinanziamento può condurre a un maggiore rischio di errore o di perdita e ritiene che il prefinanziamento non possa e non debba superare i 50 miliardi di EUR; osserva che nei settori a gestione concorrente i pagamenti dei prefinanziamenti non sono subordinati all'esistenza di una garanzia; propone pertanto che la Commissione preveda nella relazione del contabile una ripartizione dei pagamenti di prefinanziamento per anno di origine e per Stato membro.

111. esprime preoccupazione per il fatto che, al 30 giugno 2013, 4,8 miliardi di EUR del precedente periodo di programmazione 2000-2006 sono stati pagati dal bilancio dell'Unione come prefinanziamento per progetti di natura strutturale, il che non è stato né compensato, né recuperato dalla Commissione o dagli Stati membri; esige informazioni sulla situazione di tali progetti nonché informazioni sullo scadenziario per il recupero o la liquidazione di tali fondi;
112. esige una ripartizione e una spiegazione dettagliate dei 2,3 miliardi di EUR di prefinanziamento che: a) sono stati adeguati in virtù delle rettifiche tecniche apportate al saldo iniziale al momento della prima preparazione della contabilità per competenza o b) sono stati trasferiti dal bilancio della Commissione ad altri organismi dell'Unione (agenzie e imprese comuni) al momento della loro creazione;
113. esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione ha ricevuto, nel settore dello sviluppo e della cooperazione, garanzie per un totale di soli 700 milioni di EUR a fronte di un importo già erogato di 10,1 miliardi di EUR di prefinanziamenti; si attende che la Commissione intraprenda le necessarie iniziative per ridurre al minimo il rischio di credito; è convinto che le ONG, le organizzazioni internazionali e gli altri beneficiari di sovvenzioni o le parti contraenti debbano essere soggette a obblighi di garanzia per gli importi prefinanziati;
114. esorta la Commissione a preparare e a pubblicare una «previsione di tesoreria a lungo termine», che preveda il fabbisogno futuro di pagamenti per garantire che si possa dar corso ai pagamenti necessari attraverso i bilanci annuali approvati;
115. ricorda la propria proposta di designare a un commissario a tempo pieno per il controllo dei bilanci;

Responsabilità della Commissione e degli Stati membri nella gestione concorrente

116. deplora il fatto che, per la maggior parte delle operazioni inficiate da errori in settori soggetti a gestione concorrente (ad esempio, agricoltura e coesione), le autorità degli Stati membri disponessero di informazioni sufficienti per rilevare e rettificare gli errori; chiede pertanto nuovamente agli Stati membri di rafforzare urgentemente i controlli primari per far fronte a questo livello inaccettabile di cattiva gestione; chiede inoltre alla Commissione di proteggere il bilancio dell'Unione dal conseguente rischio di pagamenti irregolari, applicando rettifiche finanziarie qualora vengano riscontrate siffatte carenze nei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri; invita pertanto ancora una volta gli Stati membri e la Commissione a rafforzare urgentemente i controlli primari per far fronte all'inaccettabile livello di cattiva gestione descritto;
117. invita la Corte dei conti, a norma dell'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del TFUE, a formulare un parere sull'indipendenza delle autorità nazionali di audit per quanto riguarda la gestione concorrente;
118. osserva che la mancanza di affidabilità dei controlli di primo livello effettuati da alcuni Stati membri compromette la credibilità delle relazioni annuali di attività elaborate dai servizi della Commissione e della relazione di sintesi adottata dalla Commissione, dal momento che sono in parte basate sui risultati dei controlli attuati dalle autorità nazionali; ribadisce pertanto la sua precedente richiesta che la Commissione elabori relazioni annuali di attività attendibili e oggettive;
119. propone che venga presa in considerazione la possibilità che le istituzioni di controllo nazionali rilascino, in qualità di revisori contabili esterni indipendenti e nel rispetto delle norme internazionali di revisione contabile, attestati nazionali di audit sulla gestione dei fondi dell'Unione da sottoporre ai governi degli Stati membri, affinché siano rilasciati durante l'iter del discharge in base a una procedura interistituzionale ad hoc da introdurre;
120. sottolinea che, a norma dell'articolo 317 del TFUE, alla Commissione incombe la responsabilità ultima dell'esecuzione del bilancio dell'Unione; sottolinea che, sebbene la Commissione esegua il bilancio nell'ambito della gestione concorrente, i compiti di esecuzione sono delegati agli Stati membri a norma dell'articolo 59 del regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012;

121. accoglie con favore il fatto che, in conformità dell'articolo 59, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012, le autorità di gestione degli Stati membri sono tenute a trasmettere annualmente alla Commissione i rispettivi conti corredati di una dichiarazione di gestione, di un riepilogo annuale delle loro relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, nonché del parere di un organismo di audit indipendente; segnala che gli Stati membri possono fornire altresì dichiarazioni volontarie di gestione nazionale firmate al livello appropriato sulla base degli elementi previsti dal regolamento finanziario;
122. chiede alla Commissione di presentargli ogni anno le sintesi annuali delle relazioni definitive di audit e dei controlli effettuati dagli Stati membri a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 entro due mesi dal loro ricevimento da parte della Commissione, nel rispetto delle necessarie garanzie previste dall'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾; fa osservare che la propria commissione competente ha ricevuto tali sintesi annuali per l'esercizio 2012 soltanto il 19 febbraio 2014;
123. si compiace che la Commissione, nel contesto dell'accordo interistituzionale che accompagna il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, abbia istituito un gruppo di lavoro composto di rappresentanti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione al fine di elaborare un modello per dette dichiarazioni e di rendere le dichiarazioni nazionali utili per la procedura di affidabilità della Commissione;
124. chiede che, una volta definito il modello, la Commissione ne incoraggi attivamente e costantemente l'utilizzo da parte degli Stati membri allo scopo di ricevere dichiarazioni nazionali utili e attendibili da tutti gli Stati membri;

Le raccomandazioni del Consiglio sul discarico

125. chiede che il Consiglio adotti una posizione più critica sul discarico e sull'uso finale delle entrate tributarie dell'Unione negli Stati membri e osserva a tale proposito la posizione critica assunta da Svezia, Regno Unito e Paesi Bassi riguardo al discarico per il 2012; si augura che durante le rispettive presidenze tali Stati forniranno le informazioni necessarie, richieste dal Parlamento, sull'esecuzione del bilancio del Consiglio, onde evitare un ulteriore rifiuto del Parlamento di concedere il discarico; sottoscrive inoltre gli appelli alle dichiarazioni di gestione nazionale;
126. chiede che il Consiglio riferisca entro la fine dell'ottobre 2014 in merito all'attuazione delle misure rettificative che rientrano nelle competenze degli Stati membri contestualmente all'adozione della prossima raccomandazione sul discarico;

Entrate

127. constata che la valutazione della Corte dei conti non rileva alcun errore sostanziale nel calcolo, da parte della Commissione, dei contributi dagli Stati membri e il relativo pagamento, che avviene per lo più sulla base dei dati relativi alle previsioni del reddito nazionale lordo (RNL) per il 2012;
128. rileva che la Corte dei conti non ha potuto accertare la regolarità di 8 milioni di EUR del contributo EFTA (240 milioni di EUR); chiede alla Corte dei conti e alla Commissione di indagare su tale constatazione e di riferire in merito alla regolarità del contributo EFTA nell'ambito del follow-up della procedura di discarico 2012;
129. chiede alla Commissione europea di informare la commissione per il controllo dei bilanci nell'ambito del follow-up della procedura di discarico 2012 in merito agli sforzi esperiti per sciogliere le riserve riguardo alla trasmissione di dati relativi all'RNL;
130. considera singolare che i dati relativi all'RNL possano essere considerati definitivi soltanto quattro anni dopo la trasmissione; ritiene sproporzionato un tale lasso di tempo;

⁽¹⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

131. esprime preoccupazione per le carenze dei sistemi di imposta sul valore aggiunto (IVA) degli Stati membri; si richiama a tale proposito ai risultati esposti in uno studio⁽¹⁾ che stima a 193 miliardi di EUR la perdita di gettito IVA nel 2011 per le finanze pubbliche degli Stati membri imputabili a violazioni o a mancata riscossione; rileva che tale livello corrisponde al 18 % del gettito teorico dell'IVA o all'1,5 % del PIL (lo 0,5 % in più dell'attuale bilancio dell'Unione 2014-2020); auspica pertanto di essere informato in merito alle misure adottate dalla Commissione per sciogliere le attuali riserve riguardo ai sistemi nazionali dell'IVA degli Stati membri, che possono risalire fino agli anni '90;
132. constata che lo studio summenzionato dimostra che l'Italia (36 miliardi di EUR), la Francia (32 miliardi di EUR), la Germania (26,9 miliardi di EUR) e il Regno Unito (19 miliardi di EUR) hanno contribuito per oltre la metà dell'ammancio dell'IVA in termini quantitativi, principalmente perché si tratta delle maggiori economie dell'Unione; constata inoltre che, in termini di rapporto con il proprio PIL, la Romania (10 miliardi di EUR), la Grecia (9,7 miliardi di EUR), la Lituania (4,4 miliardi di EUR) e la Lettonia (0,9 miliardi di EUR) sono risultati i paesi con il maggiore ammanco dell'IVA nel 2001; rileva che lo studio in questione evidenzia altresì una netta tendenza al rialzo dell'ammancio dell'IVA in molti Stati membri a partire dal 2008 in ragione della crisi economica (in particolare nel caso di Spagna, Grecia, Lettonia, Irlanda, Portogallo e Slovacchia); rileva che, in media, nell'intera l'Unione l'ammancio dell'IVA è aumentato del 5 % dall'inizio della crisi economica;
133. prende atto in tale contesto della risposta della Commissione secondo cui 21 delle attuali 108 riserve sono state imposte dagli stessi Stati membri; osserva che 27 ulteriori riserve sono riconducibili al fatto che la legislazione nazionale non è in linea con la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁽²⁾; si compiace del fatto che 12 delle 16 riserve di vecchia data siano state sciolte;
134. deplora che il Belgio, la Finlandia e la Polonia, oggetto nel 2012 di una visita della Corte dei conti nel contesto dei propri audit, abbiano evidenziato irregolarità nella vigilanza doganale a livello nazionale nel contesto delle verifiche ex post e dell'analisi del rischio; esorta la Commissione a indagare su tali irregolarità;
135. desume dai controlli di cui sopra, così come da quelli della Commissione nel 2010 e 2011, che analoghe irregolarità potrebbero essere riscontrate anche in altri paesi e invita pertanto gli Stati membri e la Commissione a rafforzare la loro vigilanza doganale soprattutto nei principali porti; chiede alla Commissione di riferire in merito nel corso della procedura di discarico 2013;
136. esprime preoccupazione per il fatto che le ammende comminate ma non ancora corrisposte per un importo di 200 milioni di EUR non hanno alcuna copertura;
137. constata l'impossibilità per ragioni tecniche di introdurre il codice doganale ammodernato, in base a quanto si evince dalla lettera del commissario Šemeta del 12 aprile 2013⁽³⁾;
138. prende atto della comunicazione della Commissione «Piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale» del 6 dicembre 2012 [COM(2012) 722] e delle risposte della Commissione del 26 settembre 2013 [COM(2013) 349];
139. si compiace dell'annuncio del commissario Šemeta di trasmettergli entro il 1° maggio 2014 un riepilogo delle misure con cui si intende contrastare l'evasione e l'elusione fiscale;
140. ritiene che le frodi dell'IVA, e in particolare la frode «carosello» o la frode «dell'operatore inadempiente», falsino la concorrenza, privino i bilanci nazionali di risorse importanti e noccano al bilancio dell'Unione; chiede alla Commissione di utilizzare tutti i mezzi per far rispettare l'obbligo degli Stati membri di fornirle informazioni in maniera tempestiva; plaude a tale proposito alla promessa del commissario di trasmettere al Parlamento entro il 1° maggio 2014 un riepilogo degli sviluppi inerenti alle iniziative adottate per contrastare l'evasione e l'elusione fiscale all'interno dell'Unione e in relazione a paesi terzi;

(1) Studio sulla quantificazione e l'analisi delle carenze in materia di IVA nei 27 Stati membri dell'UE — Relazione finale (TAXUD/2012//DE/316) http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/reports_published/index_de.htm

(2) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(3) ARES(2013) 684754.

Agricoltura*Sostegno di mercato e pagamenti diretti*

141. deplora che i pagamenti a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per il 2012 siano inficiati da errori rilevanti e che i sistemi di supervisione e di controllo per i pagamenti contabilizzati come spese siano risultati solo parzialmente efficaci; deplora l'incremento al 3,8 % del tasso di errore più probabile (2011: 2,9 %);
142. rileva che, per un numero significativo di operazioni inficiate da errori, la Corte dei conti ritiene che le autorità nazionali disponessero di informazioni sufficienti per individuare e correggere gli errori in questione; chiede alla Corte dei conti di trasmettere dati dettagliati al riguardo;
143. esprime profonda preoccupazione per il fatto che le critiche formulate dalla Corte dei conti nella sua relazione annuale 2012 e le debolezze sistematiche da essa rilevate, specialmente per quanto riguarda l'ammissibilità dei pascoli permanenti, sono state riferite già dal 2007 nelle relazioni della Corte dei conti; prende atto delle spiegazioni della Commissione e chiede alla Commissione e alla Corte dei conti, nel contesto dei procedimenti contraddittori, di raggiungere un accordo sui criteri di ammissibilità dei pascoli permanenti;
144. evidenzia che gli errori di precisione più frequenti riguardano la sovradichiarazione delle superfici ed errori amministrativi e che gli errori di precisione più rilevanti riguardano per lo più pagamenti in eccesso per pascoli permanenti; deplora che le sovradichiarazioni non siano state individuate, in alcuni Stati membri, mediante controlli incrociati tra le parcelle dichiarate e quelle registrate nel Sistema di identificazione delle parcelle agricole, dato che la banca dati di tale sistema è solo parzialmente affidabile;
145. segnala che l'audit della Corte dei conti ha preso in esame i requisiti di condizionalità e che i casi di mancato rispetto di tali obblighi sono stati trattati come errori, purché potesse essere dimostrato che la violazione sussisteva già nell'anno in cui l'agricoltore aveva presentato la domanda di aiuto;
146. rileva che la Corte dei conti incorpora le carenze nell'ambito della condizionalità nel suo calcolo del tasso di errore; osserva tuttavia che, a giudizio della Commissione, la condizionalità non riguarda l'ammissibilità ai pagamenti, ma si limita a dare luogo a sanzioni amministrative⁽¹⁾;
147. rammenta che il tasso di errore va considerato con la massima prudenza e non deve essere inteso come una valutazione globale dell'osservanza dei requisiti di condizionalità da parte del titolare dell'azienda, dato che la Corte dei conti, nei suoi audit, ha esaminato solo alcuni dei requisiti di condizionalità⁽²⁾;
148. esprime profonda preoccupazione per il fatto che gli audit della Corte abbiano nuovamente mostrato che l'efficacia del sistema interno di gestione e di controllo (IACS) risulta compromessa soprattutto dall'imprecisione delle banche dati utilizzate per i controlli incrociati; segnala in particolare che nei sistemi di identificazione delle parcelle agricole in Inghilterra e Irlanda del Nord sono state riscontrate carenze significative;
149. deplora altresì che la Corte dei conti abbia accertato, presso i tre organismi pagatori controllati in Inghilterra, Irlanda del Nord e Lussemburgo, carenze riguardo alla precisione dei pagamenti, ma anche riguardo alla qualità delle misurazioni effettuate in loco;
150. condivide le riserve della Corte dei conti in merito al cambiamento di approccio della DG AGRI per il calcolo del tasso di errore residuo per l'aiuto disaccoppiato per le superfici per il 2012, in quanto tiene conto del fatto che le statistiche sulle ispezioni possono essere inficiate da carenze che incidono sulla loro attendibilità e che non coprono tutte le componenti del tasso di errore residuo;
151. deplora che i risultati di questo nuovo approccio confermino che le statistiche sulle ispezioni di taluni Stati membri, le dichiarazioni dei dirigenti degli organismi pagatori e il lavoro svolto dagli organismi di certificazione offrono un'attendibilità limitata; chiede che questo nuovo approccio sia esteso a tutta la spesa per la PAC nella prossima relazione annuale d'attività della DG AGRI;

⁽¹⁾ Relazione annuale 2012, punto 3.9, nota a piè di pagina 15.

⁽²⁾ Determinati requisiti di gestione aziendale e conservazione di una buona situazione agricola ed ecologica (GAEC).

152. deplora che, su sette raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti nelle sue relazioni annuali 2009 e 2010, la Commissione ne abbia attuato solo due per la maggior parte degli aspetti e quattro per alcuni aspetti;
153. si associa alla raccomandazione della Corte dei conti che l'ammissibilità delle superfici, specialmente dei pascoli permanenti, dovrebbe figurare nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (cfr. punti 3.13 e 3.25 e tabella 3.3 della relazione annuale della Corte dei conti 2012); esorta la Commissione a informare il Parlamento ogni sei mesi sui progressi compiuti;
154. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure correttive immediate qualora si accerti che i sistemi di gestione e di controllo e/o le banche dati del sistema interno di gestione e di controllo siano inadeguati o obsoleti;
155. deplora in tale contesto che la Corte dei conti e la Commissione abbiano riscontrato, nel corso degli audit 2006/2007, carenze nel sistema di identificazione delle parcelle agricole in Portogallo e in Francia, ma che il direttore generale della DG AGRI abbia formulato nella relazione annuale di attività della DG una riserva al riguardo, corredata di un piano d'azione, solo per il Portogallo nel 2011 e per la Francia nel 2012;
156. ritiene che qualsiasi ritardo nel formulare una riserva, corredata della richiesta di un piano d'azione, possa dar luogo a conseguenze negative per l'efficace tutela del bilancio dell'Unione e segnala al riguardo che la Commissione ha una responsabilità specifica in materia;
157. rileva con preoccupazione che la Corte dei conti ha riscontrato in Italia e Spagna, nel 2008, 2009 e 2010, carenze basilari nei sistemi di identificazione delle parcelle agricole esaminati e che dal 2007 sono state riscontrate carenze nei sistemi di identificazione delle parcelle agricole di dodici Stati membri⁽¹⁾; prende atto della risposta della Commissione e delle autorità spagnole secondo la quale, nonostante la portata limitata delle carenze, si sta applicando un sistema di correzione degli errori che comporta l'introduzione di un coefficiente di ammissibilità nella regolamentazione per il prossimo periodo;
158. condivide la preoccupazione espressa dalla Corte dei conti in merito alla lungaggine delle procedure di conformità che danno luogo a rettifiche finanziarie (punto 4.31 della relazione annuale per il 2012) e deplora che dall'esame di un campione di procedure di conformità si evince che, nel 2012, la durata effettiva (oltre quattro anni) era il doppio di quella stabilita nei valori di riferimento interni della Commissione, determinando quindi un considerevole arretrato; prende nota del fatto che il procedimento contraddittorio, il meccanismo di conciliazione e il sistema per il calcolo delle rettifiche rendono difficile concludere in tempo le procedure di verifica della conformità; si attende che la Commissione si adoperi al massimo per ridurre a non oltre due anni la durata della procedura di verifica della conformità nei casi normali⁽²⁾;
159. sollecita espressamente la Commissione e gli Stati membri a provvedere a che i pagamenti si basino sui risultati delle ispezioni e che i controlli sul posto abbiano la qualità necessaria per accertare in modo attendibile le superfici ammissibili;
160. sollecita espressamente la Commissione a provvedere a che la concezione e la qualità del lavoro svolto dai direttori degli organismi pagatori e degli organismi di certificazione fornisca una base attendibile per valutare la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti;

Sviluppo rurale, ambiente, pesca e sanità

161. deplora che i pagamenti nei settori dello sviluppo rurale, ambiente, pesca e sanità per il 2012 siano inficiati da errori rilevanti e che i sistemi di supervisione e di controllo esaminati per i pagamenti contabilizzati come spese siano risultati solo parzialmente efficaci; deplora l'incremento del tasso di errore più probabile al 7,9 % (2011: 7,7 %);

⁽¹⁾ Lituania, Slovacchia, Cipro, Malta, Italia, Spagna, Regno Unito, Francia, Grecia, Portogallo, Austria, Svezia (relazioni annuali della Corte dei conti dal 2007).

⁽²⁾ Si rimanda alla risposta del commissario Ciolos al quesito n. 12, audizione del 17 dicembre 2013: durata media degli audit con rettifica finanziaria dopo procedura di concertazione 1 124 giorni.

162. rileva che, per un numero significativo di operazioni inficiate da errori, la Corte dei conti ritiene che le autorità nazionali disponessero di informazioni sufficienti per individuare e correggere gli errori in questione; chiede alla Corte dei conti di trasmettere dati dettagliati al riguardo;
163. segnala che la quota maggiore (65 %) del tasso di errore più probabile accertato dalla Corte dei conti riguarda, come nel 2011, misure non connesse alle superfici e sottolinea che alla base della maggior parte degli errori quantificabili vi era il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità da parte dei beneficiari, specie per quanto concerne gli impegni agroambientali, requisiti speciali per progetti di investimento e prescrizioni in materia di aggiudicazione dei contratti;
164. esprime profonda preoccupazione per il fatto che la Corte dei conti ha nuovamente riscontrato notevoli problemi nell'osservanza degli obblighi di condizionalità riguardo all'identificazione e registrazione di animali; invita gli Stati membri a migliorare la qualità dei controlli nel corso dell'anno, evitando oneri amministrativi supplementari a carico dei beneficiari;
165. deplora nuovamente che nel 2012 la Commissione abbia applicato metodi differenti per quantificare gli errori nell'aggiudicazione di appalti pubblici nei settori dell'agricoltura e della coesione, che per di più non corrispondono a quelli della Corte dei conti, e invita la Commissione e la Corte dei conti a uniformare senza indugi il trattamento degli errori nell'aggiudicazione di appalti pubblici nell'ambito della gestione concorrente e a riferire all'autorità di scarico in merito alle modifiche;
166. esprime nuovamente la sua preoccupazione per il fatto che sono stati riscontrati numerosi errori quando i beneficiari sono organismi pubblici e che tali errori riguardino ad esempio la dichiarazione di importi IVA non ammissibili o l'inosservanza delle norme in materia di appalti pubblici; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a provvedere a che la disposizioni vigenti siano applicate meglio;
167. deplora che la Corte dei conti abbia riscontrato carenze ⁽¹⁾ nei sistemi di sorveglianza e controllo di Francia, Svezia, Germania, Polonia, Bulgaria e Romania in materia di sviluppo rurale e che si verificavano irregolarità nei tre elementi esaminati dalla Corte dei conti, nella fattispecie i sistemi di gestione e di controllo per garantire pagamenti corretti, i sistemi di controllo in loco e i sistemi per garantire l'attuazione e il controllo della condizionalità;
168. rileva con preoccupazione che nel 2012 le carenze riscontrate negli Stati membri citati corrispondevano esattamente a quelle accertate e notificate in altri sei Stati membri esaminati nel 2011 (Danimarca, Spagna, Italia, Ungheria, Austria e Finlandia);
169. esprime la preoccupazione che errori analoghi possano verificarsi in tutti gli Stati membri;
170. rileva con preoccupazione che le principali carenze riscontrate dalla Corte dei conti quest'anno riguardavano controlli inefficaci delle prescrizioni in materia di aggiudicazione di appalti in Svezia, Germania (Brandeburgo e Berlino), Polonia, Bulgaria e Romania e che nel complesso l'audit ha individuato oltre 9 milioni di EUR di spese non ammissibili a causa del mancato rispetto delle norme in materia di appalti;
171. deplora che, a causa delle differenze di approccio tra la Corte dei conti e la Commissione sul tema della liquidazione dei conti, il Parlamento non possa valutarne con precisione gli effetti sulla legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti; rileva che, secondo la Corte dei conti, la decisione di liquidazione finanziaria non teneva sufficientemente conto dei risultati degli audit di conformità; chiede alla Commissione e alla Corte dei conti, nell'ambito dei procedimenti contraddittori, di raggiungere un accordo sulla procedura di liquidazione finanziaria;
172. condivide la preoccupazione espressa dalla Corte dei conti riguardo al lavoro nell'ambito dell'audit di conformità, che mostra debolezze per quanto concerne il controllo di qualità, la documentazione di audit e il modo in cui sono valutati gli elementi probatori e formulate le conclusioni;

⁽¹⁾ Sono state riscontrate soprattutto le carenze seguenti: irregolarità nei controlli amministrativi sui requisiti dei sussidi e gli impegni, ad esempio mancata copertura di importi IVA non ammissibili o finanziamenti doppi, valutazione insufficiente della plausibilità dei costi (Germania — Brandeburgo e Berlino, Polonia, Romania e Svezia), errori nell'applicazione di riduzioni o recuperi, irregolarità nell'articolazione e attuazione del sistema di controllo dell'osservanza della conformità: BCAA mancanti o attuazione carente della direttiva sui nitrati.

173. si compiace del fatto che il volume totale delle rettifiche finanziarie attuate dalla Commissione negli ultimi anni sia aumentato, con un contestuale tangibile calo della quota di rettifiche forfettarie nel 2012; riconosce nel contempo che anche le rettifiche forfettarie, in taluni casi, possono costituire uno strumento adeguato di tutela del bilancio dell'Unione;
174. condivide tuttavia la preoccupazione espressa dalla Corte dei conti che nell'applicazione di rettifiche forfettarie non si tiene in sufficiente considerazione il tipo e la gravità della violazione e che nel caso delle decisioni di conformità persiste il problema della lunghezza delle procedure; ritiene tuttavia che le rettifiche forfettarie siano uno strumento necessario nelle situazioni in cui non è possibile effettuare un calcolo più preciso; chiede pertanto che la Commissione stabilisca criteri per il calcolo delle rettifiche forfettarie che garantiscano che la natura e la gravità delle carenze siano opportunamente tenute presenti;
175. esprime delusione per il fatto che la Corte dei conti ha accertato notevoli carenze nell'esecuzione della procedura per una migliore garanzia di attendibilità in quattro dei cinque Stati membri che hanno applicato questa nuova procedura: la Bulgaria e la Romania per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Lussemburgo e il Regno Unito (Irlanda del Nord) per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);
176. segnala che la relazione annuale di attività della DG AGRI contiene una riserva riguardante tutte le spese FEASR del 2012 e che detta riserva è legata a perplessità sulla qualità dei controlli in alcuni Stati membri e sul tasso di errori comunicato dalla Corte dei conti;
177. deplora tuttavia che la riserva della DG AGRI in merito al FEASR presenti due carenze: la DG AGRI non ha presentato una sua valutazione quantificata del tasso di errore residuo, né ha valutato, per ciascun organismo pagatore, se alla luce dei risultati dei propri audit non andasse presunto o meno un tasso di errore più elevato;
178. invita gli Stati membri a eseguire in modo efficiente i propri controlli amministrativi predisposti utilizzando tutti i dati pertinenti disponibili per gli organismi pagatori, dato che in tal modo si potrebbe individuare e correggere la maggior parte degli errori;
179. chiede alla Commissione di continuare a mettere a disposizione degli Stati membri indicazioni e sostegno tramite procedure sperimentate, attraverso sistematiche sospensioni dei pagamenti, l'imposizione di rettifiche finanziarie in funzione della gravità dell'errore e, inoltre, elaborando piani d'azione a breve termine e mirati;
180. invita la Commissione a garantire che, nel settore dello sviluppo rurale, i suoi organismi responsabili dell'approvazione e del controllo applichino e rispettino norme e procedure comuni; sottolinea che l'applicazione di norme diverse tra gli organismi responsabili dell'approvazione e del controllo ha creato in passato confusione presso gli organismi pagatori nazionali e di quanti presentano progetti, con conseguenti ritardi e restrizioni per le domande di progetto; sottolinea che le eventuali modifiche alla procedura di domanda e di approvazione per il contributo FEASR possono essere vincolanti solo per il futuro e non si applicano pertanto ai progetti precedentemente approvati;
181. invita la Commissione a garantire che gli eventuali futuri orientamenti sulle condizioni di ammissibilità e sui criteri di selezione per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020 del FEASR siano fissati anche come norme comuni non soltanto per gli organismi nazionali competenti e gli organismi pagatori, ma anche per i suoi organismi responsabili dell'approvazione e del controllo; sottolinea che tali orientamenti dovrebbero essere elaborati in modo tale da renderne possibile l'applicazione pratica sul campo;
182. rileva con delusione che il direttore generale della DG AGRI, nella sua relazione annuale di attività 2012, ha dichiarato che sebbene la Commissione abbia adottato un piano d'azione globale per far fronte all'aumento del livello di errore nel settore dello sviluppo rurale, non sarà possibile influire in maniera incisiva sul tasso di errore prima del 2014; ricorda che nella sua relazione annuale sull'esercizio 2013 la Corte dei conti condivide tale previsione;

183. sottolinea che tale presunzione giustifica che l'autorità di scarico esiga impegni formali, con requisiti e scadenze vincolanti, affinché la Commissione e determinati Stati membri diano piena attuazione a tutte le misure correttive di cui ai paragrafi da 40 a 67 della presente risoluzione, portando a una riduzione dei tassi di errore in futuro;
184. osserva che, come indicato dalla Commissione, gli importi del FEAGA dichiarati irrecuperabili a causa dell'insolvenza del beneficiario ammontano a 351,6 milioni di EUR dal 2007; osserva inoltre che altri 6 milioni di EUR non sono stati recuperati dal 2007 in quanto i costi del recupero erano superiori ai benefici; auspica che la Commissione indichi ogni anno tali importi nella sua relazione annuale di attività e metta a punto meccanismi che permettano agli Stati membri di ridurre il rischio di finanziare beneficiari sull'orlo dell'insolvenza;
185. osserva che, conformemente all'articolo 33, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1290/2005 ⁽¹⁾ del Consiglio (FEASR), gli Stati membri possono decidere di porre fine al procedimento di recupero alle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 6, dello stesso regolamento, solo dopo la chiusura del programma; rileva che tutti gli importi relativi ai crediti del FEASR dichiarati irrecuperabili negli esercizi finanziari 2007-2012, ossia 0,9 milioni di EUR di debiti, non hanno alcuna valida giustificazione; chiede alla Commissione di spiegare quali misure prevede di adottare al riguardo;
186. osserva che alcuni Stati membri hanno attuato programmi pluriennali nell'ambito del QFP 2007-2013 e alcuni organismi pagatori sono stati costretti a procedere a un recupero dai beneficiari anche nel caso di importi modesti di soli pochi centesimi (dato che l'articolo 33, paragrafo 7, in combinato disposto con l'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1290/2005 era applicabile solo dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale); esprime preoccupazione per il fatto che, nel caso di tali importi modesti, i costi di recupero erano chiaramente superiori agli importi da recuperare; rileva che per gli esercizi finanziari 2013 e 2014 non si prevedono cambiamenti per gli Stati membri interessati; osserva che la Commissione è stata tempestivamente informata del problema; è sorpreso dal fatto che la Commissione non abbia reagito più rapidamente per porre rimedio a questa situazione, imbarazzante per l'Unione; invita la Commissione, per il prossimo QFP, ad adottare un approccio più dinamico nel rimediare a simili inconvenienti che le vengano segnalati;

Raccomandazioni sui pagamenti diretti e sullo sviluppo rurale

187. si associa alle raccomandazioni seguenti della Corte dei conti: la Commissione dovrebbe affrontare tutte le debolezze riscontrate negli audit di conformità da essa svolti e al problema persistente dei lunghi ritardi nell'insieme della procedura di conformità; la Commissione dovrebbe migliorare ulteriormente il metodo adottato per determinare le rettifiche finanziarie, in modo da tener meglio conto della natura e della gravità delle infrazioni rilevate; la Commissione dovrebbe porre fine alle carenze nei sistemi di aggiudicazione degli appalti e di convenzioni di sussidio finanziario;
188. sostiene le raccomandazioni e le buone pratiche per ridurre gli errori affrontando il problema della sovraregolamentazione, come suggerito nello studio del Parlamento «Gold-Plating in the EAFRD: To what extent do national rules unnecessarily add to complexity and, as a result, increase the risk of errors?» (Sovraregolamentazione nel FEASR: in che misura le norme nazionali aggiungono complessità e, di conseguenza, aumentano il rischio di errori?); osserva che esistono forme di sovraregolamentazione nelle quali i benefici superano i costi e la regolamentazione è giustificata («buone» pratiche di sovraregolamentazione), mentre molte altre pratiche di sovraregolamentazione risultano sproporzionate e comportano costi superiori ai benefici («cattive» pratiche di sovraregolamentazione); chiede che si ponga rimedio a queste ultime forme di sovraregolamentazione;
189. chiede al riguardo l'immediata attuazione della cosiddetta «azione a rapido successo» al fine di valutare i costi potenziali e i benefici politici attesi dall'introduzione di requisiti e impegni ambiziosi, di ovviare agli obblighi amministrativi e procedurali problematici e di evitare prescrizioni ambigue e oscure;
190. chiede inoltre cambiamenti strutturali che conducano a soluzioni a lungo termine, come una piattaforma permanente di condivisione delle conoscenze tra le autorità di gestione e gli organismi pagatori dell'Unione, in modo che gli organi specifici del FEASR possano trarre insegnamenti dagli esempi e dalle migliori pratiche quando discutono di aree di ambiguità nonché di requisiti e controlli eccessivamente complessi; chiede al riguardo che tale piattaforma sia accessibile in tutti gli Stati membri;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Conclusioni sulla politica agricola comune

191. ritiene che il modo in cui la Commissione affronta le carenze riscontrate nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (durata eccessivamente lunga procedure di conformità, che porta all'inserimento tardivo delle rettifiche forfettarie nei piani d'azione e a riserve nelle relazioni di attività annuali) comporti un rischio finanziario per il bilancio dell'Unione; chiede, al fine di rimediare alle carenze dei sistemi di identificazione delle parcelle agricole, che i piani d'azione siano attuati tempestivamente; chiede, in caso di mancato rispetto delle scadenze, una riduzione e una sospensione proporzionate dei pagamenti mensili o intermedi agli Stati membri interessati, al fine di evitare un rischio finanziario per il bilancio dell'Unione;
192. sottolinea in particolare che gli errori riscontrati dalla Corte dei conti nel 2006 in Francia e in Portogallo e confermati dalla Commissione nel 2008 non sono stati ancora completamente corretti dagli Stati membri; evidenzia che dal 2006 al 2013 sono stati eseguiti pagamenti diretti, la cui legittimità e regolarità non erano completamente garantiti; esprime preoccupazione per il bilancio dell'Unione, poiché non sono ancora state applicate le rettifiche finanziarie per stanziamenti erogati indebitamente tra il 2008 e il 2013 in Francia e tra il 2010 e il 2013 in Portogallo a causa del persistere di errori nel sistema di identificazione delle parcelle agricole già rilevati nel 2006; osserva tuttavia che la Commissione ha applicato rettifiche finanziarie nette per gli esercizi finanziari precedenti il 2008 in Francia e il 2010 in Portogallo; invita la Commissione a coprire integralmente i rischi finanziari comportati da tali errori nel bilancio dell'Unione mediante rettifiche nette;
193. accoglie con favore la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione di rettifiche finanziarie nette agli Stati membri per i settori dell'agricoltura e della politica di coesione [COM(2013) 934], dato che la Commissione ha assunto l'impegno di accelerare la procedura di conformità affinché le rettifiche finanziarie possano nei casi normali essere decise due anni dopo il primo controllo e, contestualmente, intende estendere la sospensione e la revoca per la politica agricola comune ai fondi per la politica di coesione; segnala che il Parlamento sollecita tali impegni già da anni, ad esempio nella sua risoluzione sul discarico per l'esercizio 2011 ⁽¹⁾;
194. osserva che tutte le rettifiche finanziarie nel settore dell'agricoltura sono rettifiche finanziarie nette; ritiene tuttavia necessario, affinché la procedura di conformità sia pienamente efficace, accelerare la procedura e migliorare ulteriormente i criteri e i metodi per l'applicazione delle rettifiche finanziarie al di là dei nuovi orientamenti previsti, che si basano sugli orientamenti vigenti stabiliti dalla Commissione già il 23 dicembre 1997 ⁽²⁾;
195. sottolinea in particolare che la riduzione annunciata dalla Commissione della procedura di conformità che porta all'applicazione delle rettifiche finanziarie non potrà essere valutata prima di metà 2016, il che significa, ai fini del discarico, che il Parlamento se ne occuperà soltanto nel 2017 e nel 2018;
196. condivide le riserve espresse dal direttore generale della DG AGRI, riguardanti:
- gravi carenze nei sistemi dei pagamenti diretti in Bulgaria, Francia e Portogallo;
 - tutte le spese del settore dello sviluppo rurale;
 - le carenze dei sistemi di sorveglianza e di controllo nel settore della produzione biologica;

invita il Parlamento neoeletto a chiedere al nuovo commissario di impegnarsi fermamente a porre rimedio alla situazione, tra l'altro prendendo disposizioni specifiche per gli Stati membri maggiormente esposti, al fine di rafforzare la tutela del bilancio dell'Unione;

⁽¹⁾ GU L 308 del 16.11.2013, pag. 27.

⁽²⁾ La descrizione dettagliata dei controlli basilari e supplementari per le singole misure della PAC e i livelli degli adeguamenti forfettari da applicare ai singoli casi sulla base dei criteri esposti nell'allegato dovrebbero figurare negli orientamenti della Commissione alla luce degli orientamenti vigenti, che sono fissati definitivamente e che, nella maggior parte dei casi contestati dagli Stati membri, hanno permesso alla Commissione di ottenere valutazioni positive da parte della Corte dei conti.

Politica regionale, energia e trasporti

197. sottolinea che il 96 % della spesa destinata a questi settori riguarda la politica regionale, finanziata prevalentemente dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di coesione (FC); che nel 2012 il FESR (con pagamenti per 27,5 miliardi di EUR) e il Fondo di coesione (con pagamenti per 9,6 miliardi di EUR) hanno coperto il 97 % della spesa per il settore della politica regionale;
198. constata che, su 180 operazioni controllate dalla Corte, 88 (il 49 %) erano inficiate da errori; osserva altresì che la Corte stima, sulla base degli errori che ha quantificato, il tasso di errore più probabile al 6,8 %, il che costituisce un aumento dello 0,8 % rispetto all'esercizio precedente; fa presente che la Commissione osserva che il tasso di errore sarebbe rimasto invariato se la Corte dei conti avesse tenuto conto delle rettifiche finanziarie forfetarie;
199. sottolinea che i risultati dell'audit della Corte dei conti rivelano carenze nei «controlli di primo livello» delle spese; osserva che, per il 56 % delle operazioni inficiate da errori (quantificabili e/o non quantificabili) nel settore della politica regionale, la Corte dei conti ritiene che le autorità degli Stati membri disponessero di informazioni sufficienti a rilevare e correggere uno o più errori prima di certificare la spesa alla Commissione; sottolinea inoltre che le principali fonti di errore sono connesse al finanziamento di progetti non conformi alle norme unionali e/o nazionali in materia di appalti pubblici o che non soddisfano le condizioni di ammissibilità, nonché alla fatturazione di costi non ammissibili;
200. richiama l'attenzione sulla natura pluriennale del sistema di gestione della politica di coesione e sottolinea che la valutazione finale delle irregolarità relative all'attuazione della politica sarà possibile soltanto alla chiusura del periodo di programmazione;
201. reputa inammissibile che, anno dopo anno, si constatino gli stessi tipi di errore, spesso negli stessi Stati membri; riconosce che le sospensioni e interruzioni dei pagamenti da parte della Commissione garantisce che siano attuate azioni correttive nei casi in cui siano constatate delle carenze; invita la Commissione, sulla base di tale constatazione, a intensificare il monitoraggio dei sistemi di gestione e di controllo nazionali e regionali e a ridurlo nei paesi in cui tali sistemi si sono dimostrati affidabili;
202. conviene con la Corte che gli Stati membri hanno il dovere di prevenire o individuare e rettificare le spese irregolari e darne notifica alla Commissione; osserva che le autorità di gestione e di certificazione degli Stati membri svolgono pertanto un ruolo fondamentale nel garantire la regolarità delle spese rimborsate dalla Commissione (punto 5.12 della relazione annuale 2012);
203. osserva che la Corte dei conti ha esaminato i sistemi di supervisione e di controllo di quattro autorità di audit in quattro Stati membri e ha giudicato parzialmente efficaci i sistemi di supervisione e di controllo di Belgio (Vallonia), Malta e Regno Unito (Inghilterra, nel caso del Fondo sociale europeo) ed efficaci i sistemi di supervisione e di controllo della Slovacchia;
204. valuta positivamente che, dal 2009, siano state esaminate 62 delle 112 autorità di audit della direzione generale Politica regionale e urbana e della direzione generale Occupazione, affari sociali e integrazione; osserva che tali autorità di audit sono responsabili di 257 dei 317 programmi operativi del FESR/FC e di 48 dei 117 programmi operativi del FSE; osserva altresì che le autorità di audit esaminate nel corso dei quattro anni sono state responsabili del 95 % del bilancio FESR/FC nel periodo di programmazione pluriennale 2007-2013;
205. osserva con preoccupazione il fatto che la Corte dei conti ha esaminato le relazioni di audit elaborate dalle autorità nazionali di audit relative a 138 programmi operativi del FESR/FC, individuando spesso carenze; osserva che la Commissione ha sottolineato a questo proposito che, nei casi in cui ha valutato inattendibili i tassi di errore riportati, ha applicato rettifiche forfetarie ove opportuno;
206. esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione basi le proprie analisi dei rischi e i propri audit sui rapporti annuali di controllo e le dichiarazioni di gestione che riceve entro il 15 febbraio dell'anno «n+1», malgrado tali documenti contengano spesso inesattezze e, pertanto, non consentano di effettuare un'analisi dei rischi sicura;

207. esorta pertanto la Commissione a esaminare nell'anno «n», sulla base di una procedura di audit indipendente (fondata su un'analisi dei rischi autonoma, la relazione della Corte dei conti e altre fonti) i beneficiari finali e le autorità competenti degli Stati membri nei quali sono state riscontrate carenze nei sistemi amministrativi e di controllo nell'anno «n-1»; chiede a tal fine un sistema automatico comprensibile;
208. chiede che, durante il periodo di programmazione 2014-2020, la Commissione esamini autonomamente, a campione, i programmi operativi che hanno attirato l'attenzione per importo delle sovvenzioni, frequenza degli errori o carenze nei sistemi di sorveglianza e di controllo;
209. considera corretto che le linee direttrici per gli audit svolti dalla Commissione siano raccolte sotto forma di un impegno assunto volontariamente dalla Commissione stessa; esorta la Commissione a presentare tali linee direttrici in vista della procedura di scarico per l'esercizio 2013; a tale proposito, chiede chiari dati sulla misura in cui gli Stati membri e i programmi che hanno attirato l'attenzione nel passato siano soggetti a uno speciale approccio di audit e in quale misura sia possibile accelerare le rettifiche finanziarie nette; osserva che tale approccio dovrebbe riflettersi anche negli atti delegati a venire;
210. è consapevole del fatto che, in uno Stato di diritto, non possono essere imposte sanzioni automatiche; chiede pertanto alla Commissione di impegnarsi a fondo per abbreviare la procedura contraddittoria che porta all'imposizione di rettifiche nette o di sospensioni dei pagamenti; chiede altresì alla Commissione di riferire sui progressi conseguiti in vista della procedura di scarico 2013;
211. si compiace inoltre che la Commissione, tra metà 2010 e novembre 2013, abbia svolto controlli supplementari presso le autorità di audit, gli organismi intermedi e i beneficiari (77 esami di oltre 70 programmi operativi in 16 Stati membri), per accertare la qualità delle verifiche di gestione;
212. osserva che, secondo i dati della relazione di attività 2012 della direzione generale REGIO, i pagamenti maggiormente a rischio variano da un minimo di 755,8 milioni di EUR a un massimo di 1 706,8 milioni di EUR; rileva che, in questo contesto, la Commissione ha espresso 61 riserve su programmi o parti di programmi e 25 riserve per reputazione riguardanti soprattutto la Spagna, la Svezia, la cooperazione territoriale europea e la Repubblica ceca; ribadisce alla Commissione la necessità di continuare a perseguire la massima semplificazione possibile per evitare il più possibile il rischio di errori;
213. accoglie positivamente il nuovo regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni comuni ⁽¹⁾, che introduce una serie di miglioramenti: il primo pagamento è effettuato solo dopo l'approvazione del programma operativo, gli impegni sono disimpegnati tre anni dopo la scadenza del programma («n+3»), gli anticipi sono ridotti, il 10 % degli importi di pagamento previsti è sospeso sino all'accettazione della fattura e negli accordi di associazione sono incluse raccomandazioni specifiche per paese;
214. accoglie con favore le nuove norme per il periodo di programmazione 2014-2020, approvate mediante la procedura legislativa ordinaria, tra cui misure come le designazioni delle autorità di audit e di certificazione, l'accreditamento delle autorità di audit, l'esame di audit e l'accettazione dei conti, le rettifiche finanziarie e le rettifiche finanziarie nette, il controllo proporzionale e le condizionalità ex ante miranti a contribuire ulteriormente alla riduzione del livello di errore; sostiene, a tale riguardo, il crescente orientamento ai risultati e la concentrazione tematica della politica di coesione, che dovrebbero assicurare l'elevato valore aggiunto delle operazioni cofinanziate; accoglie altresì con favore la definizione di carenza grave e il preannunciato aumento del livello delle rettifiche per le carenze ricorrenti;
215. deplora ciò nondimeno che anche con il nuovo regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ sul FESR gli Stati membri potranno continuare a sostituire con nuovi progetti i progetti inficiati da errori individuati nell'anno «n»; ritiene che in tal modo venga meno un incentivo essenziale a un'attenta utilizzazione degli stanziamenti; ritiene che questa possibilità debba essere limitata al più presto possibile e riformata in modo approfondito entro il 2020;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

216. deplora altresì che il regolamento (UE) n. 1301/2013 non definisca in modo conclusivo i criteri per valutare i sistemi («carenze gravi») e determinare il livello delle rettifiche finanziarie forfettarie; si attende che i criteri operativi particolareggiati che consentiranno alla Commissione di applicare il concetto di «carenza grave» saranno introdotti con un atto delegato;
217. riconosce che nel corso della procedura di scarico hanno avuto luogo una serie di riunioni bilaterali tra il relatore e la Commissione su questioni orizzontali relative all'atto delegato, nel quale viene ulteriormente precisato come si possano definire più chiaramente le «carenze gravi», e su come rendere più rigorose le rettifiche finanziarie nel caso in cui persistano carenze gravi; si rammarica che le proposte della commissione per il controllo dei bilanci sul livello delle rettifiche finanziarie (aggiunta di un tasso del 50 % e del 75 %) non siano state prese in considerazione; deplora che, nell'ultimo progetto di atto delegato (del 4 febbraio 2014), l'iniziale automatismo volto ad applicare un livello più elevato di rettifiche finanziarie se la stessa carenza grave è individuata in un esercizio finanziario successivo sia diventato facoltativo e, di conseguenza, stia stato indebolito l'obbligo per gli Stati membri di istituire sistemi di supervisione e di controllo che garantiscano una sana gestione finanziaria;
218. accoglie con soddisfazione la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle rettifiche finanziarie nette agli Stati membri [COM(2013) 934]; dubita tuttavia che i documenti che gli Stati membri presentano entro il 15 febbraio dell'anno «n+1» costituiscano una base solida per le analisi dei rischi; osserva inoltre che il procedimento contraddittorio che porta all'imposizione delle rettifiche finanziarie nette dura quattro mesi, il che è un periodo troppo lungo;
219. chiede, alla luce dell'elevato livello di errori negli appalti pubblici nell'ambito della politica di coesione e del seminario tenuto dalla Corte dei conti nel gennaio 2014 sugli appalti pubblici dell'UE, che le norme vigenti in materia negli Stati membri siano applicate in modo più rigoroso e immediato; chiede inoltre che le norme in materia di appalti pubblici siano meglio coordinate a livello di tutte le parti interessate e che le norme e le rettifiche finanziarie siano semplificate e armonizzate;
220. accoglie positivamente la possibilità di introdurre dichiarazioni nazionali volontarie sulla gestione degli stanziamenti degli Stati membri nei settori a gestione concorrente;
221. chiede alla Commissione di associare ogni anno, a tempo debito, il Parlamento al cofinanziamento TEN-T/Meccanismo per collegare l'Europa, informandolo sulla scelta dei progetti di infrastrutture di trasporto e sui relativi importi; chiede alla Commissione di fornire ogni anno al Parlamento europeo l'elenco dei progetti di infrastrutture di trasporto e gli importi del cofinanziamento attraverso il Fondo regionale e il Fondo di coesione;
222. invita la Commissione a definire e ad adottare misure immediate per porre rimedio alle carenze del sistema di audit nei settori della coesione;
223. condivide le riserve espresse dal direttore generale della DG REGIO riguardo ai sistemi di gestione e di controllo del FESR/Fondo di coesione/Strumento di preadesione per il periodo di programmazione 2007-2013 in 17 Stati membri (72 programmi) e nell'ambito di 12 programmi europei di cooperazione territoriale; condivide inoltre la riserva riguardante i sistemi di gestione e di controllo del FESR/Fondo di coesione/Strumento di preadesione per il periodo di programmazione 2000-2006 in cinque Stati membri (11 programmi); a questo proposito, sottolinea che:
- le autorità di audit di tutti gli Stati membri devono prendere più sul serio il proprio compito di audit al fine di migliorare in modo efficace i sistemi di gestione, di supervisione e di controllo;
 - la Commissione deve svolgere, nell'anno «n», un maggior numero di audit dei beneficiari finali e degli ordinatori degli Stati membri presso i quali sono state riscontrate carenze nei sistemi di gestione e di controllo durante l'anno «n-1»; Sistemi
 - la Commissione deve impegnarsi a svolgere un audit di tutti i programmi operativi almeno una volta per periodo di programmazione;
 - la Commissione deve riferire, in tempo per la procedura di scarico 2013, sull'applicabilità operativa dell'espressione «carenze gravi» nell'atto delegato e sulle rettifiche finanziarie nette che ne derivano;

invita il Parlamento neoeletto a chiedere al nuovo commissario di impegnarsi fermamente a porre rimedio alla situazione, tra l'altro prendendo disposizioni specifiche per gli Stati membri maggiormente esposti, al fine di rafforzare la tutela del bilancio dell'Unione;

224. sottolinea che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, le imprese non possono ricevere finanziamenti dell'UE per investimenti che determinerebbero la perdita di posti di lavoro in quelle imprese in un'altra regione dell'UE; si compiace, quindi, del fatto che la Commissione abbia avviato un'indagine relativa all'eventuale trasferimento delle operazioni collegate a grandi progetti che coinvolgono più di EUR 50 milioni che sono sotto il diretto controllo della Commissione; si attende che la Commissione avvii un'indagine sulla scala di un tale uso improprio di finanziamenti unionali in relazione a progetti che coinvolgono meno di EUR 50 milioni e progetti in gestione concorrente; si attende altresì dalla Commissione che assicuri il rimborso dei finanziamenti unionali erogati in violazione delle norme;
225. insiste affinché la Commissione garantisca che le risorse dei fondi strutturali dell'UE non siano utilizzate in un modo che, direttamente o indirettamente, favorisca il trasferimento di servizi o di produzione in altri Stati membri;
226. invita il Parlamento neoeletto a includere l'eliminazione delle carenze individuate nell'ambito della politica agricola e della politica regionale tra i compiti urgenti del nuovo programma di lavoro della Commissione;
227. invita il Parlamento neoeletto a trattare, nel quadro della procedura scritta che precede le audizioni dei candidati alla nuova Commissione, le carenze nel settore della politica agricola e della politica regionale esaminate nel presente documento e a esigere adeguati impegni in proposito, al fine di garantire una migliore protezione del bilancio dell'Unione;
228. invita il nuovo Parlamento a esaminare tutte le possibilità giuridiche esistenti in tal senso per ottenere, se del caso, nuovi miglioramenti legislativi nell'ambito dell'esame intermedio del quadro finanziario pluriennale (mid-term review);

Task Force della Commissione per la Grecia

229. apprezza il lavoro svolto dalla task force per la Grecia; osserva che, tra i 181 progetti identificati dal gruppo, i seguenti progetti, per un importo di 415,7 milioni di EUR, sono a rischio:
- nuovo porto di Igoumenitsa, fase C, con un volume approvato di 81,25 milioni di EUR;
 - treno suburbano, sezione Piraeus-3 Gefyres, con un bilancio cofinanziato di 70 milioni di EUR;
 - costruzione di un molo nel porto di Symi, con un volume approvato di 4,1 milioni di EUR;
 - registro nazionale, con un volume approvato di 41,9 milioni di EUR;
 - catasto, con un bilancio cofinanziato di 130 milioni di EUR;
 - biglietteria elettronica, con un volume approvato di 34,76 milioni di EUR;
 - ripristino del lago Karla, con un volume approvato di 41 milioni di EUR;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

- miglioramento dell'accesso stradale alla discarica della seconda unità geografica della prefettura di Etolia-Acar-nica, con un volume approvato di 11,4 milioni di EUR;
- miglioramento-ampliamento della strada provinciale Velo-Stimagka-Koutsis-Nemea, con un volume approvato di 7,1 milioni di EUR;
- sostituzione delle condutture centrali per la distribuzione dell'acqua di Zante, con un volume approvato di 9,6 milioni di EUR;

chiede alla Commissione di informare in maniera dettagliata il Parlamento in merito ai problemi incontrati con tali progetti;

230. chiede alla Commissione di valutare la possibilità di istituire una task force per **gli** Stati membri che hanno difficoltà nell'esecuzione dei fondi dell'Unione;

Occupazione e affari sociali

231. rileva che la politica sociale e per l'occupazione è finanziata prevalentemente dal Fondo sociale europeo (FSE) e che circa 11 782 milioni di EUR, pari al 97 % delle risorse, sono stati messi a disposizione dal FSE;
232. constata che, su 180 operazioni controllate dalla Corte, 63 (il 35 %) erano inficiate da errori; osserva che la Corte dei conti stima, sulla base degli errori che ha quantificato in 31 procedimenti, il tasso di errore più probabile al 3,2 %, il che costituisce un aumento dell'1 % rispetto all'esercizio precedente; fa presente che la Commissione osserva che il tasso di errore sarebbe rimasto invariato, vale a dire in prossimità della soglia di rilevanza, se la Corte avesse tenuto conto delle rettifiche finanziarie forfettarie applicate nel 2012, che sono state particolarmente elevate (aliquota fissa del 25 %) in uno Stato membro;
233. sottolinea che i risultati dell'audit della Corte dei conti rivelano carenze nei «controlli di primo livello» delle spese; osserva che, come per gli esercizi precedenti, la Corte dei conti ritiene che per il 67 % delle operazioni inficiate da errori (quantificabili o non quantificabili), le autorità degli Stati membri disponessero di informazioni sufficienti a rilevare e correggere uno o più errori prima di certificare la spesa alla Commissione; osserva inoltre che le principali fonti di errore sono la liquidazione di costi non ammissibili e il mancato rispetto dei requisiti per l'aggiudicazione di appalti pubblici;
234. appoggia la volontà della Commissione di introdurre nell'insieme dei rendiconti le opzioni semplificate in materia di costi esistenti dal 2007; invita gli Stati membri ad applicare tali opzioni semplificate ove possibile, poiché la Corte dei conti conferma che esse rendono i progetti meno soggetti a errore;
235. accoglie favorevolmente il fatto che il nuovo regolamento sul FSE ⁽¹⁾ estenda le possibilità di ricorrere alle opzioni semplificate in materia di costi; in tal modo, a partire dal 2014, si potranno saldare gli importi forfettari globali sino a 100 000 EUR e, per i progetti beneficiari di una sovvenzione pubblica inferiore ai 50 000 EUR, ricorrere alle opzioni semplificate sarà obbligatori;
236. ritiene che l'intenzione della Commissione di utilizzare le opzioni semplificate per il 50 % delle operazioni del FSE entro il 2017 dovrebbe essere vista come una soglia minima; invita tutti gli Stati membri a garantire che tale obiettivo sia superato applicando le opzioni semplificate in materia di costi; invita la Commissione, in vista della procedura di scarico 2013, a riferire sui progressi compiuti nell'applicazione, da parte degli Stati membri, delle opzioni semplificate;
237. osserva che la Corte dei conti ha esaminato i sistemi di supervisione e di controllo di quattro autorità di audit in quattro Stati membri e ha giudicato parzialmente efficaci i sistemi di supervisione e di controllo di Belgio (Vallonia), Malta e Regno Unito (Inghilterra) ed efficaci i sistemi di supervisione e di controllo della Slovacchia;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo sociale europeo, e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

238. accoglie positivamente la presentazione della relazione quadro sui risultati dell'audit tematico sulle verifiche di gestione svolte dagli Stati membri («Overview report on the results of the thematic audit on management verifications conducted by Member States»); osserva che da tale relazione emergono carenze sostanziali delle autorità di audit: l'organizzazione procedurale delle autorità di gestione e degli organismi intermedi mostra lacune, i controlli sono spesso meramente formali, le disposizioni in materia di aggiudicazione di contratti pubblici sono violate, l'attribuzione di responsabilità non è accompagnata da formazione e controllo e mancano capacità organizzative e di orientamento; accoglie pertanto con favore le raccomandazioni formulate nella relazione, compresi l'applicazione di opzioni semplificate in materia di costi, seminari sulla semplificazione in tutti gli Stati membri, perfezionamento della gestione con gruppi specializzati di verifica dei costi, intensificazione dei controlli in loco presso i beneficiari, migliore supervisione degli organi delegati e di gestione, approvazioni limitate al livello effettivamente gestibile e piani d'azione nei casi di carenze riscontrate;
239. esprime profonda preoccupazione per il fatto che la direzione generale EMPL ha modificato o considerato inattendibile il tasso di errore indicato in 13 delle 117 relazioni annuali di controllo presentate nel 2012 (nel 2011, lo aveva fatto per 42 relazioni su 117); considera ciò tanto più preoccupante in quanto la Commissione utilizza i pareri, i rapporti di controllo annuali e le dichiarazioni di gestione degli Stati membri come base per le proprie analisi dei rischi e per i propri audit;
240. riconosce che la Commissione ha esaminato, nel corso dello scorso periodo di programmazione, 85 autorità di audit nazionali su 91, responsabili di 111 programmi operativi che rappresentano il 99 % degli stanziamenti assegnati;
241. deplora il fatto che la relazione di attività 2012 della direzione generale EMPL contenga una riserva concernente i pagamenti erogati nel periodo di programmazione 2007-2013 per un importo di 68 000 000 EUR, riguardanti 27 dei 117 programmi operativi (Spagna, 9; Italia, 4; Regno Unito, 3) e osserva che le procedure di interruzione e sospensione sono state adottate ove richieste; insiste sulla necessità di semplificazione;
242. accoglie favorevolmente la rigorosa applicazione delle interruzioni e sospensioni dei pagamenti; condivide la posizione della Commissione, che le considera strumenti molto efficaci; osserva che, secondo la relazione di attività 2012 della direzione generale EMPL, nel periodo coperto dalla relazione sono state effettuate 38 interruzioni di pagamento, per un importo di 881,7, 7 milioni di EUR (2013: 29, per un importo di 389,5 milioni di EUR) e due sospensioni di pagamento al 31 dicembre 2012 (Germania);
243. saluta la relazione della Commissione sulla semplificazione e la sovraregolamentazione nel Fondo sociale europeo ⁽¹⁾ («Simplification and Gold-Plating in the European Social Fund») ed esorta la Commissione a non abbandonare gli sforzi a favore della semplificazione amministrativa negli Stati membri;
244. sottolinea che nel campo della politica sociale si verificano sempre più spesso gravi conflitti tra le competenze a livello nazionale e unionale; esorta la Commissione a rispettare i principi dello Stato sociale sanciti dalle Costituzioni di numerosi Stati membri e ritiene che in questo campo vi sia un considerevole potenziale di risparmio per il bilancio dell'Unione;
245. chiede una politica di lotta contro la disoccupazione giovanile dotata di un valore aggiunto unionale; identifica il ruolo dell'Unione europea soprattutto nel rafforzamento delle infrastrutture per la formazione professionale e la formazione continua; chiede a questo proposito una politica europea di promozione «sincera», molto più incentrata sul trasferimento delle conoscenze dagli Stati membri con un basso tasso di disoccupazione giovanile agli Stati membri nei quali tale tasso è elevato, senza però creare false aspettative, né fare promesse che non possono essere esaurite nell'ambito delle responsabilità essenziali dell'Unione europea;
246. critica il fatto che la Commissione non abbia dato risposta alle reiterate richieste del Parlamento di indicare, in termini assoluti e proporzionali, gli importi delle risorse unionali destinati a migliorare i sistemi di formazione nel periodo di programmazione 2007-2013;

⁽¹⁾ EMPL H1/JJ/DV vqk (2013), 13 novembre 2013.

247. constata che non è possibile mostrare ai cittadini e ai contribuenti dell'Unione cosa è stato conseguito con i miliardi erogati a titolo del FSE e dei fondi strutturali per la lotta contro la disoccupazione giovanile; richiama l'attenzione sul fatto che le istituzioni responsabili dell'esecuzione sul campo delle misure per il mercato del lavoro respingono l'accusa di aver omesso tali dati dalle statistiche; osserva al riguardo l'importante ruolo degli Stati membri nel fornire statistiche e relazioni regolari, basati su criteri comuni, sull'utilizzazione dei fondi dell'Unione per intervenire sulla disoccupazione giovanile; ricorda alla Commissione il suo obbligo di rendere conto dell'utilizzazione delle risorse fiscali unionali destinate ai giovani disoccupati e considera insufficienti i risultati della politica di promozione dell'Unione a fronte delle aspettative suscitate proprio in termini di riduzione della disoccupazione giovanile;
248. rileva l'esigenza di un approccio integrato e di complementarità tra le misure destinate alla disoccupazione giovanile a livello unionale e nazionale nonché con altri programmi e strumenti finanziati dall'Unione che potrebbero concorrere a ridurre i livelli di disoccupazione giovanile, quali Orizzonte 2020, Erasmus+ ed Erasmus per giovani imprenditori; ritiene che ciò assicuri un uso efficace ed efficiente dei fondi dell'Unione e il valore aggiunto delle politiche nazionali nel contesto degli sforzi a livello unionale;
249. sollecita, a titolo di esempio, accertamenti su un grave caso di frode nel contesto del FSE in Spagna; osserva che la frode era costituita da azioni di formazione e riqualificazione che si presume fossero puramente fittizie, svolte tramite Internet con partecipanti inesistenti, con sovvenzioni proporzionate al numero dei partecipanti iscritti; esprime preoccupazione perché il caso riguarda importi per diversi milioni di EUR; attende che la Commissione fornisca informazioni che possano spiegare come mai nessuno degli organi della gerarchia prevista nel regolamento del Fondo per assicurare l'osservanza degli obblighi di controllo (Corte dei conti di Madrid, Corte dei conti della Spagna, DG EMPL della Commissione, Corte dei conti europea) abbia rilevato il caso, e che confermi se sia stato attivato l'OLAF; esige che sia chiarito se la Corte dei conti europea fosse al corrente del caso; esige di sapere quanti casi analoghi si siano verificati in passato (per esempio nei Paesi Bassi e in altri Stati membri);
250. ribadisce il suo invito a sorvegliare gli strumenti finanziari, in particolare il FSE, il Fondo europeo per la globalizzazione, le componenti pertinenti dello strumento di assistenza preadesione e lo strumento europeo Progress di microfinanza, nonché a misurarne le prestazioni a fronte degli obiettivi strategici specifici fissati dalla strategia Europa 2020, così come nel processo annuale del semestre europeo;
251. critica il fatto che il trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità manchi di disposizioni sufficienti per garantire un'efficace revisione contabile esterna; deplora che l'articolo 24 (collegio dei revisori) della regolamentazione generale del trattato preveda la possibilità che solo un membro sia nominato dalla Corte dei conti, mentre due membri possono essere nominati su proposta del presidente;
252. è preoccupato dal disposto dell'articolo 24, paragrafo 6 della regolamentazione generale del trattato che prevede la procedura concordata di informare il Parlamento solo trasmettendogli la relazione annuale del collegio dei revisori; sottolinea il diritto del Parlamento di avere un dibattito sulla relazione annuale con il collegio dei revisori, alla presenza del consiglio dei governatori del MES;

Relazioni esterne

253. osserva con preoccupazione che la Corte dei conti stima il tasso di errore più probabile nell'ambito delle relazioni esterne, degli aiuti esterni e dell'allargamento al 3,3 % (2011: 1,1 %)
254. sottolinea che l'aumento della percentuale di errore deve essere visto alla luce della nuova procedura a campione elaborata dalla Corte e del fatto che, nel 2012, i campioni della Corte contenevano solo pagamenti intermedi, pagamenti finali e la liquidazione degli anticipi;
255. osserva con preoccupazione il fatto che tutti gli errori individuati dalla Corte dei conti riguardavano operazioni che, in principio, erano oggetto di controlli da parte della Commissione, il che non ha impedito nessuno di tali errori né è servito a individuarli;

256. ricorda che i cambiamenti metodologici della procedura a campione della Corte dei conti consentono di comparare il tasso di errore della gestione concorrente (5,3 %) e quello della gestione centralizzata (4,3 %); in tale contesto, osserva che il risultato della Commissione nel settore delle relazioni esterne è soddisfacente;
257. rileva che il tasso di errore residuo del 3,63 % indicato nella relazione di audit di Moore and Stephens commissionata da EuropeAid è superiore al tasso di errore annuo stimato dalla Corte dei conti; osserva che ciò contraddice l'argomento della Commissione secondo il quale il tasso di errore sarebbe automaticamente inferiore a fine periodo a causa delle rettifiche apportate agli errori;
258. esorta energicamente la Commissione a correggere gli errori constatati e a procedere in modo efficace ai recuperi;
259. constata che il risultato, relativamente buono, della Commissione nell'ambito delle relazioni esterne potrebbe essere in parte dovuto al fatto che in due ambiti — gli aiuti di bilancio e i contributi dell'Unione a progetti di vari donatori realizzati da organizzazioni internazionali quali le Nazioni unite — le operazioni sono meno suscettibili di errore grazie alla tipologia delle condizioni di pagamento;
260. osserva con soddisfazione che la Corte dei conti ha giudicato efficaci i sistemi di supervisione e di controllo della direzione generale ELARG, anche se il metodo impiegato per il calcolo del tasso di errore residuo deve ancora essere migliorato;
261. deplora che persistano le carenze nei controlli ex ante e nei sistemi di supervisione e di controllo di EuropeAid e che, secondo quanto constatato dalla Corte dei conti, la ristrutturazione avviata nel 2011 dalla Commissione continui a influenzare negativamente l'attività del servizio di audit interno (SAI); deplora altresì che i sistemi di supervisione e di controllo di EuropeAid siano solo parzialmente efficaci, vale a dire che non consentano di individuare e correggere errori sostanziali;
262. si associa alle raccomandazioni della Corte dei conti secondo le quali la Commissione dovrebbe garantire la liquidazione tempestiva delle spese, promuovere una migliore gestione della documentazione da parte dei partner esecutivi e dei beneficiari, migliorare la gestione delle procedure di aggiudicazione dei contratti fissando criteri di selezione chiari e documentando meglio la procedura di valutazione, migliorare la qualità dei controlli delle spese praticati dai revisori contabili esterni e applicare una metodologia coerente e solida affinché le direzioni generali responsabili per le relazioni esterne possano calcolare i tassi di errore residuo;
263. accoglie positivamente gli audit di gestione effettuati dalla Corte dei conti soprattutto nel quadro delle sue relazioni speciali sugli aiuti dell'Unione europea al Congo, all'Egitto e alla Palestina, in quanto esse valutano se la gestione della Commissione risponde ai principi di efficienza, efficacia ed economia; propone, alla luce di dette relazioni, che la Commissione e la Corte dei conti operino in stretta cooperazione al fine di sviluppare ulteriormente indicatori quantificabili e la metodologia degli audit di prestazione riguardo a progetti finanziati dell'Unione con notevole rilevanza politica, come quelli orientati a rafforzare il rispetto dei diritti umani, lo Stato di diritto e la democrazia, e in detto contesto la decisione di proseguire o sospendere un progetto deve dipendere non solo dai risultati effettivi in un lasso di tempo determinato;
264. sostiene gli incessanti sforzi della Commissione per passare da un approccio basato sui mezzi a un approccio orientato al rendimento e all'impatto e chiede l'adozione di parametri di riferimento specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e a termine, per tutti i programmi di cui alla rubrica 4, come la Corte dei conti caldeggia; esprime l'auspicio che tali programmi non presentino le stesse lacune di quelli sottoposti ad audit nella relazione di quest'anno;
265. rileva i problemi individuati dalla Corte dei conti riguardo alla gestione delle indennità a carattere sociale ed esorta la Commissione ad attuare tutte le raccomandazioni; accoglie con favore i provvedimenti finora adottati dalla Commissione e la incoraggia a velocizzare il varo del suo nuovo programma per risolverli;

266. rammenta la sua raccomandazione di riutilizzare i materiali usati in occasione di missioni di osservazione elettorale in altre analoghe missioni o delegazioni dell'Unione, al fine di ridurre il loro impatto di bilancio e massimizzare l'impiego delle risorse di bilancio;

Sviluppo e cooperazione

267. rileva con soddisfazione che, nel 2012, 1 350 progetti sono stati sottoposti a una valutazione riguardante la pertinenza, l'ideazione, l'efficacia ed efficienza, l'impatto e la sostenibilità, nell'ambito del sistema di monitoraggio orientato ai risultati della Commissione; osserva una riduzione dei progetti che presentano problemi fondamentali dall'8 % (nel 2010 e 2011) al 5 % nel 2012 ⁽¹⁾;
268. rileva con preoccupazione che il numero dei casi che l'OLAF ha iniziato ad esaminare in relazione a progetti gestiti da EuropeAid/DG DEVCO è aumentato da 33 (nel 2011) a 45 nel 2012, pur riconoscendo che il numero di nuovi casi continua a rimanere meno elevato rispetto a quello di qualsiasi anno compreso tra il 2005 e il 2010;
269. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione «Aiuto trasparente» ⁽²⁾, intesa a fornire informazioni complete e tempestive sugli aiuti umanitari e sugli aiuti allo sviluppo e a contribuire potenzialmente a ridurre la duplicazione dei finanziamenti;
270. accoglie con favore l'introduzione, da parte di EuropeAid/DG DEVCO nel 2012, di una metodologia coerente per il calcolo del tasso di errore residuo stimato (RER), ovvero del livello degli errori che sono sfuggiti a tutti i controlli, al fine di prevenire, individuare e correggere gli errori; si compiace che la Corte dei conti abbia ritenuto appropriata e utile tale metodologia;
271. esprime tuttavia preoccupazione per il livello dell'RER, stimato al 3,6 % per EuropeAid-DG DEVCO, e invita la Commissione ad intensificare gli sforzi volti a migliorare l'analisi, la documentazione e la spiegazione dei principali tipi di errore e ad adottare le misure del caso, compresa la consultazione delle parti interessate, al fine di ridurre, in futuro, gli errori, in particolare quelli relativi ai pagamenti alle organizzazioni internazionali, che hanno rappresentato il 38 % degli RER complessivi ⁽³⁾.

Ricerca e altre politiche interne

272. osserva che i principali strumenti di finanziamento di questo insieme di politiche sono i programmi quadro per la ricerca, che rappresentano il 68 % delle spese operative (ossia 7 957 milioni di EUR) e il programma di apprendimento permanente che rappresenta il 13 % delle spese operative (1 529 milioni di EUR);
273. constata che, su 150 operazioni controllate dalla Corte dei conti, 73 (il 49 %) erano inficiate da errori; osserva che, sulla base degli errori quantificati, la Corte dei conti stima che il tasso di errore più probabile sia del 3,9 % e che gli anticipi liquidati, che sono un nuovo componente del campione per il 2012 (cfr. in proposito i punti 1.6, 1.7 e 1.15 della relazione annuale) rappresentano secondo la Corte il 2,1 %; ritiene che ciò porti questo settore oggetto di revisione contabile (ricerca e altre politiche interne) in prossimità della soglia di rilevanza;
274. prende atto del fatto che la Corte dei conti giudica parzialmente efficaci i sistemi di supervisione e di controllo applicati ai programmi quadro di ricerca ed efficace il sistema di supervisione e di controllo del programma per l'apprendimento continuo;
275. sottolinea il fatto che, da anni, gli errori sono sempre gli stessi e, essenzialmente, riguardano la fatturazione di costi non ammissibili;
276. accoglie favorevolmente il fatto che le relazioni annuali delle direzioni generali analizzate dalla Corte dei conti contengano una valutazione adeguata della gestione finanziaria riguardo alla regolarità delle operazioni sottostanti; osserva che le informazioni presentate confermano globalmente le constatazioni e le conclusioni della Corte dei conti;

⁽¹⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2013) 307 che accompagna la Relazione annuale 2013 sulle politiche di sviluppo e di assistenza esterna dell'Unione europea e sulla loro attuazione nel 2012 (pag. 161).

⁽²⁾ <https://tr-aid.jrc.ec.europa.eu>

⁽³⁾ http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/devco_aar_2012.pdf

277. considera incomprensibile che la Corte dei conti continui a trovare un significativo tasso di errore nelle dichiarazioni di spesa certificate da revisori indipendenti; ritiene pertanto che la Commissione e gli Stati membri debbano mettere a disposizione dei revisori tutto il materiale contestuale e formativo necessario a consentire un corretto esame della dichiarazione di spesa; sottolinea che la certificazione delle dichiarazioni di spesa ha senso solo se la Commissione può fare affidamento su tali dichiarazioni;
278. accoglie positivamente, come anche la Corte dei conti, le misure di semplificazione introdotte dalla Commissione nel 2011 (ad esempio, per quanto riguarda i metodi utilizzati dai beneficiari per il calcolo dei costi medi del personale) e la relazione presentata dalla Commissione in proposito ⁽¹⁾; invita la Commissione ad aggiornare tale relazione in vista della procedura di discharge 2013;
279. sottolinea l'importanza della relazione speciale della Corte dei conti 2/2013 «La Commissione ha assicurato un'attuazione efficiente del Settimo programma quadro per la ricerca?» esaminata dal Parlamento il 3 aprile 2014 ⁽²⁾;
280. deduce dalla relazione d'attività 2012 sulla ricerca e l'innovazione che il problema centrale della gestione nel settore della ricerca consiste nel trovare un equilibrio accettabile tra l'attrattiva dei programmi per i partecipanti e i legittimi interessi del controllo finanziario; in questo contesto, ricorda al direttore generale che l'approccio di mirare a un tasso di errore residuo del 2 % in tutte le circostanze non è praticabile ⁽³⁾;
281. esprime la propria preoccupazione per il fatto che la Corte dei conti abbia rilevato, così come nell'esercizio 2011, significativi errori quantificabili nei progetti del programma di sostegno alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; prende atto del fatto che la Commissione ha elaborato una speciale strategia di audit per i progetti non connessi alla ricerca, nell'ambito della quale si svolgeranno, entro il 2017, 215 verifiche di progetti non connessi alla ricerca; esorta la Commissione a far sapere se i 470 000 EUR erogati indebitamente sono stati recuperati;
282. prende atto del fatto che, alla fine del 2012, è stato effettuato il 78 % delle correzioni estrapolate rispetto al sesto programma quadro, che 1 506 correzioni su 7 101 erano ancora pendenti e che, di queste, 1 336 riguardavano audit chiusi nel 2011 o prima di tale data; invita la Commissione a riferire sulla situazione delle correzioni estrapolate riguardanti il sesto programma quadro;
283. esprime preoccupazione per il fatto che la mancanza di progressi nell'attuazione del Sistema di informazione Schengen II (SIS II) ha indotto il direttore generale per gli affari interni a introdurre una riserva nella sua relazione di attività; esorta la Commissione a riferire sui progressi compiuti nell'introduzione del sistema SIS II;

OLAF

284. osserva che il presidente della Commissione non ha ancora riferito all'Aula riguardo al licenziamento del commissario per la salute John Dalli il 16 ottobre 2012; insiste sulla necessità di rispettare la presunzione di innocenza e rileva che le gravi accuse di corruzione formulate dall'industria del tabacco nei suoi confronti, che egli ha sempre contestato, ad oggi non sono dimostrate;
285. deplora profondamente il fatto che l'indagine svolta dall'Ufficio europeo per la lotta contro le frodi si sia rivelata, secondo un'analisi svolta dal comitato di supervisione dell'OLAF, inficiata da gravi carenze, che l'OLAF si rifiuti di dare spiegazioni in proposito e che non sia chiamato a rendere conto di ciò;
286. ricorda l'inversione dell'onere della prova in questo caso, dove non si intende dimostrare la colpevolezza dell'accusato, ma lo stesso accusato deve lottare per dimostrare la propria innocenza di fronte a una serie di tribunali; ricorda che John Dalli ha contestato il carattere volontario e la legittimità delle sue dimissioni dinanzi alla Corte europea di giustizia da cui può derivare una richiesta di risarcimento a carico del contribuente e ha avviato una causa di diffamazione dinanzi alle autorità belghe contro l'impresa Swedish Match;
287. chiede che siano fornite spiegazioni particolareggiate e che la Commissione cooperi in modo compiuto e diligente con i tribunali belgi e maltesi riguardo al caso Dalli, nonché un'indagine indipendente sui metodi utilizzati da OLAF in questo caso;

⁽¹⁾ ARES(2013) 2634919.

⁽²⁾ Testi approvati P7_TA(2014)0288 (cfr. pagina 69 della presente Gazzetta ufficiale), raccomandazioni nella parte XVI.

⁽³⁾ Relazione di attività 2012 della direzione generale Ricerca e innovazione, pag. 45 e segg.

288. esprime preoccupazione per gli elevati indicatori finanziari per l'avvio di un'indagine inclusa nelle priorità politiche d'indagine dell'OLAF per gli anni 2012 e 2013, vale a dire, nel settore doganale, 1 000 000 EUR; nel settore agricolo, 100 000 EUR per SAPARD e oltre 250 000 EUR per l'agricoltura; nei fondi strutturali, 500 000 EUR per il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione e 1 000 000 EUR per il FESR; nei settori dell'aiuto esterno e della spesa centralizzata, 50 000 EUR e anche nel settore del personale dell'Unione, 10 000 EUR; critica il fatto che è responsabilità delle direzioni generali preoccuparsi di possibili casi di frode al di sotto di tali indicatori finanziari senza disporre di personale qualificato; ritiene che il denaro dei contribuenti e gli interessi finanziari dell'Unione siano a rischio;
289. osserva che, otto mesi dopo l'adozione in plenaria della risoluzione del Parlamento ⁽¹⁾ sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE per il 2011, non ha ancora ricevuto l'analisi giuridica della legittimità della registrazione, da parte dell'OLAF, di conversazioni telefoniche di membri delle istituzioni dell'Unione e di funzionari dell'Unione nell'ambito delle indagini amministrative, della quale ha fatto richiesta al paragrafo 75 di detta risoluzione;
290. è profondamente preoccupato per le conclusioni del Comitato di vigilanza secondo cui l'OLAF non ha proceduto a un previo controllo di legalità per misure investigative diverse da quelle specificamente indicate nelle istruzioni dell'OLAF al personale per l'esecuzione delle indagini (ISIP); osserva che ciò mette a rischio il rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate e le garanzie procedurali ad esse relative;
291. rileva che le infrazioni dei requisiti procedurali essenziali nel corso delle indagini preparatorie potrebbero incidere sulla legalità della decisione definitiva adottata sulla base delle indagini dell'OLAF; ritiene che ciò presenti un rischio potenzialmente elevato in quanto la Commissione sarebbe legalmente responsabile in caso di infrazioni;
292. reputa inaccettabile la diretta partecipazione del direttore generale dell'OLAF a talune attività investigative, tra cui gli interrogatori dei testimoni; fa notare che il direttore generale si pone, così facendo, in una posizione di conflitto di interessi in quanto a norma dell'articolo 90 bis dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e dell'articolo 23, paragrafo 1, dell'ISIP, egli è l'autorità che riceve i reclami relativi alle indagini dell'OLAF e decide se prendere o meno opportuni provvedimenti in caso di mancato rispetto delle garanzie procedurali;
293. prende atto con preoccupazione dell'elevato numero di casi di frode notificati da servizi della Commissione all'OLAF, ma che l'OLAF ha archiviato e rinviato a tali servizi; osserva che non è stato tenuto un registro delle misure di seguito attuate dai servizi; si aspetta che l'OLAF registri perlomeno le misure di seguito di tali casi; chiede un'analisi dei presunti casi di frode archiviati e rinviati ai servizi nel 2012 e 2013;
294. esprime il proprio allarme di fronte ai risultati di due sondaggi realizzati presso il personale di OLAF e ai deficit funzionali registrati da tale ufficio dopo la sua riorganizzazione; invita la Corte dei conti a svolgere un audit di verifica e a dare seguito alla sua relazione speciale n. 2/2011 per esaminare gli effetti della riorganizzazione;
295. chiede che la Commissione fornisca alla commissione per il controllo dei bilanci una versione non riveduta del documento D/000955 del 5 febbraio 2009 elaborato dall'OLAF sull'abuso di fondi dell'Unione da parte di un esponente di alto livello di un'istituzione dell'Unione;
296. si attende di essere informato alla Commissione su tutte le riunioni di scambio di informazioni nel 2012 e 2013 in merito ai partecipanti e agli ordini del giorno di dette riunioni; è preoccupato per l'indipendenza dell'OLAF e chiede che il comitato di vigilanza analizzi la misura in cui le riunioni di scambio di informazioni pregiudicano l'indipendenza dell'OLAF;

Contrabbando di tabacco

297. esige una valutazione degli accordi esistenti con le quattro grandi industrie del tabacco (Philip Morris International Cooperation Inc., Japan Tobacco International Cooperation, British American Tobacco Cooperation e Imperial Tobacco Cooperation) alla luce della nuova direttiva sui prodotti del tabacco ⁽²⁾ e della ratifica del protocollo della convenzione quadro per il controllo del tabacco (FCTC) ⁽³⁾, nonché la posizione del Parlamento sul tema dell'eventuale proroga dell'accordo di cooperazione con le PMI in materia di tabacco e, se del caso, delle sue modalità;

⁽¹⁾ Testi approvati del 3 luglio 2013, P7_TA(2013) 318.

⁽²⁾ Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014).

⁽³⁾ Accordo quadro dell'OMS per la riduzione del consumo di tabacco.

298. esige che l'OLAF metta in atto misure energiche di lotta contro il contrabbando di sigarette creando punti di collegamento con la Cina, gli Emirati Arabi Uniti, l'Ucraina e le località nelle quali si concentra il contrabbando, nonché presso l'Europol, per migliorare la cooperazione; sottolinea a questo proposito l'importanza dell'accesso alle informazioni e alle relative basi di dati;
299. esorta la Commissione a chiarire quali misure deve avviare l'Unione europea per controllare il mercato del tabacco in foglia, del tabacco grezzo tagliato e delle attrezzature meccaniche per la produzione di sigarette al fine di combattere la fabbricazione illegale di sigarette;

Assenza di progressi in Bulgaria

300. accoglie positivamente le chiare dichiarazioni della Commissione nella relazione del 22 gennaio 2014 sui progressi in Bulgaria; esprime profonda preoccupazione dinanzi all'assenza di progressi nell'attuazione del meccanismo di cooperazione e di verifica, in vigore da già sette anni, in quanto si continuano ad osservare corruzione su grande scala e una difficoltà generalizzata ad individuare le responsabilità e correggere gli errori; si attende che la Commissione adotti una posizione decisa sulla Bulgaria ed esamini seriamente se, in tali circostanze, sia persino possibile utilizzare i finanziamenti dell'Unione in modo regolare;

Lenti progressi in Romania

301. accoglie positivamente le dichiarazioni della Commissione nella relazione del 22 gennaio 2014 sui progressi in Romania; esprime profonda preoccupazione per la lentezza dei progressi compiuti in Romania nell'attuazione del meccanismo di cooperazione e di verifica; richiama l'attenzione sulle proposte di modifica del codice penale per quanto riguarda le norme in materia di conflitti di interessi per i detentori di incarichi elettivi a livello locale e sull'amnistia per i deputati condannati per reati di corruzione; considera, alla luce di questi sviluppi, che in queste circostanze non sia possibile utilizzare i finanziamenti dell'Unione in modo regolare;

Rom

302. osserva che la Commissione è fondamentalmente incapace di rilasciare dichiarazioni sulle misure finanziate dal bilancio unionale per promuovere l'integrazione dei Rom nei loro paesi d'origine; critica il fatto che la Commissione, malgrado la strategia per i Rom elaborata nel 2010, non abbia cercato in nessun modo di dimostrare che sono state intraprese misure a favore dei Rom; critica l'insufficiente raccolta di dati da parte della Commissione nell'ambito del FSE, che non consente di mostrare ai cittadini e ai contribuenti dell'Unione i risultati dei finanziamenti del FSE e dei fondi strutturali in termini di integrazione dei Rom; ricorda alla Commissione che essa è tenuta a rendere conto dell'impiego delle risorse fiscali dell'Unione a beneficio dei Rom;
303. prende atto dei crescenti reclami di organizzazioni della società civile attive, tra l'altro, nel campo delle relazioni con i Rom, riguardo al fatto che questi ultimi sono esclusi dall'accesso alle risorse dell'Unione a causa dell'eccessivo onere burocratico; invita la Commissione a fornire maggiore appoggio a tali organizzazioni, in tutte le fasi delle procedure;

Opzioni informatiche

304. invita la Commissione a studiare soluzioni open source, accuratamente vagliate, per posta elettronica e scadenziari, compreso anche software per utenti finali; ricorda alla Commissione che anche altre parti dello stack di solito invisibili all'utente finale come firewall, server web ecc. possono essere considerate in un'ottica sicura open source se il bando di gara fa riferimento a specifiche operative invece che a prodotti di marchio;
305. è preoccupato per la situazione di dipendenza di fatto delle istituzioni dell'Unione da fornitori di software specifico; deplora che la Commissione, nonostante le realizzazioni in materia, nel 2012 non abbia compiuto passi nella preparazione di appalti pubblici aperti in materia di TIC, basati su criteri trasparenti e specifiche funzionali invece che sui marchi;

306. ricorda che il volume del contratto SACHA II e l'intera gamma di prodotti di un marchio specifico in esso definita era di tale ampiezza che soltanto un numero molto ridotto di contraenti (due) ha potuto partecipare alla gara d'appalto pubblica aperta; sollecita la Commissione a predisporre bandi di gara pubblici aperti di dimensioni minori, onde consentire a un numero maggiore di operatori di parteciparvi e conseguire così un ventaglio più ampio di offerte;
307. sollecita la Commissione a garantire che ogni azione di consolidamento nell'architettura TIC proceda verso specifiche aperte e di ampia accettazione, utilizzate da molteplici fornitori e atte a essere installate tramite software open source; osserva che gli archivi di email situati all'interno dei locali, data la loro localizzazione, sono meno facilmente esposti a intrusioni di interessi esteri;

Studi e consulenza da fornitori esterni

308. rileva che la Commissione non è stata in grado di fornire al Parlamento un elenco chiaro e conciso, in un formato leggibile con apparecchiature informatiche, del sistema ABAC della Commissione, ad esempio tabella Excel o file CSV, contenente il riepilogo di tutti gli studi nonché le problematiche specifiche connesse a consulenze esterne prestate per la Commissione da fornitori esterni con il nominativo di detti fornitori e il paese in cui hanno sede, con l'indicazione della data in cui l'ordinatore ha impegnato gli stanziamenti di bilancio per gli studi o la consulenza esterna disaggregato per anno tra il 2009 e il 2013; si attende che detto elenco sia presentato alla commissione per il controllo dei bilanci entro il 1° maggio 2014;

Ottenere risultati dal bilancio dell'Unione europea

Piani di gestione e relazioni annuali di attività

309. osserva che i direttori generali riprendono in ampia misura gli obiettivi fissati dall'articolo 38, paragrafo 3, lettera e), del regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012, che devono essere misurati in base ad indicatori, quali obiettivi dei rispettivi piani di gestione; osserva che i direttori generali dovrebbero riferire, nelle loro relazioni di attività, sui risultati conseguiti e sulla misura in cui tali risultati portano agli effetti auspicati;
310. accoglie positivamente il fatto che, per ridurre il numero di obiettivi e di indicatori, la Commissione abbia introdotto nella parte 1 del suo documento di lavoro sul progetto di bilancio per l'esercizio 2014 la sintesi dei programmi relativi alle spese operative [cfr. COM(2013) 450];
311. condivide la critica della Corte dei conti (relazione annuale 2012, punto 10.9) che gli obiettivi tratti direttamente dai documenti strategici o legislativi di alto livello spesso non sono sufficientemente mirati per essere utili per i piani di gestione e per le relazioni annuali di attività;
312. sottolinea che questi «obiettivi tratti direttamente dai documenti strategici [...] di alto livello» riguardano spesso politiche che non rientrano nelle responsabilità esclusive dell'Unione; esorta pertanto i direttori generali a definire obiettivi che rispondano rigorosamente alle competenze dell'Unione, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà;
313. deplora che le valutazioni non costituiscano una fonte utile per sostenere i risultati politici nelle relazioni annuali di attività e che ciò sia dovuto soprattutto al fatto che esse diano maggiore risalto agli aspetti operativi piuttosto che ai risultati o al fatto che la Commissione ha dubbi sulla qualità delle informazioni trasmesse dalle autorità degli Stati membri;

Relazione di valutazione in base all'articolo 318 del TFUE

314. deplora il fatto che, anziché concentrarsi per realizzare i principali obiettivi unionali, la Commissione abbia elaborato una serie di sintesi di valutazione dei programmi dell'Unione europea che copre tutti i settori di spesa del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 sulla base delle attuali voci di bilancio;

315. torna a ricordare che, il 17 aprile 2013, il Parlamento aveva invitato la Commissione a modificare la struttura della relazione di valutazione in base all'articolo 318, «operando una distinzione tra politiche interne e politiche esterne e concentrandosi, nella sezione relativa alle politiche interne, sulla strategia Europa 2020» e «(mettendo) in evidenza i progressi compiuti nel completamento delle iniziative faro»⁽¹⁾;
316. saluta il fatto che la Commissione intenda migliorare le informazioni sui risultati nelle relazioni di attività annuali delle sue direzioni generali, collegare meglio i piani di gestione e le relazioni di attività annuali con la relazione di valutazione a norma dell'articolo 318 e adottare la relazione di valutazione in parallelo alla relazione di sintesi;
317. plaude all'intenzione della Commissione di elaborare e strutturare la sua relazione di valutazione sulla base del nuovo quadro di riferimento creato dal quadro finanziario pluriennale 2014-2020; torna tuttavia a sottolineare che tale quadro di riferimento deve includere i tre elementi principali seguenti: realizzazione degli obiettivi del programma (risultati), gestione finanziaria sana del programma da parte della Commissione e degli Stati membri e modalità di contributo dei risultati del programma e della sana gestione finanziaria al raggiungimento dei principali obiettivi dell'Unione;
318. ricorda che per assicurare una corretta gestione finanziaria dei fondi dell'Unione la Commissione cura il funzionamento di una banca dati centrale sull'esclusione in cui sono inseriti gli organismi esclusi da finanziamenti dell'Unione per motivi quali insolvenza, sentenze passate in giudicato per frode, corruzione, decisioni di autorità aggiudicatrici per grave incapacità professionale e conflitti di interessi; deplora che la banca dati centrale sull'esclusione gestita dalla Commissione non sia accessibile al pubblico o ai deputati al Parlamento europeo; ricorda che una banca dati analoga di imprese escluse gestita dalla Banca mondiale è pubblica; invita la Commissione a rendere pubblica la banca dati centrale sull'esclusione.

⁽¹⁾ Risoluzione del 17 aprile 2013, punto 1, lettera af) (GU L 308 del 16.11.2013, pag. 27).

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 ⁽¹⁾,
 - visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2012 [COM(2013) 570 — C7-0237/2013] ⁽²⁾,
 - viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2012, corredata delle risposte delle istituzioni ⁽³⁾, e le sue relazioni speciali,
 - vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ⁽⁴⁾ nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2012, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - viste la sua decisione del 3 aprile 2014 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III — Commissione ⁽⁵⁾ e la sua risoluzione recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione,
 - viste le relazioni speciali della Corte dei conti elaborate a norma dell'articolo 287, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 (05848/2014 — C7-0048/2014),
 - visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁶⁾, in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽⁷⁾, in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,
 - viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discarico,
 - visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0222/2014),
- A. considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, procede all'esecuzione del bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;
- B. considerando che le relazioni speciali della Corte dei conti forniscono informazioni su questioni d'interesse per l'esecuzione dei fondi e sono pertanto utili al Parlamento nell'esercizio del suo ruolo di autorità di discarico;
- C. considerando che le sue osservazioni sulle relazioni speciali della Corte dei conti costituiscono parte integrante della sua decisione del 3 aprile 2014 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III — Commissione;

⁽¹⁾ GU L 56 del 29.2.2012.

⁽²⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 331 del 14.11.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 122.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0287 (cfr. pagina 30 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁶⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

Parte I Relazione speciale n. 8/2012 della Corte dei conti europea intitolata «Aiuti mirati all'ammodernamento delle aziende agricole»

1. accoglie con favore la relazione speciale della Corte dei conti europea relativa agli aiuti mirati all'ammodernamento delle aziende agricole e appoggia essenzialmente le raccomandazioni da essa formulate;
2. rammenta che la misura specifica 121, che sovvenziona progetti di investimento volti a modernizzare le aziende agricole, dispone di un importo complessivo pari a 11,1 miliardi di EUR finanziato attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (dati finanziari al gennaio 2012, comprendenti 630 milioni di EUR provenienti dalla «valutazione dello stato di salute» e dal Piano europeo di ripresa economica (EERP), e che ciò rappresenta, nell'arco dell'intero periodo di programmazione, circa l'11 % di tutta la spesa dell'Unione prevista per lo sviluppo rurale nell'Unione; constata che tutti gli Stati membri si sono valse della misura 121;
3. invita la Commissione a migliorare il Quadro comune per il monitoraggio e la valutazione (QCMV) onde ottenere uno strumento efficace a disposizione degli Stati membri e della Commissione che generi dati pertinenti da usare per monitorare i risultati ottenuti con i fondi spesi per la misura 121; insiste sulla necessità di elaborare indicatori affidabili che consentano di procedere a confronti fra Stati membri (e/o regioni) e di monitorare la realizzazione delle priorità dell'Unione;
4. ritiene che gli Stati membri necessitino di un sistema comune di monitoraggio e valutazione onde permettere alla Commissione di analizzare l'entità dei progressi e il conseguimento degli obiettivi prefissati, il relativo impatto e l'efficacia a livello di Unione;
5. osserva che la fornitura di aiuti per l'ammodernamento delle aziende agricole deve essere caratterizzata da una certa omogeneità nei diversi territori ed è pertanto necessario evitare dispersioni nei settori della regolamentazione, dell'applicazione e del bilancio, nonché conferire uniformità al modo in cui la misura è attuata dagli Stati membri;
6. sottolinea l'importanza di rafforzare le misure strutturali relative alle aziende agricole, soprattutto quelle finalizzate all'ammodernamento che sono essenziali ai fini di una maggiore efficienza e competitività; osserva che, in questo contesto, è necessario mettere a disposizione delle aziende agricole una dotazione sufficiente in considerazione del notevole disavanzo attuale e tenendo conto dell'elevata concorrenza nel settore agricolo dell'Unione nonché della progressiva liberalizzazione dei mercati globali e del commercio;
7. prende atto che due dei dieci Programmi di sviluppo rurale (PSR) esaminati contenevano chiari elementi che attestavano un buon livello di focalizzazione degli interventi a titolo della misura 121 (Italia (Veneto) e Ungheria); osserva che sei altri PSR contenevano pochi elementi che attestassero la focalizzazione auspicata (Belgio (Vallonia), Germania (Baden-Württemberg), Spagna (Catalogna), Francia, Romania (14) e Portogallo); rileva che due PSR (Lussemburgo e Polonia) non contenevano elementi sufficienti che provassero la focalizzazione degli interventi a titolo della misura 121; constata che tutti e dieci i PSR sono stati comunque approvati dalla Commissione;
8. rileva che per il prossimo periodo di programmazione la Commissione ha proposto che si considerino ammissibili soltanto le spese sostenute e approvate dall'autorità competente;
9. è del parere che, tenendo conto della complessità e della diversità delle varie strutture agricole all'interno dell'Unione, sia necessario mantenere un sostegno specifico a favore dell'ammodernamento dei sistemi operativi associativi a fini agricoli, dal momento che è stata oggettivamente dimostrata la loro capacità di risolvere i problemi legati alla dimensione economica insufficiente e/o al ricambio generazionale;
10. invita la Corte dei conti europea a fornire i criteri in termini di costi/benefici su cui ha basato le proprie raccomandazioni nonché i criteri concreti necessari per la misurazione dell'innovazione;

Parte II Relazione speciale n. 11/2012 della Corte dei conti europea intitolata «Aiuti diretti per le vacche nutrici, le pecore e le capre erogati nel quadro della parziale applicazione delle disposizioni sull'RPU»

11. chiede alla Commissione di aggiungere un requisito «di destinazione» per i regimi di aiuto diretto accoppiato; osserva che le modalità di esecuzione emanate dalla Commissione dovrebbero imporre agli Stati membri di individuare e giustificare le zone agricole in cui i premi accoppiati per animale potrebbero avere un effetto benefico dimostrabile e in cui sono assenti vere alternative valide;

12. invita la Commissione, in coordinamento con gli Stati membri, a chiarire quali tipologie di attività agricole specifiche sono più indicate per preservare la produzione agricola e sostenere l'attività economica nelle regioni con scarse alternative economiche nonché per produrre benefici ambientali, e a concentrare il sostegno sulle aziende e sulle attività agricole specifiche nelle regioni svantaggiate che devono far fronte a rischi ambientali, sociali ed economici;
13. chiede alla Commissione di specificare i requisiti e i dispositivi di monitoraggio attesi dagli Stati membri per i regimi di aiuto relativi ai settori zootecnici, includendoli in uno strumento giuridico che imponga agli Stati membri di utilizzare indicatori di performance appropriati e dati aggiornati esattamente corrispondenti ai risultati previsti per i regimi di aiuto per animali; è del parere che la Commissione dovrebbe attuare un dispositivo di monitoraggio permanente, che indichi tutti gli aiuti diretti versati a sostegno dei settori zootecnici negli Stati membri, compresi gli aiuti nazionali e il sostegno a titolo del secondo pilastro;
14. esige che la Commissione proceda, in maniera coordinata con gli Stati membri, a una valutazione globale dell'impatto dei diversi regimi di sostegno e, ove opportuno, valuti l'impatto di misure alternative per migliorare la qualità della produzione e la competitività, ad esempio incoraggiando miglioramenti a livello delle mandrie;

Parte III Relazione speciale n. 13/2012 della Corte dei conti europea intitolata «Assistenza dell'Unione europea allo sviluppo in materia di approvvigionamento di acqua potabile e impianti igienico-sanitari di base nei paesi dell'Africa subsahariana»

15. rileva che l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari di base è stato riconosciuto come un diritto umano universale ed è di fondamentale importanza per la salute ⁽¹⁾ e il benessere degli esseri umani; prende nota inoltre del fatto che la relazione speciale in parola contiene osservazioni circa la riuscita del progetto «Ridurre il divario» (Closing the Gap) in piccole città nel nord della Nigeria;
16. si rammarica per le conclusioni della Corte dei conti secondo le quali meno di metà dei 23 progetti da essa sottoposti ad audit ha prodotto risultati in grado di soddisfare le esigenze dei beneficiari e, nella maggioranza di tali progetti, i risultati non sembrano sostenibili, spesso a causa dell'assenza di adeguati dispositivi per la copertura dei costi di funzionamento delle apparecchiature installate;
17. sottoscrive la raccomandazione della Corte dei conti secondo cui, per massimizzare i benefici della spesa dell'Unione per lo sviluppo nell'area e nel settore in causa, la Commissione dovrebbe garantire l'adeguata applicazione delle sue procedure in fase di valutazione del progetto, in particolare per quanto riguarda i punti seguenti:
 - a) la definizione di obiettivi espliciti (quantità, tipi di attrezzature, ubicazione, beneficiari diretti e indiretti);
 - b) la descrizione e la motivazione delle soluzioni tecniche proposte (se del caso facendo riferimento alle opzioni alternative); nonché
 - c) la definizione di indicatori di progresso oggettivi e verificabili, valori di base e obiettivi quantificati per i risultati del progetto;
18. sostiene la conclusione della Corte dei conti europea secondo la quale la Commissione dovrebbe analizzare sufficientemente gli aspetti economici e finanziari del progetto per agevolare l'identificazione delle fonti di finanziamento attese per il futuro (indicando anche la dimensione e la tempistica dei contributi stimati), onde garantire la sostenibilità sia per la componente relativa all'approvvigionamento idrico che per quella igienico-sanitaria, in termini finanziari e tecnici;
19. sottolinea l'importanza di stabilire la percentuale del sistema di approvvigionamento idrico utilizzata dalle singole famiglie e dai servizi pubblici della comunità, quali scuole e istituti di assistenza sanitaria, nonché la percentuale impiegata da e per le attività industriali o agricole, al fine di distribuire in modo appropriato i costi di funzionamento;

⁽¹⁾ L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) stima che il 6,3 % delle morti su scala mondiale (l'8 % se si considerano solo i paesi in via di sviluppo) potrebbe essere evitato migliorando la qualità dell'approvvigionamento idrico e dei servizi igienico-sanitari. Tali morti evitabili riguardano prevalentemente la popolazione infantile dei paesi in via di sviluppo.

20. ammette che laddove il funzionamento dei progetti dipende da finanziamenti, assistenza tecnica e altri interventi di governi e autorità locali dei paesi partner, l'impegno di tali istituzioni è necessario ai fini della sostenibilità; esprime preoccupazione per il fatto che nei tre progetti in cui i governi partner avevano assunto impegni formali, detti impegni non sono stati rispettati e nessun impegno ufficiale era stato assunto per gli altri 20 progetti;
21. accoglie con favore la raccomandazione della Corte dei conti che invita la Commissione ad accertare, prima dell'approvazione del progetto, se sussistano le condizioni necessarie a garantirne il successo, tra cui l'impegno dei paesi partner;
22. invita la Commissione a integrare la gestione delle acque reflue in tutti i progetti futuri che promuovono l'uso, il trattamento e lo smaltimento efficace e responsabile delle acque, nonché a incoraggiare la tutela e la conservazione dei bacini idrografici dell'Africa subsahariana;

Parte IV Relazione speciale n. 14/2012 della Corte dei conti europea intitolata «Applicazione della normativa dell'UE in materia di igiene nei macelli dei paesi che hanno aderito all'UE a partire dal 2004»

23. pone in rilievo l'importanza fondamentale di garantire la sicurezza degli alimenti e dei mangimi nonché la salvaguardia della salute pubblica di tutti i cittadini dell'Unione;
24. prende atto della relazione speciale della Corte dei conti sull'attuazione della normativa dell'Unione in materia di igiene nei macelli dei paesi che hanno aderito all'Unione a partire dal 2004, e delle sue raccomandazioni;
25. è preoccupato per il numero considerevole di carenze segnalate dalla Corte dei conti:

Debolezze rilevate dalla Corte

	Commissione	SM		Stabilimenti	
		N	%	N	%
Supervisione					
Attuazione della normativa	Revisione parziale				
PCNP		3/5	60 %		
Controlli veterinari		4/5	80 %		
A livello di macelli					
Requisiti di attuazione		3/5	60 %	9/25	36 %
HACCP				5/25	20 %
Programma di controllo interno degli OSA		3/5	60 %	5/25	20 %
Tracciabilità				6/25	24 %
Formazione					
BTSE	Quadro e monitoraggio				
Orientamento e prassi corrette		3/5	60 %		
Erogazione dei finanziamenti UE					
Periodo minimo quinquennale		5/5	100 %	2/25	8 %
Criteri di aggiudicazione		1/5	20 %	2/25	8 %

26. invita gli Stati membri a prendere conoscenza delle constatazioni e delle raccomandazioni della Corte dei conti; incoraggia gli Stati membri a migliorare i propri piani di controllo nazionale pluriennali, a svolgere efficacemente i propri controlli veterinari, a elaborare manuali nazionali che possano contribuire a prevenire le carenze individuate dall'audit della Corte dei conti, nonché a migliorare gli orientamenti e la formazione per gli operatori del settore alimentare;
27. esprime rammarico per l'esiguità delle risposte da parte degli Stati membri in merito a quanto emerso dall'audit della Corte dei conti; si rammarica, per esempio, che a seguito delle carenze rilevate nel settore fondamentale dei controlli veterinari, solo uno dei quattro Stati membri interessati abbia risposto dichiarandosi disposto a provvedere in merito;
28. incoraggia vivamente la Commissione a migliorare la propria supervisione dei controlli ufficiali nel settore degli alimenti e dei mangimi e ritiene che il regolamento (CE) n. 882/2004 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio sui controlli ufficiali in materia di mangimi e di alimenti sia un passo nella giusta direzione;
29. sollecita inoltre la Commissione a completare senza ulteriori indugi il seguito dato alle sue precedenti raccomandazioni agli Stati membri, scaturite dalla revisione dell'attuazione del «pacchetto igiene» del 2004; invita la Commissione a migliorare i propri orientamenti e la propria supervisione per quanto concerne la preparazione e l'attuazione dei Piani di controllo nazionali pluriennali (PNCP) degli Stati membri, e di intervenire al fine di migliorare le proprie attività di formazione;
30. deplora fortemente il fatto che, a causa della struttura di gestione decentrata, non siano disponibili informazioni sui numeri e sulle percentuali delle attività di macellazione presso i macelli conformemente alla normativa dell'Unione in materia di igiene prima che vengano erogati i finanziamenti Sapard, e sulle attività di macellazione dopo l'attuazione dei progetti finanziati dal Sapard, rendendo in tal modo impossibile una piena valutazione dell'efficacia centrale dei progetti o dei contributi e dei risultati;
31. nota che uno studio di sintesi delle valutazioni ex post del Sapard finanziato dalla Commissione e realizzato da KPMG (Ungheria) conclude che in termini di sostegno per il raggiungimento del rispetto delle norme dell'Unione e dell'acquis comunitario, i risultati più significativi sono stati raggiunti in materia di igiene, condizioni sanitarie e veterinarie, e ambiente; osserva altresì che tale studio si basa, tuttavia, su un sondaggio dei beneficiari e che l'impatto del Sapard nell'ambito della misura II (Miglioramento della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca) risulta essere notevolmente superiore quando il sostegno persegue l'obiettivo del rispetto delle norme ambientali dell'Unione (il 97 % dei beneficiari riferisce un «certo impatto»), rispetto a un impatto riferito solamente dal 46 % dei beneficiari quando il sostegno mira a conseguire la piena conformità con (tutte) le norme pertinenti dell'Unione, comprese quelle in materia di igiene;
32. si rammarica che l'approccio scelto dalla Commissione per la valutazione dei programmi Sapard negli Stati membri non abbia consentito di ottenere valutazioni né quantitative né qualitative per la misurazione dell'efficacia dei finanziamenti dell'Unione, e abbia inoltre limitato le opzioni di valutazione a livello di programma alla sola valutazione qualitativa; deplora l'assenza di criteri chiari e specifici nei regolamenti Sapard per il sostegno ai macelli; invita la Commissione a seguire metodi che consentano obiettivi quantificabili a livello sia di programma che di misura;

Parte V Relazione speciale n. 15/2012 della Corte dei conti europea intitolata «La gestione del conflitto di interessi in quattro Agenzie UE»

33. si compiace della relazione speciale della Corte dei conti su quattro agenzie dell'UE selezionate in quanto più esposte al rischio di una mancanza di imparzialità per via dei loro estesi poteri decisionali in settori che rivestono un'importanza cruciale per la sanità e la sicurezza dei consumatori; osserva che tale relazione è il risultato della richiesta avanzata dal Parlamento alla Corte dei conti di realizzare un'analisi globale degli approcci adottati dalle agenzie per gestire le situazioni di conflitti di interessi potenziali; approva tutte le raccomandazioni della Corte dei conti;
34. ricorda che le agenzie adempiono a funzioni di ordine tecnico, operativo e normativo e svolgono un ruolo molto importante nell'attuazione delle politiche dell'Unione e della loro visibilità e insiste sull'importanza della loro autonomia e indipendenza;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

35. osserva che tutte quante le istituzioni dell'Unione, agenzie o imprese comuni sono esposte senza eccezione al rischio di conflitto di interesse; sottolinea tuttavia le specifiche esigenze nel settore della gestione dei conflitti di interesse delle agenzie decentrate per via della grande diversità degli attori associati ai loro lavori;
36. ricorda che una cattiva gestione dei conflitti d'interesse può degradare profondamente e durevolmente l'immagine delle istituzioni dell'Unione e la fiducia dei cittadini nelle loro capacità di servire gli interessi della società;
37. rammenta che il Parlamento europeo ha rinviato la sua approvazione dei conti 2010 dell'agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ⁽¹⁾ e dell'agenzia europea per i medicinali (EMA) ⁽²⁾, in parte perché considera insoddisfacente la gestione dei conflitti di interesse;
38. deplora che attualmente non vi sia alcun quadro normativo esaustivo dell'Unione riservato ai conflitti di interesse che consenta di imporre requisiti di base comparabili in materia di indipendenza e di trasparenza, applicabili a tutte quante le agenzie dell'Unione;
39. riconosce l'utilità delle linee direttrici dell'OCSE ai fini della gestione dei conflitti di interesse, che offrono un quadro di riferimento internazionale in materia; sottolinea tuttavia che, sebbene gli orientamenti dell'OCSE rappresentino un parametro di riferimento internazionale in materia, gli stessi riguardano fondamentalmente il conflitto di interessi nell'ambito dei dipendenti pubblici e non possono dunque rappresentare la base adeguata per una risposta efficace per trattare i possibili conflitti di interesse tra organi direttivi e altri organi coinvolti nelle attività delle agenzie, come i consigli di amministrazione e i comitati di esperti; riconosce nondimeno l'utilità del «libretto di istruzioni» dell'OCSE, in particolare la lista di controllo di doni, vantaggi ecc., nonché le raccomandazioni relative alle sanzioni, alla necessità di verificare l'integrità e il contenuto delle dichiarazioni di interesse, oltre all'obbligo di ricorrere a una consulenza per individuare i rischi di conflitto di interessi;
40. ricorda che dopo tre anni di analisi e di negoziati, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno finalmente approvato, nel luglio 2012, l'«approccio comune», vale a dire un accordo politico sul futuro e sulla riforma delle agenzie decentrate; si compiace del fatto che la Commissione abbia adottato rapidamente una tabella di marcia per l'applicazione di detto «approccio comune»; osserva che la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi nelle agenzie ha costituito una delle azioni prioritarie della Commissione per il 2013, mentre deplora il fatto che quest'ultima ha intenzione di assumersi da sola la realizzazione e l'attuazione di tale azione;
41. richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di un quadro normativo comune in materia; sottolinea l'importanza che si tratti di un'azione concertata e chiede che il Parlamento europeo vi sia strettamente associato; chiede alla Commissione di attenersi alla scadenza proposta per l'attuazione di tale azione e di informare l'autorità di scarico dei suoi risultati entro maggio 2014, allegando alla sua relazione le proposte legislative pertinenti;
42. invita la Commissione a tener a mente la necessità di mantenere l'equilibrio tra i rischi e i benefici, in particolare per quanto riguarda la gestione dei conflitti di interesse, da una parte, e l'obiettivo di ottenere i migliori pareri scientifici possibili, dall'altra; constata peraltro con preoccupazione che l'adozione di norme, codici e linee direttrici di carattere etico non garantisce l'assenza di conflitti di interessi; osserva che ciò richiede piuttosto l'attuazione di norme semplici e applicabili, unitamente a efficaci e regolari controlli ex ante ed ex post e a precise sanzioni, il tutto dovendo iscriversi in una cultura di onestà, integrità e trasparenza;
43. constata che la Corte dei conti ha individuato anche svariate lacune importanti riguardanti i problemi che vengono posti dopo la cessazione delle funzioni («porte girevoli» e «informazioni privilegiate»); sottolinea che tale questione non attiene unicamente alle agenzie; osserva che, alla luce del suo impatto sulla propria immagine e sulla fiducia dei cittadini dell'Unione, la Commissione deve farsi carico senza indugio di tali problemi nell'ambito delle azioni da intraprendere sia a livello di agenzie sia a livello di tutte le istituzioni dell'Unione;

⁽¹⁾ GU L 286 del 17.10.2012, pag. 376.

⁽²⁾ GU L 286 del 17.10.2012, pag. 387.

44. si compiace della decisione del Mediatore europeo di effettuare un'indagine di propria iniziativa sui casi di conflitti di interesse rientranti nell'ambito della «porta girevole» in vari casi denunciati di recente alla Commissione; ribadisce la messa in guardia del Mediatore, secondo cui, anche se la gestione corretta dei conflitti di interesse è essenziale al buon governo e a un comportamento eticamente corretto, tutti i problemi di governance e di etica non implicano necessariamente conflitto di interessi, donde la necessità di circoscrivere esattamente i conflitti di interessi e incoraggiare le strategie in materia di formazione e prevenzione di detti conflitti nelle istituzioni dell'Unione;
45. esprime la sua preoccupazione per il fatto che, al momento dell'analisi della Corte dei conti, nessuna delle quattro agenzie selezionate avesse gestito i conflitti di interesse in modo del tutto soddisfacente;
46. ritiene che il principale valore aggiunto della relazione speciale n. 15/2012 della Corte dei conti risieda nel regolare monitoraggio dei progressi compiuti dalle agenzie riguardo alla gestione e prevenzione dei conflitti di interesse; si compiace del fatto che, a seguito degli audit della Corte nonché delle procedure di esame e di approvazione del discharge per l'esercizio 2010 e 2011 da parte del Parlamento europeo, siano già stati conseguiti miglioramenti importanti da parte delle agenzie interessate;
47. invita la Corte dei conti a continuare a monitorare le misure attuate dalle agenzie per dar seguito alle proprie raccomandazioni, estendendo altresì il campo del proprio audit alle altre agenzie, e a presentare nel prossimo futuro le sue osservazioni in una relazione speciale in materia; invita insistentemente le agenzie a continuare a riferire all'autorità di discharge in merito ai progressi conseguiti in questo settore;
48. ricorda l'importanza del coordinamento, dello scambio di informazioni e delle buone prassi tra le agenzie dell'Unione; ribadisce l'importanza che la rete delle agenzie riveste nel coordinare gli scambi di informazioni, sia tra le agenzie stesse sia tra di esse e la Commissione, la Corte dei conti e il Parlamento;
49. pone in rilievo l'importanza di determinare quali sono le agenzie e i rispettivi settori d'intervento per i quali maggiori sono i rischi di conflitti di interessi; in questo contesto si compiace della revisione del registro di trasparenza relativo ai rappresentanti dei gruppi di interesse presso le istituzioni dell'Unione ed esorta la Commissione e le agenzie ad applicare le misure che ne discendono per quanto riguarda eventuali conflitti di interessi;
50. ricorda che un elevato livello di trasparenza è essenziale per ridurre il rischio di conflitto di interessi; invita tutte quante le agenzie a pubblicare sui rispettivi siti web l'elenco dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione, del personale dirigente e degli esperti esterni e interni nonché le rispettive dichiarazioni di interessi e i curricula vitae; suggerisce altresì di pubblicare sistematicamente i processi verbali delle riunioni dei consigli di amministrazione;
51. osserva che, a causa delle politiche di austerità attualmente poste in essere, la riduzione degli effettivi nelle amministrazioni pubbliche e l'esternalizzazione dei compiti verso il settore privato aumentano fortemente il rischio di conflitto di interesse; rivendica un rafforzamento della funzione pubblica europea;
52. approva la raccomandazione della Corte dei conti che invita tutte quante le istituzioni e gli organismi decentrati dell'Unione a valutare se le raccomandazioni contenute nella relazione speciale n. 15/2012 sono pertinenti e applicabili nel loro ambito;

Parte VI Relazione speciale n. 16/2012 della Corte dei conti europea intitolata «L'efficacia del regime di pagamento unico per superficie quale sistema transitorio di sostegno agli agricoltori nei nuovi Stati membri»

53. accoglie con favore la relazione speciale della Corte dei conti sull'efficacia del regime di pagamento unico per superficie quale sistema transitorio di sostegno agli agricoltori dei nuovi Stati membri, e ne approva le raccomandazioni;
54. ritiene che, in futuro, il sostegno al reddito vada destinato agli agricoltori attivi dediti ad attività agricole; reputa in particolare che andrebbero esclusi dal sostegno al reddito a titolo del Regime di pagamento unico per superficie (SAPS) gli enti pubblici che gestiscono terreni di proprietà statale e che non svolgono alcuna attività agricola; constata, in prospettiva della nuova PAC, che gli Stati membri dovrebbero garantire che l'aiuto sia erogato soltanto agli agricoltori attivi e che non siano applicate deroghe a tale principio; è del parere che la Commissione dovrebbe assicurare un'applicazione coerente delle regole tra gli Stati membri, al fine di garantire, ad esempio, che le stesse categorie di beneficiari siano escluse in tutti gli Stati membri;

55. sottolinea che l'ammissibilità dei terreni agli aiuti dovrebbe essere definita in modo chiaro e limitata alle particelle per le quali le norme in materia di buone condizioni agricole e ambientali (BCAA) richiedono lo svolgimento di attività agricole; osserva, in prospettiva della nuova PAC, che occorre definire chiaramente l'ammissibilità dei terreni in modo da escludere quelli che non contribuiscono attivamente all'incremento della produttività agricola o alla conservazione del valore ambientale del terreno; ritiene, inoltre, che l'aiuto dovrebbe essere riservato esclusivamente ai terreni sui quali si svolgono attività ben definite e regolari;
56. appoggia la raccomandazione della Corte dei conti e la proposta della Commissione per una ripartizione più equilibrata degli aiuti attraverso diverse misure quali la riduzione progressiva e il livellamento dei pagamenti diretti e l'allocazione regionale di massimali nazionali;
57. invita la Commissione a esaminare in che misura l'efficacia e l'efficienza dei pagamenti diretti è inficiata da debolezze strutturali e dal prezzo dei terreni; ritiene che, sulla base di questa analisi, la Commissione debba adottare misure complementari per ristrutturare il settore e renderlo più competitivo;
58. invita gli Stati membri a consultarsi con la Commissione durante la preparazione all'introduzione di un futuro regime basato sui diritti; ritiene, in particolare, che gli Stati membri potrebbero avvalersi dell'assistenza della Commissione per l'individuazione di requisiti fondamentali per le amministrazioni nazionali e gli agricoltori;
59. deplora il fatto che la nuova PAC, in particolare il pilastro relativo ai pagamenti diretti, non preveda obiettivi specifici, traguardi o previsioni dei risultati; osserva che ciò significa che la voce più importante del bilancio dell'Unione viene erogata senza obiettivi chiari né previsioni dei risultati;

Parte VII Relazione speciale n. 17/2012 della Corte dei conti europea intitolata «Il contributo del Fondo europeo di sviluppo (FES) per una rete stradale sostenibile nell'Africa subsahariana»

60. si compiace del fatto che in molti paesi partner visitati la cooperazione tecnica abbia anche contribuito all'elaborazione di strategie per il settore stradale e migliorato il controllo della manutenzione stradale, che le attività formative siano state ben organizzate ed efficaci, e che gli studi tecnici in numerosi settori abbiano fornito informazioni utili alla politica decisionale;
61. si rammarica che, in generale, il sostegno fornito dalla Commissione non sia del tutto efficace nel promuovere l'adozione e l'attuazione delle riforme politiche necessarie ad abbattere le attuali barriere che ostacolano lo sviluppo di una rete stradale sostenibile nell'Africa subsahariana;
62. rileva che i paesi partner non fanno abbastanza per garantire la sostenibilità delle infrastrutture stradali e che le strade presentano, in misura diversa, segni di deterioramento precoce; riconosce i progressi significativi compiuti dalla maggior parte dei paesi partner in materia di manutenzione stradale ma li ritiene insufficienti e ritiene che la manutenzione venga spesso effettuata tardivamente o in modo incompleto; rileva altresì che i progressi nel contrastare il sovraccarico dei veicoli, che si ripercuote pesantemente sull'aspettativa di vita delle strade e sui costi di manutenzione, sono insoddisfacenti nella maggior parte dei paesi partner;
63. è del parere che, se esternalizzati e affidati ad aziende private-appaltatori, gli interventi di manutenzione stradale debbano essere effettuati di preferenza su base locale, sostenendo in tal modo le piccole imprese e le comunità locali e, pertanto, assicurando la creazione di manodopera competente;
64. invita la Commissione ad associare condizioni obbligatorie al suo sostegno finanziario e a reagire in maniera opportuna qualora i paesi partner non tengano fede agli impegni assunti; sollecita la Commissione a sfruttare pienamente il dialogo politico; prende atto che tale dialogo è stato determinante nel promuovere il progresso in alcuni ambiti, in particolare per quanto riguarda il quadro istituzionale e i finanziamenti per la manutenzione stradale; è dell'avviso che i progetti finanziati possano essere approvati solo se le attrezzature tecniche necessarie per la manutenzione stradale sono disponibili anzitempo o possono essere garantite in caso di necessità;

65. sottoscrive la raccomandazione della Corte dei conti secondo cui la Commissione dovrebbe orientare i finanziamenti del FES nel settore stradale verso ambiti in cui si possano ottenere i massimi benefici i) concentrando le risorse nel settore stradale dei paesi partner che attuano politiche settoriali adeguate, ii) concentrando le risorse del FES nei paesi in cui il FES ha finanziato cospicui investimenti nelle infrastrutture stradali in passato, nonché iii) potenziando l'effetto leva delle risorse del FES associando queste sovvenzioni a prestiti e promuovendo la partecipazione del settore privato ai finanziamenti per la modernizzazione e l'espansione della rete stradale;
66. sottoscrive pienamente la raccomandazione della Corte dei conti secondo cui la Commissione dovrebbe definire condizioni formali chiare, misurabili e con scadenze precise in merito alle principali riforme strategiche necessarie per la manutenzione stradale e per il problema del sovraccarico dei veicoli e condurre analisi periodiche e strutturate sul rispetto delle condizioni, nonché valutazioni periodiche sul settore stradale del paese e valutazioni di progetto ex post;
67. invita la Commissione a presentare, entro sei mesi, una relazione su come la politica definita dalla Commissione in materia di infrastrutture stradali tenga conto della tutela ambientale e della promozione della sicurezza stradale; osserva a questo proposito che la rete stradale nell'Africa subsahariana è utilizzata per tutti i tipi di attività di transito, a traffico lento e veloce, comprese le strade frequentate da studenti a piedi, e che pertanto il tema della sicurezza riveste un'importanza primaria; desidera inoltre essere informato su come i progetti finanziati dell'Unione vengano coordinati con altri donatori e organizzazioni, non solo nel campo della costruzione stradale, ma anche in materia di pianificazione e di manutenzione;
68. raccomanda alla Commissione di reagire in modo fermo, conforme e tempestivo qualora i governi dimostrino un impegno insoddisfacente nell'affrontare le tematiche sollevate e le raccomandazioni, eventualmente sospendendo o cancellando i finanziamenti del FES a singoli programmi o al settore stradale nel suo insieme;
69. sostiene la proposta della Corte dei conti secondo cui la Commissione dovrebbe cercare di garantire un credibile coinvolgimento del governo per le attività pianificate, dedicarsi maggiormente alle cause alla radice del sovraccarico dei veicoli e sostenere i paesi partner aiutandoli a svolgere una valida analisi economica per stabilire un equilibrio ottimale fra la manutenzione e l'ampliamento della propria rete stradale, considerando tutti i criteri pertinenti di ordine economico, sociale, ambientale, finanziario, tecnico e operativo;

Parte VIII Relazione speciale n. 18/2012 della Corte dei conti europea intitolata «Assistenza dell'Unione europea al Kosovo in relazione allo stato di diritto»

70. accoglie con favore le conclusioni e le raccomandazioni contenute nella relazione speciale della Corte dei conti relativa all'assistenza dell'Unione europea al Kosovo in relazione allo stato di diritto;
71. osserva che l'Unione fornisce una cospicua assistenza allo Stato di diritto in Kosovo, che è il maggiore beneficiario pro capite degli aiuti finanziari dell'Unione a livello mondiale;
72. accoglie con favore le conclusioni della Corte dei conti, secondo la quale l'assistenza dell'Unione ha contribuito alla realizzazione di progressi nel settore dello sviluppo delle capacità delle dogane del Kosovo; osserva tuttavia con preoccupazione che occorre ancora compiere notevoli progressi al fine di combattere la criminalità organizzata, migliorare le capacità delle forze di polizia del Kosovo ed estirpare la corruzione; invita pertanto le autorità kosovare a continuare a investire le risorse dell'assistenza preadesione dell'Unione in programmi e progetti volti a rafforzare la riforma del sistema giudiziario, a combattere la corruzione e a garantire lo Stato di diritto;
73. osserva con preoccupazione gli ostacoli che riguardano l'Unione europea, in particolare per quanto attiene al coordinamento e al ruolo della Commissione europea e della missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX) relativamente alla valutazione e ai parametri di riferimento relativi alle loro attività di rafforzamento delle capacità;
74. ritiene sia motivo di rammarico il fatto che l'efficienza e l'efficacia di EULEX abbiano subito limitazioni legate alle risorse, causate da una capacità operativa ridotta dovuta a difficoltà nel reclutamento di personale competente e specializzato, in particolare proveniente dagli Stati membri; esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri ad affrontare questa problematica del personale e a creare incentivi adeguati per incoraggiare ed attirare candidati altamente qualificati;

75. invita la Commissione e gli Stati membri a rivedere le norme che disciplinano la durata dei distaccamenti nell'ambito di EULEX; ritiene che periodi più lunghi potrebbero costituire un ulteriore incentivo per attirare candidati qualificati ed incrementare l'efficacia delle attività di guida, controllo e consulenza;
76. riconosce che i progressi modesti e la ridotta efficacia dell'assistenza dell'Unione al Kosovo si possono in parte ricondurre all'interferenza politica delle autorità del Kosovo nonché a una mancanza di trasparenza e volontà politica, all'insufficiente capacità finanziaria e alla limitata influenza sulla società civile;
77. riconosce la disparità geografica nell'ambito dell'instaurazione dello Stato di diritto in Kosovo, in particolare in ragione della mancanza di controllo da parte delle autorità kosovare di stanza a Pristina sulla zona settentrionale del territorio; esorta la Commissione a tener conto, in sede di programmazione dell'assistenza, delle sfide particolari che il Kosovo settentrionale si trova ad affrontare;
78. riconosce che è necessario migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'assistenza dell'Unione; chiede pertanto che siano profusi sforzi per semplificare la presenza dell'Unione nel paese, che dovrà essere potenziata attraverso un migliore coordinamento e l'integrazione tra le istituzioni dell'Unione e le autorità del Kosovo;
79. accoglie con favore l'accordo firmato il 19 aprile 2013 tra il Kosovo e la Serbia, al fine di normalizzare le relazioni tra i due paesi; esorta entrambe le parti a proseguire con lo stesso approccio costruttivo per l'attuazione dell'accordo e per un miglioramento visibile e sostenibile delle relazioni;
80. concorda con la Corte dei conti sul fatto che, in mancanza di una posizione comune dell'Unione sul riconoscimento del Kosovo, l'importante incentivo dell'adesione all'Unione risulta compromesso; rinvia, a tale proposito, alla risoluzione del Parlamento europeo sul processo di integrazione europea del Kosovo, del 18 aprile 2013 ⁽¹⁾, che incoraggia i rimanenti cinque Stati membri a procedere al riconoscimento del Kosovo e li invita ad adoperarsi al massimo per facilitare le relazioni economiche, sociali e politiche tra i loro cittadini e i cittadini del Kosovo;
81. condivide il parere della Corte dei conti secondo la quale gli incentivi e la condizionalità utilizzati dalla Commissione e dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) si sono finora rivelati poco utili per facilitare progressi sulle questioni relative allo Stato di diritto in Kosovo; chiede pertanto alla Commissione, al SEAE e agli Stati membri di garantire che il rispettivo dialogo politico con il Kosovo, in particolare per il rafforzamento dello Stato di diritto, sia collegato a incentivi e condizioni prioritarie;

Parte IX Relazione speciale n. 20/2012 della Corte dei conti europea intitolata «Il finanziamento attraverso misure strutturali di progetti di infrastrutture per la gestione dei rifiuti urbani contribuisce efficacemente al conseguimento, da parte degli Stati membri, degli obiettivi della politica dell'UE in materia di rifiuti?»

82. accoglie con favore la relazione speciale della Corte dei conti dal titolo «Il finanziamento attraverso misure strutturali di progetti di infrastrutture per la gestione dei rifiuti urbani contribuisce efficacemente al conseguimento, da parte degli Stati membri, degli obiettivi della politica dell'UE in materia di rifiuti?» e ne approva le raccomandazioni;
83. sottolinea che le conclusioni della Corte dei conti evidenziano un rendimento vario e talvolta basso relativamente ai progetti che hanno beneficiato del sostegno finanziario dell'Unione per le infrastrutture nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione, in particolare:
 - dei sette impianti di trattamento meccanico biologico controllati soltanto uno contribuiva alla ricerca di alternative alle discariche e uno presentava un livello misto di rendimento, mentre quattro impianti non hanno ridotto la quantità di rifiuti conferiti in discarica e un impianto non era operativo,
 - in quattro dei setti impianti di compostaggio controllati, la quantità di compost prodotta era inferiore agli obiettivi previsti in fase di progettazione,
 - nelle otto regioni selezionate la quantità di rifiuti biodegradabili conferita in discarica variava dal 31 % al 55 %, data la mancanza di un trattamento preliminare efficace,

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2013) 187.

- in nessuna delle otto regioni selezionate le autorità competenti hanno misurato il successo delle campagne di informazione da esse intraprese, né sono stati fissati obiettivi misurabili;
84. rileva con preoccupazione che le conclusioni della Corte dei conti mettono in dubbio l'efficacia della gestione delle risorse pubbliche da parte della Commissione e invita quest'ultima a illustrare all'autorità di scarico quali sono le ragioni di una siffatta situazione e quali strumenti utilizza e/o prevede di introdurre per prevenire queste e altre carenze simili;
85. ricorda alla Commissione che si dovrebbe concentrare non soltanto sulla legalità e regolarità della spesa dell'Unione ma anche sui risultati, essendo questi il suo principale obiettivo; plaude in tal senso al lavoro di audit della Corte dei conti, in particolare alle sue relazioni speciali, che rivolgono l'attenzione all'efficienza ed efficacia di spesa dell'Unione;
86. ritiene che il sostegno finanziario dell'Unione debba essere correlato al raggiungimento degli obiettivi della politica unionale in materia di rifiuti; invita gli Stati membri a istituire banche dati affidabili sulla gestione dei rifiuti, sia per monitorare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi della politica dell'Unione in questo campo, sia per comprovare i dati trasmessi alla Commissione; invita la Commissione a valutare l'affidabilità dei dati ricevuti dagli Stati membri;
87. esorta la Commissione, relativamente al principio «chi inquina paga», a imporre agli Stati membri l'applicazione di tassi di partecipazione ridotti quando le tariffe pagate dalle utenze domestiche non coprono i costi di funzionamento e i costi di ammortamento della gestione dei rifiuti urbani e ad applicare essa stessa tale principio in sede di approvazione dei grandi progetti;
88. ribadisce l'importanza dell'attuazione della raccolta differenziata, anche dei rifiuti biodegradabili, al fine di massimizzare il rendimento delle infrastrutture di gestione dei rifiuti e di compiere progressi verso il conseguimento degli obiettivi della politica dell'Unione in materia di rifiuti; incoraggia gli Stati membri a introdurre strumenti economici nella gestione dei rifiuti per promuovere la prevenzione e il riciclo, in particolare attraverso una tassa sullo smaltimento dei rifiuti, regimi «paghi quanto butti» e altri incentivi nelle tariffe pagate dalle utenze domestiche;
89. invita gli Stati membri a concentrarsi sulle infrastrutture per la gestione dei rifiuti che trattano rifiuti precedentemente sottoposti a cernita alla fonte e fare in modo che le discariche procedano al trattamento dei rifiuti prima dello smaltimento; sottolinea che le discariche devono disporre di una garanzia finanziaria a copertura dei costi di chiusura e di gestione successiva alla chiusura, per un periodo di almeno 30 anni, il cui importo deve essere calcolato secondo una metodologia adeguata;
90. invita gli Stati membri a promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e il coinvolgimento dei cittadini ai regimi di gestione dei rifiuti, specie per quanto concerne la separazione dei rifiuti alla fonte da parte delle utenze domestiche, e a misurare sistematicamente i risultati ottenuti mediante le campagne di sensibilizzazione e le strategie educative;

Parte X Relazione speciale n. 21/2012 della Corte dei conti europea intitolata «Efficacia in termini di costi/benefici degli investimenti della politica di coesione nel campo dell'efficienza energetica»

91. sottolinea l'importanza dell'efficienza energetica in ragione della carenza di combustibili fossili e del danno ambientale causato dalle emissioni di biossido di carbonio; di conseguenza, sostiene pienamente il fatto che l'efficienza energetica rientri nell'agenda UE 2020;
92. accoglie con favore la relazione speciale della Corte dei conti sull'efficacia in termini di costi/benefici degli investimenti della politica di coesione nel campo dell'efficienza energetica, quale esempio recente di audit di gestione;
93. osserva che l'audit è stato svolto in Repubblica ceca, Italia e Lituania, i paesi che avevano ricevuto i contributi più consistenti in termini assoluti dal Fondo di coesione e dal Fondo europeo di sviluppo regionale per le misure di efficienza energetica nel periodo di programmazione 2007- 2013 e che avevano anche stanziato gli importi più elevati per i progetti entro il 2009; constata che l'audit ha incluso un esame di quattro programmi operativi e un campione di 24 progetti di investimento per l'efficienza energetica nell'edilizia pubblica; riconosce che gli stanziamenti destinati all'efficienza energetica a titolo di questi programmi rappresentavano circa il 28 % dei fondi da stanziare per l'efficienza energetica nel periodo 2000-2013;

94. sottolinea i principi di economia, efficienza ed efficacia fissati nel regolamento finanziario; concorda con la Corte dei conti sul fatto che le considerazioni costi/efficacia devono costituire un fattore determinante fondamentale delle decisioni in materia di spesa pubblica adottate nell'ambito della gestione condivisa;
95. concorda sul fatto che la base degli investimenti deve essere un'adeguata valutazione del fabbisogno; ritiene che le priorità a livello di Unione debbano trovare riscontro anche nei piani nazionali e subnazionali per l'efficienza energetica;
96. sostiene l'idea secondo la quale l'attuazione dell'assistenza finanziaria dell'Unione deve basarsi su indicatori di performance, quali il costo per unità di energia risparmiata, il periodo di rimborso dell'investimento previsto e conseguito dal programma operativo e il risparmio energetico generato, e detti indicatori devono essere monitorati regolarmente; è favorevole all'idea che gli indicatori di performance debbano prevedere un livello di comparabilità tra gli Stati membri, utilizzando, fra l'altro, una unità di misura ed una metodologia unificata;
97. apprezza l'auspicio della Corte dei conti di fissare costi di investimento standard per unità di energia da risparmiare a livello nazionale e nei vari settori in cui l'energia è consumata; prende atto della preoccupazione della Commissione, secondo la quale i costi variano notevolmente tra i paesi a causa dei diversi prezzi delle attrezzature e del diverso ammontare dei risparmi già attuati; ritiene che sia necessario esaminare in modo più approfondito tale idea;
98. ritiene che periodi di rimborso eccessivamente lunghi per i progetti, in media 50 anni e in alcuni casi fino a 150 anni, non siano accettabili né conformi ai principi di economia, efficienza ed efficacia;
99. prende atto del parere della Commissione secondo la quale, nel caso degli investimenti per l'efficienza energetica nel settore dell'edilizia pubblica, è importante adottare un approccio integrato ed evitare interventi isolati per migliorare l'efficienza energetica, ma considerarli piuttosto parte di una ristrutturazione generale finalizzata al miglioramento complessivo di un determinato edificio;
100. sottolinea che una politica completa in materia di efficienza energetica è stata sviluppata pienamente soltanto dopo il completamento della stesura, dei negoziati e l'approvazione dei programmi per il periodo 2007-2013;
101. sostiene, oltre agli indicatori di performance proposti in precedenza, essenziali per misurare l'efficacia degli investimenti in efficienza energetica, anche le proposte della Commissione di indicatori di realizzazione comuni relativi alle priorità in materia di investimenti nel settore dell'energia e del cambiamento climatico introdotti nei regolamenti quadro ⁽¹⁾ e settoriali per il prossimo periodo di programmazione 2014-2020; è del parere che predette misure rafforzeranno il principio costi/efficacia nel contesto dell'approccio integrato della politica di coesione;
102. sottolinea l'importanza che il Parlamento attribuisce al contenuto, come documentato nella risoluzione del 25 novembre 2010 «Verso una nuova strategia energetica per l'Europa 2011-2020» ⁽²⁾ e nella risoluzione del 15 dicembre 2010 sulla revisione del Piano d'azione per l'efficienza energetica ⁽³⁾;
103. sottolinea l'importanza della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica ⁽⁴⁾, le cui disposizioni entreranno in vigore il 5 giugno 2014;
104. è favorevole all'idea di eseguire audit energetici quale strumento adeguato per ottenere risparmi energetici, in particolare nel settore dell'edilizia e dell'industria; osserva che gli audit energetici nel settore pubblico non sono obbligatori e sono stati introdotti soltanto da alcuni Stati membri; chiede alla Commissione di presentare proposte relative ad audit energetici obbligatori nel settore pubblico, quale requisito indispensabile per il cofinanziamento dei progetti a carico del bilancio dell'Unione;
105. sottolinea che è necessario che gli esperti in materia di audit energetico applichino il principio dell'efficacia in termini di costi/benefici quando formulano raccomandazioni volte al risparmio energetico;
106. esorta gli Stati membri ad assicurare la trasparenza dei criteri di selezione dei progetti e ad allinearli ai requisiti in materia di efficienza energetica; sottolinea l'importanza degli appalti pubblici, in particolare quelli elettronici (e-procurement), per assicurare la trasparenza dei criteri di selezione dei progetti e la loro efficacia in termini di costi/benefici;

⁽¹⁾ COM(2013) 246 del 22 aprile 2013.

⁽²⁾ GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 64.

⁽³⁾ GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 66.

⁽⁴⁾ GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

Parte XI Relazione speciale n. 22/2012 della Corte dei conti europea intitolata «Il Fondo europeo per l'integrazione e il Fondo europeo per i rifugiati contribuiscono efficacemente all'integrazione dei cittadini di paesi terzi?»

107. sottolinea l'importanza fondamentale di garantire una gestione efficace dei flussi migratori e di accogliere i rifugiati e gli sfollati; sostiene l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi e la loro integrazione sociale, civica e culturale;
108. prende atto della relazione speciale della Corte dei conti intitolata «Il Fondo europeo per l'integrazione e il Fondo europeo per i rifugiati contribuiscono efficacemente all'integrazione dei cittadini di paesi terzi?», nonché delle sue raccomandazioni;
109. è preoccupato per il numero significativo di carenze riscontrate dalla Corte dei conti durante l'espletamento dell'audit, in particolare:
- la tardiva adozione della normativa, la tardiva trasmissione delle modalità di esecuzione e degli orientamenti chiave da parte della Commissione;
 - l'efficacia dei fondi non può essere misurata in quanto gli Stati membri non hanno istituito efficaci sistemi di monitoraggio e di valutazione per riferire in merito ai risultati conseguiti dai programmi;
 - gli Stati membri controllati non hanno definito obiettivi o indicatori adeguati nei loro programmi annuali, impedendo in tal modo una corretta valutazione del contributo dei fondi all'integrazione;
 - le debolezze e le carenze persistenti presso le autorità di certificazione e di audit; debolezze nella fase di approvazione della Commissione riguardanti i sistemi di gestione e controllo degli Stati membri;
 - l'efficacia dei fondi è stata ostacolata dalla concezione del programma SOLID (programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013), che risulta essere frammentario e non adeguatamente coordinato con altri fondi UE;
 - l'esperienza acquisita nell'ambito dei fondi strutturali non è stata presa in considerazione durante l'elaborazione del Fondo europeo per i rifugiati e del Fondo europeo per l'integrazione;
 - la relazione intermedia della Commissione, basata sulla relazione degli Stati membri, è stata presentata con ritardo e non contiene i risultati quantitativi dei programmi, a parte il numero di progetti finanziati in ciascuno Stato membro, e si fonda su previsioni piuttosto che sull'attuazione effettiva; essa non include alcuna indicazione degli importi spesi;
 - una lunga serie di controlli da parte delle tre autorità, il che rappresenta un onere amministrativo eccessivo, sproporzionato rispetto all'entità dei fondi in questione;
110. plaude alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione ⁽¹⁾ e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi ⁽²⁾;
111. si compiace che la Commissione abbia accolto una serie di raccomandazioni della Corte dei conti, includendo disposizioni corrispondenti nelle sue nuove proposte riguardanti il Fondo Asilo e migrazione e invita il Consiglio a sostenere tali disposizioni;
112. accoglie con favore la proposta della Commissione riguardante la creazione di un insieme obbligatorio di indicatori comuni dall'inizio del nuovo programma per il periodo 2014-2020 e il riferimento esplicito ai sistemi informatici per l'archiviazione e la trasmissione di dati sugli indicatori;
113. ritiene che ciò sia fondamentale per consentire agli Stati membri di raccogliere dati nell'intero arco del periodo di programmazione;
114. esorta pertanto gli Stati membri a fissare corrispondenti indicatori propri a livello nazionale, così come valori-obiettivo per i programmi nazionali, nonché a presentare per tempo le relazioni di valutazione nazionali;

⁽¹⁾ COM(2011) 751 del 15 novembre 2011.

⁽²⁾ COM(2011) 752 del 15 novembre 2011.

115. chiede alla Commissione di dare un seguito alle relazioni di valutazione nazionali presentate entro il 31 ottobre 2012;
116. rileva con preoccupazione il fatto che l'audit della Corte dei conti per il periodo 2007-2013 non abbia avuto riscontri di eventuali consultazioni con le parti in alcuni Stati membri; è preoccupato a causa dell'assenza di un partenariato, particolarmente evidente in relazione alle autorità dell'FSE, che ha generato sovrapposizioni e occasioni mancate di sinergie;
117. in questo contesto, accoglie con favore le disposizioni rafforzate della proposta per il periodo 2014-2020, secondo le quali il partenariato deve comprendere autorità regionali, locali, urbane competenti e altre autorità pubbliche;
118. accoglie con soddisfazione l'istituzione di comitati di monitoraggio «per supportare l'esecuzione dei programmi nazionali»; suggerisce di trarre insegnamenti dall'esperienza acquisita con l'utilizzo dello stesso meccanismo nell'ambito dei fondi strutturali;
119. rileva con preoccupazione che il sistema di programmazione annuale comporta eccessivi oneri amministrativi sia per gli Stati membri che per la Commissione; plaude alla nuova proposta che intende abolire i programmi annuali in favore di programmi nazionali a copertura del periodo compreso tra il 1^o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020;
120. appoggia la proposta della Commissione di istituire una rete di monitoraggio e valutazione composta dagli Stati membri e dalla Commissione, al fine di agevolare lo scambio di buone pratiche in materia di monitoraggio e valutazione;
121. accoglie favorevolmente l'abolizione dell'autorità di certificazione e ritiene che una struttura a due livelli (autorità responsabile, autorità di audit) potrà ottenere maggiori risultati in termini di efficienza e semplificazione dei controlli;
122. esorta la Commissione ad avviare discussioni con gli Stati membri e ad adottare linee guida per l'esecuzione del nuovo Fondo quanto prima, tenendo debitamente conto del calendario di adozione del nuovo Fondo;
123. sottolinea l'importanza dei controlli in loco senza preavviso;
124. ritiene che gli Stati membri non debbano essere sollevati dalle loro responsabilità; opina pertanto che la proposta della Commissione riguardo al pagamento fino al 100 % in caso di aiuti d'urgenza debba essere ridotta a «più del 90 %»;
125. appoggia la proposta della Commissione che prevede un contributo ai programmi nazionali fino al 75 % su base regolare; ritiene che sia necessario definire adeguatamente e rigorosamente il contesto di «circostanze debitamente giustificate» che introduce la possibilità di un contributo del 90 % a carico del bilancio dell'Unione;
126. ritiene che, oltre al prefinanziamento iniziale del 4 % per l'intero periodo di programmazione, occorra aggiungere un prefinanziamento annuale del 2,5 % anche per ridurre i problemi di liquidità;
127. prende atto della sovrapposizione tra le priorità strategiche del Fondo Asilo e migrazione e dell'FSE in materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi e accoglie con favore l'intenzione della Commissione di esaminare «la complementarità tra le azioni attuate nell'ambito dei regolamenti specifici e quelle concernenti altre politiche, strumenti e iniziative pertinenti dell'Unione» ⁽¹⁾;
128. crede, tuttavia, che sia opportuno, nonché in linea con il principio di sussidiarietà, fornire la possibilità agli Stati membri che lo desiderano di prevedere nei loro programmi nazionali il livello e il grado di sinergia e complementarità tra i due fondi in questione; a tale proposito, invita la Commissione a prestare adeguata considerazione e a perseguire la possibilità di una sinergia rafforzata tra i due fondi nell'ambito di accordi di partenariato con gli Stati membri;
129. invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a fornire informazioni più dettagliate sulla coerenza e sulla complementarità tra i fondi dell'Unione;

⁽¹⁾ COM(2011) 752, articolo 50, paragrafo 6.

130. elogia il progresso dei lavori per garantire un sistema informatico comune tra i fondi strutturali e i fondi di investimento;

Parte XII Relazione speciale n. 23/2012 della Corte dei conti europea intitolata «Le misure strutturali dell'UE hanno sostenuto con successo la riqualificazione dei siti industriali e militari dismessi?»

131. sottolinea il ruolo essenziale della riqualificazione di siti industriali e militari o di siti dismessi, da considerarsi un primo passo per accrescere l'attrattiva di una regione, presupposto per lo sviluppo di attività destinate alla creazione di posti di lavoro, di spazi pubblici ecc.;
132. prende atto della relazione speciale della Corte dei conti dal titolo «Le misure strutturali dell'UE hanno sostenuto con successo la riqualificazione dei siti industriali e militari dismessi?» e delle raccomandazioni ivi contenute;
133. accoglie con favore il fatto che tutti i progetti presentano caratteristiche chiave che influiscono positivamente sulla sostenibilità degli stessi e che dei 22 progetti completati, 18 hanno pienamente raggiunto i propri valori-obiettivo in termini di realizzazioni fisiche e quattro hanno conseguito tra il 90 % e il 100 % delle realizzazioni fisiche attese;
134. sottolinea l'esigenza di attribuire priorità a opere di riconversione che diano la possibilità di sviluppare attività economiche, come la creazione di posti di lavoro, e ritiene che il concetto di destinazione d'uso finale debba rappresentare il punto centrale delle spese dell'Unione; sottolinea che i siti dismessi devono essere riqualificati e che il ricorso a siti in aree a verde deve essere contemplato come ultima risorsa, solo in presenza di gravi necessità economiche;
135. pone in evidenza la necessità di dati affidabili ai fini della valutazione dell'efficacia e dei risultati e invita la Commissione ad adottare misure affinché tali dati siano raccolti (inventario, livello di contaminazione ecc.); invita gli Stati membri a predisporre inventari dei siti dismessi e a raccogliere informazioni sulle condizioni di ognuno di essi (livello di contaminazione) in modo da consentire di stabilire un ordine di priorità dei finanziamenti dell'Unione;
136. invita la Commissione e gli Stati membri ad applicare la clausola di rimborso in ciascuna convenzione di sovvenzione; ritiene che la clausola di rimborso debba rispondere a un approccio di ampio respiro/basato sul ciclo di vita e che la rideterminazione debba tenere conto di un arco di tempo di 15 anni, periodo in cui un progetto di riqualificazione dovrebbe maturare e generare entrate;
137. deplora il fatto che nonostante le autorità siano a conoscenza del principio «chi inquina paga», in nessuno dei casi oggetto della verifica i responsabili dell'inquinamento hanno sostenuto il costo totale della decontaminazione; riconosce che l'applicazione pratica del principio «chi inquina paga» costituisce una sfida complessa; invita nondimeno gli Stati membri ad adottare misure per superare le difficoltà di individuazione del responsabile dell'inquinamento ed esorta la Commissione a imporre l'attuazione del principio «chi inquina paga» quale condizione per la concessione dei finanziamenti dell'Unione;
138. accoglie con favore la proposta di direttiva quadro della Commissione per la protezione del suolo [COM(2006) 232] contenente disposizioni che affrontano una serie di questioni individuate dalla Corte dei conti e nelle sue raccomandazioni ed esorta il Consiglio a sostenere la proposta della Commissione;

Parte XIII Relazione speciale n. 24/2012 della Corte dei conti europea intitolata «La risposta del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al terremoto del 2009 in Abruzzo: pertinenza e costo delle operazioni.»

139. plaude alla relazione speciale della Corte dei conti n. 24/2012 ⁽¹⁾, nonostante il ritardo di oltre un anno; constata che, con tale relazione, un'istituzione dell'Unione fornisce finalmente al Parlamento europeo e ai contribuenti dell'Unione le risposte ad alcune delle domande che riguardano la gestione dei fondi unionali in Abruzzo dopo il terremoto del 2009;
140. si congratula con la Corte dei conti per aver salvaguardato il regolamento che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) [regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio] ⁽²⁾ riguardo al tipo di alloggio che può essere fornito ai sensi del regolamento;

⁽¹⁾ Lettera di Victor Caldera, presidente della Corte dei conti europea, in data 10 dicembre 2010 –CPT11656EN01-10PP-OR.doc.

⁽²⁾ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

141. concorda pienamente con la dichiarazione della Corte dei conti, secondo cui «circa il 30 % (144 milioni di EUR) del contributo dell'FSUE è stato destinato ad interventi sotto ogni profilo ammissibili ai sensi del regolamento istitutivo dell'FSUE; invece, il progetto CASE («complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili»), sebbene rispondente alle effettive necessità, non ha rispettato le specifiche disposizioni del regolamento FSUE; questo perché tramite il progetto sono stati costruiti edifici permanenti invece di case provvisorie; il progetto CASE ha assorbito il 70 % del finanziamento — 350 milioni di EUR; la strategia prescelta per il progetto CASE ha soddisfatto le necessità abitative di 15 000 delle persone colpite dal sisma, ma non ha risposto in modo tempestivo e con sufficiente capacità agli effettivi bisogni della popolazione; gli edifici costruiti nell'ambito del progetto CASE sono stati molto più cari rispetto a quelli costruiti in situazioni normali»⁽¹⁾; rileva che tale circostanza è stata motivata da condizioni di emergenza;
142. osserva che il decreto del prefetto Gabrielli n. 1 462 del 3 aprile 2012 conferma la valutazione della Corte dei conti, dal momento che trasferisce la proprietà dei moduli abitativi del progetto CASE al Comune di L'Aquila e definisce tali alloggi, all'articolo 1, come «moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione»⁽²⁾;
143. prende atto delle irregolarità rilevate dalla Commissione nella relazione di revisione contabile del 2012; lamenta il fatto che la relazione preliminare di revisione contabile interna della Commissione sia riservata, il che vuol dire che i cittadini europei non hanno accesso alle informazioni relative a come viene speso il loro denaro; prende atto del fatto che la versione italiana definitiva della relazione può essere divulgata nel rispetto delle norme in vigore sulla protezione dei dati personali;
144. invita la Commissione a chiarire perché i) nonostante sia stata informata in merito alle inchieste del procuratore dell'Aquila, si sia sempre rifiutata di indagare sull'eventualità che i fondi dell'Unione siano stati versati a operatori economici legati alle organizzazioni della criminalità; ii) nonostante fosse stata avvisata in merito ai possibili problemi connessi al costo del progetto CASE, essa non abbia dato un seguito alla questione;
145. rileva che più del 42 % degli alloggi del progetto CASE è stato costruito con il denaro dei contribuenti dell'Unione;
146. si rammarica che il Parlamento europeo sia ancora in attesa di informazioni da parte dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) circa l'eventuale presenza o meno di irregolarità e l'eventuale richiesta di un ulteriore follow-up;
147. è preoccupato per il fatto che otto persone siano state arrestate dalla Polizia italiana, sospettate di aver manipolato le licenze edilizie per i lavori di ricostruzione nella regione Abruzzo e nella città dell'Aquila; chiede alla Commissione di monitorare gli sviluppi della situazione e di riferire al Parlamento in merito, anche per quanto concerne le cause penali;
148. accoglie favorevolmente il dibattito sulla revisione del regolamento FSUE, che si avvale delle «esperienze acquisite» a seguito del terremoto in Abruzzo;

Parte XIV Relazione speciale n. 25/2012 della Corte dei conti europea intitolata «Esistono strumenti per monitorare l'efficacia della spesa del Fondo sociale europeo a favore dei lavoratori anziani?»

149. accoglie con favore la relazione speciale della Corte dei conti dal titolo «Esistono strumenti per monitorare l'efficacia della spesa del Fondo sociale europeo a favore dei lavoratori anziani?» e presenta i seguenti commenti in merito alle sue raccomandazioni;
150. si compiace che alcune delle questioni sollevate dalla Corte dei conti, tra cui una maggiore enfasi sulla performance, siano state affrontate dalle proposte di regolamenti della Commissione per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020 e incoraggia gli Stati membri a sostenere la linea adottata dalla Commissione;
151. sottolinea il fatto che sebbene sia essenziale ridurre al minimo il tasso di errore, questo a volte va a discapito della performance complessiva di un programma o di un progetto; osserva che prestare maggiore attenzione alla regolarità e alla legalità, anziché incoraggiare una migliore performance, porta a usi meno innovativi del Fondo sociale europeo;

⁽¹⁾ Comunicato stampa della Corte dei conti europea ECA/13/05.

⁽²⁾ Articolo I. I moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione di cui all'articolo 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazione dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, identificati dalle corrispondenti unità immobiliari riepilogate nell'allegato n. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono assegnati in proprietà a titolo gratuito al Comune di L'Aquila. La Commissione è del parere che la traduzione inglese «permanent» del termine italiano «durabile» non sia corretta; andrebbe utilizzato l'aggettivo «lasting».

152. rileva che la maggiore enfasi sulla performance e sui risultati non si traduce nella volontà da parte degli Stati membri di contribuire a una riserva di efficacia ed efficienza, che non costituisce una soluzione adatta in questo periodo di incertezza economica;
153. invita gli Stati membri a progettare i propri programmi operativi in modo che la performance dell'FSE possa essere misurata, in particolare, invita a definire obiettivi e indicatori operativi quantificati per misurare le realizzazioni, i risultati e l'impatto specifico, nonché a definire tappe intermedie e a stabilire una gerarchia dei valori obiettivo, a integrare il risultato del programma operativo e gli specifici obiettivi sull'impatto a livello di progetto, consentendo così di vincolare i pagamenti alla performance;
154. invita gli Stati membri a progettare i propri sistemi di monitoraggio e valutazione in modo che il progresso verso tutti i valori obiettivo definiti possa essere misurato in modo tempestivo e comprensibile, nonché a intervalli adeguati, consentendo così di adottare azioni correttive e di apprendere dalle azioni passate per il processo decisionale futuro, nonché ad assicurare la raccolta tempestiva di informazioni pertinenti e verificabili, valutazioni costanti e la misurazione degli effetti netti sull'occupazione ottenuti dalle azioni dell'FSE volte ad aumentare l'occupazione;
155. chiede alla Commissione di promuovere queste raccomandazioni nei negoziati sui programmi operativi; invita la Commissione a fornire informazioni adeguate sugli strumenti mobilizzati e sui risultati ottenuti dall'FSE per assicurare che gli Stati membri presentino informazioni coerenti e affidabili, tra l'altro, fornendo indicatori comuni che gli Stati membri devono integrare nei propri programmi operativi; chiede alla Commissione di analizzare dettagliatamente le questioni relative alla performance nella valutazione dei sistemi di gestione e controllo;

Parte XV Relazione speciale n. 1/2013 della Corte dei conti europea intitolata «Il sostegno finanziario dell'UE all'industria di trasformazione alimentare è stato efficace ed efficiente nell'aggiungere valore ai prodotti agricoli?»

156. prende atto della relazione speciale della Corte dei conti intitolata: «Il sostegno finanziario dell'UE all'industria di trasformazione alimentare è stato efficace ed efficiente nell'aggiungere valore ai prodotti agricoli?», e delle raccomandazioni ivi contenute;
157. è preoccupato per il numero significativo di carenze riscontrate dalla Corte dei conti durante l'espletamento dell'audit, in particolare per il fatto che la concezione e la programmazione della misura rendano difficoltoso per gli Stati membri evitare i rischi e garantire l'efficacia e l'efficienza all'atto di selezionare i singoli progetti da sostenere, e che i meccanismi di monitoraggio e valutazione non consentano di raccogliere informazioni sul valore aggiunto o sugli effetti per la competitività del settore agricolo; osserva che, di conseguenza, non esiste una base soddisfacente per il monitoraggio e la valutazione, né ai fini dell'obbligo di rendiconto;
158. deplora il fatto che la limitazione al minimo delle regole e la semplificazione abbiano dato luogo a una misura dal valore aggiunto altamente discutibile; si rammarica, in particolare, del fatto che la legislazione, di per sé, non precisi il valore aggiunto auspicato, né chi ne dovrebbe beneficiare;
159. ritiene eccessivo l'attuale livello di flessibilità, in quanto la misura ha perduto la sua finalità per diventare un sussidio generico, il quale rischia di tramutarsi in un semplice sostegno alle imprese del settore della trasformazione alimentare;
160. rileva con preoccupazione che, dei 24 progetti controllati dalla Corte dei conti, soltanto sei hanno chiaramente avuto un effetto in termini di aggiunta di valore e sono stati classificati come «ad alto valore aggiunto», mentre altri 12 sono stati valutati dalla Corte come «medi», e i rimanenti sei hanno avuto come risultato un incremento modesto o nullo del valore dei prodotti agricoli;
161. è del parere che, nell'ambito dei relativi programmi di sviluppo rurale (PSR), gli Stati membri dovrebbero individuare chiaramente dove e perché sia necessario l'intervento pubblico per aumentare il valore aggiunto dei prodotti agricoli e quindi la competitività dell'agricoltura; ritiene che i PSR dovrebbero fissare obiettivi specifici e misurabili in relazione a tali bisogni; esorta la Commissione ad approvare soltanto i PSR che presentano strategie fondate e complete, con una chiara spiegazione logica che dimostri in che modo il sostegno finanziario dell'industria alimentare possa migliorare la competitività del settore agricolo;

162. invita gli Stati membri a definire e applicare criteri che assicurino la selezione di progetti efficaci e sostenibili in riferimento agli obiettivi specifici degli Stati membri; chiede alla Commissione di far sì che questi criteri siano applicati in modo corretto e costante e accoglie con favore la proposta della Commissione per il prossimo periodo di programmazione di stabilire dei criteri di selezione per le operazioni nell'ambito di tutte le misure;
163. ribadisce la convinzione che la Commissione e gli Stati membri debbano promuovere l'adozione delle migliori pratiche concernenti la mitigazione dei rischi di effetto inerziale e di spiazzamento; invita gli Stati membri a tener conto dei rischi di effetto inerziale e di spiazzamento sia quando redigono i loro PSR sia nella fase di selezione dei progetti, nonché a indirizzare l'aiuto a progetti per i quali vi è un comprovabile bisogno di sostegno pubblico e che apportano valore aggiunto; chiede che la Commissione riferisca all'autorità di scarico sui progressi compiuti nello scambio delle migliori pratiche concernenti la mitigazione dei rischi di effetto inerziale e di spiazzamento;
164. appoggia le raccomandazioni della Corte dei conti secondo cui, nel nuovo periodo di programmazione, la Commissione dovrebbe migliorare il Quadro comune per il monitoraggio e la valutazione (QCMV) affinché fornisca informazioni utili in merito ai risultati dei progetti e delle misure finanziate, il che comporta il rafforzamento delle attività di valutazione in corso; ritiene che l'attuale metodologia, basata su lunghe relazioni di valutazione intermedia, si sia dimostrata inadeguata;
165. accoglie con favore le proposte della Commissione per il sistema di monitoraggio e di valutazione per il periodo 2014-2020, che comportano la sostituzione del requisito relativo alla valutazione intermedia con relazioni annuali di esecuzione dettagliate (nel 2017 e nel 2019), che dovranno valutare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi del programma, e la disposizione secondo cui gli Stati membri sono tenuti ad effettuare valutazioni durante il periodo di programmazione in base a un piano di valutazione; ricorda alla Commissione che la raccolta di dati dettagliati nell'ambito delle misure è indispensabile per consentire al QCMV di fornire informazioni esaurienti in merito al successo delle misure;

Parte XVI Relazione speciale n. 2/2013 della Corte dei conti europea intitolata «La Commissione ha assicurato un'attuazione efficiente del Settimo programma quadro per la ricerca?»

Semplificazione

166. condivide la valutazione complessiva della Corte dei conti secondo cui «la Commissione ha adottato una serie di misure per semplificare le regole di partecipazione» introducendo una serie di semplificazioni amministrative e finanziarie per le regole di partecipazione concernenti il 7° PQ, il che riduce l'onere amministrativo che grava sui beneficiari e agevola l'accesso di questi ultimi al programma; è tuttavia del parere che si potrebbero ridurre ulteriormente i tempi grazie a un miglioramento della comunicazione interna e alla condivisione delle migliori prassi tra le DG, nonché all'introduzione tempestiva di nuovi ed efficienti strumenti informatici;
167. plaude all'applicazione sempre più frequente di tassi forfettari per i costi diretti e indiretti, in particolare all'introduzione di costi medi del personale; evidenzia al contempo la necessità di continuare a compiere sforzi volti a una standardizzazione delle pratiche di rimborso;
168. esprime preoccupazione per gli sforzi profusi senza successo al fine di istituire un meccanismo di certificazione per l'approvazione delle metodologie di determinazione dei costi, che darebbe garanzie ai beneficiari circa le loro metodologie; ritiene che l'applicazione assai diffusa di tassi forfettari per i costi indiretti nel quadro di Orizzonte 2020 contribuirà ulteriormente a prevenire eventuali abusi finanziari e a ridurre i tassi di errore, recando in tal modo beneficio alle piccole e medie imprese (PMI) e facilitando la partecipazione di potenziali beneficiari provenienti dai 12 nuovi Stati membri dell'UE;
169. conviene con la Corte dei conti sull'efficacia dei nuovi strumenti informatici di front-office introdotti dalla Commissione, strumenti che hanno rafforzato notevolmente l'interazione con i beneficiari, comportato un minore onere amministrativo per entrambe le parti e contribuito ad evitare il rischio di potenziali finanziamenti doppi; teme tuttavia che permanga una sfida importante, ovvero l'ottimizzazione degli strumenti informatici di back-office, che garantisce un'ulteriore riduzione dell'onere amministrativo nonché un'efficace interconnessione tra i moduli utilizzati dalle diverse DG; plaude ai lavori svolti per lo strumento informatico comune di back-office (SYGMA) e per lo strumento elettronico comune per il flusso di lavoro (Compass), che sono iniziati con grande anticipo e dovrebbero assicurare la disponibilità di tali strumenti nel quadro di Orizzonte 2020;

Controllo finanziario

170. sottolinea che occorre trovare il giusto equilibrio tra un onere amministrativo ridotto e un controllo finanziario efficace; osserva che, in ragione del carattere specifico del campo di ricerca, è opportuno incentivare un approccio aperto ai rischi e basato sulla scienza, in modo da raggiungere un'eccellenza nel campo della ricerca e da accrescere l'impatto dei progetti; ritiene che detto approccio consentirà alla Commissione di mantenere un equilibrio tra fiducia e controllo;
171. incoraggia la Commissione a seguire le raccomandazioni della Corte dei conti, secondo cui è opportuno concentrare i controlli ex ante sui beneficiari più rischiosi attraverso l'introduzione del profilo di rischio del beneficiario, sulla base dei risultati ottenuti dai controlli ex post e dei risultati di performance;

Efficienza ed efficacia

172. ritiene necessario porre maggiore accento sull'efficacia, elemento essenziale per garantire una ricerca di alta qualità in Europa, senza sottovalutare l'ottimizzazione delle pratiche e procedure amministrative e finanziarie, la quale costituisce un aspetto fondamentale per attuare in modo efficace il 7° PQ; è del parere che la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca sia un elemento chiave per la prosperità economica e la competitività dell'Unione nel lungo termine e che sia collegata al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti nell'ambito del 7° PQ; plaude, a tale riguardo, all'introduzione di indicatori di performance nel quadro di Orizzonte 2020, i quali misureranno l'esecuzione del programma in termini di realizzazioni, risultati e impatti specifici, senza tuttavia dimenticare gli obiettivi del programma;
173. invita a orientare i risultati della ricerca verso iniziative che abbiano effetti positivi concreti sulla vita quotidiana dei cittadini, ad esempio iniziative che si inseriscano nel concetto di città intelligenti e che evitino lo sviluppo di attività di ricerca fini a se stesse; ritiene che la sicurezza e la difesa costituiscano un potenziale campo di innovazione e sviluppo della base industriale e tecnologica; incoraggia pertanto l'ulteriore progresso delle attività di ricerca in detto settore, nell'ottica di sfruttare le opportunità rappresentate dalle tecnologie a duplice impiego e dal trasferimento di know-how al settore civile, in modo da affrontare meglio le sfide poste dalla società;
174. esorta la Commissione, riconoscendo il persistente divario tra i risultati della ricerca e l'efficace realizzazione di prodotti sul mercato, a promuovere ulteriormente il collegamento tra ricerca, innovazione e mercato, al fine di accrescere la relativa competitività economica dell'Unione su scala globale;
175. osserva che l'Unione dovrebbe riconoscere nei settori di punta della ricerca il suo vantaggio concorrenziale, nonché adoperarsi per incoraggiare i giovani ricercatori a sviluppare in Europa una ricerca di livello mondiale; è dell'avviso che l'introduzione di un'uniforme ed esauriente definizione di innovazione agevolerebbe la procedura di domanda e renderebbe più attraente il programma agli occhi dei beneficiari, specialmente delle PMI che presentano capacità amministrative limitate;

Nuovi strumenti

176. accoglie favorevolmente l'attuazione di nuove forme di strumenti di capitale di rischio per i partenariati pubblico-privato nell'ambito del 7° PQ — Iniziative tecnologiche congiunte (ITC) e meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi (RSFF), come pure i risultati ottenuti grazie a tali strumenti, i quali hanno infatti garantito finanziamenti a favore di investimenti industriali a lungo termine e promosso investimenti privati nella ricerca;
177. riconosce che talune ITC sono riuscite a coinvolgere in modo particolare le PMI nei loro progetti e che in media il 21 % dei finanziamenti erogati dalle ITC è stato destinato a PMI; osserva che il funzionamento delle ITC è stato inficiato da un quadro giuridico eccessivamente complesso e dal divieto di attuare servizi comuni, e che, di conseguenza, il 52 % in media del personale si è dedicato a svolgere mansioni amministrative;
178. ritiene che l'approccio più cauto adottato dalla Commissione nei primi anni di attuazione dell'RSFF sia stato ragionevole e conforme alle condizioni economiche in Europa; raccomanda tuttavia di verificare con certezza il fatto che lo strumento venga impiegato come strumento efficace per progetti di ricerca più rischiosi, i quali non riceverebbero altrimenti il sostegno di banche commerciali ma potrebbero portare a nuove scoperte di rilievo nel campo dell'innovazione; è del parere che un passo nella giusta direzione sia costituito dalla creazione dello strumento di condivisione dei rischi (RSI), che va a integrare l'RSFF esistente, garantendo in tal modo la partecipazione di PMI orientate alla ricerca;

Sinergia

179. osserva che occorre compiere ulteriori sforzi per permettere alla Commissione di individuare in modo efficace le pratiche divergenti in sede di attuazione dei progetti e di garantire che tutti i beneficiari ricevano un trattamento coerente e uniforme da parte delle diverse DG della Commissione e di altri enti incaricati dell'attuazione del progetto, al fine di alleviare l'onere amministrativo che grava su di essi; rileva la necessità di assicurare che il servizio informazioni sulla ricerca e il comitato di chiarimento per la ricerca, già esistenti, assolvano i compiti dello sportello unico originariamente previsto;
180. riconosce la complessità nel promuovere maggiori sinergie tra il 7° PQ e i fondi strutturali e ritiene che la Commissione potrebbe intensificare le sue attività di comunicazione con gli Stati membri mettendo a punto determinate prassi di eccellenza al fine di garantire che i fondi strutturali siano impiegati in modo efficace onde agevolare l'approccio sinergico a monte (preparazione del progetto, sviluppo di capacità) e quello a valle (azioni di dimostrazione su ampia scala, realizzazione sul mercato); ritiene pertanto che si potrebbe potenziare la dimensione regionale della ricerca e dell'innovazione promuovendo innovazione, ricerca e istruzione (il cosiddetto «triangolo della conoscenza») nonché incentivando la creazione di «nicchie di eccellenza» e cluster regionali, ampliando in tal modo la portata geografica del 7° PQ ai fini di una distribuzione efficiente ed efficace dei progetti tra tutti gli Stati membri; riconosce la necessità di accrescere il coordinamento per quanto concerne gli stanziamenti a titolo dei fondi strutturali destinati allo sviluppo di infrastrutture di ricerca e i successivi finanziamenti a favore delle attività di ricerca nell'ambito dei programmi quadro;

Parte XVII Relazione speciale n. 3/2013 della Corte dei conti europea intitolata «I programmi Marco Polo sono stati efficaci nel trasferire il traffico merci su strada verso altre modalità di trasporto?»

181. accoglie con favore la relazione speciale della Corte dei conti «I programmi Marco Polo sono stati efficaci nel trasferire il traffico merci su strada verso altre modalità di trasporto?» e approva le sue raccomandazioni;
182. ritiene che gli obiettivi dei programmi Marco Polo di trasferire il traffico su strada verso modalità di trasporto più rispettose dell'ambiente siano ancora validi e rappresentino un aspetto fondamentale della politica dei trasporti dell'Unione, pienamente condiviso dal Parlamento europeo;
183. è del parere che le idee alla base della realizzazione del programma siano ancora innovative e in grado di generare servizi di trasporto merci efficienti e sostenibili; ritiene tuttavia che, dal punto di vista operativo, lo strumento e la metodologia utilizzati non fossero adeguati per la buona riuscita del programma;
184. è dell'avviso che i risultati debbano essere valutati anche alla luce delle evoluzioni del mercato e delle sfide poste dalla crisi economica; crede, tuttavia, che la crisi economica non possa servire come alibi per i risultati inferiori alle attese ottenuti dal programma; esorta, in tal senso, la Commissione a trarre conclusioni dai risultati dei programmi Marco Polo (in corso) e ad adottare le buone prassi, ma anche a trarre insegnamenti dagli errori nella progettazione e nell'attuazione per la programmazione futura;
185. prende atto che per Marco Polo III nessun regolamento di finanziamento dedicato è stato proposto per il periodo di programmazione 2014-2020 e che già nel 2011 un quadro generale di sostegno per i servizi di trasporto merci è incluso nelle proposte della Commissione per la nuova rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e il meccanismo per collegare l'Europa (CEF);
186. rileva che la Commissione ha appena proposto NAIADES II ⁽¹⁾, un nuovo programma rivisto per il settore delle vie d'acqua interne;
187. rammenta che il Libro bianco della Commissione «Tabella di marcia verso uno spazio unico dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile», in tema di infrastrutture, mira a stabilire entro il 2030 una «rete centrale» TEN-T multimodale a livello di Unione pienamente funzionale e interoperabile e che mira inoltre a ottimizzare le prestazioni delle catene logistiche multimodali, anche intensificando l'uso di modalità di trasporto più efficienti in termini di energia;

⁽¹⁾ COM(2013) 623 del 10 settembre 2013.

188. sottolinea che, nella sua risoluzione del 15 dicembre 2011 intitolata «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile»⁽¹⁾, il Parlamento ha chiesto l'estensione oltre il 2013 del programma Marco Polo, al fine di sfruttare in modo efficiente le potenzialità della navigazione, ma ha anche sottolineato la necessità di semplificare e migliorare il programma;
189. prende atto che durante le consultazioni a tre del nuovo quadro giuridico⁽²⁾, il Parlamento e il Consiglio hanno convenuto di rendere i servizi di trasporto merci ammissibili ai finanziamenti del meccanismo per collegare l'Europa (CEF) e che un esplicito riferimento ai servizi di trasporto merci sostenibili è stato concordato sulla nuova rete transeuropea dei trasporti, con particolare riferimento alle «autostrade del mare» (articolo 38);
190. condivide il punto di vista della Commissione secondo il quale il contributo del programma Marco Polo volto a modificare l'equilibrio delle modalità non può che essere modesto dato che anche le risorse assegnate erano limitate;
191. ritiene che i cambiamenti riguardanti la ripartizione modale debbano essere ricondotti non solo all'esito dei programmi Marco Polo, ma anche tenendo conto di altre misure; considera che i risultati attesi dei programmi futuri debbano essere ponderati con le risorse finanziarie stanziare e il volume del settore interessato;
192. è del parere che, nonostante le risorse limitate a disposizione, i programmi Marco Polo siano stati adottati in vista di possibili effetti di ricadute e dimostrativi che potrebbero dar luogo a effetti di più ampia portata rispetto a quelli inizialmente previsti;
193. condivide il punto di vista della Corte dei conti secondo cui le migliori pratiche derivanti dalle esperienze nazionali avrebbero dovuto essere utilizzate per migliorare la gestione e la definizione dei programmi;
194. sottolinea, tuttavia, che non tutte le esperienze nazionali possono essere utilizzate a livello di Unione, poiché il settore unionale dei trasporti opera in un ambiente più complesso e multimodale; è consapevole di far fronte a vincoli significativi (interoperabilità, normative nazionali diverse, settori aperti alla concorrenza in modo diverso) che necessitano di ulteriori misure oltre al sostegno finanziario (volontà normativa, politica, corretta attuazione e applicazione);
195. ricorda, in tal senso, la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 su uno spazio unico europeo dei trasporti, rilevando che il trasferimento modale non può essere conseguito mediante la normativa, ma solo utilizzando infrastrutture funzionanti, vantaggi e punti di forza intrinseci e incentivi;
196. è del parere che l'esistenza di un numero ridotto di operatori multimodali (obiettivo principale dei beneficiari) potrebbe aver contribuito allo scarso numero di progetti presentati agli inviti; ritiene che questo possa essere il risultato di un comportamento intrinseco degli operatori dei trasporti, i quali tendono a operare in un'unica modalità; invita la Commissione a cercare di migliorare la partecipazione degli operatori che si avvalgono di un'unica modalità, che potrebbero anche beneficiare di iniziative future; prende atto, tuttavia, dell'osservazione della Corte dei conti sulla complessità del programma, come sottolineato dai beneficiari, che potrebbe aver scoraggiato altri soggetti potenzialmente interessati;
197. ritiene che un quadro normativo poco adatto e la mancanza di una corretta informazione e comunicazione dei programmi siano altri elementi da prendere in considerazione al momento di analizzare le debolezze dei programmi; invita la Commissione a cercare soluzioni per migliorare e ampliare il numero dei potenziali beneficiari, riducendo la complessità e gli oneri amministrativi, nonché a migliorare la comunicazione delle azioni future;
198. ribadisce la peculiarità di Marco Polo, un programma basato sulle prestazioni in cui l'erogazione dei finanziamenti è subordinata ai risultati; osserva che tale carattere unico, positivo in termini di gestione dei fondi dell'Unione, unitamente alla complessità del settore e alla crisi economica, ha fatto sì che il programma ottenesse risultati inferiori alle attese;

⁽¹⁾ GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 72.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

199. sottolinea, tuttavia, che la Commissione avrebbe dovuto essere particolarmente attenta nel misurare i risultati dei beneficiari; fa notare che la Commissione ha di fatto migliorato il controllo dei risultati;
200. pone in evidenza la necessità di programmi basati sui risultati al fine di disporre di una metodologia solida per misurare il raggiungimento degli obiettivi; condivide, in tal senso, l'osservazione formulata dalla Corte dei conti, secondo cui la metodologia del calcolo delle prestazioni deve essere aggiornata e precisa;
201. ritiene che lo sviluppo di una metodologia solida possa servire anche a fornire informazioni ai potenziali operatori eventualmente interessati al trasferimento modale, in particolare le PMI prive di risorse per sviluppare tali strumenti;
202. rammenta che i progetti Marco Polo sono stati particolarmente sensibili alla crisi economica e che ciò ha provocato una riduzione dei progetti sovvenzionati dal programma rispetto alle previsioni; osserva che, essendo i progetti Marco Polo orientati ai risultati, il decremento del trasporto ha influito anche sul numero effettivo di merci trasferite verso altre modalità;
203. ritiene che un'analisi sufficiente delle esigenze del mercato, considerata dalla Corte dei conti una debolezza, non fosse garanzia di risultati migliori in relazione all'efficacia dei programmi Marco Polo; esorta la Commissione a fornire un'analisi più profonda per i programmi futuri che coinvolgono il trasferimento modale;
204. ritiene, tuttavia, che una domanda di mercato inesistente non possa essere considerata un impedimento per l'azione politica, poiché uno degli obiettivi della politica dei trasporti dell'Unione è quello di cercare di risolvere lo squilibrio della ripartizione modale e creare incentivi per la ripresa del mercato; invita la Commissione a prendere in considerazione i maggiori rischi coinvolti, e a trarre insegnamento dalle esperienze negative e associare gli incentivi finanziari, eventualmente includendo anche gli aiuti finanziari per le infrastrutture, come rilevato dalla Corte dei conti, ad altre misure di regolamentazione;
205. è preoccupato in merito all'osservazione della Corte dei conti su possibili situazioni di «trasferimento modale inverso», quale effetto indiretto dell'adozione di una nuova normativa ambientale (ad esempio norme in materia di zolfo); invita la Commissione ad analizzare le evoluzioni nelle modalità di trasferimento eventualmente inverse, a trovare soluzioni e cooperare strettamente con le direzioni coinvolte, al fine di elaborare un approccio sistemico in sede di elaborazione della normativa e di concezione di nuovi programmi di sostegno finanziario;
206. si rammarica che gli Stati membri orientali non siano stati coinvolti nei progetti sin dall'inizio ed evidenzia la mancanza di incentivi in tali paesi, dal momento che questi preferiscono in genere richiedere fondi regionali o di coesione che prevedono tassi di cofinanziamento più elevati e oneri amministrativi meno significativi; accoglie con favore, in tal senso, l'accordo tra i legislatori del CEF, poiché i paesi beneficiari del Fondo di coesione potranno richiedere i finanziamenti dell'Unione sui servizi di trasporto merci alle stesse condizioni previste dal Fondo di coesione;

Parte XVIII Relazione speciale n. 4/2013 della Corte dei conti europea intitolata «La cooperazione UE con l'Egitto in materia di governance»

207. accoglie con soddisfazione la relazione speciale della Corte dei conti «La cooperazione UE con l'Egitto in materia di governance» e formula le osservazioni e le raccomandazioni riportate in appresso;
208. osserva che, per quanto riguarda le riforme relative alla gestione delle finanze pubbliche, un programma di sostegno di 4 milioni di EUR, finanziato da Unione, Francia e Romania, è stato messo in atto per contrastare la corruzione, il riciclaggio di denaro e promuovere il recupero dei beni in Egitto; constata che la fase di attuazione di questo programma è iniziata nel luglio 2011, proseguirà fino al luglio 2014 e che una proroga sarà richiesta all'Unione in qualità di donatore principale; osserva che, complessivamente, 166 professionisti fra magistrati, agenti delle forze dell'ordine e personale addetto all'informazione finanziaria hanno ricevuto una formazione approfondita; riconosce che nel dicembre 2012 il programma ha ricevuto un riscontro positivo da una relazione di controllo indipendente;

209. riconosce che, per il periodo 2007-2013, l'Egitto ha ricevuto circa 1 000 milioni di EUR quale sostegno da parte dell'Unione: il 60 % attraverso il sostegno al bilancio settoriale (SBS) destinato al governo egiziano e la restante percentuale attraverso progetti convenuti con le autorità egiziane; rileva che il sostegno al bilancio costituisce il principale meccanismo della Commissione per l'attuazione dell'assistenza all'Egitto; conclude tuttavia che, nel complesso, il SEAE e la Commissione non sono stati in grado di gestire e controllare in maniera efficace il sostegno dell'Unione volto a migliorare la governance in Egitto;
210. nota che, con l'amministrazione Morsi, il recupero dei beni è diventato una priorità e che questo ha comportato notevoli progressi; osserva che il recupero dei beni richiede sforzi giudiziari di alta qualità in conformità con gli standard internazionali e che si traducono in miglioramenti delle procedure e della gestione finanziaria; constata che l'Egitto si colloca ancora in basso nell'elenco relativo all'indice di corruzione, ma gli sforzi non sono stati vanificati e i progressi sono visibili; riconosce che, grazie all'assistenza dell'Unione, un progetto di legge sulla protezione dei testimoni è stato portato a termine di recente ed è pronto per l'adozione, così come altre due leggi, una sui conflitti di interesse e l'altra sull'accesso ai documenti;
211. rileva che l'Unione e l'USAID sono i coordinatori dei donatori per quanto concerne i programmi di gestione delle finanze pubbliche in Egitto; osserva che l'Unione sta inoltre coordinando la cooperazione tra l'Egitto e gli Stati membri sul recupero dei beni e che, in tutto il mondo, è stato congelato un patrimonio pari a 1,2 miliardi di EUR;
212. reputa che il monitoraggio dei programmi attraverso l'SBS sia importante e che sia altrettanto importante continuare a insistere sul miglioramento della responsabilità e della trasparenza nel dialogo con le autorità egiziane, all'interno del quadro internazionale sulla responsabilità finanziaria e spesa pubblica (PEFA); è del parere che la possibilità di sospendere i programmi SBS sia uno strumento utile e necessario a questo obiettivo;

Conclusioni

213. rileva che la relazione speciale della Corte dei conti sulla cooperazione dell'UE con l'Egitto in materia di governance contiene molte osservazioni rilevanti, e che è importante che la Corte dei conti non solo valuti la qualità della gestione finanziaria, ma che esamini anche le prestazioni ottenute con i programmi dell'Unione; invita pertanto la Commissione a valutare periodicamente i risultati conseguiti;
214. osserva che il Parlamento dovrà investire di più nella sua responsabilità politica per seguire da vicino l'attuazione di politiche analoghe e di altro tipo;

Parte XIX Relazione speciale n. 5/2013 della Corte dei conti europea intitolata «I fondi erogati per le strade nell'ambito della politica di coesione sono ben utilizzati?»

215. plaude alle conclusioni della Corte dei conti, che confermano un considerevole miglioramento della sicurezza stradale e una sostanziale diminuzione dei tassi di mortalità (in alcuni casi pari a zero); constata inoltre che i miglioramenti stradali si sono generalmente tradotti in una riduzione dei tempi di percorrenza;
216. prende atto delle raccomandazioni della Corte dei conti accettando, al contempo, alcune spiegazioni fornite dalla Commissione;
217. rileva che, sebbene siano stati fissati obiettivi per i progetti stradali, non è stato possibile valutare l'impatto di tali progetti sullo sviluppo economico per assenza di indicatori appropriati; nel contesto del nuovo periodo di programmazione, invita la Commissione e gli Stati membri a stabilire un insieme affidabile e misurabile di indicatori per risolvere tale criticità;
218. rileva le differenze esistenti tra gli Stati membri oggetto dell'audit relativamente alle loro procedure per gli appalti pubblici; sostiene che la direttiva europea sugli appalti pubblici deve essere applicata rigorosamente in tutti gli Stati membri, onde raggiungere il miglior rapporto costi-benefici e la massima efficienza; ritiene inoltre che il futuro cofinanziamento di progetti stradali debba essere subordinato a iniziative adottate dagli Stati membri e volte a garantire la concorrenza sui mercati delle costruzioni, concentrandosi sui sistemi di appalto, affinché consentano il miglior rapporto qualità/prezzo, eliminando al contempo gli ostacoli all'ingresso;
219. invita la Commissione a continuare ad aggiornare e adeguare la sua guida all'analisi costi-benefici per i progetti di investimento, applicabile a tutti i progetti, e a fornire orientamenti sulla realizzazione delle previsioni del traffico;

220. invita la Commissione a facilitare uno scambio di migliori pratiche tra Stati membri per quanto riguarda, da un lato, la creazione di un sistema affidabile di previsioni del traffico e, dall'altro, il calcolo del possibile impatto economico delle costruzioni del piano stradale;
221. è del parere che i costi delle costruzioni stradali dipendano anche dalla morfologia del terreno, dal rischio sismico, dai limiti ambientali, archeologici, culturali e di altro tipo, nonché dal numero di opere di ingegneria richieste (come ponti e gallerie); ritiene inoltre che tali variabili debbano essere prese in considerazione dall'audit della Corte dei conti;
222. chiede alla Commissione e alla Corte dei conti di fornire maggiori informazioni sull'eventuale creazione di una banca dati informativa, a livello dell'Unione, sui costi unitari ad uso degli ingegneri incaricati di elaborare preventivi per i nuovi progetti, affinché i beneficiari possano abbassare i prezzi delle offerte;

Parte XX Relazione speciale n. 6/2013 della Corte dei conti europea intitolata «Misure per la diversificazione dell'economia rurale: gli Stati membri e la Commissione hanno conseguito un rapporto costi-benefici ottimale?»

Osservazioni generali

223. è preoccupato per il fatto che la buona gestione dei programmi e delle iniziative finanziati a livello europeo sia compromessa quando i tagli al settore pubblico incidono sul personale delle amministrazioni pertinenti;
224. è preoccupato per il fatto che gli Stati membri attuino le misure in vario modo e che i commenti della Corte dei conti siano, in molti casi, indirizzati a loro;
225. segnala che occorre porre l'accento su necessità chiare o su obiettivi specifici e sulla capacità di aiutare i settori che ne hanno bisogno;
226. segnala la necessità di una politica agricola comune più rispettosa dell'ambiente, più equa e pienamente legittimata, che rappresenti il principio della «spesa pubblica per beni pubblici»; ritiene che un uso sempre più sociopolitico dei fondi per lo sviluppo rurale porterà a uno stimolo per la crescita e l'occupazione nelle zone rurali;
227. segnala il fatto che opportuni progetti di diversificazione devono mirare a sviluppare l'infrastruttura locale e i servizi di base locali nelle zone rurali al fine di prevenire le tendenze allo spopolamento; ritiene che i progetti debbano inoltre prefiggersi di rendere le zone rurali più attraenti per i giovani nonché generare nuove opportunità di lavoro soddisfacenti e ben retribuite;

Relativamente all'approccio della Corte dei conti

228. osserva che la relazione speciale in esame è focalizzata sull'obiettivo di diversificazione nell'ambito dell'asse 3 e che sarebbe utile valutare l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e della diversificazione dell'attività economica;
229. prende atto del fatto che le misure oggetto dell'audit sono concepite per incidere più dell'occupazione e del reddito e che sono intese a contribuire alla sostenibilità delle zone rurali;

Sviluppi futuri

230. accoglie con favore il fatto che, per il prossimo periodo di programmazione, la Commissione abbia proposto una serie di migliori che dovrebbero riguardare alcuni degli elementi di preoccupazione segnalati dalla Corte dei conti, in particolare:
 - a) un più rigoroso quadro di riferimento giuridico con una completa descrizione della strategia e una valutazione ex ante;
 - b) una misura unica, anziché tre, con una maggiore attenzione, condizioni di ammissibilità (corredate di orientamenti) e norme per i pagamenti più chiare, e l'uso dei costi semplificati;
 - c) una migliore definizione dei criteri di selezione, il cui utilizzo dovrebbe diventare obbligatorio;
 - d) scambio delle migliori pratiche sulla mitigazione dell'effetto inerziale e dello spiazzamento;
 - e) indicatori di risultato nell'ambito della valutazione del programma di sviluppo rurale (PSR);
 - f) un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione per utilizzare indicatori obiettivo definiti in comune per la valutazione;

231. invita gli Stati membri a individuare chiaramente nei loro PSR dove l'intervento pubblico a favore degli investimenti in attività non agricole possa contribuire a correggere, ad esempio, le disfunzioni del mercato relative agli ostacoli all'occupazione e alla crescita; reputa che gli Stati membri dovrebbero quindi stabilire obiettivi specifici e misurabili in relazione a tali esigenze e che la Commissione dovrebbe approvare solo PSR che presentino strategie motivate ed esaurienti, con una chiara logica d'intervento che mostri in che modo la politica contribuirà agli obiettivi strategici intesi a creare condizioni di crescita e opportunità occupazionali nonché a contrastare lo spopolamento rurale;
232. invita gli Stati membri a stabilire e ad applicare in modo coerente criteri volti a garantire la selezione dei progetti più efficaci e sostenibili a fronte degli obiettivi specifici degli Stati membri; è del parere che la Commissione dovrebbe far sì che tali criteri siano applicati in modo corretto e costante, e non solo in casi di scarsità di fondi disponibili;
233. chiede alla Commissione e agli Stati membri di procedere a uno scambio di migliori prassi in relazione al contenimento dei rischi di effetto inerziale e di spiazzamento e di promuoverne l'adozione;
234. chiede alla Commissione di incoraggiare gli Stati membri ad adottare una prassi che renda ammissibile la spesa per gli investimenti solo dalla data di approvazione della sovvenzione;
235. invita la Commissione a garantire che gli Stati membri dispongano di sistemi efficaci per effettuare controlli sulla ragionevolezza dei costi;
236. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare i loro sforzi per ridurre l'onere amministrativo e garantire che i pagamenti siano corrisposti in un lasso di tempo ragionevole;
237. chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire che, per il prossimo periodo di programmazione 2014-2020, si ottengano informazioni pertinenti e affidabili per facilitare la gestione e il monitoraggio delle misure e per dimostrare in che misura gli aiuti concessi contribuiscano al raggiungimento delle priorità assolute dell'Unione; reputa che gli obiettivi in materia di creazione di posti di lavoro dovrebbero essere realistici e che il numero dei posti di lavoro creati andrebbe monitorato con precisione; è del parere che le misure andrebbero gestite meglio per tutto il periodo di programmazione e, in particolare, nel caso in cui risulti evidente che non si centreranno gli obiettivi;

Parte XXI Relazione speciale n. 7/2013 della Corte dei conti europea intitolata «Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ha fornito un valore aggiunto UE nel reinserimento dei lavoratori in esubero?»

238. evidenzia l'importanza che esso attribuisce agli audit sul rendimento in aggiunta ai controlli sulla legittimità e la regolarità e accoglie pertanto con favore la relazione speciale della Corte dei conti che indica aspetti positivi e negativi del rendimento, fornendo in questo modo un punto di vista equilibrato;
239. riconosce tuttavia che il rendimento può essere valutato soltanto se nel regolamento di riferimento sono stati stabiliti gli obiettivi e gli indicatori; invita pertanto la Commissione a tenere conto delle considerazioni del Parlamento europeo in materia di audit sul rendimento in sede di elaborazione di nuove proposte legislative;
240. accoglie favorevolmente il fatto che a gran parte dei lavoratori interessati da licenziamenti collettivi in conseguenza della globalizzazione e della crisi e destinatari di misure Fondo europeo per l'adeguamento alla globalizzazione (FEG) siano state offerte misure personalizzate e ben coordinate;
241. osserva con soddisfazione che le misure FEG erano generalmente ben coordinate con i provvedimenti nazionali e le misure dell'FSE;
242. prende estremamente sul serio i seguenti argomenti forniti dagli Stati membri che non hanno voluto ricorrere al FEG:

— il più alto tasso di cofinanziamento dell'FSE (in alcuni casi fino all'85 %) rispetto al FEG (fino al 65 %) è un disincentivo per la presentazione di una domanda di assistenza a titolo del FEG; plaude pertanto alla rivalutazione da parte della Commissione dei tassi di cofinanziamento per il prossimo periodo FEG;

- l'FSE può essere attuato più rapidamente del FEG, oppure le amministrazioni nazionali hanno più dimestichezza con l'FSE;
 - l'assenza di prefinanziamento nel FEG;
 - le condizioni più restrittive per il FEG, in particolare il criterio sugli scambi commerciali quale principale criterio di intervento per le domande basate sulla globalizzazione;
 - la durata della procedura per l'approvazione delle domande concernenti il FEG;
243. ribadisce tuttavia il fatto che il FEG e l'FSE possono essere considerati strumenti complementari; chiede tuttavia alla Commissione di precisare il criterio per tenere separato il FEG dall'FSE, considerando che in alcuni casi l'FSE appare più idoneo per fornire un esito tempestivo e dispone talvolta di migliori tassi di cofinanziamento e prefinanziamento; constata inoltre che in alcuni Stati membri l'FSE è più conosciuto tra i cittadini europei rispetto al FEG ⁽¹⁾;
244. evidenzia che è nell'interesse di una sana gestione finanziaria far sì che possa essere determinato in modo affidabile il reinserimento dei disoccupati nel mercato del lavoro dopo una loro partecipazione alle misure del FEG; ritiene pertanto che il regolamento FEG (regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio) ⁽²⁾ debba incoraggiare gli Stati membri a misurare il reinserimento dopo la fine del periodo di attuazione e, inoltre, che tali dati dovrebbero essere confrontabili ed essere preferibilmente collegati agli obiettivi quantitativi;
245. accoglie positivamente, nel contesto del nuovo regolamento FEG per il periodo di programmazione 2014-2020 (regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) ⁽³⁾, il fatto che la Commissione abbia proposto un obiettivo di reinserimento del 50 % della forza lavoro licenziata, dopo un periodo di attuazione di 12 mesi, ma chiede tuttavia quale sia il criterio su cui si basa tale dato;
246. ritiene fermamente che l'assistenza FEG debba essere utilizzata innanzitutto per attività di riqualificazione e qualificazione e per altre misure attive destinate al mercato del lavoro, e non come sostegno al reddito che verrebbe corrisposto comunque dai regimi nazionali contro la disoccupazione; chiede pertanto che il sostegno al reddito sia limitato al 25 % relativamente alle misure del FEG;
247. sottolinea il fatto che l'assistenza finanziaria dell'Unione dovrebbe creare un valore aggiunto europeo; chiede pertanto che il valore aggiunto unionale delle misure del FEG, quale confrontato con il valore aggiunto unionale delle misure dell'FSE, sia considerato in termini sia quantitativi che qualitativi, nell'ambito della procedura annuale sul discharge, onde garantire strategie di misurazione di massima efficacia, oppure fornire le ragioni per la mancata inclusione di tali dati; condivide il parere della Corte dei conti secondo cui un periodo di 41 settimane tra la presentazione della domanda per l'assistenza del FEG e i pagamenti è inaccettabilmente elevato e che tale durata scoraggia i paesi richiedenti che si trovano in difficoltà e necessitano pertanto della solidarietà dell'Unione; prende atto tuttavia delle informazioni fornite dalla Commissione nelle sue risposte; rammenta a tutti i soggetti interessati la decisione delle autorità di bilancio dell'Unione di non integrare il FEG nel quadro finanziario pluriennale (QFP), il che significa che tutte le domande devono essere vagliate nell'ambito di una procedura di bilancio specifica; invita tutte le parti interessate, nonostante le precisazioni di cui sopra, ad adottare il formato elettronico per le domande e a limitare a casi eccezionali la richiesta di informazioni supplementari dopo la presentazione della domanda, e comunque senza oltrepassare i tre mesi dalla domanda originaria;
248. ritiene tuttavia che un tale importante strumento strategico debba essere esaminato in modo approfondito e propone pertanto di collegare il riesame del FEG 2014-2020 al riesame intermedio proposto del QFP 2014-2020;

Parte XXII Relazione speciale n. 8/2013 della Corte dei conti europea intitolata «Sostegno per l'accrescimento del valore economico delle foreste da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale»

249. constata che la Commissione dovrebbe:
- a) definire e valutare le esigenze dell'Unione in materia di accrescimento del valore economico delle foreste e, a tale riguardo, integrare gli sforzi e le conoscenze degli ambiti strategici connessi;

⁽¹⁾ http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_377_en.pdf

⁽²⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

- b) definire in modo chiaro gli elementi chiave volti a garantire che il sostegno dell'UE sia finalizzato a rispondere a tali esigenze e quindi a creare un valore aggiunto per l'Unione;

250. constata che gli Stati membri dovrebbero:

- a) descrivere in modo adeguato nei loro PSR le specifiche esigenze e opportunità economiche dei diversi tipi di aree forestali e di beneficiari;
- b) migliorare la gestione forestale elaborando piani di gestione per la maggior parte delle aziende forestali e promuovendo la certificazione delle aree forestali;

251. constata che gli Stati membri dovrebbero:

- a) stabilire requisiti adeguati per garantire che il sostegno alla silvicoltura nel quadro della politica di sviluppo rurale sia coerente, in linea con le disposizioni in materia di aiuti di Stato e quelle relative ad altri settori di intervento, massimizzandone in questo modo l'efficacia;
- b) porre in essere procedure adeguate per garantire che il sostegno sia efficace, in modo da accrescere realmente il valore economico delle aree forestali in cui sono stati realizzati gli investimenti;

252. osserva che la Commissione dovrebbe migliorare il controllo della misura al fine di garantire che l'attuazione da parte degli Stati membri sia in linea con gli obiettivi specifici indicati nonché di ottenere una sostenibilità a breve e lungo termine; constata che, in termini concreti, gli Stati membri dovrebbero imporre ai beneficiari di fornire i dettagli del valore delle aree forestali prima e dopo gli investimenti sovvenzionati e gli organi di gestione dovrebbero essere tenuti a convalidare tali valori;

Parte XXIII Relazione speciale n. 9/2013 della Corte dei conti europea intitolata «Il sostegno dell'UE alla governance nella Repubblica democratica del Congo»

253. ritiene che, coordinandosi strettamente con le autorità nazionali e gli altri partner di sviluppo, soprattutto gli Stati membri dell'UE, la Commissione e il SEAE dovrebbero:

- a) in previsione della programmazione dell'11° FES e della concezione dei futuri programmi dell'Unione, i) prestare maggiore attenzione a garantire un equilibrio ottimale degli aiuti tra tutte le province, in particolare le più povere, nell'ottica di evitare le disparità geografiche per quanto concerne la distribuzione degli aiuti allo sviluppo, tenendo conto nel contempo dell'importanza di stabilizzare l'intera regione dei Grandi Laghi; ii) combinare gli aiuti a livello centrale con programmi a livello provinciale che abbinino il decentramento politico e territoriale a strategie avanzate di gestione delle risorse naturali e al ripristino e allo sviluppo delle infrastrutture; iii) riesaminare il sostegno dell'Unione a una migliore gestione delle risorse naturali in base a un'approfondita valutazione dei bisogni;
- b) nel dialogo con la Repubblica democratica del Congo (RDC), sottolineare maggiormente che le elezioni democratiche sono un elemento essenziale della governance; valutare attentamente tutti i rischi per garantire che i programmi dell'Unione in questo settore non favoriscano un arroccamento del regime;
- c) promuovere una maggiore responsabilità democratica del governo congolese prendendo in considerazione un più ampio sostegno al rafforzamento della capacità delle istituzioni nazionali di vigilanza, con particolare riferimento alle commissioni specializzate dell'Assemblea nazionale e all'istituzione superiore di controllo;
- d) in tutti i campi della governance coperti dalla strategia di cooperazione dell'Unione, includere sistematicamente la necessità di sostenere la lotta alla frode e alla corruzione, come pure la riforma del sistema giudiziario;

254. constata che la Commissione dovrebbe:

- a) all'avvio dei programmi e a intervalli regolari nella fase di attuazione, valutare la probabilità e il potenziale impatto dei principali rischi per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi programmatici; osserva che ciò comporterà i) la valutazione della pertinenza e della credibilità delle politiche e dei piani d'azione del paese volti a migliorare la governance in relazione alle risorse istituzionali e finanziarie a disposizione; ii) il monitoraggio dei progressi a fronte degli impegni assunti dalle autorità della Repubblica democratica del Congo;

- b) fissare misure per prevenire o attenuare i rischi e definire chiaramente la procedura da seguire al verificarsi di tali rischi, senza dimenticare in particolare i rischi di frode e corruzione;

255. constata che la Commissione dovrebbe:

- a) concentrare gli obiettivi su un numero limitato di priorità;
- b) definire tempistiche più confacenti al contesto in cui si svolgono i programmi, prevedendo procedure di valutazione periodica;
- c) prevedere una certa flessibilità nella fase di attuazione dei programmi per consentire, ove necessario, una revisione tempestiva degli obiettivi;

256. constata che la Commissione e il SEAE dovrebbero:

- a) rafforzare il loro dialogo strutturato, a livello politico e strategico, con il paese; osserva che ciò comporterà, nel pieno rispetto delle disposizioni dell'accordo di Cotonou (in particolare dell'articolo 96), i) la definizione di obiettivi chiari, pertinenti, realistici e corredati di un termine, stabiliti di comune accordo con le autorità nazionali; ii) la valutazione periodica del rispetto degli obiettivi concordati quale parte del regolare dialogo politico con il governo; iii) in caso di un impegno insufficiente da parte del governo congolese in relazione alla conformità, la possibilità, dopo deliberazioni approfondite, di adeguare o, in casi eccezionali, di sospendere o chiudere il programma;
- b) esortare il governo della RDC ad adottare le misure necessarie per migliorare, se del caso, il funzionamento dei gruppi di lavoro tematici e monitorare l'attuazione di tali misure;
- c) assumere un ruolo di guida più attivo nei confronti degli Stati membri dell'Unione allo scopo di incoraggiare un dialogo politico coordinato ed esercitare una maggiore influenza sul governo della RDC;

257. constata che la Commissione dovrebbe:

- a) fornire al Parlamento, entro maggio 2014, un quadro dello stato attuale dei progetti esaminati dalla Corte dei conti; nonché
- b) fornire al Parlamento, entro giugno 2014, un quadro di tutti i progetti in corso nella RDC e informarlo in merito all'ammontare dei finanziamenti che saranno ancora disponibili e ai fondi di provenienza di tali finanziamenti;

Parte XXIV Relazione speciale n. 10/2013 della Corte dei conti europea intitolata «Politica agricola comune: il sostegno specifico previsto in base all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio è ben concepito e attuato in modo soddisfacente?»

258. è del parere che il sostegno specifico ad alcune attività agricole dovrebbe essere basato su un'interpretazione rigorosa delle disposizioni dell'articolo 68 e i nuovi atti delegati dovrebbero esigere che la concessione di tale sostegno accoppiato sia adeguatamente giustificata alla Commissione e controllata dalla medesima; osserva che, al fine di assumersi la propria responsabilità ultima nell'ambito del regime di gestione condivisa, la Commissione dovrebbe svolgere un ruolo più attivo nella definizione dei criteri che disciplinano l'attuazione delle misure e nella valutazione comparativa delle misure onde evitare variazioni dei prezzi inspiegabili ed estreme, come quelle individuate negli esempi relativi ai caprini nella relazione speciale in esame; rileva che gli strumenti giuridici a tal fine dovrebbero essere stabiliti nei nuovi atti delegati; rileva che gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a dimostrare, nei nuovi atti delegati, che ciascuna misura di sostegno specifico che intendono introdurre è necessaria (in termini di necessità e valore aggiunto di un approccio basato su deroghe), pertinente (in termini di modalità di attuazione, criteri di concessione e il livello degli aiuti), e che soddisfa i criteri di sana gestione finanziaria; in particolare e in risposta al punto formulato dalla Corte dei conti, stando al quale «casi definiti chiaramente» non erano chiaramente definiti, l'applicazione del nuovo regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ dovrebbe ovviare ai problemi individuati dagli Stati membri:

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347, del 20.12.2013, pag. 608).

- a) stabilendo obiettivi ben definiti (in base al regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012);
 - b) creando sistemi di monitoraggio sistematici per tutte le misure adottate ai sensi dei nuovi articoli da 52 a 55 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
 - c) rispettando l'uniformità nell'applicazione in tutta l'Unione in modo che i sistemi di gestione e di controllo possano essere ottimizzati, semplici e comparabili;
 - d) assicurando la documentazione di tutte le misure/sottomisure e l'uso di informazioni aggiornate del sistema integrato di gestione e di controllo, se del caso;
 - e) stabilendo controlli rigorosi in loco, a livello nazionale e regionale;
259. osserva che, tenuto conto della varietà delle misure possibili, dovrebbe essere istituito un adeguato sistema di monitoraggio per facilitare la successiva valutazione;
260. ritiene che, una volta introdotte le misure, gli Stati membri dovrebbero istituire adeguati sistemi globali di gestione e controllo per garantire che tutti i requisiti del regolamento (UE) n. 1307/2013 possano essere soddisfatti; rileva che, onde evitare di generare costi sproporzionati nell'ambito limitato di una misura di sostegno specifico, occorre tenere conto del requisito relativo ai controlli già durante la fase di progettazione della misura (semplicità di esecuzione, capacità di verifica dei criteri ecc.) o, eventualmente, anche nella decisione sull'opportunità o meno di introdurre una determinata misura;

Parte XXV Relazione speciale n. 12/2013 della Corte dei conti europea intitolata «La Commissione e gli Stati membri possono dimostrare che le risorse finanziarie dell'UE destinate alla politica di sviluppo rurale sono ben spese?»

261. plaude alla relazione speciale della Corte dei conti intitolata «La Commissione e gli Stati membri possono dimostrare che le risorse finanziarie dell'UE destinate alla politica di sviluppo rurale sono ben spese?», e approva in linea di principio le sue raccomandazioni;
262. rileva la necessità di una politica agricola comune più verde, più equa e pienamente legittima, in grado di rispecchiare il principio della «spesa pubblica per il bene pubblico», rappresentando così un significativo passo in avanti nell'evoluzione e nell'ammodernamento della PAC; rammenta che la politica agricola dell'Unione deve portare vantaggi per il pubblico in generale e non soltanto per gli agricoltori;
263. sottolinea che i programmi per lo sviluppo rurale sono strumenti importanti per la creazione di posti di lavoro e per la promozione della crescita, per rafforzare la competitività dell'agricoltura e per migliorare l'ambiente; dal momento che la spesa per lo sviluppo rurale copre misure a sostegno delle aziende agricole, delle piccole imprese e delle comunità nelle aree rurali, ritiene necessario che tali misure tengano conto delle necessità di un bacino di beneficiari tanto variegato e che, pertanto, raggiungano obiettivi altrettanto diversificati; rileva che il monitoraggio e la valutazione sono in tal senso essenziali, e ritiene importante che il Parlamento e il pubblico sappiano se il denaro dell'Unione è stato speso al meglio;
264. invita gli Stati membri a stabilire obiettivi specifici e misurabili nell'ambito dei rispettivi PSR, con un'attenzione particolare alla finalità prevista della spesa per lo sviluppo rurale; ritiene che la Commissione debba assicurare, prima della loro approvazione, che i PSR degli Stati membri presentino obiettivi chiari e piani di valutazione che forniranno informazioni sui risultati raggiunti grazie alle azioni pianificate, secondo gli obiettivi concordati e in tempo debito per incidere sulle decisioni politiche relative al prossimo periodo di programmazione;
265. è preoccupato per il fatto che la Corte dei conti ha riscontrato che le attuali misure di monitoraggio e valutazione non sono state in grado di fornire informazioni per dimostrare che le misure sono mirate al raggiungimento degli obiettivi politici nel modo più efficace; chiede che il Parlamento sia chiaramente informato sui risultati raggiunti dalla spesa per lo sviluppo rurale;
266. per quanto riguarda la consistente somma di quasi 100 miliardi di EUR stanziati per gli obiettivi di sviluppo rurale nel periodo 2007-2013, nonché i 58 miliardi di EUR provenienti dalle risorse proprie degli Stati membri, conviene con la Corte dei conti sulla necessità di migliorare il monitoraggio e la valutazione per la restante parte dell'attuale periodo di spesa (fine del 2015), onde garantire che il bilancio dell'Unione sia eseguito al meglio;

267. invita gli Stati membri a utilizzare immediatamente il monitoraggio e la valutazione per rafforzare l'accento sui risultati, e raccomanda che la Commissione e gli Stati membri migliorino la valutazione dei risultati dei PSR nell'attuale periodo di finanziamento, utilizzando inoltre i riscontri per migliorare i PSR per il periodo di finanziamento 2014-2020;
268. invita la Commissione a migliorare il Quadro comune per il monitoraggio e la valutazione (QCMV) per il periodo 2014-2020 onde ottenere uno strumento efficace a disposizione degli Stati membri e della Commissione che generi dati pertinenti da usare ai fini del monitoraggio e della valutazione; insiste sulla necessità di mettere a punto indicatori affidabili che consentano di mettere a confronto gli Stati membri (e/o le regioni) e di monitorare i risultati delle diverse misure di sviluppo rurale nonché il loro contributo al raggiungimento delle priorità dell'Unione;
269. ritiene che gli Stati membri debbano dotarsi di un sistema comune di monitoraggio e valutazione per garantire che la Commissione possa analizzare la portata dei progressi raggiunti e del raggiungimento degli obiettivi definiti nonché il loro impatto e l'efficacia a livello dell'Unione; si compiace del lavoro attualmente intrapreso dalla Commissione e dagli Stati membri per definire indicatori obbligatori comuni per il quadro per il monitoraggio e la valutazione 2014-2020 relativo alla PAC e ai PSR, e li invita a garantire che tali programmi siano corredati di requisiti chiari quanto all'uso di tali indicatori;
270. osserva che l'applicazione di un obiettivo specifico deve essere caratterizzata da una certa omogeneità nei diversi territori ed è pertanto necessario evitare dispersioni nei settori della regolamentazione, dell'applicazione e del bilancio, nonché conferire uniformità al modo in cui la misura è attuata dagli Stati membri;
271. invita la Commissione a garantire che il Parlamento riceva tempestivamente le relazioni annuali di attuazione previste per il 2017 e 2019, così che possa anche valutare gli indicatori di risultato e l'impatto dei PSR;

Parte XXVI Relazione speciale n. 14/2013 della Corte dei conti europea intitolata «Il sostegno finanziario diretto dell'Unione europea all'Autorità palestinese»

272. accoglie con favore la relazione speciale sul sostegno finanziario diretto dell'Unione all'Autorità palestinese quale importante contributo al dibattito politico e finanziario generale sull'impegno dell'Unione nei confronti dell'Autorità palestinese al fine di sostenere i progressi verso la soluzione a due Stati, conformemente al principio del rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale del territorio amministrato dall'Autorità palestinese e dello Stato di Israele; prende atto dei rilievi, delle conclusioni e delle raccomandazioni e presenta qui di seguito le proprie osservazioni e raccomandazioni;

Osservazioni generali

273. valuta positivamente i rilievi formulati nella relazione, che confermano alcune importanti realizzazioni come pure la necessità di apportare miglioramenti all'attuale meccanismo Pegase (Meccanismo euro-palestinese di gestione dell'aiuto socio-economico), indicando in particolare che:
- a) la Commissione ha definito apposite procedure di verifica ben concepite per garantire che i fondi siano utilizzati esclusivamente per pagare i beneficiari che rispondono a specifici criteri di ammissibilità;
 - b) i controlli per verificare l'ammissibilità sono validi e la Commissione ha riconosciuto la necessità di un'ulteriore semplificazione;
 - c) il sostegno finanziario diretto ha contribuito ad alcuni importanti miglioramenti nella gestione delle finanze pubbliche dell'Autorità palestinese;
 - d) un nuovo progetto dell'Unione di assistenza tecnica per la ristrutturazione del settore elettrico in Cisgiordania e a Gaza è stato ben studiato per apportare, a medio termine, risultati più sostenibili;

- e) il sostegno finanziario diretto Pegase ha raggiunto i beneficiari ammissibili e il finanziamento ha svolto un ruolo importante nel dare sostegno alle famiglie vulnerabili, contribuendo inoltre al processo di riforma del sistema di assistenza sociale;
 - f) il sostegno finanziario diretto Pegase ha contribuito in maniera significativa alla fornitura di servizi pubblici essenziali, come l'istruzione e l'assistenza sanitaria;
274. esprime forte preoccupazione per il persistere di una serie di carenze nella gestione del meccanismo Pegase da parte della Commissione, tra cui quanto segue:
- a) la Commissione non applica al programma annuale del sostegno finanziario diretto Pegase le proprie procedure interne standard di esame della qualità, il che le impedisce di valutarne a fondo l'efficienza e l'efficacia rispetto ad altri programmi di aiuti dell'Unione;
 - b) nelle convenzioni di finanziamento non sono stati inclusi indicatori di performance e ciò rende più difficile la valutazione dei risultati concreti dell'assistenza, soprattutto per quanto concerne la percentuale dei fondi del programma spesi per i costi amministrativi rispetto alla percentuale dei fondi erogati ai beneficiari ammissibili;
 - c) la Commissione non ha predisposto una valutazione del rischio che tratti questioni quali la corruzione a Gaza in relazione al sistema di retribuzione del personale, il che solleva inoltre preoccupazioni circa il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
 - d) permangono ancora carenze significative nella gestione delle finanze pubbliche dell'Autorità palestinese, quali l'inadeguato esame del bilancio e delle relazioni di audit esterno da parte delle autorità legislative o la mancanza di controlli adeguati sugli appalti pubblici e sugli impegni;
275. esorta la Commissione e il SEAE a porre rimedio senza indugio a tali problemi e ad agire di concerto con l'Autorità palestinese, nonché a informare tempestivamente il Parlamento e il Consiglio in merito ai progressi compiuti;
276. accoglie positivamente il fatto che la Commissione abbia tenuto conto delle preoccupazioni espresse dalla Corte dei conti riguardo al ricorso a procedure negoziate dirette e all'applicazione di procedure di gara d'appalto maggiormente concorrenziali; condivide il parere della Corte dei conti secondo cui gare d'appalto concorrenziali sarebbero più vantaggiose nel caso dei contratti per i servizi di gestione e di audit; incoraggia la Commissione a rendere obbligatoria l'applicazione di procedure di gara d'appalto concorrenziali al fine di ottimizzare il rapporto costi-benefici e garantire una parità di condizioni per tutti gli operatori di mercato, consentendo deroghe in situazioni di crisi;
277. esprime preoccupazione per il continuo declino dei finanziamenti dei donatori a favore dell'Autorità palestinese sia da parte degli Stati membri che dei paesi terzi; prende inoltre atto con preoccupazione del rilievo mosso dalla Corte dei conti, secondo cui la Commissione e il SEAE non hanno definito una chiara strategia per ridurre la dipendenza dell'Autorità palestinese dall'assistenza finanziaria dell'Unione; prende atto degli impedimenti politici che rendono estremamente difficile ridurre effettivamente la dipendenza palestinese dagli aiuti esterni; incoraggia la Commissione e il SEAE a proseguire gli sforzi volti a incrementare l'indipendenza finanziaria dell'Autorità palestinese dall'esterno;
278. esorta la Commissione e il SEAE a tenere pienamente presente il rilievo della Corte dei conti per quanto riguarda la mancanza di criteri di condizionalità per il sostegno finanziario diretto dell'Unione all'Autorità palestinese, che ha l'effetto di ridurre il potenziale effetto leva nelle mani della Commissione e del SEAE per il conseguimento di maggiori riforme; rileva che la mancanza di criteri di condizionalità rappresenta una scelta politica da parte della Commissione, del SEAE e degli Stati membri in linea con gli obiettivi politici da questi perseguiti nell'ambito del processo di pace in Medio Oriente; ritiene tuttavia che potrebbe essere opportuno riesaminare tale circostanza nell'ottica di rendere più efficace l'attuazione degli aiuti dell'Unione nella regione;
279. invita pertanto la Commissione e il SEAE a valutare la possibilità di applicare il principio «più progressi, più aiuti» per quanto concerne l'attuazione del meccanismo Pegase, nonché a monitorare da vicino l'erogazione dei fondi di tale meccanismo; si attende di essere informato circa gli eventuali progressi realizzati;

280. esprime preoccupazione per i rilievi formulati dalla Corte dei conti sugli scarsi progressi compiuti dall'Autorità palestinese per quel che riguarda la riforma della funzione pubblica e del sistema pensionistico al fine di ridurre l'impatto di bilancio dovuto a un numero crescente di dipendenti e pensionati; invita la Commissione e il SEAE a impegnarsi senza indugio al fianco dell'Autorità palestinese per risolvere questi problemi strutturali, nonché a riferire periodicamente al Parlamento e al Consiglio in merito alla situazione;
281. si rammarica, conformemente alle conclusioni della Corte dei conti, del fatto che la Commissione e il SEAE non abbiano prestato sufficiente attenzione alla fungibilità del finanziamento Pegase; esprime preoccupazione per il rischio, altresì menzionato dalla Corte dei conti, che il sostegno finanziario diretto Pegase possa essere utilizzato dall'Autorità palestinese in sostituzione del proprio bilancio per sostenere la componente CSP (sostegno ai pubblici dipendenti e ai pensionati) delle sue politiche, compresi eventuali finanziamenti destinati al personale di polizia e di sicurezza che non sono ammissibili al sostegno finanziario diretto Pegase; chiede che la Commissione assicuri la disponibilità dei finanziamenti unicamente sulla base dei beneficiari finali presenti sugli elenchi di persone concordati;
282. chiede che si effettui, entro la fine del 2014, un audit forense per quanto concerne l'erogazione del sostegno finanziario diretto Pegase al fine di assicurare che nessun finanziamento Pegase venga erogato o destinato in modo illecito a gruppi inammissibili ed esorta la Commissione e il SEAE a chiedere la piena cooperazione dell'Autorità palestinese, onde prevenire un'eventuale distrazione del finanziamento Pegase; invita la Corte dei conti a fornire assistenza relativamente all'impiego di una corretta metodologia di audit;
283. è altresì preoccupato per i rilievi della Corte dei conti per quanto riguarda il crescente numero di dipendenti pubblici dell'Autorità palestinese a Gaza che riceve lo stipendio dal sostegno finanziario diretto Pegase pur non recandosi al lavoro; plaude ad una modifica di questi programmi, volta a conseguire una prospettiva di impegno sostenibile e un progresso amministrativo;
284. esorta la Commissione e il SEAE a sollevare senza indugio presso l'Autorità palestinese la questione relativa alla necessità di istituire un solido meccanismo di controllo interno al fine di prevenire possibili distrazioni di qualsiasi finanziamento pubblico a titolo del proprio bilancio o del sostegno finanziario diretto Pegase a favore di eventuali persone fisiche o giuridiche che rappresentano o sono collegate con Hamas, classificata dall'Unione come un'organizzazione terroristica dal 2003;
285. riconosce i vincoli imposti all'Autorità palestinese dal governo israeliano, fra l'altro attraverso:
- a) le sporadiche sospensioni dei trasferimenti delle entrate doganali da parte del governo israeliano, che sono tasse indirette riscosse da Israele per conto dell'Autorità palestinese sui beni importati e che costituiscono circa il 70 % del bilancio della suddetta Autorità;
 - b) la mancanza di trasparenza per quel che riguarda l'ammontare dei diritti dedotti da Israele per i beni e servizi forniti all'Autorità palestinese;
 - c) il fatto che Israele continui a controllare l'«area C» in Cisgiordania, il che rappresenta un grave ostacolo allo sviluppo sostenibile e duraturo dell'Autorità palestinese;
 - d) le restrizioni imposte dal governo israeliano alle aziende palestinesi descritte nella relazione di audit della Corte dei conti;
286. invita la Commissione e il SEAE a portare avanti l'impegno assunto al fianco del governo israeliano su queste tematiche e a continuare a ricordare a Israele i propri obblighi in quanto potenza occupante, in conformità del diritto internazionale;
287. invita la Commissione e il SEAE a tenere pienamente conto dei rilievi e delle conclusioni della Corte dei conti e ad attuare integralmente le relative raccomandazioni in sede di futura revisione del meccanismo del sostegno finanziario diretto Pegase;

Sviluppi futuri

288. sulla base delle opportunità offerte dal nuovo periodo di programmazione 2014-2020 e da un nuovo piano d'azione UE-Autorità palestinese, la Corte dei conti raccomanda che il SEAE e la Commissione europea intraprendano un'approfondita revisione del programma Pegase tenendo conto dei punti riportati nei seguenti paragrafi;
289. osserva che il SEAE e la Commissione dovrebbero rafforzare la programmazione del futuro sostegno finanziario diretto Pegase, in particolare:
- a) collegandola più strettamente al nuovo piano d'azione UE-Autorità palestinese;
 - b) pianificando gli stanziamenti su una base pluriennale;
 - c) definendo indicatori di performance, in particolare nei settori della sanità, dell'istruzione e della gestione finanziaria pubblica, per valutare e dimostrare meglio i risultati ottenuti;
 - d) sviluppando un solido meccanismo di controllo interno al fine assicurare il rispetto dei criteri per l'esborso e di prevenire un'eventuale distrazione dei finanziamenti tramite il sostegno finanziario diretto Pegase;
290. ritiene che la Commissione debba ridurre, come segue, i costi di amministrazione del sostegno finanziario diretto Pegase:
- a) ricorrendo ogni qualvolta possibile alle gare d'appalto per i contratti relativi alla gestione e al controllo del sostegno finanziario diretto Pegase;
 - b) semplificando il sistema di gestione del sostegno finanziario diretto Pegase, dando alla rappresentanza dell'Unione in Palestina la responsabilità di amministrare la banca dati Pegase e recuperando alcuni dei controlli attualmente esternalizzati;
291. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).
-

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2012**

(2014/545/UE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 ⁽¹⁾,
- visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2012 [COM(2013) 570 – C7-0273/2013] ⁽²⁾,
- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura relativi all'esercizio 2012,
- visti la relazione della Commissione sul seguito dato alle decisioni di discharge 2011 [COM(2013) 668] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SWD(2013) 348 e SWD(2013) 349],
- visti la relazione della Commissione sulla valutazione delle finanze dell'Unione in base ai risultati conseguiti [COM(2013) 461] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SWD(2013) 228 e SWD(2013) 229],
- vista la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2012 presentata all'autorità competente per il discharge [COM(2013) 606] e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione [SWD(2013) 314],
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽³⁾,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2012, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ⁽⁴⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 18 febbraio 2014, sullo scarico da dare alle agenzie esecutive sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2012 (05850/2014 – C7-0049/2014),
- visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽⁶⁾, in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

⁽¹⁾ GU L 56 del 29.2.2012.

⁽²⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU C 331 del 14.11.2013, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

- visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
 - visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,
 - vista la decisione 2009/336/CE della Commissione, del 20 aprile 2009 che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio ⁽³⁾,
 - vista la decisione di esecuzione 2013/776/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che istituisce l'«Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura» e abroga la decisione 2009/336/CE ⁽⁴⁾,
 - visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0242/2014),
- A. considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, procede all'esecuzione del bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;
1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 101 del 21.4.2009, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 343 del 19.12.2013, pag. 46.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese
(ex Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione) per l'esercizio 2012**

(2014/546/UE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 ⁽¹⁾,
- visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2012 [COM(2013) 570 – C7-0273/2013] ⁽²⁾,
- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione relativi all'esercizio 2012,
- visti la relazione della Commissione sul seguito dato alle decisioni di discharge 2011 [COM(2013) 668] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SWD(2013) 348 e SWD(2013) 349],
- visti la relazione della Commissione sulla valutazione delle finanze dell'Unione in base ai risultati conseguiti [COM(2013) 461] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SWD(2013) 228] e SWD(2013) 229],
- vista la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2012 presentata all'autorità competente per il discharge [COM(2013) 606] e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione [SWD(2013) 314],
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽³⁾,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni ⁽⁴⁾ presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2012, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 18 febbraio 2014, sullo scarico da dare alle agenzie esecutive sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2012 (05850/2014 – C7-0049/2014),
- visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 *bis* del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽⁶⁾, in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

⁽¹⁾ GU L 56 del 29.2.2012.

⁽²⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU C 331 del 14.11.2013, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

- visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
 - visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,
 - vista la decisione 2004/20/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che istituisce un'agenzia esecutiva, denominata «Agenzia esecutiva per l'energia intelligente», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore dell'energia a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio ⁽³⁾,
 - vista la decisione 2007/372/CE della Commissione, del 31 maggio 2007, che modifica la decisione 2004/20/CE per trasformare l'Agenzia esecutiva per l'energia intelligente in Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione ⁽⁴⁾,
 - vista la decisione di esecuzione 2013/771/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese e abroga le decisioni 2004/20/CE e 2007/372/CE ⁽⁵⁾,
 - visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0242/2014),
- A. considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, procede all'esecuzione del bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;
1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (ex Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione) per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 5 del 9.1.2004, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 52.

⁽⁵⁾ GU L 341 del 18.12.2013, pag. 73.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 3 aprile 2014

sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare (ex Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori) per l'esercizio 2012

(2014/547/UE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 ⁽¹⁾,
- visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2012 [COM(2013) 570 – C7-0273/2013] ⁽²⁾,
- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori relativi all'esercizio 2012,
- visti la relazione della Commissione sul seguito dato alle decisioni di discharge 2011 [COM(2013) 668] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SWD(2013) 348 e SWD(2013) 349],
- visti la relazione della Commissione sulla valutazione delle finanze dell'Unione in base ai risultati conseguiti [COM(2013) 461] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SWD(2013) 228 e SWD(2013) 229],
- vista la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2012 presentata all'autorità competente per il discharge [COM(2013) 606] e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione [SWD(2013) 314],
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽³⁾,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni ⁽⁴⁾ presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2012, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 18 febbraio 2014, sullo scarico da dare alle agenzie esecutive sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2012 (05850/2014 – C7-0049/2014),
- visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽⁶⁾, in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

⁽¹⁾ GU L 56 del 29.2.2012.

⁽²⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 57.

⁽⁴⁾ GU C 331 del 14.11.2013, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

- visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
 - visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,
 - vista la decisione 2004/858/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che istituisce un'agenzia esecutiva denominata «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio ⁽³⁾,
 - vista la decisione 2008/544/CE della Commissione del 20 giugno 2008 che modifica la decisione 2004/858/CE per trasformare la denominazione Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica in Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori ⁽⁴⁾,
 - vista la decisione di esecuzione 2013/770/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare, e che abroga la decisione 2004/858/CE ⁽⁵⁾,
 - visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0242/2014),
- A. considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, procede all'esecuzione del bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;
1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare (ex Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori) per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 369 del 16.12.2004, pag. 73.

⁽⁴⁾ GU L 173 del 3.7.2008, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 341 del 18.12.2013, pag. 69.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2012**

(2014/548/UE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 ⁽¹⁾,
- visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2012 [COM(2013) 570 – C7-0273/2013] ⁽²⁾,
- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca relativi all'esercizio 2012,
- visti la relazione della Commissione sul seguito dato alle decisioni di discharge 2011 [COM(2013) 668] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SWD(2013) 348 e SWD(2013) 349],
- visti la relazione della Commissione sulla valutazione delle finanze dell'Unione in base ai risultati conseguiti [COM(2013) 461] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SWD(2013) 228 e SWD(2013) 229],
- vista la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2012 presentata all'autorità competente per il discharge [COM(2013) 606] e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione [SWD(2013) 314],
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽³⁾,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni ⁽⁴⁾ presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2012, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 18 febbraio 2014, sullo scarico da dare alle agenzie esecutive sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2012 (05850/2014 – C7-0049/2014),
- visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽⁶⁾, in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

⁽¹⁾ GU L 56 del 29.2.2012.

⁽²⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 190.

⁽⁴⁾ GU C 331 del 14.11.2013, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

- visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
 - visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,
 - vista la decisione 2008/37/CE della Commissione, del 14 dicembre 2007, che istituisce l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per la gestione del programma specifico comunitario Idee, nel settore della ricerca di frontiera, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio ⁽³⁾,
 - vista la decisione di esecuzione 2013/779/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e abroga la decisione 2008/37/CE ⁽⁴⁾,
 - visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0242/2014),
- A. considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, procede all'esecuzione del bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;
1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 9 del 12.1.2008, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 346 del 20.12.2013, pag. 58.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per la ricerca per l'esercizio 2012**

(2014/549/UE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 ⁽¹⁾,
- visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2012 [COM(2013) 570 – C7-0273/2013] ⁽²⁾,
- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per la ricerca relativi all'esercizio 2012,
- visti la relazione della Commissione sul seguito dato alle decisioni di discharge 2011 [COM(2013) 668] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SWD(2013) 348 e SWD(2013) 349],
- visti la relazione della Commissione sulla valutazione delle finanze dell'Unione in base ai risultati conseguiti [COM(2013) 461] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SWD(2013) 228 e SWD(2013) 229],
- vista la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2012 presentata all'autorità competente per il discharge [COM(2013) 606] e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione [SWD(2013) 314],
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per la ricerca relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽³⁾,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni ⁽⁴⁾ presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2012, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 18 febbraio 2014, sullo scarico da dare alle agenzie esecutive sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2012 [05850/2014 – C7-0049/2014],
- visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽⁶⁾, in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,
- visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

⁽¹⁾ GU L 56 del 29.2.2012.

⁽²⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 283.

⁽⁴⁾ GU C 331 del 14.11.2013, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

- visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,
 - vista la decisione 2008/46/CE della Commissione, del 14 dicembre 2007, che istituisce l'Agenzia esecutiva per la ricerca per la gestione di talune parti dei programmi specifici comunitari Persone, Capacità e Cooperazione nel settore della ricerca, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio ⁽²⁾,
 - vista la decisione di esecuzione 2013/778/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per la ricerca e abroga la decisione 2008/46/CE ⁽³⁾,
 - visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0242/2014),
- A. considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, procede all'esecuzione del bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;
1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per la ricerca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per la ricerca, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 11 del 15.1.2008, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 346 del 20.12.2013, pag. 54.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (ex Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto) per l'esercizio 2012**

(2014/550/UE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 ⁽¹⁾,
- visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2012 [COM(2013) 570 – C7-0273/2013] ⁽²⁾,
- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto relativi all'esercizio 2012,
- visti la relazione della Commissione sul seguito dato alle decisioni di discharge 2011 [COM(2013) 668] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SWD(2013) 348 e SWD(2013) 349],
- visti la relazione della Commissione sulla valutazione delle finanze dell'Unione in base ai risultati conseguiti [COM(2013) 461] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SWD(2013) 228 e SWD(2013) 229],
- vista la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2012 presentata all'autorità competente per il discharge [COM(2013) 606] e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione [SWD(2013) 314],
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽³⁾,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni ⁽⁴⁾ presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2012, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 18 febbraio 2014, sullo scarico da dare alle agenzie esecutive sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2012 (05850/2014 – C7-0049/2014),
- visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 *bis* del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽⁶⁾, in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

⁽¹⁾ GU L 56 del 29.2.2012.

⁽²⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 290.

⁽⁴⁾ GU C 331 del 14.11.2013, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

- visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
 - visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 66, commi primo e secondo,
 - vista la decisione 2007/60/CE della Commissione, del 26 ottobre 2006, che istituisce l'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio ⁽³⁾,
 - vista la decisione di esecuzione 2013/801/UE della Commissione, del 23 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti e abroga la decisione 2007/60/CE quale modificata dalla decisione 2008/593/CE ⁽⁴⁾,
 - visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0242/2014),
- A. considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, procede all'esecuzione del bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;
1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (ex Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto) per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 32 del 6.2.2007, pag. 88.

⁽⁴⁾ GU L 352 del 24.12.2013, pag. 65.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sulla chiusura dei conti del bilancio generale dell'Unione europea relativi all'esercizio 2012, sezione III — Commissione**

(2014/551/UE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 ⁽¹⁾,
- visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2012 [COM(2013) 570 – C7-0273/2013] ⁽²⁾,
- visti la relazione della Commissione sul seguito dato alle decisioni di discarico 2011 [COM(2013) 668] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SWD(2013) 348 e SWD(2013) 349],
- vista la comunicazione della Commissione del 5 giugno 2013 dal titolo «Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2012» [COM(2013) 334],
- visti la relazione della Commissione sulla valutazione delle finanze dell'Unione in base ai risultati conseguiti [COM(2013) 461] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SWD(2013) 228 e SWD(2013) 229],
- vista la comunicazione della Commissione sulla tutela del bilancio dell'Unione europea fino alla fine del 2012 [COM(2013) 682],
- vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle rettifiche finanziarie nette agli Stati membri nei settori dell'agricoltura e della politica di coesione [COM(2013) 934],
- vista la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2012 presentata all'autorità competente per il discarico [COM(2013) 606] e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione [SWD(2013) 314],
- viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2012, corredata delle risposte delle istituzioni ⁽³⁾, e le sue relazioni speciali,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni ⁽⁴⁾ presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2012, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 18 febbraio 2014, sullo scarico da dare alla Commissione sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2012 (05848/2014 – C7-0048/2014),
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 18 febbraio 2014, sullo scarico da dare alle agenzie esecutive sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2012 (05850/2014 – C7-0049/2014),
- visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

⁽¹⁾ GU L 56 del 29.2.2012.

⁽²⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 331 del 14.11.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 331 del 14.11.2013, pag. 10.

- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,
 - visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari ⁽³⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafi 2 e 3,
 - visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0242/2014),
1. approva la chiusura dei conti del bilancio generale dell'Unione europea relativi all'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III — Commissione e agenzie esecutive, nonché nella risoluzione del 3 aprile 2014 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discharge alla Commissione per l'esercizio 2012 ⁽⁴⁾;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P7_TA(2014) 288 (cfr. pagina 69 della presente Gazzetta ufficiale).

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione X — Servizio europeo per l'azione esterna**

(2014/552/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2012 ⁽¹⁾,
 - visti i conti annuali definitivi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2012 [COM(2013) 570 – C7-0282/2013] ⁽²⁾,
 - vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2012, corredata delle risposte delle istituzioni ⁽³⁾,
 - vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ⁽⁴⁾ nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2012 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽⁶⁾ del Consiglio, in particolare gli articoli 164, 165, 166 e 167,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0199/2014),
1. concede all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza il discharge per l'esecuzione del bilancio del Servizio europeo per l'azione esterna per l'esercizio 2012;
 2. formula le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU L 56 del 29.2.2012.

⁽²⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 331 del 14.11.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 122.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione X — Servizio europeo per l'azione esterna**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2012 ⁽¹⁾,
 - visti i conti annuali definitivi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2012 [COM(2013) 570 – C7-0282/2013] ⁽²⁾,
 - vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2012, corredata delle risposte delle istituzioni ⁽³⁾,
 - vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ⁽⁴⁾ nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2012 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽⁶⁾ del Consiglio, in particolare gli articoli 164, 165, 166 e 167,
 - viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discarico;
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0199/2014),
1. prende atto del fatto che la Corte dei conti ha stimato, sulla base del lavoro di audit svolto, che i pagamenti relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 per le spese amministrative e di altro genere delle istituzioni e degli organi sono, nell'insieme, esenti da errore significativo;
 2. si compiace di come, nel suo secondo esercizio, il Servizio europeo per l'azione esterna («SEAE») abbia continuato a eseguire il proprio bilancio, senza che siano stati individuati errori materiali dalla Corte dei conti, e di come la maggior parte dei problemi individuati nella relazione annuale della Corte dei conti del 2011, a seguito del processo di costituzione, non si siano nuovamente verificati;
 3. sottolinea che, nella relazione annuale 2012, la Corte dei conti non ha evidenziato debolezze significative riguardo agli aspetti sottoposti ad audit per il SEAE; prende atto del persistere di alcune carenze nella gestione delle indennità sociali e si rammarica del fatto che gli stessi problemi verificatisi nel 2011 siano stati ripetutamente segnalati nella relazione annuale 2012 della Corte dei conti; sollecita il SEAE ad attuare tutte le raccomandazioni espresse; accoglie con favore i provvedimenti adottati sinora dal SEAE per quanto riguarda la questione e lo incoraggia ad accelerare l'evoluzione del suo nuovo programma per risolvere il problema;

⁽¹⁾ GU L 56 del 29.2.2012.

⁽²⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 331 del 14.11.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 122.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

4. esprime preoccupazione per il fatto che, nel 2012, il sistema dell'Ufficio per la gestione e la liquidazione dei diritti individuali (PMO) non era ancora pienamente operativo, il che ha causato irregolarità nei pagamenti delle indennità sociali a membri del personale;
5. prende nota delle risposte fornite alle osservazioni della Corte dei conti e si rammarica del fatto che si riferiscano solo ad azioni intraprese nel 2013;
6. constata che, alla fine del 2012, il bilancio definitivo della sede centrale del SEAE ammontava a 184 100 000 EUR, con un tasso di esecuzione degli impegni del 99,35 %, e a 304 500 000 EUR per le delegazioni, con un tasso di esecuzione del 99,45 %; nota che il bilancio delle delegazioni ha dovuto essere integrato dalla Commissione per un totale di 268 000 000 EUR;
7. è preoccupato in merito al riporto di stanziamenti nel 2012; suggerisce di sviluppare indicatori chiave di performance per monitorare i settori maggiormente critici al fine di migliorare l'esecuzione del bilancio nel corso dei prossimi anni;
8. rammenta che il SEAE è un'istituzione di recente creazione, derivante dal consolidamento di una serie di servizi differenti e che il 2011 è stato il suo primo anno di attività ed è stato caratterizzato da numerose sfide tecniche da superare, in particolare in materia di aggiudicazione di appalti e assunzioni; rileva che gli oneri amministrativi eccessivi derivanti dalle misure necessarie per l'istituzione del SEAE si sono ridotti nel 2012; esprime tuttavia preoccupazione per le riserve espresse dal direttore generale amministrativo del SEAE in relazione ad alcuni appalti pubblici nel campo della sicurezza delle delegazioni dell'Unione nonché per le riserve espresse dalle delegazioni stesse;
9. apprezza le risposte dettagliate fornite ad un'ampia gamma di interrogazioni scritte e orali presentate da membri della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo;
10. rileva l'importanza del discarico in corso ai fini della definizione del quadro di futuri esercizi di discarico e ritiene che esso contribuirà al rafforzamento delle aspettative quanto ai futuri sviluppi e miglioramenti nell'efficacia del SEAE e del suo funzionamento;
11. prende atto delle difficoltà nell'attuare un bilancio con diverse fonti che mancano di equilibrio, in particolare per quanto riguarda le spese condivise delle delegazioni;
12. ritiene che l'attuale struttura del bilancio del SEAE, con i contributi delle 26 diverse linee di bilancio della Commissione e del Fondo europeo di sviluppo, impedisca di disporre di una chiara visione d'insieme dei costi e delle spese reali del funzionamento del SEAE e delle sue delegazioni; sostiene la proposta di semplificazione presentata dal SEAE nel novembre 2013 e chiede alla Commissione di attuare le modifiche proposte ed esaminare un'ulteriore semplificazione dell'attuale finanziamento del SEAE;
13. valuta positivamente il fatto che i posti presso il SEAE siano ora aperti anche a funzionari del Parlamento;
14. sostiene l'obiettivo di portare a un terzo, entro metà 2013, la quota dei diplomatici nazionali rispetto all'organico complessivo del SEAE; prende atto che il SEAE non è statico e che la selezione del personale si basa sulle candidature e sul merito;
15. si rammarica tuttavia del fatto che non sia stato ancora conseguito un migliore equilibrio geografico per quanto concerne le nomine ai posti manageriali; invita il SEAE ad attuare misure intese a contribuire a una rappresentanza maggiormente equilibrata di tutti gli Stati membri;
16. chiede al SEAE di rafforzare l'equilibrio geografico, in particolare per quanto riguarda i posti di capo delegazione presso le delegazioni dell'Unione; ribadisce la necessità di un maggiore equilibrio geografico degli Stati membri a tutti i livelli dell'amministrazione;
17. valuta positivamente il fatto che, dal 2011, il numero di donne che ricoprono posti di capo delegazione è più che raddoppiato, passando da 10 a 24 (pari al 17 % del totale) e che presso la sede centrale le donne che ricoprono posizioni di capo divisione o di livello superiore sono 22 (pari al 18 % del totale); incoraggia il SEAE a continuare a migliorare l'equilibrio di genere, sia nelle delegazioni sia presso la sede centrale;

18. prende atto degli sforzi compiuti al fine di ridurre lo squilibrio che caratterizza l'amministrazione del SEAE; plaude agli sforzi espliciti per ridurre il numero di posti di grado AD15 e AD16 e incoraggia il SEAE a continuare a migliorare la situazione;
19. è tuttavia preoccupato per il fatto che il SEAE presenta la più alta percentuale di personale di grado elevato rispetto a tutte le altre istituzioni dell'Unione, con 514 funzionari di grado AD12 o superiore (oltre il 50 % di tutto il personale di grado AD del SEAE), il che rende difficile ridurre in modo significativo gli squilibri che caratterizzano l'amministrazione; richiama altresì l'attenzione sul fatto che tuttora esistono direzioni con un organico di sole 22, 27 o 30 persone e direzioni gestionali con un organico di 44 persone; reputa che un'inversione di tale situazione potrebbe essere conseguita nei prossimi anni attraverso politiche di gestione efficienti;
20. esprime preoccupazione per il numero eccessivo di funzionari promossi dopo due anni in un grado, specie per quanto riguarda le promozioni rapide nei gradi più elevati; invita il SEAE a stabilire criteri più severi per la promozione rapida nei gradi più elevati, soprattutto tenendo conto del gran numero di posti di grado elevato e dei costi supplementari che ciò comporta in termini reali, ed a garantire che le promozioni siano pienamente in linea con lo statuto dei funzionari;
21. ritiene che i compiti dei rappresentanti speciali dell'UE (RSUE) siano molto poco chiari; deplora con forza il fatto che le informazioni sull'utilizzo della dotazione loro assegnata per l'attuazione del loro mandato continuino ad essere poco trasparenti e che tali informazioni siano rese pubbliche solo su richiesta; esprime preoccupazione in merito all'aumento del bilancio a favore dei RSUE, che è passato da 15 milioni nel 2011 a 27 milioni di EUR nel 2012, specie alla luce del fatto che l'Alto rappresentante aveva previsto di sopprimere i posti di RSUE nel 2010; nota che si tratta di un aumento dell'80 % e che, rispetto al 2011, il bilancio per i viaggi dei RSUE per il 2012 è stato triplicato; invita il SEAE a fornire informazioni adeguate in merito ai compiti dei rappresentanti speciali dell'Unione e all'uso che essi fanno della propria dotazione;
22. chiede che si ponga un termine alla politica estera parallela perseguita dai RSUE e che, in termini di retribuzione, questi ultimi non ricevano un trattamento superiore a quello degli ambasciatori dell'UE in loco; ricorda che i rappresentanti speciali sono inquadrati al livello retributivo più alto, ossia a quello di direttore generale, senza peraltro avere le responsabilità dei direttori generali; chiede che tali posizioni siano pienamente integrate nella struttura del SEAE; raccomanda il trasferimento del bilancio relativo ai rappresentanti speciali nel bilancio del SEAE;
23. prende atto con soddisfazione dello svolgimento e della gestione dei colloqui e della copertura dei seggi vacanti; prende nota del fatto che è stata documentata la frequenza con cui i candidati sono stati chiamati per i colloqui, come richiesto dal Parlamento nell'ultimo esercizio di incarico;
24. apprezza gli sforzi profusi dal SEAE per mantenere un equilibrio tra i candidati assunti dagli Stati membri, da altre istituzioni ed i candidati dei concorsi dell'Ufficio europeo di selezione del personale; si rammarica del fatto che nel 2012 e nel 2013 solo un candidato vincitore di concorso sia stato assunto dal SEAE, a fronte di un totale di 291 assunti;
25. esprime preoccupazione per l'alto numero di posti di grado elevato, il che è molto oneroso; plaude alle informazioni fornite in merito alle nuove assunzioni; chiede tuttavia che siano indicati anche i gradi dei posti di dirigente e capo delegazione di nuova assunzione;
26. accoglie con favore l'aumento del numero di candidati esterni a posti in seno al SEAE; ritiene che i costi di viaggio sostenuti in relazione alle procedure di selezione possano essere ridotti; invita il SEAE a fare un uso più regolare dei sistemi di videoconferenza;
27. invita il SEAE ad introdurre l'obbligo, per il personale neoassunto del SEAE, di presentare una dichiarazione sull'onore in cui affermi di non aver lavorato per servizi segreti in passato;
28. sottolinea che la competenza nel settore degli affari esteri deve rimanere il criterio principale per le decisioni in materia di assunzioni; chiede che il SEAE sviluppi una coerente strategia delle risorse umane in grado di raggiungere questi obiettivi;
29. ribadisce la necessità di garantire che gli agenti locali delle delegazioni siano soggetti ad un controllo di sicurezza completo prima dell'assunzione;
30. riconosce la necessità di procedere ad adeguamenti del numero del personale nelle delegazioni; auspica che tali disposizioni non incidano sul funzionamento del SEAE e sulla credibilità dell'Unione;

31. rileva con preoccupazione che, nel 2012, il 49 % dei capi delegazione (57 % nel 2011) ha ritenuto che le competenze del personale operativo, del personale amministrativo e del personale preposto al controllo e all'audit fossero inadeguate ai fini dello svolgimento dei loro compiti; rinnova l'invito al SEAE e alla Commissione di fornirgli le conclusioni delle loro discussioni;
32. sostiene gli sforzi del SEAE intesi ad aumentare il numero di formazioni disponibili ed incoraggiare la partecipazione del personale presso le delegazioni e le sedi centrali; è tuttavia preoccupato per il fatto che nel 2013 ai corsi di formazione abbiano partecipato circa 1 000 funzionari in meno rispetto al 2012 e che l'obiettivo strategico di 10 giorni di formazione per dipendente per anno non sia stato conseguito, dato che si sono registrati meno di quattro giorni per dipendente all'anno;
33. richiama l'attenzione sulla procedura onerosa del metodo di adeguamento annuale delle retribuzioni per il personale locale delle delegazioni dell'Unione; invita il SEAE a valutare l'adozione di un metodo di calcolo alternativo più semplice e trasparente e a presentare una relazione in merito alla commissione competente del Parlamento europeo;
34. prende nota delle misure presentate al fine di razionalizzare le spese relative al personale e alle questioni ad esso attinenti;
35. richiama l'attenzione sul fatto che nel 2012 due membri del personale d'inquadramento superiore del SEAE sono stati dispensati dall'impiego nell'interesse del servizio (articolo 50 dello statuto dei funzionari); rileva inoltre che nel 2012 nessun'altra istituzione dell'Unione (per il Consiglio non sono tuttavia disponibili dati al riguardo) si è avvalsa di tale disposizione; ricorda che i funzionari cui si applica tale disposizione percepiscono la pensione completa a partire dai 55 anni d'età; invita il SEAE a comunicare il Parlamento le ragioni della decisione adottata, l'età dei due funzionari e i costi annui ad essi relativi;
36. nota che nel 2012 è stato avviato il piano di azione per una migliore gestione finanziaria degli appalti in materia di sicurezza; riconosce i risultati conseguiti come annunciato dal SEAE e chiede che gli venga trasmesso il piano d'azione e che, nella prossima relazione annuale di attività, gli siano fornite informazioni dettagliate sulle misure attuate;
37. sostiene il piano di azione della direzione della sicurezza sugli appalti in materia di sicurezza gestiti dalle sedi centrali; deplora tuttavia che le carenze nella gestione degli appalti in materia di sicurezza da parte delle delegazioni non siano state inserite nel piano di azione;
38. prende atto con preoccupazione del fatto che a Roma, in Tanzania e nelle Figi i contratti in materia di sicurezza siano stati prorogati per oltre dieci anni senza che venisse bandita una nuova gara in tale periodo; invita il SEAE a informare il Parlamento europeo in merito ai suoi contraenti nelle località di cui sopra, al valore dei rispettivi contratti e alla loro esatta durata;
39. rileva che alcune delegazioni hanno avuto bisogno di assistenza per riappaltare i propri contratti in materia di sicurezza; sollecita il SEAE ad attuare campagne di informazione rivolte a tutte le delegazioni su questioni in materia di appalti;
40. si congratula con il SEAE per il metodo applicato per la valutazione delle missioni;
41. chiede al SEAE di spiegare per quale motivo è stato creato il posto di vicecapo delegazione per l'Afghanistan;
42. sottolinea la necessità, nel quadro dell'accordo di associazione UE-America Centrale, che l'Unione istituisca una delegazione a Panama, partner importante e unico paese della regione a non disporre di una delegazione, e invita il SEAE a prendere al più presto iniziative in tal senso, come già chiesto lo scorso anno;
43. valuta positivamente la riduzione delle delegazioni UE composte da una sola persona, passate dalle 18 dell'anno precedente alle attuali 15; invita il SEAE a continuare su questa strada e ad accorpare eventualmente alcune delegazioni;
44. ricorda la sua decisa richiesta di una politica delle risorse umane, nelle delegazioni dell'Unione, che tenga conto delle priorità politiche dell'Unione stessa in una determinata regione e della flessibilità necessaria a reagire alle crisi; esorta il SEAE e la Commissione a trovare un approccio comune al personale delle delegazioni e ad un'assegnazione dei compiti conforme a tali principi nonché ad assicurare un adeguato coordinamento fra i servizi, al fine di perfezionare la coerenza della politica dell'Unione e di contribuire alle sinergie di bilancio;

45. sostiene con forza le quattro principali iniziative del SEAE per il risparmio intelligente; chiede al SEAE di presentare una relazione di esecuzione che illustri i risultati finanziari e il modo in cui il denaro così risparmiato è stato riutilizzato; chiede che anche la Commissione adotti tali iniziative;
46. ribadisce l'importanza di proseguire gli sforzi per individuare le opportunità di risparmio e le sinergie a lungo termine, sia tra il SEAE e la Commissione sia con gli Stati membri, per garantire la sostenibilità del bilancio del SEAE in un periodo di restrizioni di bilancio;
47. sostiene il SEAE nei suoi sforzi intesi a prepararsi per il quadro finanziario pluriennale 2014-2020, quando disporrà di un bilancio di 96 miliardi di euro per l'assistenza esterna dell'Unione cui darà esecuzione in responsabilità condivisa con la Commissione;
48. chiede che il SEAE si impegni maggiormente per conseguire economie a livello delle delegazioni grazie alla condivisione di edifici e infrastrutture con i servizi diplomatici degli Stati membri dell'UE; invita il SEAE ad elaborare una tabella riassuntiva da trasmettere al Parlamento dalla quale risultino il numero di ambasciate e consolati degli Stati membri in paesi in cui esistono delegazioni dell'Unione che sono stati chiusi dopo l'istituzione del SEAE, nonché i paesi in cui l'istituzione del SEAE ha permesso di conseguire sinergie; osserva, tuttavia, che gli Stati membri dovrebbero pagare la loro giusta quota dei costi di tali co-locazione e fornitura di servizi;
49. accoglie con favore la proposta di raggruppamento presentata a 14 Stati membri in 7 paesi dal 2011; osserva con soddisfazione che le sinergie con la direzione generale della Commissione per lo Sviluppo e la cooperazione - Europe Aid e con i servizi diplomatici degli Stati membri funzionano bene e plaude alle informazioni fornite nel 2012; nota che vi è ancora del lavoro da fare in relazione ai servizi consolari; chiede che la commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo partecipi a tale esercizio;
50. chiede al SEAE di intensificare gli sforzi intesi ad aumentare i risparmi in relazione alla politica in materia di alloggi del personale impiegato presso le delegazioni dell'Unione; ritiene che vi sia spazio per risparmi significativi in tale settore, dato che nel 2012 le spese di alloggio versate per 675 funzionari delle delegazioni dell'Unione ammontavano a un totale di 30 milioni di EUR;
51. chiede al SEAE di includere nella sua prossima relazione annuale di attività informazioni dettagliate su come la nuova politica in materia di alloggi, che sarà attuata nei prossimi quattro anni, contribuirà all'iniziativa sul «risparmio intelligente» istituita nel 2011;
52. plaude al fatto che il SEAE potrebbe immediatamente imporre un risparmio di 4 milioni di EUR nel bilancio 2014, con l'entrata di vigore del nuovo statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea; sottolinea tuttavia i costi estremamente elevati di assunzione presso le delegazioni dell'Unione, i cui diritti, indennità, coefficienti di ponderazione, congedi di riposo e spese di viaggio annuali, spese di trasloco e alloggio ammontano a più di 8 000 EUR mensili per dipendente oltre alla retribuzione mensile di coloro che lavorano presso le delegazioni dell'Unione;
53. esorta la Commissione a trovare una soluzione per la gestione delle spese amministrative nelle delegazioni dell'Unione, in modo da alleggerire gli oneri amministrativi dei capi delegazione – in particolare nelle delegazioni più piccole – permettendo le sottodeleghe anche per il personale della Commissione stessa, in linea con la relazione del Parlamento europeo sulla revisione 2013 dell'organizzazione e del funzionamento del SEAE;
54. esprime preoccupazione per il fatto che, contrariamente all'intenzione di fare un uso più selettivo del congedo di cui beneficiano i funzionari in servizio in paesi terzi e di ridurlo, come annunciato nel quadro della riforma dello statuto dei funzionari, tale congedo viene ora addirittura esteso, sotto forma di congedo di riposo, a un numero di paesi maggiore che in passato; ricorda che a tale congedo sono associati biglietti aerei per tutta la famiglia del funzionario; chiede un riepilogo dei costi di tale misura, applicabile già dal 2014, mentre la riduzione dei giorni di congedo scatterà solo nel 2015;
55. accoglie con favore il riesame dell'indennità per condizioni disagiate e del sistema di congedi di riposo previsti per il personale delle delegazioni, che introduce un nuovo metodo di calcolo del contributo di viaggio annuale basato su biglietti aerei in classe economica invece che in business class, consentendo un risparmio di 3 milioni di EUR nel bilancio 2014;
56. rileva che, nel 2012, gli importi corrisposti per i periodi di congedo annuale non usufruiti al momento della cessazione del servizio ammontavano in media ancora a 8 526 EUR a persona e sono scesi nel 2013 a 5 986 EUR; invita il SEAE a prendere opportune misure per ridurre ulteriormente tali costi;

57. invita con forza il SEAE, per quanto riguarda le disposizioni per i viaggi dalle delegazioni alla sede principale, ad adottare prassi simili a quelle applicate dai servizi diplomatici degli Stati membri in circostanze analoghe;
 58. plaude all'istituzione di un «protocollo d'intesa» tra l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e il SEAE; si rammarica per il ritardo con cui si è pervenuti alla sua conclusione e chiede al SEAE di riferire in merito ai progressi compiuti per quanto riguarda la strategia antifrode per le delegazioni dell'Unione, la cui finalizzazione era prevista per il 2013;
 59. invita il SEAE a includere nelle sue relazioni annuali di attività i risultati e l'esito dei casi chiusi dell'OLAF, nei quali l'istituzione o le persone che lavorano per essa sono stati soggetti a indagini;
 60. prende nota del fatto che il capo dell'amministrazione delle delegazioni dell'Unione ed il personale responsabile dell'amministrazione delle ambasciate degli Stati membri si riuniscono regolarmente e si scambiano le proprie opinioni nei settori pertinenti; auspica che tale buona prassi continui e sia estesa ad altre aree di attività attinenti;
 61. evidenzia la pressante necessità di potenziare la capacità del SEAE e delle delegazioni dell'Unione di difendersi dalle attività di spionaggio da parte di paesi terzi, anche rafforzando la sicurezza delle loro reti informatiche e costruendo sistemi di comunicazione sicura e insiste sullo svolgimento, senza indugi, di una valutazione dei fabbisogni di bilancio correlati;
 62. esige che la politica immobiliare del SEAE sia allegata alla relazione annuale di attività, in particolare in considerazione del fatto che è importante che tali costi siano opportunamente razionalizzati e non risultino eccessivi;
 63. invita il SEAE a fornire all'autorità di scarico un elenco dei contratti immobiliari conclusi nel 2012, inclusi i dettagli dei contratti, il paese in cui il contratto è stipulato e la durata del contratto, come era stato fatto nella relazione annuale di attività del SEAE per il 2011 e chiede al SEAE di fornire le stesse informazioni relative ai contratti immobiliari nella sua relazione annuale di attività per il 2013;
 64. ritiene che siano possibili miglioramenti alla gestione finanziaria al fine di evitare gli interessi di mora, in particolare riducendo il periodo di ritardo; sottolinea che, relativamente agli interessi di mora, i tre importi più elevati ammontavano a 3 714,84 EUR, 4 395,71 EUR e 5 931,67 EUR;
 65. sottolinea la necessità di sottoporre al controllo parlamentare il centro di analisi dell'intelligence dell'UE (INTCEN), l'intelligence dello Stato maggiore dell'UE (EUMS INT), la «Situation Room» dell'UE e il centro satellitare, che forniscono analisi ai responsabili decisionali anche sulla base delle informazioni dei servizi di intelligence nazionali e favoriscono la cooperazione tra detti servizi di intelligence nazionali;
 66. chiede una linea di bilancio ad hoc per il Centro dell'UE di analisi dell'intelligence (INTCEN), la direzione di intelligence dello Stato maggiore dell'Unione europea (EUMS INT) e la Situation Room all'interno del bilancio del SEAE, onde garantire il controllo democratico e la trasparenza;
 67. invita l'alto rappresentante a rendere disponibili informazioni dettagliate, nel quadro della relazione annuale d'attività del SEAE, sulla dotazione e l'organico dell'INTCEN, dell'EUMS INT e della Situation Room;
 68. invita il SEAE a pubblicare nella sua relazione annuale d'attività il numero di documenti classificati, ripartiti per categoria di classificazione, che il SEAE ha ricevuto dalle singole istituzioni, da altri organi, dagli Stati membri e da terzi, nonché il numero di documenti classificati, ripartiti per categoria di classificazione, che ha loro inviato;
 69. ritiene che i sistemi di sostegno al bilancio per i governi dei paesi terzi non siano correttamente soggetti a revisione contabile e chiede un migliore controllo delle operazioni finanziarie in una fase iniziale;
 70. invita la Corte dei conti a inserire nella sua prossima relazione annuale un esame del seguito dato dal SEAE alle raccomandazioni formulate dal Parlamento nella presente risoluzione.
-

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione
IV — Corte di giustizia**

(2014/553/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 ⁽¹⁾,
 - visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2012 [COM(2013) 570 – C7-0276/2013] ⁽²⁾,
 - viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2012, accompagnate dalle risposte delle istituzioni ⁽³⁾,
 - vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ⁽⁴⁾ nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2012 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽⁶⁾, in particolare gli articoli 164, 165 e 166,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0213/2014),
1. concede il discharge al Cancelliere della Corte di giustizia per l'esecuzione del bilancio della Corte di giustizia per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU L 56 del 29.2.2012.

⁽²⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 331 del 14.11.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 122.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione IV — Corte di giustizia**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 ⁽¹⁾,
- visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2012 [COM(2013) 570 – C7-0276/2013] ⁽²⁾,
- viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2012, accompagnate dalle risposte delle istituzioni ⁽³⁾,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ⁽⁴⁾ nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2012 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽⁶⁾, in particolare gli articoli 164, 165 e 166,
- having regard to its previous discharge decisions and resolutions,
- visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0213/2014),
 1. osserva con soddisfazione che, nella sua relazione annuale 2012, la Corte dei conti ha constatato che per la Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia») non sono state riscontrate debolezze significative in merito agli aspetti sottoposti ad audit che riguardano le risorse umane e gli appalti;
 2. si compiace che la Corte dei conti abbia concluso, sulla base degli audit svolti, che i pagamenti relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2012 per le spese amministrative e di altro genere delle istituzioni e degli organi dell'UE sono, nell'insieme, esenti da errori significativi;
 3. osserva che nel 2012 gli stanziamenti d'impegno della Corte di giustizia ammontavano a 343 567 692,52 EUR (contro i 335 904 453,30 EUR del 2011) e che il tasso di esecuzione è stato del 98,63 %, ossia superiore a quello del 2011; ricorda che il bilancio della Corte di giustizia è puramente amministrativo;

⁽¹⁾ GU L 56 del 29.2.2012.

⁽²⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 331 del 14.11.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 122.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

4. rileva che nel 2012 il numero di procedimenti pendenti e chiusi presso il Tribunale è diminuito leggermente rispetto agli anni precedenti (con 1 308 procedimenti pendenti nel 2011 e 1 237 nel 2012); constatata peraltro con rammarico la diminuzione del numero di procedimenti chiusi (con 714 procedimenti chiusi nel 2011 e 688 nel 2012); osserva che la proposta concernente la nomina di giudici supplementari in seno al Tribunale, tuttora all'esame del Consiglio, potrebbe contribuire all'effettiva riduzione dei procedimenti pendenti;
5. nota che la Corte di giustizia e il Tribunale della funzione pubblica registrano la stessa tendenza alla diminuzione dei procedimenti chiusi e all'aumento di quelli pendenti rispetto alla situazione del 2011 (Corte di giustizia: 849 procedimenti pendenti nel 2011 e 886 nel 2012, con 638 procedimenti chiusi nel 2011 e 595 nel 2012; Tribunale della funzione pubblica: 178 procedimenti pendenti nel 2011 e 235 nel 2012, con 166 procedimenti chiusi nel 2011 e 121 nel 2012); nota che i Membri del Tribunale della funzione pubblica non sono cambiati;
6. chiede informazioni chiare relative alla produttività di ciascuna Sezione a tre e a cinque giudici della Corte di giustizia e del Tribunale e della Sezione a tre giudici e a giudice unico del Tribunale della funzione pubblica; chiede di conoscere il numero delle cause trattate come relatore dal presidente e del Vicepresidente dopo la riorganizzazione della Corte di giustizia;
7. invita la Corte di giustizia, il Tribunale e il Tribunale della funzione pubblica a fornire dati riepilogativi sul numero delle cause pendenti da oltre 24 mesi;
8. sottolinea il fatto che la Corte di giustizia riconosce che esistono tuttora margini di miglioramento con le risorse attualmente a sua disposizione; sottolinea anche che le riforme interne attuate nel 2012 - segnatamente la creazione di una nuova Sezione composta da cinque giudici e di un'ulteriore Sezione con tre giudici come pure le modifiche alla composizione della Grande Sezione e la revisione del regolamento di procedura - hanno apportato un certo numero di cambiamenti al sistema e che è possibile con altre riforme fare ancora di più; invita la Corte di giustizia ad informarlo in merito al numero di cause assegnate nel 2012 a ciascun relatore alla Corte di giustizia e al Tribunale;
9. sollecita la Corte di giustizia a trovare il modo di gestire nel modo più opportuno la tendenza all'aumento del numero dei nuovi procedimenti e all'aggravamento del carico di lavoro, giacché le riforme interne e la revisione del regolamento non basteranno da sole a far diminuire significativamente negli anni a venire il numero dei procedimenti pendenti dinanzi la Corte; vede una possibile soluzione nella riduzione delle settimane senza udienze o deliberazioni;
10. è d'accordo sul fatto che il Tribunale debba fare di più per ridurre le attività ufficiali esterne dei suoi Membri e del suo personale; invita la Corte di giustizia ad adottare un approccio più trasparente pubblicando sul suo sito un elenco della attività esterne di ciascun giudice;
11. chiede formalmente alla Corte dei conti di effettuare un'analisi comparata di produttività fra la Corte di giustizia e gli organi giudiziari (supremi) comparabili degli Stati membri;
12. sottolinea che, negli anni in cui verrà a scadenza il mandato di altri giudici vi sarà un grave rischio di flessione della produttività con conseguenti ripercussioni sulla continuità e stabilità del lavoro della Corte di giustizia, se il Consiglio non rinnoverà il mandato dei giudici e si registreranno ritardi nella nomina di nuovi;
13. rileva che la Corte di giustizia è fra tutte le istituzioni dell'Unione quella che ha la maggiore percentuale di addetti ai servizi di traduzione, visto che il 47,3 dei suoi dipendenti lavorano come traduttori e interpreti; ritiene positivo che la Corte di giustizia sia tenuta a gestire i suoi procedimenti in tutte e 24 le lingue ufficiali dell'Unione e a tradurre nelle lingue ufficiali tutte le sue decisioni; è tuttavia persuaso che esistano margini per razionalizzare i servizi di traduzione della Corte;
14. invita la Corte di giustizia ad applicare per il calcolo del costo unitario per pagina tradotta lo stesso metodo utilizzato nelle altre istituzioni, onde permettere di operare un raffronto interistituzionale dei costi di traduzione applicando identici criteri;
15. riconosce i benefici dell'applicazione e-Curia, che è operativa dal mese di novembre 2011; nota con soddisfazione che, come era stato anticipato, l'applicazione ha contribuito a migliorare la performance nella trattazione delle cause;

16. prende atto dei costi sostenuti per il progetto e-Curia e la sua manutenzione; apprezza i miglioramenti apportati al sistema per tener conto delle richieste e proposte degli utenti; chiede di essere informato in modo dettagliato in merito all'aggiornamento continuo del sistema e ai suoi susseguenti costi;
17. saluta con favore il passaggio dalle relazioni cartacee a quelle elettroniche; rileva che, a partire dal 1° gennaio 2012, l'applicazione e-Curia ha permesso lo scambio elettronico di documenti relativi ai procedimenti e alle decisioni della Corte fra tutte le parti in causa e i tribunali della Corte; rileva che le ultime relazioni su carta sono state pubblicate prima della fine del 2012 e che la transizione dal circuito documentale cartaceo al circuito elettronico ha determinato una notevole riduzione dei costi di produzione;
18. osserva con particolare soddisfazione che, alla fine del 2012, vi erano 1 003 utenti attivi di e-Curia distribuiti fra quattordici Stati membri, due paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio e cinque istituzioni europee (segnatamente Parlamento europeo, Consiglio e Commissione); constata peraltro con rammarico che vi sono ancora Stati membri che non usano e-Curia per scambiarsi documenti con la Corte di giustizia;
19. rileva che nel 2012 sono state solo sette le sedute plenarie della Corte di giustizia che hanno fatto registrare una piena partecipazione; chiede che l'ordine del giorno di tali sedute sia allegato alla relazione di attività dell'anno corrispondente;
20. saluta con favore il fatto che la Corte di giustizia abbia adottato in materia di dignità sul lavoro norme - fra cui determinate procedure per trattare le accuse di molestie - egualmente applicabili a tutti i membri del personale che lavorano per l'Ufficio di un Membro o presso uno dei suoi servizi; sottolinea il fatto che è essenziale mantenere in futuro un ambiente di lavoro quanto più possibile sano per il personale e i Membri della Corte;
21. prende atto dell'adozione del regolamento (UE, Euratom) n. 741/2012 che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea ⁽¹⁾ e dell'adozione nel 2012 del nuovo regolamento di procedura della Corte di giustizia; ritiene che le modifiche apportate aiuteranno la Corte ad assolvere meglio i suoi compiti; si attende che il follow-up di tali riforme sia esposto in modo particolareggiato nella relazione annuale di attività per il 2013;
22. constata con rammarico che gli Stati membri che hanno aderito all'UE negli ultimi 10 anni non sono rappresentati nelle Istituzioni a livello di direttori generali e di direttori; ribadisce la necessità di un maggiore equilibrio geografico a tutti i livelli dell'amministrazione, come avviene già a livello di Capi Unità;
23. saluta con favore il fatto che le riforme organizzative che hanno portato alla creazione della Direzione della biblioteca non abbiano avuto alcuna incidenza finanziaria sui posti creati;
24. apprezza il fatto che il programma commemorativo per il 60° anniversario della Corte di giustizia (2012) abbia comportato costi diretti solo in misura marginale;
25. sostiene la politica della Corte di giustizia di dare la preferenza alle risorse interne, specie per i servizi di traduzione; invita la Corte a valutare la possibilità di realizzare un sistema di traduzione *on demand* per casi determinati, al fine di alleggerire ulteriormente la quantità dei documenti da tradurre;
26. prende atto dell'aumento di spesa per il Centro per l'infanzia e per la produzione e distribuzione di documenti; invita la Corte di giustizia ad assicurare che tali squilibri non abbiano a ripetersi negli anni futuri;
27. conferma che il numero di udienze e di altre riunioni con interpretazione ha continuato nel 2012 a crescere con l'aumento del numero delle cause in tutte le sedi giurisdizionali;
28. constata con rammarico i ritardi registratisi nell'attuazione dei controlli di spesa *ex post* relativamente alla manutenzione delle apparecchiature e applicazioni informatiche; rileva che è stato adottato un piano d'azione per rettificare i risultati del controllo *ex post* sui costi di pulizia e manutenzione;

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 741/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 agosto 2012, che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e il relativo allegato I (GU L 228 del 23.8.2012, pag. 1).

29. invita la Corte di giustizia a includere nella sua relazione annuale di attività le risultanze e conseguenze dei casi chiusi dall'OLAF (Ufficio europeo per la lotta anti-frode), in cui l'indagine ha riguardato l'istituzione o uno dei membri del suo personale;
 30. chiede che la politica immobiliare della Corte di giustizia sia allegata alla relazione annuale di attività;
 31. si compiace che la Corte di giustizia abbia elaborato una relazione annuale di attività particolarmente esauriente e dettagliata e vi abbia incluso informazioni approfondite sulla sua gestione delle risorse umane, conformemente alle richieste del Parlamento;
 32. invita la Corte dei conti a inserire nella sua prossima relazione annuale una rassegna del follow-up dato dalla Corte di giustizia alle raccomandazioni formulate dal Parlamento nella presente risoluzione.
-

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione V — Corte dei conti**

(2014/554/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 ⁽¹⁾,
 - visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2012 [COM(2013) 570 – C7-0277/2013] ⁽²⁾,
 - viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2012, accompagnate dalle risposte delle istituzioni ⁽³⁾,
 - vista la dichiarazione ⁽⁴⁾ attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2012 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽⁶⁾, in particolare gli articoli 164, 165 e 166,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0212/2014),
1. concede il discharge al segretario generale della Corte dei conti per l'esecuzione del bilancio della Corte dei conti per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU L 56 del 29.2.2012.

⁽²⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 331 del 14.11.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 122.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione V — Corte dei conti**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 ⁽¹⁾,
- visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2012 [COM(2013) 570 – C7-0277/2013] ⁽²⁾,
- viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2012, accompagnate dalle risposte delle istituzioni ⁽³⁾,
- vista la dichiarazione ⁽⁴⁾ attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2012 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽⁶⁾, in particolare gli articoli 164, 165 e 166,
- viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discharge,
- visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0212/2014),

1. osserva che i conti annuali della Corte dei conti sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione esterna indipendente – la PricewaterhouseCoopers SARL – al fine di applicare alla Corte i medesimi principi di trasparenza, di responsabilità e di rendicontabilità da essa applicati ai soggetti che sottopone a revisione; prende atto del parere della società di revisione secondo cui «i rendiconti finanziari presentano un'immagine fedele della situazione finanziaria della Corte dei conti europea come pure del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso»; chiede di prendere visione della relazione di certificazione concernente la regolarità dell'impiego delle risorse della Corte dei conti e la validità delle procedure di controllo in atto nel 2012; chiede che la Corte sia sottoposta a un controllo di legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti ai conti;
2. constata che nel 2012 gli stanziamenti d'impegno della Corte dei conti ammontavano a un totale di 137 345 000 EUR (contro i 134 337 000 EUR del 2011) e che il tasso generale di esecuzione del bilancio è stato del 96 %; ricorda che il bilancio della Corte dei conti è puramente amministrativo;

⁽¹⁾ GU L 56 del 29.2.2012.

⁽²⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 331 del 14.11.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 122.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

3. aderisce alla valutazione fatta dalla Corte dei conti sulla qualità e l'impatto del suo lavoro e dà atto dei risultati conseguiti; ritiene che la Corte dei conti debba migliorare la definizione degli obiettivi per assicurare che i risultati raggiungano effettivamente gli obiettivi stessi;
4. sostiene la Corte dei conti nei suoi sforzi volti a destinare maggiori risorse agli audit di performance e alla verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi di economia, efficacia ed efficienza; rammenta la necessità che l'autorità finanziaria e legislativa abbia dalla Corte dei conti non soltanto la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti ma anche un valido e autorevole parere in merito ai risultati ottenuti dalle varie politiche dell'Unione;
5. invita la Corte dei conti ad esaminare la possibilità di presentare la sua relazione annuale entro il 30 giugno; ciò servirebbe a migliorare e snellire notevolmente l'audit dei conti dell'Unione e a rafforzare l'efficacia e la performance di spesa dell'UE, visto che il discarico sarebbe votato entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'esercizio finanziario oggetto di audit;
6. invita la Corte dei conti a prendere in considerazione nel suo programma annuale di lavoro le priorità politiche dei legislatori e le problematiche di maggiore interesse per i cittadini dell'Unione comunicate dalla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento;
7. rileva che il 2012 è l'ultimo anno del periodo strategico 2009-2012 che denota risultati in tono minore per le politiche messe in cantiere;
8. ricorda alla Corte dei conti la necessità di migliorare il calendario previsto anche quando non esiste una scadenza precisa, come nel caso delle sue relazioni speciali; constata con rammarico che la tempestività degli audit è tuttora ben lontana dall'obiettivo di lungo periodo; impegna la Corte dei conti, per la strategia 2013-2017, a snellire gli obiettivi e a prestare particolare attenzione alla garanzia di miglioramento della qualità in ciascuna delle fasi del processo di audit;
9. invita la Corte dei conti a inserire in ciascuna delle sue relazioni speciali una cronologia che dia informazioni sulle singole tappe della relazione (dal lavoro preparatorio iniziale fino alla pubblicazione);
10. nota che i tempi medi di realizzazione di una relazione speciale si sono ridotti dal 2008 da 25 a 20 mesi; constata peraltro con rammarico che nel 2012 la Corte dei conti non ha raggiunto l'obiettivo strategico di un periodo medio di 18 mesi per il completamento delle relazioni speciali;
11. insiste sulla necessità di adottare misure efficaci per accrescere la percentuale di Costatazioni preliminari emesse entro un arco di due mesi;
12. saluta con favore la prosecuzione nel 2012 del processo di rafforzamento dei posti di audit rispetto all'organico degli altri servizi ed esorta la Corte dei conti a confermare il suo impegno a realizzare guadagni di efficienza nei servizi di supporto; prende atto dell'avvenuta assunzione di nuovo personale di audit; è peraltro preoccupato del leggero aumento dei posti vacanti a fine 2012 rispetto al 2011;
13. invita la Corte dei conti a informare l'autorità di discarico circa la sua politica di distacco di esperti dalle istituzioni superiori di controllo nazionali alla Corte dei conti e viceversa; invita la Corte a riferire più diffusamente al riguardo nella sua prossima relazione annuale di attività;
14. rileva che alcuni Stati membri sono sovrarappresentati a livello manageriale, mentre quelli che hanno aderito all'UE negli ultimi dieci anni sono ancora sottorappresentati a livello di Capi Unità e di Direttori; ribadisce la necessità di un maggiore equilibrio geografico a tutti i livelli dell'amministrazione;
15. si felicita con la Corte dei conti per il completamento dell'edificio K3 nel rispetto del budget e dei tempi previsti;
16. rileva le notevoli variazioni del costo delle traduzioni a seconda della lingua; è del parere che tale variabilità, rilevabile anche considerando i costi indiretti, debba essere contenuta; invita la Corte dei conti ad applicare per il calcolo del costo unitario per pagina tradotta lo stesso metodo utilizzato nelle altre istituzioni, onde permettere di operare un raffronto interistituzionale dei costi di traduzione applicando identici criteri;

17. considera l'adozione del nuovo Codice di condotta dei Membri della Corte dei conti un passo in avanti verso il miglioramento della performance; chiede di essere informato in futuro di eventuali violazioni del Codice;
 18. è fermamente persuaso che il mandato triennale del presidente della Corte dei conti debba essere rinnovabile una sola volta;
 19. nota che in seno alla Corte dei conti è stato creato un gruppo di alto livello per monitorare la nuova iniziativa di snellimento del processo di produzione delle relazioni; chiede di essere informato sul programma e sul calendario dei lavori del gruppo;
 20. nota che nel 2012 la Corte dei conti ha riferito di un totale di otto casi di sospetta frode emersi nel quadro della sua attività di audit e di otto casi segnalati da lettere di denuncia inviati all'Ufficio europeo antifrode (OLAF); nota che l'OLAF ha deciso di aprire un'inchiesta in sei casi del primo gruppo e in tre casi del secondo;
 21. sottolinea che il numero di lettere di denuncia si è dimezzato rispetto al 2011; sostiene la necessità che la Corte prosegua la sua stretta cooperazione con l'OLAF;
 22. invita la Corte dei conti a includere nella sua relazione annuale di attività i risultati e le conseguenze dei casi chiusi dall'OLAF, in cui l'indagine ha riguardato l'istituzione o uno dei membri del suo personale, come pure i risultati dei casi segnalati all'OLAF dalla Corte dei conti a seguito della sua attività di audit e dei casi emersi dalle lettere di denuncia;
 23. rammenta il caso di presunte vessazioni e abuso di potere da parte di un ex Membro della Corte dei conti verificatosi nel 2012 e sfociato in un'azione giudiziaria intentata da tre dipendenti della Corte contro la loro istituzione; prende atto degli sforzi profusi dalla Corte dei conti in relazione al caso, fra cui le misure preventive introdotte e l'assistenza e la tutela offerte ai denunciati; esorta la Corte dei conti a rivedere le procedure applicabili ai casi di vessazioni e abuso di potere e a migliorare ulteriormente l'ambiente di lavoro per il personale e i Membri al fine di tutelare appieno la dignità sul lavoro;
 24. si felicita con la Corte dei conti per la riuscita attuazione dei piani d'azione concordati; propone, alla luce delle raccomandazioni indirizzate dall'Audit interno alle risorse umane, che tutte le indennità siano inserite nei fascicoli personali dei funzionari;
 25. continua ad essere interessato a ricevere le principali conclusioni - allegate alla relazione annuale di attività - emerse dal monitoraggio delle verifiche ex post condotte dall'Audit interno e i risultati dei cambiamenti operati;
 26. si compiace della cooperazione tra la Corte dei conti e la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento, del puntuale follow-up dato alla risoluzione sul discharge dell'anno precedente e del feedback regolare assicurato alle richieste del Parlamento;
 27. invita la Corte dei conti a inserire nella sua prossima relazione annuale una rassegna del follow-up dato alle raccomandazioni formulate dal Parlamento nella presente risoluzione.
-

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione VI — Comitato economico e sociale europeo**

(2014/555/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 ⁽¹⁾,
 - visti i conti consolidati annuali dell'Unione europea per l'esercizio 2012 [COM(2013) 570 – C7-0278/2013] ⁽²⁾,
 - vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2012, corredata delle risposte delle istituzioni ⁽³⁾,
 - vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ⁽⁴⁾ nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2012 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare gli articoli 164, 165 e 166,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0218/2014),
1. concede il discharge al segretario generale del Comitato economico e sociale europeo per l'esecuzione del bilancio del Comitato economico e sociale europeo per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU L 56 del 29.2.2012.

⁽²⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 331 del 14.11.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 122.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione VI — Comitato economico e sociale europeo**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 ⁽¹⁾,
- visti i conti consolidati annuali dell'Unione europea per l'esercizio 2012 [COM(2013) 570 – C7-0278/2013] ⁽²⁾,
- vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2012, corredata delle risposte delle istituzioni ⁽³⁾,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ⁽⁴⁾ nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2012 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare gli articoli 164, 165 e 166,
- viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni sul discharge,
- visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0218/2014),
 1. si compiace del fatto che la Corte dei conti, sulla base del lavoro di audit svolto, sia giunta alla conclusione che i pagamenti per le spese amministrative e di altra natura delle istituzioni e degli organismi relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2012 siano, nell'insieme, privi di errori rilevanti;
 2. rileva con soddisfazione che, nella sua relazione annuale 2012, la Corte dei conti non ha constatato per il Comitato economico e sociale europeo (CESE) significativi punti deboli per quanto riguarda gli aspetti relativi a risorse umane e appalti sottoposti ad audit;
 3. prende atto che nel 2012 il bilancio del CESE ammontava a 128 816 588 EUR (nel 2011 a 128 600 000 EUR), con un tasso di utilizzazione del 96,8 %; sottolinea che il bilancio del CESE è puramente amministrativo, e che gran parte dello stesso è utilizzata per spese relative a persone che lavorano all'interno dell'istituzione, mentre il resto riguarda spese relative a immobili, mobilio e attrezzature nonché costi di funzionamento vari;

⁽¹⁾ GU L 56 del 29.2.2012.

⁽²⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 331 del 14.11.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 122.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

4. rileva che il tasso di esecuzione del bilancio del 2012, pari al 96,8 %, è superiore a quello del 2011 (95,4 %), ma comunque inferiore al 98 % del 2010; invita il CESE a migliorare ulteriormente i tassi di esecuzione del bilancio nei prossimi esercizi;
5. constata l'aumento dello 0,2 % del bilancio 2012 rispetto al bilancio annuale precedente; appoggia gli sforzi del CESE volti a limitare i bilanci dei prossimi anni, assicurando in tal modo un aumento forfettario;
6. prende atto delle osservazioni sul seguito dato alla risoluzione del Parlamento sul discarico 2011, allegate alla relazione annuale d'attività del CESE; chiede di essere informato in merito non solo alle misure adottate dal CESE nell'esercizio cui si riferisce il discarico per compiere una dettagliata revisione della spesa ma anche ai risultati dell'operazione;
7. prende atto della decisione adottata dal Consiglio riguardo al livello delle indennità dei membri del CESE a settembre 2013, e rileva con soddisfazione che il CESE ha applicato le nuove regole di rimborso delle spese di viaggio dei membri basate sui costi effettivi come raccomandato dal Parlamento;
8. osserva con soddisfazione che la decisione di rendere pubbliche le dichiarazioni di interessi finanziari dei membri del CESE è stata attuata nel 2012;
9. riconosce la cooperazione fra i membri del CESE e la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento, in particolare in relazione alla procedura di discarico;
10. prende atto delle informazioni fornite sull'energia da fonti rinnovabili utilizzata; constata con soddisfazione che tutta l'energia elettrica utilizzata dal CESE proviene da fonti rinnovabili;
11. si rallegra dei risultati conseguiti nel campo della traduzione in seguito al rinnovo dell'accordo di cooperazione CESE-Comitato delle regioni (CdR); rileva con soddisfazione che il ricorso alla traduzione esterna è diminuito di circa l'1 % nel 2012 rispetto al 2011; ritiene che tali cifre dimostrino che sono ancora possibili ulteriori miglioramenti in termini di efficienza;
12. è fermamente convinto che occorrerebbero alcuni miglioramenti per razionalizzare le risorse umane nei servizi comuni e nella traduzione; considera un contributo positivo alla razionalizzazione delle risorse i contatti attualmente in corso al riguardo tra il CESE, il CdR e il Parlamento;
13. chiede al CESE di continuare a monitorare la struttura del personale al fine di garantire che l'organizzazione dei posti sia pienamente efficiente e contribuisca a un miglior utilizzo del bilancio assegnato;
14. si attende che il CESE, in sede di preparazione dei negoziati per il nuovo accordo di cooperazione amministrativa con il CdR, introduca una più regolare verifica dei risparmi di bilancio derivanti dalla sua attuazione, come indicato nelle raccomandazioni dell'anno scorso; chiede informazioni dettagliate sui risultati di tale cooperazione e sull'esatto ammontare dei risparmi di bilancio che saranno generati dalla nuova cooperazione in oggetto;
15. si attende che il nuovo accordo di cooperazione amministrativa con il CdR porti anche al rafforzamento della cooperazione nella gestione dei servizi comuni;
16. osserva che un riesame a medio termine della cooperazione fra CESE e CdR è un utile strumento per valutare i benefici della cooperazione e per pianificare soluzioni migliori per il futuro;
17. considera la videoconferenza uno strumento molto utile per ottenere risparmi di bilancio mantenendo allo stesso tempo l'efficienza, dal momento che consente a membri che si trovano in località diverse di partecipare alla stessa conferenza; chiede di essere informato sui progressi compiuti in seno al CESE nell'utilizzo dei dispositivi esistenti;
18. chiede di essere tenuto informato circa l'impatto di bilancio dell'uso di strumenti di videoconferenza, anche in termini di risparmi sulle spese di missione;

19. prende atto delle iniziative adottate dal CESE per un'autovalutazione del proprio lavoro con l'assistenza dell'Istituto europeo di amministrazione pubblica;
 20. valuta positivamente il progetto di modernizzare la gestione dei documenti nell'ambito del CESE;
 21. considera positiva la diminuzione della quota di servizi di interpretazione richiesti e non utilizzati, scesa dall'8,9 % del 2011 al 7,6 % del 2012; prende atto delle misure adottate per ridurre tale tasso; sottolinea tuttavia che esso è ancora elevato e chiede ulteriori riduzioni dei costi di interpretazione;
 22. invita il CESE a cooperare con le altre istituzioni in vista della definizione di una metodologia unificata per presentare i costi della traduzione, al fine di semplificare l'analisi e il raffronto di tali costi;
 23. prende opportunamente atto dell'ammodernamento delle infrastrutture informatiche; chiede informazioni più approfondite sui miglioramenti, da inserire nella relazione annuale di attività;
 24. invita la Corte dei conti a inserire nella sua prossima relazione annuale una verifica del seguito dato dal CESE alle raccomandazioni formulate dal Parlamento nella presente risoluzione.
-

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione VII — Comitato delle regioni**

(2014/556/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 ⁽¹⁾,
 - visti i conti consolidati annuali dell'Unione europea per l'esercizio 2012 [COM(2013) 570 – C7-0279/2013] ⁽²⁾,
 - vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2012, corredata delle risposte delle istituzioni ⁽³⁾,
 - vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ⁽⁴⁾ nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2012 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare gli articoli 164, 165 e 166,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0226/2014),
1. concede il discharge al segretario generale del Comitato delle regioni per l'esecuzione del bilancio del Comitato delle regioni per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU L 56 del 29.2.2012.

⁽²⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 331 del 14.11.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 122.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione VII — Comitato delle regioni**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 ⁽¹⁾,
 - visti i conti consolidati annuali dell'Unione europea per l'esercizio 2012 [COM(2013) 570 – C7-0279/2013] ⁽²⁾,
 - vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2012, corredata delle risposte delle istituzioni ⁽³⁾,
 - vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ⁽⁴⁾ nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2012 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare gli articoli 164, 165 e 166,
 - viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discharge,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0226/2014),
1. rileva con soddisfazione che nella sua relazione annuale 2012 la Corte dei conti ha osservato che per il Comitato delle regioni («il Comitato») non sono emerse significative debolezze riguardo ai temi sottoposti a audit relativi alle risorse umane e agli appalti;
 2. accoglie con favore il fatto che la Corte dei conti, sulla base del lavoro di audit svolto, abbia concluso che i pagamenti relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 per le spese amministrative e di altra natura delle istituzioni e degli organismi sono, nell'insieme, privi di errori rilevanti;
 3. osserva che nel 2012 il Comitato aveva un bilancio approvato di EUR 86 503 000 (nel 2011 EUR 84 059 000), di cui EUR 85 000 000 di stanziamenti d'impegno, con un tasso di utilizzazione del 98,2 %; sottolinea che il bilancio del Comitato è puramente amministrativo;
 4. osserva con soddisfazione che il tasso di esecuzione del bilancio pari al 98,2 % rappresenta un aumento rispetto al tasso del 2011 pari al 97,5 %; si attende ulteriori miglioramenti per quanto riguarda il tasso di esecuzione del bilancio nei periodi successivi;

⁽¹⁾ GU L 56 del 29.2.2012.

⁽²⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 331 del 14.11.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 122.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

5. plaude all'istituzione del gruppo direttivo per la sussidiarietà al fine di rafforzare la governance politica del Comitato e di attuare il nuovo, maggiore ruolo del Comitato stesso quale definito nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 6. valuta positivamente i progetti riguardanti l'organizzazione interna del Comitato, che prevedono obiettivi di cooperazione fra i servizi e lo sviluppo di sinergie in attività comuni e azioni congiunte; accoglie favorevolmente le informazioni fornite, con riferimento alle raccomandazioni dello scorso anno, e chiede di essere costantemente aggiornato sui progetti e di essere informato delle implicazioni finanziarie delle misure adottate;
 7. prende atto delle informazioni fornite sull'energia da fonti rinnovabili utilizzata; constata con soddisfazione che tutta l'elettricità utilizzata dal Comitato proviene da fonti rinnovabili;
 8. prende atto con soddisfazione che le raccomandazioni e le richieste formulate dalla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento sono registrate dal servizio bilancio del Comitato in una banca dati centrale e che ne viene regolarmente monitorata l'attuazione;
 9. chiede al Comitato di continuare a monitorare la struttura del personale al fine di garantire che l'organizzazione dei posti sia pienamente efficiente e contribuisca a spendere meglio il bilancio assegnato;
 10. ritiene che la gestione delle risorse umane debba essere assistita in modo efficiente dalle tecnologie dell'informazione; chiede di essere informato di eventuali ritardi nell'applicazione dei nuovi sistemi alle risorse umane;
 11. chiede chiarimenti sul programma di audit del Comitato per il 2012, in particolare riguardo alle attività a rischio e al relativo piano d'azione per prevenire i rischi;
 12. prende atto con soddisfazione della riduzione della percentuale di traduzione esterna dal 5,8 % del 2011 al 4,5 % nel 2012; ritiene che tali cifre dimostrino che sono ancora possibili miglioramenti dell'efficienza;
 13. invita il Comitato a includere nella relazione annuale d'attività le informazioni riguardanti i servizi d'interpretazione rimasti inutilizzati;
 14. invita il Comitato a collaborare con le altre istituzioni alla definizione di una metodologia unificata per presentare i costi della traduzione, al fine di semplificare l'analisi e il raffronto di tali costi;
 15. sostiene fermamente che occorrerebbero alcuni miglioramenti per razionalizzare le risorse umane nei servizi comuni e nella traduzione; considera un contributo positivo alla razionalizzazione delle risorse i contatti attualmente in corso al riguardo tra il Comitato, il Comitato economico e sociale europeo (CESE) e il Parlamento;
 16. osserva che un riesame a medio termine della cooperazione fra tali istituzioni sarebbe un utile strumento per valutare i benefici della cooperazione e per pianificare ulteriormente soluzioni migliorate e ad hoc per il futuro;
 17. si congratula con il Comitato per la qualità costante della relazione annuale d'attività e per l'esauriente relazione annuale d'impatto che il Comitato fornisce e che rappresenta uno strumento importante per valutare il suo lavoro; rileva con soddisfazione che nella relazione annuale d'attività figura una tabella esaustiva di tutte le risorse umane a disposizione del Comitato;
 18. considera un meccanismo efficiente l'accordo di cooperazione amministrativa fra il Comitato e il CESE; raccomanda al Comitato di mantenerlo in una versione aggiornata;
 19. chiede informazioni in merito all'importo preciso dei risparmi di bilancio risultanti dal nuovo accordo di cooperazione amministrativa con il CESE e in merito ai settori specifici che saranno interessati dal nuovo accordo;
 20. prevede che il nuovo accordo di cooperazione amministrativa con il CESE porterà anche al rafforzamento della cooperazione nella gestione dei servizi comuni;
 21. invita la Corte dei conti a inserire nella sua prossima relazione annuale un esame del seguito dato dal Comitato alle raccomandazioni formulate dal Parlamento nella presente risoluzione.
-

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione VIII — Mediatore europeo**

(2014/557/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 ⁽¹⁾,
 - visti i conti consolidati annuali dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2012 [COM(2013) 570 – C7-0280/2013] ⁽²⁾,
 - vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2012, corredata delle risposte delle istituzioni ⁽³⁾,
 - vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ⁽⁴⁾ nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2012 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽⁶⁾, in particolare gli articoli 164, 165 e 166,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0225/2014),
1. concede il discharge al Mediatore europeo per l'esecuzione del bilancio del Mediatore europeo per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU L 56 del 29.2.2012.

⁽²⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 331 del 14.11.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 122.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione VIII — Mediatore europeo**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 ⁽¹⁾,
- visti i conti consolidati annuali dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2012 [COM(2013) 570 – C7-0280/2013] ⁽²⁾,
- vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2012, corredata delle risposte delle istituzioni ⁽³⁾,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ⁽⁴⁾ nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2012 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽⁶⁾, in particolare gli articoli 164, 165 e 166,
- viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni sul discharge,
- visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0225/2014),
 1. rileva con soddisfazione che la Corte dei conti, nella sua relazione annuale 2012, ha osservato di non aver individuato debolezze significative riguardo agli aspetti sottoposti a audit relativi alle risorse umane e agli appalti per quanto concerne il Mediatore europeo («il Mediatore»);
 2. accoglie con favore il fatto che la Corte dei conti, sulla base del lavoro di audit svolto, ha concluso che i pagamenti relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 riguardanti le spese amministrative e di altra natura delle istituzioni e degli organismi non presentano, nell'insieme, errori rilevanti;
 3. sottolinea che il bilancio del Mediatore è puramente amministrativo e nel 2012 ammontava a 9 516 500 EUR, di cui 7 275 000 EUR assegnati al titolo 1 (spese relative alle persone appartenenti all'istituzione), 1 656 500 EUR al titolo 2 (immobili, mobilio, materiale e spese varie di funzionamento) e 585 000 EUR al titolo 3 (spese risultanti dall'esecuzione da parte dell'istituzione di compiti generali);
 4. prende atto che, degli stanziamenti complessivi, il 98,30 % è stato impegnato (rispetto al 92,54 % nel 2011) e l'88,69 % pagato (rispetto all'85,62 % nel 2011), con un tasso di esecuzione del 95,88 % (rispetto al 92,54 % per il 2011); si compiace del miglioramento del tasso di esecuzione;

⁽¹⁾ GU L 56 del 29.2.2012.

⁽²⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 331 del 14.11.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 122.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

5. approva i miglioramenti apportati alla pianificazione finanziaria in modo da garantire un'esecuzione del bilancio più efficiente; chiede che tale azione sia portata avanti nei prossimi esercizi di bilancio;
 6. loda il piano di gestione annuale del Mediatore per il 2012, in cui sono inclusi indicatori chiave di performance al fine di misurare i risultati ottenuti dal suo Ufficio a livello di conseguimento degli obiettivi;
 7. invita il Mediatore a indicare nella prossima relazione annuale di attività la quota non utilizzata dei servizi di interpretazione richiesti durante il relativo esercizio;
 8. invita il Mediatore a cooperare con le altre istituzioni allo scopo di definire una metodologia unificata per presentare i costi della traduzione al fine di semplificare l'analisi e il raffronto di tali costi;
 9. accoglie con soddisfazione le conclusioni del revisore contabile interno sulle azioni in sospeso avviate in seguito alle relazioni di revisione contabile interna; rileva che due azioni riguardanti l'attuazione delle norme minime per il controllo interno e la gestione delle procedure di appalto restano in sospeso; chiede che le raccomandazioni del revisore contabile interno del Mediatore concernenti tali azioni siano attuate senza indugio;
 10. valuta positivamente l'aumento della percentuale di decisioni sulla ricevibilità adottate entro un mese dal ricevimento di una denuncia, che nel 2012 ha raggiunto l'85 %, e sollecita un obiettivo ancora più ambizioso per i prossimi esercizi; ritiene che la ristrutturazione dell'Ufficio del Mediatore, unitamente a una procedura più snella del registro, abbia contribuito a migliorare il rendimento dell'unità preposta alle denunce nel 2012 e continuerà a farlo negli anni a venire;
 11. prende atto che la durata media delle indagini è diminuita, sebbene per le indagini chiuse entro 18 mesi i risultati siano stati inferiori rispetto all'obiettivo fissato e inferiori anche rispetto al dato dell'80 % raggiunto nel 2011; invita il Mediatore a specificare il numero di casi che implicano più di un ciclo di indagini e a indicare quando emerge la necessità di un secondo ciclo di indagini;
 12. chiede di essere informato in merito alle azioni che sono state intraprese per ovviare alla decisione della Commissione di rifiutare l'organizzazione di un audit esterno indipendente delle Scuole europee;
 13. si compiace dell'impegno dimostrato dal Mediatore nei confronti della Fondazione europea per la gestione della qualità al fine di migliorare la qualità del proprio lavoro;
 14. si congratula con il Mediatore per la costante qualità della relazione annuale di attività e per aver fornito una relazione d'impatto annuale esaustiva che costituisce uno strumento importante per la valutazione delle sue attività;
 15. esorta il Mediatore a indicare dettagliatamente nella sua relazione annuale di attività gli importi, a carico del suo bilancio, spesi per promuovere la propria istituzione e per avvicinarsi ai cittadini;
 16. rileva che la relazione annuale sulle attività del Mediatore nel 2012 è stata approvata dalla plenaria nel settembre 2013 e si dichiara soddisfatto delle osservazioni ivi contenute;
 17. invita la Corte dei conti a inserire nella sua prossima relazione annuale un esame del seguito dato dal Mediatore europeo alle raccomandazioni formulate dal Parlamento nella presente risoluzione.
-

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati**

(2014/558/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2012 ⁽¹⁾,
 - visti i conti consolidati annuali dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2012 [COM(2013) 570 – C7-0281/2013] ⁽²⁾,
 - vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2012, corredata delle risposte delle istituzioni ⁽³⁾,
 - vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ⁽⁴⁾ nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2012 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽⁶⁾, in particolare gli articoli 164, 165 e 166,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0228/2014),
1. concede il discharge al Garante europeo della protezione dei dati per l'esecuzione del bilancio del Garante europeo della protezione dei dati per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU L 56 del 29.2.2012.

⁽²⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 331 del 14.11.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 122.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati**

IL PARLAMENTO EUROPEO:

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 ⁽¹⁾,
 - visti i conti consolidati annuali dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2012 [COM(2013) 570 – C7-0281/2013] ⁽²⁾,
 - vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2012, corredata delle risposte delle istituzioni ⁽³⁾,
 - vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ⁽⁴⁾ nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2012 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽⁶⁾, in particolare gli articoli 164, 165 e 166,
 - viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni sul discarico,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0228/2014),
1. si compiace delle conclusioni della Corte dei conti secondo le quali i pagamenti relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 riguardanti le spese amministrative e di altra natura del Garante europeo della protezione dei dati («il Garante») non presentano, nell'insieme, errori rilevanti e i sistemi di supervisione e controllo esaminati per quanto riguarda le spese amministrative e di altra natura si sono rivelati efficaci;
 2. rileva con soddisfazione che la Corte dei conti, nella sua relazione annuale 2012, ha osservato di non aver individuato debolezze significative riguardo agli aspetti sottoposti a audit relativi alle risorse umane e agli appalti per quanto concerne il Garante;

⁽¹⁾ GU L 56 del 29.2.2012.

⁽²⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 331 del 14.11.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 122.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

3. prende atto che nel 2012 il Garante aveva un totale di 7 624 090 EUR in stanziamenti d'impegno (rispetto a 7 564 137 EUR nel 2011), e che il tasso di esecuzione di tali stanziamenti è stato dell'89,69 % (rispetto all'85,03 % nel 2011); ritiene che si tratti di uno sviluppo positivo, ma sollecita ulteriori sforzi al fine di migliorare il tasso di esecuzione e di monitorare le modifiche apportate;
 4. rileva che il bilancio del Garante è puramente amministrativo; osserva che il tasso di esecuzione delle spese relative alle persone appartenenti all'istituzione è del 93,18 % (titolo 1), e quello delle spese per immobili, attrezzature e funzionamento è del 100 % (titolo 2); si congratula con il Garante per i risultati del 2012;
 5. accoglie con soddisfazione i progressi compiuti per quanto riguarda il miglioramento della gestione delle indennità nonché la conclusione della Corte dei conti secondo la quale le misure adottate sono state efficaci; accoglie con favore, inoltre, il fatto che il Garante intende continuare a migliorare il proprio sistema di supervisione e controllo in modo tempestivo;
 6. invita il Garante a continuare a monitorare la gestione delle indennità e a migliorare il livello dei risultati ottenuti;
 7. chiede al Garante, facendo seguito alla richiesta espressa l'anno precedente, di includere informazioni dettagliate sul modo in cui la recente introduzione di modifiche strutturali e l'attuazione del sistema elettronico di gestione delle cause si sono ripercosse sul risparmio a livello di costi;
 8. ricorda che il trattato di Lisbona ha rafforzato le competenze del Garante estendendo la protezione dei dati a tutti i settori oggetto delle politiche dell'Unione;
 9. prende atto della riorganizzazione del segretariato del Garante e della conseguente creazione di una nuova unità TIC; chiede di essere informato in merito all'impatto di tale riforma sul bilancio;
 10. è soddisfatto dell'inclusione delle raccomandazioni del Parlamento relative al discharge nella relazione annuale di attività;
 11. esorta il Garante ad attuare le raccomandazioni formulate dal servizio di audit interno della Commissione (IAS); si aspetta che le unità della logistica e delle risorse umane migliorino la loro efficienza a seguito dell'attuazione di tali raccomandazioni;
 12. si aspetta di essere informato in merito alla piena operatività del sistema che definisce indicatori chiave di performance e il piano concernente un sistema di parametri di riferimento stabilito nel 2012; invita il Garante a valutare nel dettaglio, nella sua relazione di attività per il prossimo esercizio, i miglioramenti ottenuti grazie a tale sistema;
 13. invita il Garante a continuare a informare la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento in merito al seguito dato alle raccomandazioni formulate nelle risoluzioni del Parlamento sul discharge;
 14. chiede al Garante, facendo seguito alla richiesta espressa l'anno precedente, di includere nella prossima relazione annuale di attività una tabella completa di tutte le risorse umane a disposizione del Garante, ripartite per categoria, grado, genere e nazionalità;
 15. invita il Garante a collaborare con le altre istituzioni allo scopo di definire una metodologia unificata per presentare i costi della traduzione al fine di semplificare l'analisi e il raffronto di tali costi;
 16. accoglie con favore la firma di un accordo sul livello di servizio con l'IAS della Commissione e auspica che i risultati di tale accordo siano esaurientemente illustrati nella relazione annuale di attività;
 17. ritiene, in generale, che il Garante dovrebbe prestare particolare attenzione a garantire una sana gestione finanziaria, ossia ad utilizzare i propri stanziamenti nell'esercizio delle sue responsabilità puntando all'economia, all'efficienza e all'efficacia;
 18. invita la Corte dei conti a inserire nella sua prossima relazione annuale un esame del seguito dato dal Garante alle raccomandazioni formulate dal Parlamento nella presente risoluzione.
-

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2012**

(2014/559/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti la relazione della Commissione sul seguito al discharge per l'esercizio 2011 [COM(2013) 668] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano la relazione [SWD(2013) 348 e SWD(2013) 349],
- visti i bilanci finanziari e i conti di gestione dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2012 [COM(2013) 541 — C7-0283/2013],
- vista la relazione annuale della Commissione del 29 aprile 2013 sulla gestione finanziaria dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2012,
- viste le informazioni finanziarie sui fondi europei di sviluppo [COM(2013) 346],
- viste la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio finanziario 2012, accompagnata dalle risposte della Commissione ⁽¹⁾, e le relazioni speciali della Corte dei conti,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ⁽²⁾ nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2012 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- viste le raccomandazioni del Consiglio del 18 febbraio 2014 concernenti il discharge da concedere alla Commissione in relazione all'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio finanziario 2012 [05748/2014 — C7-0050/2014, 05750/2014 — C7-0051/2014, 05753/2014 — C7-0052/2014],
- visto l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽³⁾, come modificato a Ouagadougou, Burkina Faso, il 22 giugno 2010 ⁽⁴⁾,
- vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») ⁽⁵⁾,
- visto l'articolo 33 dell'accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE ⁽⁶⁾,
- visto l'articolo 32 dell'accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE ⁽⁷⁾,

⁽¹⁾ GU C 331 del 14.11.2013, pag. 261.

⁽²⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 122.

⁽³⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1 e GU L 324 del 7.12.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.

⁽⁷⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

- visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 119 del regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il 9° Fondo europeo di sviluppo ⁽²⁾,
 - visto l'articolo 142 del regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo ⁽³⁾,
 - vista la proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo [COM(2013) 660],
 - viste le comunicazioni della Commissione del 13 ottobre 2011 intitolate «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento» e «Il futuro approccio al sostegno dell'Unione europea al bilancio dei paesi terzi»,
 - visti l'articolo 76, l'articolo 77, terzo trattino, e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0176/2014),
1. concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 83 dell'1.4.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo Per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti la relazione della Commissione sul seguito al discharge per l'esercizio 2011 [COM(2013) 668] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano la relazione [SWD(2013) 348 e SWD(2013) 349],
- visti i bilanci finanziari e i conti di gestione dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2012 [COM(2013) 541 — C7-0283/2013],
- vista la relazione annuale della Commissione del 29 aprile 2013 sulla gestione finanziaria dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo (FES) per l'esercizio 2012,
- viste le informazioni finanziarie sui fondi europei di sviluppo [COM(2013) 346],
- viste la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio finanziario 2012, accompagnata dalle risposte della Commissione ⁽¹⁾, e le relazioni speciali della Corte dei conti,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ⁽²⁾ nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2012 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- viste le raccomandazioni del Consiglio del 18 febbraio 2014 concernenti il discharge da concedere alla Commissione in relazione all'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio finanziario 2012 [05748/2014 — C7-0050/2014, 05750/2014 — C7-0051/2014, 05753/2014 — C7-0052/2014],
- visto l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽³⁾, come modificato a Ouagadougou, Burkina Faso, il 22 giugno 2010 ⁽⁴⁾,
- vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») ⁽⁵⁾,
- visto l'articolo 33 dell'accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE ⁽⁶⁾,
- visto l'articolo 32 dell'accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE ⁽⁷⁾,

⁽¹⁾ GU C 331 del 14.11.2013, pag. 261.

⁽²⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 122.

⁽³⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1, e GU L 324 del 7.12.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.

⁽⁷⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

- visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 119 del regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il 9° Fondo europeo di sviluppo ⁽²⁾,
 - visto l'articolo 142 del regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo ⁽³⁾,
 - vista la proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo [COM(2013) 660],
 - viste le comunicazioni della Commissione del 13 ottobre 2011 intitolate «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento» e «Il futuro approccio al sostegno dell'Unione europea al bilancio dei paesi terzi»,
 - viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di scarico,
 - visti l'articolo 76, l'articolo 77, terzo trattino, e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0176/2014),
- A. considerando che l'obiettivo principale dell'accordo di Cotonou, che costituisce il quadro delle relazioni dell'Unione con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), consiste nel ridurre e, nel tempo, debellare la povertà, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di integrazione progressiva dei paesi ACP e PTOM nell'economia mondiale;
- B. considerando che i fondi europei di sviluppo (FES) sono il principale strumento finanziario dell'Unione per la cooperazione allo sviluppo con gli Stati ACP;
- C. considerando che i FES sono finanziati dagli Stati membri e che la Commissione, in qualità di organismo di esecuzione, è responsabile del scarico relativo al FES;
- D. considerando che nell'esercizio 2012 gli impegni globali, gli impegni specifici e i pagamenti hanno raggiunto rispettivamente 3,745 miliardi di EUR, 3,817 miliardi di EUR e 3,292 miliardi di EUR;
- E. considerando che la trasparenza e la rendicontabilità sono requisiti essenziali per il controllo democratico, nonché per l'efficacia degli aiuti allo sviluppo;
- F. considerando che il sostegno al bilancio, pur essendo uno strumento essenziale per dare impulso al cambiamento e per rispondere alle principali sfide dello sviluppo, comporta un notevole rischio fiduciario e deve quindi essere erogato soltanto se il paese beneficiario è in grado di dimostrare un sufficiente grado di trasparenza, tracciabilità, rendicontabilità ed efficacia prima di ottenere assistenza a titolo del sostegno al bilancio;
- G. considerando che la promozione della trasparenza e la lotta alla corruzione e alla frode sono fattori chiave per il successo delle operazioni di sostegno al bilancio dell'Unione, come sottolineato nella sopraccitata comunicazione della Commissione dal titolo «Il futuro approccio al sostegno dell'Unione europea al bilancio dei paesi terzi»;
- H. considerando che la sostenibilità è di importanza cruciale per l'efficacia degli aiuti allo sviluppo;

⁽¹⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 83 dell'1.4.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

- I. considerando che la cooperazione e il coordinamento con altri donatori e istituzioni finanziarie internazionali è di estrema importanza per evitare duplicazioni, garantire l'efficacia degli aiuti e promuovere il potenziamento della capacità di costituire aiuti allo sviluppo nei paesi beneficiari;
- J. considerando che è indispensabile promuovere la visibilità dell'Unione e proiettare i suoi valori in tutte le forme di aiuti allo sviluppo;
- K. considerando che il ricorso a strumenti finanziari innovativi come i meccanismi di combinazione (*blending mechanisms*) è considerato uno dei modi per ampliare la portata degli strumenti esistenti, come sovvenzioni e prestiti;
- L. considerando che il Parlamento ha ribadito la propria richiesta di incorporare i FES nel bilancio generale;

Dichiarazione di affidabilità

Affidabilità dei conti

1. accoglie con favore il giudizio della Corte dei conti secondo cui i conti annuali definitivi dell'8°, 9° e 10° FES presentano un'immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti, della situazione finanziaria dei FES al 31 dicembre 2012 e dei risultati delle operazioni nonché dei flussi di cassa per l'esercizio, conformemente alle disposizioni dei regolamenti finanziari dei FES e alle norme contabili adottate dal Contabile;
2. nota che nei settori del sostegno al bilancio e dei contributi dell'Unione ai progetti di donatori diversi attuati da organizzazioni internazionali, la natura degli strumenti e le condizioni di pagamento limitano la suscettibilità all'errore delle operazioni;
3. constata che 1 153 organizzazioni non governative (57 % di tutte le ONG) sono attive nel settore di EuropeAid e 152 (8 %) nel settore degli aiuti umanitari (ECHO), beneficiando rispettivamente di 1,520 miliardi di EUR e di 960 milioni di EUR di finanziamenti dell'Unione; rileva che i finanziamenti dell'Unione a favore delle ONG sono raddoppiati in dieci anni; invita la Commissione a fornire un quadro generale dei 30 maggiori e minori progetti in corso di attuazione da parte di ONG a titolo di finanziamenti del FES, come pure un quadro generale dell'importo dei fondi propri investiti da tali organizzazioni in ciascuno dei suddetti progetti;
4. è preoccupato del fatto che è rara l'emissione di ordini di recupero interessi su prefinanziamenti per somme superiori a EUR 750 000, in contrasto con le norme vigenti che prevedono la loro emissione annuale; nota che gli interessi prodotti dai prefinanziamenti vengono talvolta conguagliati con i crediti o con i rimborsi dei costi sostenuti e che tali interessi non sono riconosciuti come entrate;
5. invita la Commissione ad applicare le disposizioni dei regolamenti finanziari dei FES sugli interessi relativi ai prefinanziamenti di maggiore consistenza e a esaminare da vicino la situazione presso le delegazioni per inventariare in modo chiaro i contratti con prefinanziamenti pendenti;
6. esprime ancora una volta rammarico per il fatto che le operazioni finanziarie siano state spesso registrate nel Sistema comune di informazione Relex (CRIS) in modo erroneo, alterando la qualità e l'accuratezza generale dei dati utilizzati per la preparazione dei bilanci annuali, con il rischio di venir meno al principio del cut-off ossia la registrazione di tutte le operazioni finanziarie nel periodo contabile di competenza;
7. riconosce che la Commissione è al corrente delle attuali carenze del suo sistema informativo; tuttavia, come negli anni precedenti, rivolge alla Commissione un caldo appello perché intraprenda ulteriori sforzi e continui a seguire tale problematica a tutti i livelli operativi, Servizi centrali EuropeAid e delegazioni dell'Unione;

Regolarità delle operazioni

8. rileva con soddisfazione che, secondo la Corte dei conti, le entrate e gli impegni soggiacenti ai conti sono legittimi e regolari sotto ogni aspetto rilevante;
9. è tuttavia preoccupato per la valutazione della Corte dei conti circa la legittimità e la regolarità dei pagamenti sottostanti, secondo cui i sistemi di supervisione e di controllo presso i servizi centrali EuropeAid e le delegazioni unionali garantiscono solo in parte la legittimità e regolarità dei pagamenti;
10. si rammarica che i pagamenti siano stati significativamente inficiati da errori conseguenti alle debolezze individuate nei meccanismi di supervisione e di controllo; nota che su 167 operazioni di spesa intermedie e finali esaminate dalla Corte dei conti, 44 (pari al 26 %) erano inficiate da errore;

11. rammenta che la stima della Corte dei conti relativa al tasso di errore più probabile per i pagamenti a titolo dell'8°, 9° e 10° FES è del 3 %, che denota una diminuzione rispetto al 2011 (5,1 %) e al 2010 (3,4 %);
12. nota che delle 127 operazioni di spesa prese a campione, 28 erano interessate da errori di importo apprezzabile e 20 di queste erano pagamenti definitivi già sottoposti alle verifiche della Commissione; nota che tali dati denotano un incremento rispetto al 2011 quando le operazioni corrispondenti erano state rispettivamente 29 e 11;
13. constata che per le operazioni di sostegno al bilancio passate al vaglio dalla Corte dei conti, gli errori apprezzabili derivavano dall'erronea applicazione del metodo di attribuzione del punteggio volto a stabilire se i paesi partner avessero soddisfatto i requisiti stabiliti per i pagamenti subordinati alla performance e dalla mancata valutazione del rispetto di determinate condizioni di pagamento;

Efficacia dei sistemi

14. esprime soddisfazione per il fatto che la Commissione abbia assicurato l'attuazione almeno parziale di tutte le raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti nelle relazioni annuali per il 2009 e il 2010 sull'esecuzione dei FES e chiede alla Commissione di continuare a garantire il seguito e l'attuazione delle raccomandazioni contenute nelle relazioni della Corte dei conti per il 2011 e il 2012;
15. riconosce che per l'esecuzione dei FES si è fatto ricorso a numerosi metodi di attuazione con regole e procedure complesse, per un totale di 79 paesi, il che, secondo la valutazione della Corte dei conti, presenta un elevato grado di rischio intrinseco;
16. è fortemente preoccupato per il fatto che la Corte dei conti abbia riscontrato che i sistemi di vigilanza e di controllo sono efficaci solo in parte;
17. rileva ancora una volta con preoccupazione che, secondo la valutazione della Corte dei conti, le verifiche ex ante di EuropeAid, condotte prima dell'esecuzione dei pagamenti relativi al progetto, restano discutibili; constata con pari preoccupazione che, malgrado gli audit e le verifiche di spesa, sono stati rilevati errori;
18. invita la Commissione a riesaminare i contratti stipulati con revisori esterni che hanno fornito a EuropeAid o alle delegazioni dell'Unione rapporti di revisione non conformi alle norme professionali di audit o alle disposizioni contrattuali;
19. invita EuropeAid e le delegazioni dell'Unione a concentrarsi maggiormente sul follow-up degli audit esterni e sulle relazioni di verifica della spesa, specie quando si tratti di recuperare importi indebitamente versati;
20. constata con preoccupazione il costante arretrato, dovuto a ritardi nelle operazioni di compensazione e nella stipula dei contratti; ne rileva le ripercussioni negative, non solo sulla qualità generale e sull'affidabilità delle verifiche ex ante ma anche sulla tracciabilità delle operazioni, sull'*audit trail* e sulla disponibilità di documentazione di supporto; invita EuropeAid a avviare senza indugio a tale problema;
21. invita la Commissione a proseguire gli sforzi di potenziamento dei suoi attuali sistemi di controllo, in particolare al fine di assicurare una maggiore continuità operativa e una gestione documentale affidabile, come prescritto dalle norme interne di controllo, e a riferire ogni anno al Parlamento sugli interventi correttivi implementati;
22. resta fortemente preoccupato per le carenze ancora riscontrabili nel sistema di informazione gestionale relativo ai risultati e al follow-up degli audit e delle verifiche di spesa esterni, malgrado l'impegno della Commissione a migliorare la qualità dei dati del Sistema integrato di gestione dell'informazione di EuropeAid (CRIS) nel 2012; invita la Commissione a moltiplicare gli sforzi per sviluppare e lanciare nell'immediato futuro un modulo di audit legato a CRIS, in particolare assicurando il follow-up di tutte le relazioni di audit;
23. apprezza gli sforzi intrapresi riguardo all'uso di indicatori chiave di performance per i controlli sui ritardati pagamenti e di solleciti regolari indirizzati al personale che si occupa della gestione dei pagamenti; incoraggia inoltre un migliore uso della valutazione dei rischi nel quadro del follow-up del portafoglio progetti della delegazione dell'Unione;
24. è persuaso che sia essenziale, malgrado i vincoli in fatto di risorse umane, una maggiore sensibilizzazione del personale alle problematiche di controllo summenzionate e agli errori che ricorrono con maggiore frequenza, nonché migliorarne le conoscenze; ritiene che occorra impegnarsi costantemente per migliorare i sistemi di controllo e i relativi circuiti a tutti i livelli operativi e per rafforzare la performance di EuropeAid;

25. plaude al primo studio sul tasso di errore residuo nelle operazioni concluse condotto da EuropeAid per stimare l'incidenza finanziaria degli errori residui una volta effettuati tutti i controlli ex ante ed ex post; invita la Commissione a intensificare gli sforzi per migliorare l'analisi e la documentazione dei principali tipi di errore nonché per ridurre il tasso di errore residuo nei prossimi anni;
26. osserva che, in base allo studio in questione, il tasso di errore è stimato al 3,6 % (equivalente a circa 259,5 milioni di EUR) contro il 3 % risultante dalle stime della Corte dei conti; rileva che le cause identificate sono, in ordine di importanza: carenze ed errori commessi da organizzazioni internazionali incaricate di attuare i progetti finanziati dall'Unione; importi non recuperati dopo audit o missioni di verifica della spesa; vari errori relativi a fondi dell'Unione gestiti in modo indiretto e carenza di documentazione nelle procedure di appalto; si attende che tale attività di analisi del tasso di errore residuo venga ulteriormente affinata nel 2013 ai fini di una maggiore attendibilità e che gliene siano presentati i risultati;
27. invita la Commissione e la Corte dei conti a ricorrere negli anni a venire a modalità di audit fra loro comparabili ai fini della continuità e della comparabilità delle valutazioni in sede di valutazione;
28. constata che l'85 % e il 53 % del piano annuale di audit di EuropeAid rispettivamente per il 2010 e il 2011 sono stati ultimati alla fine del 2012; ribadisce che tra le principali carenze evidenziate dagli audit si annoverano l'assenza di documenti giustificativi (adeguati) e l'erronea applicazione delle procedure di appalto da parte dei contraenti e beneficiari; invita la Commissione a potenziare ulteriormente i propri meccanismi di controllo e le proprie politiche di formazione onde evitare siffatte carenze in futuro;
29. invita EuropeAid a portare avanti lo sviluppo di strumenti ed azioni idonee a migliorare l'efficacia generale della piramide di controllo presso i suoi servizi centrali e le delegazioni dell'Unione, intraprendendo attività mirate di sensibilizzazione o puntando a un maggiore utilizzo del *toolkit* di gestione finanziaria da parte del personale e dei beneficiari;
30. rammenta fermamente la necessità che il processo di affidabilità preveda anche misure di rafforzamento della rendicontabilità delle delegazioni dell'Unione nonché della qualità e completezza delle relazioni sulla gestione degli aiuti esterni (EAMR);
31. invita EuropeAid e il Servizio europeo di azione esterna (SEAE) a rafforzare la supervisione dei responsabili delle delegazioni dell'Unione operanti in veste di ordinatori sottodelegati per la Commissione, in modo da accrescerne la responsabilità e rendicontabilità nel quadro della preparazione della relazione annuale di attività;
32. constata con rammarico che, malgrado le raccomandazioni dello scorso anno, non è dato rilevare miglioramenti significativi nel funzionamento della Struttura di audit interno (Internal Audit Capability) il cui ruolo è anche quello di migliorare il sistema di controllo interno o di analizzare il rapporto costi-efficacia dell'architettura e dei meccanismi di controllo; si attende, ancora una volta, che la situazione possa cambiare nel 2013;
33. prende atto dell'assenza di casi riferiti di *whistleblowing* (segnalazioni spontanee di irregolarità) malgrado il livello apprezzabile di errori e il contesto ad alto rischio che attualmente è dato osservare; ribadisce alla Commissione la sua richiesta di sviluppare ulteriormente sia la sua politica di *whistleblowing*, specie nelle delegazioni dell'Unione, che la sua strategia anti-frode per individuare episodi di finanziamento duplice;
34. invita la Commissione a tener conto degli ultimi sviluppi unionali sulla titolarità effettiva quali discussi nel quadro della prossima revisione della direttiva relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose compreso il finanziamento del terrorismo; chiede alla Commissione di riferire su questo punto nella sua relazione annuale di attività;
35. esprime preoccupazione per l'articolo 190, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 ⁽¹⁾ della Commissione; nota che tali norme figurano anche agli articoli 72 e 73 dell'Accordo di Cotonou per i paesi ACP; rinvia al riguardo ai paragrafi 36, 37 e 76 della relazione speciale della Corte dei conti n. 14/2013, in cui si afferma tra l'altro che in alcuni casi si sarebbe potuto ricorrere agli appalti in concorrenza; invita la Commissione a passare a vaglio critico le sue norme relative ai casi di scostamento delle procedure di appalto e a riferire in merito nella sua relazione annuale;

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, sulle modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

Sostegno al bilancio

36. rileva che, nel 2012, 891 milioni di EUR, che rappresentano il 29 % degli aiuti complessivi erogati a titolo del FES, sono stati forniti a titolo di sostegno al bilancio;
37. apprezza la valutazione della Corte dei conti secondo cui risultano soddisfatte le condizioni generali di ammissibilità, come il raggiungimento di progressi nella gestione finanziaria del settore pubblico;
38. si compiace della maggiore enfasi posta sulla rendicontabilità, sulla trasparenza e sulla gestione rafforzata del rischio nell'amministrazione delle operazioni di supporto al bilancio, dopo l'adozione della nuova politica delineata nella comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2011 dal titolo «Il futuro approccio al sostegno dell'Unione europea al bilancio dei paesi terzi»;
39. plaude alla maggiore attenzione prestata dalla Commissione alla lotta alla frode e alla corruzione in sede di valutazione del criterio di ammissibilità della gestione delle finanze pubbliche in termini di sostegno al bilancio; rileva a tale proposito che la corruzione e la frode costituiscono una delle cinque categorie di rischio individuate dalla Commissione nell'ambito del suo quadro di gestione delle finanze sviluppato per i programmi sostegno al bilancio;
40. constata che il finanziamento dei programmi relativi al buongoverno è inteso a sostenere i paesi in via di sviluppo nella lotta alla frode, alla corruzione e alla cattiva gestione finanziaria; sottolinea che un sistema giudiziario privo di corruzione è la premessa irrinunciabile per garantire il buongoverno e lo stato di diritto; invita la Commissione a mettere fortemente l'accento sui programmi di riforma giudiziaria;
41. rileva che la fase di transizione del quadro comune in materia di gestione del rischio istituito per i programmi di sostegno al bilancio è stata completata a fine 2012 e che il quadro in oggetto è ormai obbligatorio per tutti i nuovi contratti e versamenti a decorrere dal 1° gennaio 2013; si compiace del rafforzamento del quadro di gestione del rischio per i programmi di sostegno al bilancio e chiede formalmente che venga presentata una relazione sulla strategia e le misure implementate in materia di rischio nell'ambito della prossima procedura di scarico;
42. attende con interesse l'attuazione dell'impegno della Commissione ad allineare il controllo democratico del FES al controllo esercitato dal Parlamento sullo strumento di cooperazione allo sviluppo, enunciato nella Comunicazione della Commissione del 29 giugno 2011 dal titolo «Un bilancio per la strategia Europa 2020»;
43. prende atto della decisione di EuropeAid di creare nei paesi partner poli regionali per rafforzare sia la qualità delle operazioni di sostegno al bilancio che il dialogo strategico-programmatico; invita la Commissione a riferire al Parlamento con il prossimo scarico sui primi risultati raggiunti o sugli insegnamenti da trarre per il futuro;
44. constata il margine di manovra di cui gode la Commissione nel valutare il soddisfacimento delle condizioni generali per l'erogazione dei pagamenti al paese partner, secondo i principi di differenziazione e di approccio dinamico all'ammissibilità; è preoccupato dell'utilizzo finale dei fondi trasferiti e dell'assenza di tracciabilità allorché i fondi dell'Unione confluiscono nelle risorse di bilancio del paese partner;
45. sostiene l'opportunità dell'informativa pubblica sui dati finanziari relativi ai programmi di sostegno al bilancio, al fine di rafforzare la responsabilità/rendicontabilità sia a livello nazionale che sul piano reciproco, anche verso i cittadini;
46. prende atto che le valutazioni dei progetti del FES in corso nei paesi sub-sahariani, conclusesi nel 2012, se, da una parte, indicano dei miglioramenti per quanto riguarda la concezione, la pertinenza, l'impatto e la sostenibilità dei progetti, dall'altra, riportano problemi continui di efficienza ed efficacia, per cui soltanto poco più della metà dei progetti si vede assegnare voti buoni o molto buoni (1); accoglie con favore l'avvio, nel 2012, di quadri comprensivi di rafforzamento della resilienza nel Sahel (AGIR— *Alliance globale pour l'initiative Résilience — Sahel*) e nel Corno d'Africa (SHARE — *Supporting HoA Resilience*) per poter meglio affrontare l'insicurezza alimentare in tali regioni;

(1) Documento di lavoro dei servizi della Commissione [SWD(2013) 307] che accompagna la relazione annuale 2013 sulle politiche dell'Unione europea in materia di sviluppo e assistenza esterna e sulla loro attuazione nel 2012 (pag. 72) e documento di lavoro dei servizi della Commissione [SWD(2012) 242], che accompagna la relazione annuale 2012 sulle politiche dell'Unione europea in materia di sviluppo e assistenza esterna e sulla loro attuazione nel 2011 (pag. 67).

47. esprime preoccupazione per l'elevata (e accresciuta) percentuale di progetti valutati nella regione del Pacifico per i quali sono state riscontrate carenze gravi e dei quali soltanto il 40,4 % è stato rubricato come «buono» o «molto buono»; invita la Commissione a indagare ulteriormente sulle cause di tali carenze e a potenziare le capacità all'interno dei paesi al fine di migliorare l'ideazione e l'attuazione dei progetti ⁽¹⁾;
48. constata con soddisfazione il livello generale di soddisfazione e il miglioramento della qualità dei progetti nella regione dei Caraibi, in cui il 75,47 % dei progetti sono stati valutati come «buoni» o «molto buoni» in termini di risultati ⁽²⁾;
49. invita peraltro alla Commissione ad assicurare che l'erogazione di fondi a titolo di sostegno al bilancio sia bloccata, ridotta o revocata in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi e degli impegni iniziali e allorché sono in gioco gli interessi politici e finanziari dell'Unione;
50. rammenta che il rischio di sviamento delle risorse resta elevato e che la gestione finanziaria e le riforme pubbliche comportano rischi di frode e corruzione; ribadisce la necessità che i servizi centrali di EuropeAid e i responsabili delle delegazioni dell'Unione prestino una crescente e costante attenzione a tali rischi nel quadro del dialogo politico e programmatico, specie per valutare la capacità di risposta del governo interessato e la sua capacità di realizzare riforme;

Sostegno dell'Unione alla governance nella Repubblica democratica del Congo

51. invita la Commissione e il SEAE, in coordinamento con altri partner per lo sviluppo, tra cui gli Stati membri, e ai fini della programmazione per l'11° FES e la definizione dei futuri programmi dell'Unione, a rivolgere una maggiore attenzione a un opportuno equilibrio degli aiuti fra tutte le province, specie quelle più povere, onde evitare disparità geografiche nella distribuzione degli aiuti allo sviluppo; chiede un sostegno combinato a livello centrale per i programmi a livello provinciale che abbinino il decentramento politico e territoriale a migliorate strategie di gestione delle risorse naturali e alla riqualificazione e sviluppo delle infrastrutture; riconsidera il sostegno dell'UE a una migliore gestione delle risorse naturali sulla base di una completa valutazione dei bisogni;
52. invita la Commissione e il SEAE a conferire maggiore enfasi, nel suo dialogo con il governo della Repubblica democratica del Congo, sul fatto che elezioni democratiche sono un elemento chiave della governance; invita la Commissione e il SEAE a valutare attentamente tutti i rischi onde garantire che i programmi dell'Unione in tale area non finiscano per favorire il consolidamento del regime;
53. invita la Commissione e il SEAE a promuovere una maggiore responsabilità democratica del governo congolese attraverso un più ampio sostegno al rafforzamento della capacità delle istituzioni nazionali di vigilanza, con particolare riferimento alle commissioni specializzate dell'Assemblea nazionale e all'istituzione superiore di controllo;
54. rammenta che in tutti i campi della governance coperti dalla strategia di cooperazione dell'Unione, occorre includere sistematicamente la necessità di sostenere la lotta alla frode e alla corruzione;
55. insiste sulla necessità che i finanziamenti a titolo del FES sostengano la ristrutturazione a lungo termine degli organi giudiziari centrali nella Repubblica democratica del Congo al fine di garantire l'instaurazione duratura dello stato di diritto nel paese; prende atto, a tal proposito, di REJUSCO e PAG, due programmi cui sono stati destinati, rispettivamente, 7,9 milioni e 9 milioni di EUR a titolo del 9° FES; si rammarica del fatto che i due programmi in questione non abbiano ottenuto i risultati previsti e constata che il contributo della Commissione è stato conseguentemente ridotto per il programma REJUSCO e interrotto per PAG; invita la Commissione a valutare le carenze specifiche riscontrate in sede di preparazione ed attuazione dei due suddetti programmi, allo scopo di elaborare programmi più sostenibili in materia di riforma giudiziaria, che perseguano obiettivi più mirati nell'ambito dell'11° FES;
56. giudica necessario, al momento dell'avvio dei programmi e con cadenza regolare durante la loro attuazione, stimare la probabilità e l'impatto potenziale dei principali rischi per il conseguimento degli obiettivi del programma, valutando il peso e la credibilità delle politiche e dei piani d'azione per il miglioramento della governance in relazione alle risorse istituzionali e finanziarie disponibili e monitorando i progressi realizzati in rapporto agli impegni assunti dalle autorità congolesi; chiede l'introduzione di misure di prevenzione e mitigazione dei rischi e la chiara definizione delle azioni da intraprendere per il caso in cui i rischi dovessero materializzarsi;

⁽¹⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione [SWD(2013) 307] che accompagna la relazione annuale 2012 sulle politiche di sviluppo e di assistenza esterna dell'Unione europea e sulla loro attuazione nel 2012 (pag. 120).

⁽²⁾ Ibid, pag. 97.

57. è persuaso che la Commissione debba concentrare i suoi obiettivi su un numero limitato di priorità, fissare una tempistica con valutazioni periodiche più adatta al contesto in cui si sviluppa il programma e, durante l'attuazione del programma, assicurare flessibilità in modo che gli obiettivi possano essere se del caso prontamente adeguati;
58. ritiene che la Commissione debba rafforzare il proprio dialogo politico strutturato e programmatico con la Repubblica democratica del Congo; osserva che ciò comporterà, nel pieno rispetto delle disposizioni dell'accordo di Cotonou (in particolare dell'articolo 96), i) la definizione di obiettivi chiari, pertinenti, realistici e tempificati, stabiliti di comune accordo con le autorità nazionali; ii) la valutazione periodica della conformità agli obiettivi concordati nell'ambito del dialogo politico periodico con il governo; e iii) la considerazione, previa attenta deliberazione, di un adeguamento o, in caso eccezionali, della sospensione o della revoca del programma nel caso il governo congolese mostri un impegno di conformità insufficiente;
59. sollecita il governo della Repubblica democratica del Congo ad adottare le misure necessarie per migliorare il funzionamento dei gruppi di lavoro tematici e monitorare l'attuazione di tali misure;
60. invita la Commissione ad assumere un ruolo di leadership più attivo nei confronti degli Stati membri, stimolando un dialogo programmatico coordinato e esercitando una maggiore influenza sul governo della Repubblica democratica del Congo;

Aiuti dell'Unione ad Haiti

61. rileva che la Commissione, malgrado le risoluzioni del Parlamento nell'ambito delle procedure di discarico 2010 e 2011, non ha ancora reso pubblici né gli indicatori generali di performance su cui si basa il sostegno al bilancio per la Repubblica di Haiti né la valutazione dettagliata della performance del governo haitiano, su cui si fondava la decisione di concedere il sostegno;
62. osserva che la Commissione e il governo della Repubblica di Haiti sono in procinto di firmare un Contratto di potenziamento istituzionale che dovrebbe essere conforme ai nuovi criteri di sostegno al bilancio quali enunciati nella Comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2011 dal titolo «Il futuro approccio al sostegno dell'Unione europea al bilancio dei paesi terzi»;
63. invita la Commissione ad inviare il più presto possibile al Parlamento il Contratto in questione unitamente a tutte le valutazioni su cui si fonda; invita anche la Commissione a chiarire perché ritiene che il Contratto sia conforme alla Comunicazione precitata;
64. chiede, specie alla luce delle preoccupazioni recentemente emerse circa il deterioramento della legalità ad Haiti e delle posizioni costantemente basse occupate dal paese nelle classifiche internazionali basate su indicatori di corruzione, che la Commissione spieghi al Parlamento quali target di performance sono stati fissati per il governo haitiano in cambio del sostegno al bilancio e le modalità di valutazione in relazione a tali target;
65. sollecita la Commissione ad assicurare che la valutazione d'impatto sia completata entro il mese di aprile 2014 - come annunciato e come indicato ai paragrafi 62 e 63 della risoluzione del Parlamento relativa alla procedura di discarico 2011 - e trasmessa al Parlamento;
66. rinvia alla relazione della delegazione CONT del Parlamento che ha visitato Haiti nel 2012, in cui si rileva la necessità di migliorare notevolmente l'accessibilità dei dati informativi concernenti i risultati ottenuti dai progetti e programmi finanziati dall'Unione ad Haiti;
67. osserva che dalla pubblicazione della relazione CONT e dalla partecipazione dell'Unione all'Iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali si sono registrati alcuni miglioramenti;
68. chiede formalmente alla Commissione di indicare in che modo siano cambiate le modalità di reporting e di rendicontazione del governo haitiano sui fondi ricevuti dall'Unione, dopo che la delegazione CONT ha trovato i sistemi di controllo inadeguati e i rendiconti di spesa di livello inaccettabile;
69. sollecita la Commissione ad accelerare notevolmente il processo volto a qualificare il monitoraggio e la valutazione dei progetti e programmi finanziati dall'Unione e a rendere le relative informazioni pubblicamente e agevolmente disponibili, secondo la lettera e lo spirito dell'Iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali;

Cooperazione con le organizzazioni internazionali e con le organizzazioni non governative

70. è preoccupato per il fatto che la Corte dei conti ha riscontrato che gli errori accertati nelle operazioni relative a programmi a preventivo, nelle convenzioni di sovvenzione e negli accordi di contributo fra la Commissione e le organizzazioni internazionali sono più frequenti che in altre forme di sostegno: delle 71 operazioni verificate 31 (44 %) presentavano infatti errori;
71. ribadisce la necessità di rafforzare la cooperazione e i contatti con le organizzazioni internazionali sugli errori riscontrati nelle operazioni da esse condotte e di consultarsi sulle azioni comuni da intraprendere in futuro per evitare tali problemi;
72. è fermamente persuaso che sia di importanza capitale lo scambio di prassi corrette al fine di definire principi basilari di affidabilità uniformi e sostenibili, in conformità con i regolamenti finanziari dell'Unione;
73. è favorevole inoltre a tutte le azioni che portino non soltanto a una migliore comprensione reciproca delle metodologie dell'Unione e della Banca Mondiale ma che rafforzino anche la qualità e affidabilità generale della gestione dei controlli in relazione all'utilizzo dei fondi fiduciari; ritiene a tal fine che la valutazione «a sette pilastri» della Commissione europea rappresenti un vero benchmark per assicurare adeguati livelli di affidabilità;
74. saluta con favore la decisione della Banca Mondiale di adoperarsi per togliere i vincoli di riservatezza e plaude all'accordo operativo tra la Banca e la Commissione in base al quale sono stati designati due referenti, uno per ciascuna istituzione, con il compito di occuparsi congiuntamente di casi specifici laddove l'accesso ai documenti continui a incontrare ostacoli, con riferimento sia all'audit della Corte dei conti che allo studio della Commissione sul tasso di errore residuo;
75. saluta con favore la creazione da parte della Banca Mondiale di un unico punto di ingresso per tutti gli audit e le verifiche relativi a fondi fiduciari come pure l'attuale processo volto a introdurre un quadro più snello per l'esame delle questioni attinenti agli audit dei fondi fiduciari; rammenta l'estremo interesse portato dal Parlamento a una maggiore condivisione delle informazioni relative agli audit dei fondi fiduciari finanziati dall'UE;
76. è preoccupato per la continua divergenza di opinioni fra la Commissione e la segreteria del Comitato di assistenza allo sviluppo dell'OCSE in merito all'ammissibilità dei prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI) agli aiuti pubblici allo sviluppo (APS) in vista delle prossime revisioni dei criteri APS nel 2015; esorta la Commissione a comporre la divergenza in modo equilibrato, data l'importanza di garantire dati statistici affidabili e benchmark comparabili per i contributi finanziari che si ritiene possano promuovere gli obiettivi di sviluppo;
77. esorta la BEI a intensificare il suo dialogo con le organizzazioni non governative (ONG) assicurando al tempo stesso che, nel quadro di determinati progetti, sia verificato lo status legale di ONG associato all'implementazione dei progetti stessi;
78. invita la Commissione a verificare, al momento di finanziare un progetto ONG, quale quota del finanziamento provenga dai fondi privati dell'organizzazione e quale da fondi pubblici, nazionali o europei; invita la Commissione a pubblicare le relative risultanze in una relazione annuale;

Fondo investimenti

79. ricorda che gli stanziamenti destinati al Fondo investimenti nel quadro del 9° e dal 10° FES ammontavano a 3,137 miliardi di EUR;
80. deplora, come negli anni passati il fatto che il Fondo investimenti non sia coperto dalla dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti o dalla procedura di scarico del Parlamento, benché i progetti siano portati avanti dalla BEI per conto e a rischio dell'Unione utilizzando le risorse del FES; chiede pertanto di revocare l'accordo tripartito nel corso della revisione dell'ottobre 2015 e di integrare il Fondo investimenti nella normale procedura di scarico;
81. invita la Corte dei conti a elaborare, prima della revisione intermedia del mandato esterno della BEI e della revisione intermedia del Fondo investimenti, una relazione speciale sui risultati delle attività di prestito esterne della BEI e la loro conformità alle politiche e obiettivi di sviluppo dell'Unione, e a raffrontarne il valore aggiunto rispetto all'impiego di risorse proprie della BEI; invita altresì inoltre la Corte dei conti a svolgere la sua analisi differenziando fra: garanzie concesse sul bilancio generale dell'Unione e da parte degli Stati membri; Fondo investimenti concesso dal FES e utilizzo dei rimborsi per tali investimenti, nonché le varie forme di *blending* utilizzate nel Fondo fiduciario infrastrutturale UE-Africa e nel Fondo investimenti dei Caraibi;

82. saluta con favore la prima relazione sull'implementazione del nuovo quadro per la misurazione dei risultati (REM) della BEI, che permette una migliore previsione dei risultati dei progetti, e chiede che ne venga resa nota l'intera metodologia, specie per quanto riguarda gli indicatori usati per l'allineamento con gli obiettivi di sviluppo dell'Unione; invita la BEI a pubblicare regolarmente la relazione REM e a tenere informato in merito il Parlamento;
83. esorta la BEI ad affinare secondo le necessità il quadro REM integrandovi i primi feedback di tutti in soggetti interessati, mantenendosi sempre in linea con gli obiettivi di sviluppo dell'Unione e indicando nella relazione annuale la performance REM per ogni operazione condotta nei paesi ACP o PTOM;
84. ritiene che occorra puntare a miglioramenti nella collaborazione interistituzionale, con specifico riguardo alle crescenti attività a livello di programmazione condotte dalla Commissione e dal SEAE;
85. è persuaso che, nel reporting di risultati, la BEI debba continuare a ricercare la convergenza con le istituzioni cofinanziatrici ed impiegare indicatori e definizioni comuni;
86. giudica imperativo dare all'Unione una maggiore visibilità proiettando sui vari settori di intervento valori unionali come la promozione dei diritti umani e la legalità, l'elevazione degli standard ambientali e sociali e il sostegno generale allo sviluppo sostenibile e alla crescita economica inclusiva;
87. sostiene nel quadro delle politiche esterne dell'Unione lo sviluppo progressivo di nuovi prodotti finanziari insieme alla Commissione e agli Stati membri; è favorevole, con riguardo al principio di addizionalità, a che il Fondo investimenti continui ad offrire queste condizioni finanziarie alternative — che di solito non sono disponibili o accessibili sui mercati finanziari locali — che possono essere rese operanti grazie allo sviluppo di prodotti UE che combinino sovvenzioni, prestiti e strumenti di condivisione del rischio o garanzie; chiede che siano concepite prassi eccellenti e criteri di ammissibilità ben definiti per l'uso di detti strumenti, accompagnati da relazioni e condizioni di monitoraggio e controllo ben strutturate;
88. invita la Commissione a esaminare l'impatto in termini di sviluppo del Fondo investimenti nella sua relazione annuale al Parlamento e al Consiglio sulle politiche di sviluppo e di assistenza esterna dell'Unione e relativa attuazione, come pure nella sua relazione annuale di attività;
89. invita al Commissione a produrre una relazione completa sull'impatto e i risultati dell'implementazione degli strumenti finanziari nel contesto della piattaforma di cooperazione su *blending* e politiche di sviluppo;
90. attende con interesse l'inclusione del Fondo investimenti nel prossimo rapporto di valutazione sul sostegno dato dall'Unione allo sviluppo del settore privato;

Iscrizione in bilancio del FES

91. si rammarica per il fatto che, nelle nuove regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione [regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012], i FES non siano stati inclusi nel bilancio generale;
92. rammenta che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno stabilito che tali regole finanziarie sarebbero state revisionate per includere le modifiche rese necessarie dall'esito dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale per gli esercizi 2014-2020, che comprendono la questione del possibile inserimento del FES nel bilancio generale; fa appello ancora una volta al Consiglio e agli Stati membri affinché si accordino per inserire il FES a tutti gli effetti nel bilancio generale;
93. sottolinea che l'iscrizione in bilancio ridurrebbe i costi di transazione e semplificherebbe gli obblighi di rendicontazione e contabilità grazie all'introduzione di una sola serie di norme amministrative e strutture decisionali invece di due;
94. prende atto dell'impegno della Commissione di includere il FES nel bilancio generale prima della scadenza dell'accordo di Cotonou nel 2020; sottolinea tuttavia che secondo il Parlamento ciò va fatto al più presto possibile;
95. deplora che, nell'ambito delle discussioni sul futuro accordo interno per l'11° FES, la Commissione non abbia proposto alcuna disposizione finanziaria per snellire la gestione del FES;

96. in merito all'implementazione dell'11° FES esprime preoccupazione per il fatto che entità delegate possano a loro volta delegare compiti di esecuzione del bilancio ad altre organizzazioni di diritto privato in base a un contratto di prestazione di servizi, creando in tal modo una catena di rapporti fiduciari; rammenta, riguardo a tali modalità di implementazione, che le entità delegate devono garantire un efficace livello di protezione degli interessi finanziari dell'Unione;

Follow-up delle risoluzioni del Parlamento

97. invita la Corte dei conti a passare in rassegna nella sua prossima relazione annuale il follow-up dato alle raccomandazioni formulate dal Parlamento nella sua risoluzione annuale sul discharge.
-

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sulla chiusura dei conti relativi all'esecuzione del bilancio dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2012**

(2014/560/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti la relazione della Commissione sul seguito al discarico per l'esercizio 2011 [COM(2013) 668] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano la relazione [SWD(2013) 348 e SWD(2013) 349],
- visti i bilanci finanziari e i conti di gestione dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2012 [COM(2013) 541 – C7-0283/2013],
- vista la relazione annuale della Commissione del 29 aprile 2013 sulla gestione finanziaria dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2012,
- viste le informazioni finanziarie sui fondi europei di sviluppo [COM(2013) 346],
- viste la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio finanziario 2012, accompagnata dalle risposte della Commissione ⁽¹⁾, e le relazioni speciali della Corte dei conti,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ⁽²⁾ nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2012 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- viste le raccomandazioni del Consiglio del 18 febbraio 2014 concernenti il discarico da concedere alla Commissione in relazione all'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio finanziario 2012 (05748/2014 – C7-0050/2014, 05750/2014 – C7-0051/2014, 05753/2014 – C7-0052/2014),
- visto l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽³⁾, come modificato a Ouagadougou, Burkina Faso, il 22 giugno 2010 ⁽⁴⁾,
- vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («Decisione sull'associazione d'oltremare» ⁽⁵⁾),
- visto l'articolo 33 dell'accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE ⁽⁶⁾,
- visto l'articolo 32 dell'accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE ⁽⁷⁾,
- visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

⁽¹⁾ GU C 331 del 14.11.2013, pag. 261.

⁽²⁾ GU C 334 del 15.11.2013, pag. 122.

⁽³⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1, e GU L 324 del 7.12.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.

⁽⁷⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

- visto l'articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 119 del regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il 9° Fondo europeo di sviluppo ⁽²⁾,
 - visto l'articolo 142 del regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo ⁽³⁾,
 - vista la proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo [COM(2013) 660],
 - viste le comunicazioni della Commissione del 13 ottobre 2011 intitolate «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento» e «Il futuro approccio al sostegno dell'Unione europea al bilancio dei paesi terzi»,
 - visti l'articolo 76, l'articolo 77, terzo trattino, e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0176/2014),
1. constata che i conti annuali definitivi dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo si presentano come figurano nella tabella 2 della relazione annuale della Corte dei conti;
 2. approva la chiusura dei conti relativi all'esecuzione del bilancio dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2012;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 83 dell'1.4.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia per l'esercizio 2012**

(2014/561/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 24,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽⁵⁾ del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0208/2014),
1. concede il discharge al direttore dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 1.⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia relativi all'esercizio 2012,
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
- visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
- visto il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 24,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽⁵⁾ del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee,
- visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
- viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discharge,
- visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0208/2014),

A. considerando che, stando ai suoi rendiconti finanziari, il bilancio definitivo dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («l'Agenzia») per l'esercizio 2012 ammontava a 7 241 850 EUR, importo che rappresenta un aumento del 51,11 % rispetto al 2011, che può essere spiegato dal fatto che l'Agenzia è stata creata recentemente; che l'intera dotazione di bilancio dell'Agenzia proviene dall'Unione,

B. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia per l'esercizio 2012, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

Seguito dato al discharge del 2011

1. constata, sulla base della relazione della Corte dei conti, che, in merito alle tre osservazioni formulate nel 2011, due azioni correttive rispetto ai commenti dell'anno precedente risultano «in corso» e una «completata»;

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

2. apprende dall'Agenzia che:

- riguardo alla gestione finanziaria e di bilancio sono stati sviluppati orientamenti dettagliati per il processo di definizione del bilancio annuale, che contengono una chiara attribuzione delle responsabilità, scadenze interne, risultati attesi e sostegno metodologico per gli attori coinvolti; constata che i responsabili in materia di bilancio stanno ricevendo ampie relazioni metodologiche per garantire l'efficacia e la coerenza del budget per voce a base zero di recente introduzione,
- l'elemento di previsione del bilancio è stato introdotto nella relazione sull'esecuzione del bilancio per fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio degli impegni e dei pagamenti,
- la trasparenza delle procedure di assunzione è stata migliorata specificando nell'avviso di posto vacante il numero massimo di candidati che verranno inseriti nell'elenco di riserva e indicando in modo chiaro la possibilità di ricorso, preparando altresì le domande per le prove scritte e orali nonché la loro ponderazione prima dell'esame delle candidature;

Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni

3. rileva con preoccupazione che, al fine di coprire le rette scolastiche più elevate, l'Agenzia accorda al personale con figli che frequentano la scuola primaria o secondaria un contributo scolastico integrativo, pari a 23 000 EUR nel 2012, in aggiunta all'indennità prevista dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea («lo statuto»); osserva che tali contributi, non essendo previsti dallo statuto, vengono considerati irregolari dalla Corte dei conti; riconosce, tuttavia, che tale situazione è dovuta alla mancanza di una Scuola europea nella città che ospita l'Agenzia e che la finalità dei suddetti contributi integrativi è di garantire un trattamento equo conformemente allo statuto;

Bilancio e gestione finanziaria

4. osserva che gli sforzi in materia di monitoraggio del bilancio nel corso dell'esercizio 2012 hanno comportato un tasso di esecuzione del bilancio pari al 93,75 % e che il tasso di esecuzione per quanto concerne gli stanziamenti di pagamento ammontava al 66,8 %;
5. deplora il fatto che l'Agenzia abbia riportato stanziamenti impegnati nell'ambito del Titolo II (Immobili dell'Agenzia e spese accessorie) del proprio bilancio per un importo di 1 700 000 EUR, pari all'81 % del totale degli stanziamenti impegnati del Titolo II; osserva che tali riporti riguardano principalmente l'applicazione del regolamento REMIT che è in corso; richiama l'attenzione dell'Agenzia sulle osservazioni della Corte dei conti secondo cui, dal momento che l'applicazione è legata alle attività operative dell'Agenzia, di norma avrebbe dovuto essere iscritta in bilancio sotto il Titolo III;
6. osserva con preoccupazione che l'Agenzia deteneva alla fine dell'esercizio una liquidità di cassa di 4 200 000 EUR, comprensivi dell'eccedenza di bilancio del 2011 di 1 600 000 EUR, che risultava da un'eccessiva richiesta di fondi nel 2011 e che è stata recuperata dalla Commissione nel gennaio 2013; ritiene che ciò non sia coerente con una gestione rigorosa della tesoreria;
7. ritiene che i problemi citati nella presente risoluzione, pur non essendo di natura grave, necessitino in generale di un netto miglioramento da parte dell'Agenzia per quanto concerne il rispetto degli orientamenti di base in vista della procedura dell'anno prossimo; chiede all'Agenzia di comunicare i propri progressi nel quadro del seguito dato al disarcio per l'esercizio 2012;

Storni

8. osserva con preoccupazione che nel 2012 l'Agenzia ha eseguito 20 storni di bilancio per un importo di ben 1 000 000 EUR, in 43 linee di bilancio, il che è indicativo di carenze nella pianificazione di bilancio;

Procedure di appalto e di assunzione

9. constata con preoccupazione che le procedure di assunzione sottoposte ad audit hanno evidenziato carenze per quel che riguarda la trasparenza e la parità di trattamento dei candidati, ovvero che le domande per le prove scritte e orali non erano definite prima dell'esame delle candidature, le condizioni per l'ammissione alle prove scritte e orali e per l'inserimento nell'elenco dei candidati idonei non erano state specificate in maniera sufficientemente dettagliata e le misure adottate per garantire l'anonimato dei candidati che sostenevano le prove scritte erano inadeguate; invita l'Agenzia a porre rimedio a tale situazione e a informare l'autorità di disarcio dei progressi in materia nel quadro del seguito dato al disarcio 2012;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza

10. constata che l'Agenzia sta riesaminando la sua strategia in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse basandosi sugli orientamenti della Commissione relativi alla prevenzione e alla gestione dei conflitti di interesse nelle Agenzie decentrate dell'UE; invita l'Agenzia a informare l'autorità di scarico in merito ai risultati della valutazione quando saranno disponibili;
11. osserva che i curricula vitae e le dichiarazioni di interesse dei membri del comitato dei regolatori, del direttore, dei quadri superiori e degli esperti che partecipano ai gruppi di esperti dell'Agenzia, nonché i curricula vitae dei membri del consiglio di amministrazione e della commissione dei ricorsi non sono pubblicamente disponibili; invita l'Agenzia a porre urgentemente rimedio a tale situazione;

Audit interno

12. apprende dall'Agenzia che nel 2012 quest'ultima ha firmato una carta delle funzioni con il servizio di audit interno della Commissione (IAS) e di aver ricevuto la prima visita nel febbraio 2012, quando l'IAS ha svolto una valutazione del rischio completa sulle procedure operative, amministrative e di supporto dell'Agenzia, al fine di definire la strategia di audit dell'IAS per il periodo 2013-2015, e un riesame limitato dell'attuazione degli standard di controllo interni; osserva che durante l'analisi del rischio, l'IAS ha individuato processi ad elevato rischio implicito che necessitano di un ulteriore miglioramento, in particolare in materia di pianificazione e monitoraggio, valutazione della performance ed evoluzione della carriera, gestione dei documenti e dei dati, gestione delle infrastrutture, logistica, sicurezza, relazioni delle parti interessate e comunicazione, monitoraggio del mercato interno, cooperazione con l'autorità di regolamentazione nazionale nonché monitoraggio e attuazione dei codici di rete; osserva che l'Agenzia ha presentato un piano d'azione con l'obiettivo di migliorare i controlli relativi a tali processi e che il piano è stato approvato dall'IAS;

Prestazioni

13. chiede che l'Agenzia comunichi in modo accessibile i risultati e l'impatto che le sue attività hanno sui cittadini europei, principalmente attraverso il suo sito web;
14. rimanda, per le altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di scarico, alla sua risoluzione del 3 aprile 2014 ⁽¹⁾ sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0299 (cfr. pagina 359 della presente Gazzetta ufficiale).

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sulla chiusura dei conti dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia per l'esercizio 2012**

(2014/562/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 24,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽⁵⁾ del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0208/2014),
1. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia per l'esercizio 2012;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2012**

(2014/563/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte del Centro ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 14,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0205/2014),
1. concede il discharge al direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte del Centro ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 14,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discharge,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0205/2014),
- A. considerando che, secondo i suoi stati finanziari, il bilancio definitivo del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (di seguito «il Centro») per l'esercizio 2012 ammontava a 48 292 749 EUR, importo che rappresenta una diminuzione del 5,86 % rispetto al 2011;
- B. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali del Centro relativi all'esercizio 2012, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

Gestione finanziaria e di bilancio

1. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2012 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio dell'87,45 % e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 90,23 %;
2. osserva con preoccupazione che, secondo la relazione della Corte dei conti, alla fine del 2012 il Centro aveva una liquidità di cassa e depositi a breve termine per un importo di 35 milioni di EUR; rileva che il Centro non può modificare i prezzi nel corso dell'anno per equilibrare le entrate e le spese, benché abbia occasionalmente rimborsato i propri clienti al fine di ridurre l'eccedenza; invita il Centro, unitamente alla Commissione, a proporre un rimedio alla situazione;

Impegni e riporti

3. riconosce che l'audit annuale della Corte dei conti non ha rilevato nulla di particolare per quanto riguarda il livello dei riporti nel 2012; si congratula con il Centro per aver rispettato il principio dell'annualità e proceduto all'esecuzione tempestiva del suo bilancio;

Storni

4. rileva con soddisfazione che, stando alla relazione annuale di attività e alle risultanze dell'audit della Corte dei conti, nel 2012 il livello e il carattere degli storni sono rimasti entro i limiti delle regole finanziarie; si compiace con il Centro per la sua sana programmazione finanziaria;

Procedure di appalto e di assunzione

5. osserva che, in relazione all'esercizio 2012, né le operazioni incluse nel campione né altre risultanze dell'audit hanno dato luogo nella relazione annuale di audit della Corte dei conti a osservazioni sulle procedure di appalto del Centro;
6. osserva che, nella relazione annuale di audit per il 2012, la Corte dei conti non ha inserito osservazioni riguardanti le procedure di assunzione del Centro;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza

7. riconosce che il Centro valuterà la sua politica in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi, sulla base degli orientamenti della Commissione sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti di interesse nelle agenzie decentrate dell'UE; invita il Centro a informare l'autorità competente per il discarico in merito ai risultati della valutazione una volta che saranno disponibili;
8. osserva che i curricula vitae e le dichiarazioni di interesse dei membri del consiglio di amministrazione, del direttore esecutivo e dell'alta dirigenza non sono disponibili al pubblico; invita il Centro a porre urgentemente rimedio a tale situazione;

Risultati

9. chiede che il Centro comunichi i risultati e l'impatto delle sue attività sui cittadini europei in modo accessibile, principalmente attraverso il suo sito web;
10. rimanda, per le altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 3 aprile 2014 ⁽¹⁾ sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0299 (cfr. pagina 359 della presente Gazzetta ufficiale).

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sulla chiusura dei conti del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2012**

(2014/564/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte del Centro ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 14,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0205/2014),
1. approva la chiusura dei conti del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2012;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2012**

(2014/565/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte del Centro ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽³⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12 bis,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0207/2014),
1. concede il discharge al direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte del Centro ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽³⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12 bis,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 94,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discharge,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0207/2014),
- A. considerando che, stando ai suoi rendiconti finanziari, il bilancio definitivo del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (di seguito «il Centro») per l'esercizio 2012 ammontava a 19 216 951 EUR, importo che rappresenta un aumento dell'1,83 % rispetto al 2011;
- B. considerando che, stando ai suoi rendiconti finanziari, il contributo complessivo dell'Unione al bilancio del Centro per il 2012 ammontava a 16 933 900 EUR, importo che rappresenta una diminuzione dello 0,31 % rispetto al 2011;
- C. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali del Centro relativi all'esercizio 2012, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

1. riconosce il ruolo essenziale del Centro nella promozione dell'istruzione e della formazione professionali (IFP) nell'Unione in un periodo in cui sono necessari nuovi metodi di formazione; sottolinea l'importanza del suo contributo alle politiche volte a utilizzare il potenziale della IFP per sostenere lo sviluppo economico e rendere più agevole la transizione dall'apprendimento alla vita lavorativa, soprattutto nel contesto della recessione economica; rileva che la presenza di vari soggetti interessati dimostra un aumento della domanda di competenze e capacità analitiche offerte del Centro;

Seguito dato al discharge 2011

2. prende atto del fatto che, nella relazione della Corte dei conti, un'azione correttiva intrapresa a seguito delle osservazioni formulate per l'esercizio precedente risulta «in corso», un'altra risulta «completata» e una terza «in parte completata» e «in parte in corso»;
3. constata dalla relazione annuale d'attività del Centro che il programma di lavoro di quest'ultimo è stato attuato come previsto; plaude ai risultati del Centro nei settori figuranti fra le priorità a medio termine (2012-2014), come indicato dal sistema di misurazione delle prestazioni connesso al programma di lavoro del Centro stesso;
4. apprende dal Centro che:
 - si è proceduto allo sviluppo di una pianificazione delle procedure di appalto e di un monitoraggio di bilancio globali che hanno contribuito a ridurre il numero di storni nel 2012 di oltre il 25 % ed è stata elaborata una metodologia, comprensiva di parametri, proiezioni e fasi per migliorare le previsioni delle spese relative al titolo I;
 - sono state attuate misure strutturali intese a colmare le lacune relative al finanziamento di sovvenzioni per l'istruzione e la formazione professionale, in particolare un calendario adeguato per i prodotti della rete e le relazioni finali di attuazione nel corso di tutto il primo semestre, la preparazione delle verifiche operative utilizzando liste di controllo focalizzando l'attenzione sui tassi di cambio, sulla coerenza tra certificati e relazioni di revisione contabile e identificando gli errori di calcolo, la fornitura di orientamenti dettagliati ai membri della rete concernenti la preparazione delle relazioni finali di attuazione, al fine di evitare sospensioni di pagamenti frequenti o prolungate e l'applicazione di un meccanismo di monitoraggio mensile della presentazione delle relazioni finali di attuazione;
 - al fine di attuare le raccomandazioni del Servizio di audit interno della Commissione europea (IAS) del 2010, è stato finalizzato e approvato un piano di continuità operativa globale che valuta il rischio di possibili perturbazioni, definisce le funzioni critiche e i tempi di risposta necessari e include un piano di azione per la sua attuazione;

Bilancio e gestione finanziaria

5. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2012 hanno portato ad un tasso di esecuzione del bilancio pari al 99,68 % e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 94,44 %;

Impegni e riporti

6. nota che i riporti di stanziamenti impegnati sono stati elevati per il titolo II, al 39 %; riconosce che, secondo la relazione annuale della Corte, ciò era dovuto principalmente a ragioni al di fuori del controllo del Centro;

Storni

7. rileva che, stando alla relazione annuale di attività e alle risultanze della Corte dei conti, nel 2012 il livello e la natura degli storni sono rimasti entro i limiti delle regole finanziarie e si compiace con il Centro per la sua sana programmazione finanziaria;

Procedure di appalto e di assunzione

8. osserva che, in relazione all'esercizio 2012, né le operazioni incluse nel campione né altre risultanze dell'audit hanno dato luogo nella relazione annuale di audit della Corte dei conti a osservazioni sulle procedure di appalto del Centro;
9. nota con preoccupazione che, secondo le risultanze della Corte dei conti, i membri del comitato di preselezione non avevano firmato alcuna dichiarazione concernente l'assenza di conflitti di interesse per le due procedure di assunzione per il posto di direttore del Centro, che erano state lanciate nel 2010 e nel 2011 e non avevano avuto esito positivo; esprime preoccupazione per il fatto che le domande per i colloqui e la rispettiva ponderazione, nonché le soglie di punteggio per l'inclusione nell'elenco dei candidati idonei erano state definite successivamente all'esame delle candidature;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza

10. riconosce che il Centro valuterà la sua politica in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse sulla base degli orientamenti della Commissione sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti di interesse nelle agenzie decentrate dell'UE; invita il Centro a informare l'autorità competente per il discarico in merito ai risultati della valutazione una volta che saranno disponibili;
11. osserva che i curricula vitae e le dichiarazioni di interesse dei membri del consiglio di direzione, come pure le dichiarazioni di interesse del direttore e degli alti dirigenti, non sono disponibili al pubblico; invita il Centro a porre urgentemente rimedio a tale situazione;

Osservazioni sui controlli interni

12. si rammarica che, secondo la relazione annuale della Corte dei conti, i costi del personale dichiarati dai beneficiari non siano generalmente verificati sulla base della documentazione giustificativa originale, benché le verifiche ex ante del Centro relative alle sovvenzioni (concesse su base annua ad una rete di partner nazionali) consistano in un'approfondita analisi documentale delle dichiarazioni di spesa presentate dai beneficiari delle sovvenzioni, nonché in un esame dei certificati ottenuti dai revisori esterni designati dai beneficiari o dei certificati forniti da funzionari pubblici indipendenti; deplora che le ultime verifiche ex post correlate siano state effettuate nel 2009 e sottolinea la necessità di procedere a verifiche ex post al fine di migliorare la procedura; nota con preoccupazione che, in base alle risultanze della Corte dei conti, le verifiche ex ante forniscono solo garanzie limitate e suggerisce di rafforzare le procedure relative alle verifiche ex ante; invita il Centro ad affrontare la questione e a riferire in merito alle misure adottate dall'autorità di discarico, nell'ambito del seguito dato al discarico 2012;

Audit interno

13. prende atto dal Centro che l'IAS ha proceduto ad una valutazione dei rischi per il 2012 ed ha identificato cinque ambiti di rischio come critici; nota che tali ambiti di rischio sono stati inclusi nel piano annuale di gestione dei rischi del Centro per il 2012 quale parte del programma di lavoro del Centro per il 2012; prende nota che le azioni intraprese in relazione a tre di tali ambiti sono completate e che i due rischi critici restanti sono ancora in corso;

Prestazioni

14. chiede che il Centro comunichi i risultati e l'impatto delle sue attività sui cittadini europei in modo accessibile, principalmente attraverso il suo sito web;
15. rinvia, per le altre osservazioni di carattere orizzontale che accompagnano la decisione sul discarico, alla sua risoluzione del 3 aprile 2014 ⁽¹⁾ sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0299 (cfr. pagina 359 della presente Gazzetta ufficiale).

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sulla chiusura dei conti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2012**

(2014/566/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte del Centro ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽³⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12 *bis*,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 94,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0207/2014),
1. approva la chiusura dei conti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2012;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul scarico per l'esecuzione del bilancio dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio 2012**

(2014/567/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Accademia europea di polizia relativi all'esercizio 2012,
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Accademia europea di polizia relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Accademia ⁽¹⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
- visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
- vista la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL) ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 16,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
- visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
- vista la decisione C(2011)4680 della Commissione, del 30 giugno 2011, che concede l'autorizzazione alla deroga richiesta dall'Accademia europea di polizia al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002,
- vista la relazione dell'Accademia europea di polizia, del 12 luglio 2010, sul rimborso delle spese private (10/0257/KA),
- visto l'audit esterno commissionato dall'Accademia europea di polizia (Rif. contratto n. CEPOL/2010/001) sul rimborso delle spese private,
- vista la relazione finale sulla valutazione esterna quinquennale concernente l'Accademia europea di polizia (Rif. contratto n. CEPOL/CT/2010/002),
- vista la relazione annuale di attività 2009 della direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza,
- vista la quarta relazione dell'Accademia europea di polizia sui progressi compiuti nell'attuazione del piano di azione pluriennale per il 2010-2014,
- vista la relazione della Corte dei conti sull'attuazione del piano di azione pluriennale dell'Accademia europea di polizia per il 2010-2014,
- vista la nota del Servizio di audit interno (IAS) del 4 luglio 2011 [Rif. Ares (2011)722479] sulla terza relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del piano di azione pluriennale dell'Accademia europea di polizia per il 2010-2014,

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 256 dell'1.10.2005, pag. 63.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

- visti la relazione dell'Accademia europea di polizia sull'attuazione della risoluzione del Parlamento europeo su «Discarico 2009: Accademia europea di polizia» e i rispettivi allegati,
 - visti la relazione dell'Accademia europea di polizia sull'applicazione del manuale sulle procedure di appalto per il periodo dal 1° luglio 2010 al 1° luglio 2011 e il relativo allegato,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0240/2014),
1. concede il discarico al direttore dell'Accademia europea di polizia per l'esecuzione del bilancio dell'Accademia per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'Accademia europea di polizia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Accademia europea di polizia relativi all'esercizio 2012,
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Accademia europea di polizia relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Accademia ⁽¹⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
- visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
- vista la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL) ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 16,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
- visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
- vista la decisione C(2011)4680 della Commissione, del 30 giugno 2011, che concede l'autorizzazione alla deroga richiesta dall'Accademia europea di polizia al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002,
- vista la relazione dell'Accademia europea di polizia, del 12 luglio 2010, sul rimborso delle spese private (10/0257/KA),
- visto l'audit esterno commissionato dall'Accademia europea di polizia (Rif. contratto n. CEPOL/2010/001) sul rimborso delle spese private,
- vista la relazione finale sulla valutazione esterna quinquennale concernente l'Accademia europea di polizia (Rif. contratto n. CEPOL/CT/2010/002),
- vista la relazione annuale di attività 2009 della direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza,
- vista la quarta relazione dell'Accademia europea di polizia sui progressi compiuti nell'attuazione del piano di azione pluriennale per il 2010-2014,

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 256 dell'1.10.2005, pag. 63.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

- vista la relazione della Corte dei conti sull'attuazione del piano di azione pluriennale dell'Accademia europea di polizia per il 2010-2014,
 - vista la nota del Servizio di audit interno (IAS) del 4 luglio 2011 [Rif. Ares (2011)722479] sulla terza relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del piano di azione pluriennale dell'Accademia europea di polizia per il 2010-2014,
 - visti la relazione dell'Accademia europea di polizia sull'attuazione della risoluzione del Parlamento europeo su «Discarico 2009: Accademia europea di polizia» e i rispettivi allegati,
 - visti la relazione dell'Accademia europea di polizia sull'applicazione del manuale sulle procedure di appalto per il periodo dal 1° luglio 2010 al 1° luglio 2011 e il relativo allegato,
 - viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discarico,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0240/2014),
- A. considerando che, secondo i suoi stati finanziari, il bilancio definitivo dell'Accademia europea di polizia (di seguito «l'Accademia») per l'esercizio 2012 ammontava a 8 450 640 EUR, importo che rappresenta un aumento dell'1,31 % rispetto al 2011; che l'intero bilancio dell'Accademia deriva dal bilancio dell'Unione;
- B. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Accademia per l'esercizio 2012, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

Seguito dato al discarico 2011

1. prende atto dalla relazione della Corte dei conti che tre delle quattro azioni correttive intraprese a seguito delle osservazioni formulate per l'esercizio precedente risultano «pendenti», mentre un'azione correttiva risulta «in corso»;
2. apprende dall'Accademia che:
 - l'alto livello di riporti è innanzitutto imputabile al fatto che il rimborso delle spese relative ai corsi organizzati negli ultimi mesi del 2011 nell'ambito delle convenzioni di sovvenzione non era previsto prima dell'inizio del 2012 e le cancellazioni sono principalmente dovute all'attuazione dei corsi da parte dei beneficiari delle sovvenzioni negli Stati membri con importi inferiori rispetto a quanto inizialmente iscritto in bilancio;
 - sono stati migliorati il controllo dell'esecuzione del bilancio e il controllo dell'utilizzo degli impegni specifici, rivolgendo maggiore attenzione agli impegni riportati;
 - al fine di migliorare la gestione finanziaria e impedire il ripetersi di situazioni quali l'utilizzo di pagamenti su linee di bilancio errate relative a «Corsi e seminari», l'Accademia ha attuato un processo di razionalizzazione della propria struttura di bilancio riducendo il numero di linee di bilancio associate alla creazione di un impegno per i corsi;
 - è stata elaborata e sarà presumibilmente approvata una nuova procedura per gli storni di bilancio e ci si attende che tale struttura di bilancio migliorata unitamente a un maggiore controllo dell'esecuzione del bilancio e a ulteriori miglioramenti delle procedure di bilancio favoriscano una diminuzione degli storni;

Gestione finanziaria e di bilancio

3. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2012 hanno portato a un tasso di esecuzione del bilancio pari al 95,1 % e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 76 %;

Impegni e riporti

4. rileva con preoccupazione che nel 2012, sul totale di 1 700 000 EUR di stanziamenti impegnati riportati dal 2011, ne sono stati annullati 700 000 EUR (41,2 %); riconosce che tale situazione è principalmente dovuta al fatto che le spese da rimborsare nell'ambito delle convenzioni di sovvenzione del 2011 sono state inferiori rispetto a quelle stimate (440 000 EUR di riporti annullati);

5. osserva che il livello degli stanziamenti impegnati nel 2012 per i diversi titoli è variato tra il 90 % e il 99 % degli stanziamenti totali, il che indica che gli impegni giuridici erano stati contratti in maniera tempestiva; rileva che il livello degli stanziamenti impegnati riportati al 2013 è stato elevato per il Titolo III (Spese operative), risultando pari a 1 500 000 EUR (36 %); riconosce che ciò non è imputabile a ritardi nell'attuazione del programma di lavoro annuale per il 2012 dell'Accademia, bensì, innanzitutto, al riporto indicato al paragrafo 6 e al fatto che il rimborso delle spese relative ai corsi organizzati negli ultimi mesi del 2012 nell'ambito delle convenzioni di sovvenzione 2012 non era previsto prima dell'inizio del 2013;
6. deplora che il riporto al 2013 degli stanziamenti impegnati dell'ammontare di 355 500 EUR per il programma di scambi 2013 (il cui svolgimento era previsto tra marzo e novembre 2013) sia stato effettuato senza che vi fosse alcun riferimento al programma di scambi 2013 nel programma di lavoro annuale dell'Accademia per il 2012; osserva che poiché nel 2012 non è stata presa alcuna decisione di finanziamento in materia, il riporto è irregolare;

Storni

7. osserva che nel 2012 l'Accademia ha eseguito 37 storni di bilancio, per un importo di 1 000 000 EUR, di cui 36 nell'ambito dei rispettivi titoli;

Procedure di appalto e di assunzione

8. rammenta all'Accademia la necessità di garantire il pieno rispetto della «guida per le assunzioni del CEPOL» e di migliorare ulteriormente la trasparenza delle procedure di assunzione; osserva con preoccupazione che gli avvisi di posto vacante non sono stati sempre pubblicati con almeno sei settimane di anticipo rispetto al termine per la presentazione delle candidature e che non vi sono elementi in grado di comprovare che i responsabili della valutazione abbiano assicurato il rispetto delle norme per la presentazione delle domande; esprime preoccupazione per il fatto che i criteri di selezione applicati non sempre corrispondevano a quelli specificati negli avvisi di posto vacante e in alcuni casi vi sono stati forti ritardi nell'esame delle candidature;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza

9. riconosce che l'Accademia rivedrà le disposizioni relative ai conflitti di interessi attualmente in vigore allo scopo di elaborare una politica specifica in materia nel 2014, sulla base degli orientamenti della Commissione sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti di interessi nelle agenzie decentrate dell'Unione europea; osserva che tale procedura sarà applicata anche ai membri del consiglio di amministrazione e dei gruppi di lavoro o alle altre categorie di soggetti interessati che collaborano direttamente con l'Accademia ma non sono suoi dipendenti; invita l'Accademia a informare l'autorità di discarico in merito ai risultati del riesame quando saranno disponibili;
10. osserva che i curricula vitae e le dichiarazioni di interesse dei membri del consiglio di amministrazione, del direttore esecutivo e degli alti dirigenti non sono disponibili al pubblico; invita l'Accademia a porre urgentemente rimedio a tale situazione;

Audit interno

11. apprende dall'Accademia che nel 2012 il servizio di audit interno (IAS) della Commissione ha effettuato un audit sugli appalti e ha dato seguito alle raccomandazioni formulate in precedenza; prende atto che la struttura di controllo interno dell'Accademia ha eseguito una verifica ex post dei sistemi di gestione e controllo in due settori; osserva che l'audit dell'IAS ha portato alla formulazione di due raccomandazioni molto importanti e cinque raccomandazioni importanti; prende atto che l'Accademia ha elaborato un piano d'azione che è stato accolto dall'IAS e ha attuato misure immediate volte a dare seguito alle due raccomandazioni molto importanti; osserva che è stato dato seguito a tutte le raccomandazioni contenute nelle precedenti relazioni dell'IAS (2011 e precedenti);

Altre osservazioni

12. rileva con preoccupazione che le discussioni in merito al futuro dell'Accademia che si protraggono da diversi anni hanno creato una situazione d'incertezza che continua a ostacolare la pianificazione e lo svolgimento delle attività;
13. sottolinea la necessità di chiarire quanto prima la questione relativa alla futura sede dell'Accademia entro la fine del 2014, per i motivi attinenti al personale e alla pianificazione di bilancio evidenziati dalla Corte dei conti;
14. evidenzia che nella scelta di una nuova sede per l'Accademia occorre tenere conto degli aspetti economici;

15. sottolinea che la proposta della Commissione relativa alla fusione dell'Accademia e dell'Ufficio europeo di polizia è stata respinta a larga maggioranza dal Consiglio e che un'iniziativa di 25 Stati membri propone di modificare la decisione 2005/681/GAI che istituisce l'Accademia mediante un regolamento da adottare secondo la procedura di codecisione;
16. sottolinea la necessità di prevedere ogni dettaglio onde garantire che il trasferimento nella nuova sede sia svolto in conformità ai principi della sana gestione finanziaria; reputa opportuno che, a tal fine, le spese di trasloco dell'Accademia siano a carico del Regno Unito, dal momento che ha deciso unilateralmente di non ospitare più l'Accademia;

Prestazioni

17. chiede che l'Accademia comunichi i risultati e l'impatto delle sue attività sui cittadini europei in modo accessibile, principalmente attraverso il suo sito web;
18. rinvia, per le altre osservazioni di carattere orizzontale che accompagnano la decisione sul discarico, alla sua risoluzione del 3 aprile 2014 ⁽¹⁾ sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0299 (cfr. pagina 359 della presente Gazzetta ufficiale).

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 3 aprile 2014
sulla chiusura dei conti dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio 2012
(2014/568/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Accademia europea di polizia relativi all'esercizio 2012,
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Accademia europea di polizia relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Accademia ⁽¹⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
- visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
- vista la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL) ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 16,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
- visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
- vista la decisione C(2011)4680 della Commissione, del 30 giugno 2011, che concede l'autorizzazione alla deroga richiesta dall'Accademia europea di polizia al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002,
- vista la relazione dell'Accademia europea di polizia, del 12 luglio 2010, sul rimborso delle spese private (10/0257/KA),
- visto l'audit esterno commissionato dall'Accademia europea di polizia (Rif. contratto n. CEPOL/2010/001) sul rimborso delle spese private,
- vista la relazione finale sulla valutazione esterna quinquennale concernente l'Accademia europea di polizia (Rif. contratto n. CEPOL/CT/2010/002),
- vista la relazione annuale di attività 2009 della direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza,
- vista la quarta relazione dell'Accademia europea di polizia sui progressi compiuti nell'attuazione del piano di azione pluriennale per il 2010-2014,
- vista la relazione della Corte dei conti sull'attuazione del piano di azione pluriennale dell'Accademia europea di polizia per il 2010-2014,

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 256 dell'1.10.2005, pag. 63.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

- vista la nota del Servizio di audit interno (IAS) del 4 luglio 2011 [Rif. Ares (2011) 722 479] sulla terza relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del piano di azione pluriennale dell'Accademia europea di polizia per il 2010-2014,
 - visti la relazione dell'Accademia europea di polizia sull'attuazione della risoluzione del Parlamento europeo su «Discarico 2009: Accademia europea di polizia» e i rispettivi allegati,
 - visti la relazione dell'Accademia europea di polizia sull'applicazione del manuale sulle procedure di appalto per il periodo dal 1° luglio 2010 al 1° luglio 2011 e il relativo allegato,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0240/2014),
1. approva la chiusura dei conti dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio 2012;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Accademia europea di polizia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2012**

(2014/569/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽³⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, in particolare l'articolo 60,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0221/2014),
1. concede il discharge al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽³⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, in particolare l'articolo 60,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discharge,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0221/2014),
- A. considerando che, stando agli stati finanziari, il bilancio definitivo dell'Agenzia per la sicurezza aerea («l'Agenzia») per l'esercizio finanziario 2012 è pari a 158 848 191 EUR, il che rappresenta un aumento del 7 % rispetto al 2011;
- B. considerando che il contributo complessivo dell'Unione al bilancio 2012 dell'Agenzia ammontava a 38 651 354,83 EUR, importo che rappresenta un aumento del 6,95 % rispetto al 2011;
- C. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia per l'esercizio 2012, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

1. evidenzia il ruolo essenziale svolto dall'Agenzia per garantire il massimo livello possibile di sicurezza aerea in tutta l'Europa; rileva altresì che l'attuale riesame della legislazione relativa al cielo unico europeo potrebbe indurre a rafforzare le competenze dell'Agenzia; insiste sulla necessità, nel caso di un rafforzamento di tali competenze, di concedere all'Agenzia le risorse finanziarie, materiali e umane che le consentano di portare a compimento le sue missioni;

Seguito dato al discarico 2011

2. osserva, nella relazione della Corte dei conti sui conti annuali, che per quanto riguarda i cinque commenti formulati nel 2011, due azioni correttive adottate in risposta alle osservazioni dell'anno precedente sono contrassegnate come «in corso» e tre come «completate»;
3. prende atto da quanto indicato dall'Agenzia che:
 - il livello dei riporti del titolo III, esclusi i diritti e gli onorari, nel 2012 si è notevolmente ridotto ed è pari a 6 200 000 EUR (46 %),
 - sono state adottate istruzioni di lavoro sia per la gestione delle immobilizzazioni che per la gestione dell'inventario e nel 2012 è stato effettuato un inventario completo che ha comportato la cessione di un certo numero di beni completamente ammortizzati,
 - al fine di non detenere fondi di liquidità in una sola banca, nel 2013 è stata lanciata una procedura di appalto negoziata per l'apertura di conti bancari, sulla base di criteri rigorosi per quanto riguarda il rating del credito delle banche potenziali; rileva che la banca selezionata ha un rating del credito eccellente e, una volta firmato il contratto, i fondi di cassa dell'Agenzia saranno trasferiti in questa banca, in funzione del rapporto fra rischio di credito e tasso di interesse,
 - sono stati messi in atto misure e controlli per consentire l'assunzione dei necessari esperti del settore, evitando al contempo potenziali situazioni di conflitti di interessi; osserva inoltre che la formazione in materia di conflitti di interessi è finalizzata e che ai nuovi arrivati viene impartita una formazione regolare;

Gestione finanziaria e di bilancio

4. osserva che il livello complessivo degli stanziamenti di impegno è stato del 95 %, percentuale che varia tra il 96 % nel caso del titolo I (spese per il personale), il 95 % nel caso del titolo II (spese amministrative) e l'89 % nel caso del titolo III (spese operative).
5. rileva con preoccupazione che i riporti di stanziamenti di impegno sono stati elevati (46 %) nel caso del titolo III; sottolinea che, anche se ciò è in parte giustificato dalla natura pluriennale delle attività dell'Agenzia e dai riporti debitamente giustificati che figurano nel campione della Corte dei conti, un livello così elevato è comunque in contrasto con il principio dell'annualità del bilancio;

Storni

6. constata con soddisfazione che, stando alla relazione annuale di attività, nonché ai risultati dell'audit della Corte dei conti, nel 2012 il livello e la natura degli storni sono rimasti entro i limiti delle norme finanziarie; si compiace con l'Agenzia per la buona pianificazione di bilancio;

Procedure di appalto e di assunzione

7. rileva con preoccupazione che in una delle procedure di assunzione sottoposte a revisione il candidato selezionato non soddisfaceva i requisiti dello statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda i titoli universitari o la formazione professionale di livello equivalente; invita l'Agenzia a fornire informazioni su come ciò sia potuto accadere;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza

8. accoglie con favore l'adozione, da parte dell'Agenzia, del «periodo di interruzione» di un anno durante il quale ai nuovi collaboratori dell'organizzazione non vengono assegnate missioni su dossier a cui hanno lavorato direttamente nei cinque anni precedenti;
9. rileva che, conformemente alla raccomandazione dell'autorità di discarico, nella sua relazione annuale di attività 2013 l'Agenzia farà figurare informazioni e dati statistici sulla gestione dei conflitti di interessi;
10. rileva che l'Agenzia valuta attualmente le dichiarazioni di interessi dei quadri dirigenti e delle persone con funzioni sensibili; deplora tuttavia che i curricula e le dichiarazioni di interessi dei membri del consiglio di amministrazione e degli osservatori, nonché le dichiarazioni di interessi del direttore esecutivo, non siano ancora disponibili al pubblico sul sito web dell'Agenzia; invita pertanto quest'ultima a porre urgentemente rimedio a tale situazione;

11. deplora la mancanza di informazioni sul sito web dell'Agenzia per quanto riguarda i membri della commissione di ricorso; ritiene che i nomi, i curricula e le dichiarazioni di interessi di detti membri dovrebbero essere resi pubblici; invita pertanto l'Agenzia a porre urgentemente rimedio alla situazione;

Controlli interni

12. rileva con preoccupazione che se l'Agenzia ha istituito una procedura standard per le verifiche ex ante, le relative liste di controllo non sono state completate e la documentazione che giustifica la liquidazione delle spese non è sempre stata disponibile; invita l'Agenzia ad adottare le misure necessarie per rettificare tale situazione e a riferire in merito alle proprie azioni nel quadro del seguito dato al bilancio 2012;
13. deplora il fatto che, nonostante nel 2009 sia stata approvata una metodologia per le verifiche ex post e l'Agenzia abbia compiuto ulteriori progressi nella sua attuazione, in alcuni ambiti esistono ancora margini di miglioramento; in particolare, non vi è ancora alcuna pianificazione annuale delle verifiche, il campione delle operazioni da controllare non si basa sull'analisi del rischio e la metodologia non copre le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici; invita l'Agenzia a migliorare ulteriormente le proprie prestazioni in tal senso e a riferire in merito ai progressi compiuti nel quadro del seguito dato al discarico 2012;

Audit interno

14. prende atto, da quanto indicato dall'Agenzia, che il servizio di audit interno (SAI) della Commissione ha effettuato nel 2012 una revisione limitata dei progetti informatici che ha portato a due raccomandazioni molto importanti; rileva che il SAI ha inoltre effettuato una valutazione dei progressi compiuti dall'Agenzia nell'attuazione delle sue raccomandazioni derivanti dall'audit precedente (2006-2011); osserva che il SAI ha confermato che l'Agenzia ha attuato adeguatamente 22 delle 23 raccomandazioni e che, stando all'Agenzia, la raccomandazione rimanente è stata attuata ed è in attesa di valutazione finale del SAI;

Prestazioni

15. chiede che l'Agenzia comunichi i risultati e l'impatto delle sue attività sui cittadini europei in modo accessibile, principalmente attraverso il suo sito web;
16. rimanda, per le altre osservazioni che accompagnano la sua decisione sul discarico e che sono di carattere orizzontale, alla sua risoluzione del 3 aprile 2014 ⁽¹⁾ sui risultati, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0299 (cfr. pagina 359 della presente Gazzetta ufficiale).

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2012**

(2014/570/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽³⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, in particolare l'articolo 60,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0221/2014),
1. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2012;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per l'esercizio 2012**

(2014/571/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Ufficio ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 35,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0187/2014),
1. concede il discharge al direttore esecutivo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 73.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo relativi all'esercizio 2012,
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Ufficio ⁽¹⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
- visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
- visto il regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 35,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
- visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
- visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0187/2014),

- A. considerando che l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (di seguito «l'Ufficio») ha acquisito l'autonomia finanziaria il 20 settembre 2012 e che fino a tale data il suo bilancio è stato eseguito dalla Commissione;
- B. considerando che, secondo i suoi stati finanziari, il bilancio dell'Ufficio per l'esercizio 2012 ammontava a 10 000 000 EUR;
- C. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Ufficio per l'esercizio 2012, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni

1. osserva che il sistema contabile dell'Ufficio non è stato ancora convalidato dal contabile interno;

Gestione finanziaria e di bilancio

2. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2012 hanno portato a un tasso di esecuzione del bilancio pari al 69,02 % e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 41,20 %;

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 73.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

Impegni e riporti

3. rileva che i fabbisogni di bilancio per il 2012 sono stati notevolmente sovrastimati, dal momento che sono stati impegnati solo 4 800 000 EUR dei 7 000 000 EUR trasferiti al momento in cui è stata concessa l'autonomia finanziaria;
4. osserva con preoccupazione che sono stati riportati stanziamenti impegnati per un ammontare di 3 200 000 EUR, il che rappresenta il 65,13 % del totale degli stanziamenti impegnati per il periodo di autonomia finanziaria; rammenta all'Ufficio che un elevato livello di riporti è in contrasto con il principio dell'annualità del bilancio; invita pertanto l'Ufficio a migliorare le proprie prestazioni a riguardo; riconosce, tuttavia, che i riporti riguardano innanzitutto le fatture non ancora ricevute o pagate a fine esercizio e i rimborsi di costi relativi ad esperti ancora pendenti; riconosce inoltre che circa 800 000 EUR riguardano lavori di rinnovo eseguiti presso i locali dell'Ufficio nel 2012, per i quali i pagamenti verranno effettuati dopo il collaudo definitivo;
5. osserva con preoccupazione che un riporto pari a 200 000 EUR non era coperto da un impegno giuridico (contratto) ed era pertanto irregolare; invita l'Ufficio a informare l'autorità di scarico circa i provvedimenti adottati per evitare in futuro situazioni analoghe;

Storni

6. rileva con soddisfazione che, stando alla relazione annuale di attività e alle risultanze degli audit della Corte dei conti, nel 2012 il livello e il carattere degli storni sono rimasti entro i limiti delle regole finanziarie;

Procedure di appalto e di assunzione

7. osserva che, per quanto riguarda l'esercizio 2012, né le operazioni incluse nel campione né altre risultanze dell'audit hanno dato luogo nella relazione annuale di audit della Corte dei conti a osservazioni sulle procedure di appalto dell'Ufficio;
8. rileva che, nella relazione annuale di audit per il 2012, la Corte dei conti non ha inserito osservazioni riguardanti le procedure di assunzione dell'Ufficio;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza

9. prende atto, sulla base delle informazioni fornite dall'Ufficio, che esso ha adottato una politica in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi finalizzata a definire diversi principi, procedure e strumenti volti a prevenire, individuare e gestire le situazioni in cui si verificano simili conflitti;
10. osserva che i curricula vitae e le dichiarazioni di interesse dei membri del consiglio di amministrazione e degli alti dirigenti, come pure le dichiarazioni di interesse del direttore esecutivo, non sono disponibili al pubblico; invita l'Ufficio a porre urgentemente rimedio a tale situazione;

Controlli interni

11. prende atto della mancanza di un inventario fisico e del fatto che il 20 % dei pagamenti è stato erogato dopo i termini ultimi stabiliti dal regolamento finanziario; osserva che 10 delle 16 norme di controllo interno non sono state ancora pienamente attuate; prende atto delle spiegazioni fornite dall'Ufficio riguardo alle circostanze eccezionali verificatesi nell'esercizio 2012, durante il quale, nel mese di settembre, l'Ufficio ha acquisito l'indipendenza finanziaria dalla Commissione (DG Home);

Prestazioni

12. chiede che l'Ufficio comunichi i risultati e l'impatto delle sue attività sui cittadini europei in modo accessibile, principalmente attraverso il suo sito web;
13. ritiene che, come minimo, la relazione annuale di attività dell'Ufficio debba essere resa pubblica in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea e non solo in inglese, come avviene attualmente; reputa opportuno che le versioni tedesca e francese siano messe a disposizione in un primo tempo, qualora non fosse possibile pubblicare immediatamente la relazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione;
14. rinvia, per le altre osservazioni di carattere orizzontale che accompagnano la decisione sul scarico, alla sua risoluzione del 3 aprile 2014 ⁽¹⁾ sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0299 (cfr. pagina 359 della presente Gazzetta ufficiale).

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sulla chiusura dei conti dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per l'esercizio 2012**

(2014/572/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Ufficio ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 35,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0187/2014),
1. approva la chiusura dei conti dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per l'esercizio 2012;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 73.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328, del 7.12.2013, pag. 42.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 3 aprile 2014
sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità bancaria europea per l'esercizio 2012
(2014/573/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Autorità bancaria europea relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità bancaria europea relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Autorità ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), in particolare l'articolo 64,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0220/2014),
1. concede il discharge al direttore esecutivo dell'Autorità bancaria europea per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Autorità bancaria europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 80.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità bancaria europea per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Autorità bancaria europea relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità bancaria europea relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Autorità ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), in particolare l'articolo 64,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni sul discharge,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0220/2014),
- A. considerando che, secondo i suoi rendiconti finanziari, il bilancio definitivo dell'Autorità bancaria europea («l'Autorità») per l'esercizio 2012 ammontava a 20 747 000 EUR, con un aumento del 63,56 % rispetto al 2011; che tale incremento è dovuto al fatto che l'Autorità è di recente istituzione;
- B. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto ragionevoli garanzie in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Autorità relativi all'esercizio 2012 nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;
1. rammenta che il Parlamento ha svolto un ruolo determinante nell'istituzione dell'Autorità, oltre che dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, in quanto componente della triade di autorità di vigilanza europee in ambito economico e finanziario che sono ancora in fase di avviamento; è quindi del parere che sia tuttora necessario un migliore coordinamento a livello europeo;

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 80.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

Osservazioni sulla legittimità e la regolarità delle operazioni

2. rileva con preoccupazione che l'Autorità accorda al personale con figli che frequentano la scuola primaria o secondaria un contributo scolastico integrativo, per un totale di circa 76 000 EUR nel 2012, in aggiunta all'apposita indennità prevista dallo Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in appresso «lo Statuto»), in modo che possano far fronte alle più elevate tasse scolastiche; osserva che tali contributi, non essendo previsti dallo Statuto, sono considerati irregolari dalla Corte dei conti; riconosce tuttavia che tale situazione è dovuta alla mancanza di Scuole europee nella città che ospita l'Autorità e che la finalità dei suddetti contributi integrativi è di garantire la parità di trattamento dei dipendenti dell'Autorità nel quadro dello Statuto;

Gestione finanziaria e di bilancio

3. osserva che il livello degli stanziamenti impegnati è stato complessivamente pari all'89 %, con variazioni che vanno dall'84 % per il Titolo I (spese per il personale), all'86 % per il Titolo II (spese amministrative), al 100 % per il Titolo III (spese operative);
4. constata con preoccupazione che i riporti di stanziamenti impegnati sono stati cospicui per il Titolo II (45 %); riconosce che si tratta di una circostanza imputabile principalmente a ragioni che esulano dal controllo dell'Autorità, come ad esempio il tentativo infruttuoso di trovare una nuova sede e i ritardi registrati nell'attuazione di alcuni progetti informatici per i quali era difficile ottenere le informazioni necessarie dall'organizzazione che ha preceduto l'Autorità;
5. prende atto con preoccupazione degli elevati riporti di stanziamenti impegnati per il Titolo III (85 %); riconosce che si tratta di una situazione verificatasi soprattutto a causa della complessità e della lunga durata di due procedure di appalto riguardanti l'informatica, che si sono svolte secondo i piani, dei ritardi nel lancio e nell'attuazione di altri tre progetti informatici e della fatturazione tardiva di alcuni servizi informatici da parte dei fornitori;
6. sottolinea che i compiti aggiuntivi attribuiti all'Autorità, al pari di quelli previsti per il futuro nell'ambito delle proposte legislative sulle quali non è ancora stato raggiunto un accordo, renderanno necessari aumenti di bilancio e nuove risorse man mano per permettere all'Autorità di svolgere correttamente il proprio ruolo di vigilanza; ritiene che ciò sia estremamente importante alla luce della probabilità che in futuro i compiti affidati all'Autorità siano progressivamente ampliati; osserva che gli eventuali aumenti delle risorse umane dovrebbero essere preceduti o accompagnati, laddove possibile, da sforzi di razionalizzazione, quali la redistribuzione dei posti, in un'ottica di maggiore efficienza;
7. osserva che gli attuali accordi di finanziamento dell'Autorità, basati su un sistema di finanziamento misto, non sono flessibili, generano oneri amministrativi superflui e sono potenzialmente in grado di compromettere la sua indipendenza;

Storni

8. rileva con soddisfazione che, stando alla relazione annuale di attività e alle risultanze dell'audit della Corte dei conti, nel 2012 il livello e la natura degli storni sono rimasti entro i limiti imposti dalle regole finanziarie; si congratula inoltre con l'Autorità per la sua buona programmazione finanziaria;

Procedure di appalto e di assunzione

9. constata con preoccupazione che la Corte dei conti ha rilevato una serie di lacune nelle procedure di assunzione sottoposte ad audit per quanto attiene alla trasparenza e alla parità di trattamento, in particolare per il fatto che ai candidati è stato attribuito un punteggio globale, invece che un punteggio per ogni criterio di selezione, e che non vi sono stati elementi atti a dimostrare che i quesiti per le prove scritte e orali fossero stati stabiliti prima della data degli esami;

Prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse e trasparenza

10. si compiace dell'adozione di orientamenti etici da parte dell'Autorità; osserva che tali orientamenti sono stati elaborati congiuntamente con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati; riconosce che l'Autorità sta mettendo a punto la sua strategia in materia di conflitti d'interesse; invita l'Autorità a informare l'autorità di scarico in merito all'adozione della strategia stessa;
11. osserva che i CV e le dichiarazioni di interessi dei membri del consiglio di amministrazione e del consiglio delle autorità di vigilanza, così come le dichiarazioni di interessi del direttore esecutivo e degli alti dirigenti, non sono accessibili al pubblico; invita pertanto l'Autorità a porre urgentemente rimedio a tale situazione;

Controlli interni

12. osserva che, in linea con la strategia dell'Autorità in materia di tecnologie dell'informazione quale definita dall'organizzazione che l'ha preceduta, i principali sistemi informatici dell'Autorità sono stati affidati a un fornitore di servizi esterno fino a dicembre 2013; invita l'Autorità a far sapere all'autorità di scarico, nel quadro del seguito da dare al scarico 2012, se i potenziali rischi legati al carattere limitato del controllo e della vigilanza dell'Autorità sui suoi sistemi informatici sono stati opportunamente attenuati;

Audit interno

13. apprende dall'Autorità che nel febbraio 2012 il servizio di audit interno della Commissione (SAI) ha effettuato un'approfondita valutazione del rischio all'interno dell'Autorità al fine di determinare le priorità in materia di audit per gli esercizi successivi; constata che il SAI ha identificato i rischi più importanti legati ai processi dell'Autorità definendo altresì un piano di audit strategico per il periodo 2013-2015 comprendente un elenco degli elementi che saranno oggetto di audit in futuro; osserva che l'Autorità ha messo a punto un piano d'azione per affrontare gli elevati rischi individuati in taluni settori e che il piano è stato discusso e concordato con il SAI; rileva che il SAI dovrà dare seguito alle corrispondenti azioni intraprese dall'Autorità in occasione della prossima valutazione del rischio approfondita; fa notare che il piano di audit strategico del SAI per il periodo 2013-2015 è stato approvato dal direttore esecutivo dell'Autorità e dal suo consiglio di amministrazione; osserva che il SAI ha deciso di effettuare, in futuro, un esame limitato dell'applicazione delle norme di controllo interno da parte dell'Autorità, in linea con il proprio piano di audit strategico per il periodo 2013-2015;

Prestazioni

14. chiede che l'Autorità renda noti, in maniera accessibile e principalmente attraverso il suo sito Internet, i risultati della sua attività e le relative ripercussioni sui cittadini europei;
15. rimanda, per le altre osservazioni che accompagnano la sua decisione sul scarico e che sono di carattere orizzontale, alla sua risoluzione del 3 aprile 2014 ⁽¹⁾ sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0299 (cfr. pagina 359 della presente Gazzetta ufficiale).

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sulla chiusura dei conti dell'Autorità bancaria europea per l'esercizio 2012**

(2014/574/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Autorità bancaria europea relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità bancaria europea relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Autorità ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), in particolare l'articolo 64,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0220/2014),
1. approva la chiusura dei conti dell'Autorità bancaria europea per l'esercizio 2012;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Autorità bancaria europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 80.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2012**

(2014/575/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte del Centro ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 23,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0224/2014),
1. concede il discharge al direttore del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 89.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte del Centro ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 23,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discharge,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0224/2014),
- A. considerando che, secondo i suoi stati finanziari, il bilancio definitivo del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (di seguito il «Centro») per l'esercizio 2012 ammontava a 58 200 000 EUR, importo che rappresenta un aumento del 2,72 % rispetto al 2011;
- B. considerando che il contributo complessivo dell'Unione al bilancio del Centro per il 2012 ammontava a 56 727 000 EUR, importo che rappresenta un aumento del 2,40 % rispetto al 2011;
- C. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali del Centro relativi all'esercizio 2012, nonché alla legittimità e alle regolarità delle operazioni sottostanti;

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 89.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

Seguito dato al disarcio 2011

1. ricorda che la Corte dei conti ha formulato un giudizio con riserva sulla legittimità e la regolarità delle operazioni del Centro per l'esercizio 2011, in quanto il Centro non ha rispettato l'importo massimo di un contratto quadro del 2009, in base al quale il Centro poteva firmare contratti specifici con fornitori selezionati fino ad un massimo di 9 000 000 EUR; rileva, tuttavia, che alla fine del 2011, erano stati eseguiti pagamenti per 12 200 000 EUR;
2. apprende dal Centro che le azioni correttive intraprese sono state completate;
3. prende atto dalla relazione della Corte dei conti che i pagamenti eseguiti nel 2012 per un importo di 5 200 000 EUR sono imputabili a carenze relative agli esercizi precedenti, in quanto il massimale stabilito dal contratto quadro non veniva rispettato; sottolinea, tuttavia, che considerando l'azione correttiva intrapresa dal Centro nel 2012, la Corte dei conti non ha espresso un giudizio con riserva sulla legittimità e la regolarità delle operazioni per il 2012;

Gestione finanziaria e di bilancio

4. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2012 hanno portato a un tasso di esecuzione del bilancio pari al 93,91 %; constata che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 7,26 % e che i tassi di esecuzione del bilancio sono stati soddisfacenti per il Titolo I (Spese per il personale) e il Titolo II (Spese amministrative), pari rispettivamente al 97 % e all'80 % degli stanziamenti impegnati;
5. apprende dalla Corte dei conti che nel 2012 il Centro ha concesso sovvenzioni ad istituti di ricerca e a singoli individui e che la spesa totale per le sovvenzioni è ammontata a 752 000 EUR, pari all'1,4 % delle spese operative del 2012; è preoccupato per il fatto che il Centro di solito non ottiene alcun documento che comprovi l'ammissibilità e l'esattezza delle spese dichiarate dai beneficiari; osserva che mentre il Centro ha adottato una strategia di verifica ex post e ne ha pianificato l'attuazione nel 2012, non è ancora stata svolta alcuna verifica ex post sulla spesa per le sovvenzioni del 2012; constata che, per quanto riguarda le operazioni controllate dalla Corte dei conti, il Centro ha ottenuto, per conto della Corte, la documentazione giustificativa che ha fornito una garanzia ragionevole quanto alla legittimità e alla regolarità di tali operazioni;
6. è consapevole del fatto che il Centro riceve i finanziamenti tramite il bilancio della Commissione; invita, tuttavia, il Centro a chiarire, nelle comunicazioni interne ed esterne, che riceve fondi messi a disposizione dal bilancio dell'Unione (sovvenzioni dell'Unione) e non attraverso sovvenzioni della Commissione;

Impegni e riporti

7. osserva che l'audit annuale della Corte dei conti ha rilevato che il livello degli stanziamenti riportati per il Titolo III è elevato attestandosi a 8 300 000 EUR; constata che tale situazione non è riconducibile ai ritardi nell'attuazione del programma di lavoro annuale del Centro, bensì al carattere pluriennale delle attività svolte; osserva che il Centro ha adottato un modulo di pianificazione di bilancio che è direttamente collegato al programma di lavoro annuale e che i pagamenti sono stati programmati ed eseguiti in linea con le esigenze operative;

Storni

8. rileva con soddisfazione che, stando alla relazione annuale di attività e alle risultanze dell'audit della Corte dei conti, nel 2012 il livello e il carattere degli storni sono rimasti entro i limiti delle regole finanziarie e si compiace con il Centro per la sua sana programmazione finanziaria;

Procedure di appalto e di assunzione

9. osserva che, per quanto riguarda l'esercizio 2012, né le operazioni incluse nel campione né altre risultanze dell'audit hanno dato luogo, nella relazione annuale di audit della Corte dei conti, a osservazioni sulle procedure di appalto del Centro;
10. osserva che, nella relazione annuale di audit per il 2012, la Corte dei conti non ha inserito osservazioni riguardanti le procedure di assunzione del Centro;
11. prende atto che, entro la fine del 2012, sono stati coperti 187 posti su 200 e che il Centro ha assunto 91 agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati; riconosce che il tasso di occupazione è migliorato rispetto al 2011;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza

12. prende atto che una versione rivista della strategia globale in materia di indipendenza del Centro sarà adottata dal Consiglio di amministrazione del Centro nel 2014;
13. osserva che i curricula vitae dei membri del Consiglio di amministrazione e del Forum consultivo non sono disponibili al pubblico; invita il Centro a porre urgentemente rimedio a tale situazione;

Audit interno

14. apprende dal Centro che nel 2012 il Servizio di audit interno della Commissione ha effettuato un audit sulla gestione delle risorse umane, allo scopo di valutare e di fornire una garanzia indipendente sulla concezione e l'effettiva applicazione del sistema di controllo interno riguardante la gestione delle risorse umane; rileva che l'audit ha portato alla formulazione di una raccomandazione classificata come «molto importante» per quanto riguarda gli indicatori di performance per misurare il conseguimento di obiettivi individuali (già attuata) e di sei raccomandazioni classificate come «importanti», cinque delle quali sono già state attuate; osserva, inoltre, che rimane in sospeso una raccomandazione «importante» contenuta in un audit precedente sulla gestione finanziaria;

Prestazioni

15. chiede che il Centro comunichi i risultati e l'impatto delle sue attività sui cittadini europei in modo accessibile, principalmente attraverso il suo sito web;
16. rinvia, per le altre osservazioni di carattere orizzontale che accompagnano la decisione sul discarico, alla sua risoluzione del 3 aprile 2014 ⁽¹⁾ sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0299 (cfr. pagina 359 della presente Gazzetta ufficiale).

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sulla chiusura dei conti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2012**

(2014/576/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte del Centro ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 23,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0224/2014),
1. approva la chiusura dei conti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2012;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 89.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche per l'esercizio 2012**

(2014/577/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea delle sostanze chimiche ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 97,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0229/2014),
1. concede il discharge al direttore dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 97.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche relativi all'esercizio 2012,
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
- visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽³⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 208,
- visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea delle sostanze chimiche ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 97,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
- visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
- viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discharge,
- visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0229/2014),

- A. considerando che, stando alla relazione della Corte dei conti, il bilancio definitivo dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche (in appresso «l'Agenzia») per l'esercizio 2012 ammontava a 98 900 000 EUR, pari ad un aumento del 6,12 % rispetto al 2011,
- B. considerando che l'Agenzia ha ricevuto sussidi dell'Unione pari a 4 184 040 EUR da parte della Commissione, nonché una somma di prefinanziamento pari a 500 000 EUR dalla DG Ambiente come compensazione contrattuale per attività preparatorie per il regolamento sui biocidi e un prefinanziamento IPA pari a 185 676 EUR,
- C. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia per l'esercizio 2012, nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti,

Seguito dato al discharge 2011

1. constatata dalla relazione annuale della Corte dei conti che due azioni correttive intraprese a seguito delle osservazioni formulate per l'esercizio precedente sono contrassegnate come «in corso», mentre altre due azioni sono contrassegnate come «completate»;

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 97.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

2. apprende dall'Agenzia che:

- nel 2013, è stata istituita ed attuata una politica formale sulla «gestione delle immobilizzazioni» ed è stato creato un comitato per il ritiro delle immobilizzazioni, il cui compito è quello di fornire pareri consultivi in materia,
- nel 2013, sono state introdotte nuove procedure di selezione e assunzione per ovviare alle carenze registrate in materia ed è stato completato un progetto per quanto riguarda la riorganizzazione dei fascicoli personali;
- al fine di ridurre il rischio di possibili conflitti di interesse, sono state adottate le seguenti misure, ossia stabilire principi e linee guida generali per i comitati e i forum, fornire orientamenti per i presidenti dei comitati e dei forum sulle possibili misure di attenuazione, rivedere i criteri di ammissibilità per gli organi dell'Agenzia, sviluppare uno strumento elettronico per la gestione delle dichiarazioni di interesse, fornire corsi di formazione obbligatori per il personale e la gestione dell'Agenzia e svolgere un audit esterno delle politiche e delle procedure per la gestione dei conflitti di interesse,

Gestione finanziaria e di bilancio

3. rileva che i tassi di esecuzione del bilancio per l'esercizio 2012 sono stati soddisfacenti per i Titoli I e II; osserva con preoccupazione che il tasso degli stanziamenti impegnati riportati è stato elevato per il Titolo III (pari al 50 % - 11 300 000 EUR); riconosce che ciò riguarda principalmente il carattere pluriennale di importanti progetti di sviluppo delle tecnologie dell'informazione (3 700 000 EUR), le valutazioni delle sostanze con una scadenza regolamentare annuale fissata a febbraio N +1 (1 800 000 EUR), le traduzioni non ancora consegnate alla fine dell'anno (1 300 000 EUR) e l'avvio di due nuove attività, Biocidi (1 200 000 EUR) e PIC (1 300 000 EUR), nella seconda metà dell'anno;
4. osserva che per il secondo anno consecutivo l'Agenzia non ha ricevuto alcun contributo a titolo del bilancio dell'UE per il 2012, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) ⁽¹⁾; rileva che le entrate di bilancio derivanti da diritti e oneri in termini di contante ricevuto ammontano a 26 611 825 EUR; osserva che, per le azioni preparatorie relative all'attuazione delle attività relative ai biocidi e di quelle relative al previo assenso informato (PIC), è stato erogato un importo pari a 4 184 040 EUR a carico del bilancio dell'UE; sottolinea che tale importo rappresenta lo 0,003 % del bilancio generale dell'Unione;
5. esprime soddisfazione per il lavoro svolto dall'Agenzia nel dare attuazione alla legislazione dell'Unione sulle sostanze chimiche nell'ambito del proprio ruolo giuridico e delle proprie responsabilità; apprezza che la riserva pari a 230 198 367 EUR nel 2012 (280 565 807 EUR nel 2011) derivante dal reddito da tasse sarà utilizzata entro il 2015 al più tardi, come previsto da REACH e CLP; rileva che la riserva è gestita attraverso accordi sul livello dei servizi con due diverse banche (la BEI e la banca centrale della Finlandia), in conformità delle norme approvate dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia;

Storni

6. rileva che, stando alla relazione annuale di attività e alle risultanze della Corte dei conti, il livello e la natura degli storni nel 2012 sono rimasti entro i limiti delle regole finanziarie; si compiace con l'Agenzia per la sua sana programmazione finanziaria;

Procedure di appalto e di assunzione

7. osserva che, in relazione all'esercizio 2012, né le operazioni incluse nel campione né altre risultanze dell'audit hanno dato luogo nella relazione annuale di audit della Corte dei conti a osservazioni sulle procedure di appalto dell'Agenzia;
8. osserva che, nella relazione annuale di audit per il 2012, la Corte dei conti non ha inserito osservazioni riguardanti le procedure di assunzione dell'Agenzia;
9. indica che sono stati coperti 447 posti su 470 disponibili e che alla fine del 2012 erano impiegati presso l'Agenzia 65 tra agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza

10. rileva che, conformemente a una raccomandazione dell'autorità di discarico, nella sua relazione annuale di attività 2013 l'Agenzia farà figurare informazioni e dati statistici sulla gestione dei conflitti di interessi;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

11. osserva che i curricula e le dichiarazioni di interessi di taluni membri del consiglio di amministrazione non sono disponibili al pubblico; apprende dall'Agenzia che i curricula mancanti riguardano principalmente i membri che sono in fase di sostituzione, ma sottolinea che non è stata fornita alcuna spiegazione per le dichiarazioni di interessi mancanti; invita l'Agenzia a porre urgentemente rimedio a tale situazione;

Controlli interni

12. deplora il fatto che i risultati dell'inventario fisico presentino gravi carenze nella tutela e nel monitoraggio delle immobilizzazioni e che non esista alcuna procedura di monitoraggio per software e componenti interni (2 370 articoli su 5 878 immobilizzazioni TIC registrate); esprime preoccupazione, inoltre, per il fatto che non si riescano a trovare 306 articoli, di cui 93 computer portatili e 29 computer; invita l'Agenzia a porre rimedio a questa situazione e a darvi un seguito adeguato prima di avviare la procedura di scarico 2013;

Audit interno

13. apprende dall'Agenzia che, nel 2012, il Servizio di audit interno della Commissione (IAS) ha condotto una valutazione dei rischi moderati, che è stata approvata dall'Agenzia; rileva che l'IAS ha altresì effettuato un audit sulle relazioni con le parti interessate e la comunicazione esterna, che l'Agenzia ha accettato tutte le raccomandazioni della relazione finale di audit e ha elaborato un piano d'azione per la loro attuazione e che l'IAS ha attestato l'adeguatezza del piano; osserva che l'IAS ha inoltre rivisto le sue precedenti raccomandazioni e ha concluso quelle sono state attuate e le ha chiuse; osserva che dagli audit di follow-up sui piani d'azione è emerso che cinque raccomandazioni rimangono parzialmente attuate, due delle quali prioritarie poiché molto importanti;

Prestazioni

14. si attende che l'Agenzia presenti alla Commissione, al Parlamento e al Consiglio un'analisi circostanziata delle eventuali misure volte a migliorare l'applicazione di REACH al fine di:
 - ridurre l'onere amministrativo per le imprese,
 - ridurre l'incertezza nella procedura di autorizzazione, ad esempio mediante misure atte a rendere più prevedibile l'esito delle procedure REACH,
 - rafforzare la proporzionalità delle procedure REACH, includendo considerazioni sulla limitazione della portata delle analisi delle sostanze alternative,
 - creare fiducia nelle procedure REACH, includendo considerazioni sulla prevenzione dell'addebito retroattivo nel contesto delle domande congiunte e dei dichiaranti capofila,
 - accrescere la certezza giuridica, includendo considerazioni sulla definizione dei criteri di ammissibilità delle domande congiunte;
15. chiede che l'Agenzia comunichi i risultati e l'impatto delle sue attività sui cittadini europei in modo accessibile, principalmente attraverso il suo sito web;
16. rimanda, per le altre osservazioni che accompagnano la sua decisione sul scarico e che sono di carattere orizzontale, alla sua risoluzione del 3 aprile 2014 ⁽¹⁾ sui risultati, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0299 (cfr. pagina 359 della presente Gazzetta ufficiale).

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche per l'esercizio 2012**

(2014/578/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽³⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea delle sostanze chimiche ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 97,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0229/2014),
1. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche per l'esercizio 2012;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 97.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2012**

(2014/579/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per l'ambiente relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0235/2014),
1. concede il discharge al direttore esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 106.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per l'ambiente relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - viste le sue precedenti decisioni di discharge e le risoluzioni in materia,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0235/2014),
- A. considerando che, stando ai suoi stati finanziari, il bilancio definitivo dell'Agenzia europea dell'ambiente (in appresso «l'Agenzia») per l'esercizio 2012 ammontava a 41 700 000 EUR, importo che rappresenta un aumento dell'1,25 % rispetto al 2011;
- B. considerando che, secondo i suoi stati finanziari, il contributo dell'Unione al bilancio dell'Agenzia per il 2012 ammontava a 35 363 354,85 EUR, importo che rappresenta una diminuzione dello 0,23 % rispetto al 2011;
- C. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia per l'esercizio 2012, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;
1. accoglie favorevolmente il fatto che l'Agenzia abbia portato a termine tutte le azioni che sono conseguite dalle osservazioni precedentemente formulate dalla Corte dei conti;

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 106.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

Bilancio e gestione finanziaria

2. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio attuati nel corso dell'esercizio 2012 hanno portato a un tasso di esecuzione del bilancio del 99,19 % e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato pari all'89,41 %;
3. sottolinea che il contributo dell'Unione al bilancio dell'Agenzia per il 2012 rappresenta lo 0,026 % del bilancio complessivo dell'Unione;
4. si rammarica che le spese di missione del direttore esecutivo dell'Agenzia per l'esercizio 2012 siano state considerevolmente più elevate di quelle dei direttori delle altre agenzie; invita l'Agenzia a fornire un'ulteriore spiegazione per tale situazione all'autorità di scarico nell'ambito del seguito dato al scarico 2012;

Impegni e riporti

5. riconosce che l'audit annuale della Corte dei conti non ha rilevato nulla di particolare per quanto riguarda il livello dei riporti nel 2012; si congratula con l'Agenzia per aver rispettato il principio dell'annualità e proceduto all'esecuzione tempestiva del suo bilancio;

Storni

6. rileva con soddisfazione che, stando alla relazione annuale di attività e alle risultanze dell'audit della Corte dei conti, nel 2012 il livello e il carattere degli storni sono rimasti entro i limiti delle regole finanziarie; si compiace con l'Agenzia per la sua sana programmazione finanziaria;

Procedure di appalto e di assunzione

7. osserva che, in relazione all'esercizio 2012, né le operazioni incluse nel campione né altre risultanze dell'audit hanno dato luogo nella relazione annuale di audit della Corte dei conti a osservazioni sulle procedure di appalto dell'Agenzia;
8. osserva che, nella relazione annuale di audit per il 2012, la Corte dei conti non ha inserito osservazioni riguardanti le procedure di assunzione dell'Agenzia;
9. prende atto che l'Agenzia ha provveduto a coprire 131 posti su 136 e ha assunto 86 agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati entro la fine del 2012; accoglie favorevolmente il miglioramento del tasso di occupazione dell'Agenzia rispetto al 2011;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza

10. constata che l'Agenzia effettuerà una valutazione per individuare il suo grado di esposizione al fine di rafforzare o integrare la politica sulla gestione e la prevenzione dei conflitti di interesse e di valutare l'attuazione e il monitoraggio di tale politica nonché la presentazione di relazioni in materia, durante il primo trimestre del 2014 in base agli orientamenti della Commissione sulla prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse nelle agenzie decentrate dell'UE; invita l'Agenzia a informare l'autorità di scarico in merito ai risultati della valutazione quando saranno disponibili;
11. osserva che i curricula vitae e le dichiarazioni di interessi dei membri del consiglio di amministrazione, dei membri del comitato scientifico, del direttore esecutivo e dell'alta dirigenza non sono disponibili al pubblico; invita l'Agenzia a porre urgentemente rimedio a tale situazione;
12. osserva che l'Agenzia ha riesaminato la sua politica riguardante i potenziali conflitti di interesse; prende nota del fatto che i relativi dettagli fanno parte degli obblighi che incombono ai funzionari e agli altri agenti dell'Agenzia a norma dello statuto dei funzionari e del regime applicabile, e che tali informazioni sono illustrate in modo chiaro sul sito web dell'Agenzia; rileva inoltre che i membri del comitato scientifico, oltre a dover sottoscrivere una dichiarazione di impegno all'inizio del loro mandato, sono anche tenuti a firmare una dichiarazione annuale sui conflitti di interessi;

Controlli interni

13. osserva con preoccupazione che nel 2012 l'Agenzia ha concesso sovvenzioni nell'ambito di tre programmi principali a consorzi costituiti da istituzioni e organismi ambientali in Europa, organizzazioni delle Nazioni Unite e organizzazioni ambientali nazionali; osserva che nel 2012, la spesa totale per le sovvenzioni è ammontata a 11 900 000 EUR, pari al 27 % del totale delle spese operative; osserva che, sebbene le verifiche ex ante espletate dall'Agenzia prima di procedere al rimborso delle spese dichiarate dai beneficiari consistano in un'analisi documentale delle dichiarazioni di spesa, questa generalmente non ottiene dai beneficiari alcuna documentazione a sostegno dell'ammissibilità e dell'esattezza delle spese dichiarate per il personale, che rappresentano la parte più rilevante delle spese;

14. deplora che gli attuali controlli forniscano soltanto una garanzia limitata alla direzione dell'Agenzia per quel che riguarda l'ammissibilità e l'esattezza delle spese dichiarate dai beneficiari; ritiene che una verifica su base casuale della documentazione giustificativa per le spese di personale e una maggiore copertura dei beneficiari mediante verifiche in loco potrebbero accrescere in misura considerevole le garanzie; esorta l'Agenzia ad adottare provvedimenti a tal fine e a riferire all'autorità di scarico in merito ai progressi compiuti;

Prestazioni

15. chiede che l'Agenzia comunichi i risultati e l'impatto delle sue attività sui cittadini europei in modo accessibile, principalmente attraverso il suo sito web;
16. rimanda, per le altre osservazioni che accompagnano la sua decisione sul scarico e che sono di carattere orizzontale, alla sua risoluzione del 3 aprile 2014 ⁽¹⁾ sui risultati, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0299 (cfr. pagina 359 della presente Gazzetta ufficiale).

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 3 aprile 2014
sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2012
(2014/580/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti annuali dell'Agenzia europea per l'ambiente relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0235/2014),
1. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2012;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 106.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea di controllo della pesca per l'esercizio 2012**

(2014/581/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea di controllo della pesca relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea di controllo della pesca relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un'Agenzia europea di controllo della pesca ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 36,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per la pesca (A7-0233/2014),
1. concede il discharge al direttore esecutivo dell'Agenzia europea di controllo della pesca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore esecutivo dell'Agenzia europea di controllo della pesca, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 113.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea di controllo della pesca per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea di controllo della pesca relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea di controllo della pesca relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un'Agenzia europea di controllo della pesca ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 36,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discharge,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per la pesca (A7-0233/2014),
- A. considerando che, secondo i suoi stati finanziari, il bilancio definitivo dell'Agenzia europea di controllo della pesca (di seguito «l'Agenzia») per l'esercizio 2012 ammontava a 9 216 900 EUR, importo che rappresenta una diminuzione del 28,27 % rispetto al 2011;
- B. considerando che, secondo i suoi stati finanziari, il contributo iniziale dell'Unione al bilancio dell'Agenzia per il 2012 ammontava a 10 216 900 EUR, importo che rappresenta una diminuzione del 13,78 % rispetto al 2011;
- C. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia per l'esercizio 2012, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;
1. riconosce l'importanza delle funzioni svolte dall'Agenzia; ne elogia l'efficacia nell'assolvere i suoi compiti;

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 113.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

2. ribadisce l'importanza del ruolo dell'Agenzia nell'ambito dell'adozione e dell'attuazione della riforma della politica comune della pesca (PCP); mette in risalto il suo significativo contributo all'attuazione degli obiettivi ambiziosi della PCP, segnatamente in relazione alle maggiori esigenze a livello di monitoraggio, controllo e sorveglianza dell'attività di pesca; sottolinea l'importanza futura dei controlli supportati da un bilancio consistente volto a sostenere lo sforzo finanziario supplementare in quest'ambito; esprime la volontà, che condivide con l'Agenzia, di garantire che questo tipo di attività sia adeguatamente coordinato e strutturato in tutti gli Stati membri;
3. rileva che gli obiettivi politici della riforma della PCP implicano un ruolo cruciale dei controlli in futuro e che, pertanto, è importante rafforzare le risorse finanziarie e umane dell'Agenzia nei prossimi anni e garantire che gli importi iscritti nei futuri bilanci siano all'altezza delle crescenti esigenze in materia di controllo e sorveglianza dell'attività di pesca prefigurate nella PCP riformata;

Seguito dato al discarico 2011

4. apprende dall'Agenzia che:
 - l'Agenzia ha migliorato le procedure di appalto attraverso una documentazione e un'archiviazione sistematica delle stime relative al valore dei contratti e mantenendo criteri di selezione il più specifici possibile; rileva che l'Agenzia ha anche definito e applicato la procedura per i beni immateriali;
 - gli avvisi di posto vacante dell'Agenzia includono ora informazioni sulle procedure di ricorso e che l'Agenzia ha altresì apportato le modifiche necessarie alla documentazione relativa alle riunioni del comitato di selezione;

Gestione finanziaria e di bilancio

5. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2012 hanno portato a un tasso di esecuzione del bilancio pari al 96 % e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'83 %;

Impegni e riporti

6. osserva che il livello degli stanziamenti impegnati per i diversi titoli è variato tra il 94 % e il 99 % degli stanziamenti totali, il che indica che gli impegni giuridici erano stati contratti in maniera tempestiva;
7. rileva, tuttavia, che il livello degli stanziamenti impegnati riportati al 2013 è stato elevato per il Titolo II (Spese amministrative) (35 %) e per il Titolo III (Spese operative) (46 %); prende atto che, per il Titolo II, tale situazione è stata causata in larga misura da eventi che sfuggono al controllo dell'Agenzia, quali la fatturazione tardiva dei costi per la locazione degli uffici per il 2012 da parte delle autorità spagnole; rileva inoltre, per far fronte ad accresciute necessità operative nell'ultimo trimestre 2012, l'Agenzia ha ordinato un elevato volume di beni e servizi che dovevano ancora essere forniti alla fine dell'esercizio; constata che, per il Titolo III, l'alto livello di riporti è stato dovuto al notevole carico di lavoro cui l'Agenzia ha dovuto far fronte per l'avvio o la realizzazione di numerosi progetti nel settore delle tecnologie informatiche (IT) nel corso del 2012 e che questo carico di lavoro ha avuto un impatto sulla tempestività con cui sono state realizzate le procedure di appalto nel caso di due progetti IT avviati nel 2012; constata, inoltre, che le spese per i corsi di formazione e le missioni cui hanno partecipato il personale dell'Agenzia e gli esperti nell'ultimo trimestre 2012 sono state rimborsate soltanto all'inizio del 2013;

Storni

8. rileva con soddisfazione che, stando alla relazione annuale di attività e alle risultanze dell'audit della Corte dei conti, nel 2012 il livello e il carattere degli storni sono rimasti entro i limiti delle regole finanziarie e si compiace con l'Agenzia per la sua sana programmazione finanziaria;

Procedure di appalto e di assunzione

9. constata che, in risposta alla relazione della Corte dei conti sull'esercizio 2011, l'Agenzia ha intrapreso azioni correttive nel giugno 2012 allo scopo di migliorare la trasparenza delle procedure di assunzione; osserva che, nel 2012, la Corte dei conti aveva rilevato delle lacune riguardanti tre procedure di assunzione sottoposte ad audit, che erano state iniziate anteriormente alla relazione della Corte sull'esercizio 2011, segnatamente che gli avvisi di posto vacante non informavano i candidati sulle procedure per presentare reclami o ricorsi, che ai candidati veniva attribuito un punteggio globale invece che un punteggio per ogni criterio di selezione e che non vi erano elementi che dimostrassero che i quesiti per le prove scritte e orali fossero stabiliti prima della data dell'esame delle candidature; esprime compiacimento per il fatto che tutte le raccomandazioni espresse dalla Corte dei conti sono state messe in atto;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza

10. prende atto che l'Agenzia valuterà la propria politica sulla prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi sulla base degli orientamenti della Commissione sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti di interesse nelle agenzie decentrate dell'Unione europea; invita l'Agenzia a informare l'autorità di scarico in merito ai risultati della valutazione quando saranno disponibili;
11. osserva che i curricula vitae e le dichiarazioni di interesse dei membri del consiglio di amministrazione e del comitato consultivo, come pure le dichiarazioni di interesse del direttore esecutivo e degli alti dirigenti non sono disponibili al pubblico; invita l'Agenzia a porre urgentemente rimedio a tale situazione;

Audit interno

12. apprende dall'Agenzia che nessuna raccomandazione classificata come «critica» o «molto importante» contenuta nelle precedenti relazioni del Servizio di audit interno (IAS) è rimasta in sospeso e che il seguito dato dall'IAS alle raccomandazioni formulate nel contesto dell'audit sul «Rafforzamento delle capacità» nel 2011 ha consentito all'IAS di giungere alla conclusione che le raccomandazioni sono state attuate in modo adeguato;
13. apprende dall'Agenzia che nel 2012 ha proseguito il lavoro di perfezionamento dei propri indicatori chiave di performance e che la sua relazione annuale per il 2012 contiene indicatori chiave di performance dettagliati per le attività operative; rileva che la struttura di audit interno dell'Agenzia ha svolto un audit limitato delle attività legate alle risorse umane, che ha portato alla formulazione di alcune raccomandazioni, e che l'Agenzia ha adottato misure per porre rimedio alle lacune identificate; esprime soddisfazione per il fatto che la struttura di audit interno ha altresì realizzato un audit relativo al ciclo dei pagamenti (senza formulare raccomandazioni «critiche» o «molto importanti») e ha effettuato una revisione esaustiva dell'applicazione delle norme di controllo interno in seno all'Agenzia;

Prestazioni

14. chiede che l'Agenzia di comunichi i risultati e l'impatto delle sue attività sui cittadini europei in modo accessibile, principalmente attraverso il suo sito web;
15. rinvia, per le altre osservazioni di carattere orizzontale che accompagnano la decisione sul scarico, alla sua risoluzione del 3 aprile 2014 ⁽¹⁾ sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0299 (cfr. pagina 359 della presente Gazzetta ufficiale).

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea di controllo della pesca per l'esercizio 2012**

(2014/582/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea di controllo della pesca relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea di controllo della pesca relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un'Agenzia europea di controllo della pesca ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 36,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per la pesca (A7-0233/2014),
1. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea di controllo della pesca per l'esercizio 2012;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea di controllo della pesca, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 113.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2012**

(2014/583/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Autorità ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 44,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0219/2014),
1. concede il discharge al direttore esecutivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 120.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Autorità ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾ («il regolamento finanziario»), in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 44,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni sul discharge,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0219/2014),
- A. considerando che, stando ai suoi rendiconti finanziari, il bilancio definitivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») per l'esercizio 2012 ammontava a 78 279 000 EUR, con un aumento dell'1,25 % rispetto al 2011; che tale importo rappresenta lo 0,056 % del bilancio complessivo dell'Unione; che l'intera dotazione di bilancio dell'Autorità proviene dal bilancio dell'Unione;
- B. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto ragionevoli garanzie in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Autorità relativi all'esercizio 2012 nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 120.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

Seguito dato al disarcico 2011

1. constatata che, secondo la relazione della Corte dei conti, le azioni correttive intraprese a seguito delle osservazioni formulate per l'esercizio precedente sono «in corso»;
2. apprende dall'Autorità che:
 - rispetto all'esercizio precedente, i miglioramenti nell'attività di pianificazione finanziaria hanno avuto come conseguenza una riduzione degli storni da capitolo a capitolo e dal Titolo I al Titolo II (con una diminuzione degli storni dal 6,81 % al 2,75 % del bilancio complessivo),
 - per migliorare la gestione delle situazioni di conflitto d'interessi, nel dicembre 2011 l'Autorità ha adottato una nuova strategia sull'indipendenza e sul processo decisionale in ambito scientifico, cui ha fatto seguito l'adozione di norme di esecuzione nel marzo 2012,
 - al fine di impedire al proprio personale di andare a occupare posizioni simili nel settore privato oppure in gruppi di pressione collegati, o viceversa, l'Autorità ha attuato una decisione del suo direttore esecutivo in base alla quale il personale che lascia l'Autorità stessa è obbligato a informarla in merito alle trattative con i potenziali datori di lavoro e a qualsiasi cambiamento relativo alla situazione occupazionale nei due anni che seguono la cessazione delle funzioni; constatata che il direttore esecutivo può approvare, approvare a determinate condizioni o vietare l'attività;

Bilancio e gestione finanziaria

3. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2012 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio del 99,30 %, e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'88,00 %; constatata che, rispetto al 2011, le somme impegnate e corrisposte nel 2012 sono aumentate rispettivamente del 2,1 % e dell'8,6 %;
4. constatata che il trasferimento dell'Autorità nei suoi nuovi uffici ha prodotto risparmi per 3 940 000 EUR e che tale importo è stato riassegnato ad attività operative quali la cooperazione scientifica e l'assunzione di personale scientifico;

Affidabilità dei conti

5. osserva che nella sua relazione annuale di audit relativa al 2012 la Corte dei conti ha rilevato che la convalida dei sistemi contabili da parte del contabile dell'Autorità include i sistemi centrali ABAC e SAP, ma non i sistemi locali e l'affidabilità degli scambi di dati tra i sistemi centrali e locali, con conseguenti rischi per quanto riguarda l'affidabilità dei dati contabili; riconosce che il rischio non si è manifestato nell'uso di dati imprecisi da parte del contabile dell'Autorità; auspica, tuttavia, che l'Autorità integri i suoi sistemi locali nel processo di convalida da parte del suo contabile;

Impegni e riporti

6. fa notare che l'audit annuale della Corte dei conti ha rilevato un elevato livello di stanziamenti d'impegno riportati al Titolo II (2 300 000 EUR), pari al 22 % degli stanziamenti del Titolo II, e al Titolo III (5 600 000 EUR), pari al 30 % degli stanziamenti del Titolo III; riconosce che, per quanto riguarda il Titolo II, i riporti effettuati conformemente al piano di gestione dell'Autorità o connessi a pagamenti sospesi per ragioni che esulano dal controllo dell'Autorità stessa ammontavano a 1 100 000 EUR; osserva che, nel caso del Titolo III, in linea con il piano di gestione dell'Autorità sono stati effettuati riporti per 2 100 000 EUR, mentre 830 000 EUR sono stati riportati per ragioni che esulano dal controllo dell'Autorità stessa; ricorda a quest'ultima che occorre rispettare il principio dell'annualità;

Storni

7. rileva con soddisfazione che, stando alla relazione annuale di attività e alle risultanze dell'audit della Corte dei conti, nel 2012 il livello e il carattere degli storni sono rimasti entro i limiti imposti dalle regole finanziarie; si congratula con l'Autorità per la sua buona pianificazione finanziaria;

Procedure di appalto e di assunzione

8. osserva che, in relazione all'esercizio 2012, né le operazioni incluse nel campione né altre risultanze di audit hanno dato luogo nella relazione annuale di audit della Corte dei conti a osservazioni sulle procedure di appalto dell'Autorità;
9. rileva che, nella relazione annuale di audit per il 2012, la Corte dei conti non ha inserito alcuna osservazione riguardante le procedure di assunzione dell'Autorità;
10. osserva che, alla fine del 2012, erano stati coperti 342 posti su 355 e che l'Autorità aveva assunto 124 agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati; riconosce un miglioramento del tasso di occupazione dell'Autorità rispetto al 2011;
11. prende atto con soddisfazione dell'interesse pubblico nel processo decisionale in seno all'Autorità, che si svolge nel rispetto del ruolo e delle sue responsabilità alla stessa attribuiti dalla legislazione; rileva che, attualmente, il 70 % delle risorse umane dell'Autorità è assegnato alle attività scientifiche, alla valutazione e alla raccolta dati; incoraggia l'Autorità a proseguire in tale direzione;

Prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse e trasparenza

12. ritiene che la procedura dell'Autorità per la valutazione di eventuali conflitti d'interesse, nell'ambito della quale le dichiarazioni di interesse sono vagliate dai capi unità e generalmente valutate caso per caso, sia onerosa e opinabile, e che dia quindi adito a interrogativi circa la sua credibilità ed efficacia; osserva con preoccupazione che nemmeno la revisione della procedura ha contribuito a dissipare i timori sull'imparzialità degli esperti dell'Autorità; chiede all'Autorità di presentare una procedura semplificata con meno incertezze, che preveda la convalida e la semplificazione del processo nonché il risparmio di risorse umane e finanziarie, senza tuttavia pregiudicare le norme recentemente stabilite in materia di individuazione e prevenzione dei conflitti d'interesse;
13. accoglie positivamente i progressi compiuti dall'Autorità in merito alla sua strategia in materia di conflitti d'interesse; invita l'autorità a proseguire la sua attività, a destinare a tale aspetto risorse e personale sufficienti e a valutare la possibilità di nominare personale specializzato per l'attività di analisi dei conflitti d'interesse;
14. constata con preoccupazione che in materia di conflitti d'interesse l'Autorità applica una strategia meno rigorosa agli esperti provenienti da organizzazioni per la sicurezza alimentare, dal momento che l'elenco utilizzato dall'Autorità per designare tali organizzazioni contiene enti che sono nominati dagli Stati membri e finanziati da partner privati o non noti, dando adito a possibili scappatoie;
15. è del parere che l'Autorità debba applicare un periodo di riflessione di due anni a tutti gli interessi concreti connessi al settore agroalimentare, includendo il finanziamento della ricerca, i contratti di consulenza e le posizioni decisionali nelle organizzazioni influenzate dal settore;
16. ritiene che in particolare gli interessi finanziari debbano essere trattati con la massima attenzione e che sia necessario chiedere agli esperti di dichiarare se i loro interessi abbiano dato adito a una remunerazione o meno; è del parere che in caso affermativo sia necessario specificare l'importo; reputa che la prassi attuale utilizzata dagli esperti per rendere anonimi i loro interessi, ad esempio con l'uso dell'espressione «società privata», non debba essere accettata dall'Autorità;
17. è del parere che, al fine di evitare indebite influenze, l'elenco debba essere rivisto in modo tale da escludere le organizzazioni i cui finanziamenti provengono per oltre il 50 % da fonti diverse dal settore pubblico; osserva che attualmente ciò sembra avvenire soltanto per le voci indicate dalla Commissione, mentre gli Stati membri ricorrono a criteri propri; ritiene che gli esperti debbano essere autorizzati a collaborare con l'Autorità a condizione che soddisfino criteri precedentemente stabiliti; è del parere, tuttavia, che lo status di organizzazione per la sicurezza alimentare non debba essere esteso a organizzazioni e istituzioni i cui finanziamenti derivano per oltre il 50 % da fonti private;
18. constata che nell'ultimo trimestre del 2013 l'Autorità ha avviato un riesame dell'attuazione della sua politica in materia di indipendenza e che i risultati saranno disponibili nell'ottobre 2014; ritiene che gli attuali moduli per la dichiarazione di interessi possano essere ulteriormente migliorati e debbano includere, tra l'altro, informazioni su quanto segue: i) eventuale remunerazione legata agli interessi dichiarati, ii) importo della remunerazione, iii) partecipazione a conferenze connesse al settore e istituzione/persona che ha coperto le spese;

19. esprime rammarico per il fatto che il consiglio di amministrazione si sia rifiutato di eleggere il suo presidente e i suoi vicepresidenti mediante scrutinio palese, nonostante quanto raccomandato dall'autorità di disarcico, e si attende in proposito una maggiore trasparenza nella prossima procedura di elezione;
20. osserva che l'Autorità ha intrapreso un dialogo strutturato con la società civile su questioni relative ai conflitti d'interesse; giudica positivamente tale sviluppo e invita l'Autorità a intrattenere in futuro un dialogo strutturato regolare;
21. ritiene che l'Autorità debba rivolgere ulteriore attenzione all'opinione pubblica e impegnarsi il più possibile per instaurare un dialogo aperto e trasparente; accoglie con soddisfazione le norme di attuazione della sua politica in materia di indipendenza e dei processi decisionali in ambito scientifico adottate dal consiglio di amministrazione dell'Autorità nel dicembre 2011; plaude, in tale contesto, al miglioramento della presentazione e dell'accessibilità di informazioni e documenti nella pagina iniziale del sito Internet dell'Autorità;

Audit interno

22. apprende dall'Autorità che, a seguito di una valutazione globale del rischio svolta da un consulente esterno nel 2012 e della valutazione del servizio di audit interno della Commissione nel febbraio 2013, è stata identificata una serie di rischi critici potenziali nel funzionamento dei controlli interni dell'Autorità, in particolare nei settori della gestione dei dati, della continuità operativa e della sicurezza informatica; osserva che l'Autorità ha avviato nel 2012 un'ampia autovalutazione del sistema di controllo interno e che il processo di attuazione delle misure correttive è in corso; si aspetta che l'Autorità comunichi all'autorità di disarcico i risultati dell'attuazione delle misure correttive;

Prestazioni

23. chiede che l'Autorità renda noti, in maniera accessibile e principalmente attraverso il suo sito Internet, i risultati della sua attività e le relative ripercussioni sui cittadini europei;
24. rinvia, per le altre osservazioni di carattere orizzontale che accompagnano la decisione sul disarcico, alla sua risoluzione del 3 aprile 2014 ⁽¹⁾ sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0299 (cfr. pagina 359 della presente Gazzetta ufficiale).

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sulla chiusura dei conti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2012**

(2014/584/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Autorità ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 44,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0219/2014),
1. approva la chiusura dei conti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2012;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 120.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per l'esercizio 2012**

(2014/585/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Istituto ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 15,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0230/2014),
1. concede il discharge al direttore dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 127.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 403 del 30.12.2006, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere relativi all'esercizio 2012,
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Istituto ⁽¹⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
- visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
- visto il regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 15,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
- visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
- viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discharge,
- visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0230/2014),

A. considerando che, stando ai suoi rendiconti finanziari, il bilancio definitivo dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere («l'Istituto») per l'esercizio 2012 ammontava a 7 741 800 EUR, importo che rappresenta un aumento del 2,81 % rispetto al 2011; che l'intero bilancio dell'Istituto proviene dal bilancio dell'Unione;

B. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Istituto per l'esercizio 2012, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 127.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 403 del 30.12.2006, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

Seguito dato al discharge 2011

1. apprende che l'Istituto ha adottato una serie di misure a breve e lungo termine allo scopo di migliorare la pianificazione e l'esecuzione del bilancio, nonché di garantire un tasso di esecuzione del bilancio soddisfacente; rileva che l'Istituto ha altresì effettuato un inventario fisico e ha modificato la procedura di stima delle spese da pagare e che, secondo la Corte dei conti, le azioni in parola sono «completate»;

Gestione finanziaria e di bilancio

2. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2012 hanno portato a un tasso di esecuzione del bilancio pari al 95,56 % e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 63,95 %;
3. apprende dall'Istituto che nel terzo trimestre del 2014 intende elaborare orientamenti in materia di controllo di bilancio, comprendenti una funzione di controllo e delle deroghe, allo scopo di garantire che l'esecuzione del bilancio sia soggetta a un monitoraggio e a una rendicontazione adeguati; invita l'Istituto a informare l'autorità competente per il discharge circa lo stato di avanzamento di tale azione;
4. invita l'Istituto a prendere in considerazione nell'ambito del suo programma di lavoro annuale, al momento di pianificare il fabbisogno di pagamenti e di determinare le priorità di bilancio, le attività stabilite dal piano di cooperazione concordato con la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere;

Impegni e riporti

5. osserva che l'Istituto ha ridotto il livello globale degli stanziamenti impegnati riportati all'esercizio successivo dal 50 % del 2011 al 32 % del 2012; rileva che gli stanziamenti riportati al 2013 ammontano a 2 500 000 EUR e riguardano prevalentemente il Titolo II (Spese amministrative), con 300 000 EUR, e il Titolo III (Spese operative), con 2 100 000 EUR, pari rispettivamente al 23 % e al 59 % dei corrispondenti stanziamenti d'impegno; riconosce che gli stanziamenti riportati per il Titolo II riguardano principalmente gli impegni contratti alla fine dell'esercizio in relazione al trasloco nei nuovi uffici, che ha avuto luogo nel gennaio 2013, mentre gli stanziamenti riportati per il Titolo III riguardano principalmente le procedure di appalto che sono state concluse nell'ultima parte del 2012; constata inoltre che il 7 % degli stanziamenti impegnati riportati dal 2011 al 2012 non è stato utilizzato ed è stato quindi annullato;

Storni

6. rileva con soddisfazione che, stando alla relazione annuale di attività e alle risultanze dell'audit della Corte dei conti, nel 2012 il livello e il carattere degli storni sono rimasti entro i limiti delle regole finanziarie; si compiace con l'Istituto per la sua buona programmazione finanziaria;

Procedure di appalto e di assunzione

7. invita l'Istituto a colmare le lacune individuate dalla Corte dei conti nella documentazione delle procedure di assunzione dell'Istituto; prende atto, in particolare, della mancanza di prove che i quesiti posti ai candidati nelle prove scritte e orali, nonché la relativa ponderazione, fossero stati preparati prima dell'esame delle candidature;
8. constata con preoccupazione che l'Istituto non dispone di una procedura formalizzata per la pianificazione e il monitoraggio delle procedure di appalto; rileva, in particolare, che il programma di lavoro annuale dell'Istituto non prevede un calendario per gli appalti collegato alle attività programmate che definisca la portata e la tempistica ottimale degli appalti;
9. apprende che l'Istituto che, allo scopo di migliorare la pianificazione e il monitoraggio degli appalti, sta attualmente mettendo a punto uno strumento di monitoraggio per seguire le date previste per ciascuna fase delle procedure di appalto annuali; invita l'Istituto a informare l'autorità competente per il discharge quando avrà dato piena attuazione allo strumento e a tenerla informata, fino a tale data, circa lo stato di avanzamento relativo alla messa a punto e all'attuazione dello strumento stesso;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza

10. riconosce che il documento concernente la politica di gestione dei conflitti d'interessi dell'Istituto è stato presentato alla Commissione il 12 novembre 2013 per consultazione; invita l'Istituto a informare l'autorità competente per il discharge in merito ai risultati della consultazione e all'adozione definitiva della politica di gestione dei conflitti d'interessi;

11. osserva che i curricula vitae e le dichiarazioni di interessi dei membri del consiglio di amministrazione, del direttore e dell'alta dirigenza non sono disponibili al pubblico; invita l'Istituto a porre urgentemente rimedio a tale situazione;

Audit interno

12. apprende dall'Istituto che nel 2012 il Servizio di audit interno (IAS) della Commissione ha svolto attività di audit conformemente al piano di audit strategico dell'Istituto; osserva che tali attività comprendevano un audit sull'esecuzione del bilancio, il quale ha individuato l'esistenza di buone pratiche ma ha anche dato origine a quattro raccomandazioni molto importanti; prende atto del piano d'azione elaborato dall'Istituto per far fronte ai rischi e del fatto che l'IAS lo ritiene adeguato; osserva che nessuna raccomandazione critica era in sospenso al 31 dicembre 2012; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che l'attuazione di due raccomandazioni molto importanti del 2011 sia stata ritardata;

Risultati

13. chiede che l'Istituto comunichi i risultati e l'impatto delle sue attività sui cittadini europei in modo accessibile, principalmente attraverso il suo sito web;
14. sottolinea i progressi registrati dall'Istituto per quanto riguarda il completamento della tabella dell'organico, aspetto che contribuisce al suo efficace funzionamento;
15. prende atto delle principali risultanze contenute nella relazione di attività dell'Istituto e sottolinea che nel 2012, fra l'altro, l'Istituto ha elaborato due relazioni per le Presidenze sui temi «uguaglianza di genere – cambiamento climatico» e «violenza nei confronti delle donne – sostegno alle vittime», ha completato l'elaborazione dell'indice di uguaglianza di genere, ha avviato sette studi e ha sviluppato una banca dati online sulle risorse di formazione per quanto concerne le questioni di genere;
16. rinvia, per le altre osservazioni che accompagnano la sua decisione sul scarico e che sono di carattere orizzontale, alla sua risoluzione del 3 aprile 2014 ⁽¹⁾ sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0299 (cfr. pagina 359 della presente Gazzetta ufficiale).

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sulla chiusura dei conti dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per l'esercizio 2012**

(2014/586/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Istituto ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 - C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 15,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0230/2014),
1. approva la chiusura dei conti dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per l'esercizio 2012;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 127.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 403 del 30.12.2006, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per l'esercizio 2012**

(2014/587/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Autorità ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 - C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 64,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 94,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 6,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0232/2014),
1. concede il discharge al direttore esecutivo dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore esecutivo dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 134.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Autorità⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 - C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali)⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 64,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 94,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 6,
 - viste le proprie decisioni e risoluzioni di discharge precedenti,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0232/2014),
- A. considerando che, secondo la sua scheda finanziaria, il bilancio definitivo dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (in appresso «l'Autorità») per l'esercizio 2012 ammontava a 15 655 000 EUR, importo che rappresenta un aumento del 46,76 % rispetto al 2011; che tale aumento è dovuto alla recente istituzione dell'Autorità;
- B. considerando che il contributo complessivo dell'Unione al bilancio dell'Autorità per il 2012 ammontava a 5 484 109,07 EUR, importo che rappresenta un aumento del 28,52 % rispetto al 2011;

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 134.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

C. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Autorità relativi all'esercizio 2012 nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

1. ricorda che il Parlamento ha svolto un ruolo chiave nell'istituzione dell'Autorità, la quale, assieme all'Autorità bancaria europea e all'Autorità europea dei mercati e valori mobiliari, è una delle tre autorità di vigilanza economica e finanziaria ancora in fase di costituzione; che reputa quindi necessario continuare a migliorare il coordinamento a livello europeo;
2. ritiene che il ruolo dell'Autorità nel promuovere la sicurezza e la solidità degli istituti di assicurazione e di riassicurazione nonché nel tutelare gli interessi degli assicurati e degli iscritti ai regimi pensionistici sia essenziale per la ripresa economica e per la creazione di posti di lavoro e di crescita sostenibili in Europa;

Seguito dato al discharge 2011

3. accoglie con favore il fatto che l'Autorità abbia ultimato nel settembre 2013 due azioni correttive a seguito dei commenti formulati dalla Corte dei conti nel 2011; rammenta che tale processo deve avere un esito totalmente positivo; osserva che le azioni correttive sono ancora in corso e che sono decisamente necessarie;
4. apprende dall'Autorità che, durante il 2012 e il 2013, essa ha introdotto una serie di misure riguardanti le procedure interne per garantire un livello adeguato dei tassi di esecuzione degli impegni per il titolo II (spese amministrative) e che, a risultato di queste e altre misure, il tasso di esecuzione del bilancio per questo titolo ha raggiunto il 95,37 % nel 2012, e il 92,02 % nel 2013, mentre il tasso di esecuzione degli stanziamenti d'impegno per il titolo III ha raggiunto il 99,21 % nel 2012 e il 98,77 % nel 2013;
5. apprende che la nuova regolamentazione in materia di gestione dei conflitti d'interessi riguardanti i membri del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione è stata adottata dal consiglio di amministrazione dell'Autorità il 19 novembre 2013 e che una regolamentazione analoga riguardante i membri del personale e le parti contrattuali è stata adottata dal direttore esecutivo; osserva che entrambe le regolamentazioni prevedono requisiti chiari per quanto riguarda le dichiarazioni, la definizione dei conflitti e delle violazioni, nonché le procedure di gestione e le sanzioni;

Gestione finanziaria e di bilancio

6. apprende che gli sforzi di monitoraggio del bilancio attuati nel corso dell'esercizio finanziario hanno condotto a un tasso generale di esecuzione del bilancio pari al 90,63 %; constata con preoccupazione che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento era del 67,21 %;
7. sottolinea che i compiti supplementari conferiti all'autorità e quelli futuri previsti nell'ambito delle proposte legislative che devono ancora essere concordate richiederanno aumenti di bilancio e nuove risorse umane affinché l'Autorità possa svolgere il proprio ruolo di vigilanza in modo soddisfacente; considera ciò estremamente importante in quanto è probabile che i compiti dell'Autorità continuino ad aumentare; osserva che gli eventuali aumenti di risorse umane dovrebbero essere preceduti o accompagnati, ove possibile, da sforzi di razionalizzazione (ad esempio riassegnazioni) per conseguire miglioramenti dell'efficacia;
8. osserva che gli attuali sistemi di finanziamento dell'Autorità, basati su un sistema di finanziamento misto, non sono flessibili, generano oneri amministrativi superflui e sono suscettibili di comprometterne l'indipendenza;

Impegni e rapporti

9. si rammarica che il rapporto di stanziamenti impegnati al 2013 sia stato decisamente elevato per il titolo III (spese operative), attestandosi al 79 % degli stanziamenti complessivi; riconosce che ciò deriva principalmente dalla complessità e dalla lungaggine di una procedura d'appalto nell'ambito delle tecnologie dell'informazione il cui contratto, per un importo di 2 200 000 milioni di EUR, è stato firmato, come previsto, nel dicembre 2012; osserva che, nel 2013, il tasso d'esecuzione degli stanziamenti del titolo III riportati dal 2012 ha raggiunto il 95 %;

Storni

10. rileva con soddisfazione che, stando alla relazione annuale di attività e alle risultanze dell'audit della Corte dei conti, nel 2012 il livello e il carattere degli storni sono rimasti entro i limiti delle regole finanziarie;

Procedure di appalto e di assunzione

11. osserva con soddisfazione che l'Autorità ha adottato un piano d'azione finalizzato a migliorare le sue procedure d'appalto al fine di conformarsi pienamente alle norme dell'Unione sull'aggiudicazione di appalti;
12. deplora che un contratto relativo alla concezione di una banca dati finanziaria sia stato suddiviso in quattro lotti da 60 000 EUR ciascuno, che sono stati tutti aggiudicati direttamente a due aziende; è del parere che, dato il valore totale dei servizi da fornire per tale progetto (240 000 EUR), l'appalto avrebbe dovuto essere oggetto di una procedura aperta o ristretta e che i relativi impegni e pagamenti siano pertanto irregolari;
13. si attende che, in particolare alla luce delle procedure di appalto di cui sopra, tutto il personale interessato abbia ormai ricevuto una formazione adeguata che ne garantisca la piena idoneità ad attuare il nuovo regolamento finanziario e a valutare, per esempio, se i contratti vadano suddivisi in lotti o meno;
14. osserva che, nella relazione annuale di audit per il 2012, la Corte non ha inserito osservazioni riguardanti le procedure di assunzione dell'Autorità;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza

15. accoglie con favore il fatto che l'Autorità abbia ora adottato politiche e regole di gestione dei conflitti di interesse proprie per i membri del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione, nonché per il personale e le parti contrattuali; apprende che, nel 2011, l'Autorità ha adottato le proprie regole deontologiche e ha stabilito disposizioni specifiche affinché i gruppi delle parti interessate e la commissione di ricorso dell'Autorità possano trattare i potenziali conflitti d'interessi; invita l'Autorità a informare l'autorità di scarico della sua intenzione di riesaminare le sue regole deontologiche sulla base degli orientamenti della Commissione sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti di interesse nelle agenzie decentralizzate dell'Unione europea;
16. accoglie con favore il fatto che l'Autorità stia attualmente intervenendo sulla struttura del proprio sito web e stia creando, tra l'altro, una pagina web ad hoc sui conflitti d'interesse; osserva che i curricula vitae e le dichiarazioni di interesse dei membri del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione, come pure le dichiarazioni d'interesse del direttore esecutivo e dell'alta dirigenza non sono disponibili al pubblico; invita l'Autorità a porre urgentemente rimedio a tale circostanza;

Audit interno

17. apprende dall'Autorità che, nel 2012, il Servizio di audit interno della Commissione (IAS) ha effettuato una valutazione approfondita delle priorità in materia di audit per gli esercizi successivi, in cui ha identificati i rischi più importanti, nonché il piano di audit strategico 2013-2015 che elenca gli elementi che saranno oggetto di future verifiche; constata che l'Autorità ha messo a punto un piano d'azione per affrontare i settori ad alto rischio identificati e che il piano è stato concordato con l'IAS;

Controlli interni

18. si rammarica che a maggio e giugno 2012 sia stata effettuata una verifica fisica dei beni materiali, senza elaborare alcuna relazione in merito; deplora inoltre che l'Autorità non abbia adottato procedure o linee guida riguardo ai controlli fisici dei beni materiali;
19. apprende dall'Autorità che essa ha intrapreso azioni correttive, in particolare per quanto riguarda la formazione e l'adozione di orientamenti sulla documentazione dei processi relativi alle immobilizzazioni; invita l'Autorità a informare l'autorità di scarico in merito all'attuazione di tali orientamenti e ai risultati dell'azione correttiva;

Prestazioni

20. chiede che l'Autorità comunichi i risultati e l'impatto delle sue attività sui cittadini europei in modo accessibile, principalmente attraverso il suo sito web;
21. rimanda, per le altre osservazioni che accompagnano la sua decisione sul scarico e che sono di carattere orizzontale, alla sua risoluzione del 3 aprile 2014 ⁽¹⁾ sui risultati, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0299 (cfr. pagina 359 della presente Gazzetta ufficiale).

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sulla chiusura dei conti dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per l'esercizio 2012**

(2014/588/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Autorità ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 64,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 94,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 6,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0232/2014),
1. approva la chiusura dei conti dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per l'esercizio 2012;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 134.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l'esercizio 2012**

(2014/589/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Istituto ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽³⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 21,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0234/2014),
1. concede il discharge al direttore dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 142.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia relativi all'esercizio 2012,
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Istituto ⁽¹⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
- visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽³⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 208,
- visto il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 21,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
- visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
- viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni sul discharge,
- visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0234/2014),

A. considerando che, in base ai suoi stati finanziari, il bilancio finale dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (in appresso «l'Istituto») per l'esercizio 2012 ammontava a 95 300 000 EUR per quanto concerne gli stanziamenti d'impegno, pari a un aumento del 48,87 % rispetto al 2011, e a 77 090 000 EUR per quelli di pagamento;

B. considerando che, da quanto emerge dagli stati finanziari, il contributo complessivo dell'Unione al bilancio dell'Istituto per l'esercizio 2012 ammontava a 68 697 863 EUR rispetto a 8 043 439,83 EUR del 2011;

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 142.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

- C. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ricevuto ragionevoli garanzie circa l'affidabilità dei conti annuali dell'Istituto per l'esercizio 2012, ma non è riuscita a ottenere sufficienti elementi probatori riguardo alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

Elementi a sostegno del giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

1. si rammarica per il fatto che la Corte dei conti abbia riscontrato che la qualità dei certificati di audit è in molti casi inadeguata; constata che, al fine di ottenere un secondo livello di sicurezza in merito alla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle sovvenzioni, alla fine del 2012 l'Istituto ha introdotto verifiche complementari ex post per le sovvenzioni relative alle attività del 2011, che sono state condotte da revisori contabili indipendenti e sono considerate attendibili; si rammarica per i risultati delle verifiche ex post da cui è emerso che le verifiche ex ante non sono state pienamente efficaci;
2. deplora la mancanza di verifiche ex post per le operazioni relative alle sovvenzioni per le attività del 2010 (11 300 000 EUR); deplora inoltre il fatto che, date le limitate garanzie che possono essere tratte dalle verifiche ex ante, non vi sia ragionevole assicurazione circa la legittimità e la regolarità di tali operazioni e che la Corte dei conti non sia stata in grado di ottenere elementi probatori sufficienti e adeguati sulla legittimità e regolarità delle operazioni di sovvenzione sottoposte a revisione per le attività del 2010;

Giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

3. osserva che, secondo la Corte dei conti, ad eccezione dei possibili effetti delle questioni descritte nella base del giudizio con rilievi, le operazioni alla base dei conti annuali per l'esercizio 2012 sono legittime e regolari in tutti gli aspetti rilevanti;

Impegni e riporti

4. rileva che su un totale di 22 000 000 EUR di stanziamenti impegnati riportati dal 2011, nel 2012 ne sono stati annullati 10 000 000 EUR (45 %); riconosce che l'elevato livello di annullamenti è principalmente dovuto al fatto che le spese dichiarate dai beneficiari nell'ambito delle convenzioni di sovvenzione per il 2011 sono state inferiori rispetto alle previsioni (9 200 000 EUR o il 92 % dei riporti annullati);

Storni

5. rileva con soddisfazione che, stando alla relazione annuale di attività e alle risultanze dell'audit della Corte dei conti, nel 2012 il livello e il carattere degli storni sono rimasti entro i limiti delle regole finanziarie;

Procedure di appalto e di assunzione

6. osserva che, in relazione all'esercizio 2012, né le operazioni incluse nel campione né altre risultanze dell'audit hanno dato luogo a osservazioni sulle procedure di appalto dell'Istituto nella relazione annuale di audit della Corte dei conti;
7. constata che, nella suddetta relazione per il 2012, la Corte dei conti non ha inserito alcuna osservazione in merito alle procedure di assunzione dell'Istituto;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza

8. constata che l'Istituto dispone di due norme quadro che disciplinano i conflitti di interesse; invita l'Istituto a informare l'autorità di scarico se intende aggiornare tali norme quadro sulla base degli orientamenti della Commissione sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti di interesse nelle agenzie decentrate dell'Unione europea;
9. osserva che le dichiarazioni di interessi dei membri del consiglio direttivo, del direttore esecutivo e dell'alta dirigenza non sono accessibili al pubblico; invita l'Istituto a porre urgentemente rimedio a tale situazione;

Audit interno

10. prende atto, sulla base delle informazioni fornite dall'Istituto, del fatto che nel 2012 il servizio di audit interno della Commissione (IAS) ha effettuato una valutazione indipendente dell'adeguatezza concettuale dei sistemi di controllo interno con riferimento all'elaborazione delle convenzioni di sovvenzione annuali, che ha dato origine a una raccomandazione critica e a quattro raccomandazioni molto importanti per l'Istituto;

11. osserva che, a seguito della valutazione condotta dallo IAS, l'Istituto ha predisposto un piano d'azione per dar corso alla raccomandazione critica, mettendo a punto un totale di undici azioni, otto delle quali sarebbero dovute essere attuate prima del 31 luglio 2013; constata che le quattro raccomandazioni molto importanti dovevano essere mitigate attraverso la realizzazione di dodici azioni totali, tre delle quali da attuarsi prima del 31 luglio 2013; osserva inoltre che, a giudizio dello IAS, il piano d'azione affronta i rischi in modo adeguato e li mitigherà se sarà attuato in maniera tempestiva;

Controlli interni

12. si rammarica per il fatto che i bilanci delle convenzioni di sovvenzione firmate nel 2010 e nel 2011 non siano stati sufficientemente specifici e abbiano quindi dato luogo a pagamenti nel 2012; osserva che non vi era alcun legame tra i fondi approvati e le attività da realizzare e che le convenzioni di sovvenzione non definivano singole soglie per categorie di spesa specifiche (spese per il personale, esternalizzazione, servizi giuridici ecc.) e non disciplinavano l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle Comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) e dei loro partner;
13. osserva che, nell'ambito delle sue verifiche ex ante, l'Istituto ha anche effettuato controlli tecnici per tutti i progetti finanziati; si rammarica tuttavia per l'assenza di obiettivi quantificabili, che ha impedito di valutare in modo efficace le attività e i risultati dei progetti; ritiene che tale situazione poteva e doveva essere evitata e invita l'Istituto a porvi rimedio e a informare l'autorità di scarico dei progressi compiuti a tale riguardo nel quadro del seguito dato al scarico 2012;
14. apprende dall'Istituto che, sulla base delle relazioni finali di audit, sono stati recuperati tutti gli importi indebitamente versati (1 044 512,28 EUR per il 2010 e 1 242 317,31 EUR per il 2011); prende inoltre atto del fatto che nel periodo 2012-2013 l'Istituto ha posto in essere una strategia globale di garanzia delle sovvenzioni che copre sia i controlli ex ante che quelli ex post;
15. osserva con preoccupazione che per l'intero 2013 l'Istituto non possedeva un revisore interno, visto che quello precedente aveva lasciato l'incarico il 31 dicembre 2012 e che il revisore attuale è subentrato soltanto il 1° gennaio 2014; ritiene che tale situazione doveva essere evitata, soprattutto alla luce dei problemi che sono emersi nell'Istituto dal scarico 2012;

Risultati

16. chiede che l'Istituto comunichi i risultati e l'impatto delle sue attività sui cittadini europei in modo accessibile, soprattutto attraverso il suo sito Internet;
17. rimanda, per le altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di scarico, alla sua risoluzione del 3 aprile 2014 ⁽¹⁾ sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0299 (cfr. pagina 359 della presente Gazzetta ufficiale).

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sulla chiusura dei conti dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l'esercizio 2012**

(2014/590/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Istituto ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽³⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 21,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0234/2014),
1. approva la chiusura dei conti dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l'esercizio 2012;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 142.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2012**

(2014/591/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'agenzia europea per i medicinali ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 68,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0227/2014),
1. concede il discharge al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 150.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'agenzia europea per i medicinali ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 68,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discharge,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0227/2014),
- A. considerando che, stando ai suoi stati finanziari, il bilancio definitivo dell'Agenzia europea per i medicinali (in appresso «l'Agenzia») per l'esercizio 2012 ammontava a 222 489 000 EUR, importo che rappresenta un aumento del 6,52 % rispetto al 2011;
- B. considerando che, stando ai suoi stati finanziari, il contributo complessivo dell'Unione al bilancio dell'Agenzia per il 2012 ammontava a 31 341 107,18 EUR, importo che rappresenta una diminuzione del 6,50 % rispetto al 2011;
- C. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia per l'esercizio 2012 nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 150.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

1. ribadisce il ruolo importante dell'Agenzia nella protezione e promozione della sanità pubblica e della salute degli animali attraverso la valutazione e la supervisione dei medicinali per uso umano e veterinario;

Seguito dato al discarico del 2011

2. riscontra dalla relazione della Corte dei conti che una delle azioni correttive intraprese a seguito delle osservazioni formulate per l'esercizio precedente è contrassegnata come «completata», una è «pendente» e un'altra è «in corso»;
3. apprende dall'Agenzia che:
 - un nuovo controllo sistematico ex ante sulla corretta compilazione della dichiarazione elettronica degli interessi presentata dagli esperti è stato eseguito per tutti i nuovi esperti nominati dal giugno 2013, e che i risultati hanno dimostrato che i nuovi esperti hanno compilato correttamente le loro dichiarazioni elettroniche degli interessi;
 - il controllo ex post della gestione dei conflitti d'interessi degli esperti, eseguito nel 2013, ha dato luogo a conclusioni senza incidenza sulla partecipazione degli esperti alle attività dell'Agenzia e ha fornito informazioni utili all'Agenzia circa le modalità per rafforzare ulteriormente i propri controlli interni, fornendo assicurazioni sulla solidità della gestione dei conflitti di interessi da parte dell'Agenzia;

Osservazioni sull'affidabilità dei conti

4. rileva con preoccupazione che l'Agenzia applica criteri differenti per la registrazione delle entrate provenienti dai diritti e delle spese connesse e che le entrate provenienti dai diritti relativi alle domande sono registrate in forma lineare su un dato periodo; osserva tuttavia che le spese per la valutazione di tali domande da parte delle autorità nazionali competenti sono da pagare quando viene raggiunta una tappa specifica nella fornitura del servizio; ritiene che tale situazione sia in contrasto con il principio della congruenza;
5. si rammarica che l'Agenzia non abbia ancora convalidato il proprio sistema contabile nell'ambito delle immobilizzazioni immateriali, che, dato il considerevole livello degli investimenti nello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), rappresenta un elemento cruciale dell'intero sistema contabile; invita l'Agenzia a informare l'autorità di discarico dei progressi a tale riguardo nell'ambito del seguito dato al discarico 2012;

Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni

6. rileva con preoccupazione che, al fine di coprire le rette scolastiche più elevate, l'Autorità accorda al personale con figli che frequentano la scuola primaria o secondaria un contributo scolastico integrativo, pari a circa 389 000 EUR nel 2012, in aggiunta all'indennità prevista dallo Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in appresso «lo statuto»); osserva che tali contributi, non essendo previsti dallo statuto, vengono considerati irregolari dalla Corte dei conti; riconosce tuttavia che tale situazione è dovuta alla mancanza di una Scuola europea nella città che ospita l'Agenzia e che la finalità dei suddetti contributi integrativi è di garantire un trattamento equo del personale dell'Agenzia conformemente allo statuto;

Gestione finanziaria e di bilancio

7. rileva che, per l'esercizio 2012, i tassi di esecuzione del bilancio dell'Agenzia sono stati soddisfacenti per i titoli I e III; osserva con preoccupazione che il tasso degli stanziamenti impegnati riportati è risultato elevato per il titolo II (pari al 27 %); riconosce che ciò è principalmente dovuto al trasferimento dell'Agenzia in una nuova sede pianificato per il 2014 (4 205 000 EUR) e allo sviluppo di sistemi TIC (1 596 000 EUR);

Impegni e rapporti

8. prende atto del minore importo riportato al 2013 rispetto al 2010 e al 2011; è consapevole che tale rapporto è parzialmente collegato al nuovo progetto immobiliare; ricorda all'Agenzia l'importanza di rispettare il principio dell'annualità del bilancio;

Storni

9. rileva con soddisfazione che, stando alla relazione annuale di attività e alle risultanze della Corte dei conti, nel 2012 il livello e il carattere degli storni sono rimasti entro i limiti delle regole finanziarie; si compiace con l'Agenzia per la sua sana programmazione finanziaria;

Procedure di appalto e di assunzione

10. osserva con preoccupazione che, nel 2012, l'Agenzia ha stipulato contratti quadro multipli per le forniture di servizi; esprime preoccupazione per il fatto che la procedura d'appalto presentasse alcune irregolarità concernenti il principio della trasparenza;
11. osserva che, nella sua relazione annuale di audit per il 2012, la Corte non ha inserito osservazioni riguardanti le procedure di assunzione dell'Agenzia;
12. esprime soddisfazione per la copertura di 575 posti sui 590 disponibili, e rileva che alla fine del 2012 erano impiegate presso l'Agenzia 160 persone tra agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati, ossia 17 in meno rispetto al 2011;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza

13. plaude al fatto che, per il secondo anno consecutivo, l'Agenzia ha tenuto un seminario pubblico sui conflitti d'interessi, volto a stabilire un giusto equilibrio tra la garanzia dell'imparzialità e dell'indipendenza degli esperti che collaborano con l'Agenzia e la garanzia della migliore competenza scientifica possibile;
14. apprende che l'Agenzia ha sottoposto a revisione la politica in materia di gestione dei conflitti d'interessi dei membri e degli esperti dei comitati scientifici, che dovrebbe essere adottata dal consiglio d'amministrazione a marzo 2014; invita l'Agenzia a presentare tale politica rivista all'autorità di bilancio non appena sarà stata adottata;
15. osserva che l'Agenzia collabora a stretto contatto con una serie di organizzazioni sanitarie, di pazienti e di consumatori al fine di tenere conto delle loro opinioni; invita l'Agenzia a chiedere la divulgazione delle informazioni relative al finanziamento di qualsiasi organizzazione sanitaria, di pazienti e di consumatori con cui collabora e di procedere a una verifica dei conflitti di interessi per quanto riguarda dette organizzazioni;

Audit interno

16. riscontra dall'Agenzia che, nel 2012, il Servizio di audit interno della Commissione (IAS) ha effettuato un audit operativo della programmazione e delle previsioni di bilancio dell'Agenzia, nonché un audit di verifica delle raccomandazioni riguardanti le norme di controllo interno, la fornitura di consulenze scientifiche, la gestione delle risorse umane, l'audit di verifica del 2010 e la continuità operativa negli audit dell'Agenzia; rileva che l'audit della programmazione e delle previsioni di bilancio ha individuato dei punti di forza per quanto riguarda le previsioni e il monitoraggio delle entrate, dando luogo a sette raccomandazioni, due delle quali sono state classificate come «molto importanti» e cinque come «importanti»; constata che tutte le raccomandazioni sono state accolte dalla direzione e che l'Agenzia ha predisposto un piano d'azione che l'IAS ha ritenuto adeguato; osserva che l'audit di verifica ha concluso che tre raccomandazioni di audit precedenti restano in sospenso, una delle quali è stata riclassificata come «importante»;

Prestazioni

17. chiede che l'Agenzia comunichi i risultati e l'impatto delle sue attività sui cittadini europei in modo accessibile, principalmente attraverso il suo sito web;
18. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione sul discharge, alla sua risoluzione del 3 aprile 2014 ⁽¹⁾ sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0299 (cfr. pagina 359 della presente Gazzetta ufficiale).

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2012**

(2014/592/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'agenzia europea per i medicinali ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 68,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0227/2014),
1. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2012;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 150.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2012**

(2014/593/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Osservatorio ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 15,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0185/2014),
1. concede il discharge al direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 158.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all'esercizio 2012,
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Osservatorio ⁽¹⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
- visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
- visto il regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 15,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
- visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
- viste le sue precedenti decisioni di discharge e le risoluzioni in materia,
- visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0185/2014),

A. considerando che, stando ai suoi stati finanziari, il bilancio dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (di seguito «l'Osservatorio») per l'esercizio 2012 ammontava a 16 317 000 EUR, importo che rappresenta un aumento dello 0,26 % rispetto al 2011;

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 158.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

- B. considerando che il contributo complessivo dell'Unione al bilancio dell'Osservatorio per il 2012 ammontava a 15 550 920 EUR, importo che rappresenta un aumento dello 0,98 % rispetto al 2011;
- C. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Osservatorio relativi all'esercizio 2012, nonché alla legittimità e alle regolarità delle operazioni sottostanti;

Seguito dato al discarico 2011

1. riscontra dalla relazione annuale della Corte dei conti che quattro azioni correttive intraprese a seguito delle osservazioni formulate per l'esercizio precedente sono contrassegnate come «completate», una è «in corso» e un'altra è «pendente»;
2. apprende dall'Osservatorio che:
 - non è stato risolto il problema della vendita o locazione finanziaria dello spazio per uffici non utilizzato, sebbene l'Osservatorio si adoperi attivamente per trovare una risposta adeguata; riconosce inoltre che l'Osservatorio ha ulteriormente razionalizzato e ridotto le spese di manutenzione rivedendo le impostazioni di sicurezza e riducendo i consumi energetici;
 - la terza valutazione della Commissione sull'Osservatorio è stata conclusa nel 2012 e il piano d'azione per dare un seguito alle raccomandazioni formulate dopo l'esercizio di valutazione è stato elaborato dall'Osservatorio e approvato dal consiglio di amministrazione e definisce le misure dettagliate da adottare nel corso del programma di lavoro 2013-2015;
 - è stata realizzata una revisione dei processi interni dell'Osservatorio per ridurre il volume dei riporti che ha prodotto una riduzione del 16 % degli stanziamenti riportati dal 2012 al 2013 rispetto all'esercizio precedente;
 - è stata predisposta una politica in materia di tesoreria per minimizzare e distribuire i rischi finanziari preposta a monitorare regolarmente i possibili rischi;
 - è stata condotta una revisione della politica dell'Osservatorio in materia di eccezioni al fine di coprire espressamente le eccezioni che rispecchiano una deviazione da qualsiasi norma formalmente adottata e applicata presso l'Osservatorio;
 - le procedure di assunzione sono state adeguate per definire il contenuto degli esami scritti e dei colloqui prima che la commissione giudicatrice esamini le domande ricevute;

Bilancio e gestione finanziaria

3. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2012 hanno portato a tasso di esecuzione del bilancio del 99,74 % e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 98,5 %;

Impegni e riporti

4. riconosce che l'audit annuale della Corte dei conti non ha rilevato nulla di particolare per quanto riguarda il livello dei riporti nel 2012; si congratula con l'Osservatorio per aver rispettato il principio dell'annualità e proceduto all'esecuzione tempestiva del suo bilancio;

Storni

5. rileva con soddisfazione che, stando alla relazione annuale di attività e alle risultanze dell'audit della Corte dei conti, nel 2012 il livello e il carattere degli storni sono rimasti entro i limiti delle regole finanziarie; si compiace con l'Osservatorio per la sua sana programmazione finanziaria;

Procedure di appalto e di assunzione

6. osserva che, in relazione all'esercizio 2012, né le operazioni incluse nel campione né altre risultanze dell'audit hanno dato luogo, nella relazione annuale di audit della Corte dei conti, a osservazioni sulle procedure di appalto dell'Osservatorio;
7. osserva che, nella relazione annuale di audit per il 2012, la Corte non ha inserito osservazioni riguardanti le procedure di assunzione dell'Osservatorio;

Osservazioni sui controlli interni

8. osserva con preoccupazione che, secondo la relazione annuale di audit della Corte dei conti, l'Osservatorio di solito non ottiene dai beneficiari alcun documento che comprovi l'ammissibilità e l'esattezza delle spese dichiarate per le sovvenzioni volte a sostenere la cooperazione nell'ambito della rete Reitox e che le verifiche ex post in loco a livello del beneficiario sono rare; invita l'Osservatorio a trattare la questione accettando la raccomandazione della Corte dei conti di procedere alla verifica su base casuale dei documenti giustificativi e a una più elevata copertura dei beneficiari da parte delle verifiche in loco, poiché potrebbero accrescere considerevolmente le garanzie; invita l'Osservatorio a riferire all'autorità di scarico in merito alle misure adottate, nell'ambito del seguito dato al scarico 2012;
9. osserva con preoccupazione che per le operazioni fatte dopo il 2008 (ad eccezione delle sovvenzioni) non è stata svolta alcuna verifica ex post; invita l'Osservatorio ad affrontare la questione e a riferire all'autorità di scarico in merito alle misure adottate, nell'ambito del seguito dato al scarico 2012;

Altre osservazioni

10. apprende con preoccupazione dalla relazione annuale di audit della Corte dei conti che l'Osservatorio attualmente sostiene un costo annuo di circa 200 000 EUR per spazio per uffici non utilizzato nella sua precedente sede e in quella nuova; chiede in via prioritaria all'Osservatorio di lavorare in cooperazione con la Commissione e le autorità nazionali per cercare soluzioni adeguate al problema dello spazio per uffici non utilizzato e di riferire all'autorità di scarico in merito alle misure adottate, nell'ambito del seguito dato al scarico 2012;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza

11. prende atto che l'Osservatorio riesaminerà la propria politica sulla prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse sulla base degli orientamenti della Commissione sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti di interesse nelle agenzie decentrate dell'Unione europea; invita l'Osservatorio a informare l'autorità di scarico in merito ai risultati della valutazione quando saranno disponibili;
12. osserva che i curricula vitae e le dichiarazioni di interessi dei membri del consiglio di amministrazione e degli alti dirigenti dell'Osservatorio, come pure la dichiarazione di interessi del direttore esecutivo non sono disponibili al pubblico; invita l'Osservatorio a porre urgentemente rimedio a tale situazione;

Audit interno

13. apprende dall'Osservatorio che nel 2012 il Servizio di audit interno (SAI) della Commissione ha presentato un piano di audit strategico triennale per l'Osservatorio in data 27 novembre 2012 e che tale piano è stato approvato dal consiglio di amministrazione dell'Osservatorio nella riunione del 6-7 dicembre 2012; osserva che il SAI non ha svolto alcun audit presso l'Osservatorio nel 2012; osserva che il SAI ha dato seguito alle sue precedenti raccomandazioni e rilevato che al 31 dicembre 2012, data di separazione degli esercizi, una raccomandazione contrassegnata come «molto importante» era ancora in fase di attuazione, mentre altre due erano state attuate ma ancora soggette a conferma da parte del SAI;

Prestazioni

14. chiede che l'Osservatorio comunichi i risultati e l'impatto delle sue attività sui cittadini europei in modo accessibile, principalmente attraverso il suo sito web;
15. rinvia, per le altre osservazioni che accompagnano la decisione sul scarico, e che sono di natura orizzontale, alla sua risoluzione del 3 aprile 2014 ⁽¹⁾ sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0299 (cfr. pagina 359 della presente Gazzetta ufficiale).

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sulla chiusura dei conti dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2012**

(2014/594/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Osservatorio ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 15,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0185/2014),
1. approva la chiusura dei conti dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2012;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 158.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2012**

(2014/595/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 19,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0196/2014),
1. concede il discharge al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 165.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 19,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discharge,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0196/2014),
- A. considerando che, stando ai suoi stati finanziari, il bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (di seguito l'«Agenzia») per l'esercizio 2012 ammontava a 55 127 505 EUR, il che rappresenta una diminuzione del 2,33 % rispetto al 2011; che l'intero bilancio dell'Agenzia deriva dal bilancio dell'Unione;
- B. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia per l'esercizio 2012, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 165.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

1. sottolinea il ruolo fondamentale che l'Agenzia riveste in quanto garante della sicurezza marittima in Europa, e che le sue competenze sono state rafforzate a seguito dell'adozione del suo nuovo regolamento di base nel febbraio 2013; insiste a tale proposito sulla necessità di dotare l'Agenzia delle risorse finanziarie, materiali e umane che le occorrono per svolgere con successo i suoi compiti;

Seguito dato al discarico 2011

2. prende atto del fatto che, nella relazione della Corte dei conti, un'azione correttiva attuata a seguito delle osservazioni formulate per l'esercizio precedente risulta «in corso», un'altra risulta «completata» e una terza in parte «completata» e in parte «pendente»;
3. prende atto del fatto che, sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia:
 - le procedure di fine esercizio attuate per l'analisi degli stanziamenti di bilancio ancora in sospeso sono state perfezionate nel 2012 e hanno dato come risultato la cancellazione delle spese residue relative a impegni non associati a obblighi giuridici esistenti,
 - è stata elaborata e messa a disposizione del personale dell'Agenzia una serie consolidata di linee guida sul conflitto di interessi, a complemento delle disposizioni dello statuto dei funzionari; sono inoltre previste formazioni interne obbligatorie per tutto il personale in materia di etica e integrità;

Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni

4. rileva con preoccupazione che l'audit annuale della Corte dei conti ha individuato un impegno di bilancio ammonante a 800 000 EUR non collegato a un esistente impegno giuridico e pertanto irregolare; prende nota della risposta dell'Agenzia secondo cui tale irregolarità è dovuta al ritardo nella firma di un contratto; ricorda nondimeno all'Agenzia che è suo dovere assicurare la regolarità annuale dei propri conti e a tale riguardo accoglie favorevolmente la sua decisione di introdurre procedure annuali di analisi del bilancio intese ad evitare il ripetersi di questo tipo di situazione;

Bilancio e gestione finanziaria

5. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2012 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio del 94 % e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'89 %;
6. ricorda all'Agenzia che ha il dovere di garantire tutti i possibili risparmi efficaci e un uso intelligente delle strutture amministrative esistenti, onde poter esercitare le nuove competenze che le sono state assegnate senza un indebito aumento del bilancio, attenta ad evitare di duplicare inutilmente il lavoro delle autorità nazionali;

Impegni e riporti

7. prende atto del fatto che l'audit annuale della Corte dei conti non ha rilevato nulla di particolare per quanto riguarda il livello dei riporti nel 2012; si congratula con l'Agenzia per aver rispettato il principio dell'annualità e proceduto all'esecuzione tempestiva del suo bilancio;

Storni

8. rileva con soddisfazione che, stando alla relazione annuale di attività e alle risultanze dell'audit della Corte dei conti, nel 2012 il livello e il carattere degli storni sono rimasti entro i limiti delle regole finanziarie; si compiace con l'Agenzia per la sua sana programmazione finanziaria;

Procedure di appalto e di assunzione

9. osserva che, per quanto riguarda l'esercizio 2012, né le operazioni incluse nel campione né altre risultanze dell'audit hanno dato luogo, nella relazione della Corte dei conti, a osservazioni sulle procedure di appalto dell'Agenzia;
10. osserva con preoccupazione che la Corte dei conti ha rilevato carenze nella trasparenza di due procedure di assunzione effettuate nel corso della prima metà del 2012: le domande per le prove scritte e i colloqui, così come la rispettiva ponderazione, non sono state stabilite prima dell'esame delle candidature; inoltre, i punteggi minimi da conseguire per essere inclusi nell'elenco dei candidati idonei non sono stati stabiliti prima dell'esame delle candidature; riconosce tuttavia che, in seguito ai commenti formulati dalla Corte dei conti nella relazione dello scorso anno, l'Agenzia ha attuato misure correttive, e non sono state riscontrate carenze di questo tipo nelle due procedure di assunzione controllate, svoltesi nella seconda metà del 2012;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza

11. riconosce che l'Agenzia ha adottato una politica intesa ad evitare i conflitti di interesse nella valutazione della sicurezza e nelle attività di ispezione nell'aprile 2012, così come una politica intesa a evitare detti conflitti per quanto riguarda i membri del consiglio di amministrazione nel novembre 2013;
12. osserva che i CV e le dichiarazioni degli interessi dei membri del consiglio di amministrazione, del direttore esecutivo e degli alti dirigenti non sono disponibili al pubblico; invita pertanto l'Agenzia a porre urgentemente rimedio a tale situazione;

Osservazioni sui controlli interni

13. osserva con preoccupazione che, per le immobilizzazioni immateriali generate internamente, le procedure contabili e le informazioni relative ai costi non sono del tutto affidabili; si aspetta che l'Agenzia ponga in atto misure correttive e informi l'autorità competente per il discarico dei risultati raggiunti;

Audit interno

14. prende atto, sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia, del fatto che nel 2012 il servizio di audit interno della Commissione (IAS) ha effettuato un audit inteso a valutare e a fornire la certezza dell'adeguatezza e dell'applicazione efficace dei sistemi di controllo interni connessi alla gestione della continuità operativa dell'Agenzia, audit da cui sono scaturite tre importanti raccomandazioni, e che l'Agenzia ha elaborato un piano d'azione dettagliato approvato dall'IAS; osserva che l'IAS ha altresì proceduto a un follow-up degli audit precedentemente espletati, giungendo alla conclusione che 17 raccomandazioni su 20 erano state adeguatamente applicate;

Risultati

15. chiede che l'Agenzia comunichi i risultati e l'impatto della sua attività sui cittadini europei in maniera accessibile, principalmente attraverso il suo sito web;
16. rinvia, per le altre osservazioni di carattere orizzontale che accompagnano la decisione sul discarico, alla sua risoluzione del 3 aprile 2014 ⁽¹⁾ sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0299 (cfr. pagina 359 della presente Gazzetta ufficiale).

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2012**

(2014/596/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 19,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0196/2014),
1. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2012;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 165.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2012**

(2014/597/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0194/2014),
1. concede il discharge al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 172.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾ («il regolamento finanziario»), in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discarico,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0194/2014),
- A. considerando che, stando ai suoi stati finanziari, il bilancio definitivo dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (in appresso «l'Agenzia») per l'esercizio 2012 ammontava a 8 158 163 EUR, importo che rappresenta un aumento dello 0,68 % rispetto al 2011; che l'intero bilancio dell'Agenzia deriva dal bilancio dell'Unione;
- B. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia per l'esercizio 2012, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 172.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

Seguito dato al discharge 2011

1. apprende dall'Agenzia che:

- il livello di riporti alla fine del 2012 costituiva, per il Titolo III, il 13 % del bilancio annuale e, per il Titolo II, il 2 %, mentre l'importo complessivo dei riporti ammontava all'8,5 % del bilancio annuale; riconosce che la riduzione del livello di stanziamenti riportati all'esercizio successivo è stata conseguita trasferendo la pianificazione degli appalti dal primo trimestre dell'esercizio all'ultimo trimestre dell'esercizio precedente,
- il suo primo conteggio dell'inventario è stato avviato nell'aprile 2013 ricorrendo all'applicazione ABAC Assets, tramite cui l'Agenzia ha verificato l'esistenza, la valutazione, l'ammissibilità e l'esattezza delle immobilizzazioni registrate,
- sono state adottate le misure necessarie per far fronte alla mancanza di trasparenza delle procedure di assunzione; riconosce che la Corte dei conti, nella sua relazione, ha contrassegnato la questione come «completata»;

Gestione finanziaria e di bilancio

2. osserva con soddisfazione che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi nel corso dell'esercizio 2012 hanno portato a un tasso di esecuzione del bilancio del 100 % e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato pari al 91,45 %;

Impegni e riporti

3. riconosce che l'audit annuale della Corte dei conti non ha rilevato nulla di particolare per quanto riguarda il livello dei riporti nel 2012 e si congratula con l'Agenzia per aver rispettato il principio dell'annualità e proceduto all'esecuzione tempestiva del suo bilancio;

Storni

4. rileva con soddisfazione che, stando alla relazione annuale di attività e alle risultanze dell'audit della Corte dei conti, nel 2012 il livello e la natura degli storni sono rimasti entro i limiti delle regole finanziarie e si compiace con l'Agenzia per la sua sana programmazione finanziaria;

Procedure di appalto e di assunzione

5. osserva che, per quanto riguarda l'esercizio 2012, né le operazioni incluse nel campione né altre risultanze dell'audit hanno dato luogo, nella relazione della Corte dei conti, a osservazioni sulle procedure di appalto dell'Agenzia;
6. osserva che, nella relazione annuale di audit per il 2012, la Corte non ha inserito osservazioni riguardanti le procedure di assunzione dell'Agenzia;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza

7. riconosce che, nell'ottobre 2013, il consiglio di amministrazione ha approvato e firmato la decisione sulle disposizioni pratiche per l'attuazione delle norme in materia di trasparenza e riservatezza;
8. osserva che i curriculum vitae e le dichiarazioni di interesse dei membri del consiglio di amministrazione non sono disponibili al pubblico; invita l'Agenzia a porre urgentemente rimedio a tale situazione;

Osservazioni sui controlli interni

9. osserva con preoccupazione che, stando alla relazione annuale di audit della Corte dei conti, benché il regolamento finanziario dell'Agenzia e le relative modalità di esecuzione prevedano un inventario fisico almeno ogni tre anni, tale disposizione non è stata rispettata dal momento che l'Agenzia non ha proceduto a un inventario fisico completo nel 2012, dopo quello del 2009; riconosce che sarebbe stato molto difficile o addirittura controproducente procedere a un inventario nel 2012 poiché il modulo di gestione degli inventari della piattaforma integrata per il bilancio e la contabilità, sostenuta dalla Commissione (DG BUDG), esiste solo da quell'esercizio; riconosce che la questione è stata affrontata nel 2013 con il nuovo sistema;

Audit interno

10. apprende dall'Agenzia che nel 2012 il Servizio di audit interno della Commissione (IAS) ha effettuato una valutazione del rischio approfondita al fine di determinare le priorità in materia di audit per i tre esercizi successivi; osserva che il 3 dicembre 2012 lo IAS ha presentato il suo piano di audit strategico integrato per il 2013-2015, che definisce i possibili temi oggetto degli audit dello IAS dell'Agenzia per tale periodo; rileva che lo IAS ha effettuato altresì una verifica documentale delle informazioni presentate dall'Agenzia, da cui è emerso che, al 31 dicembre 2012, non è rimasta in sospenso alcuna raccomandazione critica; osserva tuttavia con preoccupazione che, rispetto ai termini fissati dall'Agenzia nei piani d'azione iniziali, è stata rinviata l'attuazione di quattro raccomandazioni molto importanti; rileva che due raccomandazioni sono state adeguatamente applicate;

Risultati

11. chiede che l'Agenzia comunichi i risultati e l'impatto delle sue attività sui cittadini europei in modo accessibile, principalmente attraverso il suo sito web;
12. rimanda, per le altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di scarico, alla sua risoluzione del 3 aprile 2014 ⁽¹⁾ sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0299 (cfr. pagina 359 della presente Gazzetta ufficiale).

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2012**

(2014/598/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0194/2014),
1. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2012;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 172.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 3 aprile 2014
sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2012
(2014/599/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia ferroviaria europea relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia ferroviaria europea relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 39,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0209/2014),
1. concede il discharge al direttore esecutivo dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore esecutivo dell'Agenzia ferroviaria europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 184.
⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia ferroviaria europea relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia ferroviaria europea relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾ («il regolamento finanziario»), in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 39,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - viste le sue precedenti decisioni di discharge e le risoluzioni in materia,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0209/2014),
- A. considerando che, stando ai suoi stati finanziari, il bilancio dell'Agenzia ferroviaria europea (in appresso «l'Agenzia») per l'esercizio 2012 ammontava a 25 799 000 EUR, importo che rappresenta una diminuzione dello 0,72 % rispetto al 2011;
- B. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia per l'esercizio 2012, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 184.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

1. evidenzia il ruolo essenziale svolto dall'Agenzia per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi ferroviari in Europa; ricorda altresì che l'Agenzia è attualmente oggetto di una revisione quanto alle sue competenze nell'ambito del quarto pacchetto ferroviario; sottolinea che, nel caso di un rafforzamento delle competenze dell'Agenzia, sarà necessario assegnarle le risorse finanziarie, materiali e umane che le consentano di adempiere con successo alle proprie mansioni;

Seguito dato al discharge 2011

2. constata che, secondo la relazione della Corte dei conti, le azioni correttive intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti per l'esercizio precedente sono in corso;
3. apprende dall'Agenzia che:
 - sono state attuate misure correttive per ridurre l'impatto negativo sulle attività dell'Agenzia per quanto riguarda il considerevole fatturato del personale operativo; invita tuttavia l'Agenzia a informare l'autorità di discharge in merito all'impatto delle misure adottate;
 - sono stati adottati provvedimenti per risolvere le carenze legate agli stanziamenti riportati, nello specifico l'attuazione di norme più rigorose sui termini per la firma dei contratti, la revisione dei contratti specifici nel settore informatico per consentire una fatturazione in linea con i risultati tangibili e l'introduzione di un nuovo sistema di fatturazione presso il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per ridurre i rapporti nell'ambito della traduzione;
 - per migliorare le procedure di assunzione, garantire la trasparenza e le pari opportunità tra candidati ed evitare i conflitti d'interesse nelle procedure di selezione, è stata adottata una nuova procedura di selezione e assunzione del personale, così come nuovi orientamenti per i comitati di sezione;

Bilancio e gestione finanziaria

4. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2012 hanno portato a un tasso di esecuzione del bilancio del 94,92 % e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'85,63 %;

Due sedi

5. deplora il fatto che l'utilizzo di due sedi (Lille e Valenciennes) per lo svolgimento delle sue funzioni espone l'Agenzia a costi aggiuntivi; prende atto degli sforzi profusi dall'Agenzia per ridurre al minimo l'impatto negativo derivante dalla decisione sulla sua sede;
6. chiede una sede unica dell'Agenzia ubicata in un luogo facilmente accessibile con i trasporti pubblici onde risparmiare sulle scarse risorse e migliorare la sua efficienza;

Impegni e rapporti

7. riconosce che l'audit annuale della Corte dei conti non ha rilevato nulla di particolare per quanto riguarda il livello dei rapporti nel 2012 e si congratula con l'Agenzia per aver rispettato il principio dell'annualità e proceduto all'esecuzione tempestiva del suo bilancio;

Storni

8. rileva con soddisfazione che, stando alla relazione annuale di attività e alle risultanze dell'audit della Corte dei conti, nel 2012 il livello e il carattere degli storni sono rimasti entro i limiti delle regole finanziarie; si compiace con l'Agenzia per la sua sana programmazione finanziaria;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza

9. prende atto che l'Agenzia riasaminerà la propria politica sulla prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse nel 2014 sulla base degli orientamenti della Commissione sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti di interesse nelle agenzie decentrate dell'Unione europea; invita l'Agenzia a informare l'autorità di discharge in merito ai risultati della valutazione quando saranno disponibili;

10. osserva che i curricula vitae e le dichiarazioni di interessi dei membri del consiglio di amministrazione non sono disponibili al pubblico; invita l'Agenzia a porre urgentemente rimedio a tale situazione;

Procedure di appalto e di assunzione

11. osserva che, in relazione all'esercizio 2012, né le operazioni incluse nel campione né altre risultanze dell'audit hanno dato luogo nella relazione annuale di audit della Corte dei conti a osservazioni sulle procedure di appalto dell'Agenzia;
12. osserva che, nella relazione annuale di audit per il 2012, la Corte dei conti non ha inserito osservazioni riguardanti le procedure di assunzione dell'Agenzia;

Audit interno

13. apprende dall'Agenzia che nel 2012 il Servizio di audit interno (SAI) della Commissione ha effettuato un audit («Capisaldi dell'affidabilità») nell'ultimo trimestre dell'anno, in seguito al quale ha presentato 10 raccomandazioni per l'Agenzia, due contrassegnate come «molto importanti», sette «importanti» e una «auspicabile»; osserva che, data la tardività con cui il SAI ha effettuato l'audit, l'Agenzia non ha potuto fornire informazioni dettagliate sulle azioni previste per dare seguito alle raccomandazioni; invita l'Agenzia a informare l'autorità di scarico in merito a tali azioni;
14. osserva che non ci sono raccomandazioni contrassegnate come «molto importanti» in sospeso dall'audit effettuato dal SAI nel 2011 («Gestione dell'interoperabilità da parte di esperti») mentre rimangono due raccomandazioni «importanti» in sospeso che sono state aperte alla fine del 2013; invita l'Agenzia a informare l'autorità di scarico in merito alle azioni adottate;
15. osserva che secondo la relazione annuale di audit 2012 della Corte dei conti, l'Agenzia ha soppresso la struttura di audit interno (SAI) sostituendola con un posto da coordinatore del controllo interno (CCI);
16. deplora che la procedura di assunzione per il posto di CCI sia stata lunga e che a gennaio 2014 il candidato selezionato non aveva ancora cominciato a prestare servizio presso l'Agenzia;
17. osserva con preoccupazione che la Corte dei conti ha indicato nella sua relazione annuale di audit 2012 che l'Agenzia non rispetta le proprie norme di controllo interno per quanto riguarda la continuità operativa e che non vi sono piani approvati per la continuità operativa e il ripristino in caso di disastro dei sistemi informatici; riconosce che l'Agenzia ha deciso di attuare misure adeguate per garantire la continuità dei servizi e sistemi informatici che sono orizzontali per le sue attività; invita l'Agenzia a informare l'autorità di scarico in merito alle azioni attuate;

Prestazioni

18. chiede che l'Agenzia comunichi i risultati e l'impatto delle sue attività sui cittadini europei in modo accessibile, principalmente attraverso il suo sito web;
19. rimanda, per le altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di scarico, alla sua risoluzione del 3 aprile 2014 ⁽¹⁾ sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0299 (cfr. pagina 359 della presente Gazzetta ufficiale).

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 3 aprile 2014
sulla chiusura dei conti dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2012
(2014/600/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia ferroviaria europea relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia ferroviaria europea relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 39,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0209/2014),
1. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2012;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia ferroviaria europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 184.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per l'esercizio 2012**

(2014/601/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Autorità ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 64,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0231/2014),
1. concede il discharge al direttore esecutivo dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 197.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Autorità ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾ («il regolamento finanziario»), in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 64,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discharge,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0231/2014),
- A. considerando che, stando ai suoi stati finanziari, il bilancio definitivo dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in appresso «l'Autorità») per l'esercizio 2012 ammontava a 20 279 000 EUR, importo che rappresenta un aumento del 19,53 % rispetto al 2011;
- B. considerando che, stando ai suoi stati finanziari, il contributo complessivo dell'Unione al bilancio dell'Autorità per il 2012 ammontava a 6 408 000 EUR, importo che rappresenta una diminuzione del 5,54 % rispetto al 2011;

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 197.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

C. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Autorità relativi all'esercizio 2012 nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

1. rammenta che il Parlamento è stato determinante nell'istituzione dell'Autorità – insieme all'Autorità bancaria europea e all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali – che è una delle tre autorità europee di vigilanza economica e finanziaria ancora in fase d'avviamento; reputa pertanto che continui ad essere necessario un maggiore coordinamento a livello europeo;
2. ritiene che il ruolo dell'Autorità nel promuovere la stabilità e la sicurezza dei mercati finanziari, nel garantire la stabilità del sistema finanziario europeo e nel determinare il funzionamento sicuro dei mercati azionari europei sia essenziale ai fini della ripresa economica e della creazione di posti di lavoro e di crescita sostenibili in Europa;

Seguito dato al discarico 2011

3. apprende dalla relazione della Corte dei conti che, delle azioni correttive che hanno fatto seguito alle nove osservazioni formulate dalla Corte nel 2011, una risulta «pendente», cinque «in corso» e, da settembre 2013, tre risultano essere state «completate»; rammenta che è necessario portare questo processo a totale compimento, anche per quanto riguarda l'eliminazione dei riporti, la mancanza di trasparenza nelle procedure di selezione e le inadeguatezze della pianificazione di bilancio
4. apprende dall'Autorità che:
 - la convalida dei sistemi contabili è stata ultimata sia dal contabile che dal consiglio di amministrazione dell'Autorità,
 - è stato avviato un attento monitoraggio dell'esecuzione del bilancio da parte della direzione dell'Autorità al fine di garantire che vengano intraprese tempestivamente le azioni correttive collegate ai deboli tassi di esecuzione degli stanziamenti d'impegno; osserva inoltre che, nel 2012, è stato istituito un processo di verifica e di autorizzazione più rigoroso per la gestione dei riporti,
 - i modelli e gli orientamenti in materia di assunzioni sono stati rivisti e migliorati, introducendo controlli e verifiche più rigorosi dei documenti giustificativi al fine di migliorare le procedure di assunzione,
 - onde evitare i conflitti d'interessi, la politica dell'Autorità al riguardo (di prossima adozione da parte del consiglio di amministrazione) comprende una disposizione secondo cui i membri del consiglio di amministrazione confermano che la loro conoscenza dei propri obblighi in materia di conflitti di interessi deve essere di dominio pubblico;

Gestione finanziaria e di bilancio

5. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2012 hanno portato ad un tasso di esecuzione del bilancio pari all'86,12 % e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 65,22 %;
6. sottolinea che i compiti aggiuntivi attribuiti all'Autorità e quelli futuri previsti nell'ambito delle proposte legislative ancora da concordare, richiederanno aumenti di bilancio e nuove risorse umane affinché l'Autorità possa svolgere il proprio ruolo di vigilanza in modo soddisfacente; ritiene che ciò sia estremamente importante, vista la probabilità che i compiti dell'Autorità continuino ad aumentare; osserva che gli eventuali aumenti dell'organico dovrebbero essere preceduti o accompagnati, ove possibile, da sforzi di razionalizzazione, quali la riassegnazione, per conseguire un aumento dell'efficienza;
7. osserva che gli attuali accordi di finanziamento dell'Autorità, basati su un sistema di finanziamento misto, non sono flessibili, generano inutili oneri amministrativi e sono suscettibili di minacciare la sua indipendenza;

Impegni e riporti

8. rileva con preoccupazione che, secondo l'audit annuale della Corte dei conti, 2 800 000 EUR (il 14 %) degli stanziamenti complessivi sono stati annullati e 4 200 000 EUR (il 21 %) degli stanziamenti impegnati sono stati riportati al 2013; apprende che l'elevato livello degli annullamenti è dovuto principalmente al fatto che, al momento della preparazione del bilancio, era stato previsto che tutti i posti inclusi nella tabella dell'organico sarebbero stati coperti all'inizio del 2012, mentre alcune assunzioni sono avvenute soltanto nel corso dell'esercizio; e che anche i ritardi nelle gare d'appalto del settore informatico hanno dato luogo ad annullamenti;

9. rileva con preoccupazione che il livello degli stanziamenti impegnati riportati è elevato, attestandosi al 39 % per il titolo II e al 52 % per il titolo III; riconosce che, per il titolo II, tale situazione è principalmente imputabile all'aggiudicazione di un importante contratto per lavori negli uffici dell'Autorità nel dicembre 2012 (600 000 EUR) e che, per il titolo III, l'alto livello degli stanziamenti impegnati riportati è dovuto al carattere pluriennale dei progetti informatici importanti e ai ritardi nelle relative procedure di appalto;

Storni

10. osserva con preoccupazione che l'Autorità ha eseguito 22 storni di bilancio per un importo di 3 200 000 EUR (il 16 % del bilancio totale per il 2012), il che è indicativo di carenze nella pianificazione di bilancio;

Procedure di appalto e di assunzione

11. si rammarica che, stando all'audit annuale della Corte dei conti, vi sia un notevole margine di miglioramento per quanto concerne la tempestività e la documentazione delle procedure di appalto;
12. rileva con preoccupazione che, stando all'audit annuale della Corte dei conti, il livello di trasparenza delle procedure di assunzione dell'Autorità deve essere migliorato; invita l'Autorità ad attuare misure correttive e ad informare l'autorità di scarico dei relativi risultati;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza

13. apprende che, in seguito alla relazione speciale n. 15/2012 della Corte dei conti, l'Autorità, congiuntamente con l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, ha rivisto le proprie regole deontologiche sulla base degli orientamenti della Commissione sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi nelle agenzie decentrate dell'Unione europea; plaude al fatto che detti orientamenti, dopo essere stati valutati dal Servizio di audit interno nel 2013, sono stati considerati migliori prassi;
14. osserva che i curricula vitae e le dichiarazioni di interesse dei membri del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione, come pure le dichiarazioni di interesse del direttore esecutivo e dell'alta dirigenza non sono disponibili al pubblico; invita l'Autorità a porre urgentemente rimedio a tale circostanza;

Osservazioni sui controlli interni

15. apprende che, nel suo secondo anno di attività, l'Autorità ha realizzato un importante passo avanti con l'adozione e l'attuazione dei requisiti di base per tutte le norme di controllo interno; rileva con preoccupazione che tali norme non sono ancora pienamente attuate;

Audit interno

16. apprende dall'Autorità che, nel 2012, l'IAS ha effettuato la sua prima missione presso l'Autorità, procedendo ad una valutazione del rischio completa della medesima; osserva che, di conseguenza, il 14 settembre 2012, l'IAS ha presentato un piano di audit strategico basato sul rischio per l'Autorità e che il piano è stato adottato dal consiglio di amministrazione della stessa il 5 novembre 2012;

Prestazioni

17. chiede che l'Autorità comunichi i risultati e l'impatto delle sue attività sui cittadini europei in modo accessibile, principalmente attraverso il suo sito web;
18. rimanda, per le altre osservazioni che accompagnano la sua decisione sul scarico e che sono di carattere orizzontale, alla sua risoluzione del 3 aprile 2014 ⁽¹⁾ sui risultati, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0299 (cfr. pagina 359 della presente Gazzetta ufficiale).

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sulla chiusura dei conti dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per l'esercizio 2012**

(2014/602/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Autorità ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 64,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0231/2014),
1. approva la chiusura dei conti dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per l'esercizio 2012;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 197.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio 2012**

(2014/603/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per la formazione professionale relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali della Fondazione europea per la formazione professionale relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte della Fondazione ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0182/2014),
1. concede il discharge al direttore della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esecuzione del bilancio della Fondazione per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore della Fondazione europea per la formazione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 206.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 82.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per la formazione professionale relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi della Fondazione europea per la formazione professionale relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte della Fondazione ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discharge
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0182/2014),
- A. considerando che, secondo i suoi stati finanziari, il bilancio della Fondazione europea per la formazione professionale (di seguito «Fondazione») per l'esercizio 2012 ammontava a 20 144 530 EUR, importo che rappresenta un aumento dell'1,48 % rispetto al 2011;
- B. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali della Fondazione relativi all'esercizio 2012, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 206.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 82.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

1. evidenzia il ruolo importante della Fondazione nel contribuire a migliorare lo sviluppo del capitale umano nei paesi partner; accoglie con favore, a questo proposito, il conseguimento degli obiettivi del programma di lavoro, come dimostrato dall'incremento dei risultati registrato nel 2012 e indicati dettagliatamente nella relazione annuale di attività; riconosce l'enfasi accordata nelle attività della Fondazione a questioni importanti concernenti l'occupazione giovanile e la rinnovata attenzione nei confronti dell'istruzione e della formazione professionale, della dimensione delle competenze delle piccole e medie imprese e dei processi migratori;
2. constata con rammarico che, stando ai conti annuali della Fondazione, la situazione concernente la sede della Fondazione è rimasta irrisolta nel 2012, nonostante le azioni di prevenzione e mitigazione messe in atto; accoglie con favore il fatto che nel 2013 sia stato concluso un accordo con le autorità regionali, il quale garantisce la prosecuzione delle attività della Fondazione per il periodo 2013-2015;

Seguito dato al discarico 2011

3. constata che, secondo la relazione della Corte dei conti, sono state intraprese azioni correttive a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per l'esercizio precedente;
4. apprende dalla Fondazione che:
 - la Fondazione collabora strettamente con il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), inclusa la cooperazione sulle questioni amministrative, nel contesto di un programma di lavoro congiunto allegato al programma di lavoro annuale di ciascuna agenzia e figurante nelle rispettive relazioni annuali di attività,
 - nelle aree tematiche principali, sotto il coordinamento della DG EAC, la Fondazione e il Cedefop creeranno progetti comuni incentrati sul valore aggiunto della cooperazione tra due agenzie ben distinte; osserva che attualmente un ambito di collaborazione riguarda la revisione del processo di Bruges-Copenaghen,
 - la Fondazione collabora strettamente anche con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nel quadro di un accordo di collaborazione che include un piano d'azione annuale congiunto; rileva che sebbene la Fondazione non abbia settori d'interesse in comune con l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, sarà disposta a collaborare su qualsiasi iniziativa della Commissione intesa a conseguire economie di scala e ad ottimizzare le prestazioni delle agenzie;

Gestione finanziaria e di bilancio

5. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2012 hanno portato a un tasso di esecuzione del bilancio pari al 99,91 %; constata che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 95,49 %;

Impegni e riporti

6. apprende dalla relazione della Corte dei conti che nel 2012 il livello globale degli stanziamenti impegnati è stato del 99,9 %, il che indica che gli impegni erano stati contratti in maniera tempestiva; rileva, tuttavia, che il livello degli stanziamenti impegnati riportati al 2013 è stato elevato per il Titolo II (Spese amministrative), attestandosi a 600 000 EUR (36,8 %); constata che tale situazione è stata causata in larga misura dalla tardiva ricezione delle fatture concernenti i servizi relativi agli edifici forniti nel 2012 (300 000 EUR) e da una serie di acquisti di hardware e software informatico (300 000 EUR) consegnati soltanto nel 2013, ma i cui ordini erano stati effettuati negli ultimi mesi del 2012;

Storni

7. rileva con soddisfazione che, stando alla relazione annuale di attività della Fondazione e alle conclusioni della Corte dei conti, nel 2012 il livello e il carattere degli storni sono rimasti entro i limiti delle regole finanziarie; si compiace con la Fondazione per la sua sana programmazione finanziaria;

Procedure di appalto e di assunzione

8. osserva che, per quanto riguarda l'esercizio 2012, né le operazioni incluse nel campione né altre risultanze dell'audit hanno dato luogo, nella relazione annuale di audit della Corte dei conti, a osservazioni sulle procedure di appalto della Fondazione;

9. osserva che, nella sua relazione annuale di audit per il 2012, la Corte dei conti non ha inserito osservazioni riguardanti le procedure di assunzione della Fondazione;
10. accoglie positivamente le misure adottate dalla Fondazione in risposta alle preoccupazioni sollevate circa la mancanza di una politica di tesoreria e la trasparenza delle procedure di assunzione;
11. deplora il fatto che prima di adottare una decisione formale il consiglio di amministrazione non abbia informato il Parlamento della sua intenzione di rinnovare il mandato del direttore, come previsto dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1339/2008; ricorda che la procedura è indipendente dalle elevate qualità della persona confermata come direttore; chiede il pieno rispetto del ruolo e delle prerogative del Parlamento previsti da tale regolamento;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza

12. accoglie con favore l'adozione nel giugno 2013 degli orientamenti sulla prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse; invita la Fondazione a pubblicare tali orientamenti sul suo sito web;
13. osserva che i curricula vitae e le dichiarazioni di interesse dei membri del consiglio di amministrazione, come pure le dichiarazioni di interesse del direttore e degli alti dirigenti non sono disponibili al pubblico; invita la Fondazione a porre urgentemente rimedio a tale situazione;

Audit interno

14. apprende dalla Fondazione che al 23 maggio 2013 il Servizio di audit interno della Commissione (IAS) aveva formalmente chiuso 12 delle 14 raccomandazioni contenute nell'audit sulla comunicazione del 2011 e che la Fondazione non ha nessuna raccomandazione in sospeso classificata come «molto importante»; osserva tuttavia che due raccomandazioni contenute nell'audit del SAI del 2011 sulla comunicazione esterna e interna, entrambe classificate come «importanti», sono tuttora in sospeso, una delle quali è considerata attuata dalla Fondazione ed è attualmente in attesa di riesame e chiusura da parte dell'IAS, mentre l'altra è in corso di attuazione e dovrebbe essere pienamente attuata nel 2013 in linea con le azioni previste;

Prestazioni

15. chiede che la Fondazione comunichi i risultati e l'impatto delle sue attività sui cittadini europei in modo accessibile, principalmente attraverso il suo sito web;
16. rinvia, per le altre osservazioni di carattere orizzontale che accompagnano la decisione sul scarico, alla sua risoluzione del 3 aprile 2014 ⁽¹⁾ sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0299 (cfr. pagina 359 della presente Gazzetta ufficiale).

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sulla chiusura dei conti della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio 2012**

(2014/604/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per la formazione professionale relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali della Fondazione europea per la formazione professionale relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte della Fondazione ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0182/2014),
1. approva la chiusura dei conti della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio 2012;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 206.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 82.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2012**

(2014/605/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽³⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 14,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0193/2014),
1. concede il discharge al direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 275.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽³⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 14,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discharge,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0193/2014),
- A. considerando che, stando ai suoi stati finanziari, il bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (in appresso «l'Agenzia») per l'esercizio finanziario 2012 ammontava a EUR 15 260 512, pari ad un aumento del 6,95 % rispetto al 2011,
- B. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia per l'esercizio 2012, nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti,

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 275.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

1. accoglie con favore il costante contributo dell'Agenzia alla promozione di elevati standard di sicurezza e salute sul posto di lavoro nell'Unione; sottolinea le importanti principali attività dell'Agenzia nel 2012, come il progetto di prospettiva collegato ai rischi connessi con posti di lavoro verdi e il lancio della campagna per posti di lavoro sani; attende con impazienza il nuovo programma strategico pluriennale dell'Agenzia, che è strettamente collegato agli obiettivi della strategia Europa 2020 e sosterrà la tanto necessaria e tanto attesa strategia dell'Unione sulla sicurezza e la salute sul posto di lavoro 2013-2020;

Seguito dato al discharge 2011

2. constata dalla relazione annuale della Corte dei conti che due delle quattro azioni correttive intraprese a seguito delle osservazioni formulate per l'esercizio precedente sono contrassegnate come «completate», mentre due azioni sono contrassegnate come «in corso»;
3. apprende dall'Agenzia che:
 - è stata registrata una riduzione pari al 5,7 % del tasso di annullamento per il 2012, a fronte dell'8 % per il 2011; rileva, inoltre, che un modello ABB sarà attuato a partire dal 2014, al fine di migliorare ulteriormente la pianificazione interna generale dell'Agenzia e il monitoraggio del suo piano annuale di gestione, garantendo così una migliore esecuzione del bilancio,
 - benché il regolamento finanziario dell'Agenzia e le relative modalità di esecuzione prevedano un inventario fisico almeno ogni tre anni, l'inventario è stato completato nel 2012,
 - l'Agenzia ha accettato il progetto di accordo sulla sede con lo stato ospitante, al fine di evitare ulteriori ritardi nel completamento dei negoziati;

Gestione finanziaria e di bilancio

4. osserva che gli sforzi di monitoraggio del bilancio durante l'esercizio finanziario 2012 hanno comportato un tasso di esecuzione del bilancio del 94,64 % e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 73,43 %;

Impegni e riporti

5. rileva con preoccupazione che EUR 3 200 000 (22 % del bilancio) sono stati riportati al 2013 e che il livello di stanziamenti impegnati riportati è elevato sia per il Titolo II al 36 % che per il Titolo III al 33 %; riconosce che, per il Titolo II, questa situazione è principalmente imputabile al rinnovo dei contratti annuali nel settore delle tecnologie informatiche che sono stati stipulati, come pianificato, nel quarto trimestre 2012; riconosce che per il Titolo III, l'elevato livello è il risultato sia della natura pluriennale dei principali progetti che dei ritardi nell'assegnazione di contratti specifici;
6. rileva che il tasso di annullamento degli stanziamenti del Titolo I per l'esercizio 2012 è stato del 9,5 %; riconosce che il tasso di annullamento è imputabile principalmente a procedure di assunzione congelate e ad un previsto aumento salariale che non era stato ancora erogato;

Trasferimenti

7. rileva con soddisfazione che, secondo quanto emerso dalla relazione annuale di attività, nonché dalla revisione della Corte dei conti, il livello e la natura dei trasferimenti nel 2012 sono rimasti entro i limiti delle norme finanziarie; si compiace con l'Agenzia per la sua sana programmazione finanziaria;

Procedure di appalto e di assunzione

8. rileva che, per l'esercizio 2012, le operazioni campionate o altri risultati degli audit non hanno determinato alcuna osservazione presso la relazione annuale di audit della Corte dei conti in relazione alle procedure di appalto dell'Agenzia;
9. rileva che la Corte dei conti, nella sua relazione annuale di audit per il 2012, non ha espresso osservazioni per quanto riguarda le procedure di assunzione dell'Agenzia;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza

10. riconosce che, nel 2014, l'Agenzia adotterà una politica in materia di conflitto di interessi basata sugli orientamenti della Commissione in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi presso le Agenzie decentrate dell'Unione europea; invita l'Agenzia ad informare l'autorità di discharge in merito all'adozione di tale politica;

11. osserva che i curricula e le dichiarazioni di interessi dei membri del consiglio di amministrazione, del direttore esecutivo e dei quadri superiori non sono disponibili al pubblico; invita l'Accademia a porre urgentemente rimedio a tale situazione;

Audit interno

12. apprende dall'Agenzia che, nel 2012, il servizio di audit interno della Commissione (IAS) ha effettuato un'approfondita valutazione dei rischi e ha presentato il suo piano di audit strategico definitivo per il periodo 2013-2015, piano che è stato approvato dal direttore dell'Agenzia e dal suo consiglio di amministrazione; rileva che lo IAS ha anche svolto una revisione sulla gestione dei contratti e sugli appalti che ha dato origine a sette raccomandazioni (nessuna raccomandazione critica, due molto importanti), la cui attuazione è in corso; prende atto che lo IAS ha anche dato seguito alle sue precedenti raccomandazioni e ha concluso che non era stata aperta alcuna raccomandazione critica e che l'attuazione di due raccomandazioni molto importanti era in corso;

Prestazioni

13. chiede all'Agenzia di comunicare i risultati e l'impatto che la sua attività ha sui cittadini europei in modo accessibile, soprattutto attraverso il suo sito web;
14. rimanda, per le altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di scarico, alla sua risoluzione del 3 aprile 2014 ⁽¹⁾ sull'efficienza, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0299 (cfr. pagina 359 della presente Gazzetta ufficiale).

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2012**

(2014/606/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽³⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 14,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0193/2014),
1. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2012;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 275.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per l'esercizio 2012**

(2014/607/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - vista la decisione 2008/114/CE, Euratom del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce lo statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0180/2014),
1. concede il discharge al direttore generale dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore generale dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 213.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 41 del 15.2.2008, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - vista la decisione 2008/114/CE, Euratom del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce lo statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discharge,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0180/2014),
- A. considerando che, secondo i suoi stati finanziari, il bilancio definitivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (di seguito «l'Agenzia») per l'esercizio 2012 ammontava a 104 000 EUR;
- B. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia per l'esercizio 2012, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

Paragrafo d'enfasi

1. ricorda alla Commissione che la Corte dei conti ha osservato che tra il 2008 e il 2011 l'Agenzia non ha beneficiato di una propria dotazione di bilancio e le sue spese sono state direttamente finanziate ed erogate dalla Commissione, una situazione che la Corte dei conti ha ritenuto in contrasto con lo statuto dell'Agenzia;

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 213.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 41 del 15.2.2008, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

2. osserva con preoccupazione che per il 2012, sebbene la Commissione abbia concesso all'Agenzia una propria dotazione di bilancio pari a 98 000 EUR (104 000 EUR compresi i proventi finanziari da investimenti propri) a seguito delle osservazioni della Corte, e benché l'articolo 54 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e l'articolo 6 dello statuto dell'Agenzia prevedano che quest'ultima goda dell'autonomia finanziaria, la maggior parte delle spese dell'Agenzia era ancora finanziata direttamente dalla Commissione; invita la Commissione a fornire spiegazioni in merito a tale situazione;

Gestione finanziaria e di bilancio

3. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2012 hanno portato a un tasso di esecuzione del bilancio pari al 98,51 %;
4. rinvia, per le altre osservazioni di carattere orizzontale che accompagnano la decisione sul discarico, alla sua risoluzione del 3 aprile 2014 ⁽¹⁾ sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0299 (cfr. pagina 359 della presente Gazzetta ufficiale).

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sulla chiusura dei conti dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per l'esercizio 2012**

(2014/608/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - vista la decisione 2008/114/CE, Euratom del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce lo statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0180/2014),
1. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per l'esercizio 2012;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore generale dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 213.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 41 del 15.2.2008, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2012**

(2014/609/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte della Fondazione ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 16,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0183/2014),
1. concede il discharge al direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esecuzione del bilancio della Fondazione per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 221.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2012,
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte della Fondazione ⁽¹⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
- visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
- visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 16,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
- visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
- viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discharge,
- visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0183/2014),

A. considerando che, secondo i suoi stati finanziari, il bilancio definitivo della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (di seguito «la Fondazione») per l'esercizio 2012 ammontava a 21 430 000 EUR, importo che rappresenta un aumento del 4,03 % rispetto al 2011;

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 221.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

B. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali della Fondazione per l'esercizio 2012, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

1. plaude al contributo della Fondazione nella promozione delle conoscenze in merito alle condizioni di vita e di lavoro in seno all'Unione in un periodo in cui dette condizioni continuano a deteriorarsi in taluni Stati membri; rammenta l'avvio della relazione di sintesi della quinta indagine europea sulle condizioni di lavoro, la quale contiene constatazioni importanti e pertinenti circa le tendenze in materia di qualità dell'occupazione, lavoro sostenibile, invecchiamento della forza lavoro, salute e benessere, nonché orari di lavoro ed equilibrio tra vita professionale e vita privata;
2. osserva che il programma annuale per il 2012 è stato l'ultimo nel quadro del programma quadriennale della Fondazione (2009-2012); accoglie favorevolmente la pronta reazione della Fondazione, la quale, di fronte alla modifica delle priorità politiche cagionata dalla crisi economica, ha lanciato nuovi progetti collegati a temi prioritari come l'impatto sociale della crisi, la ripresa e la creazione di posti di lavoro, i mutamenti demografici e la sostenibilità del settore pubblico;

Gestione finanziaria e di bilancio

3. osserva che i tassi di esecuzione del bilancio per i Titoli I e II erano rispettivamente pari al 98 % e all'82 %;

Riporti

4. rileva che il riporto degli stanziamenti impegnati per il Titolo III è a un livello elevato, pari al 50 % (3 688 996 EUR), e corrisponde a scadenze dei pagamenti che rispecchiano la natura pluriennale delle operazioni della Fondazione; osserva che gran parte dei riporti per il Titolo III (71 %) riguardano due progetti per i quali le attività sono state svolte come pianificato e stabilito nel programma di lavoro annuale;

Storni

5. rileva con soddisfazione che, stando alla relazione annuale di attività e alle conclusioni della Corte dei conti, nel 2012 il livello e il carattere degli storni sono rimasti entro i limiti delle regole finanziarie; si compiace con la Fondazione per la sua sana programmazione finanziaria;

Procedure di appalto e di assunzione

6. osserva che, in relazione all'esercizio 2012, né le operazioni incluse nel campione né altre risultanze dell'audit hanno dato luogo nella relazione annuale di audit della Corte dei conti a osservazioni sulle procedure di appalto della Fondazione;
7. osserva che, nella relazione annuale di audit per il 2012, la Corte dei conti non ha inserito osservazioni riguardanti le procedure di assunzione della Fondazione;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza

8. apprende dalla Fondazione che, dal 2011, essa ha istituito un sistema di controllo e di notifica dei potenziali conflitti di interesse che riguardano i membri del consiglio di direzione e che i relativi formulari sono pubblicati sul sito della Fondazione stessa; constata inoltre che il consiglio di direzione della Fondazione, in occasione della riunione del 25 ottobre 2013, ha dibattuto una strategia globale per il rilevamento e la gestione dei conflitti di interesse e che su tale base si sta ultimando la politica in merito, nell'ottica di pubblicare il documento ad essa relativo nel primo trimestre del 2014; invita la Fondazione a presentare il documento approvato all'autorità competente per il discarico;
9. osserva che i curricula vitae dei membri del consiglio di amministrazione e le dichiarazioni di interesse del direttore esecutivo e dell'alta dirigenza non sono disponibili al pubblico; invita la Fondazione a porre urgentemente rimedio a tale situazione;

Audit interno

10. apprende dalla Fondazione che nel 2012 il servizio di audit interno della Commissione (IAS) ha effettuato un audit con l'obiettivo di fornire una garanzia indipendente dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di controllo interno relativamente all'elaborazione della relazione annuale di attività e, in particolare, all'emissione della dichiarazione di affidabilità del direttore;

11. prende atto del fatto che l'IAS ha individuato diversi punti di forza nel corso dell'audit, il quale ritiene che il sistema di controllo interno in essere presso la Fondazione fornisca garanzie ragionevoli circa il conseguimento degli obiettivi in parola; osserva tuttavia che sono state formulate 12 raccomandazioni, una delle quali è stata classificata come «molto importante»; rileva che si sta procedendo all'attuazione di tali raccomandazioni;
12. rileva con soddisfazione che le raccomandazioni formulate dall'IAS nell'ambito degli audit precedenti sono state attuate in modo opportuno;

Risultati

13. chiede che la Fondazione comunichi i risultati e l'impatto delle sue attività sui cittadini europei in modo accessibile, principalmente attraverso il suo sito web;
14. rimanda, per le altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di scarico, alla sua risoluzione del 3 aprile 2014 ⁽¹⁾ sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0299 (cfr. pagina 359 della presente Gazzetta ufficiale).

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sulla chiusura dei conti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2012**

(2014/610/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte della Fondazione ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 16,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0183/2014),
1. approva la chiusura dei conti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2012;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 221.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 3 aprile 2014
sul discarico per l'esecuzione del bilancio di Eurojust per l'esercizio 2012
(2014/611/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi di Eurojust relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali di Eurojust relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte di Eurojust ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - vista la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 36,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0186/2014),
1. concede il discarico al direttore amministrativo di Eurojust per l'esecuzione del bilancio di Eurojust per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore amministrativo di Eurojust, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 228.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio di Eurojust per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi di Eurojust relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali di Eurojust relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte di Eurojust ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - vista la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 36,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discharge,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0186/2014),
- A. considerando che, stando ai suoi stati finanziari, il bilancio definitivo di Eurojust per l'esercizio 2012 ammontava a 33 322 996 EUR, il che rappresenta un aumento del 6,27 % rispetto al 2011;
- B. considerando che, stando ai suoi stati finanziari, il contributo dell'Unione al bilancio di Eurojust per l'esercizio 2012 ammontava a 32 967 000 EUR, il che rappresenta un aumento del 5,21 % rispetto al 2011;
- C. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali di Eurojust per l'esercizio 2012, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 228.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

Seguito dato al disarcico 2011

1. constata, sulla base della relazione della Corte dei conti sui conti annuali, che, delle azioni correttive che hanno fatto seguito alle quattro osservazioni formulate per l'esercizio 2011, due risultano ancora «pendenti» e due «completate»;
2. prende atto, sulla base delle informazioni fornite da Eurojust, del fatto che:
 - Eurojust ha fornito all'autorità competente per il disarcico una relazione in cui si illustrano le misure adottate e poste in atto a seguito delle raccomandazioni formulate da detta autorità per il 2010,
 - sono state introdotte varie misure intese a ridurre i riporti automatici di impegni e miranti a un'esecuzione tempestiva del bilancio, quali una nuova relazione di previsione che rafforza la pianificazione e l'esecuzione del bilancio delle unità operative, la trasmissione con cadenza mensile di informazioni sull'esecuzione complessiva del bilancio, la stretta collaborazione fra l'unità Bilancio, finanze e appalti e le unità operative con lo scopo di assistere queste ultime nell'esecuzione del bilancio, e una formazione obbligatoria riguardante il ciclo di vita della spesa destinata a tutti gli attori che partecipano all'esecuzione del bilancio,
 - al fine di ridurre il tasso di posti vacanti ed eliminare le carenze nell'applicazione delle procedure di assunzione, Eurojust ha elaborato un piano d'azione globale in materia di assunzioni per il 2012, che ha portato il tasso di posti vacanti all'11,74 % alla fine del 2012;

Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni

3. constata con preoccupazione che un contratto quadro concernente servizi di sicurezza è stato firmato nel 2008 e modificato nel 2009; rileva che la modifica della formula usata per calcolare i prezzi ha comportato un aumento progressivo di questi ultimi del 22 %, benché il contratto quadro originale prevedesse un incremento massimo del 4 %; rileva altresì che l'incremento totale dei prezzi oltre il massimale del 4 % è ammontato, per il periodo 2008-2012, a circa 440 000 EUR, di cui circa 68 000 EUR sono stati pagati nel 2012; esprime preoccupazione quanto al fatto che un aumento così significativo può pregiudicare la trasparenza e l'equità della procedura di appalto iniziale e distorcere la concorrenza;

Bilancio e gestione finanziaria

4. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2012 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio del 98 % per il titolo I, di quasi il 100 % per il titolo II e del 96 % per il titolo III nel 2012; osserva altresì che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 96 % per il titolo I, dell'85 % per il titolo II e del 74 % per il titolo III;

Impegni e riporti

5. prende atto del fatto che l'audit annuale della Corte dei conti non ha rilevato nulla di particolare per quanto riguarda il livello dei riporti nel 2012; si congratula con Eurojust per aver rispettato il principio dell'annualità e proceduto all'esecuzione tempestiva del suo bilancio;

Storni

6. rileva con soddisfazione che, stando alla relazione annuale di attività e alle risultanze dell'audit della Corte dei conti, nel 2012 il livello e il carattere degli storni sono rimasti entro i limiti delle regole finanziarie; si compiace con Eurojust per la sua sana programmazione finanziaria;

Procedure di appalto e di assunzione

7. chiede a Eurojust di migliorare la trasparenza delle procedure di assunzione; osserva che non vi sono elementi da cui risulti che le domande per le prove e i colloqui fossero state stabilite prima che la commissione giudicatrice procedesse all'esame delle candidature, né che la ponderazione fra prove scritte e colloqui fosse stata stabilita prima della selezione dei candidati; invita Eurojust a prevedere un follow-up nel quadro della relazione sul seguito dato al disarcico per l'esercizio 2012;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza

8. prende atto delle disposizioni adottate da Eurojust per prevenire e gestire i conflitti di interesse; invita Eurojust a informare l'autorità competente per il disarcico dell'intenzione di rivedere le proprie disposizioni sulla base degli orientamenti della Commissione sulla prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse nelle agenzie decentrate dell'UE;

9. osserva che i CV e le dichiarazioni degli interessi dei membri dell'organo direttivo, del direttore amministrativo e degli alti dirigenti non sono disponibili al pubblico; invita Eurojust a porre urgentemente rimedio a tale situazione;

Audit interno

10. prende atto, sulla base delle informazioni fornite da Eurojust, del fatto che nel 2012 il servizio di audit interno della Commissione (IAS) ha dato seguito a un impegno di follow-up conformemente al piano di audit strategico di Eurojust; osserva che, nel corso dell'analisi del rischio, l'IAS ha individuato taluni processi dall'elevato rischio intrinseco che non potevano essere considerati revisionabili nell'ambito del piano di audit, che la direzione di Eurojust ha presentato un piano d'azione inteso ad ovviare a tali carenze e che le azioni intraprese da Eurojust dovevano essere oggetto di follow-up da parte dell'IAS durante la successiva valutazione del rischio approfondita (2013); rileva che vi erano quattro raccomandazioni «molto importanti» formulate negli anni precedenti cui Eurojust stava ancora dando seguito;

Risultati

11. chiede che Eurojust comunichi i risultati e l'impatto della sua attività sui cittadini europei in maniera accessibile, principalmente attraverso il suo sito web;
12. rinvia, per le altre osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico, e che sono di natura orizzontale, alla sua risoluzione del 3 aprile 2014 ⁽¹⁾ sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0299 (cfr. pagina 359 della presente Gazzetta ufficiale).

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 3 aprile 2014
sulla chiusura dei conti di Eurojust per l'esercizio 2012
(2014/612/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi di Eurojust relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali di Eurojust relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte di Eurojust ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - vista la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 36,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0186/2014),
1. approva la chiusura dei conti di Eurojust per l'esercizio 2012;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore amministrativo di Eurojust, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 228.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 3 aprile 2014
sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio europeo di polizia per l'esercizio 2012
(2014/613/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Ufficio europeo di polizia relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Ufficio europeo di polizia relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Ufficio ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 43,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0179/2014),
1. concede il discharge al direttore dell'Ufficio europeo di polizia per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'Ufficio europeo di polizia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 236.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio europeo di polizia per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Ufficio europeo di polizia relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Ufficio europeo di polizia relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Ufficio ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 43,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discharge,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0179/2014),
- A. considerando che, stando ai suoi stati finanziari, il bilancio definitivo dell'Ufficio europeo di polizia (l'«Ufficio») per l'esercizio 2012 ammontava a 84 152 000 EUR, il che rappresenta una diminuzione dello 0,73 % rispetto al 2011;
- B. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Ufficio per l'esercizio 2012, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 236.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni

1. constatata con preoccupazione che l'Ufficio ha riportato oltre 1 200 000 EUR per modifiche da apportare alla propria sede in relazione alla creazione del Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica; rileva che, sebbene l'Ufficio abbia concordato tali modifiche con lo Stato ospitante nel luglio 2012, la stipula del contratto per l'esecuzione dei relativi lavori è avvenuta solo nell'aprile 2013; che l'Ufficio ha inoltre riportato più di 100 000 EUR relativi all'introduzione di un nuovo sistema per la gestione delle risorse umane; esprime preoccupazione quanto al fatto che entrambi i rapporti non corrispondevano a impegni giuridici assunti a fine esercizio e sono pertanto irregolari; invita l'Ufficio a fare in modo di evitare, in futuro, situazioni analoghe e a riferire in merito a tale questione nella relazione sul seguito dato al discharge per l'esercizio 2012;
2. prende atto dell'azione intrapresa — e sostanzialmente ancora in corso — a seguito delle osservazioni della Corte dei conti per il 2011 che riscontrano l'assenza di procedure in tema di eccezioni; nota che il sistema contabile non era ancora stato pienamente convalidato;
3. prende atto della relazione della Corte dei conti sui conti annuali del Fondo pensioni dell'Europol⁽¹⁾ relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte del Fondo; invita l'Ufficio a fornire informazioni in merito a qualsiasi decisione relativa al futuro del Fondo;

Bilancio e gestione finanziaria

4. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2012 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio del 98,8 % e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 79,7 %;

Impegni e riporti

5. si rammarica che impegni per un importo di 2 600 000 EUR (su un totale di 15 000 000 di EUR) riportati dal 2011 abbiano dovuto essere annullati nel 2012 poiché superiori alle necessità effettive; invita l'Ufficio a migliorare, in futuro, la propria pianificazione finanziaria;
6. osserva che l'Ufficio ha riportato 16 300 000 EUR di stanziamenti impegnati (pari al 19,64 % del totale degli stanziamenti impegnati) al 2013; che tali riporti riguardano principalmente il titolo II – Spese amministrative di altra natura (4 200 000 EUR) e il titolo III – Attività operative (11 200 000 EUR), e che si riferiscono prevalentemente al nuovo compito assegnato all'Ufficio nel giugno 2012 di gestire il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica; riconosce che l'espletamento di tale compito ha comportato l'esecuzione di notevoli impegni di bilancio verso la fine dell'anno e ha influito sugli importi riportati al 2013;

Storni

7. rileva che l'Ufficio ha eseguito 19 storni di bilancio per un importo di 4 500 000 EUR, che hanno interessato 82 delle 115 linee di bilancio; riconosce che gli storni sono stati principalmente effettuati per l'acquisto di attrezzature informatiche destinate al Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica;

Procedure di appalto e di assunzione

8. osserva con preoccupazione che le procedure di assunzione che sono state esaminate presentavano le seguenti tre carenze: le domande per le prove scritte e i colloqui sono state stabilite dopo l'esame delle candidature da parte della commissione giudicatrice; non vi erano elementi che mostrassero che la ponderazione dei criteri di selezione utilizzati per la prima scelta dei candidati fosse stata stabilita prima di procedere all'esame delle candidature; le commissioni giudicatrici non hanno documentato in modo adeguato tutte le loro riunioni e decisioni; invita l'Ufficio a porre rimedio a tale situazione e a riferire in merito alla questione nella relazione sul seguito dato al discharge per l'esercizio 2012;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza

9. prende atto del fatto che l'Ufficio istituirà, nel 2014, una politica addizionale specifica per la gestione dei conflitti di interesse e il trattamento dei doni;
10. osserva che i CV e le dichiarazioni degli interessi dei membri del consiglio di amministrazione e degli alti dirigenti, come anche la dichiarazione degli interessi del direttore, non sono disponibili al pubblico; invita a porre urgentemente rimedio a tale situazione;

⁽¹⁾ La finalità del Fondo è di finanziare e di erogare le pensioni del personale che lavorava per l'Europol prima che questo diventasse un'agenzia europea il 1° gennaio 2010.

Audit interno

11. prende atto, sulla base delle informazioni fornite dall'Ufficio, del fatto che nel 2012 il servizio di audit interno della Commissione (IAS) ha effettuato un audit con l'obiettivo di fornire una garanzia indipendente dell'adeguata definizione e dell'efficace applicazione del sistema di controllo interno per quanto attiene al monitoraggio, all'interno dell'Ufficio, delle attività e dell'esecuzione del bilancio, e relativa informativa, e che l'audit ha evidenziato parecchi punti forti e ha portato a una raccomandazione «molto importante» e a sei raccomandazioni «importanti»; rileva che l'IAS ha seguito le sue precedenti raccomandazioni concludendo che 20 di esse intese a promuovere le norme di controllo interno presso l'Ufficio possono considerarsi applicate, mentre altre cinque su 11, relative all'audit 2011 sulla pianificazione e l'iscrizione in bilancio, sono ancora aperte (in corso);
12. invita il competente servizio di Europol a pubblicare sul sito web dell'Ufficio tutti i documenti classificati, ripartiti per livello di classificazione, che ha ricevuto dalle singole istituzioni, da altri organi e dagli Stati membri, come anche da paesi terzi, nonché quelli che ha loro trasmesso;

Risultati

13. chiede che l'Ufficio comunichi i risultati e l'impatto della sua attività sui cittadini europei in maniera accessibile, principalmente attraverso il suo sito web.
14. rimanda, per le altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di scarico, alla sua risoluzione del 3 aprile 2014 ⁽¹⁾ sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0299 (cfr. pagina 359 della presente Gazzetta ufficiale).

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sulla chiusura dei conti dell'Ufficio europeo di polizia per l'esercizio 2012**

(2014/614/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Ufficio europeo di polizia relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Ufficio europeo di polizia relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Ufficio ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 43,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0179/2014),
1. approva la chiusura dei conti dell'Ufficio europeo di polizia per l'esercizio 2012;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Ufficio europeo di polizia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 236.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2012**

(2014/615/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 21,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0184/2014),
1. concede il discharge al direttore dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 245.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 21,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discharge,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0184/2014),
- A. considerando che, secondo i suoi stati finanziari, il bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (di seguito «l'Agenzia») per l'esercizio 2012 ammontava a 20 376 000 EUR, importo che rappresenta un aumento dell'0,97 % rispetto al 2011;
- B. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia per l'esercizio 2012, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 245.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

Seguito dato al discharge 2011

1. apprende dall'Agenzia che:

- per il 2012 la Corte dei conti aveva già constatato percentuali soddisfacenti di esecuzione dei pagamenti per i Titoli I e II (rispettivamente pari al 98 % e all'89 %); constata che per il Titolo III, il tasso di esecuzione dei pagamenti del 49 % era giustificato e che i riporti dell'importo corrispondente erano inevitabili e non erano riconducibili a ritardi nella pianificazione e nell'attuazione del programma di lavoro annuale dell'Agenzia,
- nel maggio 2013 il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha adottato una decisione (decisione 2013/01) sullo svolgimento di indagini amministrative e di procedimenti disciplinari e che in tal modo l'Agenzia ha risposto alla richiesta del Parlamento, in accordo con la Commissione, di adottare disposizioni per rispettare i legittimi interessi (incluso l'anonimato) delle parti,
- l'indagine dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, che era stata avviata nel 2012, è stata chiusa senza raccomandazioni nel 2013, mentre il caso esaminato dal Mediatore europeo (0917/2011) è ancora in sospeso,
- l'Agenzia applica una politica antimolestie molto articolata; constata con soddisfazione che tutte le accuse di molestie sono state attentamente esaminate e che non sono stati rilevati casi di molestie,
- l'Agenzia applica attualmente le linee guida della Commissione conformemente a una decisione del suo consiglio di amministrazione (decisione 2012/04); osserva che queste linee guida saranno sostituite non appena l'Agenzia adotterà i modelli di linee guida delle agenzie di regolazione in merito alle denunce di irregolarità,
- le dichiarazioni d'interesse e i CV del gruppo dirigente e della maggior parte dei membri titolari del consiglio di amministrazione sono disponibili sul sito dell'Agenzia;

Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni

2. prende atto con preoccupazione che nel 2012 l'Agenzia ha appaltato servizi di pulizia stipulando contratti quadro «a cascata» con due fornitori e che a causa di errori di trascrizione durante la valutazione delle offerte, la graduatoria delle imprese contraenti non era corretta; rileva che a causa di questo errore un contratto specifico per 56 784 EUR è stato aggiudicato nel 2012 e che i relativi pagamenti sono irregolari; osserva che a seguito dell'audit della Corte dei conti, l'Agenzia ha modificato di conseguenza la graduatoria delle imprese;

Gestione finanziaria e di bilancio

3. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2012 hanno portato a un tasso di esecuzione del bilancio pari al 100 %; constata che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 78,5 %;
4. constata che il tasso di esecuzione del bilancio per il Titolo III (Spese operative) era basso, pari al 49 % degli stanziamenti impegnati; osserva, tuttavia, che tale situazione non è riconducibile a ritardi nell'attuazione del programma di lavoro annuale dell'Agenzia e riflette la natura pluriennale delle sue attività; osserva che l'Agenzia ha adottato un modulo di pianificazione di bilancio che è direttamente collegato al suo programma di lavoro annuale e che i pagamenti sono stati programmati ed eseguiti in linea con le esigenze operative, una situazione che la Corte dei conti considera accettabile;

Impegni e riporti

5. riconosce che l'audit annuale della Corte dei conti non ha rilevato nulla di particolare per quanto riguarda il livello dei riporti nel 2012; si congratula con l'Agenzia per aver rispettato il principio dell'annualità e proceduto all'esecuzione tempestiva del suo bilancio;

Storni

6. rileva che, stando alla relazione annuale di attività e alle risultanze dell'audit della Corte dei conti, nel 2012 il livello e il carattere degli storni sono rimasti entro i limiti delle regole finanziarie; si compiace con l'Agenzia per la sua sana programmazione finanziaria;

Procedure di appalto e di assunzione

7. osserva che, per quanto riguarda l'esercizio 2012, né le operazioni incluse nel campione né altre risultanze dell'audit hanno dato luogo, nella relazione annuale di audit della Corte dei conti, a osservazioni sulle procedure di appalto dell'Agenzia;
8. osserva che, nella relazione annuale di audit per il 2012, la Corte dei conti non ha inserito osservazioni riguardanti le procedure di assunzione dell'Agenzia;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza

9. prende atto che l'Agenzia riesaminerà la propria politica sulla prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse sulla base degli orientamenti della Commissione sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti di interesse nelle agenzie decentrate dell'Unione europea; invita l'Agenzia a informare l'autorità di scarico in merito ai risultati della valutazione quando saranno disponibili;

Audit e controlli interni

10. apprende dall'Agenzia che, nel 2012, il Servizio di audit interno della Commissione (IAS) ha eseguito un audit degli appalti in seno all'Agenzia e ha formulato due raccomandazioni «molto importanti» e sette raccomandazioni «importanti»; osserva che l'Agenzia ha proposto un piano d'azione che è stato accettato dall'IAS e che al termine del 31 dicembre 2012 otto di tali raccomandazioni erano state attuate; constata che la raccomandazione restante, classificata come «importante», è stata attuata nel 2013;
11. prende atto con preoccupazione che l'Agenzia non disponeva di una procedura formale di controllo ex post nel corso del 2012; constata con soddisfazione che, a seguito di un'analisi completa dei rischi realizzata dall'Agenzia, una procedura formale è stata applicata all'inizio del 2013;

Prestazioni

12. chiede che l'Agenzia di comunichi i risultati e l'impatto delle sue attività sui cittadini europei in modo accessibile, principalmente attraverso il suo sito web;
13. rinvia, per le altre osservazioni di carattere orizzontale che accompagnano la decisione sul scarico, alla sua risoluzione del 3 aprile 2014 ⁽¹⁾ sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0299 (cfr. pagina 359 della presente Gazzetta ufficiale).

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sulla chiusura dei conti dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2012**

(2014/616/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 21,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0184/2014),
1. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2012;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 245.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea per l'esercizio 2012**

(2014/617/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 30,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽⁵⁾ del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0181/2014),
1. concede il discharge al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 251.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾ («il regolamento finanziario»), in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 30,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽⁵⁾ del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni sul discharge,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0181/2014),
- A. considerando che, stando ai suoi rendiconti finanziari, il bilancio dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea («l'Agenzia») per l'esercizio 2012 ammontava a 89 578 000 EUR, importo che rappresenta una diminuzione del 24,21 % rispetto al 2011,

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 251.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

- B. considerando che, stando ai suoi rendiconti finanziari, il contributo complessivo dell'Unione al bilancio dell'Agenzia per il 2012 ammontava a 84 000 000 EUR, importo che rappresenta una diminuzione del 24,32 % rispetto al 2011,
- C. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto ragionevoli garanzie dell'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia per l'esercizio 2012, ma non è stata in grado di ottenere elementi probatori adeguati e sufficienti sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti,

Impossibilità di esprimere un giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

1. deplora che a causa della rilevanza e della diffusione della situazione descritta sulla base dell'impossibilità di esprimere un giudizio, la Corte dei conti non è stata in grado di esprimere un giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti;

Motivi alla base dell'impossibilità di esprimere un giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

2. deplora che in assenza di reali verifiche ex ante ed ex post, non vi sono garanzie ragionevoli riguardo alla legittimità e regolarità delle operazioni; esprime rammarico per il fatto che la Corte non sia stata in grado di ottenere elementi probatori sufficienti e adeguati riguardo alla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle sovvenzioni che sono state controllate e connesse alle attività svolte nel 2012 dall'Agenzia, che ammontano a 56 000 000 EUR e rappresentano il 63 % delle spese operative;
3. deplora che, stando alla Corte dei conti, per il 2012 non sia stata finora verificata nessuna spesa, nonostante la strategia di audit ex post adottata dall'Agenzia nel 2012 e tre audit svolti;
4. apprende dall'Agenzia che i suoi beneficiari sono le autorità nazionali delle guardie di frontiera degli Stati membri e dei paesi facenti parte dell'accordo di Schengen, che, all'atto della richiesta di un rimborso, devono ratificare con la propria firma che tutte le informazioni fornite sono complete, affidabili e veritiere nonché certificare che la loro richiesta di pagamento è suffragata da adeguate pezze giustificative; osserva che l'Agenzia non ritiene, pertanto, che i controlli effettivi ex ante siano assenti, ma che si basino su dichiarazioni rese dalle pubbliche autorità e su controlli di plausibilità;
5. constata che l'Agenzia ha preso misure per rafforzare la struttura di controllo ex ante e, sin dal giugno 2013, ha messo in atto un sistema di controllo ex ante basato sui rischi; chiede all'Agenzia e alla Corte dei conti di presentare una soluzione reciprocamente accettabile, che tenga conto degli standard di audit della Corte dei conti e della situazione particolare dell'Agenzia;

Bilancio e gestione finanziaria

6. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2012 hanno portato a un tasso di esecuzione del bilancio del 98,86 % e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 75,23 %;

Impegni e riporti

7. osserva che, stando all'audit annuale della Corte dei conti, nel 2013 sono stati riportati 21 800 000 EUR (25 % degli stanziamenti d'impegno), mentre i riporti relativi al Titolo III ammontavano a 19 600 000 EUR; ricorda che il livello dei riporti è connesso principalmente alla natura operativa e pluriennale delle attività dell'Agenzia;
8. constata con preoccupazione che il livello dei riporti è eccessivo, come lo è stato nel 2011, e che è in contrasto col principio dell'annualità di bilancio; riconosce, tuttavia, che i riporti sono la conseguenza inevitabile del fatto che l'Agenzia svolge le proprie mansioni;

Storni

9. osserva che in base alla relazione annuale sulle attività e alle risultanze della Corte dei conti, l'Agenzia ha effettuato 39 storni di bilancio per un importo di 11 500 000 EUR, che riguardavano 70 delle 79 linee di bilancio; constata che tale situazione è principalmente dovuta al fatto che il secondo bilancio rettificativo per il 2012, contenente un maggior numero di richieste per l'autunno 2012, è stato approvato soltanto nel mese di ottobre 2012; ritiene, pertanto, che tali storni siano stati necessari e ben giustificati;

Procedure di appalto e di assunzione

10. osserva che, in relazione all'esercizio 2012, né le operazioni incluse nel campione né altre risultanze dell'audit hanno dato luogo nella relazione annuale di audit della Corte dei conti a osservazioni sulle procedure di appalto dell'Agenzia;
11. constata con preoccupazione che nella sua relazione annuale di audit per il 2012 la Corte di conti ha riscontrato carenze nelle procedure di assunzione dell'Agenzia, che hanno inciso sulla trasparenza e sulla parità di trattamento dei candidati, ovvero che i quesiti per le prove scritte e orali sono stati stabiliti dopo l'esame delle candidature da parte della commissione giudicatrice e che la commissione giudicatrice non ha documentato tutte le sue riunioni e decisioni;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza

12. constata che l'Agenzia ha messo in atto varie misure per gestire e prevenire le situazioni di conflitti di interessi e ha sviluppato una procedura disciplinare dettagliata; invita l'Agenzia a indicare se abbia o meno istituito una strategia specifica per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi basata sugli orientamenti della Commissione;
13. osserva che i curricula vitae e le dichiarazioni di interesse dei membri del consiglio di amministrazione, come pure le dichiarazioni di interesse del direttore esecutivo e degli alti dirigenti, non sono disponibili al pubblico; invita l'Agenzia a porre urgentemente rimedio a tale situazione;

Controlli interni

14. esprime rammarico in quanto stando alle risultanze della Corte dei conti l'inventario fisico dell'Agenzia era incompleto e non copriva tutti i beni di proprietà, senza tenere conto dei beni in fase di realizzazione e dei beni acquistati in prossimità della fine dell'anno; deplora, inoltre, la mancanza di una procedura per la cessione delle immobilizzazioni; apprende dall'Agenzia che è stato istituito un inventario fisico completo, che comprende beni materiali ammortizzati;

Audit interno

15. apprende dall'Agenzia che nel 2012 il servizio di audit interno della Commissione (IAS) ha condotto una valutazione del rischio, la quale è scaturita in un piano strategico di audit per il periodo 2013-2015 che contiene le future tematiche in materia di audit;
16. osserva che l'IAS ha anche effettuato un follow-up delle sue precedenti raccomandazioni in tema di audit rivolte all'Agenzia, constatando la chiusura di due raccomandazioni molto importanti; constata che, stando all'IAS, il piano d'azione elaborato dall'Agenzia per affrontare le restanti raccomandazioni pendenti comporterà una mitigazione dei rischi se verrà attuato tempestivamente;

Prestazioni

17. chiede all'Agenzia di comunicare in maniera accessibile i risultati e l'impatto che il suo operato ha sui cittadini europei, principalmente attraverso il suo sito web;
18. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione sul discharge, alla sua risoluzione del 3 aprile 2014 ⁽¹⁾ sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0299 (cfr. pagina 359 della presente Gazzetta ufficiale).

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 3 aprile 2014

sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea per l'esercizio 2012

(2014/618/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 30,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽⁵⁾ del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0181/2014),
1. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea per l'esercizio 2012;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 251.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 3 aprile 2014
sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia del GNSS europeo per l'esercizio 2012
(2014/619/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia del GNSS europeo relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia del GNSS europeo relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 14,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0223/2014),
1. concede il discharge al direttore esecutivo dell'Agenzia del GNSS europeo per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia del GNSS europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 261.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia del GNSS europeo per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia del GNSS europeo relativi all'esercizio 2012,
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia del GNSS europeo relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
- visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
- visto il regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 14,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
- visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
- viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discharge,
- visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0223/2014),

A. considerando che, stando ai suoi stati finanziari, il bilancio dell'Agenzia del GNSS europeo (in appresso «l'Agenzia») per l'esercizio 2012 ammontava a 20 848 718 EUR, importo che rappresenta una diminuzione del 46,12 % rispetto al 2011;

B. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia per l'esercizio 2012, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

Gestione finanziaria e di bilancio

1. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2012 hanno portato a un tasso di esecuzione del bilancio pari al 100 % e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 99,99 %;

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 261.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

Impegni e riporti

2. apprende dalla relazione della Corte dei conti che il livello globale degli stanziamenti impegnati è stato di poco inferiore al 100 % per tutti i titoli;
3. osserva che i riporti di stanziamenti d'impegno sono stati relativamente elevati per il Titolo II (Spese amministrative), con 1 700 000 EUR (38 %); riconosce che ciò è da attribuire in parte a eventi che esulano dal controllo dell'Agenzia, come il trasferimento della sede a Praga nel settembre 2012 (400 000 EUR) e l'apertura del Centro di monitoraggio della sicurezza di Galileo (400 000 EUR), che hanno richiesto la disponibilità di beni e servizi specifici nell'ultimo trimestre dell'anno; rileva inoltre che nel dicembre 2012 sono stati stipulati diversi contratti per servizi informatici e giuridici relativi al programma di lavoro per il 2013;

Storni

4. osserva che nel novembre 2012 è stato stornato un importo di 700 000 EUR dal Titolo I (Spese per il personale) al Titolo II;

Procedure di appalto e di assunzione

5. constata con preoccupazione che la Corte dei conti, nelle procedure di assunzione esaminate, ha individuato debolezze concernenti la trasparenza e la parità di trattamento, in particolare il fatto che non siano stati stabiliti i punteggi minimi per l'ammissione alle prove scritte e orali o per l'inserimento nell'elenco dei candidati idonei e che l'avviso di posto vacante non menzionava la modalità di ricorso per i candidati esclusi;
6. osserva che la relazione annuale di audit per il 2012 della Corte non conteneva osservazioni riguardanti le procedure di assunzione dell'Agenzia;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza

7. si rammarica del fatto che l'Agenzia non abbia risposto al questionario relativo alla gestione e alla prevenzione dei conflitti di interessi; esorta l'Agenzia a informare l'autorità competente per il discarico in merito alle azioni attuate per conformarsi alla relazione speciale n. 15/2012 della Corte dei conti nonché alla raccomandazione del Parlamento, secondo cui tutte le agenzie dovrebbero elaborare e applicare strategie e procedure dettagliate in materia di indipendenza, introducendo, fra le altre cose, un meccanismo per i casi di abuso di fiducia nonché sanzioni chiare, ovvero modificando le strategie e le procedure esistenti;
8. osserva che i curricula vitae e le dichiarazioni di interessi dei membri del consiglio di amministrazione, come pure le dichiarazioni di interessi del direttore esecutivo e dell'alta dirigenza non sono disponibili al pubblico; invita l'Agenzia a porre urgentemente rimedio a tale situazione;

Audit interno

9. apprende dall'Agenzia che nel 2012 il Servizio di audit interno della Commissione (IAS) ha effettuato un'analisi del rischio e un'attività di follow-up conformemente al piano strategico di audit dell'Agenzia; osserva che le precedenti relazioni di audit dell'IAS non contenevano raccomandazioni critiche o molto importanti rimaste in sospeso; rileva tuttavia che, nel corso dell'analisi del rischio, l'IAS ha individuato talune procedure dall'elevato rischio intrinseco che non potevano essere considerate revisionabili nell'ambito del piano di audit, dato che i controlli sono stati giudicati assenti o insufficienti; osserva che la direzione dell'Agenzia ha presentato un piano d'azione volto ad affrontare in modo opportuno tali debolezze;

Risultati

10. chiede che l'Agenzia comunichi i risultati e l'impatto delle sue attività sui cittadini europei in modo accessibile, principalmente attraverso il suo sito web;
11. rinvia, per le altre osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico, e che sono di natura orizzontale, alla sua risoluzione del 3 aprile 2014 ⁽¹⁾ sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0299 (cfr. pagina 359 della presente Gazzetta ufficiale).

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 3 aprile 2014
sulla chiusura dei conti dell'Agenzia del GNSS europeo per l'esercizio 2012
(2014/620/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia del GNSS europeo relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia del GNSS europeo relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 14,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0223/2014),
1. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia del GNSS europeo per l'esercizio 2012;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia del GNSS europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 261.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 3 aprile 2014
sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune Artemis per l'esercizio 2012
(2014/621/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Impresa comune Artemis relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Impresa comune Artemis relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Impresa comune ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05851/2014 — C7-0053/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽³⁾, del Consiglio, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell'«Impresa comune Artemis» per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0203/2014),
1. concede il discharge al direttore esecutivo dell'Impresa comune Artemis sull'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore esecutivo dell'Impresa comune Artemis, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 369 del 17.12.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 30 del 4.2.2008, pag. 52.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune Artemis per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Impresa comune Artemis relativi all'esercizio 2012,
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Impresa comune Artemis relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Impresa comune ⁽¹⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05851/2014 — C7-0053/2014),
- visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽³⁾, del Consiglio, in particolare l'articolo 208,
- visto il regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell'«Impresa comune Artemis» per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
- viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discharge,
- visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0203/2014),

A. considerando che l'Impresa comune Artemis (in appresso, «l'Impresa comune») è stata istituita nel dicembre 2007 per un periodo di 10 anni al fine di definire e attuare un'«agenda di ricerca» per lo sviluppo di tecnologie essenziali per i sistemi informatici incorporati in vari settori d'applicazione, al fine di rafforzare la competitività europea e la sostenibilità e permettere l'emergere di nuovi mercati e di nuove applicazioni sociali;

B. considerando che l'Impresa comune ha iniziato a lavorare autonomamente nell'ottobre 2009;

⁽¹⁾ GU C 369 del 17.12.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 30 del 4.2.2008, pag. 52.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

C. considerando che il contributo massimo dell'Unione all'Impresa comune per il decennio in questione è pari a 420 000 000 di EUR ed è imputato al bilancio del Settimo programma quadro di ricerca;

Gestione finanziaria e di bilancio

1. rileva che la Corte ha affermato che i conti annuali dell'Impresa comune presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la sua posizione finanziaria al 31 dicembre 2012, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario;
2. esprime preoccupazione per il fatto che, per il secondo anno consecutivo, l'Impresa comune ha ricevuto un giudizio con rilievi dalla Corte dei conti circa la legittimità e la regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti in quanto l'Impresa comune non è stata in grado di valutare se la strategia di audit ex post fornisca una garanzia sufficiente in merito alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;
3. prende atto che la Corte dei conti ritiene che le informazioni disponibili sull'applicazione della strategia di audit ex post dell'Impresa comune non siano sufficienti affinché la Corte possa stabilire se questo strumento chiave di controllo funzioni efficacemente; reitera il proprio appello alla Corte dei conti affinché fornisca all'autorità di scarico, attraverso i suoi audit indipendenti, il proprio giudizio sulla legittimità e la regolarità delle operazioni su cui si basano i conti annuali dell'Impresa comune;
4. ricorda che, nel 2010, l'Impresa comune ha adottato una strategia di audit ex post la cui attuazione è iniziata nel 2011; rileva che l'audit delle dichiarazioni di spesa relative ai progetti è stato delegato alle autorità di finanziamento nazionali (AFN) degli Stati membri e che gli accordi amministrativi stipulati con dette autorità non specificano le modalità pratiche per gli audit ex post;
5. sottolinea che, secondo la relazione di audit della Corte dei conti, i pagamenti eseguiti nel 2012 relativamente ai certificati di accettazione dei costi rilasciati dalle autorità di finanziamento nazionali (AFN) degli Stati membri sono ammontati a 7,3 milioni di EUR, corrispondenti al 43 % dei pagamenti operativi totali; è preoccupato per il fatto che, stando alla medesima relazione, l'Impresa comune ha ricevuto dalle AFN relazioni di audit che coprono circa il 45 % dei costi relativi ai progetti completati, che l'Impresa comune non ha valutato la qualità di questi audit, che, a fine aprile 2013, l'Impresa comune non aveva ricevuto informazioni sulle strategie di audit di tutte le AFN e che, di conseguenza, non era in grado di valutare se gli audit ex post fornissero garanzie sufficienti riguardo alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;
6. invita l'Impresa comune a presentare al Parlamento europeo una relazione sugli elementi negativi individuati dalla Corte dei conti; chiede che tale relazione sia sottoposta al Parlamento corredata da una valutazione della Corte dei conti;
7. ribadisce che l'Impresa comune dovrebbe potenziare quanto prima la qualità dei suoi controlli ex ante ed ex post; chiede che l'autorità di scarico sia informata dei risultati dei successivi processi di audit ex post; rileva, inoltre, che l'Impresa comune è impegnata in un processo continuo volto ad affrontare tali questioni assieme alla Corte dei conti e si attende un esito positivo negli anni a venire;
8. rileva che il bilancio iniziale dell'Impresa comune comprendeva stanziamenti d'impegno operativi per un importo di 55,1 milioni di EUR e che alla fine dell'esercizio il Consiglio di direzione ha deciso di ridurre gli stanziamenti operativi a 39,5 milioni di EUR; deplora che, ciononostante, il tasso di utilizzo degli stanziamenti di pagamento operativi abbia raggiunto soltanto il 62 %; osserva che tale situazione non è in linea con il principio del pareggio di bilancio; ricorda all'Impresa comune la necessità di attuare misure concrete volte a raggiungere il pareggio di bilancio, conformemente alle pertinenti procedure operative degli Stati membri partecipanti;
9. esprime preoccupazione per lo scarso tasso di esecuzione del bilancio nonché per le attività sottostanti dell'Impresa comune; sottolinea che i depositi dei conti bancari alla fine del 2012 ammontavano a 17 230 100 EUR il che rappresenta il 57 % degli stanziamenti di pagamento autorizzati (30 132 752 EUR);
10. rileva dalla relazione della Corte dei conti che, sebbene il regolamento del Consiglio che istituisce l'Impresa comune prevedesse un bilancio totale massimo di 410 milioni di EUR destinato a coprire le spese operative, l'effettivo tasso di esecuzione sommato al previsto valore degli inviti a presentare proposte ammonta a 206 milioni ovvero soltanto il 50,2 % del bilancio totale; osserva che le cifre suddette denotano un basso tasso di esecuzione del bilancio, dovuto principalmente alla complessità del procedimento finanziario per la chiusura dei progetti; ricorda che il tasso di esecuzione del bilancio è collegato in modo pienamente complementare agli impegni nazionali degli Stati membri;

Sistemi di controllo interno

11. prende atto che, secondo la Corte dei conti, nel corso del 2012 l'Impresa comune ha intensificato i suoi sforzi intesi a stabilire e attuare efficaci procedure finanziarie, contabili e di controllo della gestione; sottolinea che occorre ancora lavorare, in particolare per quanto riguarda la verifica finanziaria delle dichiarazioni dei costi e le norme sul controllo interno;
12. prende debitamente atto che la dichiarazione di affidabilità del direttore esecutivo del 2012 esprime una riserva in merito alla strategia di audit ex post, ma che le informazioni figuranti nella riserva non sono sufficienti per quanto riguarda la sua attuazione; invita l'Impresa comune a ottenere l'affidabilità richiesta prevista dai certificati delle autorità nazionali e dalla strategia di audit ex post;
13. si rammarica che i curricula vitae dei membri del consiglio di amministrazione e del direttore esecutivo non siano pubblicamente disponibili; invita l'Impresa comune a porre urgentemente rimedio a tale situazione; esorta l'Impresa comune, nel quadro della futura impresa comune ECSEL, a sviluppare e adottare una politica globale di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi;
14. ritiene che un elevato livello di trasparenza sia un elemento fondamentale per ridurre il rischio di conflitti di interessi; invita pertanto l'Impresa comune a rendere disponibili sul suo sito web la sua politica e/o le sue modalità di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e le relative norme di attuazione, nonché l'elenco dei membri dei consigli di direzione e i curricula vitae;
15. invita la Corte dei conti a monitorare le politiche dell'Impresa comune per quanto riguarda la gestione e la prevenzione dei conflitti di interessi redigendo una relazione speciale sull'argomento in tempo utile per la prossima procedura di discarico;

Impresa comune «Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea» (ECSEL)

16. ricorda che le Imprese comuni Artemis ed ENIAC sono state istituite nel dicembre 2007 nell'ambito del Settimo programma quadro per un periodo di 10 anni, rispettivamente, per lo sviluppo di competenze essenziali per la nanoelettronica e per lo sviluppo di tecnologie essenziali per i sistemi informatici incorporati; rileva che Artemis ha iniziato a lavorare autonomamente nell'ottobre 2009 ed ENIAC ha ottenuto la sua autonomia finanziaria nel luglio 2010;
17. ricorda le continue preoccupazioni dell'autorità di discarico in merito agli scarsi tassi di esecuzione del loro bilancio e, inoltre, alle attività sottostanti delle Imprese comuni associate a saldi di cassa cospicui; ricorda che esse hanno cercato di accrescere e di utilizzare come leva finanziaria investimenti pubblici e privati nella ricerca e l'innovazione in due settori complementari di grande importanza per il tessuto industriale in Europa;
18. rileva che la Commissione ha presentato una proposta [COM(2013) 501], nell'ambito dell'attuazione di Orizzonte 2020, volta ad abbinare i sistemi informatici incorporati (Artemis) e la nanoelettronica (ENIAC) in un'unica iniziativa, chiudendo pertanto le Imprese comuni Artemis e ENIAC prima del loro termine previsto per il 31 dicembre 2017; osserva che la nuova impresa comune nel campo delle componenti e dei sistemi elettronici, denominata ECSEL («Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea»), assumerà la forma di un partenariato istituzionale pubblico-privato tripartito (PPP) dotato di una specifica entità giuridica con la partecipazione del settore privato e delle autorità nazionali ed europee;
19. rileva che questa nuova entità giuridica ai sensi dell'articolo 187 del TFUE seguirà il regolamento finanziario tipo per gli organismi PPP di cui all'articolo 209 del regolamento finanziario, e sarà responsabile della gestione indiretta e si farà carico di tutti gli obblighi e i diritti delle attuali Imprese comuni Artemis e ENIAC; si aspetta che la Corte dei conti eseguirà valutazioni finanziarie complete e appropriate degli obblighi e dei diritti di ciascuna entità; ricorda, a tale proposito, la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul discarico distinto per le Imprese comuni conformemente all'articolo 209 del regolamento finanziario;
20. si sorprende del fatto che, in tempi così brevi e senza una valutazione definitiva dei risultati ottenuti da tali Imprese comuni, la Commissione abbia deciso di modificare in modo sostanziale la strategia di attuazione dell'Unione per lo sviluppo di competenze essenziali per la nanoelettronica e per lo sviluppo di tecnologie essenziali per i sistemi informatici incorporati; ricorda che il Parlamento ha chiesto un'analisi costi-benefici di una fusione che ne evidenzii i possibili vantaggi e svantaggi;

21. osserva che le valutazioni interlocutorie hanno raccomandato l'attuazione della futura iniziativa tecnologica congiunta (ITC) secondo una base giuridica più in sintonia con le specificità dei partenariati pubblico-privati, con spese amministrative inferiori, una maggiore flessibilità e minori oneri amministrativi al fine di attirare la partecipazione di rappresentanti di alto livello del settore;
22. rileva, inoltre, che per realizzare tali obiettivi, l'iniziativa congiunta ECSEL dovrebbe offrire un aiuto finanziario principalmente sotto forma di sovvenzioni ai partecipanti a seguito di inviti aperti e competitivi a presentare proposte finalizzati a risolvere le inefficienze accertate del mercato;
23. deplora che la proposta della Commissione escluda l'esame dei conti e delle entrate e delle spese dell'Impresa comune ECSEL svolto dalla Corte dei conti e indichi che i conti di tale impresa comune saranno esaminati ogni anno da un organismo di audit indipendente; invita la Commissione a chiarire quale sia il valore aggiunto di tale proposta; sottolinea che dal 2002 la Corte dei conti è il revisore contabile esclusivo per le Imprese comuni istituite a norma dell'articolo 187 del TFUE e che pertanto ha acquisito una vasta competenza in merito a tali organismi che non dovrebbe andare perduta;

Aspetti orizzontali delle Imprese comuni europee nel settore della ricerca

24. constata che l'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di vigilanza e controllo e verifiche delle operazioni a livello dell'Impresa comune ma non a livello dei membri o dei beneficiari ultimi dell'Impresa comune;
25. rileva che le verifiche a livello dei membri o dei beneficiari ultimi sono effettuate dall'Impresa comune o da società di audit esterne ingaggiate e controllate dall'Impresa comune;
26. accoglie positivamente la relazione speciale della Corte dei conti n. 2/2013 intitolata: «La Commissione ha assicurato un'attuazione efficiente del Settimo programma quadro per la ricerca?», in cui la Corte ha valutato se la Commissione abbia garantito un'attuazione efficiente del settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (7PQ);
27. constata che l'audit ha riguardato anche la costituzione delle iniziative tecnologiche congiunte (ITC);
28. condivide la conclusione della Corte dei conti secondo cui le ITC sono state create per promuovere gli investimenti industriali a lungo termine in particolari settori della ricerca; rileva, tuttavia, che ci sono voluti in media due anni per concedere l'autonomia finanziaria a una ITC e che la Commissione rimane solitamente responsabile per un terzo della durata operativa prevista delle ITC;
29. rileva inoltre che, secondo la Corte dei conti, alcune ITC hanno conseguito risultati particolarmente positivi nel coinvolgere nei loro progetti le piccole e medie imprese (PMI) e che queste ultime hanno beneficiato di circa il 21 % dei finanziamenti erogati dalle ITC;
30. richiama l'attenzione sul fatto che le risorse totali indicative ritenute necessarie per le sette Imprese comuni europee di ricerca istituite ad oggi dalla Commissione a norma dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea — con la significativa eccezione dell'Impresa comune Galileo — ammontano per la loro durata a 21 739 000 000 EUR;
31. rileva che le entrate preventivate totali delle imprese comuni per il 2012 ammontavano a circa 2,5 miliardi di EUR, vale a dire circa l'1,8 % del bilancio generale dell'Unione per il medesimo esercizio, mentre approssimativamente 618 milioni di EUR provenivano dal bilancio generale (contributi in contanti della Commissione) e circa 134 milioni di EUR sono stati messi a disposizione dai partner industriali e dai membri delle Imprese comuni;
32. constata che le Imprese comuni hanno un organico di 409 agenti permanenti e temporanei, pari a meno dell'1 % di tutti i funzionari dell'Unione autorizzati nel bilancio generale della stessa (tabella dell'organico);

33. rammenta che il contributo complessivo dell'Unione ritenuto necessario alle Imprese comuni per la loro durata è pari a 11 489 000 000 EUR;
 34. invita la Corte dei conti a procedere ad un'analisi esauriente delle ITC e delle altre Imprese comuni in una relazione distinta tenuto conto degli ingenti importi in gioco e dei rischi — in particolare di immagine — che comportano; ricorda che in passato il Parlamento ha chiesto che la Corte dei conti elaborasse una relazione speciale sulla capacità delle Imprese comuni, unitamente ai loro partner privati, di garantire un valore aggiunto e un'esecuzione efficiente dei programmi dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione; afferma che tale valutazione ha un carattere urgente per quanto riguarda le Imprese comuni ENIAC e Artemis.
-

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sulla chiusura dei conti dell'Impresa comune Artemis per l'esercizio 2012**

(2014/622/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Impresa comune Artemis relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Impresa comune Artemis relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Impresa comune ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽³⁾, del Consiglio, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell'«Impresa comune Artemis» per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0203/2014),
1. approva la chiusura dei conti dell'Impresa comune Artemis per l'esercizio 2012;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Impresa comune Artemis, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 369 del 17.12.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 30 del 4.2.2008, pag. 52.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 3 aprile 2014
sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2012
(2014/623/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune Clean Sky relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune Clean Sky relativi all'esercizio finanziario 2012 corredata delle risposte dell'impresa comune ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽³⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l'impresa comune Clean Sky ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
 - visto il regolamento finanziario dell'impresa comune Clean Sky, adottato con decisione del suo consiglio di direzione il 7 novembre 2008,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0210/2014),
1. concede il discharge al direttore esecutivo dell'impresa comune Clean Sky per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'impresa comune Clean Sky, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 369 del 17.12.2013, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 30 del 4.2.2008, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune Clean Sky relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune Clean Sky relativi all'esercizio finanziario 2012 corredata delle risposte dell'impresa comune ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽³⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l'impresa comune Clean Sky ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
 - visto il regolamento finanziario dell'impresa comune Clean Sky, adottato con decisione del suo consiglio di direzione il 7 novembre 2008,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni sul discharge,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0210/2014),
- A. considerando che l'impresa comune Clean Sky (di seguito «l'impresa comune») è stata istituita nel 2007 per un periodo di 10 anni con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo, la convalida e la dimostrazione di tecnologie ecologiche per il trasporto aereo nell'Unione da diffondere il più rapidamente possibile;
- B. considerando che l'impresa comune ha iniziato a operare in maniera autonoma nel 2009;
- C. considerando che i membri fondatori dell'impresa comune sono l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione, e i partner industriali in qualità di responsabili dei dimostratori tecnologici integrati (DTI), assieme ai membri associati dei DTI;

⁽¹⁾ GU C 369 del 17.12.2013, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 30 del 4.2.2008, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

D. considerando che il contributo massimo dell'Unione all'impresa comune per il periodo di 10 anni è pari a 800 milioni di EUR a carico del bilancio del Settimo programma quadro di ricerca;

Gestione finanziaria e di bilancio

1. rileva che, a giudizio della Corte dei conti, i conti annuali dell'impresa comune per l'esercizio 2012 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la sua posizione finanziaria al 31 dicembre 2012, nonché i risultati delle sue operazioni e i suoi flussi di cassa per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell'impresa comune;
2. si compiace del fatto che i conti annuali dell'impresa comune abbiano ricevuto dalla Corte dei conti un parere senza riserve per quanto attiene alla legittimità e alla regolarità delle operazioni su cui sono basati, dopo aver ricevuto un giudizio con rilievi nel 2011, e invita l'impresa comune a proseguire gli sforzi intesi a garantire una sana gestione finanziaria;
3. rileva che il bilancio rettificativo definitivo dell'impresa comune per l'esercizio 2012 comprendeva stanziamenti d'impegno per 205,4 milioni di EUR e stanziamenti di pagamento per 167,9 milioni di EUR;
4. osserva dai conti annuali definitivi dell'impresa comune che il tasso di utilizzo complessivo degli stanziamenti d'impegno è stato pari all'84 %, mentre quello degli stanziamenti di pagamento è stato del 75 %; constata inoltre che, in tale contesto complessivo, il tasso di attuazione operativa è stato pari al 97 % per quanto concerne gli stanziamenti d'impegno e all'84 % per quanto concerne quelli di pagamento; rimane preoccupato, malgrado i miglioramenti rispetto al 2011, per il fatto che tali tassi riflettono i considerevoli ritardi nella realizzazione delle attività rispetto al piano iniziale; chiede che l'impresa comune continui a migliorare i propri flussi di lavoro e i propri processi onde ridurre il periodo che intercorre fra la pubblicazione degli inviti a presentare proposte e la firma delle convenzioni di sovvenzione;
5. esprime preoccupazione per il livello costantemente basso di esecuzione del bilancio dell'impresa comune e si rammarica per il saldo di cassa pari a 25,7 milioni di EUR alla fine dell'esercizio, ossia il 15 % degli stanziamenti di pagamento disponibili; constata che ciò non è in linea con il principio del pareggio di bilancio; ricorda all'impresa comune la necessità di attuare misure concrete volte a raggiungere il pareggio di bilancio;

Sistemi di controllo interno

6. accoglie con favore le conclusioni della Corte dei conti, in base alle quali nel 2012 l'impresa comune ha migliorato ulteriormente le proprie procedure gestionali, amministrative, finanziarie e contabili; prende atto del fatto che, nonostante alcune limitazioni con riferimento alla completezza delle informazioni operative gestite, essa abbia introdotto GMT (Grant Management Tool), una specifica applicazione per la gestione delle informazioni finanziarie relative all'attuazione delle convenzioni di sovvenzione con i propri membri;
7. esprime preoccupazione per i pagamenti effettuati dall'impresa comune, sebbene fosse stato rilevato che i certificati di audit che accompagnavano le dichiarazioni di spesa di due beneficiari includevano rilievi relativi ai contratti del personale assunto per il progetto e in uno dei casi il certificato di audit includeva anche rilievi relativi alle tariffe applicate per i costi indiretti; osserva che l'impresa comune ha dato seguito ai casi summenzionati e che, alla fine, non sono stati effettuati pagamenti per costi non ammissibili; invita pertanto l'impresa comune a tenere in debita considerazione le eccezioni inserite nei certificati di audit prima di convalidare e saldare le dichiarazioni di spesa;
8. osserva che, malgrado le conclusioni in generale positive, sono state riscontrate le seguenti carenze, in parte specifiche, in relazione ai controlli ex ante sulle dichiarazioni di spesa presentate dai partner di Clean Sky:
 - le liste di controllo utilizzate per la verifica ex ante delle dichiarazioni di spesa non erano sempre complete;
 - gli agenti incaricati delle verifiche non avevano preparato relazioni tecniche di accettazione per le attività dei partner;
 - in un caso, i compiti di verificatore finanziario e di ordinatore erano stati svolti dal capo dell'amministrazione, il che non è in linea con le disposizioni del manuale di procedura finanziaria e viola il principio di separazione delle funzioni;
 - i partner dell'impresa comune generalmente presentano in ritardo le dichiarazioni di spesa e, al momento dell'audit, almeno 70 su 292 dichiarazioni di spesa non erano state presentate in tempo all'impresa comune e, in 15 casi, il ritardo era superiore a un anno;

9. apprende che nel 2012 il servizio di audit interno (IAS) della Commissione ha svolto un audit della procedura annuale di pianificazione per la gestione delle sovvenzioni; si compiace della conclusione dell'audit secondo la quale il sistema di controllo interno esistente ha fornito una garanzia ragionevole riguardo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti per questa procedura, ma prende atto del fatto che il revisore ha formulato due raccomandazioni molto importanti riguardo ai ritardi nell'attuazione del programma e al sistema di valutazione dell'utilizzo delle risorse; invita l'impresa comune a informare l'autorità di scarico sul livello di applicazione del programma e sui risultati conseguiti;
10. prende atto con soddisfazione del giudizio espresso dalla Corte dei conti, secondo la quale sono stati compiuti progressi significativi per quanto concerne gli aspetti informatici del piano di continuità operativa e del piano di ripristino in caso di disastro dell'impresa comune; sottolinea tuttavia che la formalizzazione di tali politiche e procedure non si è ancora conclusa e chiede all'impresa comune di porre rimedio a questa situazione quanto prima;
11. osserva che i curricula vitae dei membri del consiglio di direzione e del direttore esecutivo non sono disponibili al pubblico; invita l'impresa comune a porre urgentemente rimedio a tale situazione; esorta l'impresa comune a sviluppare e adottare una politica globale di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi;
12. ritiene che un elevato livello di trasparenza sia un elemento fondamentale per ridurre il rischio di conflitti di interessi; invita pertanto l'impresa comune a rendere disponibili sul suo sito web la sua politica e/o le sue modalità di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e le relative norme di attuazione, nonché l'elenco dei membri dei consigli di direzione e i loro curricula vitae;
13. invita la Corte dei conti a monitorare le politiche dell'impresa comune per quanto riguarda la gestione e la prevenzione dei conflitti di interessi redigendo una relazione speciale sull'argomento in tempo per la prossima procedura di scarico;

Aspetti orizzontali delle imprese comuni europee nel settore della ricerca

14. constata che l'approccio di audit adottato dalla Corte dei conti include procedure analitiche di audit, la valutazione dei controlli chiave dei sistemi di vigilanza e controllo e la verifica delle operazioni a livello dell'impresa comune, ma non a livello dei membri o dei beneficiari finali di quest'ultima;
15. rileva che le verifiche a livello dei membri o dei beneficiari finali sono effettuate dall'impresa comune o da società di audit esterne ingaggiate e controllate dall'impresa comune;
16. valuta positivamente la relazione speciale della Corte dei conti n. 2/2013: «La Commissione ha assicurato un'attuazione efficiente del Settimo programma quadro per la ricerca?», in cui la Corte verificato se la Commissione abbia garantito un'attuazione efficiente del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (7PQ);
17. constata che l'audit ha riguardato anche l'istituzione delle iniziative tecnologiche congiunte (ITC);
18. condivide le conclusioni della Corte dei conti secondo cui le ITC sono state istituite per sostenere gli investimenti industriali di lungo termine in particolari settori della ricerca; rileva, tuttavia, che in media sono stati necessari due anni per conferire l'autonomia finanziaria a una ITC e che la Commissione rimane solitamente responsabile per un terzo della durata operativa prevista delle ITC;
19. osserva inoltre che, secondo la Corte dei conti, alcune ITC hanno conseguito risultati particolarmente positivi nel coinvolgere le piccole e medie imprese (PMI) nei loro progetti e che le PMI hanno beneficiato di quasi il 21 % dei finanziamenti erogati dalle ITC;
20. richiama l'attenzione sul fatto che le risorse totali indicative ritenute necessarie per le sette imprese comuni europee di ricerca istituite sino ad oggi dalla Commissione a norma dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea – con la significativa eccezione dell'impresa comune Galileo – ammontano, per la loro durata, a 21 793 milioni di EUR;
21. rileva che le entrate preventivate totali delle imprese comuni per il 2012 ammontavano a circa 2,5 miliardi di EUR, vale a dire circa l'1,8 % del bilancio generale dell'Unione per il medesimo esercizio, e che approssimativamente 618 milioni di EUR provenivano dal bilancio generale (contributi in contanti della Commissione), mentre circa 134 milioni di EUR sono stati messi a disposizione dai partner industriali e membri delle imprese comuni;

22. osserva che le imprese comuni impiegano 409 agenti permanenti e temporanei, pari a meno dell'1 % di tutti i funzionari dell'Unione autorizzati nel bilancio generale della stessa (tabella dell'organico del personale);
 23. rammenta che il contributo complessivo dell'Unione ritenuto necessario alle imprese comuni per la loro durata è pari a 11 489 milioni di EUR;
 24. invita la Corte dei conti a procedere a un'analisi esaustiva delle ITC e delle altre imprese comuni in una relazione distinta, tenuto conto degli ingenti importi in gioco e dei rischi – in particolare di immagine – presentati; ricorda che in passato il Parlamento ha chiesto che la Corte dei conti elaborasse una relazione speciale sulla capacità delle imprese comuni, unitamente ai loro partner privati, di garantire un valore aggiunto e un'esecuzione efficiente dei programmi dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione; rileva che le imprese comuni dovrebbero garantire finanziamenti per investimenti industriali a lungo termine e incoraggiare l'aumento degli investimenti privati destinati alla ricerca.
-

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 3 aprile 2014
sulla chiusura dei conti dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2012
(2014/624/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune Clean Sky relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune Clean Sky relativi all'esercizio finanziario 2012 corredata delle risposte dell'impresa comune ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽³⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l'impresa comune Clean Sky ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
 - visto il regolamento finanziario dell'impresa comune Clean Sky, adottato con decisione del suo consiglio di direzione il 7 novembre 2008,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0210/2014),
1. approva la chiusura dei conti dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2012;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'impresa comune Clean Sky, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 369 del 17.12.2013, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 30 del 4.2.2008, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 3 aprile 2014
sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2012
(2014/625/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune ENIAC relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune ENIAC relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'impresa comune ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽³⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell'impresa comune ENIAC ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione del 30 settembre 2013 che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 6,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0204/2014),
1. concede il discharge al direttore dell'impresa comune ENIAC sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore dell'impresa comune ENIAC, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 369 del 17.12.2013, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 30 del 4.2.2008, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune ENIAC relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune ENIAC relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'impresa comune ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽³⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell'impresa comune ENIAC ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione del 30 settembre 2013 che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 6,
 - viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discharge,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0204/2014),
- A. considerando che l'impresa comune ENIAC (di seguito «impresa comune») è stata costituita il 20 dicembre 2007 per un periodo di 10 anni con l'obiettivo di definire e attuare un'«agenda di ricerca» per lo sviluppo di competenze essenziali per la nanoelettronica in vari settori d'applicazione;
- B. considerando che all'impresa comune è stata conferita autonomia finanziaria nel luglio 2012;
- C. considerando che il contributo massimo dell'Unione all'impresa comune per il periodo di 10 anni è pari a 450 000 000 EUR, a carico del bilancio del settimo programma quadro di ricerca;

Gestione finanziaria e di bilancio

1. prende atto dell'affermazione della Corte dei conti, secondo cui i conti annuali dell'impresa comune per l'esercizio 2012 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2012, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell'impresa comune stessa;

⁽¹⁾ GU C 369 del 17.12.2013, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 30 del 4.2.2008, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

2. è preoccupato per il fatto che l'impresa comune, per il secondo anno successivo, è stata oggetto di un giudizio con riserva da parte della Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni sottostanti i conti annuali a causa dell'incapacità dell'impresa comune di valutare se la strategia di audit ex post, che fa ampio affidamento sulle autorità di finanziamento nazionali (AFN) per l'audit delle dichiarazioni di spesa dei progetti, fornisca una garanzia sufficiente in merito alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;
3. rileva che la Corte dei conti ritiene che le informazioni a sua disposizione in merito all'attuazione della strategia di audit ex post dell'impresa comune non siano sufficienti per stabilire se questo strumento chiave di controllo funzioni efficacemente; ribadisce la sua richiesta affinché la Corte dei conti, mediante i suoi audit indipendenti, fornisca all'autorità di scarico il proprio parere sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni sottostanti i conti annuali dell'impresa comune;
4. rammenta che l'impresa comune nel 2010 ha adottato una strategia di audit ex post e che tale strategia è attuata a partire dal 2011; osserva che l'audit delle dichiarazioni di spesa dei progetti è stato delegato alle autorità di finanziamento nazionali (AFN) degli Stati membri; prende atto del fatto che la strategia di audit ex post dell'impresa comune fa affidamento sulle AFN per l'audit delle dichiarazioni di spesa dei progetti;
5. chiede all'impresa comune ENIAC di fornire una relazione al Parlamento europeo sugli elementi negativi individuati dalla Corte dei conti; chiede che tale relazione sia trasmessa al Parlamento, unitamente ad una valutazione della Corte dei conti;
6. rileva altresì che l'impresa comune ha svolto nel 2012 una revisione limitata delle dichiarazioni di spesa che ha concluso che il tasso di errore nel programma è inferiore al 2 %; prende atto del parere della Corte dei conti secondo cui l'esercizio non ha previsto audit e non ha fornito garanzie sulla regolarità delle dichiarazioni di spesa riviste; insiste sul fatto che l'impresa comune debba rafforzare senza indugio la qualità dei suoi controlli ex ante ed ex post; chiede che l'autorità di scarico venga informata dei risultati dei successivi processi di audit ex post;
7. osserva che il bilancio definitivo dell'impresa comune per l'esercizio 2012 comprendeva stanziamenti d'impegno e di pagamento pari, rispettivamente, a 128 milioni di EUR e 42 milioni di EUR e che i tassi di esecuzione sono stati pari rispettivamente al 100 % per gli stanziamenti d'impegno e al 52 % per gli stanziamenti di pagamento; chiede una relazione dettagliata sui progressi compiuti in merito a tali carenze, accompagnata da proposte specifiche per un graduale miglioramento dei tassi di utilizzazione;
8. osserva inoltre che, dei 125,5 milioni di EUR di stanziamenti d'impegno disponibili per attività operative, 17,6 milioni di EUR sono stati eseguiti come impegno globale per il primo invito a presentare proposte del 2012 e 107,9 milioni di EUR sono stati eseguiti come impegno globale per il secondo invito a presentare proposte del 2012; osserva che il tempo medio intercorso tra l'avvio di un invito e la firma dell'accordo è stato di 12 mesi; auspica una riduzione di questo lasso di tempo;
9. esprime preoccupazione per il fatto che l'impegno globale inutilizzato di 2,8 milioni di EUR destinati alle attività operative del 2010, il cui termine ultimo di esecuzione era il 31 dicembre 2011, alla fine del 2012 non fosse ancora stato disimpegnato; constata che l'impresa comune ha individuato e attuato azioni correttive per impedire l'eventuale futuro ripetersi di questa lacuna nei controlli;

Contributo degli Stati membri di ENIAC

10. rileva che per i primi sette inviti a presentare proposte, il contributo finanziario degli Stati membri ENIAC è ammontato a 1,41 volte il contributo dell'UE, in contrasto con il principio sancito nello statuto dell'impresa comune secondo cui i contributi finanziari degli Stati membri ENIAC devono ammontare in totale ad almeno 1,8 volte il contributo finanziario dell'Unione, mentre le sovvenzioni dell'impresa comune possono raggiungere al massimo il 16,7 % dei costi ammissibili totali dei progetti; rileva, inoltre, che il rapporto tra il contributo dell'Unione e quello degli Stati membri ENIAC è il risultato meccanico dell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato [regolamento (CE) n. 800/2008 ⁽¹⁾ della Commissione] che limitano la percentuale degli aiuti di Stato per particolari tipi di azioni e partecipanti;

Inviti a presentare proposte

11. rileva che, fino al 2011, l'impresa comune ha bandito inviti a presentare proposte che hanno dato luogo a convenzioni di sovvenzione per un totale di EUR 170,2 milioni, pari al 39 % del contributo massimo dell'Unione all'impresa comune per le attività di ricerca e che nel 2012 e nel 2013, sono stati banditi quattro inviti a presentare proposte, rispettivamente per un totale di EUR 125,4 milioni ed EUR 39,7 milioni;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).

Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza

12. deplora che i curricula vitae dei membri del consiglio di direzione e del direttore esecutivo non siano disponibili al pubblico; invita l'impresa comune a porre urgentemente rimedio a tale situazione; esorta l'impresa comune, nel quadro della futura impresa comune ECSEL, a sviluppare e adottare una politica globale di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi;
13. ritiene che un elevato livello di trasparenza sia un elemento fondamentale per ridurre il rischio di conflitti di interessi; invita pertanto l'impresa comune a rendere disponibili sul suo sito web la sua politica e/o le sue modalità di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e le relative norme di attuazione, nonché l'elenco dei membri dei consigli di direzione e i loro curricula vitae;
14. invita la Corte dei conti a monitorare le politiche dell'impresa comune per quanto riguarda la gestione e la prevenzione dei conflitti di interessi redigendo una relazione speciale sull'argomento in tempo per la prossima procedura di scarico;

Sistemi di controllo interno

15. rileva che, nel corso del 2012, l'impresa comune ha istituito la propria capacità di revisione interna, è stato ultimato e collaudato il piano di riassetto a seguito di un sinistro e il contabile ha convalidato i sistemi finanziari e contabili (ABAC e SAP);

Impresa comune «Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea» (ECSEL)

16. ricorda che le imprese comuni Artemis ed ENIAC sono state istituite nel dicembre 2007 nell'ambito del Settimo programma quadro per un periodo di 10 anni, rispettivamente per lo sviluppo di competenze essenziali per la nanoelettronica e per lo sviluppo di tecnologie essenziali per i sistemi informatici incorporati; rileva che Artemis ha iniziato a lavorare autonomamente nell'ottobre 2009 ed ENIAC ha ottenuto la sua autonomia finanziaria nel luglio 2010;
17. ricorda le continue preoccupazioni dell'autorità di scarico per relazione agli scarsi tassi di esecuzione del loro bilancio e, inoltre, alle attività sottostanti delle imprese comuni associate con saldi di cassa cospicui; ricorda che esse hanno cercato di accrescere e di utilizzare come leva finanziaria investimenti pubblici e privati nella ricerca e nell'innovazione in due settori complementari di grande importanza per il tessuto industriale dell'Unione;
18. rileva che la Commissione ha presentato una proposta, nell'ambito dell'attuazione di Orizzonte 2020, volta ad abbinare i sistemi informatici incorporati (Artemis) e la nanoelettronica (ENIAC) in un'unica iniziativa, chiudendo pertanto le imprese comuni ARTEMIS e ENIAC prima del loro termine previsto per il 31 dicembre 2017 [COM(2013) 501]; osserva che la nuova impresa comune nel campo delle componenti e dei sistemi elettronici denominata ECSEL («Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea») assumerà la forma di un partenariato istituzionale pubblico-privato tripartito (PPP), dotato di una specifica entità giuridica con la partecipazione del settore privato, delle autorità nazionali e delle autorità europee;
19. rileva che questa nuova entità giuridica ai sensi dell'articolo 187 del TFUE seguirà il regolamento finanziario tipo per gli organismi PPP di cui all'articolo 209 del regolamento finanziario, incaricata della gestione indiretta e si farà carico di tutti gli obblighi e i diritti delle attuali imprese comuni Artemis e ENIAC; si aspetta che la Corte dei conti esegua valutazioni finanziarie complete e appropriate degli obblighi e dei diritti di ciascuna entità; ricorda, a tale proposito, la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul scarico distinto per le imprese comuni conformemente all'articolo 209 del regolamento finanziario;
20. constata con stupore che in tempi talmente brevi e senza una valutazione conclusiva definitiva dei risultati ottenuti da tali imprese comuni, la Commissione abbia deciso di modificare in modo sostanziale la strategia di attuazione dell'Unione per lo sviluppo di competenze essenziali per la nanoelettronica e per lo sviluppo di tecnologie essenziali per i sistemi informatici incorporati; ricorda la richiesta del Parlamento di un'analisi costi-benefici di una fusione che ne evidenzii i possibili vantaggi e svantaggi;
21. osserva che le valutazioni interlocutorie hanno raccomandato l'attuazione della futura iniziativa tecnologica congiunta (ITC) secondo una base giuridica maggiormente in sintonia con le specificità dei partenariati pubblico-privati, con spese amministrative inferiori e una maggiore flessibilità con oneri amministrativi ridotti al fine di attirare la partecipazione di rappresentanti del settore di alto livello;

22. rileva, inoltre, che per realizzare i suoi obiettivi, l'iniziativa congiunta ECSEL dovrebbe offrire un sostegno finanziario principalmente sotto forma di sovvenzioni ai partecipanti a seguito di inviti aperti e competitivi a presentare proposte finalizzate a risolvere inefficienze accertate del mercato;
23. deplora che la proposta della Commissione escluda l'esame dei conti e delle entrate e delle spese dell'impresa comune ECSEL svolto dalla Corte dei conti e indichi che i conti di tale impresa comune saranno esaminati ogni anno da un organismo di audit indipendente; invita la Commissione a chiarire quale sia il valore aggiunto di tale proposta; sottolinea che dal 2002 la Corte dei conti è il revisore contabile esclusivo per le imprese comuni istituite a norma dell'articolo 187 del TFUE e che pertanto ha acquisito una vasta competenza in merito a tali organismi che non dovrebbe andare perduta;

Aspetti orizzontali delle imprese comuni europee nel settore della ricerca

24. constata che l'approccio di audit adottato dalla Corte comprende procedure analitiche di audit, una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e controllo e verifiche delle operazioni a livello dell'impresa comune ma non a livello dei membri o dei beneficiari finali dell'impresa comune;
 25. rileva che le verifiche di audit a livello dei membri o dei beneficiari finali sono effettuate dall'impresa comune o da società di audit esterne ingaggiate e controllate dall'impresa comune;
 26. valuta positivamente la relazione speciale della Corte dei conti europea n. 2/2013: «La Commissione ha assicurato un'attuazione efficiente del settimo programma quadro per la ricerca?», in cui la Corte ha esaminato se la Commissione abbia garantito un'attuazione efficiente del settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (7PQ);
 27. constata che l'audit ha riguardato anche la creazione delle iniziative tecnologiche congiunte (ITC);
 28. condivide la conclusione della Corte dei conti secondo cui le ITC sono state create per promuovere gli investimenti industriali a lungo termine, in particolare i settori della ricerca; rileva, tuttavia, che sono stati necessari in media due anni per concedere l'autonomia finanziaria a una ITC e la Commissione è rimasta di solito responsabile per un terzo della durata operativa prevista delle ITC;
 29. rileva inoltre che, secondo la Corte dei conti, alcune ITC hanno conseguito risultati particolarmente positivi nel coinvolgere nei loro progetti le piccole e medie imprese (PMI) e che queste ultime hanno beneficiato di circa il 21 % dei finanziamenti erogati dalle ITC;
 30. richiama l'attenzione sul fatto che le risorse totali indicative ritenute necessarie per le sette imprese comuni europee di ricerca istituite ad oggi dalla Commissione ai sensi dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea – con la significativa eccezione dell'impresa comune Galileo – per la loro durata ammontano a 21 739 000 000 EUR;
 31. rileva che le entrate preventivate totali delle imprese comuni per il 2012 ammontavano a circa 2,5 miliardi di EUR, vale a dire circa l'1,8 % del bilancio generale dell'Unione per il medesimo esercizio, e che approssimativamente 618 milioni di EUR provenivano dal bilancio generale dell'UE (contributi in contanti della Commissione), mentre circa 134 milioni di EUR sono stati messi a disposizione dai partner industriali e dai membri delle imprese comuni;
 32. constata che le imprese comuni hanno un organico di 409 agenti permanenti e temporanei, pari a meno dell'1 % di tutti i funzionari dell'Unione autorizzati a titolo del bilancio generale della stessa (tabella dell'organico);
 33. ricorda che il contributo complessivo dell'Unione ritenuto necessario alle imprese comuni per il loro periodo di esistenza è pari a EUR 11 489 000 000;
 34. invita la Corte dei conti a procedere a un'analisi esaustiva delle ITC e delle altre imprese comuni in una relazione distinta tenuto conto degli ingenti importi in gioco e dei rischi – in particolare di immagine – che comportano; ricorda di aver già chiesto alla Corte dei conti di elaborare una relazione speciale sulla capacità delle imprese comuni, e dei loro partner privati, di garantire valore aggiunto e efficiente attuazione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione; sostiene l'urgenza di tale valutazione in quanto considera Artemis ed ENIAC imprese comuni.
-

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 3 aprile 2014
sulla chiusura dei conti dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2012
(2014/626/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune ENIAC relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune ENIAC relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'impresa comune ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05851/2014 — C7-0053/2014),
 - visto l'articolo 319 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽³⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell'impresa comune ENIAC ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione del 30 settembre 2013 che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 6,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0204/2014),
1. approva la chiusura dei conti dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2012,
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'impresa comune ENIAC, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 369 del 17.12.2013, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 30 del 4.2.2008, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»
per l'esercizio 2012**

(2014/627/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Impresa comune ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05851/2014 — C7-0053/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio, del 30 maggio 2008, che istituisce l'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
 - visto il regolamento (UE) n. 1183/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 521/2008 che istituisce l'Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁶⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0202/2014),
1. concede il discharge al direttore esecutivo dell'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» per l'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno», al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 369 del 17.12.2013, pag. 57.⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 153 del 12.6.2008, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 302 del 19.11.2011, pag. 3.⁽⁶⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.⁽⁷⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Impresa comune ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05851/2014 — C7-0053/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio, del 30 maggio 2008, che istituisce l'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
 - visto il regolamento (UE) n. 1183/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 521/2008 che istituisce l'impresa comune Celle a combustibile e idrogeno ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁶⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 108,
 - viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discharge,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0202/2014),
- A. considerando che l'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» (l'«Impresa comune») è stata istituita nel maggio 2008 quale partenariato pubblico/privato dal regolamento (CE) n. 521/2008, per un periodo che avrà termine il 31 dicembre 2017, per concentrarsi sullo sviluppo di applicazioni commerciali e facilitare in tal modo ulteriori sforzi delle imprese volti a una rapida introduzione delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno;
- B. considerando che il regolamento (CE) n. 521/2008 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1138/2011;

⁽¹⁾ GU C 369 del 17.12.2013, pag. 57.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 153 del 12.6.2008, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 302 del 19.11.2011, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁷⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

- C. considerando che i membri dell'Impresa comune sono l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione, il gruppo industriale mondiale per le nuove energie (NEW-IG) e il gruppo di ricerca (N.ERGHY);
- D. considerando che il contributo finanziario massimo dell'Unione all'Impresa comune per l'intero periodo è pari a 470 000 000 di EUR, finanziati dalla dotazione del Settimo programma quadro di ricerca, dei quali la parte destinata ai costi amministrativi non deve eccedere i 20 000 000 di EUR;
- E. considerando che il NEW-IG dovrebbe contribuire ai costi amministrativi in misura del 50 %, mentre il N.ERGHY dovrebbe contribuirvi per un dodicesimo, e che entrambi dovrebbero contribuire al finanziamento delle attività operative mediante contributi in natura pari almeno al contributo finanziario dell'Unione;

Bilancio e gestione finanziaria

1. rileva che, a giudizio della Corte dei conti, i conti annuali dell'Impresa comune presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2012 nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario;
2. si compiace del fatto che l'Impresa comune abbia ricevuto dalla Corte dei conti un parere senza riserve per quanto attiene alla legittimità e alla regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti, dopo aver ricevuto, per il 2011, un giudizio con rilievi su questi aspetti; invita l'Impresa comune a proseguire gli sforzi intesi a garantire una sana gestione finanziaria e a continuare nel rispetto dei principi di bilancio;
3. rileva che il bilancio definitivo dell'Impresa comune per l'esercizio 2012 comprendeva stanziamenti d'impegno per 83,3 milioni di EUR e stanziamenti di pagamento per 56,9 milioni di EUR; rileva altresì che i tassi di utilizzo per gli stanziamenti d'impegno e di pagamento sono stati rispettivamente del 99,4 % e dell'83,1 %;
4. prende atto del fatto che il conto di risultato provvisorio dell'esecuzione del bilancio per il 2012 alla fine di tale esercizio indicava un risultato di 8,2 milioni di EUR, con entrate pari a 58,3 milioni di EUR, cui si aggiungono il risultato di bilancio dell'esercizio 2011, 7,5 milioni di EUR, compensato con 55,2 milioni di EUR di pagamenti e 2,4 milioni di EUR di riporti;
5. osserva che gli inviti a presentare proposte banditi nel 2008, 2009, 2010 e 2011 hanno dato luogo a convenzioni di sovvenzione per un totale di 295 milioni di EUR e, nel 2012, è stato bandito un quinto invito per 78 milioni di EUR;
6. sottolinea che questi importi rappresentano il 67 % e il 18 % rispettivamente del contributo massimo dell'Unione all'Impresa comune per le attività di ricerca e che nel gennaio 2013 è stato bandito un sesto invito a presentare proposte per l'importo restante (68,5 milioni di EUR); prende atto dei progressi compiuti a livello dell'esecuzione del bilancio;

Gestione della tesoreria

7. evidenzia che, a fine dicembre 2012, la tesoreria e gli equivalenti tesoreria ammontavano a 12,3 milioni di EUR; rileva che tale situazione è in contrasto con il principio del pareggio di bilancio; ricorda all'Impresa comune la necessità di intraprendere azioni concrete per raggiungere il pareggio di bilancio e la esorta a porre in atto, congiuntamente alla Commissione, tutte le misure necessarie per minimizzare i saldi di cassa detenuti sul conto fino ai livelli prescritti, nei limiti previsti dalle convenzioni di finanziamento concluse con la Commissione;

Sistemi di controllo interno

8. osserva che la struttura di audit interno ha effettuato un audit sui controlli ex ante per appurare l'ammissibilità delle spese dichiarate e dei relativi pagamenti, e ha prestato vari servizi di consulenza, tra cui la preparazione e la partecipazione alle campagne di comunicazione dell'Impresa comune su argomenti di controllo finanziario e di audit;
9. si compiace del fatto che, durante il 2012, l'Impresa comune abbia finalizzato il piano di continuità operativa e il piano di ripristino in caso di disastro;
10. si rammarica che i curricula vitae dei membri del Consiglio di amministrazione e del direttore esecutivo non siano disponibili al pubblico; invita l'Impresa comune a porre urgentemente rimedio a tale situazione; esorta l'Impresa comune a sviluppare e adottare una politica globale di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi;

11. ritiene che un elevato livello di trasparenza sia un elemento fondamentale per ridurre il rischio di conflitti di interessi; invita pertanto l'Impresa comune a rendere disponibili sul suo sito web la sua politica e/o le sue modalità di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e le relative norme di attuazione, nonché l'elenco dei membri dei consigli di direzione e i loro curricula vitae;
12. invita la Corte dei conti a monitorare le politiche dell'Impresa comune per quanto riguarda la gestione e la prevenzione dei conflitti di interessi redigendo una relazione speciale sull'argomento in tempo per la prossima procedura di discarico;

Altre questioni di gestione

13. sostiene i miglioramenti proposti dalla Corte dei conti al sistema di monitoraggio e presentazione dei risultati avente per oggetto la protezione, la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca;

Aspetti orizzontali delle imprese comuni europee nel settore della ricerca

14. constata che l'approccio di audit adottato dalla Corte dei conti include procedure analitiche di audit, una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e controllo, e verifiche delle operazioni a livello dell'Impresa comune, ma non a livello dei membri o dei beneficiari finali di quest'ultima;
15. rileva che le verifiche a livello dei membri o dei beneficiari finali sono effettuate dall'Impresa comune o da società di audit esterne ingaggiate e controllate dall'Impresa comune;
16. valuta positivamente la relazione speciale della Corte dei conti n. 2/2013: «La Commissione ha assicurato un'attuazione efficiente del Settimo programma quadro per la ricerca?», in cui la Corte dei conti valuta se la Commissione abbia garantito un'attuazione efficiente del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (7PQ);
17. constata che l'audit ha riguardato anche l'istituzione delle iniziative tecnologiche congiunte (ITC);
18. condivide le conclusioni della Corte dei conti secondo cui le ITC sono state istituite per sostenere investimenti industriali di lungo termine, in particolari settori di ricerca; rileva, tuttavia, che ci sono voluti in media due anni per conferire l'autonomia finanziaria a una ITC e che la Commissione rimane di solito responsabile per un terzo della durata operativa prevista delle ITC;
19. rileva inoltre che, secondo la Corte dei conti, alcune ITC hanno conseguito risultati particolarmente positivi nel coinvolgere nei loro progetti le piccole e medie imprese (PMI) e che queste ultime hanno beneficiato di quasi il 21 % dei finanziamenti erogati dalle ITC;
20. richiama l'attenzione sul fatto che le risorse totali indicative ritenute necessarie per le sette imprese comuni europee di ricerca istituite sino ad oggi dalla Commissione a norma dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea — con la significativa eccezione dell'Impresa comune Galileo — ammontano, per la loro durata, a 21 793 000 000 EUR;
21. rileva che le entrate preventivate totali delle imprese comuni per il 2012 ammontavano a circa 2,5 miliardi di EUR, vale a dire circa l'1,8 % del bilancio generale dell'Unione per il medesimo esercizio, mentre approssimativamente 618 milioni di EUR provenivano dal bilancio generale (contributi in contanti della Commissione) e circa 134 milioni di EUR sono stati messi a disposizione dai partner industriali e dai membri delle imprese comuni;
22. osserva che le imprese comuni impiegano 409 agenti permanenti e temporanei, pari a meno dell'1 % di tutti i funzionari dell'Unione autorizzati nel suo bilancio generale (tabella dell'organico del personale);
23. rammenta che il contributo complessivo dell'Unione ritenuto necessario alle imprese comuni per la loro durata è pari a 11 489 000 000 di EUR;
24. invita la Corte dei conti a procedere a un'analisi esaustiva delle ITC e delle altre imprese comuni in una relazione distinta, tenuto conto degli ingenti importi in gioco e dei rischi — in particolare di immagine — che esse comportano; ricorda che in passato il Parlamento ha chiesto che la Corte dei conti elaborasse una relazione speciale sulla capacità delle imprese comuni di garantire, unitamente ai loro partner privati, un valore aggiunto e un'esecuzione efficiente dei programmi dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione; rileva che le imprese comuni dovrebbero garantire finanziamenti per investimenti industriali di lungo termine e incoraggiare l'aumento degli investimenti privati destinati alla ricerca.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sulla chiusura dei conti dell'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» per l'esercizio 2012**

(2014/628/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Impresa comune ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio, del 30 maggio 2008, che istituisce l'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
 - visto il regolamento (UE) n. 1183/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 521/2008 che istituisce l'Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁶⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0202/2014),
1. approva la chiusura dei conti dell'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» per l'esercizio 2012;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno», al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 369 del 17.12.2013, pag. 57.⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 153 del 12.6.2008, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 302 del 19.11.2011, pag. 3.⁽⁶⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.⁽⁷⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 3 aprile 2014

sul disarcio per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi per l'esercizio 2012

(2014/629/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (IMI) relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'impresa comune ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 73/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0200/2014),
1. concede il disarcio al direttore esecutivo dell'impresa comune IMI sull'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore esecutivo dell'impresa comune IMI, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 369 del 17.12.2013, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 30 del 4.2.2008, pag. 38.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (IMI) relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'impresa comune ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 73/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discharge,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0200/2014),
- A. considerando che l'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi (di seguito «impresa comune») è stata costituita nel dicembre 2007 per un periodo di 10 anni al fine di aumentare sostanzialmente l'efficienza e l'efficacia del processo di sviluppo dei medicinali con l'obiettivo a lungo termine di garantire che il settore farmaceutico produca medicinali innovativi più efficaci e più sicuri;
- B. considerando che l'impresa comune ha iniziato a operare in maniera autonoma il 16 novembre 2009;
- C. considerando che il contributo massimo dell'Unione all'impresa comune per il decennio in questione è pari a 1 miliardo di EUR, a carico del bilancio del Settimo programma quadro di ricerca;

⁽¹⁾ GU C 369 del 17.12.2013, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 30 del 4.2.2008, pag. 38.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

Gestione finanziaria e di bilancio

1. rileva che, a giudizio della Corte, i conti annuali dell'impresa comune presentano fedelmente, in tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2012, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell'impresa comune e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione;
2. si compiace del fatto che, al giugno 2013, l'impresa comune abbia ultimato audit ex post riguardanti una spesa di 4,4 milioni di EUR (il 37,3 % del contributo accettato dall'impresa comune per il primo invito da essa convalidato nel giugno 2011); osserva che questi primi audit sono incentrati su beneficiari nuovi e mai sottoposti ad audit nell'ambito dei programmi di ricerca dell'Unione, ragion per cui è lecito aspettarsi un tasso di errore più elevato in ragione della complessità delle regole;
3. è preoccupato per il fatto che gli audit ex post effettuati da o per conto dell'impresa comune abbiano riscontrato un tasso di errore del 5,82 %; riconosce che la maggior parte di tali errori riguardavano importi relativamente esigui che andavano adeguati (meno di 5 000 EUR a favore dell'impresa comune); constata che da allora sono state adottate misure per recuperare o compensare gli importi in questione da successive dichiarazioni e che il tasso di errore continuerà ad evolversi su base pluriennale via via che sarà sottoposto ad audit un numero crescente di progetti, beneficiari e dichiarazioni; sottolinea che le misure adottate dall'impresa comune per prevenire e rettificare gli errori in parola incidono sul tasso di errore residuo;
4. rileva che la Corte dei conti ha emesso, per il secondo anno consecutivo, un giudizio con rilievi circa la legittimità e la regolarità delle operazioni su cui si basano i conti dell'impresa comune; osserva che la Corte dei conti ritiene che gli elementi probatori ottenuti siano sufficienti e adeguati a fornire una base per la propria dichiarazione di affidabilità, quantunque i pagamenti sottostanti soggetti a verifica siano stati effettuati prima del 2012;
5. esprime preoccupazione per il fatto che, a fine esercizio, risultasse ancora inutilizzato un elevato livello di stanziamenti d'impegno e di pagamento per spese amministrative nel 2012 (il 26,81 % degli stanziamenti d'impegno ed il 39,8 % degli stanziamenti di pagamento); constata che l'elevato livello di stanziamenti inutilizzati per il bilancio amministrativo indica che quest'ultimo non si fonda su previsioni realistiche elaborate mediante la scheda finanziaria legislativa;

Inviti a presentare proposte

6. si compiace che nel 2012 sia diminuito il tempo necessario a firmare le convenzioni, passando dai 413 giorni per le convenzioni di sovvenzione definitive nell'ambito del quarto invito ai 161 giorni per il sesto invito; evidenzia il fatto che nel 2012 l'impresa comune ha impegnato 351 milioni di EUR, pari a circa il 37 % della propria dotazione disponibile, registrando quindi notevoli progressi ai fini dell'esecuzione dell'importo totale del contributo dell'Unione disponibile di 960 milioni di EUR previsti dal regolamento (CE) n. 73/2008 per le attività di ricerca;
7. rileva che, alla fine del 2012, il totale cumulato degli impegni approvati dall'impresa comune per le spese di ricerca era pari a 736 milioni di EUR e che la Federazione europea delle industrie e delle associazioni farmaceutiche (EFPIA) aveva impegnato un ulteriore importo di 706 milioni di EUR;

Sistemi di controllo interno

8. pone in evidenza il fatto che, secondo la relazione della Corte dei conti, sebbene l'impresa comune abbia continuato a sviluppare sistemi di controllo interno adeguati e completi, occorrono comunque ulteriori sforzi per documentare e aggiornare le procedure operative e amministrative (specialmente per le attività ex post e le attività di chiusura contabile), al fine di ridurre i rischi di errore e le pratiche non uniformi;
9. rammenta che il Servizio di audit interno (SAI) della Commissione svolge le funzioni di revisore interno dell'impresa comune; sottolinea che nel 2012 il SAI ha effettuato un esame dell'affidabilità i) dei processi di negoziazione, ii) della preparazione delle convenzioni di sovvenzione e iii) dei processi di prefinanziamento dell'impresa comune; si attende che il SAI orienti le proprie attività di audit verso settori a maggior rischio, in particolare per aiutare l'impresa comune ad ovviare agli errori che ha riscontrato nel corso dei suoi primi audit ex post in relazione ai pagamenti interinali e a garantire che l'impresa comune metta a punto una strategia di controllo coerente;
10. si compiace che nel corso del 2012 l'impresa comune abbia riferito sulla convalida del sistema contabile e che la maggior parte delle carenze individuate siano state affrontate entro la fine dell'anno;

11. deplora che i curricula vitae dei membri del Consiglio di amministrazione e del Direttore esecutivo non siano accessibili al pubblico; invita l'impresa comune a porre urgentemente rimedio a tale situazione; riconosce che l'impresa comune applica Condizioni che impongono un codice di condotta agli esperti indipendenti che valutano le proposte di ricerca; esorta tuttavia l'impresa comune a sviluppare e adottare una politica globale di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi;
12. ritiene che un elevato livello di trasparenza sia un elemento fondamentale per ridurre il rischio di conflitti di interessi; invita pertanto l'impresa comune a rendere disponibili sul suo sito web la sua politica e/o le sue modalità di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e le relative norme di attuazione, nonché l'elenco dei membri dei consigli di direzione e i loro curricula vitae;
13. invita la Corte dei conti a monitorare le politiche dell'impresa comune per quanto riguarda la gestione e la prevenzione dei conflitti di interessi redigendo una relazione speciale sull'argomento in tempo per la prossima procedura di discarico;

Diritti di audit della Corte dei conti

14. constata con stupore che le disposizioni del regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune non riconoscono alla Corte dei conti il diritto di verificare i contributi in natura delle società aderenti all'EFPIA, anche se tali contributi sono registrati nei rendiconti finanziari dell'impresa comune; pone in evidenza il fatto che, secondo le stime, tali contributi raggiungeranno approssimativamente 1 miliardo di EUR nel corso del ciclo di vita dell'impresa comune; invita la Corte dei conti a chiarire le implicazioni di tale disposto all'atto di emanare il suo parere annuale sui conti dell'impresa comune;

Aspetti orizzontali delle imprese comuni di ricerca europee

15. constata che l'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e controllo e verifiche delle operazioni a livello dell'impresa comune ma non a livello dei suoi membri o beneficiari finali;
16. rileva che le verifiche a livello dei membri o dei beneficiari finali sono effettuate dall'impresa comune o da società di audit esterne da essa ingaggiate e controllate;
17. valuta positivamente la relazione speciale della Corte dei conti n. 2/2013: «La Commissione ha assicurato un'attuazione efficiente del Settimo programma quadro per la ricerca?», in cui la Corte ha esaminato se la Commissione abbia garantito un'attuazione efficiente del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (7PQ);
18. constata che l'audit ha riguardato anche la costituzione di iniziative tecnologiche congiunte (ITC);
19. condivide le conclusioni della Corte dei conti secondo cui le ITC sono state create per promuovere gli investimenti industriali a lungo termine, in particolare nei settori della ricerca; rileva, tuttavia, che ci sono voluti in media due anni per concedere l'autonomia finanziaria a una ITC e che la Commissione ha conservato la responsabilità per un terzo della durata operativa prevista delle ITC;
20. rileva inoltre che, secondo la Corte dei conti, alcune ITC hanno conseguito risultati particolarmente positivi per quanto riguarda il coinvolgimento nei loro progetti delle piccole e medie imprese (PMI) e che queste ultime hanno beneficiato del 21 % circa dei finanziamenti elargiti dalle ITC;
21. richiama l'attenzione sul fatto che le risorse totali indicative ritenute necessarie per le sette imprese comuni europee di ricerca istituite ad oggi dalla Commissione ai sensi dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea – con la significativa eccezione dell'impresa comune Galileo – ammontano per la loro durata di esercizio a 21 739 000 000 EUR;
22. rileva che le previste entrate totali delle imprese comuni per il 2012 ammontavano a circa 2,5 miliardi di EUR, pari a circa l'1,8 % del bilancio generale dell'Unione per il medesimo esercizio, laddove approssimativamente 618 milioni di EUR provenivano dal bilancio generale (contributi in contanti della Commissione) e approssimativamente 134 milioni di EUR sono stati messi a disposizione dai partner industriali e dai membri delle imprese comuni;

23. constata che le imprese comuni hanno un organico di 409 agenti permanenti e temporanei, pari a meno dell'1 % di tutti i funzionari dell'Unione autorizzati nel bilancio generale della stessa (tabella dell'organico);
 24. rammenta che il contributo complessivo dell'Unione ritenuto necessario alle imprese comuni per la loro durata di esercizio è pari a 11 489 000 000 EUR;
 25. invita la Corte dei conti a procedere a un'analisi esaustiva delle ITC e delle altre imprese comuni in una relazione distinta, tenuto conto degli ingenti importi in gioco e dei rischi – in particolare di immagine – che comportano; ricorda di aver già chiesto alla Corte dei conti di elaborare una relazione speciale sulla capacità delle imprese comuni, e dei loro partner privati, di garantire valore aggiunto e un'efficiente attuazione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione; rileva che le imprese comuni dovrebbero garantire finanziamenti per investimenti industriali a lungo termine e per promuovere gli investimenti privati nel settore della ricerca.
-

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sulla chiusura dei conti dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi per l'esercizio 2012**

(2014/630/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (IMI) relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'impresa comune ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 73/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0200/2014),
1. approva la chiusura dei conti dell'impresa comune IMI per l'esercizio 2012;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'impresa comune IMI, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 369 del 17.12.2013, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 30 del 4.2.2008, pag. 38.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2012**

(2014/631/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio finanziario 2012, corredata delle risposte dell'Impresa comune ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - vista la decisione del Consiglio 2007/198/Euratom, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0198/2014),
1. concede il discharge al direttore dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 369 del 17.12.2013, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio finanziario 2012, corredata delle risposte dell'Impresa comune ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - vista la decisione del Consiglio 2007/198/Euratom, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discharge,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0198/2014),
- A. considerando che l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (l'«Impresa comune», chiamata anche F4E) è stata istituita nel marzo 2007 per un periodo di 35 anni;
- B. considerando che i membri dell'Impresa comune sono l'Euratom, rappresentata dalla Commissione, gli Stati membri dell'Euratom e gli altri paesi che hanno concluso con l'Euratom, nel settore della fusione nucleare controllata, un accordo di cooperazione;
- C. considerando che l'Impresa comune ha iniziato a lavorare autonomamente nel marzo 2008;

⁽¹⁾ GU C 369 del 17.12.2013, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

- D. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Impresa comune per l'esercizio 2012, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;
- E. considerando che il 9 ottobre 2008 la Corte dei conti ha emesso il parere n. 4/2008 sul regolamento finanziario dell'Impresa comune;
- F. considerando che, al momento dell'istituzione dell'Impresa comune, le risorse complessive indicative ritenute necessarie per il periodo 2007-2014 ammontavano a EUR 9 653 000 000;

Gestione finanziaria e di bilancio

1. constata che, dopo due rettifiche che hanno ridotto il bilancio 2012, i tassi di esecuzione per gli stanziamenti d'impegno e di pagamento disponibili sono stati rispettivamente del 99,9 % e del 94,5 %;
2. osserva, tuttavia, che il bilancio dell'Impresa comune per l'esercizio 2012 è stato originariamente adottato per un importo complessivo di 503 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e che quindi, senza tali riduzioni, il tasso di esecuzione per gli stanziamenti di pagamento sarebbe del 71 %;
3. rileva che, dei 1 440 milioni di EUR di stanziamenti d'impegno disponibili per le attività operative, solo il 55,4 % è stato eseguito mediante impegni singoli diretti nel 2012, mentre la percentuale restante è stata eseguita mediante impegni globali per grossi e complessi contratti che hanno richiesto lunghe negoziazioni con successivi impegni singoli nel 2013;
4. prende atto con preoccupazione del cospicuo saldo di cassa, che al termine dell'esercizio ammontava a EUR 51 833 097, vale a dire a quasi il 14 % degli stanziamenti di pagamento finali disponibili nel 2012;

Sistemi di controllo interno

5. apprende dalla relazione della Corte dei conti che i sistemi di controllo interno dell'Impresa comune non sono stati ancora completamente definiti e attuati, sebbene nel corso del 2012 siano stati compiuti progressi significativi;
6. prende atto che devono ancora essere intraprese le seguenti azioni:
 - un sistema di gestione per monitorare regolarmente la validità delle stime dei costi dei progetti e segnalare gli scostamenti dai costi;
 - ulteriori sforzi per quanto riguarda la verifica sistematica, prima del pagamento, delle relazioni di accettazione tecnica e dei certificati di audit sui rendiconti finanziari;
 - un sistema integrato di controllo e monitoraggio globale per le sovvenzioni e i contratti relativi ad attività operative,
 - la piena attuazione dei piani di azione adottati dall'Impresa comune a seguito degli audit interni,
 - l'attuazione delle azioni volte a limitare i rischi identificati dal sistema interno di gestione del rischio;
7. apprezza il fatto che l'Impresa comune abbia istituito un sistema per effettuare audit a livello dei contraenti al fine di controllare la conformità ai requisiti in materia di garanzia di qualità; prende atto che i sei audit effettuati sulle convenzioni di sovvenzione, allo scopo di svolgere controlli finanziari e di conformità ex post, hanno rilevato errori che rappresentano l'1,3 % del valore totale delle dichiarazioni di spesa sottoposte ad audit (8,3 milioni di EUR);
8. si rammarica che i curricula vitae dei membri del consiglio di direzione e del direttore esecutivo non siano pubblicamente disponibili; invita l'Impresa comune a porre urgentemente rimedio a tale situazione; prende atto che l'Impresa comune ha adottato nel 2013 una decisione che stabilisce norme in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi;

9. ritiene che un elevato livello di trasparenza sia un elemento fondamentale per ridurre il rischio di conflitti di interessi; invita pertanto l'Impresa comune a rendere disponibili sul suo sito web la sua politica e/o le sue modalità di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e le relative norme di attuazione, nonché l'elenco dei membri dei consigli di direzione e i curricula vitae;
10. invita la Corte dei conti a monitorare le politiche dell'Impresa comune per quanto riguarda la gestione e la prevenzione dei conflitti di interessi redigendo una relazione speciale sull'argomento in tempo per la prossima procedura di discarico;

Procedure di appalto e sovvenzioni relative alle attività operative

11. prende atto del fatto che la Corte dei conti ha controllato un campione di cinque procedure d'appalto relative alle attività operative; osserva che, per quanto riguarda le sovvenzioni, il numero medio di proposte ricevute è stato di una sola proposta per invito, ma che ciò riflette il carattere altamente specializzato degli inviti e i risultati del programma dell'Unione sulla fusione, che crea uno spazio di ricerca europeo nel settore della fusione che riduce al minimo la duplicazione degli sforzi e comporta una stretta collaborazione fra i team attivi in un settore; osserva che quest'ultimo aspetto si manifesta nel fatto che dietro a tutte le proposte presentate in risposta agli inviti dell'Impresa comune (F4E) vi sono essenzialmente consorzi paneuropei; sollecita l'Impresa comune a sviluppare un piano d'azione che preveda misure concrete e un calendario preciso per massimizzare la competizione e ad applicare il principio dell'ottimizzazione delle risorse nelle fasi di preparazione, pubblicazione, valutazione e contratto e gestione degli inviti;
12. apprende con rammarico che l'Impresa comune non ha sviluppato una procedura interna per valutare sistematicamente il rischio che un pagamento venga eseguito mentre alla data del pagamento è ancora in esame una relazione di non conformità da parte dell'Organizzazione ITER; invita l'Impresa comune a prendere i provvedimenti necessari per intensificare i controlli prima che i pagamenti siano eseguiti, in modo da fornire garanzie riguardo al rispetto dei requisiti finanziari dell'Impresa comune e alla conformità dei costi sottostanti;

Contributo dell'Unione alla fase di costruzione di ITER

13. ricorda che, nel 2010, il Consiglio ha rivisto l'importo finale del contributo dell'Impresa comune per la fase di costruzione portandolo a EUR 6 600 000 000 (valore EUR 2008), raddoppiando così la stima iniziale;
14. prende atto del fatto che, nel 2012, la relazione del revisore interno sulle attività relative ai pre-appalti per il progetto ITER ha evidenziato che:
 - nessuno dei due esercizi di stima dei costi effettuati entro quella data aveva previsto una ripartizione per contratto delle stime dei costi del contributo dell'Unione alla fase di costruzione di ITER,
 - l'Impresa comune era esposta a rischi finanziari significativi legati all'andamento dei prezzi delle materie prime,
 - l'Impresa comune non aveva ancora posto in essere uno strumento per monitorare regolarmente la validità delle stime e riferire sui potenziali scostamenti dai costi;
15. constata inoltre che, nella sua relazione sullo stato di avanzamento del settembre 2012 al Consiglio europeo «Competitività», l'Impresa comune ha evidenziato che vi era un rischio di scostamenti dai costi dell'ordine di 180-250 milioni di EUR, ovvero il 3 % dell'ultima stima dei costi del progetto di 6,6 miliardi di euro;
16. prende atto del fatto che, nel giugno 2013, l'Impresa comune ha completato un esercizio di aggiornamento delle stime dei costi del contributo dell'Unione alla fase di costruzione del progetto e che, a seguito di tale attività, il rischio attuale di aumento è stimato a 290 milioni di EUR, ossia il 4,4 % della dotazione finanziaria approvata dal Consiglio; osserva che all'origine dell'aumento stimato vi è un significativo incremento dei costi delle componenti da fornire al progetto ITER;
17. osserva con grande preoccupazione che l'Impresa comune giudica irrealistica la tempistica di riferimento attualmente stabilita per ITER; sollecita l'Impresa comune a lavorare con i suoi partner ITER alla definizione di un nuovo scadenziario attendibile e a fare tutto il possibile per assicurare il rispetto dei tempi evitando, parallelamente, scostamenti dal bilancio;

Aspetti orizzontali delle imprese comuni europee nel settore della ricerca

18. prende atto che l'approccio di audit adottato dalla Corte dei conti include procedure analitiche di audit, una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e controllo, e verifiche delle operazioni a livello dell'impresa comune ma non a livello dei membri o dei beneficiari finali di quest'ultima;
 19. rileva che le verifiche a livello dei membri o dei beneficiari finali sono effettuate dall'impresa comune o da società di audit esterne ingaggiate e controllate dall'impresa comune;
 20. valuta positivamente la relazione speciale della Corte dei conti n. 2/2013: «La Commissione ha assicurato un'attuazione efficiente del Settimo programma quadro per la ricerca?», in cui la Corte dei conti ha appurato se la Commissione abbia garantito un'efficiente attuazione del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (7^oPQ);
 21. prende atto che l'audit ha riguardato anche l'istituzione delle iniziative tecnologiche congiunte (ITC);
 22. condivide le conclusioni della Corte dei conti secondo cui le ITC sono state istituite per sostenere investimenti industriali a lungo termine in aree di ricerca specifiche; rileva, tuttavia, che ci sono voluti in media due anni per concedere l'autonomia finanziaria a una ITC e che la Commissione rimane di solito responsabile per un terzo della durata operativa prevista delle ITC;
 23. rileva inoltre che, secondo la Corte dei conti, alcune ITC sono riuscite, in particolare, a coinvolgere nei loro progetti le piccole e medie imprese (PMI) e che quasi il 21 % dei finanziamenti erogati dalle ITC è stato destinato a PMI;
 24. richiama l'attenzione sul fatto che le risorse totali indicative ritenute necessarie per le sette imprese comuni europee di ricerca istituite sino ad oggi dalla Commissione a norma dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea – con l'importante eccezione dell'impresa comune Galileo – per la durata della loro esistenza ammontano a EUR 21 793 000 000;
 25. rileva che le entrate di bilancio totali delle imprese comuni preventivate per il 2012 ammontavano a circa 2,5 miliardi di EUR, vale a dire circa l'1,8 % del bilancio generale dell'Unione, con circa 618 milioni di EUR provenienti dal bilancio generale (contributi in contanti della Commissione) e circa 134 milioni di EUR messi a disposizione dai partner industriali e dai membri delle imprese comuni;
 26. constata che le imprese comuni impiegano 409 agenti permanenti e temporanei, pari a meno dell'1 % di tutti i funzionari dell'Unione autorizzati nel suo bilancio generale (tabella dell'organico del personale);
 27. rammenta che il contributo complessivo dell'Unione ritenuto necessario alle imprese comuni per la loro durata è pari a EUR 11 489 000 000;
 28. invita la Corte dei conti a procedere a un'analisi esaustiva delle ITC e delle altre imprese comuni in una relazione distinta, tenuto conto degli ingenti importi in gioco e dei rischi – soprattutto d'immagine – che esse comportano; ricorda che in passato il Parlamento ha chiesto che la Corte dei conti elaborasse una relazione speciale sulla capacità delle imprese comuni di garantire, unitamente ai loro partner privati, un valore aggiunto e un'esecuzione efficiente dei programmi dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione; rileva che le imprese comuni dovrebbero garantire finanziamenti per investimenti industriali di lungo termine e incoraggiare l'aumento degli investimenti privati nella ricerca.
-

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sulla chiusura dei conti dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2012**

(2014/632/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio finanziario 2012, corredata delle risposte dell'Impresa comune ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - vista la decisione del Consiglio 2007/198/Euratom, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0198/2014),
1. approva la chiusura dei conti dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2012;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 369 del 17.12.2013, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 3 aprile 2014
sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune SESAR per l'esercizio 2012
(2014/633/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune SESAR relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune SESAR relativi all'esercizio 2012 corredata della risposta dell'impresa comune ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4 *ter*,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0197/2014),
1. concede il discharge al direttore esecutivo dell'impresa comune SESAR per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore esecutivo dell'impresa comune SESAR, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 369 del 17.12.2013, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune SESAR per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune SESAR relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune SESAR relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'impresa comune ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4 *ter*,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni sul discharge,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0197/2014),
- A. considerando che l'impresa comune SESAR («l'impresa comune») è stata istituita nel febbraio 2007 con il compito di gestire il programma di ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR), che mira a modernizzare la gestione del traffico aereo in Europa;
- B. considerando che il progetto SESAR si divide in una «fase di definizione» (2004-2007) sotto la guida di Eurocontrol, una prima «fase di sviluppo» (2008-2016), finanziata a titolo del periodo di programmazione 2008-2013 e gestita dall'impresa comune, e una «fase di realizzazione» (2014-2020) che viene svolta in parallelo con la «fase di sviluppo»; considerando che è previsto che la fase di realizzazione sia guidata dall'industria e dalle parti interessate per la produzione e realizzazione su vasta scala della nuova infrastruttura di gestione del traffico aereo;
- C. considerando che l'impresa comune ha iniziato a lavorare autonomamente nel 2007 e che la «fase di realizzazione» è in procinto di iniziare;
- D. considerando che l'impresa comune è stata concepita come partenariato pubblico-privato di cui l'Unione ed Eurocontrol sono membri fondatori;

⁽¹⁾ GU C 369 del 17.12.2013, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

- E. considerando che l'impresa comune sarà proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali da essa creati o ad essa trasferiti per la fase di sviluppo del programma SESAR conformemente agli accordi specifici con i suoi membri;
- F. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'impresa comune per l'esercizio 2012, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti, in tutti gli aspetti rilevanti;
- G. considerando che nell'aprile 2010 la Corte dei conti ha emesso il parere n. 2/2010 sul regolamento finanziario di SESAR;
- H. considerando che la dotazione per la fase di sviluppo 2008-2016 del progetto SESAR è pari a EUR 2 100 000 000,

Gestione finanziaria e di bilancio

- 1. rileva che il bilancio definitivo dell'impresa comune per l'esercizio 2012 comprendeva stanziamenti d'impegno per 156 600 000 EUR e stanziamenti di pagamento per 124 200 000 EUR; rileva, inoltre, che i tassi di utilizzo per gli stanziamenti d'impegno e di pagamento sono stati rispettivamente del 95 % e dell'86 %;
- 2. prende atto del fatto che il conto di risultato dell'esecuzione di bilancio 2012 alla fine di tale esercizio era di 12,4 milioni di EUR, comprendendo entrate pari a 107,5 milioni di EUR, più l'eccedenza di bilancio dell'esercizio 2011 pari a 15,6 milioni di EUR, contro pagamenti per un importo di 107,3 milioni di EUR;
- 3. evidenzia che a fine esercizio la tesoreria e gli equivalenti di tesoreria ammontavano a 15,7 milioni di EUR; rileva che tale situazione è in contrasto con il principio del pareggio di bilancio; ricorda all'impresa comune la necessità di attuare misure concrete per raggiungere il pareggio di bilancio;
- 4. prende atto che, al 31 dicembre 2012, erano stati pagati ai membri dell'impresa comune 233,8 milioni di EUR e che è previsto il versamento di 361,2 milioni di EUR entro il 31 dicembre 2016, per il totale di 595 milioni di EUR di contributi di cofinanziamento che l'impresa comune deve erogare ai membri con la liquidità messa a disposizione principalmente dall'Unione; invita l'impresa comune a informare l'autorità di scarico dei progressi della «fase di sviluppo» 2008-2016 e a proseguire i suoi sforzi tesi a garantire una sana gestione finanziaria e il rispetto costante dei principi di bilancio;

Contributi in natura

- 5. rileva che nel corso del 2012 il direttore esecutivo ha approvato contributi netti in natura per 139,2 milioni di EUR, mentre i contributi netti in natura durante l'intero ciclo di vita di SESAR sono stimati a 1 300 milioni di EUR, come stabilito dall'accordo quadro multilaterale; invita l'impresa comune a informare l'autorità di scarico dell'importo totale accumulato alla fine del 2013 di contributi netti in natura approvati;

Sistemi di controllo interno

- 6. rileva che nel 2013 il contabile ha confermato la convalida dei processi operativi sottostanti conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune e che non sono state apportate modifiche significative al sistema di controllo interno nel corso dell'esercizio 2012;
- 7. appoggia i miglioramenti proposti dalla Corte dei conti per alcuni aspetti dei controlli ex ante e consistenti nel:
 - migliorare la documentazione dei controlli eseguiti dall'impresa comune sul monitoraggio delle realizzazioni dei progetti, sull'analisi della performance dei progetti, sul monitoraggio dei subappaltatori e sui certificati relativi alle dichiarazioni di spesa;
 - dare seguito alla raccomandazione dell'audit tecnico comune svolto dalle imprese comuni SESAR e Clean Sky, e cioè migliorare lo scambio di dati e di risultati tra le due imprese comuni nonché il coordinamento a livello della direzione e degli esperti e la fissazione di criteri per l'assegnazione di progetti tra loro;
- 8. ricorda che l'impresa comune è stata istituita nel febbraio 2007; apprezza il fatto che nel 2012 il Servizio di audit interno (SAI, o IAS - Internal Audit Service) della Commissione e la funzione di audit interno dell'impresa comune abbiano avviato l'attuazione del Piano di audit strategico coordinato del SAI per l'impresa comune relativo al periodo 2012-2014; rileva che il SAI ha svolto un audit di programma/progetto e una valutazione dei rischi informatici, mentre la struttura di audit interno (IAC) di SESAR ha esaminato tre bandi di gara e ha controllato l'applicazione di quattro norme di controllo interno; si attende che il SAI segua attentamente la spesa di bilancio, segnatamente la valutazione dei contributi in natura e i pagamenti effettuati a favore di 15 membri dell'impresa comune per attività del programma che coinvolgono oltre 100 entità pubbliche e private e subappaltatori;

9. si rammarica che i curricula vitae dei membri del consiglio di amministrazione e del direttore esecutivo non siano pubblicamente disponibili; invita l'impresa comune a porre urgentemente rimedio a tale situazione; riconosce che l'impresa comune ha aggiornato nel 2012 il suo codice di condotta, che stabilisce regole chiare per quanto riguarda la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi;
10. ritiene che un elevato livello di trasparenza sia un elemento fondamentale per ridurre il rischio di conflitti di interessi; invita pertanto l'impresa comune a rendere disponibili sul suo sito web la sua politica e/o le sue modalità di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e le relative norme di attuazione, nonché l'elenco dei membri dei consigli di amministrazione e i curricula vitae;
11. invita la Corte dei conti a monitorare le politiche dell'impresa comune per quanto riguarda la gestione e la prevenzione dei conflitti di interessi redigendo una relazione speciale sull'argomento in tempo per la prossima procedura di scarico;

Versamento dei contributi di associazione

12. desidera apprendere, in piena trasparenza, se nel 2012 è stato rispettato il termine per il pagamento dei contributi in contanti all'impresa comune da parte dei suoi membri; ricorda che il pagamento dei contributi in contanti all'impresa comune da parte dei suoi membri rappresenta il 10 % dei loro contributi globali al progetto;

Obiettivi del programma SESAR

13. reitera il suo invito all'impresa comune a continuare ad informare l'autorità di scarico in merito alla fase di attuazione di oltre 310 progetti di ricerca e sviluppo e di gestione nell'ambito del programma SESAR, e a presentare i risultati ottenuti;
14. sottolinea che la dotazione finanziaria per la fase di sviluppo del progetto SESAR è di 2,1 miliardi di euro, cui contribuiscono in parti uguali l'UE, Eurocontrol e i partner pubblici e privati partecipanti;
15. fa presenti i rischi che per i partner pubblici sono collegati a un progetto concepito come partenariato pubblico-privato; sottolinea che la fase di realizzazione (2014-2020) sarà guidata dall'industria e dalle parti interessate per la produzione e realizzazione su vasta scala della nuova infrastruttura di gestione del traffico aereo;
16. ribadisce che l'impresa comune dovrebbe avvalersi di tutte le risorse finanziarie messe a sua disposizione per completare lo sviluppo dei miglioramenti tecnologici e operativi necessari per la realizzazione di SESAR nei tempi previsti; ricorda la sua precedente raccomandazione di garantire che i potenziali conflitti d'interesse non vengano ignorati, bensì siano affrontati in maniera opportuna;
17. sottolinea il ruolo essenziale svolto dall'impresa comune SESAR nel coordinare e realizzare le ricerche del progetto SESAR, che costituisce un pilastro del cielo unico europeo; osserva inoltre che il progetto SESAR entrerà presto nella fase di realizzazione, la quale richiederà un attento monitoraggio da parte della Commissione e degli Stati membri per garantirne il completamento secondo il calendario previsto;
18. mette in rilievo che il successo dell'impresa comune nell'attuazione del programma SESAR è fondamentale per la modernizzazione del sistema di gestione del traffico aereo per l'Europa; ribadisce che il cielo unico europeo dipende da tale successo;

Aspetti orizzontali delle imprese comuni europee nel settore della ricerca

19. prende atto che l'approccio di audit adottato dalla Corte dei conti include procedure analitiche di audit, una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e controllo, e verifiche delle operazioni a livello dell'impresa comune ma non a livello dei membri o dei beneficiari finali di quest'ultima;
20. rileva che le verifiche a livello dei membri o dei beneficiari finali sono effettuate dall'impresa comune o da società di audit esterne ingaggiate e controllate dall'impresa comune;
21. valuta positivamente la relazione speciale della Corte dei conti n. 2/2013: «La Commissione ha assicurato un'attuazione efficiente del Settimo programma quadro per la ricerca?», in cui la Corte dei conti ha appurato se la Commissione abbia garantito un'efficiente attuazione del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (7° PQ);
22. prende atto che l'audit ha riguardato anche l'istituzione delle iniziative tecnologiche congiunte (ITC);

23. condivide le conclusioni della Corte dei conti secondo cui le ITC sono state istituite per sostenere investimenti industriali a lungo termine in aree di ricerca specifiche, ma osserva che ci sono voluti in media due anni per concedere l'autonomia finanziaria a una ITC e che la Commissione rimane di solito responsabile per un terzo della durata operativa prevista delle ITC;
 24. rileva inoltre che, secondo la Corte dei conti, alcune ITC sono riuscite, in particolare, a coinvolgere nei loro progetti le piccole e medie imprese (PMI) e che quasi il 21 % dei finanziamenti erogati dalle ITC è stato destinato a PMI;
 25. richiama l'attenzione sul fatto che le risorse totali indicative ritenute necessarie per le sette imprese comuni europee di ricerca istituite sino ad oggi dalla Commissione a norma dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea — con l'importante eccezione dell'impresa comune Galileo — per il loro periodo di esistenza ammontano a EUR 21 793 000 000;
 26. rileva che le entrate di bilancio totali delle imprese comuni preventivate per il 2012 ammontavano a circa 2,5 miliardi di EUR, vale a dire circa l'1,8 % del bilancio generale dell'Unione, con circa 618 milioni di EUR provenienti dal bilancio generale (contributi in contanti della Commissione) e circa 134 milioni di EUR messi a disposizione dai partner industriali e dai membri delle imprese comuni;
 27. constata che le imprese comuni hanno un organico di 409 agenti permanenti e temporanei, pari a meno dell'1 % di tutti i funzionari dell'Unione autorizzati nel suo bilancio generale (tabella dell'organico del personale);
 28. rammenta che il contributo complessivo dell'Unione ritenuto necessario alle imprese comuni per la loro durata è pari a EUR 11 489 000 000;
 29. invita la Corte dei conti a procedere a un'analisi esauriente delle ITC e delle altre imprese comuni in una relazione distinta, tenuto conto degli ingenti importi in gioco e dei rischi — soprattutto d'immagine — che esse comportano; ricorda che in passato il Parlamento ha chiesto che la Corte dei conti elaborasse una relazione speciale sulla capacità delle imprese comuni di garantire, unitamente ai loro partner privati, un valore aggiunto e un'esecuzione efficiente dei programmi dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione; rileva che le imprese comuni dovrebbero garantire finanziamenti per investimenti industriali di lungo termine e incoraggiare l'aumento degli investimenti privati nella ricerca.
-

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 3 aprile 2014
sulla chiusura dei conti dell'impresa comune SESAR per l'esercizio 2012
(2014/634/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune SESAR relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune SESAR relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'impresa comune ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4 *ter*,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0197/2014),
1. approva la chiusura dei conti dell'impresa comune SESAR per l'esercizio 2012;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'impresa comune SESAR, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 369 del 17.12.2013, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche per l'esercizio 2012**

(2014/635/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Ufficio ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0206/2014),
1. rinvia la decisione sul discharge al direttore amministrativo dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche per l'esecuzione del bilancio dell'Organismo per l'esercizio 2012;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore amministrativo dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche per l'esercizio 2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Ufficio ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discharge,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0206/2014),
- A. considerando che, secondo i suoi stati finanziari, il bilancio definitivo dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (di seguito «l'Organismo») per l'esercizio 2012 ammontava a 3 190 000 EUR, importo che rappresenta un aumento del 170,60 % rispetto al 2011; che tale aumento è dovuto al fatto che l'Organismo è stato istituito recentemente; che l'intero bilancio dell'Organismo deriva dal bilancio dell'Unione;

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

- B. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Organismo per l'esercizio 2012, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

Osservazioni sull'affidabilità dei conti

1. constata che il sistema contabile dell'Organismo è stato convalidato nel 2013;

Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni

2. deplora che gli stanziamenti d'impegno riportati per un importo pari a 61 500 EUR (10 % del totale degli stanziamenti impegnati riportati) non corrispondessero a impegni giuridici e fossero pertanto irregolari; invita l'Organismo ad adottare misure volte a impedire situazioni analoghe in futuro e a riferire in merito ai provvedimenti intrapresi entro il 1° settembre 2014;
3. osserva che nel 2013 si è tenuto conto delle esperienze acquisite sia nel 2011 che nel 2012, precisando le procedure finanziarie e fornendo corsi di aggiornamento supplementari per tutti gli agenti finanziari; rileva che nel corso del 2013 è stata prestata maggiore attenzione alla corretta apertura degli impegni finanziari e giuridici;

Gestione finanziaria e di bilancio

4. osserva con preoccupazione che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi nel corso dell'esercizio 2012 hanno portato a un tasso di esecuzione del bilancio del 63,4 % e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato pari al 66,16 %; invita l'Organismo a intensificare notevolmente gli sforzi in materia di controllo di bilancio e a migliorare i suddetti tassi di esecuzione del bilancio; si attende che l'Organismo riferisca in merito ai provvedimenti adottati per porre rimedio alla situazione entro il 1° settembre 2014;

Impegni e riporti

5. deplora che un importo di circa 101 000 EUR (il 45 % degli stanziamenti impegnati riportati dal 2011) sia stato annullato; esprime preoccupazione per il fatto che stanziamenti per un importo di 545 000 EUR (il 17 % del totale degli stanziamenti 2012) non siano stati utilizzati e siano stati quindi annullati; si rammarica che il livello dei riporti di stanziamenti impegnati al 2013 risultasse elevato (611 000 EUR, pari al 19 % del totale); ritiene che ciò denoti difficoltà nella pianificazione e/o esecuzione delle attività dell'Organismo, giacché i riporti per il 2012 erano perlopiù riconducibili a ritardi nelle assunzioni e alla mancanza di una politica efficace per assicurare una presentazione e un rimborso tempestivi delle spese di missione dichiarate dagli esperti; invita l'Organismo ad affrontare la questione e a riferire all'autorità di scarico in merito ai provvedimenti adottati entro il 1° settembre 2014;

Storni

6. rileva che, stando alla relazione annuale di attività e alle risultanze dell'audit della Corte dei conti, nel 2012 il livello e il carattere degli storni sono rimasti entro i limiti delle regole finanziarie;

Procedure di appalto e di assunzione

7. osserva con preoccupazione che esiste un considerevole margine di miglioramento per quanto riguarda la preparazione, esecuzione e documentazione delle procedure di appalto; rileva in particolare che le procedure di aggiudicazione non hanno prestato sufficiente attenzione al rapporto qualità/prezzo e che i criteri generali di aggiudicazione non sono stati ulteriormente articolati in sottocriteri al fine di consentire una valutazione chiara e comparabile delle offerte;
8. deplora che le procedure di assunzione esaminate abbiano evidenziato significative lacune che hanno inciso sulla trasparenza, in particolare che le domande per le prove scritte e orali siano state stabilite dopo l'esame delle candidature da parte della commissione giudicatrice, che non siano stati stabiliti i punteggi minimi per l'ammissione alle prove scritte e orali o per l'inserimento nell'elenco dei candidati idonei e che le nomine e le modifiche della composizione della commissione giudicatrice non siano state approvate dall'autorità investita del potere di nomina;
9. osserva con preoccupazione che sebbene la maggior parte del personale dell'Organismo svolga funzioni amministrative o di supporto e non effettui viaggi, è stato fornito a tutti un telefono cellulare con un limite massimo mensile di 50 EUR; si dice preoccupato per la mancanza di controlli al fine di monitorarne l'uso privato;

10. deplora che l'Organismo non abbia una politica di tesoreria; osserva che di conseguenza alla fine del 2012 tutta la liquidità di cassa dell'Organismo (1 600 000 EUR) era detenuta in una banca, la quale ha un rating del credito BBB;
11. invita l'Organismo a riferire in merito alle azioni intraprese per porre rimedio alle suddette questioni in sospeso riguardanti le procedure di appalto e di assunzione entro il 1° settembre 2014;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza

12. si rammarica che l'Organismo abbia fornito informazioni limitate sulla politica in materia di conflitti di interessi, facendo riferimento solamente al fatto che le dichiarazioni di conflitto di interessi sono state richieste senza menzionare l'eventuale attuazione di un codice di condotta o di una politica; osserva che non sono state fornite informazioni in merito alla pubblicazione delle dichiarazioni, allo svolgimento di azioni di sensibilizzazione o all'adeguamento dell'Organismo agli orientamenti della Commissione sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti di interesse nelle agenzie decentrate dell'Unione europea; invita l'Organismo a porre rimedio a tale situazione entro il 1° settembre 2014; chiede all'Organismo di fornire all'autorità di scarico informazioni dettagliate sulle misure adottate a tale proposito, soprattutto perché esso è composto da rappresentanti dei regolatori delle comunicazioni elettroniche degli Stati membri e ha il compito di fornire consulenza a detti regolatori, oltre che alle istituzioni dell'Unione, e tale situazione richiede una politica in materia di conflitti di interessi solida e trasparente;
13. osserva che le dichiarazioni personali di conflitto di interessi sono richieste ai membri del comitato di gestione dell'Organismo e del comitato dei regolatori, nonché ai membri del personale; rileva che le dichiarazioni di conflitto di interessi dei membri delle commissioni selezionatrici per le assunzioni sono state aggiornate sulla base delle raccomandazioni della Corte dei conti; invita l'Organismo a comunicare all'autorità di scarico se intenda riesaminare le sue regole in materia di conflitto di interessi sulla base dei suddetti orientamenti della Commissione;
14. osserva che i curricula vitae e le dichiarazioni di interesse dei membri del comitato di gestione, del direttore amministrativo e dell'alta dirigenza non sono disponibili al pubblico; invita l'Organismo a porre urgentemente rimedio a tale situazione;

Audit interno

15. deplora che vi siano diverse questioni in sospeso per quanto riguarda i controlli interni, in particolare che:
 - l'Organismo non abbia ancora applicato le norme di controllo interno (NCI) in materia di obiettivi e indicatori di performance (NCI n. 5), processi e procedure (NCI n. 8), gestione dei documenti (NCI n. 11) e informazione e comunicazione (NCI n. 12);
 - non vi sia alcuna procedura relativa alla registrazione e alla cessione delle immobilizzazioni e non sia stato effettuato alcun inventario fisico;
 - non siano state attuate procedure per quanto concerne la definizione, l'approvazione e la registrazione delle eccezioni e divergenze rispetto alle politiche e procedure;
16. invita l'Organismo a porre rimedio a tale situazione e a riferire in merito ai progressi conseguiti entro il 1° settembre 2014;

Prestazioni

17. chiede che l'Organismo comunichi i risultati e l'impatto delle sue attività sui cittadini europei in modo accessibile, principalmente attraverso il suo sito web;
18. rinvia, per le altre osservazioni di carattere orizzontale che accompagnano la decisione sul scarico, alla sua risoluzione del 3 aprile 2014 ⁽¹⁾ sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0299 (cfr. pagina 359 della presente Gazzetta ufficiale).

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sulla chiusura dei conti dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche per l'esercizio 2012**

(2014/636/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche relativi all'esercizio 2012,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Ufficio ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0206/2014),
1. rinvia la chiusura dei conti dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche per l'esercizio 2012;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore amministrativo dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE

⁽¹⁾ GU C 365 del 13.12.2013, pag. 9.⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 3 aprile 2014****sul discharge per l'esecuzione del bilancio delle agenzie dell'Unione europea per l'esercizio 2012:
prestazioni, gestione finanziaria e controllo**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 26 settembre 2013, sul seguito dato al discharge per l'esercizio 2011 [COM(2013) 668] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SWD(2013) 348 e SWD(2013) 349],
- vista la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012,
- visto l'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'UE allegato alla dichiarazione congiunta del 19 luglio 2012,
- vista la tabella di marcia relativa al seguito da dare all'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'Unione europea, adottata dalla Commissione il 19 dicembre 2012,
- vista la relazione della Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione dell'orientamento comune, del 10 dicembre 2013,
- visti gli orientamenti della Commissione sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti di interesse nelle agenzie decentrate dell'UE, del 10 dicembre 2013,
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Il futuro delle agenzie europee» [COM(2008) 135],
- vista la sua risoluzione del 17 aprile 2013 sul discharge per l'esecuzione del bilancio delle agenzie dell'Unione europea per l'esercizio 2011: prestazioni, gestione finanziaria e controllo ⁽¹⁾,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 185,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾ (il «regolamento finanziario»), in particolare l'articolo 208,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 96,
- visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ («RFQ»), in particolare l'articolo 110,
- vista la relazione speciale n. 15/2012 della Corte dei conti dal titolo «La gestione del conflitto di interessi in quattro Agenzie UE»,
- viste le relazioni annuali specifiche ⁽⁶⁾ della Corte dei conti sui conti annuali definitivi delle agenzie decentrate relativi all'esercizio 2012,
- visto il suo studio intitolato «Opportunity and feasibility of establishing common support services for EU Agencies» (Opportunità e fattibilità della creazione di servizi di supporto comuni per le agenzie dell'UE), pubblicato il 7 aprile 2009,

⁽¹⁾ GU L 308 del 16.11.2013, pag. 374.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁵⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

⁽⁶⁾ GU C 365 del 13.12.2013.

- viste la sua dichiarazione del 18 maggio 2010 sugli sforzi dell'Unione per lottare contro la corruzione ⁽¹⁾, la sua risoluzione del 15 settembre 2011 sugli sforzi dell'Unione per lottare contro la corruzione ⁽²⁾ e la comunicazione della Commissione dal titolo «Lotta contro la corruzione nell'UE» [COM(2011) 308],
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0237/2014),
- A. considerando che la presente risoluzione contiene, per ciascun organismo di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, le osservazioni orizzontali che accompagnano la decisione di scarico in conformità dell'articolo 110 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 e dell'articolo 3 dell'allegato VI del regolamento del Parlamento;
- B. considerando che nell'ultimo decennio il numero delle agenzie è aumentato in modo sostanziale;
- C. considerando che, in quanto parte dell'amministrazione dell'Unione, le agenzie devono ottemperare agli standard più elevati, in particolare in materia di trasparenza;

Riflessione sulle agenzie: una strategia comune

1. rammenta l'importanza dei compiti svolti dalle agenzie e il loro impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini; ricorda che le agenzie decentrate sono state create con la finalità principale di svolgere compiti tecnici, scientifici o di supervisione onde aiutare le istituzioni dell'UE nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche unionali; osserva che il ruolo delle agenzie esecutive consiste nell'assistere la Commissione a gestire i programmi unionali a nome dell'Unione stessa;
2. prende atto dell'elevato numero di agenzie che sono state create nell'ambito politico della libertà, sicurezza e giustizia, ma sottolinea che l'istituzione di ogni nuova agenzia si basava su una necessità reale; è convinto che tutte le agenzie attive in questo settore svolgano un proprio ruolo distinto e necessario fornendo un valore aggiunto europeo;
3. riconosce il ruolo delle agenzie nel sostegno delle politiche dell'Unione, dalla fase iniziale all'attuazione; invita ad avvalersi maggiormente delle competenze e delle capacità in questione nelle opportune fasi del processo politico del Semestre europeo; sottolinea il contributo delle agenzie nell'ambito delle attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
4. ritiene che, ai fini del funzionamento efficace delle agenzie e dello sfruttamento ottimale delle loro risorse, esse debbano cercare sinergie, scambiare migliori prassi e condividere servizi; valuta positivamente l'accesso ai servizi forniti dalla Commissione e ritiene che vi sia un ulteriore margine di miglioramento al riguardo;
5. ricorda che nel luglio 2012 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno adottato un orientamento comune sulle agenzie decentrate («orientamento comune»), che costituisce un accordo politico concernente la gestione e le riforme future delle agenzie; plaude alla conclusione di tale accordo; attira in particolare l'attenzione sul capitolo relativo alla sede delle agenzie; auspica, a tale proposito, una rapida soluzione delle questioni eventualmente ancora in sospenso per quanto riguarda le sedi centrali delle agenzie al fine di assicurare un funzionamento privo di elementi di disturbo;
6. si rammarica che alcuni Stati membri non siano riusciti a concludere accordi di sede con dieci agenzie situate sul loro territorio, di cui tre in Francia, una in Estonia, una in Irlanda, una in Lussemburgo, una in Polonia, una in Spagna e una nel Regno Unito; si dichiara preoccupato per le possibili gravi ripercussioni sul personale delle agenzie e invita gli Stati membri interessati a concludere tali accordi entro l'inizio della prossima procedura di scarico del bilancio;
7. accoglie con favore le nuove regole finanziarie semplificate applicabili alle agenzie e si attende che la loro introduzione consenta di ridurre le spese amministrative sostenute dalle agenzie in relazione al personale; rinnova l'invito rivolto alla Commissione affinché incoraggi le agenzie a ricorrere alla possibilità di semplificare le procedure di assunzione nel caso in cui la procedura standard sia concepita per un'organizzazione su più ampia scala e presenti un onere eccessivo per le agenzie;
8. valuta positivamente le relazioni della Corte dei conti; constata che tali relazioni sono diventate ancora più esaustive nel corso delle ultime procedure di scarico; incoraggia la Corte dei conti a sviluppare ulteriormente gli elementi del controllo delle prestazioni sia nelle sue relazioni annuali di revisione sia nelle sue relazioni speciali riguardanti le agenzie; sollecita la Corte dei conti a monitorare il seguito dato alle precedenti decisioni e risoluzioni sul scarico e a riferire al riguardo;

⁽¹⁾ GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 62.

⁽²⁾ GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 121.

- invita la Corte dei conti a passare in rassegna, nella sua prossima relazione annuale, il seguito dato dalle agenzie alle raccomandazioni formulate dal Parlamento nella presente risoluzione;

Tabella di marcia della Commissione

- accoglie con favore la tabella di marcia della Commissione relativa al seguito da dare all'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'Unione europea (la «tabella di marcia») e invita tutte le parti interessate ad accogliere le idee espresse in detto documento;
- appoggia i principali obiettivi delineati dalla Commissione nella tabella di marcia, in particolare il conseguimento di una governance più equilibrata, il rafforzamento dell'efficienza e della rendicontabilità delle agenzie e l'introduzione di una maggiore coerenza nel loro funzionamento; plaude alle azioni proposte al riguardo, segnatamente per quanto concerne la semplificazione dei consigli di amministrazione, gli sforzi promossi per individuare sinergie tra le agenzie e la possibilità di effettuare una fusione tra alcune di esse;
- constata, sulla base della relazione della Commissione sui progressi compiuti, che i servizi della Commissione e le agenzie decentrate sono riusciti a realizzare una serie di azioni, in particolare la Commissione ha elaborato disposizioni standard per la creazione di nuove agenzie, orientamenti per gli accordi relativi alla sede e orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti di interesse, e ha messo altresì a punto, di concerto con le agenzie, un manuale in materia di comunicazione; prende atto delle iniziative in corso, tra cui l'elaborazione di un modello per relazioni annuali consolidate e di orientamenti in materia di valutazione;
- invita la Commissione a perseverare nei suoi sforzi e a riferire su base annua in merito ai progressi compiuti, e in particolare a riferire sui progressi concernenti il completamento delle azioni, l'attuazione delle azioni completate nonché l'esito e l'efficacia delle stesse, e a fornire informazioni più circostanziate indicando i casi e i modi in cui le agenzie decentrate hanno contribuito a tali azioni; chiede che la Commissione includa altresì un'analisi del modo in cui la modifica dei requisiti relativi alla presentazione di relazioni contribuisce alla semplificazione e alla riduzione degli oneri amministrativi;
- sottolinea che, conformemente alla tabella di marcia, le agenzie sono tenute a garantire che i rispettivi siti web indichino che esse sono agenzie dell'Unione; osserva che diverse agenzie non sono ancora pienamente in linea con tale requisito (Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, Istituto europeo di innovazione e tecnologia, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e rileva inoltre che i siti web delle agenzie devono assicurare la visibilità in caso di utilizzo di fondi provenienti dal bilancio dell'Unione, come previsto per altre autorità pubbliche;

Responsabilità democratica

- richiama l'attenzione sulla spiccata diversità dei ruoli, delle funzioni e delle risorse delle varie agenzie, che sono soggette a una procedura di discarico uniforme; osserva che in alcuni casi le esigenze imposte dalle funzioni fondamentali delle agenzie non si prestano in modo semplice o logico alla tradizionale procedura di discarico, mentre in altri casi è risultato difficile garantire l'uniformità della procedura in ragione dell'entità molto ridotta dell'organico e/o del bilancio; invita la Corte dei conti a tenere conto di queste considerazioni nelle sue future attività di revisione;
- ricorda che le agenzie sono indipendenti e che la Commissione può fornire loro orientamenti attraverso l'elaborazione di linee guida; è del parere, tuttavia, che spetti alle agenzie decidere in merito al seguito da dare al riguardo; ritiene che il Parlamento sia l'unica istituzione a poter esprimere un parere politico sulle agenzie; reputa pertanto che il sistema per la presentazione di relazioni all'autorità di discarico assuma un'importanza capitale e debba essere rafforzato;
- ritiene che, sulla base del modello fornito dalla relazione sulla lotta alla corruzione, la Commissione debba prendere in considerazione la possibilità di includere le attività e le prestazioni delle istituzioni e delle agenzie dell'UE nella prossima relazione annuale sulla corruzione;
- ritiene, per quanto concerne le modalità con cui le agenzie riferiscono all'autorità di discarico, che la responsabilità democratica delle stesse dovrebbe essere ulteriormente ottimizzata e che il rapporto tra il Parlamento e le agenzie trarrebbe vantaggio da un sistema più solido e meglio strutturato per la presentazione di relazioni al Parlamento; suggerisce l'istituzione di un gruppo di lavoro in questo ambito, incaricato di elaborare proposte atte a migliorare il sistema per la presentazione delle relazioni a livello tanto delle agenzie quanto del Parlamento;
- valuta positivamente la tendenza a porre maggiore enfasi, nell'elaborazione delle relazioni, sull'efficacia e sui risultati conseguiti; chiede che il sistema per la presentazione di relazioni sia rafforzato ulteriormente a tale riguardo onde migliorare la responsabilità democratica delle agenzie;
- chiede che le agenzie rafforzino le proprie attività e migliorino la presentazione di relazioni nell'ambito della responsabilità sociale, il che consentirà di accrescere la visibilità delle loro azioni per il grande pubblico;

21. ricorda all'insieme delle agenzie il loro obbligo di sottoporre all'autorità di scarico una relazione elaborata dal loro direttore che sintetizzi il numero e il tipo di controlli interni effettuati dal loro revisore interno, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a tali raccomandazioni, in conformità dell'articolo 72, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002;
22. chiede che tutte le agenzie soggette alla procedura di scarico 2012 presentino all'autorità di scarico, entro il 15 ottobre 2014, le relazioni di follow-up previste dall'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario quadro;
23. constata che, per alleggerire gli oneri in materia di relazioni che incombono alle agenzie, la Commissione ha reso noto che, conformemente al nuovo regolamento finanziario quadro, le agenzie potranno presentare le informazioni attualmente richieste in diversi contesti in modo razionalizzato e consolidato, così da garantire una migliore coerenza e comparabilità tra i documenti prodotti dalle varie agenzie; rileva che i servizi della Commissione stanno lavorando, di concerto con le agenzie, alla definizione di orientamenti relativi a un modello di relazioni annuali di attività consolidate che risponda ai requisiti stabiliti dal nuovo regolamento finanziario quadro, e invita la Commissione a garantire che la presentazione di relazioni in forma consolidata consenta di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi;
24. riconosce che la Commissione sta intraprendendo le azioni necessarie in vista di un migliore coordinamento dei vari audit e osserva, in particolare, che il servizio di audit interno presenta ai consigli di amministrazione delle agenzie gli aspetti da sottoporre ad audit per approvazione, che in ogni agenzia le attività di audit durano cinque giorni lavorativi all'anno e che il calendario è concordato con le agenzie almeno quattro settimane prima, con il coordinamento della Corte dei conti;
25. sottolinea l'importanza di sottoporre i progetti di programmi di lavoro annuali delle agenzie al controllo delle commissioni competenti del Parlamento prima dell'adozione dei programmi di lavoro definitivi; ricorda che una simile prassi contribuisce a garantire che i programmi di lavoro riflettano le reali priorità politiche agevolando altresì il monitoraggio e il controllo ravvicinati della relativa attuazione; si attende una stretta collaborazione delle agenzie con dette commissioni e con la Commissione europea, conformemente alla dichiarazione congiunta del 19 luglio 2012 sulle agenzie decentrate, nell'ambito dell'elaborazione dei loro programmi di lavoro annuali;
26. auspica che almeno le relazioni annuali sulle attività delle agenzie siano rese pubbliche non solo in inglese, come avviene attualmente, ma in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, o, in un primo tempo, anche in tedesco e in francese qualora non sia possibile pubblicarle immediatamente in tutte le lingue ufficiali dell'Unione;

Ruolo di coordinatore della rete di agenzie

27. plaude all'efficace cooperazione tra la commissione parlamentare competente e la rete delle agenzie dell'Unione («la rete») e accoglie con favore il rafforzamento di quest'ultima; osserva con soddisfazione l'atteggiamento disponibile e aperto dei direttori delle agenzie contattati nel quadro della procedura di scarico annuale;
28. valuta positivamente gli utili suggerimenti che la rete ha rivolto alla Commissione circa le possibilità di migliorare in generale i servizi da essa offerti alle agenzie come pure le raccomandazioni più specifiche formulate per quanto concerne il sistema di contabilità per competenza (ABAC), la gestione dei diritti finanziari del personale delle agenzie da parte dell'Ufficio pagamenti e gli appalti;

Questioni comuni in materia di gestione finanziaria e di bilancio

29. constata con preoccupazione che, come negli anni passati, la Corte dei conti ha individuato una serie di problemi in relazione a diverse agenzie, concernenti in particolare:
 - carenze in materia di programmazione finanziaria,
 - potenziali conflitti di interessi,
 - gestione di appalti e contratti,
 - mancanza di trasparenza o rigore nelle assunzioni,
 - riporti non suffragati da impegni o eccessivamente elevati,
 - carenze nella verifica delle operazioni relative alle sovvenzioni;
30. prende atto dell'intenzione della Commissione di portare avanti i lavori finalizzati all'elaborazione di una guida in materia di pianificazione interna e previsione delle entrate, sulla base delle migliori prassi, nell'ottica di aiutare le agenzie a ridurre i tassi di riporto e di annullamento, laddove necessario, e attende con interesse la relazione della Commissione su questi aspetti, che sarà presentata nel 2014;

31. riconosce altresì che la Commissione ha rivisto il regolamento finanziario quadro applicabile alle agenzie decentrate, allineandolo al testo del nuovo regolamento finanziario così da ovviare ai problemi ricorrenti riscontrati dalle agenzie e dalla Commissione, in attuazione della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate e dell'orientamento comune allegato a tale dichiarazione; osserva che il nuovo regolamento finanziario quadro, in vigore dal 2014, assicura una razionalizzazione delle regole finanziarie concernenti la gestione delle eccedenze di bilancio, i compiti supplementari conferiti alle agenzie, l'audit interno, i requisiti relativi alla presentazione di relazioni, il programma di lavoro annuale, il piano di lavoro pluriennale e il piano pluriennale in materia di politica del personale, la contabilità e i pagamenti pluriennali; constata con soddisfazione che, nel contesto della revisione dello statuto dei funzionari, la Commissione ha proposto diverse modifiche in un'ottica di semplificazione;
32. pone l'accento sull'importanza dell'efficacia e della trasparenza dell'esercizio di scarico e invita la Corte dei conti, il Consiglio, le agenzie e la rete ad adottare una siffatta impostazione al riguardo; ritiene tuttavia che l'enfasi sulle prestazioni non debba andare a discapito della regolarità e della sana gestione finanziaria;
33. esorta le agenzie a esaminare le proprie procedure amministrative interne nell'ottica di ridurre i costi amministrativi, che tendono ad essere troppo elevati nell'insieme delle agenzie;

Possibilità di una più stretta cooperazione ed eventuale fusione di alcune agenzie

34. rileva che la Commissione e le agenzie hanno esaminato con attenzione la possibilità di adottare misure strutturali volte a razionalizzare il funzionamento delle agenzie nel contesto dei vincoli in materia di risorse finanziarie e umane;
35. fa notare la necessità di mantenere le buone prassi esistenti in materia di effetti sinergici tra le agenzie, ad esempio i protocolli d'intesa e i relativi piani d'azione annuali, i progetti congiunti di ricerca, la revisione tra pari dei progetti di relazione di ricerca, gli scambi sulla metodologia d'inchiesta e le consultazioni preventive sui programmi di lavoro, al fine di evitare sovrapposizioni e ripetizioni di attività e ottenere così migliori risultati;
36. osserva che, secondo quanto emerge dalle conclusioni di un'indagine condotta dalle agenzie sui servizi da esse condivisi, esiste già una collaborazione tra le stesse e sarebbe possibile promuovere un ulteriore rafforzamento di tali buone prassi conducendo un'opera di sensibilizzazione; si compiace del buon esempio offerto tra l'altro dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima (con sede a Lisbona), che condivide la propria struttura di audit interno con l'Agenzia europea di controllo della pesca (con sede a Vigo), mentre l'Agenzia ferroviaria europea (con sede a Valenciennes) sta elaborando un accordo relativo alla condivisione dei servizi del contabile con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (con sede a Parigi);
37. ricorda che la proposta della Commissione di istituire un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto, basata sulla fusione dell'Accademia europea di polizia (CEPOL) e di Europol, avrebbe potuto consentire di realizzare risparmi amministrativi, in particolare in termini di posti dell'organico, che avrebbero potuto essere ridistribuiti; constata che tale proposta era pienamente in linea con l'orientamento comune, in quanto prendeva in considerazione la fusione delle agenzie per realizzare sinergie e raggiungere l'efficienza; rileva tuttavia che la proposta della Commissione non garantiva né al Parlamento né al Consiglio la fusione della CEPOL o il suo trasferimento all'Aia; sottolinea che, a seguito di questa decisione, è necessario assicurare il funzionamento efficiente dell'agenzia;
38. valuta positivamente l'intenzione della Commissione di provvedere, laddove possibile, alla fusione di alcune agenzie, nonché la sua volontà di continuare a valutare le possibilità di fusione di alcune delle agenzie esistenti, di realizzare ulteriori sinergie grazie alla condivisione dei servizi tra le agenzie stesse e con la Commissione e di esaminare attentamente la questione delle spese superflue dovute alla presenza di molteplici sedi o alla distanza tra le stesse, e attende con interesse ulteriori proposte a tale riguardo;
39. plaude all'impegno della Commissione di valutare le possibili sinergie tra il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, la Fondazione europea per la formazione, la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, in linea con quanto previsto nella tabella di marcia;
40. ritiene che occorra rafforzare il coordinamento fra alcune agenzie, con particolare riferimento alle decisioni aventi implicazioni sul mandato di un'altra agenzia; propone che le agenzie interessate raggiungano fra loro un accordo, con la partecipazione dei soggetti interessati, onde evitare normative contrastanti; invita le agenzie, in tali casi, a informare in ogni momento le commissioni competenti del Parlamento europeo;

Gestione delle risorse di bilancio

41. ribadisce che il principio dell'annualità è uno dei principi contabili di base (unità e verità del bilancio, annualità, pareggio, unità di conto, universalità, specializzazione, buona gestione finanziaria e trasparenza) indispensabili per assicurare un'esecuzione efficace del bilancio dell'Unione; constata che le agenzie decentrate non rispettano sempre appieno il principio dell'annualità;

42. prende atto delle spiegazioni fornite dalle agenzie in merito alla difficoltà di evitare riporti nelle spese operative; ritiene, tuttavia, che in diversi casi esistano ancora margini di miglioramento, segnatamente attraverso una gestione degli stanziamenti di impegno più efficace, una pianificazione interna e una previsione delle entrate migliori e una disciplina di bilancio più rigorosa;
43. rileva che, conformemente alla tabella di marcia, la Commissione valuterà i servizi che fornisce alle agenzie sulla base dei riscontri da esse ricevuti e, se necessario, provvederà a migliorare, chiarire, ampliare o adeguare tali servizi;
44. constata che la Commissione sta discutendo la modifica del regolamento sui diritti e sugli oneri nell'ottica di stabilire diritti e oneri che consentano all'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) di organizzare il proprio lavoro per la durata di un progetto, evitando eccedenze o carenze nel medio/lungo periodo; rileva che la Commissione provvederà a un riesame delle modalità che consentono di ridurre il riporto degli stanziamenti derivanti dai proventi delle certificazioni mediante una revisione periodica del livello dei diritti e degli oneri;
45. prende atto della posizione della Commissione secondo cui vi sono pochi elementi per giustificare la creazione di un fondo di riserva per le agenzie che si autofinanziano parzialmente, come pure della sua proposta di mantenere in essere l'attuale prassi; ritiene tuttavia che non si tratti di una soluzione soddisfacente;
46. ricorda alla Commissione che il regolamento finanziario non è adeguato per le agenzie che generano eccedenze; sottolinea che è indispensabile prevedere, nell'ambito del riesame, soluzioni a questo problema, ad esempio mediante la creazione di un fondo di riserva limitato;
47. esorta i consigli di amministrazione delle agenzie cofinanziate in tutto o in parte mediante la riscossione di diritti a garantire che tali diritti siano fissati in modo trasparente e che le agenzie prestino i propri servizi nel modo più efficiente possibile onde garantire un livello dei diritti ottimale;
48. ribadisce che la mancanza di flessibilità all'interno del bilancio è stata riconosciuta come una lacuna da alcune agenzie, il che suggerisce che sarebbe possibile realizzare risparmi se vi fosse una flessibilità sufficiente tra titoli all'interno del bilancio; osserva che il nuovo regolamento finanziario quadro prevede norme analoghe a quelle applicabili alle istituzioni in virtù del regolamento finanziario generale, per cui il direttore di un'agenzia avrà la possibilità di effettuare storni da titolo a titolo fino a un massimo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea dalla quale si procede allo storno, e storni da capitolo a capitolo e da articolo a articolo senza alcun limite;
49. rileva che alcune agenzie del settore della libertà, sicurezza e giustizia sono agenzie operative e che l'esecuzione del loro bilancio dipende anche da fattori esterni;
50. rinnova la richiesta rivolta a tutte le agenzie e le imprese comuni di allegare sistematicamente un modello standardizzato per quanto concerne la pubblicazione dei loro conti annuali definitivi che includa i dati presentati nelle rispettive relazioni sull'esecuzione del bilancio e sulla gestione finanziaria e di bilancio; raccomanda che tutte le agenzie e le imprese comuni forniscano tali informazioni in modo esaustivo, trasparente e facilmente accessibile (per esempio file Excel e/o file in formato CSV) per agevolare la comparazione della loro esecuzione del bilancio e consentire dunque al Parlamento e all'opinione pubblica una comparazione globale delle loro spese;
51. constata che il nuovo regolamento finanziario quadro include una serie di disposizioni che dovrebbero semplificare le norme applicabili alle agenzie, riguardanti in particolare le relazioni annuali di attività consolidate, l'elaborazione di un documento di programmazione unico contenente le componenti annuali e pluriennali nonché la possibilità di condividere o trasferire i servizi orizzontali (in particolare la contabilità) per migliorare l'efficienza in termini di costi;

Prestazioni

52. apprende dalla rete che ciascuna agenzia ha sviluppato il proprio sistema di gestione delle prestazioni sulla base dell'esperienza e delle migliori prassi condivise tra le agenzie nell'ambito della rete, e che è stata creata una sottorete specifica nell'ottica di rafforzare la cooperazione tra le agenzie in questo ambito;
53. valuta positivamente il fatto che la Commissione stia lavorando all'elaborazione di orientamenti per la valutazione e che abbia avviato, tra il 12 novembre 2013 e il 25 febbraio 2014, una consultazione pubblica sul progetto di orientamenti per la valutazione riveduti, a seguito della quale prevede di adottare i nuovi orientamenti entro la metà del 2014; rileva inoltre che sono attualmente in fase di elaborazione orientamenti relativi a indicatori di performance specifici che consentano di valutare i risultati conseguiti dai direttori delle agenzie, un primo progetto dei quali è già stato discusso con le agenzie, e attende con interesse di ricevere il documento definitivo all'inizio del 2014, conformemente al calendario previsto;

54. osserva che la formazione del bilancio per attività è ancora il principio fondamentale per l'elaborazione del bilancio dell'Unione europea; esprime preoccupazione per il fatto che, nella sua relazione annuale del 2012, la Corte dei conti abbia concluso che per molti settori del bilancio dell'UE il quadro legislativo è complesso e che l'enfasi sulle prestazioni è insufficiente; plaude alle misure adottate dalle agenzie per dare maggiore risalto alle prestazioni nell'ambito dell'elaborazione delle relazioni;
55. chiede che la Corte dei conti presenti una valutazione delle prestazioni e dei risultati delle agenzie in tempo utile in vista del riesame del quadro finanziario pluriennale nel 2016, con l'obiettivo di individuare le possibilità di rafforzamento della collaborazione o persino di fusione tra le agenzie e di valutare se alcune di esse possano essere sciolte o possano continuare a operare con un diverso assetto istituzionale più efficiente in termini di costi;

Indipendenza

56. sottolinea l'importanza dell'indipendenza delle agenzie; ricorda che le agenzie dovrebbero poter espletare il proprio mandato in modo indipendente e deplora che ciò non si verifichi sempre allo stato attuale; ritiene che le direzioni generali della Commissione debbano essere considerate partner delle agenzie;
57. constata che le agenzie stanno contribuendo alle iniziative volte a migliorare la loro efficienza, la loro efficacia in termini di costi e la loro responsabilità; prende atto del ruolo svolto dai rappresentanti della Commissione in seno ai consigli di amministrazione delle agenzie a sostegno di tale processo, ad esempio mediante il seguito dell'attuazione della tabella di marcia in ciascuna agenzia, la revisione periodica e dettagliata dei progressi compiuti, la segnalazione di eventuali difficoltà ai servizi centrali e il contributo nel garantire la coerenza delle attività delle agenzie rispetto agli obiettivi strategici dell'Unione, tra l'altro per quanto concerne la pianificazione delle risorse finanziarie e umane;

Conflitti di interessi e trasparenza

58. ricorda alle agenzie e alla Commissione la relazione speciale della Corte dei conti n. 15/2012, elaborata a seguito della richiesta rivolta dal Parlamento alla Corte di condurre un'analisi globale dell'approccio delle agenzie alla gestione delle situazioni in cui sussiste un potenziale conflitto di interessi;
59. invita la Corte dei conti a monitorare i progressi compiuti dalle agenzie per quanto concerne la gestione e la prevenzione dei conflitti di interessi; invita nuovamente la Corte dei conti a dare ulteriore seguito a tale questione estendendo la portata della sua attività di audit ad altre agenzie e a presentare le proprie conclusioni in una nuova relazione speciale al riguardo;
60. ricorda che i conflitti d'interessi sono fonte di corruzione, frode, malagestione delle risorse umane e finanziarie e favoritismi e hanno ripercussioni negative sull'imparzialità delle decisioni e la qualità del lavoro, compromettendo la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'Unione, comprese le agenzie;
61. rammenta che, in base a quanto constatato dalla Corte dei conti nella sua relazione speciale n. 15/2012, al momento del completamento del lavoro sul campo (ottobre 2011) nessuna delle quattro agenzie considerate aveva gestito in modo adeguato le situazioni di conflitto di interessi; osserva che, mentre l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) avevano messo a punto politiche più avanzate per la gestione dei conflitti di interessi, le politiche in vigore presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) erano incomplete, mentre l'AESA non disponeva di politiche al riguardo;
62. si compiace dell'impegno considerevole dimostrato da molte agenzie nel fornire informazioni sulle loro politiche e pratiche in materia di conflitti di interessi e riconosce che ormai sono in vigore molte buone prassi; plaude in particolare, in quanto esempio di buona prassi per le altre agenzie, al periodo di transizione e di non assegnazione di un anno attuato dall'AESA, durante il quale alle persone che iniziano a lavorare per l'organizzazione non viene assegnato alcun fascicolo su cui abbiano lavorato direttamente nei cinque anni precedenti;
63. constata che a metà del 2012 l'AESA ha adottato un'ampia serie di misure in materia di prevenzione e attenuazione dei conflitti di interessi, tra cui in particolare l'adozione del Codice di condotta per il personale dell'agenzia;
64. osserva che l'ECHA ha fornito informazioni sull'attuazione della sua politica in materia di gestione dei conflitti di interessi nell'ambito della relazione sul seguito dato al discharge per l'esercizio 2011 (conformemente all'articolo 96, paragrafo 2, del suo regolamento finanziario);
65. constata che dal 2011 l'EFSA si è adoperata per rafforzare il proprio quadro inteso a evitare potenziali conflitti di interessi mediante l'adozione di una politica riveduta in materia di indipendenza e processi decisionali in ambito scientifico; osserva tuttavia con preoccupazione che, nonostante tale revisione, la procedura di valutazione dei possibili conflitti di interessi dell'EFSA è onerosa e oggetto di critiche; invita pertanto l'EFSA a elaborare una procedura semplificata che consenta di razionalizzare il processo in questione senza tuttavia pregiudicare le norme introdotte di recente in materia di individuazione e prevenzione dei conflitti di interessi;

66. osserva che anche all'interno dell'EMA sono state introdotte e attuate politiche e procedure sui conflitti di interessi per i membri del consiglio di amministrazione, i membri del comitato scientifico, gli esperti e il personale;
67. rammenta la raccomandazione della Corte dei conti che invita tutte le istituzioni e gli organismi decentrati dell'Unione a valutare se le raccomandazioni contenute nella relazione speciale n. 15/2012 siano pertinenti e applicabili anche alla loro realtà; invita tutte le agenzie a riferire all'autorità di scarico in proposito entro la fine del 2014;
68. rammenta alle agenzie la dichiarazione interistituzionale congiunta del 19 luglio 2012 sulle agenzie decentrate e, in particolare, le disposizioni in essa contenute in merito alla gestione e alla prevenzione dei conflitti di interessi (paragrafi 11 e 18) e all'indipendenza degli esperti scientifici (paragrafo 20);
69. constata che, secondo quanto reso noto dalla Commissione, il quadro giuridico globale della stessa in materia di conflitti di interessi è solido e conforme ai pertinenti orientamenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e, secondo la Commissione, non è necessario alcun nuovo strumento giuridico rilevante; osserva che la Commissione non si è mai impegnata a presentare proposte legislative e al momento non intende provvedere in tal senso;
70. constata con soddisfazione che il 10 dicembre 2013 la Commissione ha adottato orientamenti in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi specificamente rivolti alle agenzie, come previsto dall'orientamento comune; osserva che tali orientamenti riguardano i membri dei consigli di amministrazione (direttori esecutivi, esperti, membri delle commissioni di ricorso, personale delle agenzie e beneficiari delle sovvenzioni e dei contratti dell'Unione); rileva che gli orientamenti in parola intendono fornire un riferimento per le politiche che devono essere adottate e attuate da ciascuna agenzia;
71. osserva con soddisfazione che la Commissione ha altresì tenuto conto delle principali raccomandazioni rivolte alle agenzie in questo ambito dal Parlamento (nel quadro del scarico), dalla Corte dei conti (nella sua relazione speciale n. 15/2012), dal Mediatore europeo (in occasione delle visite effettuate presso diverse agenzie nel contesto di un programma avviato nel maggio 2011) e dal servizio di audit interno della Commissione (che costituisce anche il revisore interno delle agenzie), nonché delle norme della Commissione stessa in materia di etica;
72. constata che, nel contesto dell'elaborazione di detti orientamenti, la Commissione ha lavorato in stretta collaborazione con le agenzie attraverso la rete dei direttori delle agenzie dell'Unione, il che ha dato un utile contributo a tale processo;
73. ritiene che, a seguito della pubblicazione degli orientamenti della Commissione, le agenzie potrebbero dover rivedere le proprie politiche in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi onde allinearle senza indugio agli orientamenti della Commissione e alle raccomandazioni della Corte dei conti; constata che la maggior parte delle agenzie ha previsto di rivedere la propria politica in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi sulla base di detti orientamenti, e invita le agenzie a riferire all'autorità di scarico, entro la fine del 2014, in merito a tale questione come pure alle azioni intraprese nel quadro del seguito dato al scarico 2012;
74. rileva che gli esperti nazionali distaccati e il personale esterno e interinale non sono specificamente menzionati negli orientamenti; chiede che le agenzie tengano conto di queste categorie di personale nel quadro della valutazione e della modifica delle proprie politiche in materia di conflitti di interessi;
75. si attende che la Commissione conduca una valutazione continua degli effetti dell'attuazione degli orientamenti, adeguando di conseguenza questi ultimi secondo quanto ritiene opportuno in funzione dei risultati della suddetta valutazione, e ricorda alla Commissione di tenere conto della necessità di mantenere un equilibrio adeguato tra i rischi e i benefici per quanto concerne la gestione dei conflitti di interessi, da un lato, e l'obiettivo di ottenere la migliore consulenza scientifica possibile, dall'altro;
76. si rammarica del fatto che le dichiarazioni di interessi e i curriculum vitae della maggior parte dei membri dei consigli di amministrazione, del personale direttivo e degli esperti interni ed esterni delle agenzie non siano tuttora disponibili al pubblico; ribadisce che un elevato livello di trasparenza è un elemento fondamentale per ridurre il rischio di conflitto di interessi; invita dunque le agenzie che non hanno ancora provveduto in tal senso a pubblicare sul loro sito web, entro il 1° dicembre 2014, la politica e/o i dispositivi adottati ai fini della prevenzione e della gestione dei conflitti di interessi, le relative modalità di attuazione e l'elenco dei membri del consiglio d'amministrazione, del personale direttivo e degli esperti esterni e interni, unitamente alle loro dichiarazioni di interessi e ai loro curriculum vitae;

Sistema di controllo interno e lotta alle frodi

77. rileva che le modalità e i ruoli delle funzioni di controllo interno e dei servizi di revisione contabile interna delle agenzie sono stati chiariti dal nuovo regolamento finanziario quadro, in particolare per quanto concerne i ruoli rispettivi del servizio di audit interno (IAS) e delle strutture di revisione contabile interna (IAC); rileva che il nuovo regolamento finanziario quadro anticipa il coordinamento delle attività e lo scambio di informazioni tra le IAC e lo IAS e sostituisce inoltre l'obbligo di un audit annuale da parte dello IAS per ogni agenzia con un approccio basato sul rischio;

78. si compiace del fatto che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) abbia elaborato orientamenti relativi alle strategie antifrode delle agenzie, tenendo conto dei contributi ricevuti da queste ultime, e che abbia inoltre previsto di organizzare due seminari rivolti alle agenzie nel gennaio 2014 nell'ottica di fornire loro ulteriore sostegno;

Risorse umane e procedure di assunzione

79. apprende dalla Commissione che, nel quadro della revisione dello statuto dei funzionari, essa ha proposto la riformulazione dell'articolo 110 con l'obiettivo di semplificare e rendere flessibili le modalità adottate per dare esecuzione allo statuto e al regime applicabile agli altri agenti;
80. ricorda alla Commissione le preoccupazioni espresse dal Parlamento in merito alle procedure di assunzione del personale delle agenzie, che rappresentano un problema ricorrente sin dalla creazione delle stesse, e si attende che in futuro gli orientamenti della Commissione affrontino tale questione;
81. constata che le agenzie hanno elaborato i propri orientamenti per garantire il rispetto dei principi sanciti dalle rispettive modalità di esecuzione concernenti l'assunzione di agenti temporanei e agenti contrattuali, e invita la Commissione a consultare le agenzie all'atto di elaborare orientamenti ad esse rivolti;
82. sollecita le agenzie e la Commissione europea a trovare un accordo sull'utilizzo delle risorse per il trattamento delle questioni disciplinari;

Autorità europee di vigilanza (AEV)

83. constata, sulla base di quanto indicato dalla Commissione, che il meccanismo basato sul principio del contributo al pareggio previsto dal nuovo regolamento finanziario quadro rispetta il criterio di ripartizione del finanziamento delle agenzie a finanziamento misto e in passato la sua applicazione ha garantito equità e parità di trattamento per tutti i contribuenti al bilancio delle AEV; si interroga sui motivi per cui non è ancora stato istituito il memorandum d'intesa specifico tra le AEV e la Commissione inteso ad assicurare l'efficienza della formazione, dell'esecuzione e del monitoraggio del bilancio delle AEV;
84. prende atto, in questo contesto, dell'intenzione della Commissione di aumentare la trasparenza nell'arco dell'intera procedura e di chiarire ulteriormente, a partire dal progetto di bilancio 2014, la misura in cui essa ha modificato le richieste delle agenzie nel progetto di bilancio e le corrispondenti ragioni;
85. constata che la Commissione sta lavorando alla valutazione delle AEV, che avrebbe dovuto essere ultimata entro gennaio 2014, e sta considerando la possibilità di presentare una proposta volta a garantire che i bilanci delle tre AEV siano integralmente finanziati dal bilancio dell'Unione;

Parità di genere

86. ribadisce l'importanza di porre in essere politiche intese ad assicurare l'adeguata rappresentanza di donne e uomini negli organi direttivi delle agenzie; invita i direttori esecutivi delle agenzie a garantire la parità di genere sia a livello di organico delle agenzie che nelle posizioni di responsabilità; invita inoltre i consigli di amministrazione delle agenzie e la Commissione a rispettare i principi della parità di genere e a tenere conto della strategia avviata dalla Commissione nel 2010 per migliorare l'equilibrio fra i generi nei posti di responsabilità;
87. prende atto dell'attenzione rivolta dalla Commissione agli aspetti di genere sin dalle prime fasi delle procedure di selezione e per tutta la loro durata; osserva che viene prestata un'analoga attenzione nell'ambito delle procedure in cui il direttore esecutivo è nominato dalla Commissione;

Sistemi informatici complessi

88. prende atto dei chiarimenti forniti dalla Commissione in merito all'utilizzo del suo sistema informatico finanziario centrale (ABAC), secondo cui:
- oltre 40 soggetti esterni utilizzano l'ABAC, tra cui comitati, agenzie tradizionali, imprese comuni e agenzie esecutive;
 - ai soggetti esterni e ai dipartimenti interni della Commissione è offerto lo stesso livello di servizio;
 - è stato istituito un meccanismo di chargeback con l'obiettivo di recuperare i costi incrementali connessi al funzionamento del sistema informatico e, soprattutto, alla fornitura di servizi di accompagnamento;
 - l'autorità di bilancio non ha messo a disposizione della Commissione risorse finanziarie per far fronte al carico di lavoro derivante dalla fornitura di assistenza ai soggetti esterni;

- l'ABAC non offre funzionalità altamente personalizzate, che sarebbero utili solo alle strutture verticali (ad esempio fondi strutturali, FEAGA ecc.); allo stesso tempo, la complessità del sistema centrale e le sue possibilità di manutenzione non consentono l'aggiunta di richieste specifiche delle agenzie;
 - la Commissione è disposta a discutere l'assunzione dei compiti contabili dei soggetti esterni in cui tale centralizzazione produrrebbe effetti di economia di scala, ridurrebbe i rischi finanziari o i rischi per la continuità delle attività e potrebbe consentire di destinare le risorse interne a compiti più operativi;
89. prende atto con preoccupazione della risposta della Commissione secondo cui l'utilizzo da parte delle agenzie del sistema di gestione delle risorse umane della Commissione (SYSPER 2) sarebbe giustificabile da un punto di vista economico solo se le agenzie adottassero le stesse norme e gli stessi processi della Commissione in quanto, in caso contrario, gli adeguamenti tecnici e i costi di manutenzione sarebbero sproporzionati rispetto ai potenziali vantaggi;
90. si rammarica che la Commissione non proponga alcuna soluzione per ovviare alle difficoltà incontrate dalle agenzie in ordine ai sistemi informatici complessi come ABAC e SYSPER2, a causa del fatto che tali sistemi sono concepiti per rispondere alle esigenze della Commissione, piuttosto che a quelle delle agenzie; plaude alle azioni intraprese dalle sottoreti che si occupano delle conseguenze di questo problema e, in particolare, dalla sottorete dei capi di amministrazione (ABAC e SYSPER2) e invita la Commissione a instaurare una più stretta collaborazione con le agenzie su tale questione;
91. ritiene che la pubblicazione dei dati dell'Unione renda possibile l'innovazione, apporti vantaggi considerevoli all'economia in generale e migliori l'efficienza dell'amministrazione; chiede che i dati delle agenzie siano messi a disposizione in modo permanente, in un formato leggibile elettronicamente e a titolo gratuito affinché possano essere riutilizzati liberamente;
92. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alle agenzie soggette alla presente procedura di scarico, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
-

Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione X — Servizio europeo per l'azione esterna 117

2014/553/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione IV — Corte di giustizia 123**

Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione IV — Corte di giustizia 124

2014/554/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione V — Corte dei conti 128**

Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione V — Corte dei conti 129

2014/555/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione VI — Comitato economico e sociale europeo 132**

Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione VI — Comitato economico e sociale europeo 133

2014/556/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione VII — Comitato delle regioni 136**

Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione VII — Comitato delle regioni 137

2014/557/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione VIII — Mediatore europeo 139**

Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione VIII — Mediatore europeo	140
2014/558/UE:	
★ Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati	142
Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati	143
2014/559/UE:	
★ Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2012	145
Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo Per l'esercizio 2012	147
2014/560/UE:	
★ Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti relativi all'esecuzione del bilancio dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2012	158
2014/561/UE:	
★ Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia per l'esercizio 2012	160
Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia per l'esercizio 2012	161
2014/562/UE:	
★ Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia per l'esercizio 2012	164
2014/563/UE:	
★ Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2012	165
Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2012	166

2014/564/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2012** 168

2014/565/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2012** 169

Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2012 170

2014/566/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2012** 173

2014/567/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio 2012** 174

Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio 2012 176

2014/568/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio 2012** 180

2014/569/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2012** 182

Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2012 183

2014/570/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2012** 186

2014/571/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per l'esercizio 2012** 187

Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per l'esercizio 2012	188
2014/572/UE:	
★ Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per l'esercizio 2012	190
2014/573/UE:	
★ Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità bancaria europea per l'esercizio 2012	191
Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità bancaria europea per l'esercizio 2012	192
2014/574/UE:	
★ Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti dell'Autorità bancaria europea per l'esercizio 2012	195
2014/575/UE:	
★ Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2012	196
Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2012	197
2014/576/UE:	
★ Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2012	200
2014/577/UE:	
★ Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche per l'esercizio 2012	201
Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche per l'esercizio 2012	202
2014/578/UE:	
★ Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche per l'esercizio 2012	205

2014/579/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2012** 206

Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2012 207

2014/580/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2012** 210

2014/581/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea di controllo della pesca per l'esercizio 2012** 211

Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea di controllo della pesca per l'esercizio 2012 212

2014/582/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea di controllo della pesca per l'esercizio 2012** 215

2014/583/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2012** 216

Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2012 217

2014/584/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2012** 221

2014/585/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per l'esercizio 2012** 222

Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per l'esercizio 2012 223

2014/586/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per l'esercizio 2012** 226

2014/587/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per l'esercizio 2012** 227

Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per l'esercizio 2012 228

2014/588/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per l'esercizio 2012** 231

2014/589/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l'esercizio 2012** 232

Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l'esercizio 2012 233

2014/590/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l'esercizio 2012** 236

2014/591/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2012** 237

Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2012 238

2014/592/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2012** 241

2014/593/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2012** 242

Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2012	243
2014/594/UE:	
★ Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2012	246
2014/595/UE:	
★ Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2012	247
Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2012	248
2014/596/UE:	
★ Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2012	251
2014/597/UE:	
★ Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2012	252
Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2012	253
2014/598/UE:	
★ Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2012	256
2014/599/UE:	
★ Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2012	257
Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2012	258
2014/600/UE:	
★ Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2012	261

2014/601/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per l'esercizio 2012** 262

Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per l'esercizio 2012 263

2014/602/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per l'esercizio 2012** 266

2014/603/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio 2012** 267

Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio 2012 268

2014/604/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio 2012** 271

2014/605/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2012** 272

Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2012 273

2014/606/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2012** 276

2014/607/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per l'esercizio 2012** 277

Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per l'esercizio 2012 278

2014/608/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per l'esercizio 2012** 280

2014/609/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2012** 281

Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2012 282

2014/610/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2012** 285

2014/611/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio di Eurojust per l'esercizio 2012** 286

Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio di Eurojust per l'esercizio 2012 ... 287

2014/612/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti di Eurojust per l'esercizio 2012** 290

2014/613/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio europeo di polizia per l'esercizio 2012** 291

Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio europeo di polizia per l'esercizio 2012 292

2014/614/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti dell'Ufficio europeo di polizia per l'esercizio 2012** 295

2014/615/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2012** 296

Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2012	297
2014/616/UE:	
★ Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2012	300
2014/617/UE:	
★ Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea per l'esercizio 2012	301
Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea per l'esercizio 2012	303
2014/618/UE:	
★ Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea per l'esercizio 2012	306
2014/619/UE:	
★ Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia del GNSS europeo per l'esercizio 2012	307
Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia del GNSS europeo per l'esercizio 2012	308
2014/620/UE:	
★ Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti dell'Agenzia del GNSS europeo per l'esercizio 2012	310
2014/621/UE:	
★ Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune Artemis per l'esercizio 2012	311
Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune Artemis per l'esercizio 2012	312
2014/622/UE:	
★ Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti dell'Impresa comune Artemis per l'esercizio 2012	317

2014/623/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2012** 318

Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2012 319

2014/624/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2012** 323

2014/625/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2012** 324

Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2012 325

2014/626/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2012** 329

2014/627/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» per l'esercizio 2012** 330

Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» per l'esercizio 2012 331

2014/628/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti dell'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» per l'esercizio 2012** 334

2014/629/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi per l'esercizio 2012** 335

Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi per l'esercizio 2012 336

2014/630/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi per l'esercizio 2012** 340

2014/631/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2012** 341

Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2012 342

2014/632/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2012** 346

2014/633/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune SESAR per l'esercizio 2012** 347

Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune SESAR per l'esercizio 2012 348

2014/634/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti dell'impresa comune SESAR per l'esercizio 2012** 352

2014/635/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche per l'esercizio 2012** 353

Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche per l'esercizio 2012 355

2014/636/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche per l'esercizio 2012** 358

- ★ **Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sul discharge per l'esecuzione del bilancio delle agenzie dell'Unione europea per l'esercizio 2012: prestazioni, gestione finanziaria e controllo** 359

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT